DELLA

AMMINISTRAZIONE

MILITARE.

DELLA

AMMINISTRAZIONE MILITARE

DEL MARCHESE

F. CIBO-OTTONE

Direttore-Capo di Divisione al Ministero della Guerra
Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Uffiziale della Legion d'onore di Francia.

L'idée de l'administration renferme celle de l'ordre, de l'économie, de l'abondance et de la célérité des mouvements.
(MORIN, *Théorie de l'adm. militaire*).

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA

VOLUME II.

TORINO
TIPOGRAFIA G. CASSONE E COMP.
Via S. Francesco da Paola, N. 6.
1863.

TAVOLA ANALITICA.

PARTE PRIMA.

DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE NEI TEMPI ORDINARI.

VOLUME II.

TITOLO X.

SERVIZIO SANITARIO.

TITOLO XI.

SERVIZIO DELLE SUSSISTENZE MILITARI.

TITOLO XII.

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI MILITARI, DEGLI ORDINI MILITARI.

TITOLO XIII.

CAVALLI — DEPOSITI STALLONI.

TITOLO XIV.

GUARDIA NAZIONALE MOBILIZZATA.

TITOLO XV.

DELLE PENSIONI MILITARI.

Moduli *di verbali, atti amministrativi e* **Tariffe** *delle paghe ed assegnamenti agli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati di ogni grado e d'ogni arma, ed ai personali vari dipendenti dal ministero della guerra.*

PARTE PRIMA

DELLA

AMMINISTRAZIONE MILITARE

NEI TEMPI ORDINARI.

DELLA

AMMINISTRAZIONE MILITARE

PARTE PRIMA

TITOLO X.

Servizio sanitario.

PRELIMINARI.

Il servizio degli ospedali in genere è uno fra i più importanti, ed il discorrere qui di tutti i suoi infiniti particolari gli è cosa assai difficile.

Questo servizio dividesi in due parti essenziali, quello cioè che riflette l'amministrazione e quello che riguarda l'igiene ossia la cura medico-chirurgica.

Questa la si esercita dall'uomo dell'arte — dal talento — dall'esperienza — quindi non entra nel proposito nostro, che solo alla parte amministrativa è rivolto.

Distinguonsi gli stabilimenti sanitari in:

— Ospedali *permanenti;*

— Ospedali *temporanei.*

Gli ospedali *permanenti* sono quelli stabiliti nell'interno dello Stato, e che sono conservati sì in tempo di pace che in tempo di guerra.

In essi anzi sono pure traslocati dai temporanei, presso le armate in campagna, i feriti e gli ammalati meno atti a ritornare nelle file dei combattenti.

In essi stabilimenti sono ammessi i militari d'ogni grado in attività di servizio, e vi ricevono cura e mantenimento.

Secondo i dati che si hanno dai bilanci delle scorse annate (principiando dal 1850), l'armata fornirebbe un numero di ammalati a questi stabilimenti nella proporzione del 20° della forza (1).

---

(1) Ritenuto questo dato siccome normale, non se ne deve inferire che non abbiasi ottenuto un progresso nella condizione igienica del soldato. Importa sovratutto riflettere che l'armata dal 1850 al giorno d'oggi ebbe a sopportare la guerra del 1859-60; che la chiamata ed il licenziamento delle classi influisce assai sull'aumento degli ammalati; ora poi tanto più nella fusione delle truppe provenienti dai nuovi Stati, comechè mantenuti con regime diverso, con abitudini e climi assai dissimili nella oblunga configurazione della Penisola, avendosi delle regioni con la differenza di 7 gradi di latitudine e 11 di longitudine, e più ancora i disagi della vita a cui sono da molto tempo soggette le truppe nelle provincie meridionali per la repressione del brigantaggio.

Gli ospedali *temporanei* sono quelli che si stabiliscono straordinariamente in tempo di guerra, o di riunioni di truppe.

Di questi ultimi se ne tratta in modo distinto nel Capo lxxxvii, Parte ii, Vol. iii, quindi qui parleremo soltanto degli ospedali permanenti e simili nell'interno dello Stato e pei tempi ordinari.

Gli ospedali permanenti sono eretti nei centri di maggiore guarnigione, secondo le località, e sono denominati ospedali *divisionari*, distinti in varie classi secondo la loro importanza ed entità.

In ragione poi delle guarnigioni, sonovi in certe località stabiliti degli ospedali *succursali* agli stessi *divisionari* e sono nella dipendenza di questi nella rispettiva loro amministrazione.

In difetto di tali stabilimenti i militari sono pure ricoverati negli ospedali civili, ed in essi vi ricevono mantenimento e cura, secondo le discipline con cui sono dessi amministrati, e l'amministrazione militare loro corrisponde una convenuta giornaliera retribuzione per ciaschedun militare in essi curato.

Questi stabilimenti militari sono amministrati a economia, e tutti in modo uniforme secondo le discipline contenute in apposito regolamento del 4 giugno 1833, ed a norma delle modificazioni e disposizioni tratto tratto emanate.

Evvi in ognuno di essi:

— Una *direzione;*

— Un *personale sanitario;*

— Un *personale amministrativo.*

Sono prestabilite le regole così per l'ammessione in essi degli ammalati, come per la loro uscita.

Ogni spedale è dotato di un fondo in materiale per uso e servizio degli ammalati, e nella proporzione della rispettiva capacità.

Ad ogni dipartimento militare è destinato un medico-capo (1) per la direzione superiore del servizio sanitario.

Uno o più laboratorii *chimico-farmaceutici* sono instituiti, ove sono preparati tutti i farmaci che occorrono, e vengono questi spediti ai singoli stabilimenti, secondo apposite norme, onde se ne ha uniformità di preparazione e guarentigia nella bontà di essi.

Di singole le anzidette parti, che tutte concorrono all'esecuzione di questo ramo di servizio, imprenderemo a trattare nei diversi capi di questo Titolo.

---

(1) R. Decr. 26 maggio 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 367.

CAPO QUADRIGESIMOTERZO.

DEL PERSONALE.

Il servizio sanitario in generale è disimpegnato da un personale che comprende:
— Gli uffiziali sanitarii;
— Gli uffiziali d'amministrazione;
— Le suore di carità;
— Gl'infermieri;
— Ed i cappellani pel servizio religioso.

SEZIONE I.

Degli uffiziali sanitari.

Il personale degli uffiziali sanitari consta di:
— Un consiglio superiore;
— Di medici addetti ai corpi;
— Di medici addetti agli stabilimenti sanitari;
— Di farmacisti.

La gerarchia degli uffiziali del corpo militare sanitario consta dei gradi qui appresso (1), cioè:
— Medico aggiunto con assimilazione a *sottotenente;*

(1) Legge 17 marzo 1856, *Giorn. Milit.*, pag. 269.

— Medico di battaglione (di 2 classi) con assimilazione a *luogotenente;*

— Medico di reggimento (di 2 classi) con assimilazione a *capitano;*

— Medico divisionale (di 1 sola classe) con assimilazione a *maggiore;*

— Medico capo con assimilazione a *luogotenente colonnello.*

L'ammessione dei medici aggiunti ha luogo per esame di concorso — per essere ammessi debbòno aver riportata la laurea medico-chirurgica.

L'avanzamento si effettua a seguito di esami di concorso e di idoneità nanti il consiglio superiore.

Il passaggio dalla 2ª alla 1ª classe ha luogo per ordine di anzianità.

§ I.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Il consiglio superiore sanitario militare si compone (1):

— Di un presidente;

— Di sei ispettori — quattro dei quali per la medicina e chirurgia — uno per la farmacia — ed uno per la veterinaria;

— Di un segretario.

---

(1) R. Decr. 9 giugno 1853, 16 marzo 1858, e 2 maggio 1860.

Il consiglio superiore ha la sopravveglianza e superiore direzione del servizio militare di sanità dell'armata (1) per la parte che riguarda alla scienza, sotto la dipendenza e l'autorità immediata del ministero della guerra.

Il consiglio superiore ha parimenti la direzione e la disciplina del personale militare sanitario e l'iniziativa per le destinazioni, ove non vengano fatte direttamente dal ministero.

Il consiglio si costituisce in commissione per gli esami di ammessione e di progressione nella carriera sanitaria e farmaceutica militare.

Il presidente corrisponde direttamente col ministero della guerra su tutte le cose relative al servizio militare sanitario.

Gli ispettori sono tenuti a recarsi ovunque il ministero ravvisi opportuno di mandarli per incumbenze relative al servizio militare sanitario.

Il segretario attende a tutte le incumbenze dell'ufficio del consiglio.

Il presidente è assimilato al grado militare di *colonnello*, e gli ispettori a quello di *tenente-colonnello*.

---

(1) Eravi un unico Consiglio tanto per l'armata di terra che per quella di mare, e per R. Decr. 21 aprile 1862 ne venne istituito uno distinto per l'armata di mare.

Dopo dieci anni di non interrotto servizio nella stessa qualità si aumenta d'un grado l'assimilazione.

Il segretario ha grado di medico di reggimento.

§ II.

MEDICI ADDETTI AI CORPI DELL'ESERCITO GIUSTA L'ORGANIZZAZIONE DEI CORPI.

Ad ogni reggimento di fanteria, bersaglieri, artiglieria, genio e treno è ascritto un medico di reggimento ed un medico di battaglione per ognuno dei battaglioni ond'è composto il reggimento.

Ad ogni reggimento di cavalleria è assegnato un medico di reggimento ed uno di battaglione.

In massima, ad ogni battaglione evvi assegnato un medico di battaglione.

È speciale incumbenza degli uffiziali sanitari addetti ai corpi di vegliare costantemente alla salute dei militari, di curarli sia in quartiere, sia all'infermeria reggimentale (1), come negli accampamenti, dalle malattie leggiere e particolarmente

(1) All'articolo 185 e 381 del Regolamento 4 giugno 1833, e nel Dispaccio ministeriale 1° febbraio 1834 sono indicate le malattie che devono essere trattate nelle infermerie militari.

I letti nelle infermerie devono essere senza materassi (Dispaccio ministeriale 28 dicembre 1833 e 8 gennaio 1834).

cutanee e d'ogni altra affezione che sia di facile guarigione, e finalmente di provvedere perchè siano mandati indilatamente all'ospedale quelli che siano minacciati da malattie gravi.

Devono essi invigilare non solo alla salute individuale, ma ben anche sulla salubrità dei quartieri, facendo ai comandanti dei rispettivi corpi quelle proposte igieniche che giudichino utili.

Nei giorni stabiliti dal comandante del corpo procedono ad una visita sanitaria generale degli individui del corpo.

Devono presenziare gli esercizi a fuoco, e nella stagione estiva devono assistere alle bagnature che vengono ordinate dal comandante.

Secondo le circostanze, devono i medici addetti ai corpi prestar l'opera loro anche presso gli ospedali divisionari — sotto la dipendenza e direzione degli uffiziali di sanità incaricati in capo del servizio in essi spedali.

§ III.

DEI MEDICI ADDETTI AGLI OSPEDALI DIVISIONARI.

Gli ospedali divisionari sono di due classi — di 1ª e 2ª classe.

In ogni ospedale evvi un medico di divisione ed

inoltre un proporzionato numero di medici di reggimento e di battaglione, e di medici aggiunti.

Così pure un farmacista di 1ª o 2ª classe sussidiato da quel numero di farmacisti subalterni che richieda l'importanza dello stabilimento.

Gli uffiziali di sanità incaricati in capo del servizio negli spedali sono risponsabili di questo servizio — devono invigilare sui loro subordinati, e li dirigono nell'esercizio delle rispettive loro funzioni.

Il servizio clinico è sostenuto collettivamente dagli uffiziali di sanità che sono addetti all'ospedale e da quelli appartenenti ai corpi di presidio.

Il numero totale degli ammalati che trovansi ricoverati in siffatti stabilimenti è diviso per quello dei medici di reggimento che vi sono chiamati a prestar servizio, lasciandone uno a parte, per modo che tante abbiano ad essere le sezioni di medicina e di chirurgia quanti sono i medici di reggimento dei quali si può disporre.

Ogni medico di reggimento assume il servizio di quella sezione che gli viene assegnata dal medico divisionario.

Ogni medico di reggimento ha seco pel servizio secondario della propria sezione un medico di battaglione.

L'esercizio della così detta chirurgia minore, e così tutte le operazioni flebotomiche occorrenti, è disimpegnato dai medici di battaglione. — Così pure i medici militari sono obbligati a tutte le varie operazioni di chirurgia dentale.

Gli uffiziali sanitari addetti ad uno spedale si riuniscono in conferenze per trattare qualunque oggetto che abbia per iscopo il miglioramento del servizio.

Gli uffiziali sanitari in capo procedono o fanno procedere sotto la loro direzione dai loro subordinati alle autopsie cadaveriche, in proposito di verificare qualche conghiettura o raccogliere osservazioni nell'interesse dell'arte.

Gli uffiziali di sanità, qualunque ne sia il grado e l'ufficio loro, non possono intromettersi nei particolari del servizio amministrativo, nè dare ordine alcuno agli agenti di questo servizio, tranne agli infermieri nell'esercizio dei loro doveri.

Per gli affari di servizio gli uffiziali sanitari in capo corrispondono col consiglio superiore, cui trasmettono di 6 in 6 mesi lo stato caratteristico del personale impiegato presso lo spedale.

Mensualmente poi gli trasmettono un rendiconto del movimento dei malati, con relazione in cui sia reso conto della natura e andamento delle malattie — delle cause più o meno influenti — generali o

locali — come pure del risultamento del modo di cura praticato.

Nella sala di guardia dell'ospedale devono essere affisse alcune tabelle indicanti:

— La situazione di tutto il personale sanitario addetto allo spedale ed al presidio;

— La distribuzione del servizio sanitario distinto per sezioni, con l'indicazione nominativa dei medici addetti a ciascheduna di esse;

— La distribuzione degli uffiziali sanitari destinati al servizio dei quartieri;

— Il turno di guardia dei medici di battaglione;

— La situazione giornaliera degli ammalati, con l'indicazione del medico di guardia e di quello da cui ebbe la consegna.

Da ogni sezione è giornalmente portato nella sala di guardia un registro sottoscritto dal medico di sezione, da cui risultino i salassi stati ordinati in ogni visita — le medicature da farsi fuori di tempo; e tutte quelle altre avvertenze che occorrano intorno a malati gravi.

I farmacisti dirigenti le farmacie divisionali hanno la risponsabilità del buon governo e della manipolazione secondo le regole dell'arte dei medicinali che devono essere preparati e della conservazione di quanto esiste nelle farmacie.

Preparano i medicinali secondo le ordinazioni giornaliere, in guisa sempre che la distribuzione possa seguire con tutta puntualità e precisione.

Nulla introducono nelle farmacie senza che previamente ne sia riconosciuta la buona qualità e precisa quantità dal medico divisionale.

In dipendenza delle deliberazioni dei consigli rispettivi d'amministrazione fanno le spedizioni richieste dagli spedali succursali.

Dipendono in quanto al servizio farmaceutico, propriamente detto, dal medico divisionale, cui devono riferire su tutto ciò che riguarda il servizio delle farmacie.

Tengono costantemente a giornata i registri di movimento dei generi medicinali, e, previa verificazione e vidimazione del medico divisionale, ne rendono conto al consiglio d'amministrazione.

SEZIONE II.

Degli uffiziali d'amministrazione.

Il disimpegno del servizio d'amministrazione e contabilità degli spedali militari è attribuito ad un uffiziale del Corpo d'amministrazione.

In aiuto del medesimo e secondo l'importanza dello stabilimento sono destinati diversi altri uffiziali e sott'uffiziali dello stesso corpo.

Al detto uffiziale è affidato tutto il carico del-

l'amministrazione dello spedale e la disciplina dello stabilimento — e tutti i minuti particolari di servizio di esso stabilimento, che alla parte sanitaria o religiosa non concernono.

Il detto uffiziale deve assistere il più frequentemente possibile alle visite, medicature e distribuzioni.

Invigila specialmente sul servizio degl'infermieri che riflette alla cura da aversi ai malati — sulla mondezza delle sale e loro dipendenze nello stabilimento — sulla qualità delle derrate e degli oggetti di consumazione.

Devesi accertare che ai malati siano prestate tutte le cure che il loro stato può esigere — e veglia ad un tempo che da essi non sia mai turbato l'ordine interno.

Provvede inoltre perchè:

— Le sale siano tenute illuminate — riscaldate alla temperatura prefissa — sufficientemente ventilate;

— Gli utensili pei malati siano costantemente puliti;

— Coloro che recano le distribuzioni non rimangano di soverchio nelle sale;

— Che regni costantemente in tutto lo stabilimento e nei cortili la massima nettezza, nè vi si mantengano materie fetenti o tali che in qualche modo possano nuocere alla salubrità dello spedale.

Il predetto uffiziale d'amministrazione deve tenere alla giornata tutti i lavori della sua contabilità — fermare e rimettere i conti ed i titoli della sua gestione alle epoche e nei modi stabiliti da appositi regolamenti.

Egli è membro e segretario del consiglio d'amministrazione. — Egli è ritentore di una delle 3 chiavi della cassa principale (deposito) e di una delle 2 della cassa sussidiaria (1).

I diversi uffiziali del corpo d'amministrazione addetti allo stesso spedale in aiuto al detto uffiziale incaricato dell'amministrazione e contabilità dello stabilimento ne eseguiscono gli ordini e le incumbenze che da lui loro sieno affidate e sono responsabili verso il medesimo dei particolari di servizio dei quali desso sia per incaricarli e dei fondi in materiale che abbia loro confidati.

Un dato numero di sott'uffiziali del detto corpo d'amministrazione sono dal ministêro destinati presso gli spedali militari secondo l'importanza di essi.

Questi sono sotto gli ordini del predetto uffiziale d'amministrazione. — Devono bensì adempiere tutte le incumbenze che sian loro dal medesimo affidate — ma sono specialmente addetti ai lavori di scritturazione ed alle contabilità parziali dei magazzini.

(1) § 10. R. Decr. 13 ottobre 1851, e § 18 dell'Istruzione del 3 marzo 1853, e R. Decr. 3 marzo 1858, art. 3.

Negli spedali nei quali gli ammalati eccedono giornalmente i 200 è settimanalmente e per turno destinato di guardia un sott'ufliziale.

Questi riceve gli uffiziali di visita e le altre persone autorizzate a visitare lo stabilimento — le accompagna e prende nota delle loro domande per riferirle all'uffiziale d'amministrazione.

Visita le sale di nottetempo a varie riprese per accertarsi del buon ordine e della regolarità del servizio.

Gli uffiziali d'amministrazione non puonno aver parte alcuna nè direttamente nè indirettamente nei contratti, nelle provviste relative al servizio dello stabilimento.

Loro è parimenti vietato di trarre dagli stabilimenti, nè anche con condizione di pagamento, rimedi, — alimenti ed altri oggetti di consumo pel proprio uso.

Sono fra di loro subordinati giusta la rispettiva categoria ed il loro grado, e dipendono ugualmente dall'autorità militare in ciò che riguarda l'ordine e la disciplina.

SEZIONE III.

Delle suore di carità.

Una parte del servizio negli spedali militari è affidato alla cura delle suore di carità, epperciò in ciascheduno di essi ve ne è destinato un dato numero secondo l'importanza di essi. Una di esse fa da superiora (1).

Sono ad esse più specialmente affidati gli incarichi seguenti:

1° L'amministrazione — custodia e distribuzione della biancheria;

2° La contabilità e vigilanza dei magazzini d'effetti — derrate e combustibili;

3° La direzione sul servizio del bucato e spurghi;

4° La direzione del servizio nelle sale dei malati e la vigilanza e direzione su quello degli infermieri addetti alle sale stesse;

5° La direzione della cucina.

Tutte le spese in biancheria, sia per provviste, sia per restauri, conversioni o scambi occorrenti, sono fatte per cura delle dette suore, dopo avutane l'autorizzazione dal consiglio d'amministrazione.

Gli occorrenti fondi sono perciò ad esse rimessi

(1) Regie Determ. 4 giugno 1833, e 6 agosto 1836 (V. *Raccolta* di detti anni).

dall'uffiziale d'amministrazione, presso il quale devono giustificare l'impiego nel modo e forme stabilite dal regolamento di servizio.

La disamina della qualità dei commestibili e combustibili che dai rispettivi appaltatori sono forniti allo stabilimento sui *vaglia* dell'uffiziale dell'amministrazione, è pure incumbenza delle anzidette religiose, alle quali spetta inoltre il carico della provvista di alimenti che giornalmente occorrono farsi a seconda delle ordinazioni degli uffiziali di sanità, di cui loro è rimesso per tal fine il riassunto dall'uffiziale d'amministrazione.

I fondi per simili provviste occorrenti sono ad esse somministrati dall'uffiziale d'amministrazione, cui ne rendono quindi esatto conto.

Le note particolarizzate di spese, firmate dalla suora preposta alla direzione del servizio di cucina e vidimate ed approvate dalla suora superiora, servono di titolo all'uffiziale d'amministrazione per giustificazione dello impiego dei relativi fondi in danaro.

La suora che è preposta all'amministrazione e servizio della biancheria ha ad essa subordinati gli infermieri che sono destinati ai relativi lavori, non che gli operai tutti che occorre in ciò d'impiegare.

Alle incaricate dei servizi e conti dei magazzini e dispensa devono obbedire gli infermieri desti-

nati alle incumbenze di garzone di magazzini e dispense.

Alla religiosa cui è affidato il servizio di cucina obbediscono gli infermieri garzoni di cucina.

Così pure a quelle cui è commessa la vigilanza del servizio delle sale devono obbedire gli infermieri che vi sono addetti.

Occorrendo osservazioni sul modo di disimpegno delle incumbenze affidate ad alcuna delle suore, l'uffiziale di sanità in capo, e l'uffiziale d'amministrazione, secondo il ramo di servizio cui si riferiscono, devono informarne la suora superiora cui spetta di provvedere, siccome incaricata della distribuzione del servizio.

Riconoscendo le suore in alcuno dei rami di servizio loro affidato qualche abuso od inconveniente cui non possano esse porre riparo, ne riferiscono alla superiora, la quale deve farne la relazione al direttore dello spedale per gli opportuni provvedimenti.

Agli impiegati tutti, sì superiori come subalterni è prescritto l'uso di modi urbani e riservati trattando colle religiose.

Ogni qualunque disobbedienza alle suore per parte di coloro che devono starvi subordinati, ogni qualunque atto o motto sconvenevole fatto o tenuto in

presenza di esse da chicchessia è severamente punito, e le punizioni che si impongono sono d'un grado maggiore che se fosse fatto ad altre persone.

Le suore porgono i loro lagni al capo del servizio rispettivo cui incumbe di fàrvi prontamente ragione, salvo a riferirne alla superiora, e questa al direttore onde provveda.

Le suore di carità addette al servizio dello spedale hanno conveniente alloggio nello stabilimento in quella parte del fabbricato che, sebbene in pronta e facile comunicazione coi vari servìzi, è più appartato dalle altre abitazioni e più confacente per le religiose.

I mobili, biancherie da letto e da tavola occorrenti sono per prima dotazione forniti dall'amministrazione militare, quindi mantenuti e rinnovati coi fondi dello spedale. — Così pure per gli utensili da tavola e per la cucina.

Ogni suora, per tutto il tempo che rimane addetta al servizio dello stabilimento, riceve la somma di L. 450 all'anno (1), mediante la quale provvede ad ogni suo occorrente pel vitto e pel vestiario.

Tale somma è pagata sui fondi dello stabilimento a mese od a trimestre come lo richiede la superiora.

---

(1) R. Decr. 20 gennaio 1861.

L'uffiziale d'amministrazione è incaricato nei suoi conti di tali pagamenti mediante uno stato mensuale o trimestrale secondo il caso, su cui dovranno esservi le quitanze parziali delle suore riceventi.

Ricevono dall'amministrazione dello spedale (1) lume, legna e bucato loro occorrente.

Ove infermino sono esse trattate convenientemente e curate a spese dello stesso spedale.

Avvenendo il caso di decesso delle suore mentre stanno prestando servizio presso gli spedali — l'amministrazione di essi deve coi proprii fondi provvedere in modo decente alle spese di sepoltura (2).

Il servizio nelle sale degli infermi è eseguito secondo che prescrive il Regolamento 4 giugno 1833.

Sussidiate dagli infermieri (i quali hanno più specialmente il carico delle opere faticose e di nettezza, come a dire trasporto di oggetti qualunque, cambio e pulitezza dei vasi, mondezza de'cessi e simili) le suore attendono al medesimo non solamente durante il giorno, ma anche durante la notte — a questo fine due suore, col numero opportuno degli infermieri, sono di nottetempo comandate sempre di guardia per assistere gl'infermi.

---

(1) R. Decr. suddetto 20 gennaio 1861.
(2) Dispaccio ministeriale 23 marzo 1859.

SEZIONE IV.

Degli infermieri.

Gli infermieri vengono somministrati dal Corpo di amministrazione, che ha perciò apposita organizzazione, come già si accennava al Capo xxxiv.

I sott'uffiziali — caporali e soldati infermieri sono incaricati di tutti i minuti particolari del servizio interno degli stabilimenti militari di sanità, secondo il riparto che ne vien fatto loro dall'uffiziale d'amministrazione.

Essi sono incaricati, sotto la direzione e responsabilità del medico divisionale, delle scritturazioni dei quaderni ed estratti di visita e del servizio delle farmacie.

Gli infermieri sono ripartiti dall'uffizlale d'amministrazione di concerto coll'uffiziale di sanità in capo e della suora superiora, per modo che vi sia un sott'ufficiale per ciascuna divisione di circa 100 malati, ed un infermiere ordinario per ogni 10 o 12 infermi.

Nelle sale degli uffiziali evvi un infermiere ordinario di servizio, ogni sei ammalati.

Il sott'uffiziale incaricato di una divisione di malati, ha cura che gli infermieri ordinarii posti sotto

i suoi ordini adempiano con esattezza i loro doveri — invigila sul buon governo delle sale e vi fa mantenere la mondezza e la temperatura che sia stata regolata dall'uffiziale di sanità in capo, — assiste alle visite di esso e degli altri uffiziali di sanità incaricati del servizio della divisione — si accerta sì di giorno che di notte con frequenti visite nelle sale che i malati siano debitamente assistiti — e finalmente d'ogni cosa che sia relativa alla sua divisione, ne fa relazione in ogni mattina all'uffiziale di sanità in capo ed all'uffiziale d'amministrazione.

Il sott'uffiziale incaricato del servizio di una divisione ha il carico speciale di distribuire agli infermieri ordinari le biancherie occorrenti a rinnovare quelle dei malati e dei loro letti e di vegliare perchè le biancherie sucide vengano nello stesso tempo esattamente restituite.

Perciò desso tiene sempre presso di sè un certo numero di camicie, di lenzuoli, pei cambi accidentali che fossero necessari.

Per cura dell'uffiziale d'amministrazione e di concerto coll'uffiziale di sanità capo, giornalmente è comandato di guardia per servizio delle sale, sì di giorno che di notte, quel numero di infermieri che sia proporzionato alla quantità dei malati ed alla natura più o meno grave delle malattie.

I sott'uffiziali ed infermieri ordinari stanno sotto gli ordini dell'uffiziale d'amministrazione e sussidiariamente sotto quelli degli altri uffiziali di detto

corpo addetti allo spedale. Obbediscono parimenti per ciò che riguarda l'assistenza ai malati agli uffiziali di sanità per quanto spetta all'eseguimento dei loro doveri.

Qualunque infermiere sia negligente in qualsiasi parte del suo servizio è punito colla detenzione al prevosto o, secondo la gravità dei casi, colla prigione militare dello stabilimento — a pane ed acqua e coi ferri lunghi o corti.

Gli infermieri detenuti, durante il tempo della detenzione sono soggetti alla ritenenza totale della paga, tranne il deconto, a beneficio dello spedale. — Se però sono in debito alla massa, la metà della paga trattenuta va in soccorso di detta massa sino a che sia compita.

Gli infermieri addetti al servizio degli spedali godono, a titolo di maggior soldo, di una giornaliera razione di viveri.

Quelli ascritti alla categoria esercenti la farmacia o la flebotomia hanno inoltre un soprassoldo di cent. 10 al giorno.

La detta razione di viveri è a carico degli spedali, ai quali è corrisposta una indennità giornaliera di cent. 40 per cadun sott'uffiziale, caporale ed infermiere.

SEZIONE V.

Dei cappellani.

La direzione spirituale dello spedale è affidata al cappellano fisso addetto allo stabilimento, od al cappellano più anziano dei corpi di truppa della guarnigione che ne fa le veci.

In aiuto del cappellano dello stabilimento, in quelli spedali ove ne sia il bisogno, concorrono i cappellani lei corpi della guarnigione, il servizio dei quali si fa per turno nel modo che di concerto col direttore lello stabilimento vien determinato dal comandante generale della divisione.

I cappellani dei corpi, per quanto si attiene al l'eeguimento del servizio all'ospedale, stanno, subordinatamente al direttore, agli ordini del cappellane dello stabilimento, o di quello che ne fa le veci.

È dovere del cappellano di celebrare la messa tutti i giorni nella cappella dello spedale e nell'ora internedia tra la visita e la distribuzione.

Il cappellano è in obbligo di essere sempre presto e di acorrere prontamente in caso venga chiamato a presare i soccorsi del suo ministero ai malati che ne abbisognano, tanto di giorno che di notte.

Il cappellano deve visitare giornalmente le sale

tutte — porgere all'occorrenza i suoi consigli agli ammalati — procurare colla dolcezza, colla esortazione e coll'esempio inspirare e mantenere vivo lo spirito religioso tanto negli infermi quanto negli inservienti.

Assiste di giorno e di notte gli ammalati pericolanti, e presta loro i soccorsi della religione sino agli ultimi momenti della vita.

Invigila sulla condotta morale e religiosa così degli inservienti come dei malati, e qualora scopra qualche abuso o scandalo, ne riferisce al direttore, seco lui concertandosi per venirne al riparo.

Il cappellano dello stabilimento ripartisce con quello di servizio le sue incumbenze, seco lui dividendo ed alternando le sacre funzioni del suo ministero.

La cappella deve essere provvista con decenza bensì, ma senza lusso, degli arredi e delle suppellettili occorrenti — ha pure la cassetta portatile ed i vasi necessari per l'amministrazione dei SS. Sacramenti agli infermi.

La cura della cappella e la conservazione delle suppellettili e dei vasi sacri è affidata al cappellano dello stabilimento, il quale è risponsabile d'ogni cosa che vi si riferisce.

Il vino, le candele e l'olio per la lampada che

deve sempre star accesa davanti l'altare sono somministrati a diligenza dell'uffiziale d'amministrazione.

È vietato ai cappellani d'ingerirsi in tutto ciò che concerne all'amministrazione dello spedale — di provocare o ricevere per parte dei malati reclami che si riferiscano a tale amministrazione — di accettare dai medesimi gioielli ed effetti qualunque per qualsiasi titolo o destinazione — come anche di essere esecutori testamentari od eredi fiduciari di qualunque malato che venga a morire nello stabilimento.

CAPO QUADRIGESIMOQUARTO.

DEI LOCALI PER OSPEDALI.

Nella scelta dei locali devonsi avere presenti le condizioni di salubrità ed altre occorrenze che andremo via via indicando, per quanto possono le medesime conciliarsi colla natura dei fabbricati che si possono rinvenire, e coi carichi che sono per derivarne alla pubblica finanza.

Nella scelta di essi sono consultati gli uffiziali di sanità in capo del rispettivo stabilimento ed anche il consiglio superiore.

SEZIONE I.

Condizioni di salubrità.

Nelle formazioni degli spedali militari si deve in particolar modo avvertire:

— Che gli edifizi sieno collocati in siti appartati — sani — vasti — forniti d'acqua corrente e sufficiente ai vari usi dello spedale, ed a trarne via le immondizie;

— Che non sieno esposti all'influsso di verun fomite d'infezione, e non lo divengano essi stessi in danno della città per causa dei venti dominanti, e per la comunicazione delle acque;

— Che la capacità dei locali superi anzi che no la ragione diretta del numero ordinario dei malati che debbonvi essere ricoverati;

— Che finalmente presentino sufficiente spazio per collocarvi a pian terreno gli uffici d'amministrazione — i magazzini e tutte le altre dipendenze necessarie in uno spedale, ed ai piani superiori le diverse infermerie.

La disposizione delle sale ad uso di infermerie deve essere tale, che mentre favorisce le opportune separazioni dei vari generi di malattie, e la libera circolazione e rinnovazione dell'aria, non renda intercetta quella generale e necessaria comunicazione che richiede il più comodo e facile servizio.

Le sale ad uso infermeria devono in massima avere almeno 32 decimetri di altezza, e ricevere la luce da finestre corrispondenti, non più elevate di 2 metri.

Le latrine devono essere collocate in tutti i diversi quartieri dello spedale ed a prossimità delle infermerie — ma sempre in camere isolate, e munite di finestre trasversali.

Se sia possibile devono essere praticate sur una corrente d'acqua, od almeno su pozzi neri di facile espurgazione.

L'ingresso loro munito di doppia porta, ed il suolo di pietre coll'opportuno suo scolo.

Che col mezzo di fontane d'acque sia facile far scorrere l'acqua in esse per lavarne il suolo ed il seggio, scolando quindi ed introducendosi nei pozzi neri.

SEZIONE II.

Distribuzione interna dei locali.

Gli edifici ad uso di spedali militari, come meglio lo permetta l'ampiezza dei locali devono essere distribuiti per modo che s'abbiano tutti gli altri locali accessori necessari al servizio, quali sono:

— Il corpo di guardia;

— Un camerino pel portinaio;

— La camera per gli uffiziali di sanità di guardia;

— L'ufficio d'ingresso dei malati;

— Una camera di vestiario pei malati che entrano;

— Un magazzino per conservare gli effetti dei militari ammalati, munito di sganzie isolate e rastellieri per le armi;

— La farmacia — chiara — asciutta, e composta di membri separati occorrenti a magazzini dei medicamenti — al laboratorio — alla preparazione delle tisane — ed alla camera di guardia dello speziale;

— La dispensa con siti separati, e muniti di necessari scaffali per gli alimenti — pel deposito della carne cruda — per le pesate della carne da distribuirsi;

— Magazzini per provviste varie;

— Cantine per liquidi alimentari;

— Cantine per liquidi medicinali;

— Cucina con tromba da acqua ed accessori;

— Un sito per l'infermiere maggiore;

— Le sale occorrenti per l'alloggio, giusta le competenze del proprio grado degli uffiziali d'amministrazione — ed infermieri;

— Magazzino dei mobili, con suoi scompartimenti per la biancheria — per gli oggetti di lana — per gli utensili — con scaffali e rastellieri al muro;

— Magazzino per la biancheria sucida con cavalletti, e con siti appartati, ove tenere segregata la biancheria degli scabbiosi e dei venerei;

— Camere pei bagni — con gabinetti per gli uffiziali;

— Un sito per lo spurgo e disinfezione degli effetti;

— Prigioni;

— Camerino pei maniaci;

— Camere per le grandi operazioni di chirurgia;

— Due camere per le autopsie che non siano in vista delle sale e che comunichino internamente;

— Locali per gli uffici d'amministrazione;

— Cappella con sagrestia;

— Cortili ove lasciar passeggiare i convalescenti, e se possibile con giardino;

— Sala di conferenza che pure serva alle adunanze periodiche del consiglio interno dello spedale.

Ritenuta la massima indispensabilmente necessaria della separazione dei malati secondo i vari generi di malattia, le sale devono essere distribuite in modo che vengano a formare in ciaschedun spedale altrettante separate infermerie:

— Pei febbricitanti;

— Pei feriti ed altri effetti di malattie chirurgiche;

— Pei sifilitici;

— Per gli scabbiosi.

Oltre alle dette sale di ciaschedun ospedale devono esservi sale o camere specialmente destinate agli infetti di morbi primitivamente contagiosi, o gangrenosi, o fattisi tali nel loro decorso.

Anche gli infermi di malattie croniche od incurabili devono essere separati dai malati di morbi acuti.

I militari ditenuti se infermi vogliono essere trattati in camere particolari, come pure i prigionieri di guerra ammalati.

In ogni ospedale devono esservi alcune stanze convenevolmente disposte e destinate specialmente agli uffiziali ed altri individui considerati tali, i quali devono essere sempre trattati separatamente dalla truppa.

In ogni spedale devono esservi una o più sale, per quanto si possa segregate, ed isolate dalle infermerie particolarmente destinate pei convalescenti, quando non siavi locale appositamente per ciò stabilito.

L'uffiziale d'amministrazione e gli uffiziali di sanità in capo si concertano assieme per la scelta e destinazione delle sale e siti accessori per quanto il riparto come sovra segnato, possa conciliarsi colla località, e coi bisogni del servizio.

Semprecchè la località lo permetta (1) è conceduto l'alloggio nel locale stesso al direttore in secondo;

— Agli uffiziali del corpo d'amministrazione addetti all'amministrazione e contabilità dell'ospedale.

È pure conceduto l'alloggio, se vi ha luogo, al cappellano ed agli uffiziali di sanità.

L'alloggio del direttore in secondo non può mai eccedere le cinque camere oltre la cucina.

Per gli uffiziali del corpo d'amministrazione gli alloggi sono composti da una a tre camere ciascuno, secondo che siano celibi od ammogliati.

---

(1) Istruzione 3 marzo 1852 per l'esecuzione del Decr. 13 ottobre 1851.

CAPO QUADRIGESIMOQUINTO.

DEL MATERIALE.

Il materiale d'uno spedale consta:

— Di mobili — biancheria — utensili vari, compresi gli strumenti ed apparecchi di chirurgia — e le suppellettili ed arredi della cappella;

— Di derrate ed altri oggetti di consumazione compresi quelli occorrenti per le medicature;

— Di medicinali.

Le note annesse al regolamento (1) fanno conoscere il genere — e le qualità dei diversi oggetti che compongono il materiale d'uno spedale nelle proporzioni di 50 ammalati, quindi prescindiamo di farne qui la descrizione.

L'amministrazione militare coll'impianto d'uno spedale forma al medesimo una dotazione in letti compiti, mobili e biancheria da letto, e l'ospedale mediante la retribuzione che riceve per ogni ammalato, e per ogni giornata di cura ha l'obbligo della manutenzione in buono stato dei medesimi.

---

(1) Regol. 4 giugno 1833 — Note segnate *A*, *B*, *C*.

Occorrendo il bisogno di far provviste, gli spedali devono bensì attenersi, per quanto possibile alle sovra indicate note, ma non altrimenti devono farsi che in proporzione dei fondi, dei quali può disporre l'ospedale.

SEZIONE I.

Provvista mobili — biancherie ed utensili varii.

Tutti gli oggetti vari di lana e di tela, e gli instrumenti di chirurgia, si provvedono ad ogni spedale dall'amministrazione militare mediante pagamento.

Perciò nei magazzini dello Stato evvi costantemente un fondo di essi sufficiente ad essere in grado di soddisfare alle richieste che ne siano fatte.

Tutti i vari utensili sono provvisti per cura dello spedale e comprati nel luogo stesso dov'è lo stabilimento — salvo però a rivolgersi all'amministrazione militare, quando lo spedale non trovasse a provvederseli o non vi avesse la convenienza.

Nessuna provvista in materiali può esser fatta, se non è prima riconosciuta necessaria ed acconsentita dal consiglio d'amministrazione.

Le domande per roba da somministrarsi dall'amministrazione militare sono fatte a questa dall'uffi-

ziale d'amministrazione, vidimate dal Presidente ed a nome del consiglio.

Le provviste che puonno farsi ad economia sono eseguite per cura dell'uffiziale d'amministrazione, ma dove trattasi di spesa eccedente le lire 50 deve questa eseguirsi d'accordo ed in iscritto coll'intervento dell'intendente militare.

SEZIONE II.

Provvista di derrate ed altri oggetti di consumazione.

Le forniture del *pane* — del *vino* — della *carne* — delle *paste* — del *riso* — di tutti i *liquidi* — della *legna* — dell'*olio* — delle *candele* — del *carbone* sono annualmente, o più volte nel corso dell'annata, ove ciò si ravvisi conveniente, date in appalto dai rispettivi consigli d'amministrazione, coll'intervento però del funzionario, capo dell'ufficio d'intendenza militare.

In tali occasioni si stabiliscono i capitoli d'onere, dei quali sonovi appositi esemplari stabiliti dal ministero cui si puonno richiedere in ogni occorrenza.

Però tali provviste possono essere fatte a trattative private quando così lo ravvisi conveniente il comandante generale della divisione. — Sentito il parere del funzionario d'intendenza militare sempre

quando per difetto d'accorrenti alle imprese o per altra qualsiasi causa sia giudicato opportuno.

Per gli oggetti destinati per le medicature possono bensì darsi ad appalto d'anno in anno — ma dove ciò non sia possibile, si provvedono essi ad economia.

Gli alimenti destinati per gli uffiziali — i legumi freschi e generalmente tutte le derrate, la cui provvista vuol essere giornaliera — come altresì gli utensili di terra — di vetro, pel servizio dei malati — quelli per la pulizia dello stabilimento — sono incettati a diligenza dell'uffiziale d'amministrazione.

SEZIONE III.

Provvista dei medicinali.

In massima, tutti i medicamenti che siano per occorrere al servizio sanitario e di veterinaria per l'armata tanto negli spedali militari che presso i corpi e stabilimenti militari sono somministrati dai depositi di farmacia militare ed annessovi laboratorio generale chimico-farmaceutico instituito per Regio Decreto del 26 giugno 1853.

Il governo di tale deposito e laboratorio centrale chimico è affidato ad un farmacista direttore.

Sotto i di lui ordini sonovi diversi farmacisti ad-

detti specialmente al laboratorio chimico-farmaceutico, od al magazzino di deposito o di spedizione.

Diversi altri farmacisti, ordinati in varie classi, giusta l'organico dato a questo servizio col succitato Regio Decreto 26 giugno 1853, sono assegnati a varii ospedali divisionali e succursali, i quali restano specialmente incaricati del servizio di farmacia presso detti stabilimenti.

Tavole apposite, annesse al regolamento relativo a questo servizio ed al succitato R. Decreto, indicano:

— Le droghe e i medicinali dei quali vuole essere provvisto il deposito centrale per le somministrazioni a farsene agli spedali;

— Le droghe e i medicinali che le farmacie degli spedali divisionali devono provvedere e preparare sul luogo, tanto per uso proprio quanto per le rispettive succursali;

— Quelle infine che le succursali ed i reggimenti per le infermerie cavalli puonno provvedere e preparare senz'obbligo di farne richiesta alla farmacia di divisione.

Affinchè il deposito centrale possa avere norme per le prime provviste a fare, i consigli d'amministrazione degli spedali divisionari devono, tre mesi prima della scadenza d'ogni semestre, trasmettere al consiglio superiore militare di sanità l'elenco dei medicinali che approssimativamente possono essere necessari durante il successivo semestre, sì al pro-

prio spedale, come a quelli succursali ed ai Corpi che da esso rilevino.

Tali elenchi o richieste, redatti in duplice copia, sono fatti dal farmacista dirigente la farmacia dello stabilimento, avuto riguardo ai fondi esistenti, e sulla base delle consumazioni presuntive del semestre, fatto caso del numero degli ammalati ricoverati all'epoca della domanda.

Il consiglio superiore, esaminati gli elenchi summenzionati, tanto per la qualità come per la quantità dei medicinali richiesti, ne fa trasmissione al farmacista direttore del deposito centrale.

Dietro tali elenchi il farmacista direttore eseguisce la spedizione dei medicinali alle farmacie divisionali, accompagnati da una copia di essi elenchi firmata dallo stesso direttore e consegnata quale lettera di vettura all'incaricato del trasporto.

Uno dei summenzionati elenchi rimane presso il direttore, e l'altro, da questi debitamente sottoscritto, è rimesso al consiglio superiore, coll'indicazione a tergo della data in cui ha luogo la spedizione e per qual mezzo, ed occorrendo la mercede pattuita, e questo viene dal consiglio superiore spedito all'ospedale divisionario cui riguarda.

Tosto pervenuta la spedizione, e riconosciuta dal consiglio d'amministrazione, da questi vien firmata la detta lettera di vettura, con dichiarazione di ri-

cevuta, la quale vien restituita al farmacista direttore.

Il consiglio d'amministrazione commette contemporaneamente al Quartier-Mastro per l'armata l'incarico di pagare all'amministrazione dell'ospedale militare della divisione presso cui sono custoditi i fondi del laboratorio, l'importare dei medicinali, quale risulta dalla lettera di vettura e dall'elenco restituito dal consiglio superiore.

All'arrivo dei medicinali, come avanti, ove risultassero avarie o mancanze, il consiglio d'amministrazione ricevente ne riferisce senza indugio all'ufficio d'intendenza militare onde ne sia fatto risultare per mezzo di regolare perizia, cui deve intervenire il medico divisionale — il farmacista dirigente la farmacia dello stabilimento, ed un farmacista borghese quale perito delegato dal consiglio municipale del luogo.

Ove dalla perizia risulti che le avarie o mancanze non sono ascrivibili a negligenza od imperizia di alcuno — la perdita è sopportata dallo spedale, — in caso diverso rimane a carico dell'incaricato del trasporto, ovvero del laboratorio, quando risulti che possono ascriversi al modo con cui fu fatta la spedizione.

Il farmacista dello stabilimento prende in caricamento i medicinali come avanti ricevuti.

Dal detto farmacista tiensi un quaderno di cari-

camento e scaricamento (1) che presenta la specificazione e la qualità dei generi.

Alla fine d'ogni trimestre compila un elenco di tutti i medicinali in caricamento e lo rimette all'amministrazione dello spedale, cui spetta di applicarvi i singoli valori, ed accertarne la coincidenza colla somma profferta dal registro di caricamento per le derrate, combustibili, oggetti per medicature e altro (2), e col quadro N° 3 del riassunto della contabilità trimestrale (3).

SEZIONE IV.

Della conservazione dei mobili — biancheria, utensili ed effetti varii.

Per la miglior conservazione dei mobili — biancheria ed utensili vuolsi tener conto delle seguenti operazioni:

— La classificazione dei medesimi;

— Il bucato e gli spurghi;

— I raggiustamenti.

Gli effetti principali componenti la dotazione di uno spedale si dividono in cinque classi, cioè:

— Nuovi;

---

(1) Mod. 18 *A* — come da Nota minister. 28 agosto 1858.

(2) Mod. 23 *A*.

(3) Mod. 26 *A*.

— Buoni;
— In mediocre stato;
— Da rattoppare;
— Fuori uso.

Gli effetti si mantengono allo stato di *nuovi* sintanto che non sono posti in uso — e tosto che siano messi in servizio passano allo stato di *buoni*.

Si annoverano fra i *mediocri:*

— Gli oggetti già stati sottoposti a rattoppamenti;

— Le coperte — i cappotti — le vesti — i pantaloni all'approssimarsi del termine della loro durata;

— I materassi ed i traversini la cui lana sia divenuta corta ed usata.

Sono annoverati fra quelli *fuori d'uso* gli oggetti divenuti affatto inservibili e non più suscettivi o meritevoli di rattoppamenti.

Gli effetti classificati momentaneamente fra quelli da riparare, sono, dopo raggiustati, ricollocati nella rispettiva classe.

Le biancherie sucide sono date al bucato almeno ogni otto giorni, e devono sempre essere lescivate e insaponate.

Le tele dei pagliaricci, le coperte ed altri articoli di lana devono lavarsi almeno dopo ogni sei mesi di servizio, e più frequentemente se ne sia il bisogno.

Gli spurghi speciali di cui abbisognassero taluni effetti sono notati dal medico capo, e nel modo dal medesimo indicato.

Tutte le biancherie che si danno al bucato sono per cura dell'uffiziale d'amministrazione fatte inscrivere su di un apposito registro.

Alla fine di ciascun mese se ne fa il riassunto, che, firmato da chi assunse il bucato, serve di titolo all'uffiziale d'amministrazione per giustificarne la spesa.

I raggiustamenti che possono occorrere agli oggetti d'ogni specie sono fatti eseguire ad economia dalle suore di carità, od altrimenti a diligenza dell'uffiziale d'amministrazione. Comunque le relative spese sono da questi eseguite col mezzo di appositi stati sui quali sono indicati:

— Gli oggetti riparati;

— Le spese fatte pel pagamento della mercede pattuita cogli operai, e se eseguite nell'interno dello stabilimento in ragione di un tanto per giornata.

SEZIONE V.

Delle consumazioni.

Le consumazioni hanno luogo:

— Per consumazioni occorrenti pel trattamento dei malati;

— Per l'impiego d'oggetti fuori d'uso;

— Per vendite;
— Per perdite.

Le consumazioni occorrenti pel trattamento dei malati si giustificano col mezzo di vaglia che gli uffiziali sanitari devono rilasciare per la distribuzione di essi oggetti necessarì alle medicature e simili.

Gli oggetti fuori d'uso sono impiegati specialmente nei rattoppamenti, quindi *in conversione* di effetti di altra specie od in iscambi con altri effetti della stessa qualità, sempre previa autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Trattandosi di conversioni, si deve aver per base di comprendere solo in esse quelli oggetti che ne siano realmente meritevoli, ritenute le norme seguenti, cioè:

— Le lenzuola dei febbricitanti e feriti meno rappezzate e meno bigie si puonno convertire in sputacchiere, in sciugamani o strofinacci;

— I grembiali — le tovaglie, i tovagliuoli che non siano adoperati in rappezzamenti, si convertono in pannilini — in filacce;

— Le tele dei paglericci — materassi e traversini e trapunte eccedenti il bisognevole pei raccomodi, si convertono pure in sciugamani — strofinacci — sudari.

— Le biancherie degli scabbiosi e venerei non s'impiegano in rattoppamenti, ma unicamente in sudari.

Tutti quelli oggetti fuori uso che il consiglio ravvisi non più suscettivi di essere convenevolmente utilizzati in rattoppamenti, conversioni o scambi, sono venduti a profitto dello stabilimento.

Queste vendite si fanno dall'uffiziale d'amministrazione, assistito dal funzionario d'intendenza militare, per via di licitazioni private, od anche per via d'incanto se trattisi di cose rilevanti. — Il risultato della vendita è consegnato in apposito verbale in cui si fa constare dell'incasso operato dall'uffiziale d'amministrazione del relativo importare, ed il quale serve di titolo al medesimo per darsi scarico nei suoi conti degli oggetti venduti, e carico del prodotto della vendita.

Le perdite che a scarico dell'uffiziale d'amministrazione possono ammettersi, sono soltanto quelle dipendenti:

— Da furti a forza armata e con fratture, trafugamenti per diserzione di militari curati nell'ospedale;

— Incendi — innondazioni — diroccamenti di magazzini e simili casi fortuiti;

— Abbruciamenti di effetti che siano stati ordinati.

Salvo il caso di forza maggiore comprovata, le perdite di strumenti chirurgici od effetti confidati alla cura d'uffiziali sanitari rimangono a loro carico.

Le perdite per furti non sono ammesse se questi

non sono legalmente comprovati e non risultino da processo verbale fatto ad istanza dell'uffiziale d'amministrazione, dal funzionario d'intendenza nelle 24 ore dopo occorso il fatto.

Pei trafugamenti conseguenti da diserzione, sono giudicati dalla diserzione comprovata entro le 24 ore, seguita col mezzo di verbale da redigersi dal funzionario d'intendenza militare, ed in cui siano indicati gli oggetti esportati dal disertore che siano di pertinenza dell'ospedale.

Nei casi di malattie contagiose per cui gli uffiziali di sanità giudichino che gli effetti debbono essere abbruciati, ne viene parimenti redatto processo verbale per scarico dell'uffiziale d'amministrazione, in cui sono indicate le cause che resero indispensabile siffatta misura.

SEZIONE VI.

Degli inventari.

Ogni sei mesi il funzionario d'intendenza militare procede ad una ricognizione generale del materiale dell'ospedale — e qualora ne sia il caso si fa assistere da periti.

Prima di procedere a tale ricognizione, si fermano i registri dell'uffiziale d'amministrazione e se ne stabilisce la situazione.

Quindi dalla ricognizione materiale si fa constare delle eccedenze e delle deficienze che siano per risultarne, come pure si fa menzione di quelli che siano danneggiati, indicandone particolareggiatamente le cause.

Di tale operazione si fa constare per via di verbale che dal predetto funzionario si rassegna al ministero.

CAPO QUADRIGESIMOSESTO.

DELL'AMMESSIONE DEI MALATI NEGLI SPEDALI MILITARI E MUTAZIONI RELATIVE.

SEZIONE I.

Regole per l'ammessione.

Gli ospedali militari sono particolarmente destinati a ricevere i militari infermi appartenenti ai corpi di stanza nella città rispettiva non che quelli degli altri corpi che trovandosi comandati o di passaggio venissero ad ammalare.

Sono pure ammessi e trattati negli spedali militari e per conto dell'amministrazione militare:

— I sotto-uffiziali, caporali e soldati in marcia, isolati ;

— Quelli che cadono ammalati mentre si trovano in licenza (1);

---

(1) Art. 34 Regol. 29 genn. 1850, e Note minist. 22 luglio e 29 agosto 1858.

— Gli inscritti di leva, trattandosi di constatare malattie allegate (1);

— I ditenuti alla reclusione militare, che si trovino nelle succursali di essa;

— Gli individui della marina, compreso il personale della bassa forza dei porti, eccettuati i guardarmi ed i servienti e guarda-spiagge (2);

— I moschettieri della reclusione;

— Gli uffiziali addetti ai comandi delle piazze (3);

— Gli uffiziali in aspettativa (4);

— I funzionari ed impiegati dell'amministrazione militare (5);

— Gli operai e giornalieri in servizio presso i magazzini, eccettuati i provvisori.

Possono essere anche ricoverati in essi spedali e per conto delle amministrazioni dalle quali dipendono (6):

— Le guardie daziarie — le guardie municipali — le guardie forestali — di sicurezza pubblica — i guardarmi dei penitenziari — i guardacaccia di S. M. (7).

Finalmente, ove succeda a talun borghese qualche

(1) Art. 392 e 393, Regol. sul reclutamento.

(2) Dispos. minist. 27 giugno 1858.

(3) Dispos. minist. 25 giugno 1836.

(4) *Raccolta* 1850, pag. 9, 2° semestre.

(5) Dispos. minist. 1° luglio 1856.

(6) Decr. minist. 3 agosto 1851 e 18 febbraio 1853.

(7) I brigadieri e guardie della Compagnia Guardie del Corpo di S. M. sono ricoverati nello spedale dei Santi Maurizio e Lazzaro (R. Viglietto 21 marzo 1838).

disgrazia nella vicinanza dello spedale ed abbia urgente bisogno di soccorsi, lo spedale può porgere i soccorsi d'urgenza, ma tosto sia in grado di esserne trasportato, deve essere fatto il trasporto all'ospedale civile.

L'ammessione comunque non ha luogo se i militari malati o feriti non sono stati prima visitati da un uffiziale di sanità militare.

Nei corpi dell'esercito una tale visita deve farsi specialmente per opera dei rispettivi uffiziali sanitari, i quali sono tenuti di tosto mandare all'ospedale come prima siasi manifestata la invasione della malattia, salvo per le malattie leggere e di poco conto che puonno curarsi nelle infermerie reggimentali (1).

Per essere ricevuto nello spedale militare deve essere provveduto d'un viglietto *a bulletta* d'entrata (2) in cui siano indicati il nome e cognome del malato — grado — numero di matricola — corpo — data e luogo di nascita — religione — nomi e prenomi dei genitori — destinazione che deve ricevere dopo che sia guarito.

Il viglietto d'entrata è sottoscritto:

1° Dall'uffiziale che ha visitato l'ammalato;

2° Per gli individui appartenenti a corpi di

(1) V. Nota alla Sez. I, Capo XLIII.

(2) V. modello annesso al Regol. 4 giugno 1833.

truppa, dal comandante la compagnia e dal direttore de' conti;

3° Pei militari isolati, dall'uffiziale dell'intendenza militare.

Sul viglietto è indicata la natura della malattia, e sul dorso di esso gli oggetti di corredo e le armi che l'ammalato reca seco all'ospedale.

Presentandosi alla porta dello spedale un militare ammalato, il portinaio ne avvisa l'uffiziale sanitario di guardia il quale, visitatolo incontanente, appone sul dorso della *bulletta* d'entrata un bollo indicante se *febbricitante* — *ferito* — *venereo* — *scabbioso*.

Lo stesso uffiziale indica sulla *bulletta* la sala ed il numero del letto nel quale deve essere collocato il malato.

Qualora l'uffiziale di sanità di guardia riconosca che la malattia indicata sulla *bulletta* non fosse reale o non abbastanza grave per essere trattata negli ospedali, ne rende conto al medico divisionale, il quale ne ragguaglia l'uffiziale d'amministrazione, ed inscrive, occorrendo, il militare per l'uscita della domane.

La bulletta d'entrata viene sottoscritta in giornata dal medico capo e dall'uffiziale di sanità di guardia, e trasmessa immediatamente all'uffiziale d'amministrazione, il quale fa inscrivere l'ammalato sul re-

gistro d'entrata (1), e verifica quindi, in presenza del sott'uffiziale che ha accompagnato il malato, tutte le indicazioni portate sul viglietto.

L'uffiziale d'amministrazione stabilisce una *bulletta di sala* che vien rimessa al malato, ed in cui sono indicati tutti gli oggetti pertinenti al militare, distinguendo quelli che si lasciano al medesimo da quelli che sono depositati al magazzino.

Il danaro e gli oggetti preziosi sono ritirati dall'uffiziale d'amministrazione che ne spedisce ricevuta particolare — li colloca in un deposito, il numero del quale è indicato sul viglietto d'entrata e su quello di sala.

L'ammalato, tosto visitato ed inscritto a registro, viene condotto nelle camere del vestiario e quivi, deposti i propri abiti, indossa quelli d'ospedale.

L'incaricato del vestiario raccoglie detti effetti e, riuniti in pacco, vi appone una bolletta che porti il numero della registrazione — col nome e data dell'ingresso.

Tutti gli effetti ed altri oggetti deposti dal malato sono immediatamente descritti in apposito registro (2).

---

(1) Mod. N° 10 del Regol.
(2) Mod. N° 25 del Regol.

Rivestito degli abiti d'ospedale, previa, se nulla si oppone, lavatura dei piedi e delle mani, il malato è condotto nella rispettiva sala e collocato nel letto indicato dal viglietto, giusta il genere di malattia.

Il medico di guardia intanto prescrive per mezzo di un *vaglia* al malato entrante, tra una visita e l'altra o dopo quella della sera, gli alimenti ed i medicinali de' quali sembragli abbisognare.

Tutte le dianzi indicate norme sono applicabili agli uffiziali che entrino ammalati negli ospedali — tuttavia però essi puonno conservare nelle loro sale gli effetti di vestimenta che desiderino ritenere presso di loro, purchè non siano infetti.

SEZIONE II.

Delle uscite.

La sortita degli ammalati dall'ospedale ha luogo:

— Per guarigione;
— Per convalescenza;
— Per incurabilità;
— Per diserzione.

—

§ I.

USCITA PER GUARIGIONE.

I medici incaricati del servizio di una divisione, riconoscendo alla visita del mattino qualche individuo risanato, debbono destinarlo per uscire dallo spedale per la domane facendone far menzione sul viglietto di sala e sul registro di visita.

Lo stesso viglietto di sala vale per quello d'uscita.

Sul dorso del medesimo il medico vi appone le sue annotazioni per la convalescenza.

Qualora si tratti di malato stato successivamente curato in vari spedali, deve esserne fatta menzione con indicazione della data d'entrata e d'uscita da ognuno di essi.

Sul viglietto si appone il bollo del genere di malattia della quale è stato curato l'individuo, ciò per norma del corpo, specialmente se trattasi di malattia venerea, essendo soggetto ad una speciale ritenzione sulla sua massa di deconto.

Sul viglietto d'uscita si notano gli effetti d'ogni specie spettanti all'individuo che esce, e che erano stati da lui depositati o presso l'uffiziale d'amministrazione o nella camera del vestiario.

Il viglietto di sala rimane presso l'uffiziale d'amministrazione per giustificazione dell'uscita — per titolo di scarico degli effetti restituiti e per norma della registrazione d'uscita.

L'uscita ha sempre luogo dopo la distribuzione degli alimenti della sera se l'individuo appartiene ai corpi della guarnigione, e nella mattina per tempo se l'individuo deve viaggiare per raggiungere la sua destinazione, — in questo caso non gli è più fatta la distribuzione degli alimenti.

L'individuo che non appartiene ad un corpo della guarnigione, uscendo dall'ospedale, è provvisto dall'amministrazione dell'ospedale dell'occorrente indennità di via, e dall'ufficio d'intendenza militare viene munito del foglio di via ed in casi speciali provvisto dei mezzi di trasporto, se questi sono riconosciuti necessari dal medico, facendone annotazione sul foglio di via.

Nessun individuo ricoverato in uno spedale può, dopo la di lui guarigione continuare a rimanere nello stabilimento per qualunque siasi motivo.

Qualora un militare non appartenente ai corpi della guernigione nell'uscire dall'ospedale abbisogni d'alcuni giorni di convalescenza prima di mettersi in viaggio, il medico capo rilascia un certificato in cui apparisce la malattia sofferta ed il motivo della convalescenza. Tale certificato viene rimesso dall'uffiziale d'amministrazione al direttore dell'ospe-

dale, il quale fattane relazione al comandante generale della divisione ed avutone l'ordine, richiede un corpo della guernigione per tenere *aggregato in sussistenza* il militare convalescente per quel numero di giorni dichiarati necessari.

Terminata la convalescenza è avviato alla sua destinazione con indennità di via.

§ II.

USCITA PER CONVALESCENZA.

Laddove un militare abbisogni di cambiare aria e di un congedo di convalescenza, il medico che l'ebbe in cura rilascia un certificato indicante la malattia da cui l'individuo è affetto — i motivi pei quali ravvisa necessario un tal congedo — ed il tempo che crede poter abbisognare.

Tale certificato rimesso per cura dell'uffiziale d'amministrazione al direttore, a questi incumbe riferirne al comandante generale il quale, se lo ravvisa opportuno, autorizza od il comandante del corpo ovvero il comandante del circondario, se trattisi di individuo appartenente a corpo estraneo alla guernigione, di accordare il dimandato permesso. — In quest'ultimo caso, il comandante del circondario ne informa il corpo cui l'individuo appartiene.

Le uscite per convalescenza sono effettuate nel modo stesso che quelle per guarigione.

§ III.

USCITE PER INCURABILITÀ.

Occorrendo che qualche individuo dia segno evidente d'incurabilità, e quindi inabile a continuare il militare servizio, il medico capo ne fa relazione al direttore dello spedale e ne rilascia, ove d'uopo, una circostanziata dichiarazione.

Il direttore ne riferisce al comandante generale, a cui spetta di provocare dal ministero i provvedimenti che siano del caso.

Le uscite per incurabilità sono eseguite colle stesse norme dianzi additate.

§ IV.

USCITE PER DISERZIONE.

Quando avvenga che un individuo ricoverato in uno spedale si renda disertore, l'uffiziale d'amministrazione deve immediatamente riferirne al direttore, cui spetta di darne gli opportuni avvisi alle autorità competenti.

Nel termine di 24 ore dopo che siasi allontanato l'individuo, devesi comprovare col mezzo di apposito verbale che vien compilato dal funzionario

d'intendenza coll'intervento dell'uffiziale d'amministrazione, del comandante la guardia dello stabilimento e di quelle altre persone che occorre dover interrogare (1).

Nel detto verbale devono indicarsi gli effetti di pertinenza dello spedale stati esportati dal disertore e quelli da lui lasciati.

Gli effetti lasciati dal disertore sono dall'uffiziale d'amministrazione consegnati all'ufficio d'intendenza per essere fatti ricapitare al corpo cui l'uomo appartiene.

SEZIONE III.

Dei testamenti e delle morti.

Quando un ammalato esterni la volontà di disporre per testamento, l'uffiziale d'amministrazione provvede tosto a che possa effettuarlo nel modo stabilito dalle leggi.

Le ultime volontà dei moribondi sono inscritte su di un registro apposito — ogni articolo vien firmato dall'uffiziale d'amministrazione e dal cappellano — ma l'ammalato deve esser posto in av-

(1) Questo verbale non costituisce un fatto di diserzione, ma solo accerta un caso d'uscita non autorizzata (Disp. minist. 9 genn. 1841).

vertenza che un tale testamento non è dalle leggi tenuto per valido se non in caso di guerra (1).

Avvenendo che qualche militare si faccia agonizzante, deve essere osservata la massima decenza nell'intervallo di tempo che separa la vita dalla morte.

Tosto seguito il decesso, l'infermiere maggiore ne informa l'uffiziale d'amministrazione ed il medico di guardia. — prende nota del danaro che possa essere presso il medesimo nascosto e lo rimette, in un cogli effetti che gli vennero lasciati al suo ingresso, all'uffiziale d'amministrazione.

Due ore ed anche più presto dopo seguito il decesso, il medico di guardia, assicuratosi in ogni modo della vera morte dell'individuo, ne fa trasportare con decenza e cautela il cadavere nel deposito a tal uopo destinato.

L'infermiere rimette all'uffiziale d'amministrazione la bulletta di sala, sulla quale il medico che aveva in cura il trapassato, cerziora la di lui morte — la data e l'ora in cui avvenne e la malattia che la cagionava.

(1) Il consiglio d'amministrazione deve astenersi dall'uniformarsi alle ultime volontà dei moribondi quando non siano confermate colle formalità volute dalle leggi (Disposizione 27 gennaio 1836).

Il notaio richiesto può, prima di rogare l'atto, informarsi dall'uffiziale d'amministrazione del credito di massa e degli effetti deposti dal militare. — Ove il notaio non abbia di che guarentirsi, il militare può testare nell'anzidetta forma, ma deve essere avvertito che il testamento non è valido (Disp. minist. 8 maggio 1847).

L'uffiziale d'amministrazione fa inscrivere subito il trapassato sul registro dei morti (1) e ne fa ad un tempo annotazione al registro d'entrata e d'uscita.

A diligenza dell'uffiziale d'amministrazione viene partecipata al corpo la morte dell'individuo, mediante invio d'una dichiarazione di decesso sottoscritta dal cappellano e dal direttore — il corpo quindi dève informarne i parenti (2).

Gli effetti tutti appartenenti al defunto vengono poi consegnati all'ufficio d'intendenza per essere fatti ricapitare al corpo cui apparteneva.

Ai militari che passano di vita sono dovuti gli onori funebri del proprio grado, secondo che è stabilito dal regolamento pel servizio di piazza.

A quest'oggetto il direttore ne informa il comandante del corpo, acciò comandi il distaccamento stabilito pel rispettivo grado.

---

(1) Mod. N° 8 del Regol. 4 giugno 1833.

(2) Disp. minist. 21 settembre 1842, *Raccolta*, pag. 689: « A « tergo della dichiarazione di decesso da trasmettersi al corpo di « cui era parte l'uomo deceduto, deve specificarsi il danaro e gli « effetti lasciati dal defunto; la massa quindi del defunto viene ac« cresciuta di tale importare.

« Le gioie ed altri oggetti preziosi consegnati dall'ospedale ven« gono inventariati alla finanza in natura della massa d'economia, « per esservi tenuti in deposito a disposizione degli eredi (V. §§ 238, « 662, 684 e 776 del Regol. di contabil., ediz. 1863). »

Per le spese di sepoltura sono dall'amministrazione dello spedale pagate al parroco (1) lire tre per cadun sott'uffiziale e soldato, e lire 6 per ogni uffiziale, delle quali l'amministrazione militare ne dà poi il rimborso all'ospedale.

SEZIONE IV.

Disposizioni speciali pei militari ditenuti nelle carceri i quali infermino.

Se un militare ditenuto per delitto di competenza di tribunale militare viene ad ammalare, la domanda pel di lui ricovero nello spedale vien fatta al direttore dal comando militare.

Il viglietto d'entrata è spedito dal Direttore sulla dichiarazione del medico addetto alla prigione, vidimata dal comando militare.

Il comando militare riconosciuto in presenza dell'uffiziale d'amministrazione il locale assegnato al ditenuto vi destina una guardia speciale, e dà a quella dello stabilimento la consegna che ravvisa necessaria.

Un infermiere è specialmente addetto alla sala dei ditenuti, ed un infermiere maggiore ha il carico della vigilanza su tale servizio

(1) Non mai al cappellano di servizio (Disp. min. 28 maggio 1832).

Ogni comunicazione dei ditenuti cogli altri ammalati è rigorosamente proibita.

Tranne le persone incaricate della loro cura niuno è ammesso a visitare i ditenuti senza una speciale autorizzazione del comando.

Tale autorizzazione vuole essere vidimata dal direttore, e presentata all'uffiziale d'amministrazione cui incumbe di avvertire il comandante della guardia per le misure che siano del caso.

I militari ditenuti non puonno uscire dopo la guarigione, nè per essere tradotti nanti il tribunale, nè per essere riconsegnati alle carceri, nè per qualunque altro motivo senza un ordine del comando militare vidimato eziandio dal direttore.

L'ordine di uscita è firmato per ricevuta dell'uomo da chi ne è stato latore ed ha la cura della traduzione.

Nel caso di diserzione di un ditenuto si seguono le norme dianzi accennate.

Laddove un ditenuto passi di vita, l'uffiziale di amministrazione deve immediatamente avvisarne il direttore a cui incumbe informarne il comando militare.

La morte deve essere verificata e cerziorata per cura del comando militare, ed un atto speciale la comprova, e viene a tal uopo compilato coll'assistenza della persona che sia proposta per cerziorarla.

CAPO QUADRIGESIMOSETTIMO.

MODO DI GIUSTIFICARE LA PRESENZA E NUMERO DEI MALATI.

La presenza ed il numero degli ammalati negli spedali si giustifica col mezzo:
— Di registri d'entrata ed uscita;
— Di registro di conto aperto;
— Di stati numerici e nominativi quotidiani;

SEZIONE I.

Registro d'entrata e d'uscita e di conto aperto.

In ogni spedale si tiene un registro d'entrata e d'uscita dei malati (1) in cui si inscrivono nell'atto istesso dell'entrata e dell'uscita tutti gli ammalati che si ricevono all'ospedale — in esso sono pure annotate le morti occorse.

Il funzionario d'intendenza militare devesi assicurare che questo registro sia tenuto con esattezza e precisione, ed al termine di cadun mese vi appone la sua firma *ne varietur*.

(1) V. mod. N° 10 annesso al Regol. 4 giugno 1833.

Altro registro viene pure tenuto, denominato di *conto aperto* (1).

Questo registro è tenuto in modo distinto per corpo e per trimestre.

Sul medesimo primieramente vengono inscritti corpo per corpo i malati rimasti all'ospedale l'ultimo giorno del trimestre precedente, quindi i ricoverati nel trimestre mano a mano della loro ammessione con specificata menzione delle date d'entrata — d'uscita e delle morti.

Alla fine di ogni trimestre vi si annotano le giornate di permanenza nello stabilimento durante il trimestre, separate mese per mese, e distinte per gli uffiziali — sott'uffiziali — caporali e soldati.

Siffatto conto è chiuso dall'uffiziale d'amministrazione al termine d'ogni trimestre — è dal medesimo sottoscritto e rimesso al funzionario d'intendenza militare, il quale riconosciutane l'esattezza, lo vidima e trasmette poscia al ministero della guerra in un col foglio di competenze (2), accompagnato dagli stati delle mutazioni giornaliere.

Un doppio di tale *conto aperto* è tenuto all'ufficio d'intendenza, e serve pel controllo di quello tenuto dall'uffiziale d'amministrazione.

---

(1) V. mod. N° 11 del Regol.

(2) Circol. minist. N° 41 del 3 dicemb. 1856, *Giorn. Milit.*, p 1413.

SEZIONE II.

Degli stati numerici nominativi quotidiani, e dello stato numerico mensile.

L'uffiziale d'amministrazione forma ogni mattina lo stato numerico delle mutazioni occorse nello spedale durante il giorno antecedente, ed è da lui rimesso (1) in doppia spedizione al direttore dello stabilimento, il quale ne trasmette uno al comandante generale della divisione.

Ogni mattina poi l'uffiziale d'amministrazione trasmette all'ufficio d'intendenza militare uno stato nominativo, con tutte le indicazioni che emergono dal conto aperto, delle mutazioni occorse nell'ospedale nel giorno precedente.

Vi unisce pure uno stato delle mutazioni occorse negli individui comandati del Corpo d'amministrazione, ed ove questo fosse negativo, basta farne cenno a' piedi del primo.

Al principio d'ogni mese il direttore dello spedale rimette al comandante generale della divisione, per essere trasmessa al ministero, una situazione graduale numerica (2).

---

(1) V. mod. N° 13 del Regol.

(2) V. mod. 13 *bis* e Nota minist. N° 178, 21 dicembre 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 1021.

Col mezzo del conto aperto di cui sovra, l'uffiziale d'amministrazione forma uno stato mensuale numerico dei malati, il quale presenti distintamente corpo per corpo il numero delle giornate di permanenza nell'ospedale consunte sì dagli uffiziali che da' sott'uffiziali e soldati, e divisi nelle loro quattro categorie, cioè da *capitano od uffiziale superiore* — *da uffiziale subalterno* — *da sott'uffiziale* — *da soldato* — inoltre deve presentare altresì il numero degli affetti da malattia venerea.

Questo stato, sottoscritto dal predetto uffiziale, e verificato e vidimato dal funzionario dell'intendenza militare, viene da questi trasmesso al ministero della guerra per essere di norma nel corrispondere allo spedale abbuonconti mensili in proporzione dei suoi averi per le spese occorrenti.

Tali abbuonconti possono eziandio spedirsi direttamente, dall'ufficio stesso d'intendenza militare sui crediti aperti a favore del medesimo.

A tale stato vuole essere unita la deliberazione del consiglio, nella quale deve essere indicata la somma non solo occorrente per le giornate di cura, dietro i risultamenti dello stato anzidetto, ma altresì pel presumibile ammontare dello stipendio del personale sanitario, amministrativo e religioso (1).

(1) V. *Giorn. Milit.* 9 gennaio 1853, pag. 9, parte 2ª.

CAPO QUADRIGESIMOTTAVO.

TRATTAMENTO DEI MALATI E DEL SERVIZIO INTERNO DEGLI SPEDALI.

SEZIONE I.

Delle visite e delle ordinazioni.

Gli uffiziali di sanità incaricati del trattamento dei malati fanno personalmente in ciaschedun giorno due visite nella rispettiva divisione:

— L'una al mattino alle ore 6, dal principio della primavera sino all'autunno, e da quest'epoca sino alla vegnente primavera alle ore 7 1/2;

— L'altra alla sera alle ore che sono giudicate a proposito dal medico capo — il più delle volte fissate dai medici curanti, avuto riguardo allo stato dei rispettivi ammalati, ma in generale le visite della sera si fanno, se di estate, alle ore 5 — se d'inverno, alle ore 3.

Le visite si fanno anche prima delle ore come avanti indicate, secondo il numero dei malati, e

per modo che la distribuzione dei medicinali sia ultimata almeno un'ora prima di quella degli alimenti.

Le ordinazioni de' rimedi e le prescrizioni degli alimenti ordinariamente si fanno nella visita del mattino per tutta la giornata.

La prescrizione alimentaria si fa ad alta voce, perchè ogni malato sappia cosa gli si deve dare.

Gli uffiziali sanitari sono seguiti nella loro visita dal capo infermiere di ciascheduna divisione, dagli infermieri di guardia e dal farmacista, sia per render conto di ciò che riguarda lo stato del malato, come per ricevere gli ordini intorno alle cure ed alle assistenze da prestarsi ai medesimi.

Le prescrizioni sia dei medicinali che degli alimenti sono inscritte immediatamente e sotto la dettatura su due quaderni (1) tenuti uno dal sott'uffiziale dell'amministrazione e l'altro dal farmacista che seguono la visita.

Ognuno di detti quaderni è diviso in due parti, l'una pei giorni impari, l'altra pei giorni pari, sicchè il medico può avere sott'occhio il quaderno del giorno avanti.

Le prescrizioni, sì farmaceutiche, sì chirurgiche

(1) Mod. N° 14 del Regol.

che alimentari, sono scritte in lingua italiana e con cifre volgari, senza abbreviazioni convenzionali.

Questi quaderni sono sottoscritti dal medico curante in fine del mese, ma egli è mallevadore delle differenze che possano esistere tra questi e gli estratti dei medesimi.

Terminata la visita, il sott'uffiziale che ha seguito la medesima in ciascheduna divisione fa immediatamente l'estratto delle prescrizioni alimentari.

Tale estratto (1), sottoscritto dal medico che le ha ordinate e che vi appone la data, viene rimesso all'uffiziale d'amministrazione mezz'ora almeno prima della distribuzione.

Similmente il farmacista che ha seguito la visita fa subito dopo un ristretto dei medicinali prescritti (2), che parimenti sottoscritto dal medico curante, è trasmesso al farmacista dirigente la farmacia onde attenda alla loro preparazione e distribuzione.

Col mezzo dei ristretti delle prescrizioni alimentarie fatte in ciascheduna visita, l'uffiziale d'amministrazione stabilisce sul registro (3) giornale delle consumazioni in derrate un ristretto generale som-

(1) Mod. N° 15 del Regol.
(2) Mod. N° 16 del Regol.
(3) Mod. N° 21 del Regol.

mario che deve presentare tutte le prescrizioni alimentarie fatte pendente un giorno.

Tale ristretto sottoscritto dal medico capo, serve all'uffiziale d'amministrazione di giustificazione per le giornaliere consumazioni in alimenti.

I ristretti parziali sono *sbarrati (lineati)*, ma conservati sino a definitivo aggiustamento dei conti.

La somma totale delle razioni prescritte e risultante da tale ristretto generale, deve esattamente concordare col numero giornaliero dei malati.

Gli oggetti necessari per le medicature come per la composizione dei bagni minerali artificiali non sono segnati sui quaderni di visita che per semplice memoria.

Siffatti oggetti sono distribuiti mediante *vaglia* speciali dei medici incaricati del servizio delle sale.

L'ultimo giorno del mese tutti i detti *vaglia* sono riepilogati sur uno stato (1) da firmarsi dal medico in capo, e serve questo all'uffiziale d'amministrazione per titolo di scarico di tali oggetti, e portati in uscita al relativo registro (2).

(1) Mod. N° 17 del Regol.
(2) Mod. N° 23 del Regol.

SEZIONE II.

Della distribuzione dei medicinali e delle medicature.

La distribuzione dei rimedii vien fatta col quaderno alla mano dal farmacista che ha seguitata la visita — essa ha luogo due volte al giorno, cioè al mattino subito dopo la visita, ed un'ora prima della distribuzione degli alimenti — il dopo pranzo dopo la distribuzione degli alimenti pei rimedii da prendersi nella sera.

Il farmacista fa prendere, lui presente, i rimedii amministrati per una sola dose, ed indica al malato ed all'infermiere il modo di prendere le rimanenti dosi.

In caso di rifiuto per parte del malato, il farmacista ne tiene nota e ne ragguaglia il medico alla prima visita.

Nelle infermerie mediche le medicature devono sempre precedere la visita del medico curante.

Nelle sale chirurgiche le medicature sono rinnovate tante volte quante lo ravvisi necessario l'uffiziale di sanità curante.

Gli infermieri destinati ad assistere alle medicature hanno cura di raccogliere i pannilini, le bende, le compresse e le filaccie che hanno servito alle medicature.

SEZIONE III.

Del regime alimentario.

Il regime alimentario si compone di alimenti ordinari — di legumi — e di alimenti così detti leggeri.

Gli ordinari sono il *pane* — la *carne* — il *vino* —. le *minestre* — i *brodi*.

I legumi comprendono le *patate* — i *navoni* — le *carote* — gli *spinacci* — ed altri legumi della stagione.

Gli alimenti leggeri consistono in *riso* — *vermicelli* — *paste* — *panatelle* — *prune* — *uva fresca* — *pomi cotti* — *uova* — *latte* — *frutta* della stagione.

Gli alimenti ordinari — i legumi — e gli alimenti così detti leggeri sono gli stessi tanto per gli uffiziali quanto pei sott'uffiziali e soldati — però agli uffiziali, a titolo di miglior trattamento, è accordato un supplemento quotidiano di alimenti consistente in *polli* — *pesci* — *piccioni* — *carne di vitello arrostita* — ed altri articoli specificati in nota C annessa al regolamento — mentre pei sott'uffiziali e soldati, agli alimenti ordinari che solo loro competono non sono sostituiti gli altri indicati per supplimento agli uffiziali, eccettochè in casi particolari di preceduta grave infermità e nelle proporzioni che sono indicate dal medico.

Nelle prescrizioni alimentarie esistono le seguenti gradazioni (1):

— Porzione intiera;
— Tre quarti di porzione;
— Mezza porzione;
— Quarto di porzione;
— Minestre;
— Dieta.

La porzione intiera consta, oltre alla minestra sì a pranzo che a cena, di chil. 0. 250 di carne, la quale, cotta e sceverata dalle ossa, deve pesare almeno circa chil. 0. 154, e così chil. 0. 077 per la porzione del mattino ed altrettanto per quella della sera.

A compimento della porzione intiera si aggiungono una razione di pane bianco e ben cotto di chil. 0. 500 ed una porzione di vino in litri 0. 75.

I tre quarti di porzione — la mezza — ed il quarto sono in proporzione i 3/4, 1/2, 1/4 dei predetti pesi e misure.

---

(1) Per Disp. minist. 24 ottobre 1849 la razione intiera si compone:

Carne	. . . .	chil.	0 250
Pane	. . . .	»	0 500
Pane per ogni minestra	. . . .	»	0 100
Riso id.	. . . .	»	0 100
Paste id.	. . . .	»	0 075
Semola id.	. . . .	»	0 075
Vino	. . . .	litri	0 75

Al vino può sostituirsi la birra (Nota minist. n° 179 del 22 dicembre 1854).

I malati che non sono posti a perfetta dieta ricevono due minestre al giorno.

La dieta consiste in quattro brodi al grasso od al magro per ogni giorno.

Le minestre sono fatte alternativamente di *panatella* — *pane trito* — *riso* — *paste* o *semola.*

La carne è nella proporzione di 2/3 di bue ed 1/3 di vitello.

La quantità totale da mettersi a cuocere è ragguagliata ad una porzione intiera per ogni ammalato, senza far diffalco veruno per gli ammalati ai 3/4, alla 1/2 od al 1/4 di porzione, alle minestre od alla dieta.

Qualora gli uffiziali di sanità stimino efficace di prescrivere per cibo ad alcuni infermi dei polli — in tal caso devesi diminuire in proporzione la quotità delle razioni della carne, quando però i polli siano messi a cuocere colla carne, non quando siano arrostiti (1).

La razione quotidiana di ciaschedun infermiere è la porzione intiera di alimenti ordinari fissati ai malati, così pel pranzo come per la cena.

Il pane è la carne sono consegnati giornalmente

(1) Decis. 10 dicembre 1840

alla dispensa nelle proporzioni determinate dal numero effettivo dei malati.

La carne è pesata in presenza del sott'uffiziale di piantone, cui l'uffiziale d'amministrazione fa rimettere una nota sommaria del numero dei malati e delle razioni e frazioni di razione prescritte, e della qualità e quantità della carne che si debbe mettere a cuocere sì nel mattino che alla sera.

La carne è messa a cuocere in presenza del sott'uffiziale di piantone.

La proporzione secondo la quale deve regolarsi l'acqua è di un litro per ogni razione intiera, la quale, per effetto dell'ebullizione, viene a scemarsi di un quarto.

La marmitta è chiusa col mezzo di lucchetto, la cui chiave viene consegnata al sotto-uffiziale di piantone.

Gli uffiziali di sanità in capo sono tenuti di assaggiare ogni giorno gli alimenti ed a consegnarne in iscritto il loro avviso su di un registro tenuto aperto a quest'oggetto.

Assistono inoltre il più sovente possibile alla preparazione delle distribuzioni ed alle distribuzioni stesse.

Le distribuzioni hanno luogo alla mattina alle ore 10 ed alle ore 4 alla sera, salvo circostanze speciali.

Sono regolate in modo che ciascheduna divisione sia, a sua volta servita la prima, e che tocchi altresì per turno a ciaschedun malato l'esser servito il primo.

SEZIONE IV.

Delle distribuzioni degli alimenti.

Le distribuzioni sono annunciate a colpi di campana.

Le distribuzioni cominciano dal pane e dal vino — quella della minestra e della carne ha luogo immediatamente.

I legumi e gli alimenti leggeri vengono in seguito.

I sott'uffiziali che seguirono la visita del mattino ciascuno nella propria divisione, col quaderno alla mano invigilano acciocchè ognuno riceva la porzione che gli è stata prescritta.

I medici di guardia assistono alla distribuzione.

Si deve aver avvertenza di sospendere la distribuzione a quei malati che fossero presi da febbre o da altri accidenti.

La distribuzione ai sott'uffiziali ed infermieri addetti allo spedale è fatta dopo quella dei malati.

I viveri agli infermieri ed altri addetti sono tolti dalla totalità delle porzioni prescritte agli ammalati.

Le porzioni di carne per essi loro sono tratte dalle prescritte per la totalità dei malati, parte delle quali naturalmente restano disponibili per effetto della dieta e delle riduzioni delle porzioni.

Se la carne avanzata non fosse sufficiente per completare le razioni di essi, si supplisce alle porzioni mancanti con ova o con legumi od altri alimenti particolari.

SEZIONE V.

Della salubrità e polizia così dei malati come delle sale e cambio delle biancherie ed effetti.

I militari infermi non devono mai essere adagiati sulla terra, e nemmeno i letti devono collocarsi ai piani terreni, a meno di casi urgenti e di necessità.

Le dimensioni dei letti devono essere tali, che i malati possano facilmente distendersi e rivolgersi, epperò essi devono essere lunghi metri 2, 06, larghi metri 1, 16.

La distanza tra l'uno e l'altro deve essere ragguagliata all'altezza — alla lunghezza ed alla larghezza delle sale ed al genere delle malattie, per

modo che vi siano almeno 20 metri cubi d'aria per ammalato febbricitante, 18 pei sifilitici, scabbiosi e convalescenti. Ad ogni modo una tale distanza non deve essere minore di 65 centimetri tra un letto e l'altro e di 2 metri tra ciascheduna fila di letti.

Gli infermi sono collocati ciascheduno in letto particolare e ad una piazza.

Le sale devono essere ventilate in ogni giorno immediatamente dopo la visita e la medicatura prima e dopo la distribuzione.

Sono praticati, per la salubrità delle sale e per la disinfezione degli effetti, i metodi indicati dal formolario o proposti dai medici.

Gl'infermieri devono attendere a scopare le sale più volte al giorno — a lavare le latrine almeno due volte al giorno.

Le tinozze pei bagni devono essere nella proporzione almeno di 2 ogni centinaio di malati ordinari, e di una ogni 50 per scabbiosi, di una ogni 25 sifilitici.

L'uffiziale d'amministrazione destina per turno gli infermieri a questi servizi — cioè uno o più infermieri negli spedali il cui movimento di malati non eccede i 200. Negli ospedali il cui numero supera i 200 può essere di ciò specialmente incaricato un infermiere, aiutato da altri occorrendo.

Le sale e le camere delle latrine devono essere imbiancate due volte all'anno.

Gli effetti ad uso dei malati sono cambiati, cioè:

— I lenzuoli ed i calzoni di tela ogni 15 giorni;

— Le camicie, i berretti da notte, i mezzi calzetti, le tovaglie e le salviette per uffiziali, ogni 5 giorni.

— I grembiali degli infermieri, ogni volta che se ne faccia domanda;

— Gli asciugatoi — le sputacchiere ogni giorno;

— I cambi del resto si effettuano semprechè ve ne sia il bisogno.

— La paglia nei pagliaricci ogni volta che ve ne sia necessità.

— I materazzi ed i capezzali sono rifatti ogni trimestre, ed occorrendo, la lana sarà fatta lavare e spurgare;

— La pulizia personale degli infermi deve essere l'oggetto di cura particolare per parte degli uffiziali sanitari.

SEZIONE VI.

Dei fuochi e lumi.

Le sale ad uso infermeria sono riscaldate nella fredda stagione — da ottobre, secondo le località, fin verso la fine d'aprile.

Nelle cucine — nei laboratorii — nelle sale dei

bagni, secondo l'esigenza, sono mantenuti in tutto l'anno.

Ciascheduna sala è rischiarata nella notte da lampade o lanterne ricoperte da cappelli e con tubi adatti ad esportare il fumo.

Altri lumi sono mantenuti accesi di giorno e di notte nelle dipendenze dello stabilimento, se occorre, ove ne sia il bisogno.

Una lanterna posta interiormente presso la porta d'entrata dello spedale, è mantenuta accesa la notte in tutto l'anno.

Al 1° d'ogni mese il consiglio d'amministrazione stabilisce lo stato dei fuochi e dei lumi da accendersi nello stabilimento nel decorso del mese, coll'indicazione delle ore durante le quali debbono stare accesi e colle consumazioni approssimative dei combustibili.

Detto stato (1) serve di base all'uffiziale d'amministrazione per siffatte consumazioni, ed al termine del mese vi appone in calce la quantità del combustibile consumato.

---

(1) Mod. n° 18 del Regol.

CAPO QUADRIGESIMONONO.

DISCIPLINA — PULIZIA E INVIGILANZA SUL SERVIZIO.

Qualunque militare ammalato è sotto la disciplina e dipendenza dell'uffiziale d'amministrazione, — deve inoltre obbedire agli uffiziali sanitari in tutto ciò che riguarda alla cura.

Gli ammalati devono trattare con dolcezza gli infermieri, e quando abbiano a lagnarsene, ne porgono i loro reclami all'uffiziale d'amministrazione.

Gli uffiziali sanitari e quello d'amministrazione dal loro canto vegliano perchè gli ammalati siano trattati con modi — con bontà e con vero spirito di carità.

Non è permesso ai malati di fumare nelle sale, di ritenere armi — polvere — dadi — carte da giuoco — di coricarsi sui letti colle scarpe nei piedi — di insudiciare le pareti — di mandar grida, far schiamazzi o fischiare.

Nessun ammalato sotto verun pretesto può entrare nella cucina — nella dispensa — nella far-

macia — nè in qualsiasi altro stabilimento dell'ospedale.

Riputando gli uffiziali sanitari possa tornare utile a qualche malato ed ai convalescenti di passeggiare e respirare l'aria libera fuori dello spedale, ne rimettono lo stato all'uffiziale d'amministrazione il quale ne riferisce al direttore, da cui vengono fatte opportune disposizioni perchè dai corpi della guarnigione siano destinati alcuni sott'uffiziali per accompagnare gli ammalati al passeggio.

Tutti gli ammalati di una sala sono risponsabili dei guasti che in essa si commettono, quando non se ne possa conoscere l'autore.

I guasti sono comprovati mediante verbale del funzionario d'intendenza, e se imputabili ai malati, ne viene ad essi computata a suo tempo la ritenzione dell'importare di essi (1).

I malati colpevoli di qualche disordine sono messi alla sala di polizia d'ordine dell'uffiziale d'amministrazione o del direttore — se però il medico giudica che lo stato di salute lo permette.

Possono inoltre essere puniti con la privazione degli alimenti o delle bevande, che il medico giudica poter essere loro sottratte.

---

(1) V. art. 330 del Regol. 4 giugno 1833 — e Disp. minist. 6 gennaio 1844, *Raccolta* di detto anno.

SEZIONE I.

Del portinaio e delle Consegne.

Il portinaio ricusa l'entrata nell'ospedale a chiunque non siagli stato dato in consegna dal direttore o dall'uffiziale d'amministrazione, o non è munito d'una permissione in iscritto data da uno di essi — ovvero anche dal funzionario dell'intendenza militare — ad eccezione degli uffiziali d'ispezione.

Il portinaio non lascia uscire alcun militare trattato nello spedale, se non è munito del suo viglietto d'uscita, o non è iscritto sullo stato di autorizzazione per le passeggiate fuori dell'ospedale.

Il portinaio non permette che s'introduca o che si esporti dall'ospedale veruna specie di commestibili od altro effetto qualunque senza previa l'autorizzazione dell'uffiziale d'amministrazione.

Perciò il portinaio visita quando entrano e quando sortono non solo gli infermieri e gli operai, ma eziandio i sott'uffiziali ed i soldati ai quali fosse stato permesso l'ingresso nello spedale.

Occorrendo, il portinaio ritira gli effetti di pertinenza dello spedale e consegna il ritentore alla guardia e ne fa immediatamente ragguagliato l'uffiziale d'amministrazione.

Una sola deve essere la porta dell'ospedale, e qualora ve ne siano parecchie, una sola deve rimanere aperta.

Il portinaio non può vendere veruna specie di alimenti o di bevande — può vendere tabacco — aghi — filo ed altri oggetti simili, purchè autorizzato dall'uffiziale d'amministrazione, con approvazione del direttore.

È affissa nel camerino del portinaio una consegna spedita e sottoscritta dal direttore, e per modo che ognuno che passa può prenderne lettura.

SEZIONE II.

Della guardia militare — Dei piantoni.

Dal comando generale della divisione è fatta comandare giornalmente una guardia allo spedale.

Il direttore dello stabilimento dà o fa dare dall'uffiziale d'amministrazione la consegna.

In caso di violenza o di vie di fatto usata dai malati, il comandante della guardia interviene e presta man forte per arrestare i perturbatori.

Un sott'uffiziale somministrato dai varii corpi della guarnigione è giornalmente comandato di piantone allo spedale, e vi rimane per lo spazio di 24 ore.

Detto piantone si conforma alle disposizioni contenute nel regolamento che lo concernono, le quali devono essere riepilogate in una consegna da rimanere affissa nella cucina — egli poi si uniforma a quelli ordini che gli vengono dati dal direttore in ogni occorrenza.

Occorrendo al detto piantone di fare osservazioni così sul peso della carne messa a cuocere, come su quello delle porzioni preparate per la distribuzione, egli si rivolge all'uffiziale d'amministrazione, e dove questi non provvedesse, ne riferisce al direttore.

SEZIONE III.

Delle visite d'uffiziali allo spedale.

Dai corpi della guarnigione è comandato un uffiziale d'ispezione allo spedale, scelto per turno, e per quanto possibile tra i capitani. — Il medesimo prende posto e siede qual membro del consiglio di amministrazione dello stabilimento (1).

Egli deve fare la sua visita all'ora di una delle distribuzioni degli alimenti, e preferibilmente a quella del mattino.

(1) R. Decr. 13 ottobre 1851. — V. il R. Decr. 3 marzo 1858, all'art. 2† — « Il capitano od uffiziale subalterno d'ispezione presso « gli ospedali militari, membro del consiglio d'amministrazione, « non ha che voce consultiva e non deliberativa, nè è tenuto, nei « casi dei quali all'art. 8 del Regol. di contabil. (*ediz.* 1863), di con« correre alla reintegrazione dei fondi. »

Visita gli ammalati — in cucina, in presenza dell'uffiziale d'amministrazione, assaggia il brodo.— il vino — gli alimenti — dopo inscrive e firma il suo avviso su di un registro appositamente stabilito (1) e vi segna ad un tempo l'ora della sua visita.

Egli non può dar ordine alcuno nello stabilimento, nè ingerirsi nei particolari dell'amministrazione. — Qualora gli avvenga di ricevere reclami da parte degli ammalati, egli ne assume informazioni dall'uffiziale d'amministrazione, o dal medico di guardia — quindi qualora gli sembrino fondate ne riferisce al comandante del suo corpo, cui spetta di farne relazione al comandante generale della divisione.

Gli uffiziali generali in servizio nella divisione, i comandanti dei corpi — delle piazze, e gli uffiziali superiori tutti della guarnigione possono visitare i malati nello spedale ogni qual volta lo ravvisino opportuno.

Riconoscendo abusi o cose meritevoli d'osservazione ne informano il comandante generale della divisione per quelle provvidenze che siano del caso.

---

(2) Mod. N° 19 del Regol.

CAPO CINQUANTESIMO.

ASSEGNAMENTI E CARICHI DEGLI SPEDALI E RITENENZE DA FARSI AGLI INFERMI.

SEZIONE I.

Assegnamenti e carichi.

Pel trattamento e cura degli infermi il Governo, corrisponde ad ogni spedale, e per ogni ammalato una retribuzione ragguagliata al quantitativo degli infermi, cioè (1):

Centesimi *sessantadue* per ogni giornata d'ammalato, ognoracchè il numero degli infermi oltrepassa i 200 al giorno;

Centesimi *settantaquattro* per giornata, quando gli ammalati eccedono i cento, e non oltrepassano i 200 al giorno;

Centesimi *settanta* per giornata ogni qual volta gli ammalati oltrepassano i cinquanta, ma non eccedono i cento al giorno;

---

(1) R. Vigl. 26 novembre 1834.

E finalmente centesimi *settantadue* per giornata allorquando il quantitativo degli infermi non è maggiore di cinquanta al giorno.

Per tale corrisponsione si ha per norma la media degli ammalati ricoverati in ognuno degli stabilimenti militari durante ciascun trimestre desunti dal totale delle giornate dei sott'uffiziali e soldati infermi nel trimestre stesso, non fatto caso degli ufiziali, essendo per essi stabilito diverso assegnamento.

Agli ospedali od infermerie ai quali è fatta la dotazione in mobili e biancherie da letto, la detta retribuzione viene aumentata di *cinque* centesimi per ogni giornata d'ammalato, destinati per le spese di manutenzione — lescivio — e spurgo dei mobili ed effetti.

Pei carabinieri reali — pei moschettieri della reclusione — per le guardie del palazzo — e per la bassa forza dei porti — pei dragoni guarda caccia di S. M. la retribuzione è fissata a cent. 80 (1).

Tale retribuzione è pagata dall'amministrazione militare all'ospedale, e ne opera quindi la ritenzione ai corpi suddetti.

Simile retribuzione è di cent. 85 per le ordinanze

(1) R. Vigl. 12 agosto 1834 — Disp. minist. 18 marzo 1835 — Disp. minist. 19 gennaio 1839 — Disp. minist. 21 febbraio 1853 — Regol. 11 settembre 1853 — Nota minist. 27 giugno 1858.

fisse presso i ministeri e gli uffici, e pei comandati come portinai presso i ministeri.

Essi sono pagati allo spedale dall'ufficio presso cui il militare è comandato (1).

Le retribuzioni per le persone che siano per circostanze straordinarie ricoverate negli ospedali militari, sebbene non vi abbiano diritto, è di cent. 85 al giorno (2).

Per ogni individuo il quale sia curato nello spedale da un'affezione sifilitica si corrisponde all'ospedale una retribuzione fissa di lire 5 per una volta soltanto, quand'anche il male si riproduca (3).

Mediante tali assegnamenti l'amministrazione dell'ospedale è tenuta di somministrare agl'infermi ogni qualunque siasi cosa necessaria, ivi compresa quella d'abitudine di cui talvolta il medico sia per riconoscere opportuna la somministrazione.

Provvede a tutte le spese occorrenti pel servizio dello spedale — sì per derrate, che per effetti d'ogni specie.

---

(1) Istruz. 30 marzo 1852, art. 7, *Giorn. Milit.*, pag. 258, parte 1ª.
(2) Decr. minist. 3 agosto 1851 — 17 febbraio 1853.
(3) Decr. minist. 25 giugno 1851.

SEZIONE II.

Ritenzione da farsi agli ammessi negli spedali.

I sott'uffiziali che cadono ammalati ricevono un soldo d'ospedale speciale (1), eguale per ogni arma e corpo — i caporali e soldati non godono che del semplice deconto.

Ai carabinieri — guardie palazzo — moschettieri e bassa forza dei porti — ai guardarmi viene operata una ritenzione corrispondente alla retribuzione che per essi viene pagata allo spedale come più sopra si è indicato.

Per gli uffiziali che siano ricoverati negli spedali, viene corrisposto a questi, e se ne opera la ritenzione sulle rispettive paghe la retribuzione:

— Di lire *una* e centesimi *cinquanta* se uffiziale subalterno;

— Di lire *due* se capitano od uffiziale superiore.

Per gli uffiziali in aspettativa la retribuzione è di (2):

---

(1) V. tabelle annesse alle RR. DD. 25 marzo 1852 e del 20 novembre 1859 e Nota minist. 12 febbraio 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 25, parte 2ª.

(2) Disp. minist. 4 luglio 1850: — « Avvenendo il ricovero di « un uffiziale in aspettativa in uno spedale militare, quand'anche « fuori del suo domicilio, l'uffizio d'intendenza militare deve ritirare « la cartella di credito di cui è provvisto per farvi l'annotazione

— Centesimi *settantacinque* se uffiziale subalterno, lire *una* se capitano o superiore.

Se l'uffiziale ricoverato fosse affetto da malattia sifilitica la retribuzione è accresciuta di centesimi *settantacinque.*

Gli uffiziali del corpo d'intendenza che siano ricoverati negli spedali sono soggetti alla ritenzione in ragione del grado cui sono assimilati (1).

Gli impiegati amministrativi del genio, d'artiglieria e delle sussistenze sono soggetti alla ritenzione (2):

— Di lire 2 se commissari del genio e contabili d'artiglieria e direttori delle sussistenze;

— Di lire 1, 50 i sotto commissari, gli aiutanti contabili — vice-direttori delle sussistenze, scrivani d'intendenza — e commessi delle sussistenze.

Gli uffiziali di sanità sono assoggettati alle ritenenze prescritte per gli uffiziali del grado cui sono rispettivamente assimilati (3).

« delle giornate consunte nell'ospedale ed operarne quindi la rela-« tiva ritenzione nella spedizione del mandato di suo stipendio « (Circol. N° 1323 dell'Azienda generale di guerra del 13 luglio 1850). « a norma dell'Istruz. del 15 gennaio 1862, di cui al suppl. N° 1 del *Giorn. Milit.* »

(1) Nota N° 134, 1° luglio 1856.

(2) Nota *idem.*

(3) Circol. 2178 dell'Azienda Generale di Guerra 20 agosto 1844, e Disp. minist. 29 giugno detto.

CAPO CINQUANTESIMOPRIMO

DELL'ISPEZIONE — DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEGLI SPEDALI.

SEZIONE I.

Dell'ispezione.

L'ispezione superiore di cadun spedale militare è affidata in ogni capo luogo di divisione ad una *Giunta sanitaria militare*, la quale è presieduta dal comandante generale della divisione, ed in sua assenza da chi ne fa le veci (1).

Sono membri di tale *Giunta* i colonnelli dei corpi della guarnigione, ed in caso d'assenza l'uffiziale che supplisce nel comando, e quando il numero di essi non giunge a due, sono membri altrettanti uffiziali superiori degli stessi corpi scelti fra li più anziani.

(1) Art. 71 R. Decr. 4 giugno 1833 e R. Decreto 13 ottobre 1851.

L'intendente militare della divisione ne è membro e segretario.

In caso di parità di voti il presidente ha voce preponderante.

La *Giunta* si raduna regolarmente due volte al mese, ed ogni qual volta lo crede conveniente il presidente.

Le deliberazioni sono inscritte dal segretario su di un apposito registro.

Sono rassegnate alla detta *Giunta* dal direttore dell'ospedale le cose tutte che richiedono dei provvedimenti — le quali discusse in adunanza devono quindi essere dalla medesima determinate — ove si tratti d'affari sui quali essa non possa pronunciare da sè, sono questi riferti al ministero della guerra per le opportune provvidenze.

Speciale attribuzione della *Giunta* gli è il vegliare a che ognuno eseguisca il disposto dai regolamenti — assicurare il buon trattamento dei malati — la necessaria economia nelle spese — che sia mantenuta una rigorosa disciplina nello stabilimento — infine tener la mano, perchè ogni cosa progredisca con ordine — regolarità.

La *Giunta* per mezzo del suo presidente fa pervenire ai corpi, ed allo spedale i relativi ordini, sia che concernino nuove determinazioni, sia che

si riferiscano semplicemente all'eseguimento di cose già stabilite.

Ogni sei mesi la *Giunta*, per mezzo del presidente, trasmette al ministero una circostanziata relazione sull'andamento d'ogni ramo di servizio nello spedale, accompagnata dalli stati di condotta del personale così sanitario, come religioso ed amministrativo addetto allo stabilimento, dei quali stati deve esser fatto invio dal direttore.

Annessa a detta relazione trasmette pure una situazione della finanza dello spedale.

SEZIONE II.

Della direzione ed amministrazione.

La direzione di caduno spedale militare, sì di 1ª che di 2ª classe, non che succursali, subordinatamente alla *Giunta sanitaria militare*, di cui è caso nella precedente sezione, è commessa al comandante militare del circondario, in cui è stabilito l'ospedale (1).

---

(1) V. R. Decr. 13 ottobre 1851.

NB. — A senso di detto Decreto, art. 2°, negli ospedali di 1ª classe Genova, Torino ed Alessandria, è instituita la carica di direttore in 2°.

L'uffiziale che occupa tale posto è del grado di maggiore aggregato ai veterani, ed è risponsabile verso il comandante militare direttore del buon andamento del servizio.

Per l'amministrazione economica degli spedali è instituito presso ognuno di essi un consiglio d'amministrazione composto (1):

— Del direttore . . . . *Presidente*

— Del medico divisionario o di quell'uffiziale militare sanitario incaricato della direzione del servizio sanitario dell'ospedale . . . . *Membro*

— Del capitano od uffiziale subalterno (2), comandato d'ispezione al corpo di guernigione . . . . *Membro*

— Dell'uffiziale del corpo d'amministrazione, incaricato del servizio d'amministrazione e di contabilità dello stabilimento . . . . *M. e Segr.*

Negli ospedali divisionari ove esiste il direttore in 2°, questi prende posto nel consiglio d'amministrazione come *vice-presidente*, e rimpiazza il direttore nella presidenza ogni volta che questi non intervenga al consiglio.

I consigli d'amministrazione sono risponsabili in proprio di ogni loro operazione amministrativa e di tutti i fondi dei rispettivi stabilimenti.

Il capitano od uffiziale subalterno d'ispezione presso gli spedali, membro del consiglio non ha voce deliberativa, ma solo consultiva, ne è perciò

---

(1) R. Decr. suddetto.
(2) V. Sez. III del preced. Capo XLIX.

tenuto, nei casi qui appresso indicati a concorrere alla reintegrazione dei fondi (1).

Nei casi divisati dall'art. 8 del Regolamento, per l'amministrazione e contabilità dei corpi (*edizione* 1863); cioè di mancanza di fondi per maliziosa distrazione, o per irregolare impiego, i consigli sono tenuti secondo le norme e proporzioni stabilite da detto regolamento, di reintegrarne a proprie spese la cassa (2).

Il direttore in 2° sedendo in consiglio, quale vice-presidente, rispetto alla malleveria sua personale, è considerato quale *membro* (3).

Il direttore sovr'intende ad ogni ramo di servizio — egli deve visitare lo spedale più volte alla settimana, ed anche giornalmente quando il numero e la gravità delle malattie siano per consigliarlo.

Il direttore riceve ogni 6 mesi dall'uffiziale di amministrazione e dal medico-capo gli stati di condotta del personale — e vi aggiunge egli, sul particolare d'ognuno, le proprie osservazioni.

Egli raduna il consiglio almeno ogni otto giorni — in tali adunanze si discutono le materie tutte che concernono all'amministrazione dello stabilimento.

---

(1) V. nota alla Sez. III, Capo XLIX
(2) V. Capo XXVI, Sez. I, § IV.
(3) V. R. Decr. 3 marzo 1858. *Giorn. Milit.*, pag. 258.

Le deliberazioni del consiglio sono inscritte sur un apposito registro (1), e sottoscritte, seduta stante dai membri che lo compongono.

Negli spedali di 1ª classe il direttore in 2° ha le stesse attribuzioni e carichi del direttore, ed è risponsabile verso il medesimo d'ogni operazione amministrativa, del mantenimento dell'ordine e della disciplina, non che del buon andamento di ogni ramo di servizio, che la parte sanitaria non concerni.

Egli ha inoltre il carico e la risponsabilità verso il Governo di tutto il materiale di dotazione dello stabilimento.

Gli uffiziali del corpo d'amministrazione applicati al servizio degli spedali stanno in aiuto del direttore, e del direttore in 2°, e ne eseguiscono gli ordini.

Essi sono specialmente incaricati della tenuta della contabilità, e sono risponsabili dei particolari del servizio di cui sono incaricati, e dei fondi, sì in numerario, che in materiali loro affidati.

Per la riposizione e custodia dei fondi in numerario vi sono presso gli spedali di 1ª e 2ª classe due casse, delle quali una di deposito a tre serrature, e l'altra sussidiaria a due serrature.

---

(3) Mod. N° 1 del Regol., *Giorn. Milit.*, pag. 258.

Le chiavi della cassa di deposito stanno, una, presso il direttore o direttore in 2° — l'altra presso il medico divisionario, e la terza presso l'uffiziale d'amministrazione incaricato della contabilità (1).

Quelle della cassa sussidiaria sono custodite l'una dal direttore o direttore in 2°, e l'altra dall'uffiziale d'amministrazione predetto.

Nella cassa sussidiaria, che è destinata a sopperire alle spese giornaliere non può conservarvisi in numerario una somma maggiore di L. 3,000 negli spedali di 1ª classe, e di L. 1,000 in quelli di 2ª.

---

(1) R. Decr. succit. 3 marzo 1858.

CAPO CINQUANTESIMOSECONDO.

DELLA CONTABILITÀ.

SEZIONE I.

Delle spese in generale.

In quattro classi possono dividersi le spese che si riferiscono al servizio di uno spedale, cioè:

1° Paghe degli uffiziali di sanità — degli uffiziali del corpo d'amministrazione addetti al medesimo — del cappellano;

2° Paghe de' sott'uffiziali e soldati del corpo di amministrazione addetti allo stabilimento — ed operai provvisori, ed altri;

3° Spese relative agli alimenti — ai fuochi e lumi — alla pulizia — ai medicamenti — al bucato e spurghi — alla compra e manutenzione, mobili, utensili ed effetti diversi — spese d'ufficio ed altre varie;

4° Finalmente spese relative a mobili e biancherie da letto.

Le paghe segnate al N° 1 e 2, vengono corrisposte direttamente dall'amministrazione dell'ospedale coi fondi propri, a mesi maturati.

A quelle segnate coi numeri 3 e 4, provvede la amministrazione coi fondi provenienti degli assegnamenti, che gli sono fatti (1).

Le paghe del personale sono corrisposte mediante *un foglio di paga* (2).

Per le altre spese le amministrazioni formano un mandato al cui appoggio devono unirsi le relative note e parcelle originali dei provveditori (3).

Le spese tutte che concernono l'amministrazione dell'ospedale si giustificano, cioè:

— Le spese *relative agli alimenti* ed ai *medicinali* dai riassunti giornalieri delle ordinazioni sottoscritte dagli ufficiali sanitari in capo — quelle per *fuochi* e *lumi* ed *oggetti di medicatura* dagli stati di consumazione in combustibili — e dai riassunti dei vaglia in fine del mese (4);

— Quelle per bucato e spurgo d'effetti, compra, ristauri — rattoppamenti e conversioni, nel modo indicato più avanti al Capo xlv, Sez. v;

— Quelle di cancelleria e altre minute varie colle relative note, e le quitanze della parte ricevente;

— Quelle relative alle paghe personali, mediante i fogli dianzi menzionati.

---

(1) V. Capo l.

(2) V. mod. annesso alla Nota minist. 21 gennaio 1858 in sostituzione del mod. 20 del Regol. — e Nota minist. N° 21 del 28 gennaio, *Giorn. Milit.*, pag. 65.

(3) V. mod n° 31 annesso alla Nota suddetta.

(4) V. Capo xlv, Sez. i e v, e Capo xlviii, Sez. vi.

SEZIONE II.

Divisione dei conti. — Dei registri.

---

§ I.

DEI CONTI.

I conti dell'amministrazione dello spedale si dividono nelle seguenti categorie:

1° Giornate di permanenza e trattamento;
2° Danaro;
3° Derrate ed altri oggetti di consumazione;
4° Medicinali ;
5° Mobili ed utensili vari;
6° Effetti di militari entrati nell'ospedale.

Tutti questi conti devono risultare da registri e scritti dei quali qui in appresso.

I conti in *giornate* devono apparire dai registri d'entrata e d'uscita — dai conti aperti — e dagli stati numerici e nominativi (1).

I conti *in danaro* apparir devono dal registro giornale e dal registro di cassa (2).

---

(1) V., CAPO XLVII.
(2) Mod. 21 e 21 *bis* e 22 del Regol. modificati colla Nota ministeriale N° 21 del 28 gennaio 1858.

I conti *in derrate* ed *oggetti di consumazione* devono apparire dal registro giornale suindicato, e dal relativo registro di magazzino (1).

I medicinali — Se questi sono provvisti per appalto, fanno questi semplice articolo di spesa nel registro di cassa — Se provvisti ad economia dal deposito centrale, devono apparire dai relativi quaderni di caricamento e scaricamento (2).

Pei mobili ed effetti ed utensili vari vien tenuto un apposito registro di caricamento e scaricamento (3).

Per gli *effetti dei militari entrati* si tiene apposito registro (4) e lo scarico deve essere sempre giustificato coi documenti, dei quali è cenno al Capo XLVI, Sezione I.

§ II.

DEI REGISTRI E STATI DIMOSTRATIVI.

Tutti i registri devono essere numerati e segnati dal funzionario d'intendenza militare, e sono i seguenti:

1° Registro delle deliberazioni del consiglio (Modulo N° 1 del Regolamento);

(1) Mod. 23 del Regol. modificato come sopra.

(2) Mod. N° 18 *A* annesso e Nota minist. N° 91 del 28 agosto 1858 (V. Capo XLV, Sez. III).

(3) Mod. N° 24 del Regol.

(4) Mod. N° 25 del Regol.

2° Registro pel bucato della biancheria ed effetti (Mod. N° 5, modificato con Nota N° 21 del 28 gennaio 1858) a madre e figlia, da distaccarsi per essere rimesso all'incaricato del lescivamento.

Alla fine d'ogni mese l'amministrazione forma il riassunto (prescritto da disposizione ministeriale 20 dicembre 1837) che, sottoscritto dall'incaricato del bucato e con a corredo le note parziali, serve di titolo pel pagamento delle spese.

3° Registro delle persone defunte nello spedale (Mod. N° 8, modificato colla suddetta Nota);

4° Registro d'entrata e d'uscita (Mod. N° 10, modificato con detta Nota);

5° Registro o quaderno di conto aperto (Mod. N° 11);

6° Registro ricapitolativo degli estratti delle ordinazioni alimentarie (Mod. N° 21, modificato con detta Nota);

Detto registro deve presentare tutte le ordinazioni di un giorno, e di più giorni nello stesso foglio.

Si deve in esso far pure risultare del quantitativo dei generi effettivamente prelevato con *buoni*, e così delle economie ottenute;

7° Registro di cassa (Mod. N° 22, modificato con detta Nota);

8° Registro delle derrate, combustibili, ecc.

Questo registro è diviso in registro di caricamento (Mod. 23 *A*) e di scaricamento (Mod. 23 *B*), ciò per facilitare la tenuta del medesimo.

Evvi poi un registro (Mod. 23 *bis*) da tenersi dalle suore e dall'incaricato del magazzino pel servizio giornaliero;

9° Altro di caricamento e scaricamento dei mobili ed effetti formanti la dotazione (Mod. 24);

10. Altro di caricamento e scaricamento effetti ritirati o restituiti dai militari ricoverati nell'ospedale (Mod. 25, modificato con detta Nota);

11. Registro del danaro ed oggetti preziosi depositati dai militari entrati (Mod. 28, modificato con detta Nota).

Oltre i detti registri destinati a dimostrare l'amministrazione dell'ospedale, sonovi i riassunti ed altri stati dimostrativi, o quali estratti da essi registri, o quali documenti in base dei quali si dimostra la contabilità, tali sono:

1° Statistica del movimento mensuale degli ammalati (Mod. N° 2 e 2 *bis*).

Gli uffiziali sanitari degli ospedali e dei corpi trasmettono questo quadro al consiglio superiore militare sanitario nei primi cinque giorni d'ogni mese;

2° Quadro generale statistico.

Questo viene trasmesso in ogni mese dal consiglio superiore al ministero;

3° Stato dei militari affetti da malattie veneree (Mod. N° 12).

Le amministrazioni degli spedali trasmettono direttamente ai corpi (1) cui riguardano il primo giorno d'ogni mese questo stato.

Le amministrazioni dei corpi accertatisi della loro regolarità, comprendono nella nota che devono

---

(1) Regol 15 dicembre 1852, § 28, lett. c, (*disimpegno delle attribuzioni del quartier-mastro*), *Giorn. Milit.*, pag. 521.

mandare al Quartier-Mastro per l'armata le somme da pagare all'ospedale, e questi annota dette somme sul proprio registro;

4° Stati numerici delle mutazioni occorse nello spedale (Mod. 13);

5° Situazione graduale numerica del personale addetto all'ospedale;

6° Quaderni di visita (Mod. 14);

7° Estratto per gli alimenti (Mod. 15);

8° Estratto pei medicinali (Mod. 16);

9° Stato numerico dei fuochi e lumi da mantenersi nel mese (Mod. 17);

10. Riassunto generale delle ordinazioni alimentarie e situazione numerica dei malati (Mod. 21 *bis* — come da succitata Nota 21 gennaio 1858);

11. Nota di distribuzione per la cucina e dispensa (Mod. 29, come da suddetta nota), questa venne stabilita per facilitare la sollecita spedizione e distribuzione degli alimenti;

12. Riepilogo mensile delle minute spese di cucina (Mod. N° 30, come da Nota suddetta 21 gennaio 1858);

13. Quaderno della situazione graduale numerica e delle variazioni, del personale sanitario religioso ed amministrativo dello spedale (Mod. N° 32 prescritto con detta Nota).

Questo è stabilito nel fine di conoscere in ogni tempo la reale situazione giornaliera del personale e le relative individuali variazioni onde accertare il numero degli aventi diritto alle razioni viveri e per compilare la situazione graduale — ed il quadro *A* della prima parte del foglio delle com-

petenze, non che i varii altri documenti contabili relativi agli aggregati del corpo d'amministrazione e degli altri corpi dell'esercito temporaneamente comandati presso l'ospedale.

Questo quaderno è diviso in due parti:

— La prima è destinata per l'inscrizione giornaliera numerica di tutto il personale addetto all'ospedale e del quantitativo delle razioni pane da munizione per la bassa forza, sia dovuto, che prelevato con *buoni* dai magazzini delle sussistenze o dalle imprese;

— La seconda contiene nominativamente descritte tutte le variazioni del personale.

La prima è firmata alla fine d'ogni mese dall'uffiziale d'amministrazione, e la seconda è chiusa e firmata dal consiglio d'amministrazione alla scadenza d'ogni trimestre.

14. Foglio generale di quanto compete in contanti allo spedale pel trimestre (Mod. N° 33 prescritto da detta Nota 21 gennaio 1858).

Questo foglio è compilato secondo quello in uso presso i corpi, se non interamente, nella più parte dei punti però in armonia con quello.

Le amministrazioni degli ospedali in ogni trimestre presentano la dimostrazione dei loro averi col mezzo di detto foglio generale, comprendendo negli specchi:

Nella parte prima:

— Lo stato nominativo degli uffiziali sanitari e farmacisti militari coll'indicazione delle rispettive competenze in contanti.

Nella seconda parte:

— Il ristretto delle giornate ed ammontare delle competenze in contanti;

— Lo stato numerico delle giornate di trattamento dei militari stati ricoverati nello spedale durante il trimestre col relativo ammontare, desunte dai conti aperti per corpo.

Nella terza parte:

— Il saldo d'ogni competenza.

Appena chiuso, viene il detto foglio rimesso all'ufficio d'intendenza militare in triplice originale per l'opportuna verificazione.

L'ufficio d'Intendenza verifica il predetto foglio, per la parte che concerne il personale col mezzo del ruolo annuale, che egli deve tenere tanto per l'ospedale quanto pei succursali — colle variazioni che dalle amministrazioni degli spedali devono essergli consegnate ogni cinque giorni — colle scorta dei conti aperti e degli stati di mutazioni giornaliere.

Fa quindi conoscere all'amministrazione dello spedale gli errori che possono occorrere, per la formazione dello stato delle rettificazioni ammesse, o dello stato di contestazioni nel caso di discrepanze di parere.

Dal predetto ufficio d'Intendenza, restituita all'ospedale una copia di esso foglio di competenze, rassegna le altre due al Ministero, unitamente ai conti aperti.

CAPO CINQUANTESIMOTERZO.

VERIFICAZIONE E SALDO DEI CONTI.

L'Intendente militare capo dell'ufficio d'Intendenza militare della divisione procede nei primi giorni dopo la scadenza del trimestre alla verificazione dei conti dello spedale.

Comincia dal riconoscere materialmente i fondi di cassa, e quindi esamina ad uno ad uno gli articoli di spesa e d'introito colla scorta dei documenti tutti che devono comprovarli e che egli firma in comprova d'averli esaminati.

Salda quindi provvisoriamente i conti e stabilisce ad un tempo le rimanenze sui registri. —

Colla nota n° 90 del 27 agosto 1858 pag. 800 del *Giornale Militare*, sono aboliti in massima gli *effetti attivi* nelle casse dei corpi, e si stabilisce che qualunque somma venga estratta deve essere allibrata al registro giornale categorico.

Per uniformità di principio tale disposizione è

estesa agli ospedali, quindi devono essere portati in ispesa di mano in mano che succedono:

— I pagamenti ad individui dei vari corpi comandati presso gli spedali;

— Il saldo di massa e l'indennità di via che talora occorre corrispondere ai congedati presso gli spedali dietro rassegna di rimando, non che a quelli avviati in licenza od in congedo illimitato;

— Lo stipendio — gli acconti paghe — i soprassoldi di marcia — le indennità di via agli uffiziali ricoverati appartenenti a corpi estranei al presidio;

— L'indennità di via ed il soprassoldo a sotto uffiziali ed altri uscenti dallo spedale;

— Il danaro lasciato dai deceduti che deve essere fatto tenere ai corpi cui li medesimi appartenevano;

— I fondi presso le suore di carità ed altri per le minute spese;

— Le somme che a titolo d'acconti si fanno pagare agli ospedali succursali, e quelle che assegnate al Quartier-Mastro sono dal medesimo ritenute;

— Gli acconti ai provveditori;

— Generalmente tutte le somme relative a pagamenti particolari, purchè si riferiscano a militari.

I pagamenti dei quali avanti, fatta eccezione degli acconti ai provveditori, sono considerati quali partite estranee alla contabilità, e sul registro di cassa vengono applicate alla categoria *spese rimborsabili.*

Alla chiusa della contabilità trimestrale le partite

estranee avute nel trimestre, che non sieno liquidate, devono costituire crediti o debiti della cassa, e devono quindi essere dimostrate sullo specchio n° 7 del riassunto di contabilità n° 26-A, per via di distinti articoli — e quelle di debito nello specchio n° 2 dello stesso riassunto.

Se nel processo delle verificazioni l'intendente militare riconosce che vi sieno spese o deduzioni d'oggetti non ammessibili deve dichiarare tali spese o deduzioni a carico dell'uffiziale d'amministrazione, e vegliare quindi al reintegramento della cassa o dei fondi di magazzino.

Compiute le verificazioni ne consegna il risultamento in ben circostanziato verbale che viene inscritto sul registro delle deliberazioni.

Nella circostanza della verificazione e saldo provvisorio il consiglio d'amministrazione dello spedale presenta al predetto funzionario un riassunto (modulo 26 *A* e *B*), per essere dal medesimo verificato colla scorta dei diversi registri e titoli che vi hanno relazione, che quindi firmato viene unito al verbale.

Detto riassunto *A* deve comprendere le spese e gli introiti sia dell'ospedale divisionario che dei succursali, e così presentare il conto generale della contabilità trimestrale di detti stabilimenti che sono tutti amministrati dal consiglio d'amministrazione dello spedale divisionario e mantenuti coi fondi della stessa cassa.

Al riassunto di contabilità del 2° e 4° trimestre va unita una situazione dei fondi in materiali giusta i risultamenti dell'inventario semestrale.

Il predetto funzionario, trasmette quindi al ministero il processo verbale, in un col riassunto suaccennato, ed accompagna un tale invio con una relazione particolare nella quale trattando i vari punti dell'amministrazione dello spedale, ne spiega l'andamento — i difetti rilevati, — e le misure che crede necessarie onde porre riparo a tali difetti.

Oltre alle rassegne ordinarie l'intendente militare ha facoltà di farne delle straordinarie ed impensate per accertarsi della situazione dei fondi d'ogni specie.

Ove per oggetti d'amministrazione stimi anche opportuno di conferire col consiglio, può far convocare il medesimo facendone richiesta al direttore dello stabilimento.

I conti d'ogni spedale sono fermati e chiusi definitivamente alla scadenza d'ogni annata dalla persona che è da S. M. delegata per una simile operazione presso i corpi di R. truppe.

In tale occorrenza i *buoni*, le quitanze ed i titoli vari per giustificazione delle spese sono annullati dal rassegnatore con apposito bollo, di mano in mano che sono ammessi.

CAPO CINQUANTESIMOQUARTO.

INFERMERIE REGGIMENTALI.

I corpi hanno nei loro quartieri, ed in luogo piuttosto appartato alcune camere destinate ad uso d'infermeria.

Ogni battaglione o frazione che abbia seco il medico, può parimenti stabilire la propria infermeria.

I letti occorrenti sono fatti provvedere dall'appaltatore del casermaggio — questi però sono senza materasso, poichè i malati ivi ricoverati sono affetti da malattie leggere, e spesso attaccaticcie (1).

Nelle infermerie reggimentali non puonno conservarsi se non gl'individui affetti da malattie cutanee e veneree non suscettibili di un trattamento speciale nell'ospedale — e quelli presi da altre affezioni di piccolissimo rilievo.

Gli scabbiosi generalmente devono tutti essere curati negli spedali divisionari.

---

(1) Disp. minist. 28 dicembre 1833 e 8 gennaio 1834.

Le malattie curabili generalmente in dette infermerie sono:

— Panereccì — furoncoli — orzaiuoli — erpeti furfacei — escoriazioni — verruche — calli. — scottature — congiuntiviti leggere — odontalgie — parulidi — ammaccature leggiere — ragadi semplici non veneree — ferite sciogliente la continuità della sola pelle — afte — gonfiezza delle gengive — idroceli — ftiriasi — gastricismi — emorroidi — i vaccinanti.

I corpi ricevono dal Governo un'indennità medicinali, ed un'indennità per la provvista dei bendaggi e sospensori (1).

Quest'indennità si corrisponde colle giornate di deconto e forma introito alla massa d'economia essendo soppressa la massa infermeria.

Con questi assegnamenti deve ogni corpo far fronte alle spese dei medicinali ed altre che occorrono, comprese quelle dello spurgo degli effetti di vestiario, esclusa la spesa degli alimenti, cui vien provvisto coi fondi dell'ordinario dalla massa d'economia.

I sott'uffiziali, caporali e soldati ricoverati nell'infermeria, non ricevono dalla stessa verun trattamento alimentare, continuando essi a partecipare

---

(1) R. Decr. 23 marzo 1852 (V. Capo XIX, Sez. II, §§ IV).

alla mensa, se sott'uffiziali, od al rancio, se caporali e soldati.

Il sott'uffiziale però va soggetto alla ritenenza dei due terzi della paga, previo diffalco sull'importo di essi della quota stabilita per lo scotto dell'ordinario dei caporali e soldati.

Al caporale e soldato all'infermeria si ritiene quella porzione di paga che sopravanza dallo scotto fissato per l'ordinario.

L'importo delle ritenenze sovr'indicate è applicato in introito alla massa d'economia, sulla quale cadono le spese dei medicinali ed altre per la cura dei malati, e siccome quella che introita l'*indennità medicinali* corrisposta dal Governo.

Gli uffiziali sanitari sono incaricati e responsabili del servizio di sanità nelle dette infermerie.

In quanto all'amministrazione, trattandosi di cosa di piccolissimo rilievo, basta che il consiglio d'amministrazione tenga esatto conto dei relativi fondi e delle spese, uniformandosi del resto a quanto prescrive il Regolamento sull'amministrazione e contabilità dei corpi (art. 69, *ediz.* 1863).

CAPO CINQUANTESIMOQUINTO.

DEGLI OSPEDALI CIVILI.

I militari che cadono ammalati in un presidio ove non siavi ospedale militare, sono ricevuti negli spedali civili, considerati quai succedanei di quelli militari.

Sono esclusi però:

— I militari affetti da sifilide confermata, o da scabbie, i quali perciocchè possono marciare a piedi devono dirigersi all'ospedale militare viciniore;

— Quelli che devono essere trattati nelle infermerie reggimentali, ove una ne abbia nel luogo stesso il corpo.

I militari ammalati negli spedali civili sono collocati, per quanto possibile, in sale o camere particolari, isolati.

Il servizio sanitario si fa dai medici e chirurghi degli stessi spedali.

Il comandante militare del circondario o della piazza — il funzionario d'intendenza militare del presidio — il comandante delle truppe — sono te-

nuti ad una particolare vigilanza sugli infermi militari negli spedali civili, onde assicurarsi del modo con cui sono trattati, curati e mantenuti, ed accertarsi ad un tempo della loro disciplina e subordinazione alle persone preposte alla direzione dello stabilimento.

Per il trattamento e cura dei militari ricoverati negli spedali civili, l'amministrazione militare stipula colle direzioni di essi apposite convenzioni per la retribuzione da corrispondersi per ogni giornata di ammalato.

I militari che vengono trattati negli spedali civili sono soggetti alle stesse ritenenze stabilite per quelli ricoverati negli spedali militari.

I medici militari dei reggimenti di guarnigione sono tenuti di visitare frequentemente i militari ricoverati negli spedali civili.

Essi puonno informarsi del trattamento dei malati del proprio corpo, ed assistere alle operazioni cui gl'infermi fossero sottoposti.

In ogni caso non vi hanno che voce consultiva, nè possono intraprendervi o dirigervi alcuna operazione o cura se di ciò non sono espressamente richiesti dall'autorità militare competente, coll'annuenza dell'amministrazione dello spedale.

Le accettazioni in essi spedali civili di militari

infermi, e l'uscita loro per guarigione, convalescenza, incurabilità o morte, hanno luogo colle stesse formalità dianzi indicate per gli spedali militari.

Gli spedali poi sono rimborsati dei loro averi mediante l'esibire che facciano dello stato delle giornate di trattamento e cura di militari durante od il mese od il trimestre, firmato e cerziorato dal funzionario dell'intendenza militare.

CAPO CINQUANTESIMOSESTO.

STABILIMENTI TERMALI.

Nel mese di marzo di cadun anno i medici militari dei corpi di truppa procedono ad una visita di tutti i sott'uffiziali e soldati del proprio corpo per riconoscere quelli che trovansi affetti da malattie per le quali sia giudicato necessario l'uso delle acque o fanghi termali, e ne compilano uno stato nominativo, in cui oltrè il nome — cognome — e grado — vuole essere indicato lo stabilimento termale giudicato a proposito, cui mandarsi gli individui — la muta di cui deve profittare e le infermità dalle quali sono affetti.

Tali stati vengono dai rispettivi corpi mandati in quattro originali al ministero della guerra, da cui vengono comunicati al consiglio superiore militare sanitario per essere esaminati, e faccia le sue osservazioni intorno all'ammessibilità, o no, dei malati alle terme, secondo la natura di loro malattia.

Ricevuti dal consiglio predetto gli stati anzidetti, il ministero dispone immediatamente presso i corpi per la partenza degli individui per le diverse

mute, e presso gli uffici d'intendenza specialmente incaricati di tale servizio presso lo stabilimento termale.

Le cure balnearie termali hanno luogo ordinariamente dal 1° giugno a tutto agosto.

L'ammessione dei militari alle terme è divisa in diverse mute, secondo la stagione e secondo lo stabilimento.

Le mute ordinariamente sono della durata di giorni 20 cadauna, esclusi i giorni d'arrivo e partenza, durata giudicata in massima, bastevole a tali cure, a meno di casi speciali e particolari, per cui talun individuo può anche protrarvi d'alcuni giorni, od anche raddoppiare la muta.

I militari, che durante la loro permanenza agli stabilimenti termali venissero ad ammalare di morbo acuto od eminente devono essere ricoverati negli spedali ordinari militari o civili.

Gli stabilimenti presso i quali finora vennero ammessi i militari infermi sono, quello di Acqui e quello di Vinadio (1).

---

(1) Nelle provincie della Toscana, ed in ispecie nelle meridionali Napolitane e Siciliane abbondano gli stabilimenti termali, e anche di un uso antico. — Quindi potrebbesi approfittare di taluni di essi per ammettervi i malati di quelle guarnigioni, come già venne disposto per quelli di Gurgitello nell'isola d'Ischia (Disp. minist. in Nota N° 77 del 6 maggio 1861).

Il servizio dei militari ammessi ai bagni di Vinadio, di pertinenza particolare, è fatto per via di appalto.

I medici ed i chirurghi sono quelli stessi dello stabilimento.

Lo stabilimento balneario d'Acqui è retto ed amministrato giusta le norme in vigore presso gli spedali militari, ed è anzi considerato quale spedale succursale di quello divisionario d'Alessandria, epperciò è amministrato coi fondi e col personale di esso.

I militari d'ogni grado, sì uffiziali che di bassa forza, ammessi nello stabilimento termale d'Acqui, ricevono dall'amministrazione del medesimo il vitto — l'alloggio — il letto — la cura — l'assistenza — i medicinali, ed ogni altra cosa necessaria.

Il vitto ordinario è diviso in due pasti, uno al mattino e l'altro alla sera, e consta:

Per gli uffiziali:

— Nel *mattino* — minestra — due pietanze — un terzo di litro di vino e pane a discrezione; nella *sera* — antipasto — minestra — tre pietanze — tre piatti di frutta — due terzi litro di vino, e pane a discrezione;

Per la bassa forza:

— Nel *mattino* per ciaschedun individuo — una minestra di grammi 80 di paste o 100 di riso

aggiuntevi 46 grammi di legumi freschi della stagione — grammi 122 carne di bue e grammi 250 pane bianco — un terzo di litro di vino; alla *sera* — il rancio è uguale a quello del mattino, se non che la carne è di vitello arrostita, od altrimenti cucinata.

Per ogni giornata di trattamento e cura di militari ammessi allo stabilimento, l'amministrazione militare corrisponde al medesimo sui fondi del bilancio militare:

— L. 3 per gli uffiziali d'ogni grado;
— L. 1 60 per sott'uffiziali, caporali e soldati.

Mediante tale assegnamento, l'amministrazione dello stabilimento deve provvedere coi propri fondi a tutte le spese occorrenti pel servizio.

Gli uffiziali ammessi ai detti bagni sono considerati siccome ricoverati in uno spedale militare, epperciò soggetti per ogni giornata di permanenza in esso alla ritenzione di L. 3, se uffiziali superiori, di L. 2 50, se capitani, di L. 2, se uffiziali subalterni.

Tale ritenzione è ridotta alla metà se trattasi di ufficiali nella posizione d'aspettativa.

I sott'uffiziali e soldati vengono esclusi da ogni competenza, ad eccezione del deconto, ed hanno ragione durante la loro permanenza ai bagni al soldo giornaliero, conformemente alle disposizioni

del 7 luglio 1851, e delle quali è cenno all'art. 2° delle disposizioni generali che fanno seguito al Regio Decreto 25 marzo 1852 (1), cioè di cent. 40, se furieri o sergenti, esclusi i capi operai, e di cent. 10 se caporali e soldati, compresi gli operai.

La direzione dello stabilimento è affidata al comandante militare del circondario d'Acqui.

Dall'ospedale militare divisionario d'Alessandria sono comandati presso il medesimo un medico militare ed un uffiziale del corpo d'amministrazione per attendere, il primo al servizio sanitario, l'altro a quello d'amministrazione.

Il servizio religioso è affidato al cappellano dello spedale civile.

Dal predetto ospedale è pure somministrato un personale di bassa forza per il servizio di infermieri e per la cucina, e se occorre vengonvi destinate anche due o tre suore di carità.

Per l'economica amministrazione dello stabilimento è instituito presso il medesimo un consiglio eventuale che si compone:

— Del comandante predetto — *presidente;*

— Dell'uffiziale militare sanitario comandante *membro;*

---

(1) *Giorn. Milit.* 1852, pag. 189, parte 1ª.

— Dell'uffiziale d' amministrazione predetto, *membro e segretario.*

Tale consiglio ha, sotto la direzione superiore della giunta militare sanitaria e del consiglio d'amministrazione dello spedale divisionario da cui dipende, le stesse attribuzioni che sonc a questo attribuite.

Perchè l'amministrazione dello stabilimento sia in grado di fare le spese occorrenti, il consiglio di amministrazione dello spedale divisionario lascia a mani, o fa pagare all'ufficiale d'amministrazione in ogni quindicina quei fondi che può ravvisare necessari alle occorrenze.

Nella prescrizione degli alimenti giornalieri per parte dell'uffiziale sanitario, devono seguirsi le gradazioni di porzioni intere, tre quarti, mezze ecc. secondo il regolamento, con facoltà però al medesimo di prescrivere la continuazione delle porzioni intiere per più giorni ed anche per tutto il tempo della bagnatura.

Al detto uffiziale sanitario, e non ad altri spetta di regolare le operazioni balnearie e le ordinazioni dei medicinali.

L'uffiziale sanitario, e quello d'amministrazione comandati presso lo stabilimento, sono ammessi durante la loro permanenza in esso, alla mensa degli uffiziali, a carico dello stabilimento non che all'alloggio arredato nello stesso locale.

Gli stessi vantaggi sono pure accordati alle suore, le quali però sono dispensate dal convivere alla detta mensa.

Agli individui tutti di bassa forza, compreso il portinaio, esclusi i fangaroli, durante le bagnature è somministrata una giornaliera porzione intiera di viveri eguale a quella stabilita per i sott'uffiziali e soldati.

L'uffizio d'intendenza militare del presidio allo spirare d'ogni mese trasmette ai vari corpi cui appartengono i balneanti una dichiarazione da cui risulti della data d'entrata in bagnatura, e le successive variazioni.

I sott'uffiziali — caporali e soldati tutti ammessi alla cura balnearia sono provvisti d'indennità di via sì per l'andata come per il ritorno, e se occorre anche dei mezzi di trasporto.

La prima dai rispettivi corpi alla loro partenza, questa a diligenza dell'ufficio d'intendenza in Acqui.

Il medico addetto al servizio dello stabilimento deve rimettere al terminare d'ogni muta al comandante militare ed all'ufficio d'intendenza lo stato esatto di coloro che devono partire e di quelli che giudica dover ancora continuare a rimanere, indicando rispetto ai primi l'esito della cura, e pei secondi il motivo per cui debbono continuare.

Il medico poi deve ancora dopo terminata la ba-

gnatura; formare uno stato sinottico generale di tutti i militari entrati allo stabilimento, nel quale, oltre le indicazioni del nome, cognome e corpo degli individui e del genere delle malattie curate, deve in apposite caselle indicare le mutazioni di date sì per l'entrata che per l'uscita, e per annotarvi il risultato ottenuto dalle cure.

Deve accompagnare detto stato con relazione circostanziata sur ogni fatto ed osservazione più interessante e sul metodo di cura impiegata nei casi di maggior riguardo.

Detto stato e relazione in doppia spedizione sono per mezzo del direttore trasmessi al comandante generale della divisione, che ne fa invio al ministero della guerra, da cui se ne rimette una copia al consiglio superiore militare sanitario.

Pel servizio poi di somministrazione delle bagnature e dei fanghi è addetto allo stabilimento una squadra di fangaroli, i quali per l'opera loro che prestano e dal giorno in cui ha principio il loro servizio sino a tutto il giorno in cui ha luogo la chiusura dello stabilimento ricevono una paga giornaliera speciale cioè:

— Di L. 2, il capo fangarolo;
— Di L. 1, cent. 75, i fangaroli ordinari;
— Di L. 1, gli allievi.

Sono dessi sotto gli ordini dell'uffiziale d'amministrazione, subordinatamente al direttore.

Obbediscono pure per quanto riguarda il servizio sanitario e l'assistenza ai militari, al medico addetto allo stabilimento.

Sono dessi inscritti ad un ruolo di matricola.

Quelli che abbiano prestato un continuato servizio di anni otto, nella stessa qualità hanno ragione ad un aumento giornaliero:

— Di cent. 40, pel capo fangarolo;

— Di cent. 25, pei fangaroli ordinari;

— Di cent. 20, per gli allievi.

I fangaroli che hanno prestato un servizio continuato per molti anni, o che siansi resi incapaci di continuarlo per cause dipendenti dal servizio stesso, possono essere proposti per un sussidio vitalizio dalle L. 80, alle L. 150, da pagarsi pure coi fondi dello spedale divisionario d'Alessandria.

TITOLO XI.

Servizio delle sussistenze (1).

PRELIMINARI.

Il servizio delle sussistenze militari vuolsi considerare nei suoi due rami distinti *pel tempo di pace — pel tempo di guerra.*

Per ambidue è sempre un servizio fra i più essenziali, sicome quello che deve provvedere in ogni tempo al mantenimento dell'armata sia dessa nelle diverse stazioni a presidio, sia che debbasi sovvenire alla medesima nei suoi movimenti di guerra.

---

(1) Non evvi propriamente un Regolamento, un'Istruzione apposita e normale pel servizio delle sussistenze all'interno nei tempi ordinari.

Nel 1850, per Decreto 24 agosto, vennero instituiti, in via d'esperimento, dei panificii pel servizio della munizione del pane ad economia, e si compilava un'Istruzione approvata con Dispaccio ministeriale 16 ottobre detto anno, che ne autorizzava l'eseguimento in *via provvisoria*, la quale rimase solo manoscritta nè mai pubblicata nel *Giornale Militare*, ed è in massima parte quella che regola il servizio.

Successivamente ed interpolatamente emanarono delle disposi-

Importante questo servizio per se stesso, lo diviene assai maggiormente per le difficoltà che esso presenta nella sua esecuzione, — difficoltà che si moltiplicano poi e d'assai nel tempo di guerra sia per la continuità dei movimenti — sia per l'incertezza degli avvenimenti — sia anche o per l'imperfezione dei mezzi o per l'insufficienza delle *risorse*.

Questo servizio venne per lo addietro eseguito, limitatamente al pane, per impresa, lasciandone pel rimanente dei generi occorrenti al vitto del soldato in tempo di pace, il carico alla truppa il provvedersene.

Nelle campagne del 1848-49, la somministrazione dei viveri all'armata si eseguiva per appalto, e per razione a prezzo fissato.

Dal 1850, e pel solo pane nel tempo di pace, si esperimentava il servizio ad economia, e la provvista dei grani in parte eseguivasi per compre fatte dall'amministrazione direttamente, ed in parte per mezzo di provveditori per pubblica aggiudicazione.

---

zioni e discipline che trovansi sparse nel *Giornale Militare* delle diverse annate.

Noi pertanto, tenuto il debito conto di quanto in esse disposizioni si mantenne sin'ora in vigore, in questo Capo e nei seguenti del presente Titolo accenniamo alle norme generali colle quali vuole esser retto questo servizio.

Rimane pur sempre a desiderare che emani un Regolamento od Istruzione di applicazione generale ed uniforme per quanto riflette quest'essenziale ramo di servizio nei tempi ordinari (V. Parte II, Capo LXXXIII, Vol. III).

Nelle campagne del 1859-60, si ebbero dei provveditori all'armata obbligati alla consegna delle derrate agli agenti dell'amministrazione, a questi poi la manutenzione — la trasformazione — la distribuzione. —

Questi diversi esperimenti dimostrano come non per anco siasi adottato definitivamente un sistema, e ciò appunto per le molte difficoltà che si presentano in ogni modo.

Vediamo nell'amministrazione militare francese eguale oscillazione nel sistema da adottarsi.

Il servizio ad impresa fu quivi il primo modo adottato — e dal 1744, sino al 1852, si succedettero i diversi sistemi ora ad economia, ora per impresa, ora per manutenzione, o razionario — or l'uno or l'altro venne adottato — abbandonato o ripreso — o separatamente, od in modo composto.

Finalmente dal 1852 si adotta, e pel solo pane il servizio a economia — siccome quello che presenta miglior risultato in tempo di pace, e potendo facilmente dal piede di pace passare a quello di guerra, avendo a disposizione un corpo d'agenti speciali, cogniti del servizio — pratici delle relative operazioni.

Attualmente venne presso noi adottato all'interno un sistema misto, cioè: acquisto di frumenti — e provvista delle derrate occorrenti pei viveri alle truppe, per mezzo di provveditori, tali per pubbliche

aggiudicazioni — lasciando le rimanenti operazioni di manutenzione — trasformazione e distribuzione agli agenti dell'amministrazione che è a un dipresso il sistema che si adottava *per la munizione del pane* nel 1852 in Francia (1).

Il servizio delle sussistenze in generale abbraccia il *pane* — le *carni* — il *riso* — le *paste* — i *liquidi* — i *foraggi* — i *combustibili.*

Le provviste che si fanno dall'amministrazione sono destinate:

— Ai bisogni del servizio corrente;

— Ai bisogni dell'armata in campagna;

— Per le riserve — ossia che queste riflettano i fondi in riserva per previdenza, onde far fronte alle eventualità possibili — ossia che riflettino le riserve o dotazioni nelle piazze forti.

Tutti i generi o derrate che compongono il servizio delle sussistenze, formano altrettante divisioni, distinte secondo la loro natura, e queste altrettante

(1) Noi pensiamo che sia questo il sistema ad ogni altro preferibile, almeno per il servizio all'interno in tempo di pace — potendo così l'armata in ogni punto dello Stato avere uniformità nel vitto come uniformità di spesa e guarentigia nella qualità dei generi, e quand'anche un tale sistema sia per arrecare una qualche maggior spesa nelle anormali circostanze di caro prezzo delle derrate, se ne avrà sempre il soddisfacente compenso della migliorata condizione del soldato — e di un servizio organizzato per modo che non presenti difficoltà nel passare dal piede di pace a quello di guerra.

suddivisioni quanti sono i generi che entrano nella consumazione, quindi:

Il pane — che abbraccia i grani — la macinatura — le farine brutte o abburattate — il pane — il biscotto — mezzi di fabbricazione — manutenzione — e tutti gli oggetti ed utensili, ecc.

La carne — gli animali — carni fresche — carni salate — in conserva, ecc.

I liquidi — che comprendono il vino — l'aquavita — l'aceto — caffè, ecc.

I foraggi — che comprendono il fieno — le biade l'orzo — la farina — la crusca — la paglia — il foraggio verde.

Le provviste per riserve — che comprendono tutto ciò che deve essere fornito per la consumazione degli uomini e dei cavalli — in pane — biscotto — viveri, liquidi e foraggi.

Il servizio generale si eseguisce od in *via economica*, o *ad impresa*, od *in modo misto*, secondo che trovasi più conveniente in ragione dei tempi — delle circostanze e delle località.

I mezzi coi quali questo servizio viene eseguito comprendono:

Un personale — specialmente a tal fine organizzato;

Mezzi materiali — provviste — mobili — utensili — macchine — stabilimenti — mezzi di trasporto;

Regole e *modo* con cui viene eseguito.

Il servizio in generale è amministrato direttamente dal Ministro o per mezzo dei funzionari del corpo d'intendenza quali suoi delegati.

Gli *agenti* — i *provveditori* — gli *appaltatori* sono nella dipendenza dei funzionari predetti e sotto l'immediata loro autorità e sorveglianza.

Quest'autorità, questa sorveglianza per nulla attenua la risponsabilità che pesa esclusivamente sugli agenti e sui fornitori.

CAPO CINQUANTESIMOSETTIMO.

DEL PERSONALE CONTABILE DELLE SUSSISTENZE MILITARI.

Il personale incaricato del servizio delle sussistenze militari è costituito in *personale contabile delle sussistenze militari* (1).

Questo personale contabile dipende direttamente dal Ministro e dai funzionari dell'intendenza militare, quali delegati, i quali hanno una speciale sorveglianza sul servizio delle sussistenze.

Questo personale comprende le denominazioni e classificazioni seguenti (2):

Direttori contabili	delle sussistenze	di 1ª	classe
Id.	id.	di 2ª	id.
Vice-direttori	id.	di 1ª	id.
Id.	id.	di 2ª	id.
Id.	id.	di 3ª	id.
Commessi	id.	di 1ª	id.
Id.	id.	di 2ª	id.

(1) R. Decr. 24 aprile 1859, *Giorn. Milit.*, pag. 343.
(2) V. tariffa XLI in fine.

Sono dessi comparati a corrispondenti gradi nella amministrazione centrale, e nel corpo d'intendenza militare, cioè:

Direttori	di 1ª	classe	a segretari	di 1ª	classe
Id.	di 2ª	id.	id.	di 2ª	id.
Vice-direttori	di 1ª	id.	ad applicati	di 1ª	id.
Id.	di 2ª	id.	id.	di 2ª	id.
Id.	di 3ª	id.	id.	di 3ª	id.
Commessi	di 1ª	id.	id.	di 4ª	id.
Id.	di 2ª	id.	a scrivani nel corpo d'intendenza.		

Questo personale è destinato al servizio:

— Dei magazzini delle sussistenze militari dello Stato;

— Dei magazzini di deposito viveri e generi di vettovagliamento;

— Dei magazzini presso l'esercito in campagna.

Appositi specchi indicano la formazione graduale numerica di detto personale, la quale ben inteso può venir modificata a seconda delle circostanze ed in proporzione delle esigenze del servizio.

In tempo di guerra il direttore delle sussistenze addetto all'intendenza generale d'armata assume il titolo di direttore principale.

A questo personale può essere simultaneamente affidata la contabilità delle sussistenze e la custodia e contabilità di materiali di qualsiasi altro servizio

dipendente dal ministero — come altresì la contabilità di danaro.

La nomina degli impiegati — le loro promozioni e gli aumenti di stipendio sono fatti per Decreto reale sulla proposta del Ministro.

Possono essere ammessi dei volontari quando riuniscano tutte le condizioni stabilite dai regolamenti.

I posti di commessi di 2ª classe sono devoluti per metà ai detti volontari, e per metà a sotto uffiziali dell'esercito, od a volontari dell'amministrazione centrale, o dell'intendenza militare.

Tali posti sono conferti in seguito ad esame di concorso secondo norme e programmi stabiliti dal ministero.

I posti di commessi di 1ª classe sono devoluti all'anzianità.

I posti di vice-direttori di 3ª classe sono conferti per merito in seguito ad esame di concorso fra i commessi di 1ª classe, sulla proposizione di tre commessi per ogni posto vacante, cioè i due più anziani, ed il terzo a scelta.

Le promozioni di vice-direttori di 3ª classe a vice-direttori di 2ª, e di 2ª a quella di 1ª sono regolate dall'anzianità.

Le promozioni da direttore di 2ª a direttori di 1ª classe sono egualmente fatte a scelta.

In circostanze straordinarie specialmente di guerra sono nominati dei commessi provvisori tratti preferibilmente da' sott'uffiziali congedati dall'esercito, o da uffiziali e sott'uffiziali giubilati (1) ed anche fra quelli individui, i quali quantunque non abbiano le condizioni di studio e di età, dimostrino speciale idoneità per questo servizio.

Per l'esecuzione del servizio presso i panifici e magazzini dipendenti dal detto personale contabile, gli operai necessari sono somministrati dal Corpo d'amministrazione e dalle compagnie a questo fine presso il medesimo organizzate, e di cui già si ebbe a trattarne al Tit. vii, Capo xxxiv, Sez. iii, Vol. i.

Gli operai comandati a questo servizio formano distaccamenti, ed i direttori contabili disimpegnano per essi le attribuzioni che i regolamenti assegnano ai comandanti di distaccamento.

Gli operai sono distinti in due categorie (2):

— Per la 1ª categoria più specialmente addetti al servizio della panificazione e macellazione:

Capo-operaio *caporale;*
Sotto capo-operaio *scelto;*
Operai di 1ª, 2ª e 3ª classe, *soldati.*

---

(1) R. Decr. avancitato del 24 aprile 1859.
(2) R. Decr 17 luglio 1862, *Giorn Milit.*, p. 549 (V. tar. xli in fine).

— Per la 2ª categoria addetti a tutti gli altri servizi:
Capo-operaio *caporale;*
Sotto capo-operaio *scelto;*
Operaio *soldato.*

SEZIONE I.

Doveri dei contabili.

I contabili delle sussistenze militari sono incaricati di ricevere e conservare le derrate che si introducono nei magazzini da essi dipendenti.

Eglino sono specialmente incaricati della fabbricazione del pane.

Sono risponsabili:
— Delle vettovaglie, e del materiale loro dato in consegna;
— Della conservazione e manutenzione loro;
— Dei fondi in danaro messi a loro disposizione e delle spese fatte pei movimenti e manutenzione dei magazzini;
— Di ogni operazione che si debba eseguire nel rispettivo magazzino, onde convertire in razioni le vettovaglie loro consegnate;
— Delle discipline e dell'ordine del personale, e degli operai rispettivamente dipendenti.

I contabili di un magazzino entrando nell'esercizio del loro impiego assumono il caricamento di ogni genere — dei locali — dei mobili — oggetti

ed utensili tutti — nè cessa la loro risponsabilità che colla giustificazione dell'impiego di ogni cosa nei modi stabiliti da regolamenti ed istruzioni.

Benchè sotto gli ordini dei funzionari d'intendenza, dei quali prendono le direzioni in tutto ciò che concerne il servizio, sono tuttavia dessi personalmente risponsabili dell'eseguimento di ogni operazione necessaria per assicurarne il buon andamento.

Quindi loro spetta di far eseguire, per mezzo degli operai coll'assistenza degli impiegati loro dipendenti, ogni mano d'opera, sì per la conservazione dei generi — sì per la macinazione del grano — sì per la fabbricazione del pane, e dove d'uopo anche pel trasporto di esso nei luoghi che vengono designati.

Tengono la contabilità del magazzino e del personale degli operai secondo le regole prescritte.

I vice-direttori che siano destinati in aiuto dei direttori ricevono gli ordini da questi.

I commessi addetti ai magazzini sono sotto gli ordini immediati del direttore contabile.

Essi attendono, secondo gli ordini, alle cose di contabilità — alla custodia dei generi — alla sorveglianza degli operai — alla vigilanza sulla macinazione del grano — al trasporto del grano e delle farine — alle distribuzioni e ad ogni altro incumbente che sia loro affidato dal contabile capo.

CAPO CINQUANTESIMOTTAVO.

STABILIMENTI PEL SERVIZIO DELLE SUSSISTENZE.

Pochi sono gli stabilimenti all'uso delle sussistenze militari che siansi fatti appositamente costrurre dall'amministrazione, pressochè tutti consistono in locali adattati a questo servizio e per lo più presi ad affitto (1).

Comunque, conviene che in ogni piazza forte, ed in ogni presidio di ordinaria guarnigione, sianvi stabilimenti o locali destinati esclusivamente a questo servizio, e per modo che da questi si possa provvedere alla sussistenza delle truppe nei luoghi di tappa, compresi in un determinato raggio, e delle minori guarnigioni che siano nelle dipendenze del luogo principale.

---

(1) Lo stabilimento a Milano, fatto appositamente sotto l'amministrazione austriaca, e coi nuovi fabbricati costruttivi nel 1860-61 dall'amministrazione militare italiana, può essere di modello per simili stabilimenti.

Un simile stabilimento militare appositamente pel molini si è costrutto a due chilom. di distanza da Torino pel panificio militare, su cui possono essere modellati quelli altri che siano a costrurre.

Principali condizioni di tali stabilimenti sono: *salubrità — solidità — comodità — economia.*

Questi stabilimenti vogliono essere in situazione riparata dalle ingiurie dell'aria e dei venti siroccali in ispecie — lontani dai siti palùdosi, bassi ed umidi — e dai depositi di materie di emanazione infetta — vogliono essere in piena luce — con efficace ventilazione;

— Essere isolati per quanto possibile — di una costruzione solida da non temer rischi d'incendi per comunicazione;

— Prossimi quanto più mai a luoghi di pubblico mercato — meno lontani che sia possibile dai molini e dai quartieri della guarnigione;

— Una sola deve essere l'entrata principale — onde poter esercitare una continua sicura vigilanza;

— Di facile e comodo accesso ai carri — aventi un sufficiente cortile per la circolazione dei carri, e facilitare d'ogni modo tutti i movimenti e le operazioni che occorrono di carico e scarico delle derrate.

— Le finestre ai piani terreni devono essere difese da inferriate e graticelle se prospicienti all'esterno, così queste come quelle ai piani superiori devono esser munite di chiassili e serraglie;

— Una pulizia somma e costante deve rigorosamente essere osservata in questi stabilimenti.

—

SEZIONE I.

Locali pel servizio del pane, e dei Viveri.

I magazzini così detti del pane e dei viveri devono in generale constare dei seguenti siti ed accessorii:

— Di un cortile a porticato, o di una camera sufficiente per il ricevimento e ricognizione dei generi, derrate ed ogni altro oggetto occorrente;

— Di un *pastino* ben illuminato, di sufficiente ampiezza per compiere tutte le operazioni intorno alle madie ed ai forni, — i forni in numero sufficiente e corrispondente ai servizi della guarnigione, con uno o due sempre di riserva per ogni occorrenza;

— Di ripostigli attigui per depositare l'olio, — il sale — i lumi — le secchie — cestelli, ecc;

— D'un sito di deposito per la cenere e per il carboncino;

— Di un magazzino da pane (1) — ben asciutto

---

(1) Due dovrebbero essere i magazzini — uno destinato al raffreddamento del pane — l'altro per allogarvi quello a distribuirsi.

L'aria ove si depone il pane a raffreddare rimane saturatissima di vapore acqueo — perciò questi depositi vogliono essere piuttosto spaziosi, diversamente si corre rischio di avere in esso una quantità tale di vapore, che condensandosi, non solo sgocciola in quantità sopra i vetri, ma si depone eziandio sopra il vôlto o solaio e sulle pareti, oltre a quella che si depone sul pane medesimo. — Raffreddato compiutamente, si trasporta in altro magazzino per essere collocato sopra scaffali e quindi distribuito alla truppa 16 ore almeno dopo estratto dal forno.

Nel deposito, dopo il raffreddamento, devonsi aprire le finestre e le porte — rinnovare l'aria scaldandolo anche occorrendo, o collocare calce viva in un angolo del medesimo.

con facile e pronta ventilazione — con palchetto rilevato dal suolo — con volta, oppure soffitta dove esistano solai — fornito di scaffali per collocarvi il pane, discosti dalle pareti in modo a permettere la circolazione dell'aria (1);

— Di un locale coperto contiguo al magazzino, con buca nel muro divisorio per farne le distribuzioni alla truppa;

— D'una fontana o cisterna, o pozzo, da dove sia condotta l'acqua, per mezzo di tromba idraulica nel pastino;

— Di una legnaia o tettoia riparata dalla pioggia, a comoda distanza dal pastino, ma affatto disgiunta e separata dai forni od a sopravento di essi;

— D'un granaio sufficiente a contenere la quantità di grano occorrente al servizio di 6 mesi, nelle guarnigioni d'importanza, calcolato in ragione di 3/4 in grano ed 1/4 in farine (2),

Il granaio deve essere soffittato e palchettato, e rivestito d'assi ben connessi sino all'altezza di metro 1, 25 — oppure con suolo ad asfalto, e pareti con intonaci idrofughi — aerato — fresco — asciutto

---

(1) La capacità del magazzino deve essere in ragione del numero degli scaffali che deve o può contenere — ritenuto per base che un piano di scaffale lungo metri 4 e profondo centim. 60 contiene circa 100 pani da 2 razioni posti in coltello a doppia fila sulla lunghezza dello scaffale.

(2) La capacità di tali siti, non come di conservazione, ma di consumazione, può calcolarsi in ragione di quintali 7, 50 di grano o farina per ogni metro quadrato della superficie, detratti gli spazi delle finestre e dei passaggi.

— esposto possibilmente a tramontana — con ventilazione trasversale (1);

— D'un luogo lastricato di pietre in attiguità del granaio per crivellare il grano, o per istendervi quello che abbisogni di qualche opera di manutenzione (2);

— D'un ripostiglio per le mondiglie ed attrezzi occorrenti, come pale, carrette, crivelli, scope, vagli, bilancie;

— D'una fariniera, che sia, come il granaio ben ventilata — con volta, o plafonata — palchettata ed intavolata all'intorno all'altezza di metri 1, 25, ed avente tutte quelle altre condizioni di suolo e pareti indicate pel granaio;

— D'una camera pel buratto in prossimità della fariniera, cogli accennati requisiti d'impalcatura, intavolatura e soffitto — sita in modo che mediante trombe o gole praticate nel pavimento, possano le farine farsi discendere nel *pastino* sopra alle madie o lateralmente;

— D'una stanza guernita come la fariniera destinata al rinfrescamento delle farine provenienti dal molino;

— D'un deposito per la crusca, cruschello o farinaccio (3).

---

(1) Le condizioni per la conservazione dei grani non sono sempre istessamente convenienti per le farine. Il caldo senza umidità non loro nuoce — le farine esigono un fresco senza umidità, il caldo potrebbe nuocere.

(2) I grani che si comprano dall'amministrazione o che si provvedono da fornitori devono essere crivellati; non pertanto gli è conveniente prima di metterli in servizio il passarli a crivelli ventilatori.

(3) La capacità vuol calcolarsi in ragione di quintali 3, 60 per ogni metro quadrato.

— Di sufficienti cantine, camere e dispense per conservarvi il vino ed i liquidi;

— Diverse camere ben ammattonate o lastricate, o meglio palchettate per allogarvi il riso — i legumi secchi — il sale, ed anche il vino;

— Di un ufficio, ed anche di un alloggio di quattro in cinque camere pel direttore contabile;

— Di un camerone per uso di caserma dei soldati operai, con un locale annessovi per la cottura del loro rancio (1).

---

(1) Tutte le anzi indicate condizioni sono relative ed in ragione dell'importanza dello stabilimento. — Non sempre però si ha la possibilità di tutte poterle ottenere, massime laddove si tratti di accomodare a questo uso un locale qualunque che si prenda a pigione — perciò si può in certi casi recedere dalle medesime in parte, per quelle che sono di minor conto e di non assoluta necessità — quindi detti stabilimenti puonno non essere isolati, purchè siavi mezzo di impedire ogni comunicazione.

— Si può prescindere dal porticato pel ricevimento delle provviste;

— Se non si può avere il fondo di riserva, non vi deve essere difficoltà di averne all'occorrenza a disposizione dai particolari;

— Si prescinde all'occorrenza dal ripostiglio per olio, lumi, ecc., potendosi servire degli armadi;

— La tromba idraulica non si considera necessaria;

— Se il magazzino a pane è ristretto, oltre agli scaffali si approfitta del palchetto;

— Se il locale non puossi avere in prossimità dei quartieri, altro se ne può designare il più conveniente;

— Se i magazzini a grano e farine non puonno bastare al servizio di 6 mesi, possono limitarsi a 3 mesi, dovendo in tal caso i contabili regolare le introduzioni in proporzione della consumazione. — Così il quantitativo di grano e farine da impiegarsi nel 1° mese potendosi tenere senza pericolo di avarie ad un'altezza di strati o di sacchi sovrapposti in pila quasi doppia dell'altezza in-

SEZIONE II.

Locali per il servizio delle carni.

Per eseguire questo servizio occorrono i seguenti siti, i quali devono essere connessi allo stabilimento:

— Un parco, ovvero *stalle* divise in diversi scompartimenti, per separare le varie specie di bestiami, in vicinanza di acque salubri;

— Un magazzino pel foraggio;

— Alloggi pei guardiani;

— Un ammazzatoio vicino all'acqua che facilmente ne esporti le immondezze;

— Una beccheria con sufficiente quantità di banchi necessari per le distribuzioni;

— Un magazzino per riporvi le frattaglie;

— Un magazzino per le pelli;

— Un deposito per gli utensili;

— Una camera ad alloggio per un contabile o per lo meno per un custode.

---

dicata — così la capacità del magazzino per un sesto della sua superficie può calcolarsi a quintali 10 o 12 per ogni metro quadrato.

— Il magazzino delle mondiglie — quello di rinfrescamento non sono indispensabili — la camera del buratto può sopprimersi quando l'ampiezza della fariniera lo permetta, e così dicasi di altri siti.

SEZIONE III.

Locali pel servizio dei foraggi.

Il servizio dei foraggi in generale è fatto ad impresa, ma dove questo si faccia ad economia per mezzo del personale delle sussistenze esige:

— Dei magazzini — fenili — tettoie e rimesse pel fieno — per la paglia — per le carrette, e nei quali vi sia lo spazio necessario al lavoro degli *affastellatori* ed altri operai e per accomodarvi i fastelli di fieno o paglia pronti alle distribuzioni;

— Di uno o più magazzini per la biada convenientemente lastricati o palchettati con assate all'intorno;

— Un magazzino per la crusca e per la farina d'orzo;

— Un ripostiglio per gli utensili;

— Una camera ad alloggio pel contabile o per un custode.

Se i magazzini da biada sono collocati nei piani superiori, si praticano in essi delle trombe, o tramoggie per cui far discendere la biada nei magazzini a pian-terreno per le distribuzioni.

In difetto di locali o tettoie atte a sostarvi il fieno o la paglia si formano dei mucchi — cataste o colmi, ai quali si dà una base ed un'altezza secondo che il comporti la località — vengono questi coperti con paglia, o con copertoni incerati od incatramati onde guarantirli da ogni deteriorazione.

SEZIONE IV.

Dei mulini.

I mulini destinati alla macinazione del grano degli stabilimenti delle sussistenze devono essere possibilmente viciniori agli stabilimenti stessi, o ad una distanza per lo meno non maggiore di 10 chilometri.

L'amministrazione dovrebbe avere presso ogni stabilimento dei mulini propri onde poter cautelare questo servizio che presenta tanta facilità alle frodi, massime quando per la loro distanza non possa esercitarsi una continua vigilanza.

Sarebbe assai più conveniente che senza avere dei mulini per ogni stabilimento si facessero costrurre degli *edifici centrali* dai quali servire di farina diversi stabilimenti in una data periferia territoriale, con sufficienti mezzi di trasporto coi quali spedire periodicamente ai medesimi i fondi sufficienti a mantenervi costantemente l'occorrente pel servizio di tre o sei mesi.

Onde se ne avrebbe uniformità di macinazione — più facile sorveglianza e risparmio assai rilevante nei prezzi di macinazione che si pagano ai proprietari — minore indennizzazione nei consumi — e sicurezza che non si avrebbero frodi.

In essi edificii siccome di proprietà dell'ammi-

nistrazione potrebbersi introdurre tutti quei perfezionamenti desiderabili, che non si puonno praticare in simili edificii presi ad affitto — come sarebbero ad esempio (1):

— Movimenti idraulici a risparmio di braccia — lavatura dei grani — movimenti ed altre operazioni che puonno organizzarsi nel meccanismo per i trasferimenti dei grani e delle farine da un piano all'altro — dalle macine alle fariniere — da queste ai buratti — ed alle madie nel panificio, ecc.

Ammessi tali edificii centrali potrebbersi presso i medesimi fare gli occorrenti depositi dei grani lasciandone ai panifici quel tanto sufficiente a parare ad impreviste eventualità.

Del resto i mulini devono avere una continuità ed abbondanza d'acqua in tutte le stagioni.

Quando si tratti di mulini il cui uso non sia esclusivo all'amministrazione militare soltanto, e s'abbia da convenire il prezzo della macinazione, devesi essere sicuri che le macine occorrenti alla munizione siano sempre disponibili, senza incaglio del pubblico servizio, e che nei casi di lavoro contemporaneo, il servizio dell'amministrazione, e quello del pubblico siano separati e distinti per modo a togliere non solo ogni scambio di generi e confu-

---

(1) Il mulino fatto costrurre dall'amministrazione per il panificio di Torino può servire già di modello — od anche i mulini di Cornegliano vicino a Genova e quelli di Settimo Torinese.

sione di travaglio, ma ben anco ogni comunicazione e contatto fra di loro.

Devesi badare che il mulino sia di buona costruzione, e che abbia la voluta esattezza nel macchinismo in ogni sua parte (1), ritenendo:

— Che l'impulsione del motore deve trasmettersi alle macine senza interruzione in modo eguale ed uniforme;

— Che le macine siano di pietra dura — selciosa — scabra non facile a disgregarsi per l'attrito, detta *pietra da mulino* (2);

— Che abbiano le dimensioni prescritte dall'arte — ossia che il peso della macina girante, sia proporzionata alla sua superficie inferiore nella regola di chilogrammi 850 per ogni metro quadrato di essa superficie (3);

---

(1) Sono da preferire i mulini che hanno il meccanismo all'*anglo-americana*, purchè il grano venga sottoposto alle macine nel locale stesso ove si effettua la macinazione senza essere mai sottratto alla vista e sorveglianza di chi vi deve assistere.

(2) Devono sempre escludersi i mulini che lavorano con mole *calcaree*.

La pietra da mulino o silice da mulino è denominata *quarzo-agata molare*.

Nei territori del Piemonte si contano 24 cave di pietra da macina — alcune della Savoia sono migliori — si preferiscono le *pudinghe* delle cave di Como, Bergamo e Piemonte.

In Francia ve ne sono molte cave. — Dicesi che pei grani duri le mole del *Bergerac* e *Nérac* siano da preferirsi a quelle di *La Ferté-sous-Jouarre* e *Montmirail*, più adatte pei grani teneri del Nord. — In generale però sono preferte quelle di *La Ferté* sulle sponde della *Marna*, delle quali se ne fanno spedizioni in Inghilterra ed in America.

(3) Esse sono ordinariamente di metri 1,11 — 1,20 — 1,50

— Che detta macina girante sia ben centrata ed equilibrata sull'albero e puntale, cosicchè giri parallelamente e senza mai oscillare sulla mola giacente e fissa;

— Che la velocità della macina girante possa sempre ridursi a quella normale per una buona macinazione — ossia ad una velocità di metri 4 per minuto secondo, calcolata sul punto situato ai due terzi del raggio, partendo dal centro della macina — velocità che in ogni caso non deve mai essere minore di 80 giri ad ogni minuto primo, per la macina di grande diametro, nè maggiore di giri 120 per quelle di più piccola dimensione.

Il mulino deve avere annesso un locale per deposito del grano o farine, e facile a custodire da chi deve assistere alla macinazione.

§ I.

DELLA MACINAZIONE.

La macinazione è una delle operazioni più importanti nella fabbricazione del pane, e per cui vi vogliono molte precauzioni.

La macinazione si opera in diversi modi e fragli

---

di larghezza — e dell'altezza di centimetri 25 a 30. — La superficie è piana, però martellata affinchè sia scabra, e secondo la larghezza si praticano da 48 a 50 scanalature divise in compartimenti di 4 in 5 cadauna.

altri quello detto all'*economica* e quello così detto *à la grosse.*

Chiamasi macinazione *à la grosse* quella per cui il grano è trito in un sol colpo di *mola mugnaia* senza sceverarne la crusca, ma anche senza separare le diverse parti della farina, che è ciò che si ottiene col metodo economico pel modo con cui vengono disposte le mole, e col ripetere quattro o cinque volte il macinìo.

Col primo modo si ha colla farina anche la crusca, ma si ha con essa tutte le parti essenziali del grano, ed è quindi il più conveniente pel pane da munizione.

Coll'altro metodo economico si ottengono due qualità di semolino *(gruau)* tre di farina e due di crusca. — Conviene questo al commercio impiegandosi il primo semolino nelle paste e vermicelli e pane di lusso, il rimanente impiegandosi in un colle farine a comporre farine di 1ª, 2ª e 3ª qualità.

Delle due pietre che costituiscono la macina l'inferiore rimane fissa e la superiore è messa in movimento con meccanismi a ruote dentate. — Come già si disse precedentemente la pietra che agisce fa d'ordinario da 90 a 120 rivoluzioni per ogni minuto (macinando *à la grosse*, e specialmente col sistema *anglo-americano*).

Egli è pertanto necessario esplorare soventi la

farina, per riconoscere se per l'attrito non si scaldi di troppo, per cui potrebbe alterarsi ed imbrunire.

Si ripara a tale inconveniente spingendo fra le due pietre una corrente d'aria fredda col mezzo di ventilatori o di mantici, che si puonno mettere in azione colla stessa forza motrice che fa agire le macine, così oltre al raffreddare, si spinge via la farina e si impedisce che sia una seconda volta macinata e riscaldata (1).

Per ottenere la farina a quel grado di sottigliezza che si richiede pel pane da munizione, conviene che le due pietre della macina non siano troppo distanti l'una dall'altra, nè troppo avvicinate — nel primo caso si formerebbe troppo *semolino (gruau*, così detto dai Francesi) — nel secondo la farina sarebbe troppo sottile, e l'esperienza ha dimostrato che per ottenere una buona panificazione è necessario che la farina sia un po' granita e soffice ad un tempo — che la crusca sia a *mezza scaglia*, e che collo stacciamento rimanga colla crusca la minor quantità possibile di *semolino*.

Allorchè le macine sono martellate di recente è necessario farle agire con crusca o con qualità inferiore di grano, onde la materia selciosa che si stacca coi primi moti, sia unita a quella farina o

---

(1) Nozioni teorico-pratiche intorno all'arte di fabbricare il pane da munizione — A. Abbene, prof. di chimica farmaceutica nell'Università.

crusca e messa a parte, costituendo un farinaccio da destinarsi per alimento ai cavalli o bovine.

Le macine debbono essere ben coperte, onde impedire che pel loro rapido movimento non si perda una certa quantità di farina — come pure è di tutta necessità che la farina che si produce sia tosto stesa — mescolata — e raffreddata prima di metterla nei sacchi.

La durata delle macine è in ragione del lavoro e della durezza della pietra.

Vuolsi poi stare in guardia dalle frodi che possono commettersi dai mugnai nelle macinazioni.

— La prima è quella di bagnare alquanto il frumento, il quale può assorbire una data quantità di acqua e ridursi tuttavia in farina;

— La seconda è quella di sostituire frumento di cattiva qualità, o contenente materie terrose, al momento di versarlo nella tramoggia;

— La terza è di versare nella tramoggia col frumento della crusca, cruschello, tritello, residui di semola e simili sostanze;

— La quarta di frammischiare col frumento della meliga bianca — segala — fagiuoli — ceci — fave — lenticchie ed altre materie analoghe.

Le farine provenienti da una macinazione fraudolenta si puonno conoscere dai caratteri fisici — setacciandole, la crusca che si separa presenta i caratteri differenti di quella del puro frumento — l'acqua introdotta si determina coll'essiccazione —

indi col mezzo dell'analisi chimica si può constatare maggiormente la frode commessa.

Il consumo per l'evaporazione prodotta dalla macinazione dei grani è in media, secondo le circostanze, e secondo i raccolti dal 1[2 sino all'uno e mezzo per cento.

SEZIONE V.

Dei forni.

I forni sono di diverso modello — si riscaldano con legna o con carbone di terra.

La forma dei forni, che da tempo antichissimo, e che ancora oggidì generalmente si adotta è quella di un emisfero.

I forni destinati per il servizio in campagna sono costrutti in latta — con terra — o con terra grassa o loto con paglia e fieno (1).

Dovendo essere permanenti, vogliono essere costrutti con materiali coibenti del calorico — con mattoni refrattari — apiri, ossia non fusibili — (quelli di Castellamonte servono convenientemente

(1) Su queste costruzioni si può riscontrare la *Notice sur les fours de campagne* — edita per cura del ministero della guerra in Francia, 1857 — Libreria militare J. Dumaine.

all'uopo) — sopra la cupola, o fra la cupola ed i canali di aria calda, vuole esservi uno strato di cenere — di ossa calcinate e polverizzate — di vetro pesto — o di altro corpo coibente apiro, onde impedire per quanto possibile lo spargimento del calorico.

L'aria calda prima di uscire pel camino deve circolare in lunghi canali a superficie scabra — girare in vari sensi su tutta la superficie del forno che si vuol scaldare ed all'escire deve essere pochissimo calda.

Un forno ben costrutto deve conservare le pareti esterne quasi fredde — se sono più o meno calde dinota che si ha una perdita di calorico e per conseguenza uno spreco di combustibile.

Questi forni sono d'ordinario della capacità di 200 a 215 pani di doppia razione, cioè di 400 a 430 razioni di grammi 735 caduna (1).

---

(1) Nelle norme per valutare la capacità dei forni di forma comune, ossia elittica, in data 3 agosto 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 366, si ha che un forno della profondità di

Metri	1. 95	contiene razioni	N°	100
Id.	2. 60	id.	»	190
Id.	3. 08	id.	»	280
Id.	3. 57	id.	»	380
Id.	3. 76	id.	»	420
Id.	3. 90	id.	»	460
Id.	4. 06	id.	»	500
Id.	4. 22	id.	»	550

La larghezza di detti forni si ritiene per 1/12 in meno della profondità.

Con Nota N° 30 del 24 febbraio 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 106,

Essi presentano molti difetti, ed i principali sono (1):

— Quello di una perdita ragguardevole di calorico nell'atto, che per scaldare il forno, si opera la combustione del combustibile nel forno istesso;

— Di essere soventi impropri, e secondo la natura del combustibile, ed il modo col quale se ne opera la combustione, il pane può acquistare odore e sapore spiacevoli;

— Simili forni debbonsi scaldare soltanto con legna — non puossi far uso di torba — lignite, carbon fossile e simili, senza averne gli inconvenienti avanti indicati;

— Per ciascheduna fornata devesi nuovamente scaldare il forno con perdita di tempo, e consumo di combustibile;

— Se nello infornare, il forno si raffredda di troppo e non evvi calore sufficiente per compiere la cottura, difficilmente si può scaldare senza il pericolo di qualche inconveniente;

In questi ultimi anni sonosi introdotti i forni così detti *aerotermi* ossia forni riscaldati coll'aria calda.

Si brucia il combustibile entro un focolare a lato

---

vengono adottati due modelli di forni per tutti i panificii, cioè:

— N. 1 della capacità di 420 a 430 razioni, ed avrebbe metri 4, 50 di profondità per metri 4, 30 di larghezza;

— N° 2 della capacità di 330 a 340 razioni della profondità di metri 4, 10 e della larghezza di metri 3, 90. — V. i disegni a detto giornale.

(1) V. le nozioni sovracitate del prof. A. Abbene.

del forno, ed alquanto al dissotto del piano medesimo, e colla sua combustione si scalda sommamente l'aria, che per mezzo di canali vien spinta sotto il piano del forno —. alla circonferenza — ed alla cupola, dirigendo all'uopo la corrente, mediante registri o porticelle ad incastro *(coulisse).*

I primi che immaginarono tali forni sono *Lamare* e *Jametel.*

Due sono le specie di tali forni *aerotermi*:

— La prima è a piano mobile, che all'opportunità si fa girare per facilitare l'infornamento e sfornamento del pane, come anche per smuovere e traslocare il pane onde compierne la cottura;

— L'altra specie è a piano fisso.

La prima specie è più propria per forni comuni per pane piccolo, chè avendo la volta troppo bassa e per le sue disposizioni non serve a far cuocere pane da munizione.

La seconda è da preferirsi, sia pel pane piccolo, come per quello da munizione.

A questi forni si adatta un termometro a mercurio per conoscerne la temperatura, come pure vi si adatta un lume anche a gaz per illuminarne lo interno.

Questi forni vanno diffondendosi in Francia, ed

anche in Piemonte, e vanno perfezionandosi (1), e presentano i seguenti vantaggi:

— Qualunque specie di combustibile può essere impiegato: koke — torba — lignite — carbone fossile — sanza — gusci di noci — frantumi di olivi — legna — carbone — bitumi, ecc.;

— Si può conoscere sempre la temperatura del forno per qualunque forma e grossezza del pane;

— I prodotti della combustione non hanno la benchè minima comunicazione col pane;

— Sfornando il pane, con poco combustibile si mantiene caldo il forno, e si può continuare senza interruzione un numero qualunque di fornate;

— Più non occorre togliere dal forno cenere, carboncino, nè spazzarlo, ecc.;

— Con minor quantità di combustibile si mantiene la temperatura necessaria, uniforme e regolare;

— Si ha infine economia di combustibile, e di mano d'opera.

---

(1) Al panificio militare di Torino già vi esiste un forno di questa specie.

CAPO CINQUANTESIMONONO.

DEL PANE

FABBRICAZIONE — COTTURA — CARATTERI.

SEZIONE I.

Fabbricazione.

Tutte le operazioni che si richiedono per la fabbricazione, si eseguiscono dagli operai delle compagnie sussistenze del Corpo d'amministrazione (1) divise in isquadre di *brigadieri* (capi-operai, o sottocapi), *impastatori* e *garzoni* (operai soldati).

Queste operazioni consistono:

— Nella preparazione del lievito;

— Nello impastamento;

— Nel dividere i pastoni in panettoni e loro pesamento;

— Nel riscaldamento dei forni;

---

(1) R. Decr. 17 luglio 1862, *Giorn. Milit.*, p. 549 (V. Capo XXXIV, Vol. I).

— Nell'infornamento — cottura — e sfornamento;

— Nella riposizione del pane nel magazzino.

La direzione del lavoro spetta ai brigadieri che devono preparare il lievito — riscaldare il forno — fare insomma tutte le operazioni più importanti.

Gli impastatori ed i garzoni sono ausiliari che agiscono sotto sorveglianza.

Le squadre ordinariamente si compongono di un brigadiere con due impastatori per forni da meno di 300 razioni — con un impastatore di più pei forni di maggiore capacità. — I garzoni possono essere in ragione di due per tre forni.

Il *pane* altro non è che la farina di frumento ridotta in pasta con acqua, con cui si mesce il sale ed il lievito, ed alla quale si fa subire una tal quale sufficiente fermentazione — quindi si fa cuocere convenientemente.

Il *lievito* è un pezzo di pasta inagrita, che ha la proprietà di far sviluppare alla pasta la fermentazione, per cui acquista quella leggerezza necessaria per dare un buono alimento.

Il lievito migliore e più perfetto è quello che si ha dalle farine di frumento.

Una porzione di pasta abbandonata a sè per 24

ore in luogo sufficientemente caldo, fermenta e costituisce il *lievito* — trascorso questo tempo è atto ad essere associato alla pasta per eccitarne la fermentazione.

Questo *lievito* non deve essere eccessivamente fermentato, perchè in tal caso l'*alcool* della prima fermentazione si cangia in *acido acetico* e *lattico*, i quali agiscono sopra il *glutine*, ne diminuiscono la tenacità, ed il pane nella cottura più non si eleva, rimane compatto ed agro — quindi dalla buona preparazione del lievito, molto dipende la riuscita del pane (1).

I *grandi lieviti* sono migliori che i *piccoli*.

Una certa quantità di lievito conservato in un angolo della madia, serve ai successivi impasti.

Il lievito è perfetto quando acquista il doppio

(1) In Inghilterra, in Francia ed in altri paesi impiegasi nella panificazione il fermento di birra, ma avendo un odore spiacevole, questo gli si toglie lavandolo con acqua o colla pressione.

In Inghilterra si è proposto di sostituire al lievito naturale *del bicarbonato di soda con acido cloridico*, ma questo lievito estemporaneo non produce lo stesso effetto e non si deve surrogare alla fermentazione, questa inducendo nella pasta dei cambiamenti che non si ottengono col lievito proposto.

S'impiega acqua satura di gaz acido-carbonico nell'impastamento delle farine o si spinge e s'introduce nella pasta il gaz acido-carbonico preparato coi metodi ordinari.

Si usano anche lieviti artificiali preparati con materie organiche azotate, ma è sempre da preferirsi il lievito naturale (A. Abbene precitato).

del suo volume — a forma convessa ed elastico — di pasta soda da respingere la mano che lo preme — deve galleggiare sull'acqua, ed aprendolo tramanda un odore vinoso.

Si inagrisce in tempo di burrasca nella state, o nei disgeli in inverno, od anche per odori, che operai malsani potessero comunicare nella madia.

La pasta si ottiene bagnando la farina alla temperatura di gradi +15 a 20 con acqua calda (tiepida), cui si può aggiungere il lievito o il fermento di birra, per meglio eccitare la fermentazione, ed il sale comune entro la madia — si agita la pasta — si rivolge in tutti i sensi — si dibatte più volte, onde ottenerla omogenea, nè troppo molle, nè troppo dura, e come dicesi volgarmente *ben lavorata* (1).

La quantità d'acqua necessaria per formare la pasta varia realmente secondo la qualità della farina. — Quelle che contengono molto glutine ne assorbono di più — quelle che ne contengono meno,

---

(1) Quest'operazione è faticosa, e gli operai ordinariamente lavorano seminudi — stante il calore dei locali e per la fatica sono grondanti di sudore che si mesce alla pasta — cosa impropria assai.

Sonovi madie meccaniche di varia forma, colle quali la farina col lievito, col sale e coll'acqua sono ridotte in pasta omogenea senza essere in contatto coll'operaio — un solo operaio ne guida l'operazione. — Tali sono le madie dette *Ruland* e *Fléchel* — queste agiscono colla forza di due uomini, e puonno farsi agire colla forza dell'acqua — del vapore — degli animali.

come quelle di grano tenero o di inferiore qualità ne assorbono in minor quantità (1).

La farina che s'impiega ordinariamente nei nostri panifici militari, siccome in generale di ottima qualità ne assorbe circa i due terzi del proprio peso per dare una pasta ben preparata, quindi su tale base si ha:

Farina stacciata al 15 per 0/0 .	chil.	100
Acqua	»	66
Sale comune	»	0 655

Durante la cottura del pane i 2/5 o la metà dell'acqua, svapora, e colle suindicate quantità si ottengono chil. 133 a 140 di pane ben cotto e ben confezionato e si hanno razioni 735 caduna, da 186 in 194 (2).

(1) L'acqua da impiegarsi deve essere potabile di ottima qualità — l'acqua dei pozzi d'acqua viva e di molte sorgenti può servire per far pane. — Dalla cattiva qualità dell'acqua sovente se ne ha anche il pane di cattiva condizione — l'acqua di buona qualità deve sciogliere il sapone, farsi poco lattiginosa, e cuocere facilmente i legumi.

(2) In Francia da alcuni sono impiegate le proporzioni seguenti per undici fornate:

Farina di buona qualità . . .	Chil.	2544
Acqua	»	1800
Sale	»	4

Si ottengono chil. 4348 di pasta, che calcolata, durante la cottura, l'evaporazione di chil. 621 d'acqua — residua a chil. 3722 di pane — e quindi si ha un'umidità tuttora rimanente nel pane del 32 0/0.

Dal Vauchelle, p. 77, vol. II, ediz. 1861, si rileva che per le farine contenenti in media un'umidità del 15 0/0 s'impiega una quantità d'acqua dal 65 al 68 0/0 ed il sale nella proporzione di chilogrammi 3, 50 per 1000 razioni (V. § III qui in appresso).

La quantità del sale varia secondo la qualità delle farine — essa però non è mai molto maggiore dell'1 per 0/0 — s'impiega un po' più di sale, quando le farine sono di mediocre qualità (1).

Allorchè la pasta è preparata, si divide in panettoni che si pesano, e si collocano in cestelli, e si abbandonano alla fermentazione ad una temperatura di circa 20 gradi — col mezzo della quale si produce dell'alcool — dell'acido acetico — del gaz acido carbonico, quale svolgendosi stende il glutine in forma di membrana tenace e gonfia — quel gaz acido carbonico nell'atto della cottura si dilata — aumenta di volume, e costituisce la leggerezza — la porosità e la qualità digestiva del pane.

Si conosce che la pasta è giunta a conveniente grado di fermentazione, tosto che ha aumentato sensibilmente di volume — battendola col dorso della mano risuona — ha acquistato un odore grato, alcoolico, ed ha una temperatura di gradi 25 a 26 centigradi.

A questo punto devesi prontamente operare la cottura, poichè se si protrae la fermentazione, si produce molto acido acetico, e come dicesi volgarmente *la pasta è passata*, ed allora il pane acquista il sapore agro (2).

(1) Per unire il sale alla pasta si scioglie nell'acqua, si passa attraverso a tela fitta per separare le materie eterogenee.

Il sale, oltre di rendere più grato il sapore del pane, impedisce la fermentazione troppo pronta da cui ne risulta un pane acido.

(2) In quest'operazione è necessario procurare che il forno sia

SEZIONE II.

Cottura del pane.

Nei forni di forma comune, si opera la combustione della legna sopra il pavimento di essi per scaldarli sino a gradi + 300 o 350 circa — indi si toglie il fuoco — si pulisce — s'inforna — e si chiude prontamente il forno (1).

---

sufficientemente caldo allorchè la pasta è in pronto — è meglio che il forno aspetti la pasta che questa aspettare il forno.

Nel caso che la pasta avesse subita la necessaria fermentazione e che non fosse in pronto il forno a riceverla — si arresta o si diminuisce la fermentazione collocando la pasta in luogo fresco.

Il tempo necessario per ottenere la pasta a quel grado di fermentazione che si richiede non si può determinare; esso varia a seconda delle stagioni — della specie di farina — del volume e specie di pane — della temperatura dei locali — dell'acqua — della quantità del sale impiegato — è poi più lenta nell'inverno e più attiva nella state — quindi all'occorrenza nel verno conviene coprire la pasta con pannolana, siccome corpo coibente del calorico.

(1) Al momento che la pasta è introdotta nel forno, ha luogo un considerevole abbassamento di temperatura, sia per riscaldare la pasta, sia per l'evaporazione dell'acqua, e da 300 a 350 gradi si riduce a 160 circa, che va poi via via aumentando pel continuo raggiamento del calorico dal volto e dalle pareti del forno, e può giungere da gr. 190 a 210 circa.

Il calore penetrando nella pasta dilata sommamente il gaz acido carbonico rinchiuso nel glutine, quindi si formano tutti quei vacui o pori nel pane per cui aumenta considerevolmente di volume, e come dicesi, il pane *si leva — spompa — si alza*.

L'alcool — tracce di acido acetico — e dell'acqua si svaporano.

Giunta la pasta a gradi + 100 nell'interno, l'acqua agisce sopra l'amido e lo scioglie, e frammisto col glutine — albumina — colla parte di zucchero e di desterina (essendosi altra parte can-

Il pane da munizione di doppia razione, cioè di grammi 1470, per giungere a conveniente grado di cottura deve rimanere nel forno almeno da 45 a 50 minuti, ed anche 55 (1) — per ottenere il pane nel giusto peso indicato, fa d'uopo impiegare una determinata e proporzionata quantità maggiore di pasta, secondo la quantità d'acqua impiegata, che nel nostro caso sarebbe di chil. 1,710 di pasta per ogni pane di 2 razioni.

Il combustibile, che ordinariamente si adopera è legna di pioppo — di verna, rami giovani ben secchi

---

giata in alcool ed in acido carbonico) e col sale, da questa chimica reazione operata col calore ne risulta il pane.

Quantunque la temperatura del forno sia oltre i gradi + 160 ed anche 210, tuttavia mentre si opera la cottura del pane, la sua temperatura nell'interno non è mai minore di gradi + 100 circa, poichè l'acqua della pasta evaporandosi continuamente, e questa non ricevendo maggior calore di quello che ha l'acqua bollente, conserva questa temperatura sino alla compiuta cottura.

La superficie esterna del pane trovandosi intanto ad una temperatura superiore, si scompone leggermente, e dall'alterazione sofferta, per la quale un po' di carbonio è messo in libertà, della desterina e glucosa si caramellizzano e maggior quantità d'acqua si svapora — ne risulta la crosta, la quale sarà più spessa e colorita se maggiore e continuato sarà il calore — sarà più sottile, men colorata e blonda se men caldo sarà il forno (Profess. A. Abbene).

(1) Il forno non deve essere eccessivamente caldo, nè troppo poco — nel primo caso la crosta rimane troppo bruna — alterata e semicarbonata, mentre la molica è ancora pasta — nel secondo caso la pasta rimanendo nel forno anche per un tempo maggiore di quello che è necessario per operare la cottura, ciò nullameno si essica — rimane per la massima parte ancora pasta, e perciò non cuoce compiutamente.

perchè più economico — può servire la legna di quercia, di noce, di faggio, e simili.

Nell'operar la cottura devesi tener conto e calcolare il calor necessario:

— Per scaldare il forno ed il massiccio o pareti interne fino a gradi 300 o 350;

— Per scaldare la pasta da grammi 25 a oltre 100;

— Per dilatare l'acido carbonico e svaporare l'alcool;

— Per svaporare i 2/5 o la metà dell'acqua, ed il poco acido acetico;

— Il calore che si perde nello infornare e sfornare;

— Quello che il pane ritiene allo stato latente o specifico, e quello che perde col raffreddarsi;

— Quello che l'aria esporta pel cammino e che irradia dalle pareti esterne del forno.

D'onde ne consegue che per tutte le perdite di calore che si hanno, conviene sviluppare un numero di unità di calore superiore a quello reale che si richiede.

Compita per tal modo la cottura, il pane viene estratto dal forno, e devesi tosto collocare in magazzino sopra palchetti o scaffali, tenendo per quanto possibile distaccati i pani gli uni dagli altri.

I magazzini devono avere le condizioni già più avanti indicate.

Il raffreddamento deve operarsi lentamente, affinchè col disperdersi il calore eccedente, continui ad operarsi l'evaporazione dell'acqua, epperciò conviene tenere per qualche tempo le finestre chiuse, in ispecie nel verno.

Se il raffreddamento fosse repentino, ed i pani fossero collocati gli uni sopra gli altri, non solo cessa l'evaporazione dell'acqua, ma il vapore medesimo, che investe tutta la superficie del pane, si condensa sopra il medesimo — lo rammollisce — diviene coriaceo — meno salubre e se si conserva per qualche tempo si copre di muffa, di polviscolo rossiccio, che è lo sviluppo di una crittogama.

Terminata una fornata, nei forni di forma comune si riscalda nuovamente il forno per la seconda fornata, e così successivamente per le rimanenti (1).

---

(1) Per la fabbricazione del pane e le diverse operazioni relative si continua nei nostri panificii militari all'incirca il metodo che si seguiva dagli antichi impresari.

Le farine che questi impiegavano non erano certamente delle migliori, ed erano quindi tali che non potevano resistere alla lievitazione — la massa del lievito era voluminosa assai — non potevano i pani resistere a lungo nei cestelli, e ne avveniva che dovevano sollecitare l'infornamento se non volevasi (come suol dirsi) lasciar *marcire* o slievitare la pasta — intanto, per questo fatto, le squadre per tutto il tempo che il pane stava nel forno erano oziose per l'intervallo di una buon'ora, per riprendere il lavoro per la 2ª fornata, e così di seguito. — Arroge che la fabbricazione del pane era tale che non tutti potevano applicarvi i panattieri in genere, se non ne aveano la pratica speciale.

SEZIONE III.

Caratteri del pane da munizione.

Il pane ordinario è di forma rotonda e di due razioni cadaun pane.

Quando è raffermo da 24 ore il suo peso è di grammi 1, 470.

La sua larghezza è di 25 a 30 centimetri, e l'altezza di 8 a 12 — a forma curva bombata.

Con questo sistema se ne ha:

1° Che al *maximum* più di 9 fornate non si ottengono nelle 24 ore nei grandi forni della capacità di 500 razioni;

2° Che non solo le brigate hanno le 12 ore di riposo, ma altre 4 ore, cioè una per fornata, e così 16 ore di non lavoro;

3° Per 12,000 razioni devonsi impiegare tre forni, ammessa la capacità di 500 razioni, quindi maggior consumo di 1/3 di combustibile;

4° Maggior numero di operai;

5° Difficile riuscita del pane — per lo più acido, sia per la maggiore quantità di lievito — sia perchè la fermentazione fatta più sollecita deteriora la condizione del pane — sia perchè dovendonsi lavorare una gran massa di pasta la fabbricazione diventa difettosa, d'onde il maggior peso del pane che era speculato dall'impresaro — difficile essiccazione e ben di rado *spompato*.

Dall'amministrazione delle sussistenze militari francesi attualmente si procede come segue:

In ogni mattina la squadra è rilevata da una nuova squadra cui consegna una guardia di lievito (*chef-levain*) tolto sull'ultima fornata, ed un lievito fresco preso sulla penultima fornata.

La nuova squadra versa tosto *sul lievito fresco* l'acqua necessaria per la preparazione della sua prima fornata, e dopo disciolta

I pani che si trovano alla periferia del forno hanno tre orlicci — attaccature (*combaciamenti*) e diconsi di gronda.

---

la materia vi aggiunge successivamente la farina — e rimpasta finchè forma la massa della pasta convenientemente disposta, e la lascia in questo stato affinchè si faccia la fermentazione.

L'impastatore ha per quest'operazione impiegato ore 0 35 m.

La fermentazione dura circa . . . . . » 0 25 »

Quindi si pesa la pasta, si divide in due parti, una pel pane, l'altra si riserva per il lievito della seconda fornata.

Si preleva ad un tempo una guardia (*chef-levain*) per la terza fornata.

La pasta pel pane si divide in pani — si pesano, si torniscono e si ripongono nei cestelli, e perciò s'impiegano . . . . » 0 25 »

Compito questo lavoro, un impastatore comincia la seconda fornata colla guardia conservata dalla fornata precedente.

Il suo lavoro finisce al momento che si pone mano ad infornare la prima fornata.

Il capo squadra intanto ha fatto riscaldare il forno, operazione che dura 60 minuti, ma non se ne tien conto perchè ciò si eseguisce nel tempo che gli altri impastano.

Per ritirare le braci ed infornare . . . . » 0 15 »

La cottura dura . . . . » 0 40 »

Mentre si opera la cottura si preparano i cestelli per la seconda fornata.

Per sfornare . . . . » 0 10 »

All'estrazione dal forno della prima fornata la seconda è pronta.

Il riscaldamento del forno non dura più di . . » 0 40 »

Per infornare . . . . » 0 15 »

Per cuocere . . . . » 0 40 »

Per sfornare . . . . » 0 10 »

Totale durata per 2 fornate . . ore 4 15 m.

Quelli che sono nel centro hanno quattro o sei attaccature — ne hanno due o tre quelli che trovansi alla bocca.

Cosicchè una squadra in 24 ore fa da 5 a 6 fornate, e con 2 che si rilevino non meno di 9.

Con tal metodo le squadre possono lavorare 12 ore continue senza interruzione, per essere rilevate da altre squadre per le altre 12 ore.

Appena la prima fornata è pronta nei cestelli per l'infornamento, si accingono alla seconda.

Segue lo stesso per la terza, per la quarta, ecc. (Noi ebbimo occasione di conoscere tale sistema di fabbricazione eseguito dall'amministrazione francese nella campagna in Lombardia del 1859-60, e lo femmo tantosto adottare in esperimento dal contabile delle sussistenze in Milano, ove fino allora con 18 forni difficilmente si ottenevano 60,000 razioni, e se ne ebbero risultati soddisfacentissimi, perchè si portò la confezione a razioni 90,000).

Operando in tal modo se ne ha :

1° N. 12 fornate a vece di 6 o anche 9 nei forni da 500 razioni — in quelli da 400 se ne puonno avere sino a 14.

2° Con due forni si fanno 12,000 razioni, che appena si ottengono con 3 col metodo sinora seguito;

3° Risparmio di un forno e corrispondente minor consumo di combustibile ;

4° Minore impiego di operai (bastando 2 sole squadre a vece di tre per 12,000 razioni);

5° Maggior quantità di pane collo stesso numero di forni, ossia 1/3 di più;

6° Migliorata la condizione pel pane, che non può riescire acido per la minor quantità di lievito — perchè non precipitata la fermentazione, potendo la bontà della farina sostenerla 30 circa minuti nei cestelli — meglio lavorata la pasta perchè in massa minore.

Ecco il metodo a seguirsi, quale si esperimentò al detto panificio di Milano.

Ogni squadra (per forni da 500 razioni) si compone di un capo squadra — tre impastatori ed 1 servente.

Il capo squadra deve in special modo accudire al riscaldamento del forno — infornamento e sfornamento del pane

I tre impastatori attendono alle guardie — lieviti — impasta-

La qualità del pane si giudica dal suo colore, dall'odore, e più specialmente dal gusto.

Ha la crosta color di cannella, un po' intenso,

---

mento — pesamento e formazione del pane. — Uno di essi poi, coadiuvato dal servente, si adopera per la provvista della farina — acqua e legna — per l'infornamento del pane — ripulitura dei cestelli — trasporto e collocamento del pane nel magazzino.

Gli attrezzi necessari per tale sistema di panificazione, oltre a quelli in giornata, si riducono ai seguenti:

Un doppio numero di cestelli che si adoperano alternativamente — due grandi recipienti pel deposito del lievito — ed un terzo piccolo per collocarvi la guardia (*semenza*) — un asse divisorio mobile da applicarsi alla metà della madia.

La farina s'intende provenire da grano nostrale, con 15 giorni di riposo dopo la macinazione, collo stacciamento del 15 0/0.

La quantità d'acqua è in ragione della metà circa del peso della farina nella formazione delle guardie e dei lieviti — nell'impastamento oltrepassa i due terzi — in complesso si può calcolare di due terzi come nella fabbricazione attuale.

Il sale grammi 350 per ogni 100 razioni.

Le fascine piuttosto voluminose, di essenza forte sono le sole da adoperarsi pel pronto riscaldamento del forno.

In questo sistema sono di grande vantaggio i forni *aerotermi*.

Ciò premesso, per dar principio alla fabbricazione richiedesi una guardia (*semenza — chef-levain*) del peso di chilogr. 90 (sulla base di un forno di razioni 500 da gr. 735).

Gli operai impastatori tolgono un terzo di detta guardia e lo depongono nel recipiente piccolo — formano poi col rimanente della guardia il lievito per la prima fornata mediante l'aggiunta del quantitativo voluto di acqua e farina, restringendolo ad occupare metà della madia.

Quindi riprendono la parte di guardia riposta nel recipiente e praticano l'operazione per ottenere il lievito della seconda fornata valendosi dell'altra metà della madia — detto lievito (*sconcia o secondo lievito*), si colloca così formato in uno dei due recipienti grandi.

Dopo un'ora e mezza circa d'intervallo si toglie dal lievito

della spessezza di quattro o cinque millimetri ed uniforme tanto alla parte superiore che all'inferiore — non deve, aprendolo, distaccarsi dalla midolla —

---

della prima fornata esistente nella madia la guardia per la terza fornata, mettendola nel recipiente piccolo.

Sul rimanente lievito si addiviene all'impastamento di quanto occorre per ottenere le razioni di pane in pasta.

Per l'impastamento si toglie l'asse divisorio, quale viene rimesso ad operazione ultimata, dovendo il corpo della pasta occupare anche la sola metà della madia.

Quindi senz'altro, colla guardia della terza fornata si compone il lievito per la fornata stessa, deponendolo, una volta formato, nel secondo recipiente grande.

Dopo pochi minuti si procede al pesamento e formazione del pane in pasta (qui devesi avvertire che per tornire i pani devesi usare della farina stessa con cui è formato il pane, e non del reprimo o tritello, come si usa ordinariamente), e nel frattempo che i pani lievitano un 30 minuti circa nei cestelli, gli operai impastano il lievito della seconda fornata, estraendo però dalla massa del lievito la guardia per la quarta fornata.

Contemporaneamente il capo squadra tiene preparato il forno in modo, che appena ultimato l'impastamento, possa eseguire l'informamento del pane.

Frattanto due panattieri formano colla guardia tolta per la quarta fornata il lievito richiesto per la medesima, ponendolo in serbo nel recipiente grande.

Pendente la cottura del pane gli operai puliscono i cestelli — preparano l'acqua — la legna — la farina, infine dispongono pei lavori preparatorii, mentre sono soli minuti 40 circa che loro avanza per siffatte operazioni.

Incominciando lo sfornamento del pane, si procede contemporaneamente al pesamento e formazione del pane in pasta della seconda fornata — di poi impastamento — formazione del lievito e così successivamente.

Dovendosi ultimare la fabbricazione, si cessa dal togliere la guardia dal lievito della terza ultima fornata, operando le volute diminuzioni di farina e di acqua nei rispettivi impastamenti.

Dopo 12 ore di lavoro le squadre sono rilevate da altre squadre.

non è coriaceo, ha odore e sapore piacevoli che eccitano a mangiarlo.

Il pane da munizione ben cotto — ben lavorato

Riassumendo se ne ha il seguente:

Specchio indicante il quantitativo di farina e acqua per la preparazione dei lieviti ed impastamento.

	QUANTITA' di farina	QUANTITA' d'acqua	TOTALE
Guardia	59	29	88
Guardia per la 2ª fornata, a dedursi	19	9	28
Guardia per la 1ª fornata	40	20	60
Rinfresco	78	39	117
Totale lievito	118	59	177
Guardia per la 3ª fornata, a dedursi	40	20	60
Lievito 1ª fornata	78	39	117
Impastamento	181	132	313
Totale pasta per 500 razioni da gr. 735	259	171	430
Guardia per la 2ª fornata	19	9	28
Rinfresco	99	50	149
Totale lievito	118	59	177
Guardia per la 4ª fornata, a dedursi	40	20	60
Lievito 2ª fornata	78	39	117
Impastamento	181	132	313
Totale pasta per 500 razioni	259	171	430

Si ebbe coll'occasione ad osservare sul modo praticato dalle sussistenze francesi che 14 delle loro fornate equivalgono a 12 delle nostre, poichè desse infornano per quadrati e da noi s'inforna obliquamente, per cui si guadagna sullo spazio circa il 15 0/0. Difatti il loro pane non ha che quattro combaciamenti mentre il nostro ne ha sei.

Un altro vantaggio si presenta in tale sistema, quello cioè che

e sufficientemente fermentato è leggero — galleggia sull'acqua per molto tempo.

La sua porosità si conosce dalla quantità d'acqua che assorbe immergendolo in essa — se è ben poroso nello spazio di un'ora circa assorbe un peso d'acqua quasi eguale al proprio.

Il pane più poroso è più salubre — la mollica è eguale in tutta la sua massa — compressa colle dita e sotto la pressione riprende il suo posto — schiacciata non presenta umidità, e non assume forma pastosa, ma si divide facilmente.

Avviene talvolta che aprendo il pane trovasi compatto e umido, e credesi che siavisi impiegata troppa acqua nel fabbricarlo — Il difetto è di non essere cotto abbastanza, comunque sia, che provenga o dal forno non sufficientemente caldo, o dal non avervelo lasciato per quanto basti.

---

questo modo di panificare essendo affatto conforme a quanto si usa da' pristinai borghesi, si puonno facilmente trovare impastatori ad ogni occasione, come altresì il soldato operaio impara il mestiere che può giovargli lorchè cessa da soldato.

L'amministrazione francese retribuisce i panattieri di un tanto per ogni 100 razioni od in ragione di fornate, ma nulla vien corrisposto quando non lavorano.

Un lavoro così continuato è di gran lunga assai più faticoso e vogliono essere ben retribuiti. Per esempio:

Il capo squadra *come attualmente* — gli impastatori *tutti di 1ª classe* — il servente *paga di 3ª classe*.

Questa maggior spesa è di gran lunga compensata nel risparmio — di un forno — d'uomini e di combustibile.

Il pane può andar soggetto a gravi difetti, sia per incuria, sia per imperizia, sia anche per frodi commesse impiegando farine di cattiva qualità o sostanze estranee, od associandovi materie terrose.

Per incuria od imperizia:

— Quando la pasta sia troppo fermentata o come dicesi dai panattieri passata, il pane in tal caso presenta una superficie disuguale, con varie screpolature — in parte bianchiccie — in parte color cannella, ed in parte scabra e bigia — ha odore e sapore agro — nel suo interno si presenta con molti piccoli pori gli uni attacco agli altri, ed il colore tende al rossiccio.

— Quando la pasta non sia bastantemente lievitata o fermentata — il pane riesce pesante — poco poroso — compatto — massiccio e compresso colle dita non riprende il suo posto — questo pane è di difficilissima digestione;

— Quando il forno sia eccessivamente caldo — la crosta del pane riesce molto colorata in bruno od anche semi carbonizzata — la mollica ancor pastosa ed umida;

— Quando il pane non è sufficientemente cotto si conosce dai pori piccoli, poco dilatati — la mollica compressa non riprende il suo posto, ed ha l'aspetto molto umido — La crosta è sottile, di un biondo chiaro — un po' coriaceo.

Il pane avente i suindicati difetti è insalubre.

Per frodi (1):

— Il pane viene talvolta preparato con avanzi di semola — cruschello e crusca rimacinati — farine di frumento immaturo o alterato e simili;

Questo pane presenta la mollica d'un bianco biondo più o meno carico — poco porosa, e la mollica si scompone nell'acqua — indi esaminata con buona lente si scorge la parte bianca ingemmata da particelle di crusca — Il pane è sempre agro, e di odore e sapore non troppo grato;

— Si aggiunge farina di segala — di riso — o fecola di patate;

Questo pane è compatto — pesante — poco poroso — massiccio — colla crosta piuttosto dura — diviene facilmente agro — bagnato e lasciato all'aria produce tosto la muffa e durante la cottura non si alza — non spompa;

— Si aggiunge anche farina di legumi, e il pane oltre di essere poco poroso e compatto è più o meno colorato, e la mollica esaminata comparativamente con quella del pane normale, si osserva di colore, di sapore, di forma molto differenti;

Diluita nell'acqua distillata — filtrato il liquido e concentrato in capsule di porcellana sino

(1) Le frodi alle quali si accenna non si verificano certamente nel servizio fatto ad economia sotto la direzione del personale delle sussistenze militari, ma si indicano onde siano avvertite, qualora questo servizio in certe località sia dato ad impresa od alle mani di speculatori.

a consistenza di sciroppo, indi versato nel liquido dell'acido acetico un po' concentrato, si forma un precipitato di legumina che non ha luogo col pane di puro frumento;

— Si rinvennero talora in varie specie di pane delle materie terrose provenienti da frumento non pulito o dalle macine, od impiegando farine bigie — di qualità inferiori o alterate per migliorare apparentemente il pane e renderlo più bianco — come pure per aumentarne il peso si è introdotto nella pasta dell'alume — del gesso o solfato di calce — solfato di rame — carbonato di calce e simili, sostanze tutte che alterano la vera natura del pane e fra le quali varie possono arrecare gravi sconcerti alla salute.

In tali dubbi è uopo ricorrere agli esperti onde ciò si verifichi per mezzo di accurate analisi chimiche.

Due altre qualità di pane occorrono nelle sussistenze militari, cioè, il pane biscottato ed il biscotto (galetta).

§ I.

PANE BISCOTTATO.

Questo pane non differisce da quello ordinario di munizione — il peso è eguale, ma il volume è relativamente minore;

Il pane biscottato o totalmente od a un quarto

od a metà è alquanto meno fermentato del pane ordinario.

La differenza essenziale consiste nel dare al pane una maggior cottura lasciandosi nel forno da 60 ad 80 minuti.

§ II.

DEL BISCOTTO *(galetta)*.

Il grano che si impiega per la fabbricazione della *galetta* deve essere di scelta qualità — il grano di essenza dura è preferibile siccome più ricco in glutine.

Le farine ben macinate e ben condizionate devono essere depurate totalmente della crusca se vuolsi avere una qualità di galetta che si conservi.

La galetta deve essere fabbricata con una delle due qualità di farina in modo distinto, non mai colla mischianza di esse.

Nella fabbricazione della galetta non si usa in generale nè lievito, nè sale (1).

(1) In commercio chiamasi indistintamente *galetta* il biscotto, ma sono da distinguersi, quest'ultimo essendo lievitato.

Nella galetta fabbricata dalle sussistenze negli anni scorsi si introdusse una leggiera lievitatura per averla meno compatta e più friabile, ad imitazione del biscotto in uso alla marina.

L'acqua s'impiega nella proporzione del 41 0/0 di farina di grano tenero e del 44 0/0 per quelle di grano duro.

La sua temperatura deve essere di circa 45 gradi centigradi in estate, e di 60 nell'inverno.

Si stempera la farina nell'acqua per guisa che il composto riesca il più possibilmente omogeneo — successivamente si lavora a braccia sino a che la pasta abbia una più forte consistenza.

Questa prima parte del lavoro dura circa 15 minuti — quindi, divisa la pasta in quarti o quinti secondo la capacità dei forni, ogni parte a suo turno è sottoposta alla gramola per essere convenientemente impastata, comprimendola, piegandola e ripiegandola sopra se stessa diverse volte, finchè sia divenuta unita, solida, tenace e perfettamente liscia.

I pastoni così lavorati vengono disposti sulla tavola da tornire — si coprono con tela inumidita per impedire il disseccamento — quindi si formano piccoli pastoni corrispondenti a 5 o 6 galette che si lavorano girandoli e premendoli fortemente colle mani.

Consecutivamente i piccoli pastoni vengono laminati con cilindro, dando alla pasta lo spessore che deve avere.

Dopo lo spianamento si formano le galette col ta-

gliapasta meccanico che ad un tempo vi opera le forature necessarie per facilitarne la cottura e favorire il disseccamento.

A misura che le galette sono fabbricate si collocano capovolte sopra apposite tavole per essere pronte all'infornamento.

Mentre si eseguiscono le descritte operazioni, si riscalda il forno.

La temperatura del forno deve essere di circa 270 gradi centigradi, ossia di un terzo circa minore di quella che si richiede pel pane da munizione.

Il tempo della cottura è in media di minuti 48 a 50 pel biscotto di grano tenero e di minuti 60 per quello di grano duro.

Appena sfornato, il biscotto si porta a rasciugare in camere perfettamente riparate dall'umidità e dagl'insetti.

Allorchè la località lo permetta, queste camere si stabiliscono vantaggiosamente al disopra dei forni, o preventivamente vengono riscaldate a temperatura elevata e vi si mantiene nel frattempo che vi si colloca il biscotto.

Il biscotto di buona qualità, esternamente è liscio — di un bel colore giallo pallido — esente di

gonfiature e di screpolature — è sonoro e perfettamente secco.

Internamente è di un bianco dorato — la sua frattura netta è senza sfaldature — presenta delle facette vitree a grani serrati e brillanti — non si sbricciola — gonfia nell'acqua senza disciogliersi — il suo odore è aggradevole ed il suo sapore leggermente zuccherino.

Il biscotto di forma quadrata è preferibile alla rotonda, per meglio essere accomodato nello incassamento.

Il peso di ogni galetta è ordinariamente di 200 grammi.

È da avvertirsi di non riporre il biscotto in casse se non è perfettamente asciutto.

Le casse devono contenere circa 45 chilogrammi di biscotto in media, e pesano da 55 a 56 chilogrammi, che corrisponde alla semicarica di un mulo."

---

§ III.

PRODOTTI PER OGNI QUINTALE DI FRUMENTO E DI FARINA

Pane (1).

	Per quintale di frumento	Per quintale di farina
	—	—
Razioni di pane ordinario da grammi 735 caduna provenienti da grano tenero al 15 p. 0/0 di estrazione di crusca . . . Raz.	da 158 a 162	da 186 a 194
Razioni di pane da grammi 735 caduna provenienti da grano tenero coll'estrazione del 20 p. 0/0 di crusca . . . . »	da 148 a 154	

Galetta.

Galetta alla totale estrazione della crusca. . . . . Chilogr. da 93 a 96

(1) In questo specchio si presenta il prodotto che puossi ottenere ordinariamente.

Egli è difficile il precisare in modo assoluto i prodotti secondo la qualità dei grani, siano di essenza tenera, semidura o dura, ovvero di qualità frammiste.

Diverse circostanze possono concorrere per non averne sempre lo stesso risultato.

Ciò devesi lasciare al meglio possibile — alle cure — all'intelli-

genza dei contabili per apprezzarne la loro gestione dietro i risultati

I grani siano teneri, semiduri o duri, sono tutti egualmente buoni per il pane da munizione — il tenero però ha la preferenza — impiegando il grano duro l'estrazione della crusca può essere minore.

La quantità d'acqua che devesi impiegare varia secondo la condizione delle farine — ciò è cui deve intendere sovratutto il contabile, ritenuto che le farine mantengono in se stesse più o meno d'umidità, in media dal 6 all'8 0/0 e sino anche al 15 0/0. — Ordinariamente s'impiega l'acqua nella proporzione del 55 al 60 0/0. — Se però sono bene asciutte e da grano ben stagionato e vecchio, in questo caso può aumentarsi del 4 e più 0/0 e sino ai due terzi in totale del peso delle farine.

Varia ben anche in ragione dell'estrazione della crusca, chè quanto è maggiore l'estrazione, tanto più può aggiungersi d'acqua, essendo la crusca un corpo che propriamente non assorbe acqua, non fa pasta, e ad un tempo impedisce più o meno la coesione della farina — varia infine secondo la stagione estiva od invernale, essendo nell'estiva più difficile l'evaporazione ed il prosciogamento, quindi importa moderare l'impiego dell'acqua.

La proporzione dell'acqua è la stessa per riguardo alle farine provenienti da grani d'essenza dura — solo è da avvertire che vuolsi regolare gradatamente, in proporzione della consistenza della pasta nel trattarla alla madia — i prodotti sono eguali.

Il sale non è mai maggiore dell'1 0/0 — ordinariamente è di grammi 630 in 650 per ogni 100 chilogr. di farina.

Un quintale di grano crivellato, dopo la macinazione, si residua ordinariamente a chilogr. 99 di farina.

Chilogr. 99 di farina stacciata al 15 0/0 si residuano a chilogrammi 84, 150.

Chil. 84, 150 di farina s'impastano con chil. 50,490 d'acqua, in ragione del 60 0/0 del peso della farina, ed aggiunti chil. 0, 550 di sale, ne risulta un pastone di chil. 135, 190.

Chil. 135, 190 di pasta, divisi alla bilancia col campione normale di chil. 1, 710 di pasta per ogni pane da due razioni, danno pani 79 e gr. 058, i quali cotti e stagionati per 24 ore, riescono ciascuno di chil. 1,470, ossia razioni due del preciso peso di grammi 735 caduno.

Quindi un quintale di grano normalmente deve rendere pani 79

e gr. 58, ossia razioni 158 e gr. 50 di pane cotto e ben condizionato.
Col più o meno d'aqua regolata, secondo si è detto più sopra, si puonno ottenere alcune razioni di più.

NB. — Non si è tenuto conto del lievito, perchè un'eguale quantità si mette a parte per aver lievito sempre preparato, come nemmeno si tenne conto di altri sperdimenti di poco rilievo nella farina, nello abburattamento, o nella pasta, ecc.

Analisi. — Ritenuta l'avanti indicata quantità di pasta in chilogrammi 135, 190, e divisa questa pel peso normale del pane in pasta in chil. 1, 710, si hanno pani 79, 058 grammi, quindi per ogni pane si ha:

Farina	Chil.	1, 064 408
Sale	»	0, 006 956
Acqua	»	0, 638 645
In pasta	Chil	1, 710 009
Dopo la cottura riducendosi il pane a	»	1, 470 »
Per l'evaporazione si ha una consumazione di	Chil.	240 009

Calcolata l'umidità inerente alla farina in ragione dell'8 0/0, si ha per chil. 84, 150 di farina:

L'umidità di	Chil.	6, 732 »
E ridotta la farina a chil. 77, 418:		
La quantità d'acqua immessa essendo di	»	50, 490 »
Si ha la totale umidità di	Chil.	57, 222 »

Quindi per ogni pane si ha:

Farina	Chil.	0, 979 255
Sale	»	0, 006 956
Umidità { inerente alla farina, chil. 0, 085 153 ; per l'acqua immessa » 0, 638 645 }	»	0, 723 798
Totale in pasta	Chil.	1, 710 009
Ridotto il pane dopo cottura a	»	1, 470 »
Consumo dipendente dall'evaporazione come qui sopra	Chil.	0, 240 »
L'umidità totale essendo di	»	0, 724 »
Rimane ancora nel pane	Chil.	0, 484 »

ossia il 33 0/0.

Quando a vece del 60 0/0 s'immetta l'acqua, all'ordinario, in ragione del 66 0/0, ossia dei due terzi del peso, se ne hanno pani 82, 011, i quali (tenuto conto dell'umidità inerente alla farina come sovra) ognuno contengono:

Farina		Chil.	0, 943 995
Sale		»	0, 006 706
Umidità { inerente alla farina, chil. 0, 082. 086 / per l'acqua immessa » 0, 677. 214 }		»	0, 759 300
	Totale in pasta .	Chil.	1, 710 001
Ridotto dopo cottura a		»	1, 470 »
Consumazione per l'evaporazione . . .		Chil.	0, 240 »
L'umidità totale essendo di		»	0, 759 »
	Umidità che rimane ancora nel pane .	Chil.	0, 519 »

circa il 36 0/0 di umidità che rimane nel pane, che pertanto è eccessiva, mentre ad un tempo è minore la quantità della farina.

Poste a confronto le quantità di farina esistenti nei pani e l'umidità rimanente nei medesimi, se ne hanno appunto le 4 in 6 razioni in più che si ottengono di maggior prodotto coll'immessione dell'acqua al 66 0/0. Difatti:

Farina nei 79 pani coll'acqua al 60 0/0, Chil. 0, 979 255		
Id. negli 82 pani coll'acqua al 66 0/0 » 0, 943 995		
Farina impiegata in meno	Chil. 0, 35 260	
che per i 79 pani importa		Chil. 2, 785 »
Acqua impiegata in caduno dei 79 pani al 60 0/0	Chil. 0, 638 645	
Acqua impiegata in cadun degli 82 pani al 66 0/0	Chil. 0, 677 214	
Acqua in più . . .	Chil. 0, 038 567	
che per gli 82 pani importa		Chil. 3, 162 »
Insieme		Chil. 5, 947 »

che appunto danno le 6 razioni che si ottengono di maggior prodotto, rimanendo nei primi, ossia nei 79 pani, un'umidità nella proporzione del 33 0/0, e nei secondi, ossia negli 82 pani, quella del 36 0/0, per una corrispondente minore quantità di farina.

Il pane non dovrebbe contenere un'umidità maggiore del 30 in 33 0/0, quindi l'acqua da immettersi nella farina non dovrebbe essere maggiore del 60 0/0, poichè una maggiore umidità rimpiazza una proporzionata quantità di farina, e quindi il pane riesce meno nutrimentoso. — Quando vogliasi spingere l'immessione dell'acqua al 66 0/0 debbesi aumentare proporzionatamente il peso normale della pasta dei suindicati chil. 1710, onde compensare in farina la maggior quantità d'acqua immessa.

Ordinariamente s'immette una maggior quantità d'acqua, ritenuto che la quantità di crusca che rimane nella farina assorba più d'acqua per agevolare l'impastamento e per ottenere infine un maggior prodotto — ma l'eccesso del peso essendo dovuto all'acqua, questo maggior prodotto è illusorio, e dà luogo anzi ad uno sperdimento reale, nocivo alla qualità del pane, poichè richiedendosi una temperatura più elevata per la formazione della crosta, questa diventa spessa, bruna, di un gusto acre, sgradevole, e lascia svolgere inutilmente alcuni prodotti pirogenici (Payen).

L'eccesso d'acqua che si mantenga nella midolla può dar luogo a più facile corruzione, più o meno pronta, ed a diverse specie di *muffa* (Chevallier).

Da analisi praticata su pane di munizione (V. Cav. Abbene, *Nozioni*, 1855) si ha: pane fabbricato alle sussistenze di Torino, conservata l'umidità nella proporzione del 36 0/0, — del 35 0/0 in quello fabbricato ai magazzini di Genova ed Alessandria, e da analisi pure praticata su pane dell'amministrazione francese si ebbe il 35 0/0.

CAPO SESSANTESIMO.

DELLE DERRATE E LORO CONSERVAZIONE.

SEZIONE I.

Del grano e sua conservazione.

Tre sono le qualità del grano conosciute in commercio, cioè *duro* — *semiduro* e *tenero* secondo che la materia che costituisce la farina è in uno stato di maggiore o minore coesione, la quale dipende in ispecie dalla quantità del glutine e di amido che vi si contiene.

Il frumento *duro* è più pesante, quasi corneo — il più ricco in glutine — compresso fra i denti presenta una frattura quasi concoide, cornea, e produce una farina meno bianca — meno soffice — ma più facile a conservare.

Il grano duro ha poca corteccia — è più allungato delle altre specie — il suo colore è più rossiccio — il seme è a un dipresso del colore della corteccia.

Questa specie di grano si coltiva generalmente nelle regioni meridionali.

Il *semiduro* è formato nel centro da parti d'aspetto corneo — più ricche di glutine alla periferia — e da parti più bianche e più abbondanti di amido all'interno.

Il *tenero* è più bianco di tutti — ha maggior quantità di amido — fornisce una farina bianchissima — ma si conserva meno facilmente che le altre specie.

Si rompe facilmente fra i denti.

Fra le varie specie di grano ve ne ha a seme rossiccio ed a seme bianco — la prima è da preferire.

Il frumento ben maturo, ridotto in farina non deve lasciar che tracce di materia bianca farinacea aderenti alla crusca.

Quello immaturo è leggero — rugoso — macinato produce una farina che in gran parte rimane aderente alla crusca.

Il grano vecchio e riposato si riscalda meno che il nuovo — produce più farina, che si conserva meglio.

Il grano di buona qualità ha un colore naturale cioè giallo leggermente dorato — ovvero d'un grigio lucido argenteo — o bruno chiarissimo — la

scanalatura poco profonda — pieno — bombuto — facilmente scorrevole fra le dita.

Dal colore appannato si conosce che il grano fu bagnato in pianta — i grani ruvidi non scorrono fra le dita — a vece di fratturarsi fra i denti, s'ammolliscono e si schiacciano — l'odore ed il gusto dinotano esser presso a muffire.

È di cattiva qualità il grano macchiato — avvizzito — molle — le cui estremità sono vecchie o rotte ed avente la scanalatura profonda — confregato fra le mani traspira un odore spiacevole.

Le buone qualità di frumento devono essere scevre il più che possibile dal *loglio* — dalla *veccia* e da altri semi estranei — dal *grano nero* — dal *segale cornuto* che in grande quantità è velenoso — dalla *volva* e da *franfumi di sostanze vegetali* — dalla *ghiaia*, *sabbia* o *terra*.

Per conoscere se il frumento non è di troppo invecchiato o alterato, per cui fosse anche stato sottoposto all'azione del calore per togliere il cattivo odore, ecc., se ne prendono cento grani — si bagnano con acqua e si abbandonano all'aria ad una temperatura di 14 o 16 gradi centigradi a germogliare — dal numero dei grani che danno segno di germinazione si può dedurre della quantità di frumento vecchio o alterato.

Se il frumento è tarlato, che non si distingui al-

l'aspetto, mettendone nell'acqua il tarlato galleggia mentre l'altro va al fondo — fregato nelle mani si frantuma.

Il grano va soggetto a diverse malattie che lo alterano, come pure gli insetti ne divorano la sostanza farinosa.

La *golpe* (niella) è una delle malattie del grano che, come una carie, dà al grano un color grigio cinereo e contiene una polvere nera ed infetta.

È nociva nei granai perchè, svaporandosi la sua polvere nera, intacca i grani sani e loro genera la carie.

Il *carbone* — questo distrugge intieramente il grano nella spica e non vi lascia che una polvere inodora di un color nero verdastro — è una carie come quella della niella, più intensa e più violenta.

Trovansi frammisti al grano la *segala cornuta* — e *loglio* (zizzannia), che in gran quantità sono nocivi ed anche velenosi.

La *segala cornuta* è il grano di segala viziato che contiene una polvere rossa a vece della farina bianca — si conosce al suo color violaceo cupo ed al color rossiccio della polvere; ordinariamente è più oblunga del grano.

L'insetto che arreca maggior danno al frumento è il *punteruolo* (*charençon* dei francesi).

Quest'insetto depone nella scanalatura del seme un uovo che ad una temperatura sufficiente si schiude, diviene larva, che per un meato impercettibile penetra nel seme e ne chiude l'apertura cogli escrementi — si nutrisce della sostanza farinacea e non ne lascia che la corteccia ossia la semplice crusca — il frumento conserva la sua forma e nessun carattere esterno svela l'insetto, se si eccettua quello di essere molto leggero e di galleggiare sull'acqua.

La larva si cangia quindi in crisalide — che si conserva per otto o dieci giorni — poi, rotto il bozzolo, esce sotto forma d'insetto adulto, si accoppia, depone i suoi uovi e muore.

Coll'aumentarsi della temperatura si propaga con una celerità prodigiosa, e così dal mese di aprile sino alla metà di settembre, tempo in cui la temperatura eguaglia i gradi + 12 centigradi, si riproduce incessantemente.

Il punteruolo fa le sue stragi a qualche centimetro di profondità dal cumulo di frumento ma non alla superficie.

Il frumento da noi coltivato produce un seme di un biondo più o meno carico — il volume — la forma — la durezza — il peso ed altri caratteri variano alquanto nelle differenti qualità secondo le varie nature del terreno.

Riguardo al peso, cento grani di frumento pe-

sano da grammi 3,5 a 4,5 e la media si calcola a grammi 4.

Il peso di un metro cubo di frumento di buona qualità, media fatta, si calcola chilogrammi 750.

Il frumento che a pari volume ha maggior peso è il migliore.

Il frumento che s'impiega nelle sussistenze militari deve avere il peso non minore di chilogr. 75 per ettolitro.

I grani nostrali sono in generale del peso tra i 76 e gli 80 chilogrammi per ettolitro.

I grani esteri di Mongolia — di Odessa — di Taganrog — di Galatz pesano parimenti tra i 78 e gli 80 chilogrammi per ettolitro — quelli di Marianopoli e Berdianska giungono fino a chilogrammi 83 e 84.

Il frumento che si ritira nei magazzini delle sussistenze militari deve essere diligentemente crivellato e purgato dalle materie eterogenee.

Non devesi ritirare se non è bene asciutto e secco — qualora fosse ritirato con soverchia umidità oltre il 12 0/0, non tarderebbe a provare una fermentazione più o meno viva.

La temperatura dei magazzini, se è possibile, non

deve eccedere i gradi + 10, ed è opportuno il tenervi un termometro ed anche un igrometro onde conoscere e la temperatura ed il grado di umidità o di siccità — l'umidità si può altresì conoscere lasciando nel magazzino un pezzo di carta senza colla — ovvero un poco di sale comune pesto che si illiquidisce.

Varii hanno proposto e praticato di conservare il frumento entro cantine ben asciutte o in scavi entro roccie.

Un mezzo importante per conservare il frumento sono i *silos* — ossia fosse ermeticamente chiuse, premunite d'ogni maniera contro l'umidità.

La conservazione del frumento in sacchi od in magazzini presentando molti inconvenienti, dalla manutenzione di Parigi si adottò un modo speciale e nuovo — ossia i *silos* di nuovo modello alla Stuart.

Consistono questi in recipienti collocati nei piani elevati dei magazzini, disposti in modo che il grano che vi è conservato, può discendere facilmente mediante aperture praticate al fondo di detti recipienti — discende e riferisce ad una cassa a tramoggia, dove, per mezzo di una vite a spirale ed a paletta, lo si riconduce e lo si ripone nuovamente nel recipiente medesimo.

Tutte queste operazioni si eseguiscono mediante apposite macchine di poco costo, e si ottengono

così tutte le condizioni necessarie alla buona conservazione del frumento, cioè movimento — ventilazione — preservazione dall'umidità, ecc., e si evitano eziandio i danni degli insetti e altri animali devastatori di tale derrata.

Del resto il frumento di recente raccolto, d'ordinario è di più facile fermentazione, e si deve conservare in magazzino a strati di 40 a 50 centimetri — se poi è ben secco e di qualche anno può mettersi a strati di 70 centimetri, od anche un metro e mezzo.

I segni di un' incominciata fermentazione sono:

— Un'elevazione di temperatura che si riconosce dal termometro;

— Nel magazzino si sente un odore diverso da quello naturale.

Alla superficie del cumulo si trova uno strato di grano umido per l'acqua che si svapora nell'atto della fermentazione.

Introducendo nel cumulo un cilindro, il frumento che se ne estrae è caldo ed umido.

Devesi smuovere a anche crivellare soventi il grano — il punteruolo amando la tranquillità — smuovendo si allontana.

Paleggiarlo, spingervi aria fredda col mezzo di ventilatori e procurare in qualunque modo un abbassamento di temperatura.

Si praticano eziandio delle fumigazioni di zolfo — di acido solforico — di tabacco — di giusquiamo — di salvia, ecc., per guarentirlo dagli insetti.

Però con tali fumigazioni bisogna essere piuttosto parchi, perchè con esse talvolta si nuoce al frumento senza distruggere l'insetto.

L'impiego di prodotti chimici per distruggere il punteruolo e gli altri insetti finora non diedero soddisfacenti risultati.

Sembra che tutto dipenda essenzialmente dalla temperatura, e dalle cure che si debbono prodigare attorno al medesimo.

Il miglior modo per riuscire a distruggere il punteruolo ed altri insetti, che è assai semplice, gli è quello di sacrificare i primi strati del frumento, nei quali desso apparisce, confinare l'insetto in un sito unico del magazzino — ed ecco in che modo:

— Si colloca in un angolo della stanza una piccola quantità di frumento, quindi si smove continuamente per qualche tempo il cumulo del frumento;

— Il punteruolo si rifugia in quell'angolo, allora si versa su di esso dell'acqua bollente, ovvero si abbrucia e si ripete l'operazione finchè si conosca che la malattia del grano è sufficientemente diminuita, poichè non si può sperare di estirparlo assolutamente (1).

---

(1) **Il signor Doyère ha recentemente inventato un instrumento**

SEZIONE II.

Delle farine e loro conservazione.

Colla macinazione del frumento si ottiene la farina greggia (*brute*) ossia côn tutte le parti ond'è meccanicamente costituita, mescolate insieme, e che sono la *crusca* — il *cruschello* — il *semolino* — e la *farina bianca*.

La quantità di dette materie varia secondo le varie specie e qualità di frumento, e secondo il modo, con cui è stata condotta la macinazione.

In generale i frumenti nostrali di analoga natura, che a pari misura, per esempio, di un litro, hanno

---

cui diede il nome di *tue-teignes* (*insetticida*), che sembra sia stato messo in pratica con soddisfacente risultato in pressochè tutti i magazzini delle sussistenze militari in Francia (V. Vaughelle, *ediz.* 1861, pag. 67, vol. II, in cui evvi una relazione succinta di tale instrumento — modo di impiegarlo e suoi effetti).

Consiste questo in un cilindro girante in un tamburro, l'uno e l'altro muniti di lamine di lolla parallele all'asse e normali alla seperficie. — La distanza tra le lamine del cilindro e quelle del tamburro è di 15 millimetri. — Hannovi delle ruote dentate che trasmettono al cilindro il movimento della manovella, aventi per oggetto d'imprimervi una rotazione velocissima ad ottenere l'effetto che si desidera.

Per mezzo di questo strumento si fanno passare da circa 27 in 28 quintali di grano per ora.

Da questo rapido movimento, qualunque insetto che trovisi frammisto al grano, quando passa al *tue-teignes* ne sorte infallantemente morto.

un maggior numero di grani, somministrano minor quantità di crusca — i frumenti esteri, detti fini, i di cui grani sono molto piccoli, ed in conseguenza in numero molto maggiore, a pari misura dei nostrali, come quello di Marianopoli, danno quantità di crusca minore per essere più sottili.

I suddetti materiali si separano facilmente collo stacciamento a vari compartimenti, cioè col *buratto.*

Le farine di buona qualità greggie (*brutes*) sono di un colore bianco-giallognolo — sono soffici — secche — e pesanti.

Quelle provenienti dal grano duro, d'ordinario sono di un bianco-bigio non molto soffici.

Quelle del grano semiduro sono meno bigie — più bianche e più soffici.

Quelle del grano tenero sono bianchissime e più soffici ancora.

La farina di buona qualità di frumento non deve avere odore, nè sapore estranei a quelli che le sono propri — ed in bocca lascia un sapore come di colla fresca.

Esaminando le farine greggie, quali vengono dalla macinazione vi si scorgono delle pellicole o scaglie di crusca, provenienti dalle prime cortecce del grano — e la crusca proveniente dal secondo in-

volucro che è semi-trasparente e di un giallo-pallido.

La farina stacciata pel pane da munizione non è spogliata che della grossa scaglia di crusca — essa è di un bianco più chiaro che quella greggia — compressa nella mano resta unita, conservando la forma impressa.

Lo stacciamento si opera entro cassoni ben chiusi per impedire ogni sperdimento di farina — la prima farina più sottile e più bianca che si separa, si chiama volgarmente *fumetto*.

La farina di buona qualità di frumento nostrale, media fatta, può contenere dal 28 al 30 per 0/0 tra crusca e cruschello.

Per ottenere buona qualità di pane da munizione l'esperienza ha dimostrato essere sufficiente toglierne il 15 per 0/0 (1), ossia separare una quantità di

---

(1) In Francia, abolita la mischianza della farina di segala depurata al 22 0/0, si adottava il pane confezionato colla farina di puro frumento stacciato al 15 0/0.

Con imperiale decreto del 30 luglio 1853 venne decretata l'estrazione al 20 0/0 per le farine di grano tenero.

Nel 1859-60, per la campagna in Lombardia, essendo alleate le due armate francese ed italiana — si aveva la fabbricazione del pane nello stesso locale per ambedue le amministrazioni delle sussistenze, e si ebbe occasione di persuadersi che il pane fabbricato dalle nostre sussistenze, comunque coll'estrazione di solo il 15 0/0, non era inferiore nè per qualità nè per bontà — ciò non

crusca da rimanere l'85 per 0/0 di farina — variandola però alquanto, secondo la qualità dei grani, senza però sottrarre alcuna parte del *fumetto* così detto.

---

sapremmo se dipenda dalla maggior quantità d'acqua — o se da inferiore qualità del frumento, che è sempre di 2ª qualità.

Nel 1854 — era pensiero dell'amministrazione nostra di portare l'estrazione della crusca al 20 0/0, e vennero perciò invitati i singoli corpi a dare il loro avviso, e quasi unanimemente si optò per continuare nel sistema adottato.

Sulla crusca che rimane ancora nella farina i chimici sembra che non siano troppo concordi nello ammettere o no se coadiuvi alla digestione o se contenga ancora delle parti nutritive.

Il signor Huart, in una nota all'opera del signor Bourgelat sulla conformazione del cavallo (V. VAUCHELLE, Nota 2, pag. 38, vol. II) la dice *semblable à de la sciure de bois* e non vi ammette veruna qualità alimentare.

Il prof. ABBENE (*Nozioni* avanti citate) a pag. 58 presenta le analisi degli insigni chimici MILLON e KEUKULÉ, che ambi vi riconoscono proporzionate parti di glutine — amido — zuccaro, ecc., e segue quindi:

BOUSSINGAULT trovò nella crusca il 20 0/0 di glutine. — Altri chimici poi pretendono che il rame normale nel frumento si trovi nella crusca. — MILLON e KEUKULÉ, partendo dai risultati da essi ottenuti, asseriscono che la crusca contiene una quantità di glutine maggiore di quella che si trova nella farina come viene dal mulino, e che rimacinata più volte e setacciata, offre una farina priva per la massima parte della sostanza legnosa, e che essendo più ricca di glutine, cioè di materiale azotato al quale si attribuisce la qualità nutritiva, meglio serve che la farina bianca a preparare ottimo pane da munizione.

Quest'asserzione è però contraddetta da PÉLIGOT ed altri, imperocchè l'esperienza ha dimostrato che la crusca avendo una coesione fra le sue mollecole tutta particolare che la rende coriacea, nell'importante e maravigliosa funzione della digestione nutrizione ed assimilazione, solo essa esercita un'azione meccanica e

Per le farine provenienti da grano duro, l'estrazione della crusca si tiene ordinariamente tra il 9 ed il 10 per 0/0.

Esaminando con buona lente la crusca così separata, si può facilmente riconoscere se siavi stata frode dalle pellicole di altri cereali e leguminose.

Farine di cattiva qualità sono quelle che sono o troppo fine, o troppo grosse — ruvide al tatto — di un color di cenere, o rossiccio — che formano una pasta molle, corta — che si attacca alle dita e si rompe facilmente a vece di allungarsi — il loro odore e gusto è acido ed amaro — si conosce la loro fomentazione dai grumi che si formano, che internamente sono corrotti — e qualche volta anche vi si scorgono dei vermi.

Le farine di buona qualità hanno il carattere di formare colla metà del proprio peso circa d'acqua una pasta assai tenace, segno certo che contengono molto glutine, che è appunto quello che dà la tenacità alla pasta.

---

non nutritiva, cioè solo serve per dividere il glutine e moderarne l'assimilazione, o quanto meno è debolissima; anzi l'esperienza ha pur dimostrato che allorquando nel pane rimane molta crusca, inacidisce facilmente, è di difficile digestione e per ciò non nutrisce ed è, massime in certi individui, causa di incomodi più o meno gravi.

. . . . avvertendo inoltre che non è ancor ben dimostrato se il glutine della crusca sia identico con quello della farina (Abbene).

Il commercio talvolta presenta delle farine assai bianche provenienti dall'estero che sono anche debolmente acide — esse debbono essere proscritte dai panificii militari per le molte frodi che si commettono e per la loro facile alterazione, o per lo meno prima d'impiegarle conviene eseguirne accurata analisi chimica.

Si mescolano con farina di frumento fermentato o germogliato — o con quella di frumento leggero immaturo — vi si unisce farina di residui di semola — di cruschello nuovamente macinato — o vi si associa farina di segala — di ceci — di fave — di fagiuoli o di fecola di patate e simili.

Queste frodi si conoscono facilmente anche allorquando la quantità di materie alterate o eterogenee non è ragguardevole.

Se è di frumento alterato la pasta è poco tenace, ha odore estraneo e talvolta acida.

Se mista a quella di segala ha una pasta viscida al tatto ed è pochissimo tenace — si divide facilmente il glutine.

Se con residui di semola — cruschello, è sempre colorata più o meno in biondo o biondo bigio — la pasta poco coerente.

Se mista a quella di meliga bianca o leguminosa

è più ruvida — meno bianca, e ridotta in pasta è pur ruvida e poco tenace.

La fecola di patata e la farina di riso rendono sommamente bianca la farina, ma la pasta è poco tenace e minore la quantità del glutine.

Talvolta si associano alla farina delle sostanze minerali, quali sono il *gesso*, l'*alabastro*, la *creta* o *polvere di marmo* e simili.

Queste frodi si conoscono bruciando un dato peso di farina in recipiente di terra o di ferro fuso — la quantità di cenere prodotta non deve essere maggiore del 4 0/0, l'eccedente è materia addizionata alla farina.

La farina si conserva meglio se è stacciata, senza crusca e ben asciutta.

Si conserva in sacchi od a cumuli in magazzini appropriati, ma meglio in sacchi, perchè a cumuli od a strati più facilmente è esposta alle impressioni dell'atmosfera.

I sacchi si tengono in piedi od a pile di cinque sacchi, e sino a dieci l'uno sull'altro.

Si usa tenere aperti i sacchi che si tengono in piedi, e si pratica in essi un buco profondo col mezzo di un bastone ferrato perchè vi s'introduca l'aria nell'interno, e d'intanto intanto si rinno-

vano questi buchi, che volgarmente diconsi *caminetti*.

Accatastandoli a pile, devesi procurare di lasciare fra l'uno e l'altro sacco alquato di spazio, mettendovi delle assicelle onde l'aria possa circolare in tutti i sensi.

Appena le farine comincino a dar segno di riscaldarsi si tolgono dai sacchi e si distendono a strati sottili nei siti più elevati, leggermente si smuovono e non si ripongono nei sacchi se non quando perfettamente rinfrescate ed asciutte.

SEZIONE III.

Del riso e dei legumi.

Il riso deve essere mercantile, privo di odore, mondo — scevro di mistura o di qualunque materia eterogenea.

I suoi grani devono essere intieri, di una forma e di un volume tutti simili — i più bianchi ed i più duri non facili alla cottura sono i migliori.

È necessario visitare sovente il riso che si conserva nei magazzini — distenderlo almeno due o tre volte all'anno sopra tela onde esporlo all'aria — paleggiarlo onde ripulirlo dalla polvere e dagli insetti che possono alterarlo.

Riscaldandosi forma una così detta tela d'aragno — e si agglomera. — In questo stato difficilmente si conserva. — Conviene allora anche ripulirlo al crivello e metterlo tosto in distribuzione e rimpiazzarlo.

Al crivello si ripulisce, ma l'usarne soventi si snerva, quindi meglio è surrogarlo od impiegarlo.

I legumi secchi vogliono essere scelti fra le buone qualità nei paesi ove si coltivano, devono essere senza mistura e senza materie eterogenee.
Devono essere pesanti — lucidi, lisci e scorrevoli nelle mani e di facile cottura.

Gli insetti e le malattie cui va soggetto il frumento sono in gran parte comuni ai legumi secchi — così ad essi pure si applicano gli stessi rimedi per preservarli dall'umidità — dal caldo — e dagli insetti.

SEZIONE IV.

Della carne.

Pel servizio della carne nei tempi ordinari ed alle guarnigioni, l'amministrazione militare ha dei *provveditori* che forniscono ai magazzini delle sussistenze militari la quantità occorrente per le distribuzioni.

All'occorrenza gli stessi provveditori forniscono i

buoi vivi, rimanendo quindi a carico dell'amministrazione tutte le operazioni relative.

Nei tempi ordinari è preferibile sotto tutti i rapporti il sistema di avere i provveditori di tal genere per le molte difficoltà che s'incontrano e pei molti inconvenienti che se ne hanno nella provvista diretta a economia degli animali:

— Difficoltà del mercato;

— Condizioni dell'animale, sia in quanto a salute, quanto a grassezza;

— Manutenzione, quindi perciò occorrono stalle — foraggi — garzoni;

— Malattie alle quali vanno soggetti;

— Consumo delle carni;

— Complicazione nella contabilità — pel prodotto delle pelli e frattaglie (*fessure*) — consumo e simili.

I provveditori forniscono le carni alle seguenti condizioni (1):

---

(1) Secondo i capitoli d'onere:

— Il provveditore deve macellare quel numero di buoi che gli viene indicato dal direttore delle sussistenze nel giorno precedente;

— Laddove non venga ad aver luogo la distribuzione di tutti o di alcuni buoi, si concede un'indennità che vien stabilita dall'ufficio d'intendenza militare, che non è maggiore del decimo del valore del bue macellato;

— Il bue morto deve stare sotto la pelle quelle ore che secondo la stagione sono riputate necessarie;

— Il bue morto, prima di essere sbarazzato e ripulito dalle sue interiora, è visitato da un veterinario e da un vice-direttore

1° La carne deve essere di bue — di buona qualità così detta *mastra*;

2° I buoi devono essere in peso brutto di chilogrammi 450, per modo che da un bue si abbiano 200 chilogr. di carne distribuibile (1).

Per carne distribuibile s'intende tutto il bue mozzo dal capo alla prima vertebra cervicale — dei quatto schinchi con i piedi tagliati immediatamente sotto i ginocchi o *garretti* — della coda tagliata a cent. 20 dalla sua origine — tolta la pelle — vuoto affatto dalle interiora e di qualsiasi organo o grascia interni, dalla cavità bucale all'ano.

Le grasce esterne attaccate ai muscoli e le ossa aderenti od avvolte in questi sono pure considerate, come la carne, distribuibili.

Le distribuzioni alla truppa si fanno per 9/10 di carne e per 1/10 di giunta.

---

delle sussistenze ed anche da un medico, e giudicato in buona condizione vien bollato nei suoi grandi quartieri;

— Laddove siavi contestazione sulla qualità e condizione dei buoi, l'ufficio d'intendenza, sentito ove occorra un perito d'ufficio, pronunzia il suo giudizio inappellabile, ed il provveditore deve tantosto surrogarli con altri;

— L'amministrazione ritirando i buoi vivi rimette al provveditore le pelli — le grascie — le interiora non distribuibili — le gambe, i piedi e le corna, pel corrispettivo di L. 35 per caduno bue, da ritenersi sul suo deconto;

— La carne che rimane indistribuita nella giornata nel magazzino delle sussistenze, viene ripresa dal provveditore e scontata sui suoi averi.

(1) V. nota al § VI, Sez I, CAPO LXXXIV, PARTE II, Vol. III,

Si considerano come giunta: la *testa* spogliata della *pelle*, della *lingua* — delle *corna* — delle ossa del *cranio* — dei *denti* — il *polmone* — il *cuore* — il *fegato* e le *reni*.

Occorrendo all'amministrazione di ritirare dal provveditore i buoi vivi, questi deve consegnarli al ragguaglio del 50 0/0 di carne utilizzabile sul peso brutto dei medesimi — i quali devono essere sani e del peso non minore di chilogr. 500, e riconosciuti tali dopo essere stati in riposo 10 ore senza nutrimento di sorta sotto la sorveglianza dell'amministrazione.

Le carni di buona qualità sono quelle che hanno un color vivace, locchè dinota la loro freschezza.

Le migliori sono quelle che provengono da animali abbattuti in età adulta e che non sono stati esposti ad eccessiva fatica.

Gli animali giovani danno una carne pallida — mucilaginosa — i troppo vecchi la danno di un color violaceo carico, e le carni si allungano e sono assai fibrose.

Quelle degli animali ammalati sono livide e di un aspetto pallido ineguale. — La loro corruzione si manifesta, oltre all'odorato, anche da macchie variotinte.

§ I.

DELLA CARNE SALATA.

Le carni salate sono o di *porco* o di *bue.*

Quelle di porco ordinariamente si rilevano dal commercio — l'insalatura deve essere recente.

Quelle di bue devono essere d'animali di prima qualità, esclusine la *testa* — il *collo* — i *piedi* ed i *garetti* tagliati quattro dita al disotto della giuntura del ginocchio — il *sego* — le *interiora* (compreso il cuore, fegato, milza, polmoni), le *ossa grosse a midollo*, che s'intendono essere in numero di sei, e tutte le altre parti che non sono di buona conservazione.

I buoi prima di essere macellati devono essere visitati per riconoscere che abbiano tutti i requisiti — ed aver riposato almeno sei ore senza prender cibo — sotto custodia e vigilanza dell'amministrazione.

La macellazione deve seguire colle migliori regole dell'arte.

La carne ridotta in pezzi e sceverata delle parti da escludersi, viene ben compressa onde mondarla dal sangue, soprapponendovi una sufficiente quantità di sale, da cui viene poi nettata prima di chiu-

derla nei barili, e surrogato da sale ben lavato, purgato e non pesto.

La salamoia da riporsi nei barili deve essere satura di sale a 25 gradi almeno.

I barili devono essere nuovi, della capacità di 100 chilogrammi — fabbricati con doghe di quercia o di castagno intieramente prive d'alburno — lo spessore delle doghe deve essere da 12 ai 15 millimetri, e quello dei fondi di 2 centimetri — cerchiati di ferro alle due estremità — muniti di cerchiature fin verso il centro per modo che fra l'una e l'altra cerchiatura le doghe non rimangano scoperte che per lo spazio dai 16 ai 20 centimetri.

La carne vuole essere messa a strati con ottimo sale a circa un dito d'altezza nei barili e ben compressa, sopprapponendovi anche dei forti pesi sino al momento di chiudere i barili — quindi si versa in essi la salamoia quanta ne puonno contenere e si chiudono diligentemente.

Per quella che si acquista dal commercio, onde accertarsi della buona qualità, si usa aprirne parecchi barili, estraendone i pezzi di carne, onde giudicare di tutti i barili in massa.

Per conservarla devesi aggiungere da quando a quando della nuova salamoia, onde la carne ne rimanga sempre coperta, poichè essicando facil-

mente viene ad alterarsi specialmente nei primi strati (1).

Il *lardo* salato deve provenire da majali o da scrofe che non abbiano figliato, del peso di 50 a 60 chilogrammi.

Il sale non deve essere sparso sulle carni che in quantità bastevole a conservarli, ed importa che sia bianco e puro, poichè se bigio toglie alla carne il suo colore — se terroso ed umido, convertendosi in acqua, corrompe facilmente la carne.

---

(1) Per cuocere la carne salata, il miglior metodo affinchè conservi le sue buone qualità consiste nel togliere il sale accuratamente, ma a secco, asciugandola con diligenza dalla salamoia senza comprimerla — si pone quindi nel recipiente quando l'acqua è in forte ebullizione e vi si mantiene per alcuni minuti, poscia si diminuisce il fuoco per modo chè la cottura si operi lentamente.

Il sistema di mettere in infusione nell'acqua la carne salata o di lavarla replicatamente prima di farla cuocere ha per effetto di privarla quasi totalmente dell'osmazoma, ossia dei principii nutrienti, sapidi ed aromatici che le sono rimasti dopo l'insalatura, i quali, per la loro natura solubilissimi, vengono asportati nell'acqua.

Immergendo la carne nell'acqua bollente, ben tosto l'albumina va coagulandosi dall'esterno all'interno e forma un involucro che impedisce al sugo della carne di fluire da essa, per cui rimane morbida e sapida quanto può esserlo.

Al contrario immergendola e lavandola coll'acqua fresca, l'albumina si scioglie, la fibra s'indurisce e la carne diviene coriacea ed insipida, tanto più se i pezzi sono piccoli e sottili.

SEZIONE V.

Dei liquidi. — Dello zucchero e del caffè.

§ I.

VINO.

Il vino deve essere pretto — naturale — di colore rosso o nero — non torbido — nè debole — nè acido.

In generale si preferiscono i vini neri ai bianchi, ordinariamente più deboli.

Il vino di buona qualità deve segnare almeno cinque gradi all'enometro Beaumé, alla temperatura di + 15 del termometro centigrado.

La sua essenza alcoolica deve essere naturale, acquistata colla fermentazione e non coll'aggiunta di essenze spiritose.

Usasi in commercio aggiungere al vino una quantità di spirito per meglio conservarlo, specialmente nei viaggi per mare — la proporzione è del 6 0/0 — una maggior quantità non debbesi ammettere in quanto che, non essendo questi provenienti dalla naturale fermentazione del vino, riescono di difficile digestione.

I vini fatturati sono poco trasparenti — scuri ed assai forti, per la grande quantità di alcool che vi si introduce per conservarli.

Può il vino facilmente sofisticarsi con sostanze coloranti minerali — ma ciò non altrimenti puossi riconoscere se non col mezzo di accurata analisi chimica (1).

Il vino si conserva in apposite botti, nelle quali, se sono buone, si mantiene in buona condizione assai lungo tempo.

I vasi vinari allorchè sono vuoti vogliono essere ben asciutti e chiusi ermeticamente.

Ove siano rimasti lungo tempo senza essere ado-

---

(1) In parte si può conoscere se sianosi adoperate sostanze coloranti minerali col lasciarne una quantità in recipiente qualunque esposto all'aria aperta per circa 24 ore.

Il vino così esposto si fa ben presto torbido — insipido, e si ricopre alla superficie in diversi colori a striscie.

Si può anche riconoscere riempiendone una boccettina — questa otturata col pollice si depone in vaso d'acqua — lasciatala libera — il vino, comecchè più leggiero dell'acqua, ne sorte e galleggia alla superficie — se fatturato, o si confonde nell'acqua o lascia un deposito.

Ovvero nello stesso modo s'immerge nell'acqua una bottiglia ripiena del vino, capovolgendola e tenendola sospesa — il vino deve rimanere sospeso nella bottiglia e le sostanze minerali precipitano nel vaso dell'acqua.

Il vino di buona e legittima qualità, agitato e crollato in bicchiere deve produrre una schiuma del color naturale proprio — che deve sciogliersi immediatamente con un certo crepolio proprio della schiuma.

perati, sogliensi risanare con bruciarvi dello zolfo o con acqua bollente, od anche facendovi fermentare degli acini d'uva.

Quest'ultima pratica è da tenersi per la migliore, come quella che ne corregge più efficacemente i difetti.

§ II.

ACQUAVITE.

L'acquavite deve provenire dalla distillazione del vino — o dalla feccia o raspo dell'uva.

Deve essere chiara — limpida — trasparente — sincera — piacevole all'odore e grata al gusto.

Deve segnare 47 gradi all'alcoometro, mantenuta a questo titolo, od anche dai 30 ai 35 si conserva per lungo tempo.

Stropicciandone alcune goccie fra le mani, si svapora immediatamente tramandando un grato profumo d'aroma.

L'acquavite dà un consumo assai forte, che può calcolarsi del 24 0/0 in un anno.

Si ottiene anche acquavite dal sidro — dal frumento — dalla patata — e da altre sostanze fecolose.

§ III.

ACETO.

L'aceto deve essere chiaro — legittimo — rossiccio o bianco — di sapore grato.

Stropicciandolo fra le mani svolge un profumo spiritoso.

L'aceto comune si ottiene da vini più o meno vecchi che non trovansi a smerciare o che per qualsiasi causa diventano acidi.

La sua acidolezza non deve essere nè aspra nè caustica.

Al pesa-aceto deve segnare gr. 2 e 2/10.

L'aceto di buona qualità devesi poter conservare almeno 18 mesi.

Si fabbricano pure aceti con sidro — birra — fecola ed eziandio con acidi minerali — questi ultimi sono nocivi.

La presenza degli acidi minerali si scopre dal sapore forte e dall'azione che esercitano sui denti — dal gusto che lasciano sulle labbra ed alla gola — dal sapore acre e caustico dell'estratto che si ottiene facendolo svaporare ad un calore dolce, e dal-

l'odore caratteristico che si svolge versando l'estratto su carboni ardenti.

L'aceto si conserva in botti ben chiuse come il vino, od anche in vasi di terra — il suo consumo è di circa del 12 0/0 in un anno.

§ IV.

DELLO ZUCCHERO E DEL CAFFÈ.

---

§§ I.

Dello zucchero.

Si hanno tre specie di zucchero, l'una dall'altra ben distinte e caratterizzate.

La prima, la più importante è quella che cristallizza facilmente, che ha l'aspetto brillante, che comunemente è conosciuta col nome di zucchero.

Questa la si estrae dalla *canna di zucchero*, dalla *barbabietola*, dalle *carote*, dai *navoni* e da altre *sostanze vegetabili*, dalle quali lo zucchero che ne proviene non è in alcun modo differente nè nel gusto nè nella cristallizzazione, nè nel colore, nè nel peso.

La seconda specie è quella che si estrae dal *mosto dell'uva*.

Essa si ottiene per mezzo del metodo pressochè ordinario, sotto forma di polvere bianca a cristallizzazione confusa, ed assai più solubile nell'acqua.

Questa differisce da quella della prima specie nel gusto, nella cristallizzazione, nel colore, nel peso — non può essere utilizzata che in circa doppia dose comparativamente a quella.

La sua mescolanza collo zucchero della prima specie è una *falsificazione.*

La terza specie di zucchero è quella che può farsi pressochè con ogni sorta di frutta.

Questa specie di zucchero non cristallizza, nè è possibile ottenersi in polvere. —. La sua consistenza più conforme allo stato di solidità è quella di denso sciroppo, — questa specie di zucchero si chiama anche col nome di *glucoso.*

Si ha poi una quarta specie fra i prodotti animali, ed è lo *zucchero di latte.*

La conversione del latte in zucchero è l'oggetto di una fabbricazione vastissima in Svizzera.

Questo prodotto viene sovente adoperato a falsificare lo zucchero della prima specie, ma facilmente si riconosce per la sua insolubilità, specialmente nell'alcool debole, mentre invece si scioglie facilmente quello di canna o di barbabietole.

Si fa questa prova riducendo in polvere 10 grammi di zucchero sospetto, vi si versa sopra 25 grammi di alcool a 20 gradi, si agita e si lascia riposare — se è puro zucchero il liquido è chiaro, mentre resta torbidiccio e depositato in polvere bianca allorchè evvi la presenza dello zucchero di latte.

La falsificazione collo zucchero di *mosto di uva* si può di leggieri conoscere a cagione della differenza di sapore tra lo zucchero di canna e barbabietole puro, e quello misto, e per essere lo zucchero puro insolubile nell'alcool rettificato, mentre è solubile quello di *uva*.

Si falsifica anche collo zucchero di *fecola* e si conosce nel modo istesso.

Si può anche alterare lo zucchero con *gesso*, con *creta* o con *farine* — ma si scoprono facilmente sciogliendo lo zucchero nell'acqua fredda, poichè lo zucchero solo si scioglie, mentre le altre si precipitano — il liquido appare lattiginoso come d'acqua dealbata dal latte, specialmente se vi si riscontra della farina.

Uno zucchero bianco, che sia ruvido al tatto, duro, sonoro, di grani ben cristallizzati e brillanti, solubile intieramente nell'acqua, di sapore dolce-grato, e che, abbruciato, non lascia residuo di cenere, puossi ritenere per zucchero puro.

In commercio si dividono gli zuccheri in *raffinati*

ed in *non raffinati* — ed i *non raffinati* si possono dividere ancora in *depurati* e *greggi*.

I primi sono sempre da preferirsi, essendo i greggi molto colorati e di sapore meno grato.

Si conosce ancora nel commercio il *verzua* che è lo zucchero residuo delle raffinerie, molto colorato che alquanto rassomiglia allo zuccherò greggio, ma che ne differisce per non trovarsi in esso dei grumi duri di zucchero ben cristallizzato.

L'amministrazione in generale pel servizio delle truppe preferisce gli zuccheri raffinati di seconda qualità delle fabbriche di Olanda, del Belgio e della Francia, non pesti, scevri di materie eterogenee.

Sono sempre da preferirsi i raffinati non pesti, perchè i pesti possono essere adulterati con farine, con polvere di marmo, con fecole e simili.

§§ II.

Del Caffè.

Il caffè è il frutto dell'albero di questo nome, le di cui foglie somigliano assai a quelle del gelsomino. — Il frutto è un nocciolo simile ad una ciriegia, contenente un doppio seme, le cui due parti sono i grani del nostro caffè.

Ciascun seme ha un lato appiattito o leggermente convesso con un solco longitudinale.

Originario in Asia dall'Arabia e principalmente nell'Yemen, nei dintorni della città di *Mokka*, si coltiva con buon successo in America alle Antille, alla Guiana a Portorico, ed in Africa all'isola di Borbone ed in altre regioni.

Il caffè cede all'acqua sino al 40 0/0 di parti solubili.

Il caffè torrefatto, secondo il signor Payen, perde tanto più dei suoi principii solubili quanto la torrefazione è maggiore.

Il caffè mediante la torrefazione perde dal 15 al 20 0/0 del suo peso, per l'acqua che si svapora e per la perdita di materiali volatili che contiene e che si producono.

La temperatura alla quale si opera la torrefazione è da 200 a 250 gradi centigradi.

Nella torrefazione la parte cornea, dura, legnosa, e le cellule per l'azione del calore si alterano, diventano fragili — una materia estrattiva gommosa dà luogo alla produzione di una sostanza amarotonico — si produce un materiale aromatico che profuma il caffè, detto *caffeone*, oltre quelli che il caffè contiene naturalmente, e che diminuisce a misura che viene prolungata la torrefazione — onde

risulta che il miglior caffè, come bevanda, è quello fatto con grani torrefatti leggermente.

La quantità normale di caffè torrefatto per ottenere il caffè in bevanda è di una di caffè torrefatto per otto di acqua.

Si adultera il caffè torrefatto e macinato frammischiandovi polveri di *cicorea*, d'*orzo*, di *meliga* di *segala* o di *ghiande*, parimenti torrefatti e macinati — ma ciò facilmente si riconosce dacchè coll'acqua distillata, l'infuso, separato dalla feccia, resta torbido, ciò che non succede col caffè puro.

Per assicurarsi se nel caffè macinato evvi la polvere di *cicorea* si versa in un bicchier d'acqua alquanto del caffè sospetto — questo deve stare a fior d'acqua quando sia puro — se è frammisto alla cicorea, questa, per la sua struttura stessa, assorbe immediatamente l'acqua, cade al fondo del bicchiere e colorisce l'acqua in giallo.

Questa radica, tagliata in minuti pezzi ed essiccati, mediante la torrefazione acquista un sapore amaro ed un aroma che somiglia quello dello zucchero cotto.
Ridotta quindi in polvere, serve quale succedaneo il più usuale del caffè, sotto il nome di *caffè-cicorea*.

Mescolata col vero caffè, essa ne diminuisce le proprietà eccitanti. — Però l'infusione pura di essa

è pesante, di difficile digestione, sprovvista dell'aroma del caffè e ben lontana dal produrre gli effetti salutari del vero e puro caffè (1).

Non raramente, col caffè torrefatto, vengono mischiati altri grani della stessa forma e colore, e persino con odore proprio del caffè, formati in appositi stampi con farine di *frumento*, di *melica*, di *segala* o *ghiande*.

Questo genere di frode è facile a scoprirsi, essendo i grani del falso caffè molto friabili e granolosa la polvere che se ne ottiene.

Quantunque di bassissimo prezzo il *caffè-cicorea*, non pertanto si verificano delle adulterazioni in esso, vendendo qualche volta per polvere di cicorea delle polveri che non ne portano che il nome; per esempio:

— Miscuglio di feccia di caffè già adoperato e di pane torrefatto;

— Polvere di cicorea mista con polveri di sabbia, di mattoni, di ocria rossa;

— Miscuglio di caffè-cicorea e di nero di animale, residuo delle raffinerie — o con polveri di semola e di frantumi di vermicelli colorati espressamente;

— Miscuglio di polvere di cicorea con quella

(1) È assai generalizzato l'uso del *caffè-cicorea*; specialmente in Francia si spaccia pubblicamente il *caffè-cicorea*. Le tavole statistiche valutano a non meno di 40,000,000 di chilogrammi all'anno la consumazione della *cicorea*.

di graminacee come l'*orzo*, o di leguminose come *fave*, *piselli*, *fagiuoli* e simili, parimenti torrefatti.

L'amministrazione quindi, ad evitare ogni frode, deve sempre a preferenza, fare le sue provviste di caffè naturale, e lasciare quindi alle sussistenze la cura della torrefazione e della macinatura, anche sotto il rapporto di non pagare nel caffè torrefatto e macinato allo stesso prezzo la polvere di cicorea, quand'anche in questa non fossevi adulterazione, e quindi nell'interesse tanto dell'amministrazione quanto dell'igiene.

Da poco tempo viene in commercio un *caffè-cicorea* (che si fabbrica in Olanda), il quale non è la radice torrefatta e ridotta in polvere, ma bensì la radice medesima ridotta in estratto, che, immerso nell'acqua, si scioglie compiutamente e forma una soluzione colorata intensamente in bruno, che ha il colore, il sapore amaro un po' aromatico che emola in parte il vero caffè, ed impiegasi facilmente in surrogazione, ovvero unito al caffè torrefatto.

Questa frode si conosce mettendo nell'acqua in egual quantità, un peso di puro caffè torrefatto ed un egual peso di questo caffè falsificato, quest'ultimo dà un liquido molto più colorato e lascia una quantità di residuo minore di quello che lasci il vero caffè.

Si vendono anche non di rado in commercio, as-

sieme ai caffè di buona qualità, dei caffè *avariati* in mare, stati sommersi e rimasti anche per qualche tempo nell'acqua di mare, quindi lavati e fatti asciugare — Questi caffè sono deteriorati — Stropicciati fra le mani, tramandano un odore di muffa, e, bruciati, producono delle ceneri la cui composizione differisce da quella del caffè di buona qualità, trovandosi in esse il sale marino anche in proporzioni assai forti.

Varie sono le qualità di caffè che tutte prendono il nome dal luogo d'origine — Sonovi le qualità più deboli e quelle più forti, e fra queste vuolsi annoverare quella di Portorico.

Le principali specie più usitate sono:

— Il *Mokka* o caffè di levante, che ha il grano piccolo, rotondo e di color giallognolo, di sapore grato;

— Il *Martinica*, più grosso, più allungato, di color verdognolo, e che conserva sempre una pellicola grigio argentina che nella torrefazione si distacca;

— Il *Borbone*, che ha molta analogia col Mokka, ma i grani sono assai più regolari, ha un profumo aggradevole, ma debole;

— Il *Portorico*, di color verdognolo carico, di grana più grossa, più verde, e più spaccata che quella del Martinica (1).

---

(1) Il Portorico è fra le qualità più convenienti, semprecchè non sia colorato artificialmente, ciò che è facile riconoscere anche alla vista, perchè le grane sono tutte uniformi nel loro colore, il quale è

— Il *Rio* è di color verdolino, ma havvene anche del giallognolo — in generale di sapore aspro;

— Il *Guayra*, pure di color verdolino, parimenti di sapore aspro, meno però del Rio,

Queste due ultime qualità, stante il loro colore verdastro, si mischiano facilmente col Portorico;

— Il *San Domingo*, più voluminoso, più allungato del Borbone, colle estremità terminate in punta, ha la pellicola rossiccia, ed il sapore tendente all'acido, per ciò è poco ricercato, salvo per il suo prezzo ordinariamente poco sostenuto.

---

un verde cupo, e sono opache, mentre la vera qualità Portorico non colorata ha un bel verde naturale e la grana è come diafana. Si riconosce anche la coloritura artificiale col prenderne una piccola quantità, inumidita leggermente e strofinandola in pannolino bianco, questo rimane colorato.

I Portorico hanno maggior aroma, e nella torrefazione perdono di peso assai meno di qualunque altra qualità. Negli usi domestici è assai conveniente, si conserva assai tempo in bevanda senza sperdere di sua bontà. Con 1/5 meno di 1ª qualità si ottiene quanto con un'altra qualità.

I *Guayra*, i *Costarica*, i *Porto-Cabello* alquanto inferiori sono qualità che puonno surrogare il Portorico.

CAPO SESSANTESIMOPRIMO.

DEI FORAGGI.

Nel servizio dei foraggi fatto per appalto e per via di impresa si prescrive ordinariamente, nei relativi capitoli, che il fieno da distribuirsi debba *sempre essere maggiengo* e che non possa distribuirsi fieno nuovo, quantunque secco — stagionato e freddo prima dell'11 luglio.

È poi fatta facoltà di distribuire fieno agostano per un determinato tempo.

Tuttochè debbasi intendere che abbiasi sempre a distribuire una tale derrata, propria a dare al cavallo un buon nutrimento sano e conveniente, non bisogna però perder di vista che un tale servizio in genere non puossi altrimenti fare che colle derrate che può somministrare il paese in cui il servizio stesso vuolsi fatto.

Le influenze atmosferiche soventi agiscono sulla bontà dei raccolti e talvolta ne alterano i principii nutritivi.

Se quindi, per un motivo qualunque, debbesi

mantenere la cavalleria in regioni ove i prodotti possono aver sofferto, bisogna subirne necessariamente le conseguenze. — In tal caso si può rimediare colla sostituzione di altre derrate, quali sono:

— Il foraggio verde;
— Il trifoglio;
— La medica di 1° taglio;
— La crusca;
— La farina d'orzo;

Queste modificazioni al regime ordinario sono soventi gravose all'erario, debbono quindi essere sempre autorizzate, ed aver luogo solo nell'impossibilità di altrimenti provvedere in modo conveniente al nutrimento del cavallo.

I foraggi si compongono ordinariamente di fieno — avena — paglia — orzo — crusca — ed anche meliga (1).

SEZIONE I.

Del Fieno.

Le qualità e la specie del fieno variano secondo il luogo dove nasce.

Le piante onde è composto appartengono a diverse famiglie, e tra queste primeggiano le *graminacee* e le *leguminose*.

(1) V. Capo LXIII.

Quello formato dall'erba di primo taglio di un buon prato, che consti in maggior parte di graminacee — felciato a giusta maturità e convenientemente asciugato ed abbarcato, è il più confacente al cavallo.

L'erba è della voluta maturità quando è giunta a quello stadio di vegetazione in cui quasi tutte le piante che la costituiscono hanno passato di poco la fioritura. — Mediante poi il calore del sole e svolta in varii sensi gli vien fatta perdere tutta l'umidità sensibile al tatto — però non a segno di diventar ruvida e pungente, ma deve conservare tuttavia una cedevole morbidezza.

Esso ha poi d'uopo dell'azione d'una moderata fermentazione che serva ad elaborare e perfezionare più intimamente ed a rendere più omogenee le sostanze alimentari secche. — Ciò si ottiene mercè accurato e conveniente abbarcamento.

Tale fermentazione deve essere piuttosto lenta — ma non prolungata oltre un certo periodo di tempo, onde prevenire ogni principio di combustione o di acidazione o putrefazione, per cui viene a perdere quelle proprietà aromatiche e stuzzicanti che tanto sono ricercate dal cavallo, e sono grate all'odorato, e se ne avrebbe invece un alimento nocivo.

Non deve nemmeno accumularsi quando sia di soverchio essiccato — come nemmeno vuole esser posto in piccole barche male pigiato ed esposto al sole

od a venti asciutti — poichè in tal caso non avrebbe più luogo la fermentazione necessaria e si ridurrebbe a sostanza legnosa e facilmente in polvere, che è assai molesta alle fauci dell'animale.

Se poi il fieno viene ritirato umido e non si ebbero le necessarie cure, la fermentazione ha luogo rapidamente e si converte in putrefazione, onde poi se ne ha fieno ammuffato e svolge un tal calore per cui talvolta ne succede anche la combustione.

Il buon fieno presenta caratteri fisici tali che difficilmente possono indurre in errore.

Un color leggermente verde tendente alquanto alla tinta della foglia che muore. — Un odore piacevole leggermente aromatico. — Un sapore piuttosto dolce — ma in ogni caso giammai lasciando un senso di amaro ò di agro.

Deve avere i suoi steli sottili, flessibili — forniti quanto più delle loro foglie e fiori.

Sonovi due qualità di fieno non buono:

1° Quello che si compone essenzialmente di piante che non hanno veruna proprietà nutritiva e che non altrimenti rende rifinito il cavallo;

2° Quello che contiene buone piante, ma con esse frammiste molte altre di cattiva qualità e venefiche, che assai sono nocive alla salute dell'animale.

Il fieno non buono della prima specie si distingue

ai suoi steli ed alle foglie grossolane — dure — coriacce e legnose — soventi di un verde assai cupo — senza odore — insipido ed acquoso — masticato non lascia al palato alcun senso di dolce.

Il fieno non buono della seconda specie, cioè a dire quello che contiene piante cattive e venefiche, si distingue al suo odore soventi nauseante e specialmente acre e caustico.

In generale i fieni di cattiva qualità sono quelli raccolti in luoghi bassi — umidi — maremmani — palustri, ove primeggia la famiglia dei *giunchi* — delle *canne* — della *lesca* (carice) — dell'*erica*, piante dure, grossolane, che stracaricano inutilmente gli organi digestivi e sono cause di malattie ai cavalli.

Più nocivo ancora è un tal fieno quando alle dette piante vi si congiungono i *ranunculi* — la *cicuta* — l'*aconito* — l'*arnica* — l'*elleboro* (1) e simili che hanno tutte più o meno un'essenza venefica e che allignano specialmente nei luoghi pantanosi, poichè oltre di

---

(1) Le suindicate piante si conoscono ai seguenti indizi:

Giunco — Ve ne ha di due specie, con fiori a stami e con fiori a rosa.

Alligna presso acque stagnanti — steli verdi, rotondi a midolla — il seme rinserra il ventre ed è astringente — provoca l'urina e indolentisce la testa.

Lesca (carice) — Nasce nei prati ed in paludi salmastre — è sottile e fende la lingua al cavallo.

Erica — Arbusto ramuscoloso — simile al tamaringio con foglie come quelle del cipresso.

Ranunculo — Evvi quello dei giardini — quello dei prati,

dare un pessimo alimento al cavallo gli vien dato con esso anche il veleno.

Non sono da ammettersi i fieni stati bagnati nel tempo del raccolto da lunghe pioggie, e quelli contenenti ragnatele, e tramandanti odore che non sia proprio.

Il fieno è particolarmente nocivo e da ricusarsi quando *fragile* — *muffato* — *terroso* e *rugginoso*.

Il fieno *fragile*, comune nei mercati, è facilmente confuso con quello di buona qualità di cui ha l'apparenza. — Esso proviene da prati falciati troppo tardi, ossia quando le piante hanno già perduti i loro succhi o sono state a lungo esposte a raggi di

---

detto *piede di leone* — non si usa più in medicina — si adoperava siccome eccitante — l'uso interno è nocivo.

Ha foglie come la malva, ma più piccole — alligna in luoghi umidi — ha fiori gialli lucidissimi.

Cicuta — Eminentemente velenosa — somiglia al prezzemolo.

Aconito — Foglie palmate — peziolate, profondamente tagliate — strette — di color verde carico al disopra — pallido al disotto — fiori azzurro-violacei disposti a spica — essenzialmente velenoso.

Arnica — Alligna in luoghi elevati e freddi, ed anche nelle praterie del Piemonte, con foglie lanceolate e liscie — stelo cilindrico — fiori gialli raggianti.

Elleboro — Di due specie, il bianco ed il nero. — Con stelo della grossezza d'un pollice — alto, a foglie larghe uniformi.

Il nero — così detto dalle parole *elein* (fa morire), e *bora* (alimento) — per far conoscere quanto sia nocivo agli animali che se ne cibano — ha le foglie oblunghe, palmate e vergate — fiori verdi — la radice nera al di fuori — bianca all'interno.

sole cocente, o mietuti in tempo di frequenti pioggie o di copiose rugiade. — Tali fieni sono ordinariamente di color scuro — steli facili a rompersi e poche e povere foglie per lo più insipide e pungenti.

Fieno *muffato* è quello in cui sonosi sviluppati vegetabili della classe dei funghi filamentosi — ha un color bianchiccio che col tempo si cangia in bruno nerastro — di sapore acre, di odore spiacevole, e tende a ridursi in polvere.

Dicesi *terroso* il fieno che si raccoglie da prati stati innondati prima della falciatura. — Esso è pallido — coperto di terra, che smovendolo cade a guisa di polvere — ha un odore palustre ed un sapore acre.

Il fieno *rugginoso* s'assomiglia al *muffato* in quanto che l'alterazione che vi si scorge è il risultamento del fungo parassito, che si sviluppa sotto l'epiderme della pianta. — Se non che nel rugginoso la detta alterazione si produce durante la vegetazione delle piante, e nel muffato dopo che sono essiccate.

La ruggine è una vera malattia di cui danno segno alcune macchie giallo-scure e polverose che veggonsi negli steli.

Il fieno deve potersi conservare per 18 mesi almeno. — Dopo due anni esso perde buona parte della sua sostanza nutritiva — diventa giallognolo e può recar pregiudizio per la polvere che s'insinua negli organi della respirazione.

La *medica* ed il *trifoglio* possono senza inconvenienti sostituirsi al fieno — ma per quanto possibile mescolate, ed allora costituiscono un buon alimento. — Quanto al trifoglio non deve mai esser dato solo — bisogna sempre mischiarlo con altri foraggi, nei quali non deve entrare che per un quarto od al più per un terzo.

§ I.

FIENO COMPRESSO.

Il servizio del foraggio presenta non poche difficoltà massime in tempo di guerra, ossia pel difetto che si può incontrare di tale derrata, ossia pei mezzi di trasporto che in quantità occorrono stante il volume di esso.

Tutte queste difficoltà vengono meno dappoichè si è introdotto il modo di comprimerlo, riducendolo così al più ristretto volume.

Da ciò ne consegue una essenziale economia nei mezzi di trasporto — la facilità di formare delle provviste di riserva, bastando confezionare dei ballotti di nove in dieci metri cubi di fieno compresso pel mantenimento d'un cavallo per un anno, a vece di circa 70 a 80 metri cubi che ve ne abbisognerebbe di fieno sciolto.

Il fieno per tal modo compresso non si riempie

di polvere, si conserva in buona condizione — esposto alle pioggie non si bagna che superficialmente, quindi più facilmente si asciuga — gli è più difficile a prender fuoco, quindi minor rischio di sinistri (1).

Il fieno da impiegarsi per questo servizio deve essere di buona qualità, ma sopratutto ben stagionato ed asciutto.

La compressione è fatta per mezzo di strettoi idraulici, che vogliono per quanto possibile essere tutti di un'eguale forma, dimensione e forza quando abbiansene da impiegare diversi, onde avere i fastelli tutti della stessa misura e dello stesso peso.

Le dimensioni più convenienti sono:
Di metri 0, 80 di lunghezza
» 0, 66 di larghezza
» 0, 95 di altezza
ossia di un volume in metro cubo di metri 0,5016 per avere i fastelli del peso approssimativo di chilogrammi 120 di fieno, secondo le diverse qualità, ossia di 20 circa razioni per ogni fastello — volume questo che riesce ancor maneggevole.

Ogni fastello è contenuto da fasciature di laminette in ferro e di assicelle.

(1) Con questo mezzo, nella spedizione militare in Crimea nel 1855, si potè dal Piemonte provvedere a questo servizio in quelle regioni mancanti di tale derrata, e se ne spedirono quivi ben oltre 125,000 quintali metrici.

Le laminette devono essere di buona qualità, pieghevoli senza rompersi, di sezione non minore di millimetri 22 e di 1 millimetro di spessezza.

Le assicelle devono essere di legno abete o larice, di larghezza non minore di 5 centimetri e di spessezza un centimetro e mezzo, lunghe presso che quanto il fastello.

Le fascie di laminetta devono essere in numero di tre, ed in numero di sei le assicelle, nel caso di uno strettoio delle avanti indicate dimensioni.

I fastelli così formati, prima di essere pesati devono venir raffilati da tutte le parti — su ciascheduno di essi poi viene indicato con pennello il rispettivo peso.

§ II.

DELLA PAGLIA.

La paglia serve anche al nutrimento del cavallo. Essa è di frumento — di segala — di avena o di orzo.

Vuolsi preferire quella di frumento o dell'avena siccome quelle che racchiudono maggior sostanza nutritiva.

La buona paglia ha i cannelli sottili e flessibili

forniti della sua foglia — ha color bianco o giallo dorato — la spica conserva i suoi calici — se è battuta di recente il suo odore è piacevole, dolce il sapore.

La paglia di buona qualità dev'essere ben asciutta — purgata da polvere, limo o volva.

Se frammista a piante, come veccia — anella ed altre graminacce e leguminose che nascono alla base o presso il piede del suo stelo, è migliore — non dee però contenere piante parassite, tali che il cardo — i papaveri e la senapa campestre.

Non è buona la paglia quando vecchia e danneggiata, poichè se vecchia ha perduta la sua sostanza nutritiva — se danneggiata essa ammuffa ed esala fermentando un odore suo proprio quasi di letame, quando specialmente sia umida o stata mal pigiata.

La paglia antica è nera ed ha più o meno odore sgradevole.

La paglia viene danneggiata dai sorci che ne divorano le parti nutritive, e la impregnano di fetide emanazioni. — La paglia in tale stato deve ricusarsi non potendo essere che nociva al cavallo.

—

SEZIONE II.

Dell'Avena.

Sonovi diverse specie di avena.

La bianca con granello allungato e liscio — la nera il cui granello è grosso e corto ed il guscio più duro — la bruna di granello grosso ed oblungo — la rossiccia il cui granello è ancora più allungato.

La migliore qualità, qualunque ne sia la specie, è quella il cui granello è lucido — grosso — ben pieno — farinoso e di color bruno biancastro.

Il peso della biada varia secondo la qualità, ma in media si ritiene dai 35 ai 40 chilogrammi per ettolitro.

L'avena deve essere ben purgata da ogni mistura di terra — pietra — volva e tritumi di paglia — deve essere ben asciutta senza alcun cattivo odore.

La biada di buona qualità deve essere pesante — scorrevole a sortire fralle dita stringendola in mano — ha odore naturale e mai sentore d'aroma o muffa — il seme interno compatto e bianco, e schiacciato in bocca lascia un sapore piacevole e farinoso.

L'avena raccolta prima della sua maturazione non

ben secca — o bagnata sull'aia è facile a scaldarsi e prendere odore di muffa, ed in tale condizione è assai nociva al cavallo.

L'avena va soggetta alla ruggine ed al carbonchio.

La prima si manifesta da pustole ovali piccolissime, numerose, prima biancastre, poi gialle, quindi rossiccie, e si apprende tanto alle foglie come al granello.

La seconda nasce nell'interno della spiga e produce una polvere nerissima.

È da ricusarsi quella biada che contenga corpi estranei di terra, volva o paglia trita o che sia alterata dall'umidità, o che sia stata inumidita onde farne accrescere la grossezza del granello.

Non è tanto presso i venditori che si usa inumidire l'avena, perchè non potrebbero conservarla a lungo nei magazzini senza correre il rischio della fermentazione e di ammuffare, quanto presso i distributori, trattandosi di tale servizio fatto ad impresa, che puonno bagnare quella quantità che occorre di distribuire in giornata.

Ciò facilmente si viene a conoscere oltre al tatto, anche introducendo nel cumulo una carta senza colla, che lasciatavela alcuni istanti tosto si imbibisce dell'umidità latente nel cumulo dell'avena.

Prima d'introdurla nei magazzini vuol esser ben crivellata e monda da ogni materia eterogenea — e sovra tutto deve essere ben secca e matura.

Se l'avena trovasi in istato d'incipiente deperimento — basta smuoverla e nuovamente crivellarla — se poi ha sofferto, non è in tal caso più distribuibile — e se n'ha indizio dalla diminuzione del suo peso — dal granello divenuto più floscio — e dal colore olivastro, come dall'odore incipiente di muffa.

La biada deve conservarsi 18 mesi.

Per conservarla si esigono le stesse cure che pel grano — però vuole essere paleggiata ogni mese al fine di mantenerla fresca — per lo più si stende sul pavimento all'altezza di circa un metro.

L'*orzo* — la *veccia* — la *cicerchia* — le *fave* — la *meliga* — la *spelda* — i *piselli* — la *segala* e l'ultima farina che esce dal buratto possono essere mescolate coll'avena, costituendo queste un alimento sano e conveniente pel cavallo, purchè in moderata proporzione, non mai eccedente la metà della quantità dell'avena nella composizione della razione.

Puonnosi anche mischiare coll'avena i grani di *fien greco* — di saraceno, del canape e del frumento — ma questi semi essendo riscaldantissimi devesene usare con somma moderazione, e al più nella proporzione di un sesto della razione.

SEZIONE III.

Dell'Orzo.

La specie d'orzo che serve per nutrimento al cavallo è quello che ha il granello attaccato alla pula, e si divide in orzo comune ed in distico — quello è alquanto meno oblungo di questo, ed ha un color giallognolo un po' chiaro — il granello è grosso, angoloso ed acuto alle due estremità.

L'orzo di buona qualità deve esser spoglio di terra, di paglia e d'altre sostanze eterogenee — le malattie a cui va soggetto sono la ruggine ed il carbonchio.

L'orzo vuole essere introdotto in magazzini bene asciutto e secco.

Si riconosce in istato di degradazione allorchè smosso, fa polvere — ha il granello floscio con un piccolo buco all'estremità.

SEZIONE IV.

Della Crusca.

La crusca da darsi ai cavalli è quella che proviene dal frumento, e deve essere fresca e recente — farinosa e senza odore e di sapore gradevole.

La crusca va soggetta ad alterazioni dopo tre o quattro mesi, per quanta cura se ne abbia.

La crusca esposta all'azione della fermentazione si riscalda e diventa acre — ciò che avviene dopo il termine suindicato, e prima se esposta all'umido, al caldo, od ammucchiata a grande altezza.

CAPO SESSANTESIMOSECONDO.

AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DELLE SUSSISTENZE.

Due sono i modi coi quali è retto il servizio delle sussistenze militari, quelli cioè:

— In via economica;

— O per mezzo d'impresa (1).

Presentemente questi due modi sono assieme combinati, come già accennammo nei preliminari di questo libro, e non può rivocarsi in dubbio che un tal sistema è quello che meglio sia per convenire per averne un servizio vantaggioso, e quello che presenta il risultato più soddisfacente.

Ciò però in quanto alle sussistenze delle truppe.

Vi rimane tuttora il servizio del foraggio che si compie esclusivamente ad impresa; e che pertanto sembra che potrebbesi eziandio regolare nel modo istesso.

(1) V. Capo xi, Vol. i, e Capo lxxix, Parte ii, Vol. iii.

Con tal sistema così combinato, il servizio delle sussistenze si effettua:

— Per mezzo di *provveditori*, i quali per speciali contratti, stipulati dietro aggiudicazione, previo pubblico incanto, si assumono l'obbligo di provvedere le derrate necessarie a fornirne i magazzini;

— Per mezzo di *appaltatori*, i quali pure, dietro pubblica aggiudicazione, si assumono l'obbligo di provvedere a razione in quelle località, nelle quali non sianovi stabiliti magazzini di sussistenze, od in quelle altre che le esigenze sono per richiederlo e specialmente nei luoghi di tappa.

Così pure la macinatura del frumento in parte vien eseguita ad economia in edifizi di proprietà od in affitto dall'amministrazione ed in parte è fatta eseguire con speciali convenzioni.

Inoltre poi questo servizio vien fatto direttamente dall'amministrazione:

— Per mezzo del personale delle sussistenze ricevendo — conservando — e distribuendo le derrate che sono consegnate ai magazzini dai *provveditori*.

L'amministrazione, secondo le circostanze, provvede a questo servizio anche con acquisti fatti od a trattative private od anche per commissione, o direttamente o per mezzo dei suoi funzionari come e più specialmente per i grani.

Gli acquisti a trattative private si fanno ordina-

riamente quando l'aggiudicazione pubblica sia rimasta deserta e che l'urgenza del servizio richiede che si provveda senza dilazione.

Il sistema delle pubbliche aggiudicazioni e generali per l'estensione del servizio su tutti i punti, comunque divise in diverse parti (lotti) ad epoche determinate e periodiche, non va disgiunto da inconvenienti.

L'avviso che se ne pubblica contribuisce già da per sè solo a far rialzare anche fintamente i prezzi correnti sui mercati, e soventi anche vanno a vuoto gli incanti.

Nelle aggiudicazioni pubbliche, mentre s'intende a soddisfare alle esigenze del servizio, non devonsi perder di vista le condizioni particolari di produzione delle derrate che si richiedono — come eziandio devesi procurare di conciliare gli interessi delle popolazioni con quelli delle finanze, evitando per quanto possibile tutto ciò che può contribuire ad un rialzamento di prezzo nel corso dei cereali.

Le epoche dovrebbero variare a seconda degli usi dell'agricoltura e del commercio nelle diverse località. — Un'epoca fissa per tutti i dipartimenti ad un tempo può non essere conveniente, variando infinitamente gli usi locali.

SEZIONE I.

Provviste per contratti a consegnazione.

Le provviste che si fanno per aggiudicazione pubblica e quindi per contratto con obbligo di consegnare nei magazzini delle sussistenze, riflettono due rami distinti di questo servizio, cioè:

— Il frumento per la fabbricazione del pane;

— I generi che concorrono a formare la razione viveri che si distribuiscono alle truppe, e che consistono in:

Carne o buoi vivi,
Riso o paste,
Vino,
Lardo,
Caffè e zuccaro.

Speciali condizioni regolano questi due servizi distinti.

§ I.

PROVVISTA DEL GRANO.

Le epoche e l'importanza delle provviste del grano non che i luoghi e magazzini ove devesene eseguire la rimessione e consegna, sono determinate dal ministero secondo i bisogni del servizio.

Le provviste vengono significate al pubblico, e

ad un tempo si rendono ostensivi i relativi capitoli d'onere i quali indicano:

— Il genere delle derrate a provvedere;

— La qualità — e la quantità che si richiede;

— I luoghi ed i magazzini dove devono farsi le rimessioni e consegne;

— Le epoche delle consegne;

— Il modo di collaudazione, accettazione e d'introduzione, e di giudizio nei casi di contestazione;

— Gli obblighi e le cauzioni da prestarsi dagli assuntori delle provviste;

— I titoli che si richiedono per il pagamento ed il modo con cui sono fatti, e tutte quelle altre condizioni che valgono ad assicurare pienamente l'esecuzione del contratto.

Nei luoghi dove devono effettuarsi le consegne evvi una commissione cui è deferta la ricognizione della derrata, per esaminare se ha dessa tutti i requisiti prescritti, e se trovasi nelle condizioni volute dai capitoli.

La commissione è composta da un funzionario del corpo d'intendenza delegato dall'intendente militare nei capi luoghi di divisione, o dal funzionario capo dell'ufficio nelle altre località — dal contabile del magazzino delle sussistenze — e dall'impiegato più anziano — o dal primo commesso della sussistenze — Essa, in presenza del provveditore, rigorosamente verifica col confronto del campione il genere presentato — e fa quindi constare, per mezzo di processo verbale, dell'esame — collaudazione —

accettazione — ed introduzione del genere nel magazzino.

Occorrendo contestazioni si procede alla perizia, quindi al giudizio.

A quest'oggetto il funzionario richiede l'autorità locale (il sindaco) ad eleggere e mandare due periti in materia — ovvero anche dirigendosi all'autorità locale di altro paese o città circonvicina, quando le circostanze il consigliano.

Discordando i due periti nel loro avviso ne viene eletto un terzo nello stesso modo.

Quando il contabile che deve assumersi il caricamento del genere, ovvero anche il provveditore abbiano ad eccepire sulla persona di alcuno dei periti, devono significarlo al funzionario onde possa renderne conscio il sindaco prima dell'elezione, però più d'una persona per ciascheduna delle due parti non può farsi escludere.

Dietro la dichiarazione dei periti il funzionario pronunzia il suo giudizio ragionato sull'accettazione o sul rifiuto della derrata.

Tanto il direttore contabile, quanto il provveditore, hanno diritto di chiedere la revisione del giudizio presso l'intendente militare della divisione, ma di questa revisione deve farsene istanza prima che il verbale sia chiuso e firmato.

In tal caso i generi sono collocati a deposito e custoditi da persona di reciproca confidenza.

Il funzionario intanto, in presenza delle parti, procede al suggellamento di un campione dei generi stessi, e dichiara nel verbale stesso di trasmettere col verbale il detto campione all'intendente militare della divisione pel definitivo giudizio — quale verbale viene sottoscritto dalle parti, come pure muniscono della loro firma il campione. — Qualora una delle parti si rifiuti a soscrivere, ne formula il motivo e lo convalida colla firma.

L'intendente militare della divisione formula il suo giudizio coll'intervento di due periti delegati a di lui richiesta dal vice prefetto.

L'intendente esaminati i campioni — sentiti i periti, pronunzia definitivamente, secondo le proprie convinzioni a tenore di ragione e di giustizia, e ne fa constare per mezzo di verbale che trasmette al ministero, dandone copia al provveditore.

Non intervenendo il provveditore, avvisato, la di lui assenza non infirma il giudizio.

Nè il provveditore nè il contabile hanno diritto di appellarsi da simile giudizio, benchè pronunciato amministrativamente, che anzi s'intende preclusa ogni via a presentare reclami in giustizia.

Nel caso di non compiuta obbligazione nei ter-

mini stabiliti il provveditore soggiace ad una penalità del 10 0/0 sul montare di quella parte di provvista che non sia stata eseguita in tempo utile — ritenzione che si opera senza obbligo di preventivo avviso, di costituzione in mora, o di giudiziale diffidamento.

Scaduto il termine portato dal contratto, l'amministrazione può far eseguire le provviste non effettuate in quel modo che ravvisa opportuno, senz'altro avviso preventivo.

I pagamenti delle provviste sono fatti per acconti in ragione dei nove decimi dell'ammontare di caduna introduzione — ovvero per la totalità a provvista compita, se non si sono stipulati pagamenti in acconti.

I decimi ritenuti sono pagati col saldo.

I titoli per conseguire i pagamenti sono le ricevute dei contabili dei magazzini, a'quali furono consegnate le provviste. — Tali ricevute devono essere staccate da registro a matrice ed hanno tutte le indicazioni portate dallo stampato.

Oltre la firma del contabile, le ricevute per essere valide devono altresì portare la vidimazione del funzionario d'intendenza militare che ha assistito alla consegna.

Le dette ricevute devono essere accompagnate in

doppio originale, uno dei quali in carta da bollo e consegnate agli uffici d'intendenza militare entro il termine di tre mesi.

§ II.

PROVVISTA DEI GENERI PEI VIVERI DA DISTRIBUIRSI ALLE TRUPPE.

Il Governo, sempre intento a migliorare la condizione del soldato, dopo introdotto (fin dal 1850) il servizio a economia pel pane da munizione, anzichè per via delle imprese, prese la determinazione di estendere tale benefica instituzione alla provvista di tutti i viveri indistintamente, per tale maniera, che soddisfacendo alla precipua condizione di assicurare al soldato, in qualunque posizione esso ritrovisi, un rancio giornaliero bastevole per quantità e di qualità accertata, e senza assoggettarlo a maggiori ritenenze sulla sua paga oltre il limite stabilito dai regolamenti onde gliene rimanga pur sempre quella parte necessaria ai piccoli suoi bisogni, non venisse di troppo aggravata la pubblica finanza.

Con tale intendimento venne determinato:

Che i viveri alle truppe, così in pace che in guerra, siano distribuiti per cura dell'amministrazione della guerra dai magazzini delle sussistenze militari (1).

---

(1) R. Decr. 30 ottobre 1859, *Giorn. Milit.*, pag. 723 — R. Decr. 19 settembre 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 669 — V. CAPO XX, Sez. II, §§ II, Vol. I.

Quindi l'amministrazione anche per questo servizio ha dei *provveditori* che forniscono i viveri necessari ai magazzini dai quali, col mezzo del personale delle sussistenze militari e sotto la vigilanza e direzione dei funzionari del corpo d'intendenza militare, vengono distribuiti alle truppe.

L'appalto per tali provviste è diviso per i singoli dipartimenti militari.

L'amministrazione rende di pubblica ragione gli avvisi per l'appalto, e ad un tempo lascia ostensivi i relativi capitoli nei quali sono indicati, come già si disse per il grano :

1° I generi da provvedersi;

2° La qualità che si richiede;

3° I luoghi ed i magazzini ove provvisti;

4° Il modo di collaudazione ed accettazione;

5° Gli obblighi e la cauzione a fornirsi;

6° I titoli che si richiedono pel pagamento delle provviste fatte, ed ogni altra condizione atta ad accertare l'esattezza di un tale servizio.

Laddove l'amministrazione creda, nell'interesse del Governo, di far cessare la fornitura, conserva la facoltà di ciò fare mediante preavviso di giorni 15, senza che il provveditore abbia diritto ad alcuna indennità.

In questo caso il provveditore può ancora introdurre le provviste che avrebbe ancora potuto fornire per tre mesi avvenire.

L'amministrazione fissa e significa al provveditore la quantità per cadun genere che egli deve fornire ragguagliata alla *forza* della truppa.

I generi che dal provveditore sono somministrati vengono, all'atto della loro introduzione, attentamente esaminati dagli impiegati dell'intendenza militare e da quelli delle sussistenze a ciò delegati, i quali devono accertarsi della loro qualità e della quantità richiesta.

Venendo il provveditore a mancare ai suoi obblighi, od essendovi ragione per dubitare che il servizio possa rallentare, ritardare o lasciare incompiute le somministrazioni, l'intendente militare capo dell'ufficio d'intendenza fa tostamente fornire le provviste occorrenti nel modo che crede più opportuno per conto, rischio e spese del provveditore senz'altra interpellanza o intimazione di sorta, senza eccezione ed opposizione, per patto apposito nel contratto.

S'intende difettare il servizio quando il provveditore ritardi oltre tre giorni l'introduzione rateata secondo l'ordine, salvo casi d'urgenza de'quali è giudice il capo dell'ufficio d'intendenza, potendo allora ridursi a minor tempo lo spazio dei tre giorni.

Le spese in tali casi occorrenti sono direttamente fatte dall'amministrazione, per le quali poi ne opera la ritenzione sugli averi del provveditore, comprese quelle pei trasporti e dazii oltre una multa del 6 0/0 sulla totale somma pagata.

Ove vengasi a riconoscere una tentata frode per introdurre generi di qualità inferiore alla stabilita, il provveditore può essere passibile della multa del 10 0/0 sul valore delle provviste stesse, redigendosi di ciò un relativo verbale.

Qualora l'amministrazione, in quei luoghi ove stanzia della truppa e non siavi un magazzino delle sussistenze, creda opportuno di far eseguire il servizio alla truppa, il provveditore deve fare le occorrenti distribuzioni, e ne riceve un correspettivo del 6 0/0 sul prezzo convenuto nel contratto.

I pagamenti si fanno per acconti di 15 in 15 giorni in ragione di 8 decimi delle provviste introdotte in magazzino o distribuite, e sulle dichiarazioni dell'ufficio d'intendenza; il saldo è dato alla fine di cadun trimestre.

Sono titoli valevoli al provveditore per ricevere i pagamenti le ricevute dei contabili delle sussistenze per le introduzioni fatte, ed i buoni dei corpi per i generi loro distribuiti.

I buoni devono essere fatti secondo che è prescritto.

Il provveditore, nei primi 15 giorni d'ogni trimestre, rimette all'amministrazione militare un deconto delle provviste fatte in doppio originale di cui uno in carta da bollo, con stati di epilogo e riassunto, non che colle debite ricevute e buoni

delle fatte somministrazioni, secondo i modelli stabiliti.

Il provveditore deve risiedere in persona o per mezzo di rappresentante nella città o nel luogo dove trovasi l'ufficio d'intendenza militare. — È tenuto di dare una cauzione oppure un sigurtà solidario ed approbatore, idonei secondo che vien stabilito dall'amministrazione.

L'amministrazione ciò non pertanto è in diritto di provvedersi, nel modo che essa crede migliore, le derrate delle quali essa vuole fornire i suoi magazzini.

SEZIONE II.

Provvista del Pane da munizione per impresa.

L'amministrazione non ravvisando conveniente di stabilire magazzini delle sussistenze per la fabbricazione del pane a economia in certe località, per le distribuzioni alle truppe quivi in distaccamento o di passaggio vi sopperisce per via d'impresa.

A questo fine, sì e come per tutte le altre provviste, apre i pubblici incanti, stabilisce le condizioni ed i prezzi per ogni razione distribuita.

L'impresa abbraccia tutto il dipartimento militare e l'assuntore si fa rappresentare nelle località secon-

darie da sublocatori benevisi ed accetti all'amministrazione stessa.

Il pane da munizione da provvedersi dall'impresa ha le stesse condizioni che quello fabbricato dalle sussistenze militari, sia pel peso come per l'estrazione dalla farina del 15 0/0 di crusca.

SEZIONE III.

Provviste per commissione.

Le provviste si fanno anche per commissione ossia affidandone l'incarico a persona cognita e godente la confidenza del Governo.

Spetta al Ministro il determinare i casi nei quali debbasi adottare questo modo — la qualità e quantità delle derrate da acquistarsi per questo mezzo — i luoghi ove essere consegnati, e le condizioni alle quali debbesi effettuare.

Questo mezzo è anche talvolta richiesto da circostanze nelle quali prudenza vuole di non far conoscere tantosto le disposizioni che devonsi prendere.

La pubblicità data ad acquisti di qualche considerazione produce facilmente l'allarme sul mercato; gli speculatori non mancano che immediatamente se ne rendono padroni, e l'amministrazione ne subisce le conseguenze.

Non è men vero che al giorno d'oggi difficilmente il Governo può starsi nel mistero delle sue operazioni, ma può sempre profittare dei qualche giorni prima che il giornalismo le faccia di pubblica ragione.

D'altronde le formalità regolamentari che si richiedono, moltiplicando gli incumbenti, sono causa soventi di ritardo al compimento di operazioni che vogliono essere eseguite indilatamente.

Quindi ad evitare ogni inconveniente a tale riguardo l'amministrazione ricorre a qualche capitalista o casa di commercio che sia meno in relazione abituale col ministero. — Con tal mezzo gli acquisti si procurano nel modo il più semplice ed il più pronto — per corrispondenze tra negoziante e negoziante — ai prezzi correnti di commercio mediante i diritti d'uso di commissione.

In certe occasioni l'amministrazione delega una tale commissione direttamente ai funzionari dell'intendenza militare.

In generale i commissionari devono, per quanto possibile, comprare direttamente dai proprietari o produttori.

Essi possono far contratti tanto per scritture private quanto verbalmente; ma sì nell'uno che nell'altro caso operano in proprio nome, *per conto proprio*, sicchè ogni contestazione che ne può na-

scere viene da essi sostenuta in giudizio, riservato ben inteso il rimborso delle spese occorrenti.

Il commissionario riceve dall'amministrazione rateatamente od a titolo d'acconto i fondi occorrenti a far fronte ai pagamenti di mano in mano che effettua le compre.

Gli sconti e le bonificazioni che secondo le consuetudini del commercio vengono pagati dai venditori, sono dal commissionario registrati e portati nei suoi conti.

I commissionari devono far conoscere all'amministrazione le pratiche da essi fatte successivamente per le loro operazioni.

Le compre a commissione si contrattano colla scorta di mercuriali — o bollettini autentici dei prezzi correnti delle derrate o col mezzo di dichiarazioni dell'autorità locale.

Indipendentemente dal dritto fisso di commissione, il commissionario ha dritto al rimborso di tutte le spese accessorie relative alla compra ed alla consegna delle robe acquistate.

I pagamenti a saldo hanno luogo sulla produzione delle fatture in doppia spedizione, corredate dalle polizze di compra e dalle ricevute dei contabili ai quali vennero consegnati gli acquisti fatti.

L'amministrazione rimette al commissionario le istruzioni relative che in generale sono:

— Sulla quantità dei generi che deve incettare;

— Sulla qualità;

— Sui prezzi ai quali deve approssimativamente attenersi;

— I luoghi e mercati dove preferibilmente vuolsi fare l'incetta;

— Le epoche d'introduzione nei magazzini designati;

— I mezzi dei quali deve valersi pel trasporto dei generi;

— Le cautele relative alla compra ed al pagamento;

— Le regole e formalità alle quali deve attenersi;

— I ragguagli che deve somministrare all'amministrazione sulle sue commissioni.

Trattandosi di commettere tali incarichi a funzionari dipendenti dall'amministrazione si preferisce anche la tenuta di un registro, numerato e firmato *(paraphé)* che gli si rimette dall'amministrazione stessa, questa tenendone un doppio, e nel quale giorno per giorno ed anzi contemporaneamente all'eseguimento delle relative operazioni deve registrare le riscossioni degli acconti ed ogni altra operazione relativa alla compra, ai pagamenti e le spese dal medesimo sostenute.

Un estratto di simile registro deve trasmettersi dall'incaricato ogni qual volta ne viene richiesto.

Compiute le provviste commesse, l'incaricato ne rende conto all'amministrazione producendo il detto registro giornale — l'ultimo estratto del registro — le ricevute dei pagamenti fatti — le ricevute delle introduzioni — nota delle spese dal medesimo incontrate — stato delle consumazioni o perdite occorse nel trasporto.

SEZIONE IV.

Provviste di grano per contratti a trattative private (1).

Indipendentemente dalle provviste che si fanno per mezzo di aggiudicazione pubblica come avanti accennammo, per rifornire rateatamente di grano i magazzini delle sussistenze militari, gli uffici d'intendenza militare vengono incaricati di simili acquisti per mezzo di partiti privati senza formalità d'incanto (2).

---

(1) R. Decr. 17 agosto 1856, *Giorn. Milit.*, pag. 959.

(2) L'amministrazione militare dal 1850, epoca in cui ebbe principio il servizio del pane ad economia, adottava il sistema di fornire i magazzini delle sussistenze militari per mezzo di acquisti in grano per contratti a trattative private, o nanti l'amministrazione centrale, o nanti i diversi uffici d'intendenza militare, dietro offerte fatte da negozianti, o procurandosi i più convenienti partiti.

I benefizi che da tale sistema si ottennero a pro delle finanze dello Stato si posero in incontestabile evidenza in accurata relazione al Consiglio di Stato in data 1° giugno 1857, oltre al notabile ed essenziale miglioramento nel vitto del soldato che non mai si potè fin allora raggiungere col servizio fatto ad impresa.

La relazione abbraccia il periodo dal 1850 a tutto il 1856 —

I funzionari d'intendenza si procurano sulle piazze delle offerte per l'acquisto del grano, in ciò facendosi coadiuvare dal direttore delle sussistenze militari, e le trasmettono al ministero in un coi *campioni* (mostre) rispettivi.

Una commissione instituita presso il ministero, composta di funzionari dell'amministrazione centrale, dell'intendenza militare e delle sussistenze, esamina e propone l'accettazione od il rifiuto delle offerte e registra in apposito registro le sue deliberazioni.

Di regola i contratti per acquisto di grano non possono essere conchiusi e resi esecutorii senza l'approvazione del Ministro, e quando trattisi di prov-

---

col corredo amplissimo di rendiconti di tutte le operazioni fatte per la compra dei grani — delle quantità impiegate — della giustificazione di tutte le spese dirette ed indirette fatte pel panificio militare — e di confronti fra i risultati del servizio cosiffatto con quello ad impresa.

Dal risultato finale e complessivo si viene a rilevare che N° 50,283,169 razioni di pane distribuite dalle sussistenze militari importarono la spesa, ogni cosa calcolata, di . L. 11,933,658
che pagate a prezzi d'impresa . . . . . » 12,719,713

se ne ebbe il beneficio di . . . . . L. 787,054

L'amministrazione non poteva continuare in tale sistema senza derogare alla legge 23 marzo 1853 della contabilità generale dello Stato — e tale ne era il parere del Consiglio di Stato. — Recata in Parlamento la questione, questo, in vista dei suindicati soddisfacenti risultati, con legge 27 marzo 1856 ne autorizzava l'esperimento a tutto il 1857 — quindi a norma di questa legge, col Decreto 17 agosto 1856, per voto del Consiglio dei ministri ne venne autorizzata la continuazione.

vista eccedente le lire 4 mila, giusta il prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato del 13 novembre 1859 (art. 26, 27), è necessario il parere del consiglio di Stato, salvo casi d'urgenza nei quali può il Ministro autorizzarne l'accettazione, riservandosi a promuoverne la convalidazione.

Può anche il Ministro, a norma delle circostanze di tempo e di luogo, autorizzare le intendenze militari ad effettuare compre senza preventiva proposta, però nei limiti di prezzo e quantità previamente determinati dal medesimo — l'approvazione di tali contratti ha luogo successivamente, e dopo sentito il parere del consiglio di Stato da promuoversi alla scadenza del trimestre.

Le contrattazioni per regola generale si fanno a peso; puonno anche farsi a misura, ma in tal caso il provveditore deve guarentire il peso — o per lo meno il funzionario ne fa sperimentare dal direttore il peso prima di concludere il contratto. — Il peso non deve essere minore di chilogr. 75 netto per ettolitro.

Sia che si tratti di proposte d'acquisto o di immediato contratto restano sempre indispensabili:

— L'obbligazione formale dell'offerente o venditore;

— Il parere del direttore o contabile sulla convenienza dell'acquisto;

— La conclusione del funzionario;

— L'indicazione del prezzo corrente di piazza, secondo la mercuriale dell'ultimo mercato.

Quali dichiarazioni devono risultare da un solo documento secondo apposito modello (1) che si trasmette al ministero in doppia spedizione in un coi *campioni.*

Autorizzato o concluso l'acquisto, l'introduzione segue a suo tempo nel modo prescritto, colla scorta del *campione* che servì di base al contratto.

I pagamenti di tali provviste si fanno o con mandati definitivi dell'amministrazione centrale, o per mezzo di crediti aperti a favore dei funzionari od anche con anticipazioni di fondi a favore di essi funzionari.

Compiuta l'introduzione deve trasmettersi tosto al ministero il verbale che devesene redigere, ed il rendiconto delle somme riscosse e pagate per tale oggetto.

NOTA sulle provviste di grano che si abbiano a fare per commissione.

Il commercio dei grani gli è uno dei più spinosi ed intricati, e nello stesso tempo il più esteso, siccome quello che interessa tutte le classi nello stesso bisogno, che non ne è circoscritta la consumazione, e che dà luogo alle maggiori speculazioni.

---

(1) V. mod. 1, annesso al R. Decr. 17 agosto 1856.

I prezzi di questa derrata sono determinati in ragione della produzione e della consumazione — dell'offerta e delle ricerche.

Basta che una merce o derrata sia dimandata o ricercata perchè tosto se ne rialzi il prezzo — ma in ragione della consumazione si aumenta la produzione e l'affluenza sul mercato — quindi ben tosto la produzione e l'offerta sorpassa la consumazione o la ricerca, e da ciò nasce l'equilibrio, fenomeno che si opera dall'azione del commercio — ed è per mezzo del commerciante, non per mezzo del produttore, che si stabilisce il prezzo, ciò che chiamasi il *corso del mercato.*

La conoscenza di questo *corso* stabilito — constatato — e reso pubblico è facile ad acquistarsi e l'amministratore militare deve sovratutto esserne istrutto ed a giorno.

Per riescir bene nelle operazioni commerciali che interessano l'amministrazione importa conoscere il vero prezzo delle cose — le cause delle oscillazioni che hanno luogo — le variazioni naturali e artificiali dei prezzi.

Sovratutto poi debbesi conoscere ciò che si pratica e le regole d'uso sia nella compra come nella vendita — il luogo dove il maggior concorso di produttori promette un prezzo più ragionevole — le epoche più favorevoli alla compra — i diversi modi di consegna — di accettazione — e di pagamento — i pesi

e le misure in uso — la moneta con cui si paga a preferenza (quantunque ovunque dovrebbe essere generalizzato il sistema decimale) le spese diverse — gli agenti intermediari — i diritti che gravitano sulla merce.

Un buon negoziante in cereali conosce il prodotto dei raccolti ed il prezzo delle derrate non solo del mercato ove egli opera, ma anche dei mercati vicini e di quelli altri che vi influiscono.

Insieme al prezzo delle derrate devesi tenere a calcolo il prezzo del trasporto.

Insomma dal momento che l'amministrazione si espone sul mercato col mezzo dei suoi agenti e questi facendo concorrenza cogli altri negozianti, essi devono operare come il commercio e colla stessa abilità.

Devesi sovratutto non mai far conoscere che si ha premura di comprare.

Il funzionario sul luogo, ed a cui è commesso l'acquisto, deve farsi vedere il meno possibile sulla linea del commerciante — e del sensale — non deve egli stesso accingersi al traffico, salvo casi eccezionali, poichè non siede bene all'autorità ond'è investito — alla carica che cuopre, ch'ei debba discendere in piazza ai più minuti particolari — alle più intime relazioni ogli uni e cogli altri — oltre di che per tal modo può facilmente essere ingannato

— compromessa la sua parola, che può essere di assai più conseguente peso, dopo sentito il parere del direttore delle sussistenze — dopo visti e confrontati i *campioni.*

Il direttore o contabile delle sussistenze deve essere l'intermediario naturale per l'intendente militare. — Egli deve percorrere i mercati nelle dipendenze del luogo dove ha sede il servizio. — Egli deve mettersi in relazione diretta coi commercianti — coi sensali della piazza. — Egli deve assumere ogni maggior informazione ed essere sempre in grado di poter somministrare all'intendente militare tutte quelle nozioni che sono per occorrergli.

L'intendente militare deve conoscere i suoi bisogni — ha le sue instruzioni — ha e deve procurarsi la comunicazione dei prezzi negoziati in giornata sulle piazze, tenendosene a giorno anche per mezzo degli uffici d'intendenza.

Chi deve fare acquisti vistosi di grano — e dovendo per ciò agire su diverse piazze — deve non solamente essere conoscitore del genere, ma possedere altresì una pratica finita di tutto quanto concerne siffatto commercio.

Non si giunge ad imparare per mezzo di teorie il metodo di contrattare con buon esito, ossia di far buoni affari — la pratica e l'esperienza stessa talvolta non bastano — imperocchè l'abitudine dei negozi nasce principalmente da certa attitudine natu-

rale, che quando manchi, non valgono i precetti, lo studio e l'esempio per acquistarla.

Quest'attitudine affinata dall'esercizio continuato, costituisce quel fondo di capacità tutt'affatto eccezionale propria degli abili commercianti e dei destri commissionari. con cui talvolta si assoggettano tutto un intero mercato e fanno la legge agli altri concorrenti.

Per chi possegga quest'attitudine e debba applicarsi agli affari, il miglior espediente per riuscire in breve tempo si è quello di avvicinare i commercianti, apprenderne gli andamenti nelle loro compre e vendite, e ben anche impossessarsi del loro linguaggio di mercato.

Per chi non l'abbia, anche dopo lo studio e l'attenzione più assidua, non solo difficilmente può riuscir bene nelle operazioni, ma anzi talora il di lui semplice intervento nel dettaglio delle compre può divenire di pregiudicio.

Dopo tutto questo sarebbe inutile voler stabilire precetti e tracciare una linea di condotta per chi fosse affatto estraneo a simile bisogna, — ci limiteremo quindi a dare una semplice idea delle cognizioni che si richieggono per siffatto commercio. — Esse specialmente riguardano:

1° Conoscenza perfetta del frumento in tutte le sue varietà, e l'uso adattato di ciascuna di esse;

2° Posizione generale del commercio e cause degli aumenti e dei ribassi;

3° Conoscenza del paese in cui vogliónsi effettuare le compre;

4° Qualità di grano che vi si producono e le *risorse* che quel paese può offrire;

5° Costumi di mercato;

6° Frodi che soglionsi usare sul genere — sui campioni — e sulla misurazione.

Lo sviluppo conveniente di tutti questi articoli esigerebbe un trattato per cadauno d'essi, che non è del proposito assuntoci, quindi solo di volo ne toccheremo i punti principali:

1° Non parleremo sul primo argomento perchè sufficientemente svolto nella Sez. I, Capo IX, che discorre del grano;

2° La posizione generale del commercio e le cause che puonno determinare gli aumenti ed i ribassi del genere sui mercati sono i cardini sui quali agiscono le speculazioni ed argomento di costante studio ed osservazione pel commerciante o commissionario.

Per giudicare della posizione generale del commercio dei grani occorre una lunga serie di nozioni speciali — conoscere i centri principali nei quali si effettua in vasta scala il commercio del grano, ed i loro sfoghi naturali — avere una giusta idea delle quantità di grano che si conservano nei

loro depositi e quelle che per ordinario vengono poste in circolazione — essere perfettamente al fatto delle relazioni che le nostre piazze possono avere coi suddetti centri e l'influenza che ne subiscono — conoscere l'entità del raccolto effettuatosi nell'annata nel proprio e negli esteri paesi — le approssimative rimanenze dei raccolti antecedenti rimaste a deposito.

La cognizione di questi particolari non deve essere limitata soltanto al frumento, ma estendersi a tutte quelle altre derrate che si sostituiscono in parte al consumo, e la cui maggiore o minore abbondanza influisce sensibilmente sul prezzo di esso.

Le cagioni dei ribassi e degli aumenti sono di due sorta, le *fittizie* e le *naturali*.

Le notizie politiche — il monopolio — la *coalizione* degli speculatori sono i moventi *fittizi* e perciò parziali di rialzi o ribassi sopra alcune piazze e mercati.

Al contrario lo stagnamento del commercio per qualche causa che impedisca o renda fuori di convenienza l'esportazione del genere, per cui esso non abbia sfogo che nella consumazione locale — la posizione dei mercati aggravata da una quantità di grani la cui qualità ne comandi la vendita — un considerevole versamento di grano da una piazza all'altra — l'improvvisa esportazione di grani esteri o l'esportazione degli indigeni — un'esposizione in vendita anticipata dei grani che erano nei depositi,

sono altrettante cause naturali d'oscillazione nei prezzi e determinano i periodi d'aumento o ribasso che rimangono più o meno stazionari secondochè perdurano — cessano — o si modificano le cause che li hanno prodotti.

Un esatto concetto dell'entità dei raccolti che saranno per aversi nell'annata, — concetto che si desume dall'andamento della stagione, unito ai dati sovra esposti, dà il criterio per pronosticare con molta probabilità il ribasso o l'aumento ad epoche anche lontane.

Egli è con questo concetto che gli speculatori avveduti non trascurano di acquistare, anche con qualche momentaneo sacrifizio, vistose provviste di grano che ripongono in serbo nei magazzini per attendere il tempo opportuno di rivenderlo con vantaggio o per supplire alle somministrazioni nelle quali possono essere impegnati, senza dover far incetta del genere allora che il suo prezzo troppo elevato comprometterebbe l'esito di loro imprese.

Il beneficio di consimile previdenza apparisce nelle sue vere proporzioni quando si consideri che vi sono state delle epoche nelle quali si è veduto il frumento ascendere dalle L. 18 per ettolitro fino alle 50 in meno di due o tre anni.

3° La conoscenza del paese in cui si abbiano ad effettuare le compre è relativa alle sue circostanze fisiche, siccome quelle che hanno immediata rela-

zione colla sua coltivazione e coi generi e qualità delle sue produzioni.

Parlando dei grani abbiamo accennato come vi siano delle regole generali dedotte dalle condizioni naturali delle regioni, dipendentemente dai loro climi e dalle terre che ne compongono il suolo, dalle quali senz'altro si giudica della qualità e condizioni dei grani che vi si producono — senza ripetere, osserveremo solo come nelle località di una stessa provincia variino sensibilmente i prodotti — l'esatta cognizione di queste località è indispensabile al compratore per l'esito dei suoi affari.

Oltre ciò egli deve conoscere la quantità di questi prodotti — i punti della loro centralizzazione — le epoche nelle quali il loro commercio ha maggior sviluppo — quelle nelle quali le compre si effettuano a prezzi più o meno elevati.

Queste ultime circostanze dipendono da cause puramente locali ed inerenti al commercio dei paesi stessi.

In alcuni la maggior quantità e le più belle qualità di frumento sono esposte in vendita subito dopo il raccolto, il quale, immediatamente tradotto sul mercato, è venduto ad un prezzo che riesce il minimo di tutta l'annata.

Questo accade principalmente nei paesi ove la coltivazione del frumento sia l'unica adottata, o per

la meno la prevalente sulle altre — ivi il colono ed il proprietario non avendo altri generi che possano in quell'epoca essere venduti con maggior convenienza, e dovendo pur ricavar profitto da quello che ha, non può aspettare un rincarimento della merce per trarne un utile maggiore, e così trovasi obbligato alla vendita nell'epoca in cui il ribasso è immancabile, se pure qualche circostanza eccezionale non interrompa il naturale andamento del commercio.

Infatti un prodotto che deve servire al consumo di un anno, ed il cui raccolto si fa in pochi giorni, presenta necessariamente un quantitativo che viene a pesare sui mercati e per conseguenza a ribassare il prezzo del genere.

Il contrario succede nei paesi ove altri generi di prodotti, danno luogo a commerci diversi, come canapa — olio — vini — bestiame, ecc., allora il proprietario, esponendo in vendita quel tale dei suoi generi che ha in fondo, e che meglio si sostiene sul mercato, ha mezzo di serbare ad un momento più opportuno la vendita del suo grano, contentandosi di esitare soltanto quelle partite di esso che gli lasciano qualche dubbio sulla loro conservazione.

In questi ricchi territori le più grosse e belle partite di grano appariscono sul mercato alla fine dell'inverno — epoca in cui il valore del frumento è giunto al massimo e non lascia più prospettiva

d'aumento, a meno che l'avversità della stagione non faccia temere pel raccolto futuro.

4° Sopra uno stesso mercato affluiscono diverse qualità di grano, le quali sebbene siano dello stesso paese ed abbiano caratteri consimili, nullameno differiscono fra loro secondo la natura del suolo su cui crebbero — secondo la qualità delle sementi — ed il metodo d'agricoltra cui furono sottoposte.

Ciascuna di queste qualità si conosce pel colore e forma del grano, ed offrono delle varietà che si riconoscono per la loro maggiore o minore durezza — pel loro peso — per la finezza della scorza — pel candore della farina che se ne ricava.

La conoscenza esatta di ciascuna qualità, e l'uso pel quale l'una merita preferenza sull'altra deve essere famigliare al compratore, che a prima vista deve saperle distinguere — prezzare e farne scelta secondo i propri fini.

Le risorse poi che può offrire un paese si risolvono in un calcolo esatto della quantità, della qualità e del prezzo del genere disponibile sulle sue piazze in ogni epoca dell'anno.

Questi elementi di risorsa divengono però d'importanza secondaria quando debbansi subordinare a circostanze di tempo e di luogo.

Suppongasi di dover eseguire improvvisamente

ed entro un limitato tempo delle grandiose provviste di grano, come se si trattasse di farne una pronta spedizione all'estero — di fornirne i depositi d'una città — di farne un fondo di vettovaglie per una piazza forte — di formarne vistosi magazzini per un caso di guerra. — Egli è evidente che pel soddisfacimento di simili esigenze non sarà tanto questione di quantità — qualità — e prezzo, quanto del tempo che si richiede perchè l'operazione possa compiersi all'epoca prefissa.

Oltre ciò in consimili casi devesi tener conto di tutte le emergenze che potrebbero mettere in forse l'esito delle operazioni, locchè dipende dalla maggiore o minore sicurezza delle strade o della navigazione — dall'esser più o meno libere le comunicazioni — dalla maggiore o minore facilità d'effettuare i trasporti.

Le risorse dunque d'un paese sono relative alle circostanze dalle quali è limitata l'azione del commissionario il quale deve saper valutare esattamente gli elementi tutti che nel caso suo costituiscono una risorsa e conoscere i luoghi che possono fornirgliela.

5° La conoscenza degli usi di mercato delle varie piazze deve estendersi alle pratiche ed usi locali vigenti nelle contrattazioni.

Bisogna quindi conoscere la misura adottata — il modo con cui viene effettuata — cioè se colma

o rasa — se fatta colla pala od a bocca di sacco — con quali formole e coll'assistenza di quali persone s'intenda effettuato e concluso un contratto — quali i giudici o gli arbitri per usanza commessi a decidere le contestazioni — quali gli sconti — le senserie — le caparre — il facchinaggio — a carico di chi queste spese — le tasse — i dazi di sortita — i prezzi di trasporto — il valore abusivo delle monete, ecc.

Stabilite tutte queste basi e conosciuto il peso della misura d'uso per ogni qualità di grani dell'annata e quanto essa costi in media, non rimane più che a dedurre il prezzo reale che costerebbe un ettolitro di grano in quel mercato, e ragguagliandolo a quello che vale nelle altre piazze, indurne la convenienza di fare od astenersi dall'acquisto.

6º Passando ora all'articolo delle frodi che possono commettersi sul frumento, le principali s'aggirano sulla sostituzione parziale del genere contrattato — e sulle alterazioni prodotte nel grano stesso con mezzi artificiali.

Esse veramente non sono difficili a scuoprirsi, ma occorre sempre molta oculatezza per non essere tratti in inganno.

La sostituzione parziale viene effettuata col mischiare una certa quantità di grano inferiore al contrattato in un sesto ed in un ottavo, ecc.

Questa frode sarebbe ben tosto scoperta se il grano che viene sostituito fosse evidentemente inferiore per colorito — forma e finezza — ma per solito è scelto un grano d'aspetto apparentemente simile. — La tenuità della proporzione con cui è mischiato può render l'inganno più difficile a scoprirsi — nullameno la differenza ad un occhio ben esercitato risulta dopo breve esame per la diversità di quei segni caratteristici — sebbene quasi insensibili, che sono proprii dei grani di diversi campi, che dinotano la bontà, la finezza ed il peso.

Un'altra frode che pur non manca di tentarsi è quella di riporre nei sacchi alcune misure di grano comune, mediocre o cattivo, e le ultime misure di grano scelto. — Laonde conviene verificarne diversi, visitandone il grano sul suolo.

Non diremo delle frodi per aumentarne il volume od il peso — lasciando il frumento prima d'insaccarlo in magazzini umidi — od anche spruzzandolo con acqua, rivoltandolo poscia con pale — od unendo al medesimo pietruzze e terra — minuzzoli di paglia o volva di grano.

Tutte queste frodi non reggono al più tenue esame sul genere — chè vengono accusate dall'aumento del volume — dal colore più sbiadito ed opaco — dalla cedevolezza sotto il dente — dalla minor scorrevolezza fra le mani, come già ebbimo ad avvertire discorrendo del grano alla preindicata Sez. I del Capo LX.

Circa ai campioni sui quali comunemente si contratta, giova anzitutto osservare che dessi, anche indipendentemente da mal volere dell'esibitore, sono sempre più appariscenti che non il corpo del frumento da cui vengono tolti.

Contribuiscono a ciò varie cagioni — la tinta delle carte entro cui sono posti è sempre scelta in modo che il suo riflesso avvalori il colore del grano — nel comporre il campione di solito è sulla cima del cumulo o alla sua metà, non mai alla base che vien presa la porzione per farne la mostra, la quale appunto per la sua posizione che occupa nel cumulo, trovasi più secca e più spoglia di materie eterogenee, che per essere la maggior parte o rotonde o più pesanti, nello svolger dei sacchi si rotolano al fondo — col passare da una mano all'altra — col tenerlo sulla persona e colla semplice manovra soventi ripetuta d'aprire e chiudere l'involto, resta esposto a ripetuta confricazione che termina col dargli un lustro ed un brillante superiore a quello che ha il corpo del frumento.

I negozianti poi hanno una maniera artifiziosa di comporre i campioni, che sebbene in realtà mostrino la qualità tutta, non che i difetti del grano cui appartengono, nullameno lo rappresentano nell'aspetto suo più vantaggioso.

Tutte queste circostanze inducono nella necessità di dover sempre, prima di effettuare il contratto, esaminare il corpo del frumento, e quando ciò non

sia praticabile e che debbasi conchiudere sulla semplice esibizione del campione, bisogna tenere a calcolo le accennate differenze, per non trovarsi delusi all'atto della consegna ed evitare questioni di difficile soluzione.

Venendo poi alla misurazione, senza far parola delle misure false, comecchè facilmente riconosciute, segnaleremo quell'arte particolare con cui si giunge a colmare una misura colla minor possibile quantità di grano.

Vi sono dei misuratori di mestiere che hanno tale destrezza nel riempire la misura e tanta destrezza nel passare la *rasiera* a lasciarvi i maggiori possibili interstizi fra grano e grano, talchè se appena fatta la misura altri rinnovasse la misura non riuscirebbe ad averla conforme, — e scuotendo la misura stessa per modo che il grano venga a riempire gli interstizi, tosto ne appare una sensibile deficienza.

La misura posta su corpo solido che non abbia la menoma elasticità permette che dessa si ricolmi con minore quantità di grano — difficilmente il venditore di mestiere opera la misura su pavimento palchettato, nè al dissotto distende mai più d'una tela.

Tali arti, a confronto del giusto ed equo misurare dei pubblici misuratori cagionano al compratore la perdita anche del 2 0/0.

Ad ovviare a simili sconci il compratore non deve

mancare di far prevalere nel contratto che la misurazione debba essere riconosciuta da un pubblico misuratore.

Il metodo poi che esclude ogni frode e questione a tal riguardo, è di comprare a peso. — Ma il venditore di rado si accomoda a siffatto modo, ligio alle antiche abitudini, teme che la nuova maniera non gli arrechi discapito, allettato dall'idea di un possibile vantaggio nella misurazione.

Il compratore però non deve ommettere di far pesare ogni sacco all'atto di ricevere il grano. — Una volta conosciuto il peso di un sacco di giusta misura, gli serve di termine di confronto e di norma infallibile per conoscere con tutta esattezza, con poca fatica e risparmio di tempo se la misura dell'intiera partita sia giusta.

Oltre di ciò la differenza di peso che può riscontrarsi tra l'un sacco e l'altro di uguale misura dinota che il grano è di diversa qualità o fu alterato in qualche modo, e mette così il compratore in avvertenza di esaminare attentamente il genere che gli si abbandona. — Infine il metodo della pesatura, oltre ad una certa garanzia sulla bontà del grano, ricevuto, è poi l'unico mediante cui si possano rapportare ad un solo e medesimo principio comune le differenze tutte che si trovano fra le diverse qualità di grani.

CAPO SESSANTESIMOTERZO.

SERVIZIO DEL FORAGGIO.

Il servizio del foraggio è fatto ad impresa, e questa pure per pubblica aggiudicazione, previa la pubblicazione dei relativi avvisi e dei capitoli indicanti tutte le condizioni.

L'impresa ha l'obbligo di provvedere e distribuire il foraggio *secco* e *verde* in tutti i presidii, stazioni e siti compresi nel territorio su cui è estesa la fornitura assunta dall'impresa, sia in tempo di pace che di guerra, in qualunque caso e luogo in cui venga ordinato dall'amministrazione alle truppe dell'esercito ed altri qualunque — alle guardie nazionali mobilizzate — alle truppe estere — ausiliarie o di passaggio.

Laddove nel corso dell'impresa l'amministrazione giudichi necessario, o per rilevante concentramento di truppe — o per ragioni politiche, di rescinderla, è in sua facoltà di farlo.

In tal caso l'amministrazione ritira dall'impresa tutto il quantitativo di foraggio che avrebbe ancora

distribuito pel tempo che fosse continuata l'impresa, sulla media della forza stanziata nel territorio assegnato all'impresa, dal dì che ebbe questa principio sino a quello della rescissione.

Qualora l'amministrazione ritenga nei suoi magazzini fieno od avena, quali voglia far distribuire direttamente dagli impiegati delle sussistenze militari, l'impresa non può opporre difficoltà e può invece essere obbligata a versare un quantitativo eguale del genere stato distribuito nei magazzini dell'amministrazione che da questa le siano indicati nella periferia di sua impresa.

Le introduzioni del fieno a farsi nei magazzini dopo il 31 luglio devono essere di nuovo raccolto, e così quelle dell'avena dopo il 14 agosto.

Qualora l'amministrazione voglia fare distribuire derrate di sua proprietà del genere di quelli compresi nell'impresa, questa è tenuta di riceverli in caricamento, previo verbale di ricognizione, e quindi distribuirli alle truppe per conto dell'amministrazione, dalla quale in compenso riceve una bonificazione del 10 0/0 sull'ammontare di tali generi a prezzi del suo contratto, ridotta al solo 5 0/0 nel caso di non fatta distribuzione pel tempo e pel quantitativo rimasto in custodia.

I generi a distribuire sono:

Fieno — biada — farina di segala — segala — carrube — crusca — erba — paglia.

Il fieno deve essere sempre *maggiengo* — non può l'impresa distribuire fieno nuovo, quantunque secco, stagionato e freddo, prima dell'11 del mese di luglio. — È fatta facoltà di distribuire fieno *agostano* di buona qualità a vece di *maggiengo* per quella durata di tempo che viene determinata.

Le diverse razioni di foraggio sono composte come segue:

DENOMINAZIONE DEI CORPI	IN STAZIONE		IN MARCIA				
	Fieno	Avena	Fieno	Avena	Carrube	Crusca	Paglia
	Chil.	Chil.	Chil.	Chil.	Chil.	Chil.	Chil.
Cavalleria di linea . . . / Artiglieria . . . . / Treno d'armata (cavalli e muli).	6 »	3 »	5 »	4 »	»	»	»
Cavalleria leggera . . .	5 »	3 »	3 »	4 »	»	»	»
Cavalli e muli alle polveriere ed all'arsenale di Genova	7 »	»	»	»	6 »	4 »	»
Muli presso l'arsenale di Torino	9 »	2 15	»	»	»	»	»
Cavalli dei depositi stalloni.	7 500	3 20	»	»	»	»	7 »

Gli uffiziali di tutte le armi che siano in servizio effettivo, esclusi quelli in disponibilità od in aspettativa, hanno diritto di prelevare dall'impresa le razioni di foraggio che loro competono nel limite del quantitativo assegnato al grado.

L'impresa in nessun caso può corrispondere somme per razioni non prelevate in natura.

L'impresa deve surrogare i diversi generi di distribuzione tuttavolta che ne riceve l'ordine dal funzionario dell'intendenza militare in seguito a disposizioni del ministero.

Il prezzo dei generi in questo caso gli è quello della media delle mercuriali relative all'epoca ed al luogo in cui si effettua la somministrazione.

L'impresa è tenuta a somministrare pei cavalli nelle infermerie e per quelli dei corpi ammessi a bere il *bianco* quella quantità di crusca e farina di segala, ovvero la segala in grana, a scelta dei comandanti dei corpi, mediante pagamento per parte dei medesimi al prezzo stabilito.

Occorrendo di far mangiare il verde ai cavalli — l'impresa è tenuta di provveder l'erba per la quantità di cavalli indicata dal corpo in principio di maggio — essa deve indicare i prati dei quali intende valersi.

L'erba si dà *a discrezione*, a carico dell'impresa il farla falciare e farla portare alle scuderie.

Inoltre dell'erba l'impresa distribuisce ai detti cavalli chil. 2, 50 di biada.

L'impresa riceve per questi cavalli il buono per l'intiera razione ordinaria.

Le distribuzioni hanno luogo secondo le discipline amministrative, sulla presentazione dei buoni per parte della truppa, rilasciati e firmati dal segretario del consiglio d'amministrazione — per quelli disgiunti dalla sede dell'amministrazione dall'aiutante maggiore, e se trattasi di distaccamento dal comandante di esso.

Trattandosi di distaccamenti o drappelli comandati da sott'ufficiali, o di cavalli condotti isolatamente, i buoni vogliono essere vidimati dal funzionario d'intendenza, in difetto dall'autorità militare del luogo, ed in mancanza dal sindaco.

Il fieno si distribuisce a fastelli nel peso fissato per ogni razione.

Sono dessi formati con uno o due legacci. Possono questi essere di paglia purchè non eccedenti il peso di grammi 150 in 180 per cadun fastello.

In caso di lagnanze da parte della truppa sulla qualità dei *generi* — questa, come l'impresaro, puonno rimettersene al giudizio di *periti privati* a loro scelta, purchè non dipendenti.

Quando tale avviso non concilii gli interessi delle parti — si ricorre al funzionario dell'intendenza, il quale, sentito il parere di due periti d'ufficio, pronuncia secondo la propria convinzione di ragione e giustizia — e. le determinazioni pronunciate sono immediatamente mandate ad effetto.

Quando una delle parti non creda potersi acquietare alla determinazione del funzionario, una commissione composta del comandante della divisione — del funzionario d'intendenza della divisione o sotto divisione, e di una persona esperta delegata dal municipio sulla richiesta del comandante, determina in modo inappellabile.

I ricorsi alla commissione sono diretti per iscritto al generale comandante la divisione per cura del funzionario, unitamente alla copia del verbale e ad una mostra del genere in contestazione, suggellata e firmata sulle fascie dalle parti interessate.

I magazzini di distribuzione sono stabiliti nel paese ove stanzia la truppa, e quelli di deposito non possono essere maggiormente distanti di chilometri 10.

L'impresa è tenuta di aver magazzinato a tutto ottobre i due terzi del fieno necessario per l'annata, ed in fine del susseguente giugno, tutto il rimanente.

In quanto alla biada fra lo stesso termine è tenuta di averne magazzinato i tre quarti e fra tutto luglio la rimanente.

La biada, oltre tutte le altre qualità di buona condizione deve essere del peso non minore di 40 chilogrammi per ettolitro.

I buoni rilasciati dalla truppa sono titoli valevoli

all'impresa per ottenere dall'amministrazione i pagamenti delle somministrazioni.

I pagamenti si fanno per *acconti* e per saldo.

I primi si corrispondono dopo la scadenza di ogni quindicina di ciascun mese in ragione approssimativamente degli 8 decimi dell'ammontare presunto delle somministrazioni fatte nella quindicina.

Il saldo si fa in fine d'ogni trimestre.

A quest'oggetto l'impresa presenta nei primi 15 giorni successivi dalla scadenza d'ogni trimestre un deconto in doppio originale secondo apposito modello, corredato da stati di epiloghi da esso formati (1), non che dai relativi buoni.

Sono a carico dell'impresa i fitti dei locali pei magazzini. — Nei presidii ove l'amministrazione ne ha dei propri o ne tiene a pigione, sono rimessi alla medesima, *gratuitamente* i primi, e per gli altri mediante pagamento di quel congruo fitto stabilito e dichiarato in occasione di incanto.

Sono pure a carico dell'impresa i diritti sì di gabella che di dazio ed ogni altro esistente all'epoca dell'aggiudicazione dell'appalto — ogni deperimento di magazzino, spese di trasporto e di distribuzione.

---

(1) V. mod. N° 1 e 2 annessi a capitoli col millcs. 1861.

Venendo, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, stabiliti nel distretto dell'impresa nuovi diritti od altro qualunque di simile natura, l'impresa viene rimborsata dall'amministrazione delle somme a tal titolo pagate.

Al qual fine, col mezzo d'apposito verbale dell'ufficio d'intendenza, si fa constare della quantità dei generi esistenti in magazzino all'epoca dell'attuazione dei nuovi diritti, e quindi alla scadenza dell'impresa si fa constare della rimanenza, stantechè nè per questa nè per quella è dovuta la bonificazione la quale soltanto ha luogo pel quantitativo dei generi stati distribuiti, diffalco fatto di quanto esisteva al dì dell'attuazione dei nuovi dazi e nell'ultimo giorno dell'impresa.

CAPO SESSANTESIMOQUARTO.

PROVVISTA DI VETTOVAGLIE PER RISERVE.

Come già si ebbe ad accennare nei capi precedenti l'amministrazione ha dei provveditori che forniscono ai magazzini delle sussistenze rateatamente il grano pei servizi occorrenti, e giornalmente i generi componenti le razioni viveri che da essi magazzini si distribuiscono alle truppe.

Nulla evvi di stabilito per le vettovaglie da aversi in serbo o pel servizio corrente o per riserva.

Negli anni addietro si aveano nelle fortezze dei fondi di dotazione la cui manutenzione in buona condizione era affidata ad impresari mediante una convenuta retribuzione, e più tardi se ne affidava l'incarico al personale delle sussistenze militari (1).

Solo quindi ci rimane di accennare all'importanza di un tale servizio e quanto debbesi aver presente a tale riguardo.

---

(1) V. Decr. 12 agosto 1854, *Giorn. Milit.*, pag. 633.

In fatto di sussistenze militari non devesi vivere, come suol dirsi, *a giornata*.

Un'amministrazione senza un conveniente fondo di precauzione in generi di vettovaglie per l'occorrenza del bisogno è obbligata di ricevere come meglio gli si presentino derrate e generi di mediocre e talvolta ben anche di cattiva qualità.

Premunita per lo contrario opportunamente di sufficienti fondi in previsione di qualsiasi eventualità, non subisce la legge della necessità, — accetta e ricusa le offerte secondo la convenienza, e mantiene a sè dinanzi il tempo per cogliere l'opportunità di provvedersi ulteriormente col maggior vantaggio, sia per la qualità come pel minor prezzo dei generi dei quali abbisogna.

Sotto due aspetti devonsi considerare cotali provviste di riserva, secondo che sono destinate per le truppe od all'interno od all'armata in campagna.

In quanto alle provviste riflettenti l'armata in campagna — ai magazzini a formarsene in paese nemico — spetta al generale in capo il determinare la formazione di questi e l'importanza di quelle, o sia per iniziativa propria, o sia secondo proposta che gliene sia fatta dall'intendente d'armata.

Di queste pertanto si ragionerà nei capi susseguenti della Parte II; qui ci limiteremo a parlare di cotali provviste che riguardano più particolar-

mente le truppe all'interno, sia pel servizio corrente — sia pei fondi in riserva e così di quelli onde debbono fornirsi in caso di guerra le piazze forti o fortezze o quelle di frontiera.

Pel servizio delle truppe all'interno l'amministrazione vuole essere provvista in fondi di precauzione per modo da mettersi in grado di far fronte a tutte le eventualità.

Un aumento di forza nelle truppe — un provveditore che lasci mancare il servizio, — un concentramento di truppe imprevisto, — la necessità di vettovagliare indilatamente una piazza od una fortezza — sono queste tutte circostanze nelle quali l'amministrazione può trovarsi in gravi imbarazzi.

I provveditori che riforniscono i magazzini provvedono al giorno per giorno e sulla forza della truppa — laddove dovessero provvedere in fuori delle condizioni dei loro contratti, senza dubbio eleverebbero difficoltà che a date circostanze potrebbero essere di gravi conseguenze.

Inoltre poi egli è opportuno che l'amministrazione s'abbia le riserve particolarmente in cereali.

In difetto di tali provviste di riserva, raccolte nel tempo di pace, l'amministrazione può trovarsi imbarazzata alla vigilia di una guerra, chè, stretta dal tempo — dai raggiri degli speculatori — dai maneggi dei venditori — dal rincarimento dei generi,

e da tante altre circostanze di stagione — di cattive strade — di difficoltà di trasporti, trovasi a dover subire le conseguenze dell'imprevidenza.

Non fa mestieri di avere dappertutto raccolte in grande quantità le vettovaglie. — Ciò vuol praticarsi in quei luoghi ove trovansi in maggior forza le truppe, o dove possano essere presumibilmente riunite — mentre nei luoghi di minore importanza può bastare la provvista pel servizio corrente.

Oltre di ciò se occorre all'armata di passare la frontiera gli è difficile che questa trovi immediatamente onde provvedere ai suoi bisogni; — importa quindi che coi fondi della riserva si provveda alla medesima dalla frontiera che abbandona per inoltrarsi sul suolo incontro al nemico.

Si oppone, che per ciò effettuare voglionsi impegnare dei capitali vistosi — e che le derrate rimarrebbero giacenti inutilmente oltre al deperimento cui sono soggette.

Le derrate di buona qualità così raccolte possono rivendersi all'occasione e ben anche con beneficio, ed inoltre, a vece di rinnovare i fondi nei magazzini pel servizio corrente — si riforniscono questi con quelli della riserva, e questi si rimpiazzano con quelli che si acquistano per la consumazione giornaliera.

In quanto al grano che si è mantenuto nella ri-

serva, con esso se ne ha un miglior servizio, poichè vecchio e riposato, si riscalda meno — produce più farina che si conserva anche maggiormente e se ne ha un pane più nutritivo.

Per tal modo sembra che si possa conciliare l'economia colla previdenza, e se si paragonano le spese che importa una riserva colle spese enormi che si incontrano al momento di una guerra, se ne hanno anzi che no dei risparmi, mentre in caso contrario se ne hanno inevitabili sacrifizi di spese assai maggiori.

Inoltre di tali provviste di precauzione sonovi quelle indispensabili a vettovagliare in caso di guerra le piazze forti o fortezze.

Queste provviste sono oggetto di speciali disposizioni del Ministro.

Basi essenziali per queste provviste sono:

— La forza della guarnigione destinata a presidio;

— Il tempo che si può presumere possa durare l'assedio.

Le provviste si fanno d'ordinario nelle seguenti proporzioni:

— Il grano o farina, per tutto il tempo che supponesi poter durare l'assedio;

— Il riso per distribuzioni ordinarie, per la metà del tempo, in ragione di una razione al giorno

— o per due terzi di tempo, se in ragione di due razioni;

— I legumi secchi, ad una razione al giorno — per la metà del tempo;

— Il sale, per tutto il tempo;

— Il formaggio, per i due terzi del tempo;

— La carne fresca, per il terzo della durata;

— La carne salata, per un quarto;

— Il lardo, per la metà;

— Il vino e l'acquavite, in ragione d'una razione al giorno — per tutto il tempo;

— L'aceto, in ragione di 1/20 di litro per uomo al giorno e per un terzo;

— Il fieno — l'avena e la paglia per i buoi, per tutta la durata;

— La legna — o carbone — le candele e l'olio, per tutta la durata.

In proporzione evvi a provvedere anche per il servizio d'ospedale.

Il biscotto è provvisto in proporzione e secondo la maggiore o minore quantità di grano e farina.

Per la carne fresca si provvedono dei buoi, ma solo al momento in cui sia per aver luogo l'assedio.

Tutte le derrate devono essere della più buona qualità, e tali da potersi conservare:

— Il grano — il vino — l'aceto — l'avena — il fieno, per 18 mesi;

— La farina — il biscotto — i legumi secchi — la carne salata — l'olio — le candele — la paglia, per un anno;

— Il riso, per due anni;

— L'acquavita — la legna, per tempo indefinito.

La custodia — la cura e la manutenzione affidata al personale delle sussistenze militari, — e la sopraveglianza immediata per la loro accettazione, conservazione ed impiego, ad una commissione speciale presieduta dal comandante della piazza, e di cui deve far parte il funzionario dell'intendenza incaricato di tale servizio.

Le provviste siffatte non devono essere poste in consumazione:

— In tempo di pace, se non quando siano per terminare il loro grado di conserva, e che siano state surrogate con altre;

— In istato d'assedio, se non quando il servizio ordinario non presenti più alcun mezzo di provvedere alle consumazioni giornaliere.

CAPO SESSANTESIMOQUINTO.

INTRODUZIONI DELLE DERRATE NEI MAGAZZINI.

Tutte le derrate e generi, qualunque ne sia la provenienza, prima di essere introdotte nei magazzini devono essere verificate e riconosciute, sia per rispetto alla loro qualità, secondo i regolamenti, sia per rispetto al loro peso o misura.

Quindi, dopo accettate, vengono allogate nei magazzini, ed i contabili delle sussistenze ne assumono il caricamento e la manutenzione.

A giustificazione dell'eseguita provvista ed introduzione, dal direttore contabile si rilascia la relativa ricevuta staccata da registro a matrice da rimettersi al provveditore od a chi ne è incaricato, previa la vidimazione del funzionario dell'intendenza militare, il quale, dal suo canto, deve pure inscriverla su di apposito registro da esso tenuto.

Quando la derrata provenga da altro magazzino la relativa ricevuta è trasmessa al contabile del magazzino speditore per mezzo dell'ufficio d'intendenza.

Per giustificare il trasporto dei generi a scarico del conducente, il contabile firma la lettera di vettura o gli rilascia un'equivalente dichiarazione in mancanza di quella. — Sì l'una che l'altra vogliono essere vidimate dall'ufficio d'intendenza e valgono quale titolo per riscuotere il prezzo dell'eseguito trasporto.

Le introduzioni si effettuano colla presenza di un funzionario dell'intendenza che ne redige il verbale, coll'intervento del contabile del magazzino — e del provveditore.

Quando l'amministrazione lo giudica conveniente pel servizio fa rimpiazzare i generi consumati in un magazzino, mediante versamento di generi di egual natura da un altro magazzino.

In tal caso l'amministrazione spedisce l'ordine del versamento, indicando il quantitativo — il mezzo con cui eseguito il trasporto — e l'epoca precisa della spedizione.

Il funzionario che riceve l'ordine, ne rende immediatamente partecipe il contabile, il quale tantosto dispone per la spedizione.

I generi vengono riconosciuti — pesati o misurati in presenza di chi è incaricato del trasporto, che ne rimane risponsabile fino a consegna. — Due *campioni* dei generi che si spediscono vengono pure formati in presenza dell'incaricato della condotta

— del contabile e del funzionario dell'amministrazione, debitamente suggellati dal funzionario, dei quali uno è rimesso al conducente e l'altro rimane presso l'ufficio d'intendenza.

Il contabile poi munisce il conducente di una lettera di vettura staccata da apposito registro a matrice, da lui firmata e vidimata dal funzionario predetto, e nella quale viene indicato il peso o misura dei generi e fatto cenno dell'apposizione dei suggelli ai campioni ed ai sacchi o colli.

Dal contabile si rimette al funzionario la controlettera di vettura per essere trasmessa all'ufficio d'intendenza dove si trova il magazzino.

Al ricevere i generi, qualora nascano dubbi sulla infrazione dei suggelli apposti ai sacchi ed ai campioni — ovvero sulla qualità di essi — il funzionario fa tosto procedere alla perizia dei medesimi, richiedendo l'autorità locale di eleggere e mandare due persone esperte.

Qualora una delle parti abbia onde eccepire e far escludere una persona del paese dall'esser scelta a perito deve essere indicato al funzionario onde ne prevenga il sindaco. — Ciascheduna delle parti non potrà dimandare l'esclusione che di una sola persona.

Discordando i due periti nel loro avviso ne vien fatto eleggere un terzo.

Trattandosi di generi di *prima provvista* il funzionario dà lettura ai periti dei capitoli d'onere relativi, e li invita a dichiarare se i generi corrispondono in bontà e qualità alle condizioni richieste.

Trattandosi di generi *provenienti da altro magazzino*, oltre della lettura dei capitoli d'onere, dà anche lettura delle istruzioni speciali che fossero del caso, particolarmente se i generi avessero già subita qualche mano d'opera, dando loro ad un tempo visione dei campioni, e li invita a dare il loro giudizio:

— Sulla bontà, qualità e condizione dei generi;

— Sull'identità dei generi con quella del campione;

— Sulla natura e causa della diversità e del deterioramento — se sopravvenuto durante il trasporto o già preesistente;

— Se i generi, quando avariati, possano tuttavia impiegarsi, e quale la mano d'opera a farsi.

Ricevuta la dichiarazione dei periti il funzionario decide:

— Se i generi in questione debbano essere introdotti come buoni, od abbiano solo da ammettersi in deposito onde fare attorno di essi l'indicata mano d'opera;

— Se, nel caso di rifiuto, possano ammettersi in deposito per devenirne alla vendita od essere invece distrutti;

— A carico di chi le spese occorrenti ed i danni riconosciuti, indicando anche nel verbale il valore

dei generi che i periti hanno calcolato poter essere consumati nella mano d'opera da eseguirsi per ripristinarli a buona condizione.

Quando alcuna delle parti non creda doversi acquietare alla determinazione pronunciata dal funzionario può ricorrere in appello.

In tal caso si procede nel modo già indicato nel § 1, della Sez. 1, Capo lxii, per la provvista e collaudazione del grano.

SEZIONE I.

Conservazione e Manutenzione dei generi.

I capitoli d'onere in generale prescrivono che i generi da introdursi nei magazzini debbono essere di buona qualità, e per tutte le provviste comunque intese tale ne è la condizione.

I contabili delle sussistenze incaricati di un magazzino debbono avere un particolare interesse a che i generi che vengono consegnati alla loro custodia e conserva abbiano tutti i requisiti richiesti.

Mediante poi le debite cure, e la continua vigilanza devono contribuire a mantenerli nel loro buono stato — e sono pertanto risponsabili della qualità e della quantità di tutti i generi posti a loro caricamento sino alla distribuzione o definitiva estrazione.

e secondo il caso sino alla accettazione ed introduzione in altri magazzini.

Devono essi attendere a tutte le operazioni necessarie a convertirli in istato di distribuzione od in razioni — e così a quelle della macinazione dei grani — alla fabbricazione del pane.

I contabili sono rimborsati dall'amministrazione delle spese occorrenti per la conservazione e manutenzione dei generi e per la mano d'opera occorrente per la riduzione loro in razioni.

La vigilanza che debbono continuamente esercitare i funzionari dell'intendenza sui contabili e sull'andamento del servizio non esonera punto i contabili dalla risponsabilità loro attribuita.

I generi che non possono più a lungo conservarsi devono essere i primi ad essere messi in distribuzione.

Qualora le distribuzioni non bastino ad accelerare l'impiego di detti generi ed a prevenirne il deperimento, il contabile ne deve informare il funzionario, il quale riconosciuto lo stato dei medesimi ne ridige particolareggiato verbale da trasmettersi al ministero.

Quando dal verbale risulti che sono in condizione a potersi trasportare in altro magazzino il ministero fa le opportune disposizioni per la pronta spedizione.

In caso poi che non siano più suscettivi di trasporto ne ordina la vendita ai pubblici incanti nei modi prescritti.

Quando dal giudizio dei periti inserto nel verbale risulti che i generi, al momento della compilazione del verbale già erano deteriorati o prossimi a divenirlo — debbono incontanenti essere estratti dal magazzino per essere venduti. — In tal caso il contabile deve risarcire l'erario del danno cagionato dalla sua incuria o negligenza.

SEZIONE II.

Delle perdite e dei deterioramenti.

Le perdite — avarie — o deterioramenti di generi ed effetti dati in caricamento ai contabili, o ad incaricati dei trasporti non sono a carico dell'amministrazione salvo ciò avvenga da circostanze di comprovata forza maggiore.

In tempo di pace sono considerati siccome casi di forza maggiore:

1° Il furto a mano armata — od in seguito a rotture di muro — porte o finestre;

2° Incendio o inondazione;

3° Rovine di fabbricati inservienti al magazzino;

4° Intemperie — rottura di ponte — sprofondamento di strade, quanto ai generi in via di trasporto.

I contabili od altri aventi in caricamento generi ed effetti di spettanza dell'amministrazione, non sono esonerati dalla risponsabilità dei generi perduti od avariati per causa di forza maggiore se dentro le 24 ore successive all'avvenimento del fatto non ne sia da essi fatta relazione al funzionario od al sindaco in mancanza di esso, onde si proceda prontamente alla ricognizione del fatto, e se inoltre non si fa constare che l'avvenimento non è imputabile a negligenza od imprevidenza propria, nè delle persone addette al servizio o comunque da essi dipendenti.

Le perdite nei magazzini devono farsi constare per mezzo di verbali nei quali risultino:

1° I fatti e le circostanze allegate per provare e giustificare le perdite;

2° Il quantitativo delle robe indicate perdute desumendolo dai registri sul quantitativo totale che deve esistere in magazzino, deduzione fatta del quantitativo riconosciuto tuttora esistente.

Laddove oltre le perdite si riconoscano dei deterioramenti, questi si fanno constare per mezzo di perizie, indicandone sul relativo verbale la quantità, e le cause vere o presunte.

I generi giudicati deteriorati vengono tosto estratti dal magazzino.

Quelli giudicati nocivi sono immediatamente fatti distruggere.

Quelli non nocivi sono posti in disparte per operarne la vendita, a meno che eseguendo attorno di essi la mano d'opera necessaria, non siano tuttora suscettivi di essere distribuiti.

Il pane preparato per la distribuzione che in seguito a contr'ordine o per improvvisa partenza delle truppe non potesse più distribuirsi sul luogo, nè si ravvisi conveniente trasferirlo ad altro magazzino, può essere venduto per ordine del funzionario.

SEZIONE III.

Delle vendite.

La vendita di generi, e di effetti appartenenti alle sussistenze militari generalmente ha luogo d'ordine del ministero.

Nei casi però nei quali i generi da porsi in vendita non possono ulteriormente conservarsi senza certo imminente deperimento, possono vendersi immediatamente, facendone però constare da processo verbale.

In generale le vendite non possono altrimenti effettuarsi che all'asta pubblica secondo che è prescritto dai regolamenti della contabilità generale — salvo i casi d'urgenza.

I contratti di vendita dei frantumi di pane, sco-

pature — ed altri generi non atti ad essere conservati possono essere prosecutivi purchè non oltrepassino l'anno — tali vendite non sono soggette alle formalità d'incanto.

Le vendite comunque si facciano sono sempre effettuate dall'ufficio d'intendenza militare, e le somme che se ne ricavano vengono versate nella cassa dello Stato (1).

SEZIONE IV.

Delle situazioni dei magazzini.

Dal contabile dei magazzini devonsi regolarmente far conoscere all'amministrazione i fondi di cui essa può disporre presso il rispettivo magazzino, quindi nell'ultimo giorno del trimestre devono rimettere all'ufficio d'intendenza militare la situazione del magazzino, risultante dal registro giornale da essi firmato, e vidimato dal funzionario specialmente incaricato di tal servizio.

I funzionari d'intendenza nei capiluoghi di dipartimento, riuniti tutti gli stati di situazione dei diversi magazzini, non esclusi quelli delle imprese, formano la situazione generale che trasmettono al

(1) V. Capo v, Sez. vi del Regol. precitato sulla contabilità del materiale — Capo x, Vol. i.

ministero dandone copia al comandante generale del dipartimento.

Tali situazioni abbenchè non siano considerate siccome carte contabili non pertanto devono indicare con precisione per ogni specie di derrate:

1° Le rimanenze in fondo dopo l'ultima situazione;

2° Le introduzioni e le diminuzioni occorse;

3° Il fondo che resta;

4° Il numero dei giorni pei quali il servizio è assicurato, avuto riguardo all'effettivo della truppa e dei cavalli.

Indipendentemente da tali situazioni periodiche i funzionari d'intendenza possono esigerne ogni qualvolta lo credono necessario.

CAPO SESSANTESIMOSESTO.

VERIFICAZIONI DEI MAGAZZINI.

Dietro gli ordini del ministero, o degli intendenti militari vengono fatte ai magazzini delle sussistenze delle verificazioni tanto periodiche che straordinarie, o sia inopinate, o sia ad epoche stabilite, all'oggetto di conoscere in modo preciso le quantità e le qualità dei generi in essi magazzini esistenti.

Le periodiche sono trimestrali, e si eseguiscono dal funzionario dell'intendenza militare specialmente incaricato di tal servizio in ogni presidio.

Le verificazioni generali od annuali sono eseguite o da un intendente militare, o da un ispettore cui ne sia commesso lo incarico dal ministero di guerra.

Prima di procedere alla ricognizione dei generi, il funzionario ferma, *ne varietur* il registro giornale generale, ed i parziali ausiliari tanto dei generi in natura, quanto dei fondi in danaro, e delle spese, e ciò facendo procedere all'addizione ed al totale per le rispettive colonne in singoli essi registri (ad eccezione dei registri risguardanti i mobili ed

attrezzi la cui verificazione ha luogo ad altre epoche), e stabilisce così la situazione del magazzino al momento della verificazione.

Quindi procede alla verificazione e vidimazione dei documenti che possono aumentare o diminuire l'entrata o l'uscita, che non siano per anco stati inscritti ai registri.

Procede quindi alla materiale ricognizione dei generi, accompagnato da due periti, e questa ricognizione eseguisce facendo misurare o pesare, ovvero soltanto estimare il quantitativo di ciascun genere, od anche per cubatura.

Ad un tempo verifica la bontà e la condizione in cui essi si trovano, compilando una dimostrazione che deve far parte del verbale di verificazione, in cui viene descritto il genere di mano in mano che è riconosciuto, tanto per la quantità, quanto per la qualità.

Riscontra poi in confronto dei registri i rendiconti per ogni specialità di servizio che i contabili devono compilare alla fine d'ogni trimestre, come si dirà in appresso.

Compiuta la verificazione dei generi nei magazzini, colla scorta della suddetta dimostrazione addiviene al confronto colle rimanenze profferte dai registri.

Quando da tale confronto ne risulti una differenza

in più od in meno, si procede al pesamento od alla misura, se questo non venne calcolato che per solo estimo.

Riconoscendosi dal confronto un'eccedenza alle quantità che debbano esistere in magazzino, l'agente contabile deve dichiararne la provenienza, e sulla relazione fattane in verbale il ministero decide se questa debba portarsi o no in entrata.

Se le quantità riconosciute sono inferiori il funzionario dichiara il contabile tenuto a reintegrare la deficienza nel modo che sia per determinare il ministero.

Risultando nella ricognizione che sianvi in magazzino dei generi di qualità scadente o deteriorati, il funzionario ne ordina l'estrazione o la separazione per farne eseguire attorno d'essi la mano d'opera indicata dai periti — o per essere venduti — o distrutti secondo che ne sia il caso e nel modo cui già accennammo nel capo precedente Sez. III.

Nel verbale si fa pure risultare del montare delle spese descritte nel relativo registro — non che dei fondi esistenti a mani del contabile.

Le verificazioni annuali si fanno colle stesse norme ed hanno per iscopo eziandio di liberare definitivamente i contabili da ogni risponsabilità che per la gestione annuale hanno incontrato verso il Governo.

CAPO SESSANTESIMOSETTIMO.

SCAMBIO DEI CONTABILI.

Ogni qual volta si scambiano i contabili dei magazzini, la rimessione e la continuazione del servizio si fanno constare per mezzo di *processo verbale d'inventario*, redatto dal funzionario d'intendenza militare ed a cui intervengono i due contabili entrante e sortente.

L'inventario è distinto in quattro parti, cioè:
— Per riguardo ai generi;
— Per riguardo ai fondi in contanti;
— Per i mobili ed attrezzi;
— Pei locali del magazzino.

Nel verbale, trattandosi distintamente di esse parti, si fa constatare la ricognizione dei fondi e la coincidenza dei fondi colle rimanenze dei registri — si fa risultare della rimessione dall'uno all'altro contabile di ogni cosa descritta nell'inventario — dell'esito della verificazione della contabilità — della quantità e qualità dei registri e documenti — infine si dichiara scaricato il contabile cessante dei generi e derrate ed oggetti riconosciuti in magazzino e dello

stato dei locali — dando contemporaneamente carico d'ogni cosa al contabile subentrante, rendendolo risponsabile della gestione che intraprende.

Le perizie che hanno luogo in tali circostanze possono aver luogo separatamente secondo le materie.

Il contabile che entra in servizio non può essere tenuto a ricevere come buoni se non i generi che hanno tutti i requisiti pel servizio e atti a conservarsi — il contabile che subentra e prende possesso, per questo solo fatto, subentra a tutti gli obblighi imposti a tal riguardo al suo predecessore.

Ciò stante i contabili entrante e sortente non possono dispensarsi dal procedere alla ricognizione materiale di peso e misura dei generi, ed all'estimo degli effetti qualunque esistenti in magazzino.

Elevandosi delle difficoltà sulla condizione delle derrate, si procede immediatamente dal funzionario d'intendenza ad una perizia di esse.

Le deficienze, le avarie, i deterioramenti, come tutte le operazioni di mano d'opera occorrenti vengono posti a carico del contabile cessante.

Quello subentrante tiene copia del verbale e dell'inventario per suo scarico siccome documento giustificativo finchè l'amministrazione abbia provveduto per la reintegrazione od autorizzata la scrittu-

razione in uscita secondo il caso dei generi mancanti od estratti.

Il contabile cessante può farsi rappresentare per assistere all'inventario da un suo procuratore speciale.

In caso di morte, di disparizione, o di recesso di un contabile, il funzionario d'intendenza militare incarica interinalmente il vice-direttore o l'impiegato più anziano addetto al magazzino di continuare il servizio, finchè dal ministero non sia provveduto, consegnando al medesimo, mediante verbale ed inventario, quella parte dei generi ed oggetti necessari per l'andamento del servizio, ed intanto fa apporre i sigilli alla porta d'entrata dei locali ove sono contenuti tutti gli altri generi ed oggetti, e che non sono consegnati all'incaricato interinale, con riserva di addivenire poi alla verificazione nei modi stabiliti ed all'inventario d'ogni cosa.

Può in tali casi aver luogo l'intervento dell'autorità giudiziaria, ma per la verificazione soltanto, ed apposizione dei sigilli alle robe ed effetti che esistessero in magazzino di spettanza particolare del contabile medesimo.

CAPO SESSANTESIMOTTAVO.

DEI MOBILI — ED ATTREZZI.

I magazzini sono, per cura dell'amministrazione generale, provvisti di mobili, effetti ed utensili dei quali abbisognano rispettivamente.

Per la provvista e la consegna ai contabili — per la conservazione e manutenzione — pei versamenti dall'uno all'altro magazzino — per la degradazione e la vendita, si osservano le stesse norme indicate generalmente pei generi o derrate.

L'amministrazione nel dare caricamento ai contabili dei mobili — oggetti — utensili — attrezzi, ecc., fa sempre menzione se sono dessi nuovi — in buono stato — mediocri — dietro perizia cui si procede ordinariamente prima di farne la spedizione.

Le riparazioni occorrenti non possono effettuarsi che per autorizzazione del funzionario d'intendenza.

Possono essere impiegati gli oggetti fuori d'uso, o quelli maggiormente usati per le riparazioni oc-

correnti attorno a quelli che ciò mediante possano ancora essere atti al servizio.

Dovendosi fare un versamento ad altro magazzino, si procede alla verificazione degli oggetti onde far constare della condizione di essi, anche nel fine di far constare se il deterioramento che si riconoscesse debbasi mettere a carico o no del contabile che li ha in caricamento.

Gli oggetti tutti sono muniti di apposito bollo.

Nelle verificazioni annuali il funzionario delegato fa procedere ad una perizia di tutti i mobili ed oggetti onde riconoscere se fra essi siavene che abbia sofferto degradazione o deterioramento per incuria o negligenza, e di far risultare nel verbale di quanto perciò in valore e spese occorrenti debbasi dichiarare a carico del contabile.

CAPO SESSANTESIMONONO.

DELLE DISTRIBUZIONI.

I giorni — le ore — e l'ordine per le distribuzioni, in massima sono stabiliti dal comandante generale di concerto col funzionario d'intendenza del dipartimento o divisione, secondo le circostanze — il tempo — ed i luoghi — conciliando, per quanto possibile, le convenienze dell'amministrazione colle esigenze del servizio della truppa.

Fuori dei casi di assoluta necessità le distribuzioni non si devono fare di notte.

Ordinariamente le distribuzioni si fanno *di due in due giorni* pel pane e pei viveri (per la carne secondo lo comporti la stagione) e pel foraggio tutti i giorni (1) od anche ogni due giorni.

Nei luoghi ove trovansi corpi diversi a presidio, si segue l'ordine nella distribuzione secondo che viene stabilito dal comandante generale.

---

(1) Pel foraggio, comecchè servizio ad impresa, V. CAPO LXIII.

Le distribuzioni sono eseguite sulla presentazione di *buoni*.

I *buoni* sono compilati e firmati:

— Dal segretario del consiglio d'amministrazione se trattasi d'un corpo intiero;

— Dall'uffiziale d'amministrazione se trattasi di reggimento disgiunto dal consiglio d'amministrazione;

— Trattandosi di distaccamento, dal comandante di esso;

— Trattandosi di distaccamenti o drappelli comandati da sott'uffiziali — o di cavalli isolati: — i loro *buoni* devono essere vidimati dal funzionario d'intendenza militare od in difetto dal comandante militare, ed in mancanza dal sindaco.

Se trattasi di truppe mobilizzate i buoni sono compilati e firmati:

— Dall'aiutante maggiore, se per un reggimento;

— Se per un distaccamento, dal comandante di esso;

E sono inoltre vidimati dall'ufficio d'intendenza.

In ogni *buono* deve essere indicato il corpo — la data del giorno in cui viene spedito e quella del giorno cui si riferisce la distribuzione.

Nello stesso *buono* non si devono comprendere razioni che si riferiscano a due mesi diversi.

Non si devono neppure comprendere in uno stesso buono razioni di *viveri* — di *pane* — di *legna* — e di *foraggi* — dovendo i *buoni* essere distinti per ciascuna di dette provviste.

Quelli dei drappelli o distaccamenti devono accennare lo squadrone o battaglione di cui fanno parte.

Quelli dei cavalli isolati devono portare l'indicazione del corpo, se di truppa — se appartenenti ad uffiziali, il nome di essi.

Il quantitativo delle razioni, indicato dal buono, deve essere in cifre, e di più specificato in lettere — senza raschiature — senza cancellature o correzioni.

Le distribuzioni si fanno per compagnie, squadroni o batterie, successivamente e senza interruzione per ciaschedun corpo o distaccamento.

In ogni corpo il capitano di settimana o d'ispezione assiste alla distribuzione.

Egli si accerta della buona qualità del pane e dei viveri ed inscrive il suo avviso sull'apposito registro tenuto al magazzino.

Il capitano incaricato della distribuzione è assistito dai sott'uffiziali di settimana e da sufficiente numero d'uomini per ciò comandati. — È latore

dei buoni di distribuzione. — Egli solo entra nel magazzino, gli altri dovendo rimanerne al di fuori e sono chiamati per turno al luogo della distribuzione.

Il pane si distribuisce a numero di 4 o 5 pani alla volta, ciocchè chiamasi *una mano*, *un conto*.

La carne si distribuisce a peso; sono esclusi i piedi ed i garretti tagliati immediatamente sotto alle ginocchia — la testa spogliata della pelle — della lingua — delle corna — delle ossa — del cranio — dei denti; il polmone — il cuore — il fegato — e le reni sono considerati come giunta, la quale non può eccedere il decimo del peso della razione di carne.

Gli altri generi sono distribuiti pure a peso.

Il vino si distribuisce a litri od a decalitri.

Il fieno si distribuisce a fastelli, secondo il peso della razione.

La biada si distribuisce a peso.

Ove il pane od i viveri non risultino conformi a prescrizioni, il capitano d'ispezione fa sospendere la distribuzione informandone il comandante del corpo per via del maggiore di servizio, e nello stesso tempo l'ufficio d'intendenza militare, ed anche direttamente l'autorità militare.

Per le truppe di passaggio i contabili ne sono prevenuti per tempo onde preparare le distribuzioni sia in pane come in altri generi.

In questi casi procede come già si è indicato per le lagnanze sui foraggi al Capo LXIII.

L'ufficio d'intendenza fa eseguire le perizie redigendone contemporaneamente il processo verbale coll'intervento delle parti, ossia del direttore del magazzino (o dell'impresaro), e della truppa — e sull'avviso dei periti, il funzionario pronuncia secondo la propria convinzione a tenore di ragione e giustizia.

Quando il pane difetti solo per mancanza di peso e che abbia nel rimanente tutte le altre qualità, la truppa non può rifiutarlo, ed il funzionario fa supplire alla mancanza del peso con una bonificazione che venga ad eguagliare il peso della razione.

Nel caso che il pane non sia distribuibile, ne vien fatta la distribuzione con altro che esista nel magazzino, ed ove ciò non sia possibile ha luogo per mezzo di requisizione.

Siccome il direttore contabile è responsabile del valore del pane che venisse rifiutato, così qualora esso si creda leso dal pronunciato giudizio, gli rimane aperta la via all'appello — come pure la truppa quando credesse non doversi acquietare alla decisione del funzionario — in tal caso una commis-

sione composta, come già si è detto al succitato Capo lxiii, del comandante della divisione militare, del funzionario amministrativo e d'una persona esperta di pubblica estimazione delegata dal municipio sulla richiesta del comandante generale, determina in modo inappellabile in proposito.

I funzionari d'intendenza militare devono assistere frequentemente alle distribuzioni, per assicurarsi che si fanno con ordine e regolarmente, e verificare se le derrate hanno il peso e le qualità volute.

CAPO SETTANTESIMO.

DELLA CONTABILITA'.

Nel precedente capo s'indicarono i diversi modi d'amministrazione coi quali è retto in generale il servizio delle sussistenze militari, cioè:

— *O per impresa;*
— *O per via economica diretta.*

Si ebbe pure ad accennare come questi due modi distinti, siano oggi giorno assai convenientemente combinati ed applicati insieme nella esecuzione del servizio.

Ora per la diversità che vi passa fra di essi se ne ha:

Che la parte di servizio eseguita per mezzo d'impresa non dà luogo che ad una contabilità in *danaro* — mentre quella eseguita in via economica diretta, dà luogo a due contabilità distinte in *danaro* ed in *materie*.

SEZIONE I.

Contabilità in danaro.

La contabilità, cui dan luogo le imprese, comunque da esse o si riforniscano i magazzini delle sussistenze militari con rateate consegne di generi e derrate, ovvero si provvedano e si distribuiscano le razioni — consiste in *conti di spese*, ossia *fatture* — *dimostrazioni* — o *deconti* corredati da documenti giustificativi, secondo che vien prescritto o da ministeriali disposizioni o dai rispettivi capitoli d'appalto — e così:

— Pei *provveditori* o del grano o di altre derrate sia per la fabbricazione del pane, sia per la composizione e distribuzione dei viveri alla truppa — si richiedono le ricevute dei contabili dei magazzini;

— Per le *imprese* che provvedono e distribuiscono a razioni il pane ed i viveri — si richiedono dimostrazioni o deconti corredati degli epiloghi dei buoni di distribuzione;

— Per la *macinazione del grano*, i mugnai debbono presentare le ricevute pure dei contabili del magazzino delle farine consegnate, prodotte dalla macinazione da essi assunta.

In base di tali titoli e secondo le instruzioni ed i capitoli d'appalto, i funzionari dell'intendenza militare stabiliscono le liquidazioni, che trasmettono al ministero, e gli appaltatori ricevono quindi il pagamento delle somministrazioni da essi eseguite.

La contabilità in danaro che concerne i magazzini delle sussistenze militari si riassume come in appresso.

I contabili dei magazzini tengono un registro di cassa, su cui vengono inscritti tutti gli introiti ed i pagamenti appena eseguiti, giorno per giorno.

Alla fine d'ogni mese i contabili presentano all'ufficio d'intendenza la dimanda di acconto proporzionato alle spese presumibili pel mese successivo.

La dimanda deve essere particolareggiata per ogni capo di spesa, e così:

— Per le paghe agli operai borghesi e pel soldo di lavoro o di sola presenza (1) agli operai militari;

— Per la compra di sale e altri generi;

— Per acquisto d'attrezzi, mobili ed utensili;

— Per riparazioni;

— Per minute spese.

Le spese al detto registro di cassa sono classificate secondo la specialità del servizio cui si riferiscono.

Il soldo di lavoro o di sola presenza agli operai militari e le paghe agli operai borghesi si corrispondono di cinquina in cinquina scaduta — perciò

(1) V. R. Decr. 17 luglio 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 549.

alla scadenza d'ogni cinquina i contabili compilano uno specchio di quanto compete ai detti operai, distinto per ogni specialità di servizio, cioè pel *panificio — per i viveri di distribuzione — pel biscotto — per le riserve.*

I pagamenti siffatti vengono portati in ispesa al detto registro di cassa, e questi specchi, debitamente quitanzati dagli operai medesimi, si hanno per documento giustificativo del pagamento fatto.

Alla fine del trimestre i contabili compilano un simile specchio, in cui vengono indicate tutte le competenze spettanti ai detti operai sì in danaro che in natura per essere trasmesse al ministero in un cogli specchi cinquinali a corredo del rendiconto trimestrale.

Le spese per le provviste dei generi e materiali per le sussistenze militari sono pagate o dal ministero o dagli uffici d'intendenza militare sui crediti loro a tal fine aperti — e come pure lo stipendio dei contabili e commessi delle sussistenze — quindi le spese a farsi dai contabili si limitano alle di anzi notate.

Alla scadenza del trimestre, il funzionario d'intendenza militare addiviene alla ricognizione dei fondi in danaro esistenti presso il contabile.

Detto funzionario riconosce se il fondo in cassa ··de colla rimanenza del registro, e specialmente

si accerta dell'esattezza dei singoli specchi cinquinali per rispetto a tutte le variazioni che possono aver avuto luogo, ed esaminati tutti i documenti prodotti all'appoggio delle spese fatte, sulle quali appone la sua vidimazione, ne redige processo verbale che trasmette al ministero della guerra.

SEZIONE II.

Contabilità in materie.

Secondo che è prescritto dal regolamento sulla contabilità del materiale dipendente dal ministero della guerra (1) il materiale pel servizio delle sussistenze militari si distingue in tre categorie, cioè:

1° Per le materie prime e generi di vettovagliamento;

2° Per gli strumenti ed attrezzi da magazzini;

3° Per le macchine ed accessori di esse.

Ogni categoria ha una nomenclatura speciale.

In ognuna d'esse s'indicano e si classificano per ordine numerico le derrate — i generi e gli oggetti che le compongono, e l'unità da applicarsi a caduno di essi.

(1) V. Regol. 10 novembre 1856, *Giorn. Milit.*, pag. 1201 — Regol. Inventari annessi a R. Decr. 10 giugno 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 649 — V infine Tit. II, Capo X, Sez. III, Vol. I.

I prezzi sono secondo estimo — ed il valore degli oggetti nello stato di nuovi — desunto dai contratti — dalle liquidazioni — da tariffe.

Così scompartito e classificato il materiale, serve alla compilazione dello specchio a presentarsi in ogni anno al Parlamento, a senso dell'art. 83 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in data 7 novembre 1860.

I contabili dei magazzini però tengono solo conto dei generi ed oggetti per quantità di numero e di peso, indipendentemente dai prezzi come sopra applicati.

A norma pertanto di siffatte prescrizioni, i contabili dei magazzini delle sussistenze, si e come già notammo al Capo x, Vol. i, pei contabili in generale, per qualunque introduzione e distribuzione devono farne immediata scritturazione sopra apposito quaderno detto *brogliasso d'introduzioni e di distribuzioni.*

In fine di giornata essi sono tenuti a trascrivere regolarmente tutti i movimenti occorsi sopra il *registro giornale.*

Per le introduzioni di robe provenienti dal commercio e dall'industria, i contabili debbono tenere *registri di conto corrente cogli impresari* e *registri di collaudazione.*

La vera e legale posizione della contabilità è di-

mostrata da un *libro mastro* (1) che cadun contabile deve tenere, le di cui facciate sono tutte segnate e firmate da un funzionario dal ministero delegato.

La posizione del caricamento di cadaun contabile dovendo essere continuamente dimostrata dal detto *libro mastro*, devono perciò i contabili trascrivere in fine di giornata sul medesimo tutti i movimenti occorsi sui *registri giornali d'introduzione e distribuzione definitiva.*

Tengono poi i seguenti registri:

— Giornale di caricamento e scaricamento di tutti i generi indistintamente;

— Registro a madre e figlia del grano che si rimette al molino per la macinazione;

— Registro dei movimenti interni derivanti dalla macinazione del grano;

— Registro a madre e figlia delle ricevute dei generi che s'introducono nei magazzini;

— Registro delle lettere di vettura colle quali si spediscono i generi ed altre robe dal magazzino;

— Registro dei buoni di distribuzione;

— Registro di caricamento di mobili — attrezzi ed utensili;

— Oltre tutti gli altri ausiliari per le operazioni di dettaglio che non devono essere rapportate al giornale od altri registri, o che non vi si rapportano che periodicamente.

---

(1) Mod. N° 8 annesso al citato Regol. 10 novembre 1856.

Tutti i generi che vengono introdotti nei magazzini devono essere descritti giorno per giorno nel *registro giornale* — così parimente giornalmente si descrivono in esso ed in uscita le razioni distribuite alla truppa — non che le consumazioni effettive degli altri generi, legna — farina — sale, ecc.

Le uscite riguardanti i versamenti in altri magazzini s'inscrivono quando siano pervenute al contabile le relative ricevute.

Le consumazioni naturali e quelle provenienti da mano d'opera, riconosciute all'epoca delle verificazioni, e fatte eseguire per ripristinare a buona condizione i generi che fossero riconosciuti in istato di prossima alterazione, vengono inscritte soltanto a trimestre, quando dal ministero siane approvato il verbale di verificazione che vi si riferisce.

Le distribuzioni sono portate in uscita mediante epiloghi dei buoni — desunti dal registro delle distribuzioni.

Questi epiloghi sono compilati distintamente per corpo e soltanto per trimestre.

Formati detti epiloghi, vien compilato un riepilogo generale di tutte le distribuzioni fatte nel trimestre medesimo desunto dagli epiloghi stessi, e deve presentare un totale parziale per ogni corpo, e quindi un totale generale delle distribuzioni fatte nel trimestre.

Gli epiloghi sono compilati in semplice originale ed i riepiloghi generali in triplice, per esserne spediti due originali al ministero, ed il terzo dal funzionario restituito al contabile per suo scarico.

Sul registro di movimenti interni s'inscrivono le quantità di grano conseguate di mano in mano al mugnaio — e quindi le farine provenienti dal mulino, coll'indicazione delle eccedenze al consumo tollerato secondo il contratto.

La quantità di farina ritirata dal mugnaio viene pure nell'atto stesso inscritta al giornale.

Così pure si inscrivono ad introito la crusca ricavata dallo stacciamento — il carboncino e la cenere ricavati dal forno, e quindi in uscita quando ne viene effettuata la vendita.

Le farine dovendo essere stacciate al 15 0/0 di sottrazione di crusca, cosicchè 100 chilogr. di farina quale viene dalle macine devono residuarsi a chilogrammi 85, deduzione fatta del leggiero consumo di evaporazione nello stacciamento — gli altri 15 chilogrammi sono portati a caricamento come crusca.

—

SEZIONE III.

Chiusa trimestrale dei registri di contabilità.

Alla scadenza di ciaschedun trimestre i contabili chiudono i registri e compilano altrettanti rendiconti (quante sono le specialità di servizio) degli introiti ed uscite dei generi, e così delle somme incassate o spese per qualunque siasi causa.

Tali rendiconti sono formati in triplice originale per ognuna delle dette specialità di servizio (1) e constanò di tre parti.

Ad esempio per la fabbricazione del pane:

— Nella prima parte si comprendono per sommi capi tutti i movimenti di carico nei generi concorrenti alla fabbricazione del pane — e così si dimostra nello scarico l'impiego dato ai medesimi.

La seconda parte si riferisce alla contabilità in danaro indicando in essa tutti gli introiti come tutte le relative spese che ebbero luogo.

La terza abbraccia tutti i particolari sì in caricamento, come in iscaricamento risultanti dal summenzionato registro di movimenti interni.

Così per il servizio dei viveri la 1ª parte si rife-

(1) V. mod. 19 annesso all'istruz. 16 ottobre 1850

risce al movimento in entrata dei generi — la 2ª a quello in uscita per distribuzioni od altro — e la 3ª alla contabilità relativa in danaro.

Questi rendiconti trimestrali in triplice originale come si è detto, sono dai contabili consegnati all'ufficio d'intendenza militare con tutti i documenti giustificativi a corredo.

Dopo fattane la verificazione col confronto dei registri dal funzionario di ciò incaricato, uno di detti originali vien restituito al contabile, e gli altri due si trasmettono al ministero della guerra.

TITOLO XII.

Scuole — Istituti — ed Ordini militari.

CAPO SETTANTESIMOPRIMO.

NOZIONI PRELIMINARI.

Un sistema completo d'insegnamento porge il mezzo ad ogni militare di percorrere tutti i diversi gradi della gerarchia, e fa sì che l'armata trova nel suo seno gli elementi necessari per occupare tutti i gradi, e riempire tutte le funzioni che si richiedono dalla sua organizzazione.

Il sistema d'educazione segue oggi il regime politico — ogni soldato può ormai aspirare ai primi ranghi dell'ordine militare, ricevendo appropriata istruzione per giungervi, e mezzi per conservarli.

I Generali che si succedettero al ministero della guerra, specialmente dal 1849 ebbero ogni cura di

dare al soldato i primi elementi della comune istruzione attuando in tutti i corpi, in tutte le guarnigioni l'istruzione primaria — gli esercizi ginnastici — e l'insegnamento degli elementi dell'arte militare (1).

Si moltiplicarono e si perfezionarono i diversi instituti sia per l'istruzione come per l'ammessione — e lo Stato, adottando in certo qual modo i figli dei militari procura all'esercito l'elemento di buoni e distinti sott'uffiziali.

Di pari passo procedette l'istruzione per l'uffiziale — quindi si instituirono collegi militari destinati a ricevere giovani uscenti dai pubblici corsi elementari, ed a prepararli per l'ammessione all'accademia militare — quindi le diverse scuole di fanteria, di cavalleria ove compiere il corso di studi necessari l'uffiziale che deve essere promosso a capitano, e dove ad un tempo si fornisce l'istruzione necessaria ai giovani da destinarsi a gradi subalterni vacanti, oltre quelli devoluti ai sott'uffiziali.

Finalmente con Decreto del 16 marzo 1862 si instituiva un consiglio superiore per gli istituti di istruzione e di educazione militare.

---

(1) Nel 1849, mercè le sollecitudini del Ministro LAMARMORA, vennero promosse le scuole reggimentali, e gli effetti corrisposero ai desiderii dei buoni ed illuminati militari (V. Circol. 490, *Raccolta* 1849, pag. 193 e seguenti) e per altre successive disposizioni vennero ampliati i mezzi d'istruzione con nuove instituzioni o migliorate le già esistenti.

Questo consiglio si compone di:

— Un uffiziale generale . . . . . *Presidente*
— Sette uffiziali generali o superiori } *Membri*
— Due dottori collegiati in matematiche o nella facoltà di lettere. } *Membri*
— Un maggiore o capitano. . . . *Segretario*

Questo consiglio a seguito d'incarico che riceve dal ministero:

— Esamina i regolamenti, i programmi degli studi, e le ripartizioni loro, i libri di testo, e ne propone al ministero l'approvazione;

— Propone quei miglioramenti che ravvisa opportuni nei metodi d'instruzione e di disciplina;

— Esamina le proposte dei comandanti, dei consigli d'istruzione e di disciplina;

— Propone la nomina degli esaminatori per gli esami di ammissione agli istituti superiori, e di uscita dai medesimi, — propone ogni anno le liste delle commissioni che devono procedere agli esami;

— Delega uno dei suoi membri a dirigere gli esami;

— Esamina le liste di promozione degli aspiranti e degli allievi;

— Esamina le proposte per la nomina degli insegnanti.

Le scuole, oltre quelle reggimentali, e gli instituti in genere sono:

1° Scuola di applicazione presso il corpo di stato maggiore;

2° Scuola di musica presso la Real Casa d'invalidi in Asti;

3ª Scuola di primario insegnamento pei figli di ambidue i sessi dei militari della detta Real Casa;

4° Scuola complementare per gli uffiziali della artiglieria e del genio;

5° Istituti superiori di istruzione e di educazione militare (1):

Regia accademia militare,
Scuola militare di fanteria a Ivrea,
Scuola militare di fanteria a Modena,
Scuola militare di cavalleria;

6° Instituti di educazione e di istruzione secondaria militare (1):

Collegio militare in Asti,
Id. in Milano,
Id. in Firenze,
Id. in Parma,
Id. in Napoli,
Id. in Sicilia;

7° Battaglioni di figli di militari:

In Racconigi,
A Maddaloni,
A Firenze (col titolo di collegio);

8° Istituto militare *Garibaldi* a Palermo:

---

(1) V. R. Decreto e Regolamento in data del 6 aprile 1862, in suppl. N° 8, *Giorn. Milit.*

Sarebbe a desiderare che pur si provvedesse all'instituzione di una scuola preparatoria del servizio sanitario, e ad una scuola d'applicazione di medicina e di farmacia militare, come già venne instituita in Francia presso la facoltà medica di Strasbourg e presso lo spedale militare di Val-de-Grâce a Parigi.

9° Ritiro per le figlie di militari;
10° Orfanotrofio militare in Napoli;
11° Biblioteche militari.

Delle tre prime suindicate instituzioni già si ebbe a discorrere nei CAPI XXXVI e XXXIX trattando della Reale Casa Invalidi e del Corpo di stato maggiore, quindi di esse più non occorre farne ulteriormente parola (1).

Fralle diverse altre Instituzioni sonovi pur quelle dei vari ordini militari di onorificenze coi quali vengono ricompensati i servizi prestati allo Stato.

Crediamo che possa essere di qualche interesse il farne cenno onde porgere quelle maggiori nozioni intorno alla creazione rispettiva di tali ordini, al modo con cui vengono accordati, non che alle condizioni che vi si annettono.

Tre sono gli ordini militari:
— L'ordine militare di Savoia;

(1) Non pochi sono i provvedimenti mercè i quali le scuole e gl'instituti militari ora vennero creati, ora modificati o trasformati.

Coll'annessione delle nuove provincie altri se ne aggiunsero già in esse esistenti, e questi pure vennero o modificati o trasformati.

Crediamo quindi che sia utile e di qualche interesse il far conoscere di ognuno di essi i provvedimenti all'uopo emanati o per l'instituzione loro e loro scopo, o per le modificazioni introdotte.

Le ricerche e le indicazioni furono attinte a sorgenti che ci permettono di guarentirne l'esattezza, ed in ciò sopratutto avemmo a guida l'annuario militare.

— La medaglia Mauriziana;
— La medaglia al Valor Militare.

Havvi poi l'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro — instituzione questa in origine assolutamente militare, ma che attualmente si rivolge parimenti ad instituzione civile per ricompensare non meno il merito civile che il merito militare. — Di questo pure daremo alcuni brevi cenni.

SEZIONE I.

Scuola complementare per gli uffiziali d'artiglieria e del genio.

Sin dal maggio 1839 instituivasi presso l'accademia militare una *scuola d'applicazione* per gli ufziali delle armi di artiglieria e del genio — ma sulla considerazione che gli uffiziali, che dalla detta militare accademia dovevano far passaggio nei suddetti due corpi, durante il corso degli studi che loro ancora rimaneva a compiere, doveano starsi sotto la intiera dipendenza del comandante generale di uno dei detti due corpi, così si instituiva per Regio Decreto 8 dicembre 1851, presso il corpo reale d'artiglieria e sotto gli ordini del comandante generale di esso *una scuola complementare* per gli uffiziali nuovi promossi dei suddetti due corpi, e veniva soppressa la *scuola d'applicazione* presso la detta accademia.

Il *corso complementare* di studi compievasi in due

anni ò tre al più ed i sottotenenti allievi che superavano gli esami del 2° anno erano definitivamente classificati nelle rispettive armi e promossi al grado di luogotenenti.

Per le circostanze di guerra venne nel 1859 sospesa, e si fece solo un corso complementare di istruzioni pei sottotenenti di nuova nomina sia nell'artiglieria, sia nel genio provenienti dall'accademia e dagli ingegneri civili, in parte presso il comitato d'artiglieria ed in parte presso il 1° reggimento zappatori del genio.

Il Regio Decreto ed annesso Regolamento del 6 aprile 1862, mentre modifica le condizioni per l'ammessione, il corso, e lo scompartimento degli studi negli instituti superiori e secondari, all'articolo 2° di esso regolamento accenna allo ristabilimento della *scuola d'applicazione* presso la quale debbono ricevere il complemento della loro istruzione all'uscire dall'accademia i sottotenenti nuovi promossi nell'*artiglieria* e nel *genio*.

SEZIONE II.

Istituti superiori di educazione e di istruzione militare.

Gli istituti superiori di educazione e di istruzione militare destinati a rifornire di uffiziali l'esercito (oltre il terzo devoluto ai sott'uffiziali a norma della legge 13 novembre 1853), sono:

— *L'accademia militare* per le armi speciali;

— *La scuola militare di fanteria;*
— *La scuola militare di cavalleria.*

Oltre poi i suddetti instituti, sonovi le *scuole normali* di fanteria, di cavalleria e dei bersaglieri.

I suddetti instituti dell'*accademia*, delle *scuole di fanteria* e di *cavalleria* sono alimentati principalmente con allievi dei *collegi militari di educazione ed istruzione secondaria.*

All'uscire dall'accademia militare i sottotenenti nuovi ammessi nell'*artiglieria* e nel *genio*, ricevono presso le scuole d'applicazione il complemento della loro istruzione sulle applicazioni proprie all'arma rispettiva.

Con Decreto 6 aprile 1862 già più sopra accennato si stabiliscono le condizioni ed il modo d'ammessione agli instituti superiori militari (1).

Per aspirare all'ammessione in detti instituti richiedesi nei giovani:

1° Di essere regnicoli — però può fare il Governo, pei non regnicoli quelle eccezioni che ravvisi opportune;

2° Di avere compiuta l'età di 16 anni nè superata quella di anni venti al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammessione;

(1) V. R. Decr. e Regol. annesso nei suppl. 8, 9 e 10, *Giorn. Milit.*, 1862.

I sott'uffiziali, caporali e soldati però possono essere ammessi all'età di 23 anni, non superati all'epoca ora detta, purchè rinunzino al grado di cui sono insigniti, non che alle competenze loro;

3° Di avere avuto il vaiuolo naturalmente o per vaccinazione, e di avere l'attitudine fisica e le altre condizioni richieste dalla legge sul reclutamento dell'esercito, per essere ammesso al servizio militare salvo quanto riguarda la statura;

4° Di avere buona condotta;

5° Di avere l'assenso dei parenti per contrarre a 17 anni l'arruolamento volontario di anni otto;

6° Di superare gli esami stabiliti come in appresso.

Gli esami per l'ammessione negli instituti superiori militari hanno luogo nelle scuole dei collegi militari ed in concorso cogli allievi stati promossi dall'ultima classe degli stessi collegi, secondo le disposizioni annualmente pubblicate dal ministero della guerra, e per cura di una commissione da esso nominata e suddivisa in sezioni per le varie materie (1).

Gli esami anzidetti si dividono in due serie:

— La prima comprende l'aritmetica e l'algebra

---

(1) In ogni anno si vedono pubblicati i programmi per gli esami di concorso per l'anno cui si riferisce l'ammessione.

Sarebbe a desiderarsi che detti programmi fossero costanti e di norma positiva, per togliere da ogni incertezza gli aspiranti nello studio cui denno applicare per prepararsi agli esami che debbono subire.

— la geometria piana e solida e la trigonometria piana;

— La seconda comprende le lettere italiane, e francesi — la storia — la geografia.

Per essere giudicati idonei all'ammessione nella militare accademia devono gli aspiranti avere conseguito i due terzi dei punti di merito negli esami di prima serie, e la metà in quelli di seconda serie.

Per l'idoneità all'ammessione alle scuole militari di fanteria e cavalleria i candidati devono ottenere la metà dei punti in tutti gli esami.

La metà dei posti vacanti in ogni anno nella 1ª classe dell'accademia militare è devoluta agli allievi dei collegi militari risultati idonei negli esami di concorso nell'ordine rispettivo di classificazione.

L'altra metà è occupata da concorrenti idonei, sia che provengano dai collegi militari, sia d'altra provenienza nell' ordine pure di merito risultante dagli esami.

Gli allievi dei collegi militari dichiarati idonei all'ammessione nella scuola di fanteria e cavalleria sono ammessi di diritto ad occupare i posti vacanti nel 1° anno di corso — i posti rimanenti nella stessa classe sono assegnati agli altri candidati idonei nel rispettivo ordine di classificazione.

Gli aspiranti alla scuola militare di cavalleria

sia che appartengano a collegi militari, sia d'altra provenienza, devono comprovare d'esser forniti di mezzi sufficienti per provvedersi di cavalli e corredo all'epoca della loro promozione a sottotenenti.

Quando gli aspiranti idonei eccedono il numero dei posti disponibili nella 1ª classe della scuola predetta, sono esclusi gli ultimi classificati per merito d'esame.

La pensione per gli allievi da ammettersi sia nell'accademia militare, sia nelle scuole militari di fanteria e di cavalleria è di annue lire 900, siccome fu già stabilito dall'articolo 8 della legge 19 luglio 1857.

Nell'atto dell'ammessione deve inoltre essere pagata, per la formazione della massa individuale dell'allievo la somma di lire 300 per l'accademia militare e per la scuola di fanteria in Modena, e di lire 400 per la scuola di cavalleria in Pinerolo.

Gli allievi che dai collegi militari fanno passaggio ad uno degli instituti superiori sovr'indicati, pagano soltanto la metà della somma per la formazione della massa individuale.

Alla massa individuale dell'allievo inoltre si devono corrispondere dai parenti lire 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di lire 30.

L'annua pensione si paga a trimestri anticipati che decorrono dal 1° ottobre — quando però l'ammessione ha luogo dopo il 1° mese del trimestre si paga dall'allievo dal 1° mese, per quel trimestre, in cui entra nell'instituto.

All'allievo cui è concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi non incominciati — parimenti nell'uscita dall'istituto sono rimborsati sulla pensione del trimestre i mesi non per anco incominciati.

Sono addebitate alla massa individuale dell'allievo la provvista, la rinnovazione e la riparazione di ogni parte del suo corredo — le provviste de'libri di testo e degli oggetti relativi all'istruzione — le provviste o riparazione degli oggetti smarriti o guasti per colpa dell'allievo.

L'allievo ha la proprietà degli oggetti di cui si serve per uso proprio, e che gli sono addebitati, e li ritira all'uscire col fondo rimanente della sua massa.

§ I.

ACCADEMIA MILITARE.

L'origine di quest'istituto risale al 1669. — Chiuso per alcuni anni per vicende di guerra, veniva ristabilito nel 1730 ed esisteva sino al 1798 col nome di *Reale Convitto di Torino*. — Restituiti i Reali di Sa-

voia ai loro dominii, Vittorio Emanuele I, con Regie Patenti 2 novembre 1815, instituiva l'attuale *Regia Militare Accademia*, che venne riordinata con Sovrani provvedimenti del 4 maggio 1839, e più tardi colla legge 19 luglio 1857, nello scopo di fornire uffiziali alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Resa insufficiente ai bisogni dell'accresciuto esercito, con decreto e regolamento 13 marzo 1860, se ne separarono le armi di linea, e vi si attuò un nuovo corso di studi della durata di tre anni, esclusivamente inteso a somministrare uffiziali ai corpi di artiglieria, del genio e dello stato maggiore.

Per Regio decreto 23 novembre 1862 sono stabiliti i personali pel governo e per l'amministrazione, e quelli per l'insegnamento nell'accademia militare (V. tariffa in fine).

Coll'avanti citato Regio decreto del 6 aprile 1862 venne stabilito in modo definitivo l'ordinamento di quest'instituto e le materie di studio.

L'Accademia Militare è capace di 250 allievi convittori, ammessi secondo le norme dianzi indicate.

Il corso degli studi si compie in tre anni (1).

---

(1) V. Programma pel 1862-63 al suppl. N° 9 del *Giorn. Milit.* 1862. e supplemento N° 2, *Giorn. Mil.*, 1863.

Durante i tre anni di corso gli allievi dell'Accademia sono inoltre esercitati nella storia e nella letteratura italiana e francese mediante composizioni settimanali, e loro sono pure date le istruzioni teorico pratiche della scuola del soldato, di pelottone, di compagnia e di battaglione — servizio, tiro e puntamento delle bocche da fuoco — regolamento di disciplina — servizio delle truppe in campagna — servizio di piazza — contabilità militare — nozioni sul Codice penale militare e sulle leggi organiche militari — scherma, ginnastica e nuoto.

Al compiere il diciasettesimo anno di età gli allievi devono contrarre l'arruolamento volontario d'ordinanza di otto anni.

Nel passaggio dal 2° al 3° anno di corso ricevono il grado di sottotenente nell'arma di fanteria e lo stipendio per esso stabilito.

Gli allievi che non siano promossi negli esami annuali hanno facoltà di ripetere l'anno, ovvero di far passaggio nello stesso anno di corso alle scuole militari di fanteria o di cavalleria.

Gli allievi però che siano rimandati negli esami annuali per la seconda volta, ancorchè per un anno di corso diverso, non hanno più facoltà di ripetere l'anno, bensì possono essere ammessi nell'anno di corso corrispondente della scuola di fanteria o di cavalleria, ovvero puonno passare soldati in un corpo per compiervi l'intrapreso arruolamento.

I sottotenenti allievi che non riescano al termine della 3ª classe ad essere promossi nelle armi speciali, fanno passaggio in un corpo di linea, conservando l'anzianità dalla data di nomina al grado loro.

Sono instituiti presso l'accademia un consiglio d'istruzione ed un consiglio di disciplina.

Gli allievi che risultino d'incorreggibile condotta o commettano grave mancanza, che però non rivesta il carattere di reato, sono chiamati dinanzi al consiglio di disciplina.

Le proposte pel rinvio di allievi sono rassegnate al Ministro della guerra con particolareggiato verbale firmato da tutti i membri del consiglio.

Incorre altresì nel rinvio dall'istituto l'allievo i cui parenti lascino trascorrere un trimestre al pagamento della pensione.

§ II.

SCUOLE DI FANTERIA E DI CAVALLERIA INSEGNAMENTO E DISCIPLINA.

La scuola militare di fanteria e la scuola militare di cavalleria, destinate a rifornire di uffiziali le rispettive armi, sono capaci, la prima di 800 allievi convittori, e la seconda di 80, i quali vi sono ammessi giusta le norme più sopra indicate in principio di questa sezione.

Il corso di studi in entrambe le scuole superiori predette si compie in due anni (1).

Durante i due anni di corso gli allievi sono inoltre esercitati nella storia, nella letteratura italiana e francese mediante composizioni settimanali, e loro sono pure date istruzioni teorico-pratiche sulla scuola del soldato, di pelottone, di compagnia, di battaglione — scuola di cacciatori, del tiro, di scherma alla baionetta, ed analoghe istruzioni per la scuola di cavalleria:

— Regolamento di disciplina — servizio delle truppe in campagna — servizio di piazza — contabilità militare — nozioni sul Codice penale e sulle leggi organiche militari -- scherma, ginnastica e nuoto.

Gli allievi, al compiere del diciasettesimo anno di età, debbono contrarre l'arruolamento volontario d'ordinanza per otto anni.

Essi sono soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento speciale dell'istituto e dopo l'arruolamento loro alle leggi ed ai regolamenti di disciplina militare.

Pel loro rinvio dall'instituto sono applicate le norme stabilite per gli allievi dell'Accademia militare come al § I, e sono pure presso le dette scuole

(1) V. il citato R. Decr. 6 aprile 1862.

instituiti il consiglio d'istruzione ed il consiglio di disciplina come presso l'Accademia.

Gli allievi dichiarati ammessibili al grado di sottotenente, i quali non possano esservi promossi per difetto di posti vacanti, sono trasferti sergenti in un corpo per aspettarvi il loro turno di nomina al detto grado.

Gli allievi dichiarati non idonei nelle prove finali sono mandati come soldati a compiere il loro arruolamento in un corpo.

Attualmente due sono le scuole:
— Una cioè di fanteria stabilita in Modena;
— L'altra di cavalleria stabilita a Pinerolo.

I personali di governo e per l'amministrazione, e quelli pel culto e per l'insegnamento nelle dette due scuole di fanteria e di cavalleria sono stabiliti dai Regi Decreti del 23 novembre 1862 (V. tar. in fine).

§§ II.

Scuola militare di fanteria in Modena.

S'instituiva questa scuola nel 1859 sotto il Governo dell'Emilia per un corso d'istruzione identico a quello che già era stabilito presso la scuola di fanteria a Ivrea per preparare sottotenenti per le truppe dell'Italia centrale.

Con decreto del 13 marzo 1860 essendosi separati

dall'Accademia militare, riservata solo a preparare ufficiali per le armi speciali, gli studi per le armi di linea, la scuola di fanteria in Modena venne, con Regio decreto del 9 maggio detto anno, riordinata ad identico scopo di quella in Ivrea, con essa concorrendo a fornire a giovani di conveniente coltura l'istruzione necessaria per essere promossi sottotenenti pei posti vacanti nell'arma di fanteria non devoluti a sott'ufficiali secondo la legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento.

Per determinazione ministeriale degli 8 febbraio 1861, il *Corso per le armi di linea* fu recato da uno a due anni, e poscia, essendo stata destinata ad altro scopo la scuola d'Ivrea, venne stabilito che per l'arma di fanteria tale corso avesse luogo soltanto presso quella di Modena.

A seguito del nuovo ordinamento di cui più sopra del 6 aprile 1862, questa scuola fa parte degli instituti superiori d'istruzione e di educazione militare, quindi ad essa sono comuni le regole stabilite pel corso degli studi e per l'ammessione degli allievi.

§§ II.

Scuola militare di cavalleria in Pinerolo.

Con Regio decreto del 13 marzo 1860 gli studi per le armi di linea essendo stati separati dall'Accademia militare, riservata, come già si disse, solo a preparare ufficiali per le armi speciali, fu instituito

un apposito corso presso questa scuola per fornire l'istruzione necessaria a giovani che desiderassero abilitarsi ad occupare i posti di sottotenenti vacanti nella cavalleria non devoluti a sott'ufficiali.

Tale corso fu recato da uno a due anni per determinazione ministeriale 3 febbraio 1861.

Al seguito dell'ordinamento di cui più sopra si tenne parola del 6 aprile 1862, questa scuola fa parte degli instituti superiori di educazione ed istruzione militare, e ad essa quindi sono applicate tutte le disposizioni in esso Decreto emanate.

SEZIONE III.

Istituti di educazione e d'istruzione secondaria ossia dei Collegi militari.

I collegi militari per l'educazione e per l'istruzione secondaria ricevono giovani uscenti dal primo periodo del corso ginnasiale, nello scopo essenziale di fornire ai medesimi la coltura generale e speciale loro occorrente per essere ammessi agli studi superiori nell'Accademia militare o nelle scuole di fanteria e di cavalleria.

Per aspirare all'ammessione nei collegi militari richiedesi nei giovani:

1. Di essere regnicoli — può il governo fare pei

non regnicoli quelle eccezioni che ravvisi opportune;

— Di avere compiuta l'età di 13 anni, nè superata quella di 15 anni al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammessione;

— Di avere avuto il vaiuolo naturalmente o per vaccinazione;

— Di avere fatto gli studi sulle materie d'insegnamento nella 3ª classe ginnasiale.

L'ammessione degli allievi nei collegi militari ha luogo soltanto nella 1ª classe e per mezzo di esami di concorso dati presso ciascun collegio.

L'ammessione è subordinata al risultato della visita medico-chirurgica, a cui devono essere sottoposti presso il collegio.

Gli esami di concorso per l'ammessione nei collegi militari consistono in una prova in iscritto ed in una prova verbale:

— L'esame in iscritto consiste in una composizione in lingua italiana;

— L'esame verbale versa sull'istruzione religiosa (per gli allievi cattolici) sulla grammatica italiana — sulle nozioni di storia, geografia e aritmetica pratica, a norma dei programmi.

I candidati che hanno superati gli esami di concorso sono ammessi ad occupare i posti vacanti nel collegio militare a cui si presentarono, nell'ordine in cui furono classificati, a seconda dei punti di merito conseguiti.

L'annua pensione per gli allievi dei collegi militari, stabilita per legge 19 luglio 1857, art. 3°, a L. 600, si paga a trimestri anticipati che decorrono dal 1° ottobre — quando però le ammessioni hanno luogo dopo il primo mese del trimestre, come già si ebbe ad accennare in principio della Sezione II, si paga soltanto la pensione a far tempo dal 1° mese in cui gli allievi entrano nel collegio.

Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso dell'allievo nel collegio la somma di L. 300, destinate alla formazione della massa individuale del medesimo, cui inoltre si corrispondono dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di L. 30.

Sono addebitate alla massa individuale dell'allievo la provvista, la rinnovazione e la riparazione di ogni parte di corredo — la provvista dei libri di testo e degli oggetti relativi all'istruzione e le provviste o riparazioni degli oggetti smarriti o guasti.

L'allievo ha la proprietà degli oggetti dei quali si serve per uso proprio, e che gli sono addebitati, e li ritira all'uscire del collegio col fondo rimanente della sua massa.

All'allievo cui è concessa una licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi non incominciati, e così parimenti all'uscita del collegio.

Il corso degli studi nei collegi militari è ripartito in tre anni (1).

Sono inoltre ripartite nei tre anni di corso le istruzioni pratiche militari, alcune nozioni sul regolamento di disciplina e sull'organizzazione dell'esercito, e sono gli allievi addestrati nella ginnastica, nella scherma, nel ballo e nel nuoto.

Non è permesso di ripetere più di un anno di corso nel collegio — gli allievi che non riescono negli esami annuali ad esser promossi a classe superiore, e che già abbiano ripetuta la stessa classe od altra precedente cessano di far parte dell'istituto.

I collegi militari sono governati militarmente ed apposito regolamento stabilisce l'interna disciplina e l'andamento del servizio.

Presso ciascun collegio evvi un consiglio d'istruzione ed un consiglio di disciplina.

Gli allievi che risultino d'incorreggibile condotta ed abbiano commessa una mancanza di tale gravità da essere incorsi nel rinvio dal collegio sono chiamati d'innanzi al consiglio di disciplina.

Le proposte del consiglio pel rinvio degli allievi sono rassegnate al ministero della guerra.

---

(1) V. Programmi annuali.

Incorre altresì nel rinvio dal collegio l'allievo i cui parenti lascino trascorrere un trimestre senza soddisfare al pagamento della pensione e delle somme dovute per la massa individuale.

All'uscita dal collegio, agli allievi che hanno superato gli esami finali della 3ª classe è rilasciato un attestato di aver compiuto con successo il corso degli studi.

Gli allievi dell'ultimo anno di corso che hanno ottenuto l'attestato suddetto e che risultino nella visita medico-chirurgica conservare l'attitudine fisica per la carriera delle armi, sono, in seguito a loro domanda, presentati alla commissione ministeriale per gli esami di concorso per l'ammessione all'Accademia militare od alle scuole militari di fanteria e di cavalleria.

Attualmente cinque sono i collegi militari e sono dessi stabiliti in Asti — Milano — Parma — Firenze — Napoli. — Un sesto venne decretato per la Sicilia col dianzi citato R. Decreto 6 aprile 1862, ma non venne per anco attuato.

I collegi militari ora detti sono capaci ciascuno di 250 allievi convittori.

I personali pel governo e per l'amministrazione, e quelli per il culto e l'insegnamento sono stabiliti da apposito R. Decreto del 23 novembre 1862 (V. tariffa in fine).

§ I.

COLLEGIO MILITARE IN ASTI.

Esisteva in Racconigi un collegio pei figli di militari, instituito per regi brevetti del 19 febbraio e 19 ottobre 1833 e 23 settembre 1834.

In dipendenza della legge 19 luglio 1857, con cui vennero riordinati gli instituti di educazione militare, al detto collegio venne sostituito un battaglione di figli di militari per fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni sott'uffiziali, e determinavasi la creazione di un collegio militare con che provvedere allievi idonei per essere ammessi nell'Accademia militare.

Con Regio Decreto del 12 ottobre 1857 venne creato il detto collegio, e venne questo stabilito nella città d'Asti nel locale dell'Annunziata, in seguito a convenzione passata col ministero ed approvata con legge 17 luglio 1858.

Lo scompartimento degli studi e le norme per gli esami di ammessione e di promozione furono stabiliti col regolamento in data 26 settembre 1858, cui fece seguito un'appendice del 25 luglio 1860, a norma della quale fu aggiunto un 6° anno di corso ai cinque già esistenti.

Per successive modificazioni fu soppresso il 1° anno di corso, e per l'anno scolastico 1861 - 1862

furono soltanto attuati il 2°, 3°, 4° e 5° anno, e gli allievi che erano stati promossi al 6° anno furono mandati a compiere gli studi nel collegio militare di Firenze, all'uopo riordinato con Regio Decreto 11 agosto 1860.

Con decreto 6 aprile 1862 essendosi modificate le condizioni per l'ammessione ed il corso degli studi negli istituti sì superiori che secondari, a questo pure sono applicate le disposizioni in esso decreto e relativo regolamento contenute.

§ II.

COLLEGIO MILITARE IN MILANO.

Nel 1859, e con Decreto 26 agosto instituivasi in Milano questo collegio militare, ed al medesimo si applicarono le norme stabilite dalla legge 19 luglio e dal R. Decreto 12 ottobre 1857 e successivo regolamento del 26 settembre 1858 pel collegio militare in Asti, col quale comune ne è lo scopo.

Questo collegio venne stabilito nel locale del già *collegio militare di cadetti* detto di S. Luca, e venne ceduto ad uso del collegio l'antichissimo oratorio di S. Celso, la cui fondazione risale alla fine del IV secolo.

A norma del già citato R. Decreto 6 aprile 1862 e relativo regolamento, attualmente in esso collegio è ordinato il corso di studi ed in conformità di esso è regolata l'ammessione degli allievi.

§ III.

COLLEGIO MILITARE IN PARMA.

Nel 1818 ai 18 febbraio instituivasi in Parma e presso il reggimento *Maria Luigia* la compagnia dei figli di truppa.

Con Sovrano Rescritto del 22 dicembre 1836, detta compagnia fu separata dalla divisione di linea ed ordinata in *R. Scuola militare*, che dapprima venne stabilita in Parma e quindi trasferta in Colorno.

Quest'instituto, dall'originaria sua sfera man mano allargandosi, divenne altresì collegio per educazione comune e venne riordinato con Sovrano Decreto del 26 ottobre 1833, nello scopo di porlo viemmeglio in condizione di condurre figli di truppa e di cittadini a vario grado di istruzione militare a seconda delle attitudini e capacità, e di avviare quelli che, non godendo posto gratuito, non erano obbligati al servizio per anni otto nelle truppe, agli studi necessari alla privata amministrazione od al commercio, come di predisporli anche a scuole maggiori.

L'insegnamento era diviso in *iscuole comuni* ed in *iscuole speciali* — le prime si compivano in quattro anni e conducevano alla rettorica inclusivamente — le seconde formavano un corso biennale teorico-militare.

L'allievo che otteneva il primo premio di umanità,

conseguiva il grado di caporale nelle truppe, continuando nella scuola, ed egual grado era devoluto al primo premiato della rettorica, il quale, se già caporale, conseguiva quello di sergente.

L'alunno infine che primeggiava durante il biennio teorico-militare, sostenendo con lode l'esame finale in pubblico sperimento aveva diritto alla promozione a sottotenente.

Dopo l'annessione delle provincie dell'Emilia alle antiche provincie dovendosi coordinare la *Scuola militare in Colorno* cogli altri istituti militari dello Stato, si determinò di trasferirla in Parma, siccome già era stato decretato dal cessato governo nazionale di quelle provincie, e per le condizioni e l'indole sua, come anche per la necessità di aumentare gli instituti di istruzione e di educazione secondaria militare, con R. Decreto del 1° agosto 1860 fu riordinata sotto il nome di *Collegio militare in Parma*, identico nello scopo e nell'ordinazione a quelli d'Asti e di Milano, impiegando nel mantenimento di un corrisponente numero di mezze pensioni gratuite, secondo le norme indicate dai fondatori, il reddito di due lasciti per posti gratuiti, di cui uno di fondazione anonima, e l'altro di legato della fu A. R. Maria Luigia duchessa di Parma.

Ora pertanto sono a quest'istituto applicate le stesse discipline come agli altri collegi militari quali nel già citato R. Decreto e Regolamento del 6 aprile 1862.

§ IV.

COLLEGIO MILITARE IN FIRENZE.

Con Granducale Decreto del 23 giugno 1849 le scuole militari dei cadetti esistenti nel locale di Candeli di Firenze furono erette in *Liceo militare Arciduca Ferdinando* il cui ordinamento fu determinato con decreto del 13 settembre successivo, al duplice scopo di preparare uffiziali per le varie armi e di porre altresì giovani in grado di proficuamente percorrere la carriera degli impieghi civili e di dare alla società buoni e utili cittadini.

Il corso degli studi era di cinque anni, al termine del quale gli allievi che riportavano almeno i due terzi dei voti favorevoli conseguivano il diploma di licenziato in matematiche applicate, il quale doveva essere titolo di preferenza ad impieghi civili per chi non intendeva far passaggio alla milizia.

Il Governo nazionale della Toscana, con legge del 31 ottobre 1859 e con Decreti 3 novembre stesso anno e del 24 gennaio 1860 per l'esecuzione della legge ora detta, determinò che quell'istituto, divenuto *Reale Liceo militare*, avesse per unico scopo quello di fornire uffiziali ai vari corpi dell'esercito — ridusse il corso degli studi a tre anni per le armi di linea ed a quattro per le armi speciali — recò a 16 anni il minimo ed a 18 il massimo dell'età per l'ammessione — e prescrisse l'arruolamento per gli allievi giunti al 17 anno d'età.

Dopo l'annessione della Toscana alle antiche provincie del Regno, bastando un solo instituto per preparare uffiziali per le armi speciali, ossia l'antica R. Accademia, ed essendo sufficienti per somministrare uffiziali alle armi di linea la scuola militare di fanteria e quella di cavalleria già esistenti, così per R. Decreto 11 agosto 1860, venne determinato che il Liceo anzidetto fosse riordinato in conformità dei collegi militari già stabiliti in Asti, Milano e Parma, assumendo la denominazione di *Collegio militare in Firenze.*

Come tale pertanto al medesimo ora sono applicate le stesse discipline che si contengono nel già citato Decreto e Regolamento del 6 aprile 1862.

§ V.

COLLEGIO MILITARE IN NAPOLI.

Dal re Ferdinando I delle Due Sicilie instituivasi prima del 1788 un collegio detto *Battaglione dei cadetti* a Santa Lucia, con un succursale a Gaeta.

Nell'anno stesso venne pure instituita la *R. militare Accademia*, che aveva circa 500 allievi interni ed esterni, divisi in nove classi di studi.

Ad essa erano ammessi figli di uffiziali superiori e di nobili titolati, come anche figli di capitani e di nobili per privilegio o per cariche distinti — i

primi erano di diritto nominati cadetti nei vari corpi all'età di 14 anni ed i secondi a 16 anni. — Gli alunni sì interni che esterni che giunti alla 4ª classe mostravano attitudine agli studi, li proseguivano nel collegio, e compiutili, uscivano uffiziali aspiranti d'artiglieria.

La predetta Accademia venne sciolta nel 1799 dallo stesso suo istitutore per avere gli allievi parteggiato per le cose della repubblica Partenopea.

Nel 1805 fu quell'istituto ricostituito sotto il nome di *Scuola provvisoria*, a cui furono ammessi molti allievi esterni, soltanto dai 10 ai 20 anni, scompartiti in otto classi di studi, per essere abilitati ad essere ammessi uffiziali nell'Artiglieria e nel Genio.

Scioltasi questa scuola nel 1812, fu instituita la *Scuola politecnica militare*, quasi ad imitazione di quella di Parigi, in cui si ammettevano, previo esame, giovani in età non maggiore di 16 anni, che doveano percorrere quattro anni di studi.

Gli allievi al termine dell'ultima classe subivano un esame, giusta il cui risultato era determinata l'anzianità loro nell'Artiglieria, nel Genio o nello Stato maggiore, in cui però non erano ammessi definitivamente che dopo compiuto il corso pratico presso la *Scuola d'applicazione* in Capua.

Tale ordinamento durò dopo la ristaurazione nel 1815 e fino al 1819, in cui per R. Decreto del 1° gen-

naio tutti gli instituti militari del regno furono riordinati.

S'instituirono allora il *R. Collegio militare* per rifornire di uffiziali l'arma del Genio ed in parte l'Artiglieria e lo Stato maggiore — la *R. Accademia militare* per preparare uffiziali per le altre armi ed essere anche scuola preparatoria pel collegio militare — *tre scuole militari* per formare buoni sott'uffiziali e che in seguito potessero divenire uffiziali, ed anche per iscuola preparatoria all'Accademia.

Riordinati nuovamente nel 1833 gli istituti, venne soppressa l'Accademia militare — si recarono da quattro a otto gli anni di corso presso il *Collegio militare*, destinato a somministrare alunni sottotenenti alla scuola di applicazione del Genio, dell'ufficio topografico, non che uffiziali a qualunque altro corpo dell'armata.

Tale ordinamento sussistette fino al 1861, in cui per Regio Decreto 3 maggio si determinò che il collegio anzidetto fosse trasformato in istituto militare d'istruzione secondaria colla denominazione di *Collegio militare in Napoli* non potendo essere conservato come instituto superiore.

Sono ora pertanto al medesimo applicate le discipline fatte col dianzi citato decreto e regolamento del 6 aprile 1862.

SEZIONE IV.

Scuole normali di fanteria, cavalleria e bersaglieri.

All'oggetto di procurare perfetta uniformità e nell'istruzione e nel servizio, ed al fine di perfezionare gli uffiziali ed i sott'uffiziali nelle cognizioni della rispettiva arma in guisa che essi si trovino in grado di propagarle nei rispettivi corpi, e di procurare ad un tempo che i sott'uffiziali ricevano quell'istruzione che loro è indispensabile ond'essere poi a suo tempo promossi al grado di sottotenente sono stabilite apposite *scuole normali*.

Tre sono attualmente queste *scuolr normali*, cioè di *fanteria* a Ivrea — di *cavalleria* a Pinerolo e pei *bersaglieri* a Livorno.

§ I.

SCUOLA NORMALE DI FANTERIA IN IVREA.

Instituita per decreto 4 dicembre 1849 sotto la denominazione di *Scuola normale di fanteria*, veniva nel successivo 1850, con decreto 6 maggio, riordinata colla denominazione di *Scuola militare di fanteria*, nello scopo di dare il massimo impulso ed uniformità alla disciplina ed istruzione di quest'arma.

Il suo ordinamento subì diverse modificazioni ne-

gli anni successivi con decreti 23 marzo 1852 — 1° maggio 1853 — 1° agosto e 28 ottobre 1855 — e 17 ottobre 1856.

A questa scuola venivano comandati i luogotenenti anziani di fanteria per farvi un corso d'istruzione al cui termine subivano esami d'idoneità per la promozione al grado di capitano, ed eranvi pure comandati dei sott'uffiziali, caporali e soldati, i quali al termine del corso prescritto d'istruzione rientravano al loro corpo.

Per le circostanze della guerra, nel 1859 furono sospese le istruzioni suddette, e con decreto 27 febbraio s'instituì un *Corso suppletivo all'Accademia militare*, destinato ad abilitare giovani di conveniente cultura a coprire nella fanteria i posti di sottotenente vacanti, oltre quelli devoluti a sott'uffiziali, e per disposizione ministeriale 12 marzo stesso anno, detto corso suppletivo venne stabilito presso la scuola militare in Ivrea.

Con Regio decreto 20 dicembre 1860 essendo stato instituito un *Corso teorico-pratico* per gli ufficiali del corpo de' volontari italiani che aspiravano al passaggio come sottotenenti nell'esercito regolare, venne il medesimo in aprile dello stesso anno stabilito presso la detta scuola, mentre poi il *Corso suppletivo all'Accademia* venne riunito a quello della scuola militare di fanteria a Modena.

In ultimo con sovrano decreto del 23 novembre

1862 venne la detta scuola confermata assumendo la denominazione di *Scuola normale di fanteria*.

La detta scuola consta di un *personale permanente* e di un *personale temporaneo* scompartito in due battaglioni, suddiviso ciascuno in quattro compagnie, oltre una compagnia di stato maggiore.

Il *personale permanente*, quale appare da specchio annesso a detto Regio Decreto, si compone di:

— Un comandante — *uffiziale superiore*;
— Due maggiori;
— Un capitano aiutante maggiore;
— Otto capitani;
— Un uffiziale d'amministrazione;
— Un uffiziale di massa;
— Un aiutante maggiore in 2°;
— Quattro uffiziali subalterni;
— Un medico di reggimento;
— Centonovanta tra sott'uffiziali, caporali e soldati.

Il *personale temporaneo* è tratto dai corpi di fanteria in quelle proporzioni che il ministro della guerra determina in ciascun anno.

Il ministro della guerra determina con appositi provvedimenti:

— Le norme da osservarsi per la destinazione alla scuola normale di fanteria il *personale temporaneo*;

— Il corso d'istruzione cui deve attendere il detto personale;

— Le discipline speciali che oltre ai regolamenti comuni a tutto l'esercito ed all'arma di fanteria, devono osservarsi presso la scuola, sia rispetto alla disciplina ed al servizio interno, sia rispetto all'amministrazione.

Il corso d'istruzione è essenzialmente indirizzato a formare degli abili e distinti istruttori per l'arma di fanteria e veste per conseguenza un'indole pratica ed aliena da quelli sviluppi teoretici che non abbiano nella pratica un'immediata applicazione (1).

Il corso semestrale d'istruzione per gli *uffiziali subalterni* versa nelle seguenti materie:

— Regolamenti d'amministrazione — fortificazione campale — topografia — istruzione per la fanteria — istruzione teorico-pratica sulle operazioni secondarie della guerra — scuola delle armi.

Il corso semestrale d'istruzione per gli individui di bassa forza comandati alla scuola versa sulle seguenti materie.

Pei *sergenti:*

— Regolamenti ed esercizi militari — lettere italiane — aritmetica e geometria — contabilità militare — topografia — scherma, ginnastica, scuola di cacciatori, tiro.

---

(1) Circol. N° 35 del ministero della guerra, 29 ottobre 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 869.

Pei *caporali e soldati*:

— Regolamenti ed esercizi militari — lingua italiana, aritmetica, geometria e contabilità militare — scuola delle armi — ginnastica, scherma, scuola di cacciatori.

§ II.

SCUOLA NORMALE DI CAVALLERIA IN PINEROLO.

Sin dal 15 novembre 1823 per Regio decreto instituivàsi in Venaria Reale una *Scuola di equitazione*, che aveva per iscopo di promuovere e mantenere viva ed uniforme l'istruzione nei corpi di milizia a cavallo e formare pei medesimi idonei istruttori.

Riordinata per Sovrani provvedimenti del 20 settembre 1845, fu provvisoriamente sciolta al rompersi della guerra, per Regio decreto 27 marzo 1848.

Un Regio decreto del 20 novembre 1849 la ristabiliva in Pinerolo colla denominazione di *Scuola militare di cavalleria*.

Successivi decreti del 23 marzo 1852 — 23 giugno 1855 — 17 ottobre 1856 — 2 maggio 1860 — e 27 maggio 1861, recavano nel suo ordinamento diverse modificazioni.

Finalmente per Regio Decreto del 23 novembre 1862, venne dessa denominata *scuola normale di caval-*

leria distinta e separata *dalla scuola militare di cavalleria* destinata a rifornire di uffiziali l'arma di cavalleria a norma del già citato Decreto 6 aprile 1862 e faciente parte delli instituti superiori di educazione e d'istruzione militare.

Però attualmente l'una e l'altra scuola sono poste sotto gli ordini di uno stesso comandante generale.

La scuola normale di cavalleria consta di un *personale permanente* e di un *personale temporaneo* diviso in quattro squadroni oltre lo stato maggiore.

Il *personale permanente* quale appare dal succitato regio Decreto si compone di:

— Un comandante generale (*uffiziale generale*);
— Un comandante in 2° — direttore dell'istruzione militare (*uffiziale superiore*);
— Un maggiore;
— Un istruttore-capo d'equitazione (*maggiore* o *capitano*);
— Un capitano aiutante maggiore in 1°;
— Quattro capitani;
— Un direttore de' conti;
— Un uffiziale di massa;
— Un aiutante maggiore in 2°;
— Dieci ufficiali subalterni;
— Un cappellano;
— Un medico di reggimento;
— Un medico di battaglione;
— Due veterinari in 1° e 2°;

— Trecento cinquantatrè sott'ufficiali, caporali, soldati e altri;

— N° 205 cavalli.

Il *personale temporaneo* è tratto dagli altri corpi dell'esercito in quelle proporzioni che il ministro della guerra sia per determinare in ciascun anno.

Sono instituiti allievi instruttori allo scopo di somministrare ai reggimenti dell'arma a cavallo idonei istruttori e contabili.

Sono alimentati per via di arruolati, di nuovi delle leve, di allievi tratti dai battaglioni di figli di militari, o di uomini tratti da altri corpi.

Essi rimangono presso la scuola in esperimento, e dopo il termine di tre mesi, ove non siano riputati idonei a proseguire nel servizio come allievi instruttori, sono rimandati a compiere la ferma loro in un corpo dell'arma a cavallo.

Gli allievi avuti da altri corpi o dalla leva, devono, prima di passare effettivi, contrarre la ferma d'ordinanza d'anni otto, a far tempo dal loro passaggio, rimanendo così annullata la ferma anteriore.

Gli allievi instruttori, siano caporali o soldati, dopo due anni di permanenza presso la scuola sono trasferti nei corpi dell'arma a cavallo col grado di caporali, purchè ne abbiano l'idoneità; quelli che erano già caporali conservano la loro anzianità.

Il ministro della guerra poi determina con appositi provvedimenti:

— Le norme da osservarsi per la destinazione alla scuola in ogni anno del personale temporaneo;

— Il corso d'istruzione cui deve attendere il detto personale;

— Il corso d'istruzione degli allievi istruttori;

— Le discipline speciali che, oltre ai regolamenti comuni a tutto lo esercito ed all'arma di cavalleria, devono osservarsi presso la scuola, sia rispetto alla disciplina ed al servizio interno, che rispetto all'amministrazione.

Il corso d'istruzioni presso questa scuola, come presso quella normale di fanteria, è essenzialmente rivolto a formare abili e distinti istruttori per l'arma di cavalleria, ed è per conseguenza di un'indole pratica ed aliena da quelli sviluppi teoretici che non hanno nella pratica una immediata applicazione (1).

Il corso annuale d'istruzione comincia al mese di gennaio ed è durativo:

— Pei caporali allievi istruttori e soldati allievi istruttori, per *due anni*;

— Pel personale temporaneo comandato alla scuola, per *mesi nove*.

Le istruzioni, sia pel *personale permanente* come

---

(1) Circol. N° 40 del ministero della guerra del 27 novembre 1862, *Giorn. Milit.*, pag 973.

per *quello temporaneo*, versano sulle seguenti materie:

— *Uffiziali*:

Regolamenti ed amministrazione militare — ippologia — topografia — geometria — regolamento d'esercizio — istruzione teorico-pratica sulle operazioni secondarie della guerra — scuola sulle armi;

— *Sergenti, caporali e soldati allievi istruttori*:

Regolamenti d'esercizio — regolamenti in genere — lettere italiane — aritmetica e geometria — contabilità — topografia — ippologia;

— *Caporali e soldati*:

Regolamenti d'esercizio — regolamenti in genere — lingua italiana, aritmetica, geometria e contabilità — ippologia.

§ III.

SCUOLA NORMALE PEI BERSAGLIERI.

Al fine di ottenere l'uniformità perfetta nell'istruzione e nel servizio presso i reggimenti di bersaglieri è instituita (attualmente in Livorno) un'apposita *scuola normale* presso cui viene riunito un personale tratto dai detti reggimenti, ed il quale, sotto la direzione del comandante di uno degli stessi reggimenti, attende a perfezionarsi in ogni servizio militare e speciale dell'arma (1).

(1) Circol. N° 38 del ministero della guerra del 17 novembre 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 880.

Il comandante è coadiuvato:

— Da un tenente colonnello o maggiore, vice comandante;

— Da quattro capitani . . . } istruttori.
— Da otto uffiziali subalterni }

La scuola è formata:

— Di 72 uffiziali subalterni, in ragione di due per ogni battaglione;

— Di 84 sergenti, due per ogni battaglione, e due per ogni deposito;

— Di 294 tra caporali e bersaglieri, sette per ogni battaglione attivo e di deposito;

— Di diversi trombettieri.

La durata del corso d'istruzione è di sei mesi.

Il corso teorico-pratico d'istruzione, tanto per gli uffiziali quanto per gli individui di bassa forza, versa sulle seguenti materie:

— Scuola del soldato, di pelottone, di compagnia, di battaglione *in ordine chiuso* — scuola individuale di bersagliere, di quadriglia, di pelottone e di compagnia *in ordine esteso*;

— Scherma di baionetta — scuola di bastone — corso di ginnastica;

— Nozioni sulla teoria del tiro — scuola del tiro;

— Nomenclatura e buon governo delle armi;

— Servizio d'avamposti;

— Nozioni sul codice penale militare — regolamenti — grammatica italiana — aritmetica — geometria — topografia — contabilità militare.

SEZIONE V.

Battaglioni di figli di militari.

---

§ I.

BATTAGLIONE DI FIGLI DI MILITARI IN RACCONIGI.

Esisteva in Racconigi un collegio pei figli di militari instituito a norma dei sovrani decreti 19 febbraio, 19 ottobre 1833, 23 settembre 1834 e 26 novembre 1844, a benefizio specialmente di figli di militari e d'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, i quali vi erano educati per uscire sott'uffiziali caporali e soldati nell'esercito.

Colla legge 19 luglio 1857, essendosi creato col nome di *Collegio militare* un instituto preparatorio per l'ammessione nella militare accademia, fu instituito il *battaglione di figli di militari* succedaneo al detto collegio pei figli di militari, ed ordinato con Regio Decreto 23 settembre 1857 e 4 dicembre 1858.

In esso sono gratuitamente ammessi mantenuti ed istruiti giovani d'ogni condizione, ed i figli di militari hanno diritto di precedenza nell'ammessione — il corso d'istruzione si divide in tre anni ed ha per iscopo di fornire all'esercito soldati atti a riuscire, dopo breve tirocinio pratico, buoni sott'uffiziali.

Per l'ammessione debbono i giovani aver compiuto 14 anni nè eccedere i 16 anni, al 1° settembre dell'anno in cui entrano — essere di fisico robusto e statura sviluppata — comprovare di avere buoni costumi e regolare condotta — saper leggere e scrivere — conoscere le quattro prime operazioni dell'aritmetica — avere il consenso dei parenti per contrarre all'uscita del battaglione l'arruolamento volontario d'anni otto nella categoria d'ordinanza.

Durante la campagna di guerra del 1859, fu ordinato presso il corpo dei *cacciatori delle Alpi* un battaglione di *adolescenti* composto di giovani che per età o per fisico non erano in grado di sostenere le fatiche del servizio.

Per determinazione ministeriale del 6 settembre 1859, essendosi incorporati nei reggimenti della brigata *Cacciatori delle Alpi* i giovani che avessero raggiunto l'età per l'arruolamento, e congedati gli inutili e quelli che non intendevano contrarre arruolamento, furono i rimanenti mandati a Biella, ove il battaglione di adolescenti sarebbe stato provvisoriamente riordinato.

Vennero in seguito ammessi alcuni giovani che non avrebbero più potuto essere ulteriormente ammessi nel battaglione di figli di militari, o provenienti dal battaglione d'istruzione nell'Emilia, sciolto per Regio Decreto 2 maggio 1860.

Furono poi riuniti al battaglione di figli di mili-

tari gli allievi dello sciolto *Istituto adolescenti in Spilamberto* (Modena) che era stato ordinato dal cessato governo dell'Emilia e quelli del battaglione adolescenti stato disciolto col 1° gennaio 1861.

§ II.

BATTAGLIONE DI FIGLI DI MILITARI IN MADDALONI.

Instituita dopo il 1805 in Aversa una scuola militare detta *Scuola di marte* destinata a fornire sott'uffiziali e soldati all'esercito, dalla quale i più eletti potevano passare alla *Scuola politecnica militare* in Napoli per divenire uffiziali nelle armi facoltative, dopo la ristaurazione del 1815 fu trasferita in Napoli e prese il nome di *Battaglione di allievi militari*, stato poi riordinato per decreto del 1° gennaio 1819 con cui ebbe luogo una riorganizzazione generale degli istituti militari del regno.

Con Regio Decreto del 4 marzo 1833, ebbe luogo una nuova generale riorganizzazione e quest'istituto venne disciolto, e riordinato sotto il nome di *Prima scuola militare* allo scopo di fornire buoni sott'uffiziali all'esercito.

Negli avvenimenti del 1848 venne sciolta tale scuola e per Decreto del 15 novembre 1849 s'instituiva in Gaeta un *Battaglione d'allievi militari* in cui si accoglievano giovani dai 6 ai 12 anni, figli di truppa, o figli di sott'uffiziali ed uffiziali non che altri giovani purchè orfani.

Nel 1859 detto battaglione fu trasferto a Maddaloni. — Dapprima esso fu ordinato in quattro compagnie da 120 a 150 allievi ciascuna, in seguito crebbero queste fino a otto, ed il numero degli allievi giunse a 1200.

Il predetto battaglione venne finalmente per Regio Decreto del 20 ottobre 1861, riordinato in conformità del Regio Decreto 23 settembre 1857, che istituì il battaglione dei figli di militari in Racconigi, e retto colle stesse norme, ed assunse il nome di *Battaglione dei figli di militari in Maddaloni* la cui forza è di 800 allievi scompartiti in due battaglioni di quattro compagnie ciascuno.

§ III.

COLLEGIO DEI FIGLI DI MILITARI IN FIRENZE.

Con decreto gran ducale del 20 maggio 1859, instituivasi in Firenze il collegio pei figli di militari a benefizio specialmente di figli di sott'uffiziali e soldati — ebbe questo successivamente radicali innovazioni per sovrani decreti e disposizioni governative. — Venne poi riordinato giusta nuove norme per legge 31 ottobre 1859, a cui fece seguito il regolamento organico emanato dal ministero di guerra toscano il 5 novembre dello stesso anno, determinandosi che il numero degli allievi fosse di 200 di cui parte a mezza pensione gratuita a carico dello Stato.

Riordinato in Firenze il liceo militare come collegio militare d'istruzione secondaria, per decreto 11 agosto 1860, si venne a soprassedere dalle ordinarie ammessioni in quel detto collegio dei figli di militari.

SEZIONE VI.

Istituto militare Garibaldi in Palermo.

Prima del 1849, esisteva in Monreale presso Palermo una scuola militare destinata a fornire sott'ufficiali e soldati all'esercito.

Riordinati gli instituti militari del regno coi decreti 1° gennaio 1819 e 14 marzo 1823, venne pur questa riordinata — Giusta quest'ultimo ordinamento da *terza scuola militare* doveva divenire *seconda scuola militare* capace di 80 allievi de' quali 70 a posto gratuito, ma questo ordinamento non venne attuato, e la scuola rimase soppressa.

Allorchè il generale Garibaldi assunse il governo dell'isola di Sicilia, fu una delle prime sue cure di crearvi alcuna di quelle instituzioni militari onde essa difettava totalmente, perciò egli con decreto dittatoriale del 22 giugno 1860, stabiliva in Palermo un *Battaglione di adolescenti* con base organica uguale a quella dei battaglioni dell'esercito. — l'età utile era dai 10 ai 17 anni.

Con decreto dittatoriale del 29 stesso mese, venne

aggregato all'instituto l'*Ospizio di beneficenza* di Palermo.

Con decreto poi prodittatoriale del 3 novembre 1860, tale scuola venne ampliata recando a 1200 il numero degli allievi, e si determinava — che fossero ordinati in due battaglioni – conservata la denominazione d'instituto Garibaldi – che scopo di esso fosse l'educazione ed istruzione primaria militare nell'intento di fornire buoni soldati e sott'uffiziali alla fanteria ed alunni ad una scuola militare superiore che dovea instituirsi.

Col suddetto prodittatoriale decreto si stabiliva — che i limiti dell'età fossero dai 10 ai 14 anni, e vi avessero dritto all'ammessione i *proietti* e *poveri* (trovatelli) dei comuni dell'Isola a termini del decreto 7 agosto 1834, subentrando l'instituto agli oneri dell'ospizio di beneficenza — che tutte le spese fossero a carico dei comuni dell'Isola, i quali avrebbero dovuto contribuirvi in ragione composta della loro popolazione, e della loro rendita ordinaria — che contribuissero inoltre alla vita economica dell'istituto le rendite dell'ospizio anzidetto di beneficenza sotto deduzione della parte da corrispondersi all'instituto Ventimiliano giusta altro decreto dello stesso giorno 3 novembre 1860, non che le pensioni degli allievi paganti (annue lire 350) e le quote di lire 80 corrisposte dai medesimi per ispese di primo corredo — finalmente che vi fossero stanziate intere e mezze pensioni gratuite da concedersi a figli di benemeriti militari impiegati e cittadini.

Ma l'ordinamento quale veniva dal dianzi citato

decreto prodittatoriale determinato non veniva attuato; e gli allievi già in esso instituto raccolti in numero di oltre 700, venivano in esso sostenuti a spese del bilancio militare e così ogni altra spesa occorrente per l'istituto.

Fu quindi l'istituto per Regio Decreto del 3 novembre 1861, riordinato giusta le norme stesse stabilite dal Regio Decreto 23 settembre 1857, pel battaglione di figli di militari in Racconigi, conservando la sua denominazione di *Istituto militare Garibaldi*, limitando a 500 il numero degli allievi scompartiti in quattro compagnie — furono restituiti agli ospizi civili le rendite di civile provenienza, riservandosi il governo d'instituire nel seguito in Sicilia un collegio militare d'istruzione secondaria a tenore del decreto e regolamento dianzi citato del 6 aprile 1862.

SEZIONE VI.

Ritiro per figlie di militari in Torino.

Fino dal 1764, parecchi ecclesiastici si assumevano la cura di istruire figlie di militari del presidio di Torino, e nel 1774 buon numero di tali zitelle era già ricoverato in simile instituto.

Ampliato con sovrani provvedimenti del 12 gennaio 1779, il re Vittorio Amedeo III, per lettere patenti del 6 luglio successivo lo prendeva sotto la immediata sua protezione, ponendolo nelle dipendenze della regia segretaria di guerra, e prescri-

vendo che in esso avessero ricovero ed educazione figlie povere di militari in effettivo servizio, o morti in servizio attivo.

Quest'istituto accoglie 62 ragazze — le aspiranti devono essere in età minore di 9 anni nè maggiore di 14 e le domande devono essere dirette al ministero della guerra.

Accettate definitivamente dopo un anno di esperimento, le giovani più non possono essere rimandate, nè uscirne che quando i parenti comprovino di aver modo di provvedere al loro sostentamento.

Occorrendo di maritarsi, mentre sono nel ritiro, la direzione s'interessa a procurar loro una piccola dote dalla pia opera di S. Paolo.

L'educazione delle ricoverate consiste nei lavori domestici, in una discreta istruzione di lettere, ed in esercizi di pietà cristiana.

SEZIONE VII.

Orfanotrofio in Napoli.

Nel 1784, instituivasi un collegio per provvedere al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione delle orfane di militari e furongli assegnate le rendite dell'abolito monastero di *Santa Maria Apparente* in Napoli ed un *ratizzo* (quota) sui monisteri dei regi dominii al di qua e di là del Faro.

Per le vicende politiche tale benefica instituzione non progredì, e le rendite già costituite provvidero appena ad un ristretto numero di orfane.

Nel 1819, si riunirono insieme in una sola amministrazione sotto il nome di *Orfanotrofio militare* le rendite già possedute dal detto collegio, quelle delle scuole militari, del cuore di Gesù, e della sala di educazione militare in Monreale, coll'obbligo di educare e mantenere 400 orfane di militari, e di mantenere gli allievi nelle scuole militari — fu inoltre stabilito che gli uffiziali nel contrarre matrimonio dovessero corrispondere all'amministrazione dell'istituto due mesi di soldo, mercè cui le loro orfane acquistavano il diritto ad un mensuale sussidio.

Per Regio Decreto 22 maggio 1820, si assegnarono all'orfanotrofio vari fondi la cui rendita già si usufruttuava dal genio e dall'artiglieria — altri proventi poi furono, nel 1833, assegnati a tale pio istituto a cui finalmente nel 1842 fu per reale determinazione stabilito che un'annua sovvenzione gli venisse corrisposta dalle tesorerie di Napoli e Sicilia per sopperire alle spese a carico di esso.

L'orfanotrofio militare in Napoli attualmente provvede al pagamento di mensuali sussidii a 612 orfane di uffiziali le quali passando a marito, e cessando di essere sussidiate, ricevono un ultimo sussidio a titolo di *maritaggio*.

SEZIONE VIII.

Biblioteche.

Sin dal 1814 già esisteva una biblioteca ad uso del Corpo R. di Stato maggiore generale e della Topografia — un'altra pure ne esisteva presso il Corpo reale d'artiglieria ad uso esclusivo dei cadetti.

Due altre sussidiarie per gli uffiziali d'artiglieria ne venivano formate, l'una nel 1841 alla Venaria Reale col mezzo di elargizioni e sotto l'alto patrocinio del Duca di Genova, e l'altra successivamente in Genova — una terza finalmente instituivasene presso il Corpo R. del genio militare per disposizione del ministero dello guerra 19 ottobre 1836 e 3 gennaio 1837.

Nel bilancio 1851 stanziavasi una somma per lo stabilimento di biblioteche nelle divisioni militari ad utile degli uffiziali.

In giugno stesso anno venivano ordinate biblioteche presso le scuole militari di fanteria e di cavalleria e presso il corpo dei bersaglieri in Cuneo, cui veniva fatto dono della cospicua libreria del fu suo benemerito ispettore tenente generale cav. Alessandro Lamarmora.

Per disposizione ministeriale del 16 marzo 1854 le tre sovradette biblioteche del corpo di stato maggiore — d'artiglieria e del genio vennero riunite

in una sola colla denominazione di *Biblioteca delle armi speciali* presso il corpo R. d'artiglieria.

Con R. Decreto del 5 luglio 1855 fu la medesima instituita in *Biblioteca militare* ed aperta a favore degli uffiziali tutti del R. esercito, dei professori ed altri uffiziali di stabilimenti militari, dei sott'uffiziali d'ogni corpo, non che di tutti gli impiegati dell'amministrazione militare.

A speciale vantaggio poi degli uffiziali dei corpi stanziati in Torino, S. M. graziosamente fece facoltà di valersi della sua biblioteca privata, e consimile facoltà venne pur fatta per la cospicua biblioteca militare di fu S. A. R. il Duca di Genova.

Le biblioteche militari preesistenti erano limitate alle divisioni delle antiche provincie, oltre la centrale in Torino e le speciali dell'artiglieria in Genova e Venaria Reale.

Con R. Decreto 23 marzo 1862 venne approvato un nuovo regolamento per cui fu esteso il beneficio di esse sotto la denominazione di *biblioteche di presidio* nelle piazze di:

— Torino — Milano — Parma — Bologna — Firenze — Napoli — Alessandria — Genova — Venaria Reale — Cuneo — Fenestrelle — Ivrea — Pinerolo — Novara — Cagliari — Pavia — Cremona — Piacenza — Modena — Siena — Livorno — Forlì — Ancona — Rimini — Palermo — Messina.

SEZIONE IX.

Degli ordini militari di onorificenze.

---

§ I.

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Nessun altr'Ordine può vantare antichità più veneranda e più nobili origini quali l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro (1).

---

(1) Vedasi Relazione al Re in data 16 marzo 1851, e la *Breve Storia dell'Ordine di S. Maurizio avanti e dopo l'unione con quello di S. Lazzaro* — pubblicata con autorizzazione del Gran Magistero dell'Ordine, coi tipi di G. Marzorati nel 1861, da cui sono estratte le presenti memorie.

Ai tempi di Massimiano imperatore, la valle che dall'antico Ottoduro s'apre verso il lago Lemano e serve di letto alle acque del Rodano, fu glorioso teatro della costanza di un'intera legione di confessori di Cristo, i quali consacrarono col loro sangue il piano che si stende al dissopra di Agauno o di Ternade, tra la montagna ed il fiume. — Era la legione Tebea, il cui capitano *S. Maurizio* fu ed è tuttora in gran venerazione nel Vallese.

Venne in Agauno eretta chiesa abbaziale a S. Maurizio, che fu segno a culto specialissimo pei re di Borgogna — più d'uno vi fu coronato — altri pigliarono l'Investitura del regno colla simbolica tradizione della lancia e dell'anello dell'invitto duce Tebeo.

Dopo la morte di Rodolfo III, avvenuta nel 1032, la Casa di Savoia, uscita dal sangue di Berengario II e Adalberto re d'Italia, ebbe e per retaggio e per conquista questa nobile parte dell'antico reame di Borgogna, e fra le altre provincie il basso Vallese.

Amedeo VIII, duca di Savoia, in principio del secolo xv, in-

Instituzione già assolutamente militare, si rivolge parimenti ad instituzione civile.

Era dapprima l'Ordine di S. Maurizio distinto da quello antichissimo gerosolimitano di S. Lazzaro.

---

stituiva presso Thonon verso il lago Lemano un monastero con una chiesa dedicata a S. Maurizio.

Dopo 43 anni di regno egli si ritirava presso il monastero di Ripaglia, senza dismettere dalle cure del regno. — Suo figlio primogenito Ludovico, principe di Piemonte, reggeva col titolo di luogotenente, e riservavasi il duca a sè ed ai consiglieri che seco conduceva, la soluzione delle più gravi questioni di Stato.

Cinque consiglieri si ridussero col loro principe a far vita eremitica in Ripaglia, e v'erano seco loro scudieri, camerieri e valletti.

Amedeo instituiva l'Ordine dei cavalieri romiti di S. Maurizio nel fine di scegliere tra i ministri i più consumati nel maneggio delle cose di Stato, e servire al principe coi consigli di matura esperienza, e lasciava in testamento che il suo erede ultimasse ciò che vi era di incompleto nell'instituzione, e che nello ascrivere nuovi cavalieri si avessero a scegliere uomini egregi costituiti nell'Ordine del cavalierato lungamente e laudabilmente esercitati in onorate militari fazioni. — Per tal modo il duca instituiva la milizia mauriziana.

Portavano i cavalieri lunghi capelli e lunga barba ed una croce appesa al collo, ed era la croce trifogliata di S. Maurizio — questa serbavano per indizio d'alto stato, — nel rimanente gli abiti erano della condizione di romito.

Dopo l'elezione di Amedeo VIII a Sommo Pontefice nel 1439, pel voti del Concilio di Basilea, egli abbandonava la solitudine di Ripaglia — lo seguitarono i cavalieri, nè appare che quella religiosa milizia siasi più continuata; — ma più d'un secolo dopo Emanuel Filiberto (nel 1572) ristorò l'Ordine antico di S. Maurizio con altre leggi ed altro fine, e poco dopo ottenne l'unione dell'antichissimo *Ordine di S. Lazzaro*. — Ed ebbe in ciò varie mire, di purgare i mari dai pirati, di combattere i nemici del nome cristiano e di esercitare l'ospitalità.

Era in quel tempo a Roma ambasciadore del duca monsignor

Nati nei tempi del medio evo, in cui tutte le virtù si riassumevano al valor militare e nella carità per gli infelici, i due Ordini di S. Lazzaro e di S. Maurizio furono dal Duca Emanuel Filiberto nel 1572 riuniti in uno. — Furono dapprima ed esclu-

---

Parpaglia. — Questi ottenne da papa Gregorio XIII la bolla 16 settembre 1572, con cui fu creato l'Ordine militare e religioso sotto le regole cisterciensi e sotto il titolo di S. Maurizio, di cui pose la sede principale nel dominio di Savoja, e deputò Gran Mastro il duca Emanuel Filiberto ed i suoi successori, coll'obbligo di dotarlo di 15,000 scudi d'entrata, con facoltà di ammettervi nobili o per preclara virtù famosi in qualsivoglia parte del mondo, e di fondar priorati e commende, col patto che i cavalieri non potessero sposare che una vergine, non sposarne più d'una, che facessero professione di castità coniugale e la professione di fede del tenore dallo stesso pontefice determinato — dalla quale sacra milizia, dichiarava Gregorio, d'aspettare grandissimi frutti per respingere l'eresia e gli assalti degl'infedeli.

Quest'Ordine con tanta solennità fondato dal papa a preghiera di Emanuel Filiberto, aspettava il suo perfezionamento dall'unione già prima trattata dai ministri del Duca, e infine concordata, dell'antichissimo *Ordine gerosolimitano di S. Lazzaro*, che ebbe luogo per altra bolla del 13 novembre dello stesso anno.

Non mise indugio il duca a far le provvisioni necessarie, sia per l'organizzazione della milizia, sia per l'adempimento degli obblighi a quella inerenti. — Dotò l'ordine di tanti beni che formassero i 15,000 scudi d'entrata — dispose che i principali uffici della sua corte nobile, sì di camera che di bocca, fossero commessi ai cavalieri di quell'Ordine, onde si chiamarono *commendatori di camera e di bocca* — statuì regole certe per l'ammessione dei cavalieri, per le insegne, pei manti, pei capitoli generali — dichiarò che la chiesa conventuale dell'Ordine sarebbe nel castello di Torino — che l'Ordine avrebbe due case commerciali, una a Torino pel servizio di terra e l'altra a Nizza pel servizio di mare — ordinò che i cavalieri dovessero servire in convento cinque anni e fare in quel tempo tre carovane — deputò ai servigi della religione due galere — vi pose sopra un'eletta schiera di cavalieri e le spediva ai servizi del pon-

sivamente diretti a premiare le gesta militari ed a soccorrere all'umanità infelice col ricovero degli ammalati negli spedali che si instituivano a spese dell'Ordine, e colle cure che la pietà dei cavalieri era invitata dal voto che ne facevano a prestar loro.

Le diffusione e la difesa della religione entravano come scopo principale di quella instituzione, che il duca Emanuele Filiberto coll'autorità di principe veniva a costituire con precisi e formali statuti, i quali poi erano dal duca Carlo Emanuele suo figlio confermati, colla riserva della libera facoltà di poterli a suo beneplacito mutare o riformare.

---

tefice contro i corsari turchi che infestavano il mar Tirreno e la costa romana.

Dispensò l'onorata insegna al principe di Piemonte, ai duchi di Nemours ed altri distinti personaggi

Cresceva la fama dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro per modo che Emanuel Filiberto era continuamante ricercato da principi forastieri di dar l'abito e la croce a gentiluomini loro sudditi, e sebbene usasse gran rigore nell'ammessione, e rispetto alle prove di nobiltà, e rispetto a quelle di vita e costumi, nei primi sei anni si crearono dugento ottanta cavalieri della piccola croce, senza contar quelli di gran croce, d'ogni nazione e dei più illustri casati.

Mancato ai vivi Emanuel Filiberto, Carlo Emanuele I, suo figliuolo e successore si mostrò quanto il padre tenero e zelante dei suoi progressi.

(Vedasi pei maggiori e più diffusi particolari intorno a questo Ordine la succitata *Breve Storia*, e per le erezioni di chiese, per l'instituzione di ospedali, ed intorno ai beni dell'ordine.)

Accomodando quest'antica e nobile instituzione alle nuove condizioni della società civile e dello Stato, non tardò molto a rivolgersi l'Ordine di S. Maurizio a ricompensare non meno il merito civile che il merito militare, e quando cessavano d'influire quei malori ai quali l'ospitalità dei cavalieri di S. Lazzaro era stata dapprima rivolta, e diminuirono le occasioni delle guerre contro gl'infedeli, l'Ordine mauriziano rivolse la sua beneficenza ad altre sventure e riservò le sue armi alla difesa dello Stato.

Re Carlo Alberto, ascendendo al trono, arrecava profonde modificazioni intorno agli statuti di quest'Ordine per avviarlo all'armonia con quell'ordinamento civile dello Stato cui con continuo progresso intendeva, e colle R. Patenti del 9 dicembre 1831 dichiarava « che la decorazione dell'Ordine Mauriziano « sarebbe stata concessa in ragione di antichi servizi « sì militari che civili, e sarebbe venuta a ricom- « pensare ogni maniera di beneficenza o notabile « per liberalità o commendevole per devozione per- « sonale. »

Re Carlo Alberto dimostrò intendere che si allargasse lo scopo di quest'instituto, sì che da esso venisse presa guida la progrediente civiltà, epperciò senza rinunciare al più antico proposito della milizia mauriziana, di proteggere cioè il culto — di soccorrere agli infermi — di premiare le virtù militari e civili, volgevalo anche ad allargare la pubblica istruzione, e fondare sale d'asilo e favorire lo sviluppo delle arti e dell'industria.

La collazione delle decorazioni e delle varie distinzioni nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro fu dai primi suoi statuti ed anche in tutte le riforme successive riservata a libera disponibilità del Re. — Fu però per uso antico, che quando la decorazione od altra distinzione dell'Ordine veniva dal Re, Gran Mastro dell'Ordine, conferita a persone dipendenti da un qualche ministero e per servizi resi allo Stato in quel ramo d'amministrazione, la proposizione era riservata al ministro dirigente quel dicastero, il quale, presi gli ordini del Re, li notificava al primo segretario dell'Ordine, da cui veniva presentato il relativo diploma, che firmato dal Re era da lui controfirmato, e così ancora attualmente si procede.

Trattandosi di decorazione o distinzione accordata agli impiegati dell'Ordine per ricompensare servizi prestati all'Ordine stesso, o per benemerenza verso la Reale persona, o per ricompensare opere di beneficenza che entrano più specialmente nello scopo dell'instituzione dell'Ordine, era serbata la forma del *motu-proprio* e la volontà del Re veniva dichiarata direttamente al primo segretario dell'Ordine, e da questo ne venivano fatte le proposizioni.

Come per la collazione delle decorazioni ed altre distinzioni, così si procede per le provvisioni quando è accordata una qualche pensione sul tesoro dell'Ordine, le quali se portano ricompense per servizi resi allo Stato, sono spedite nelle forme sovra indicate.

Sin dai tempi più antichi sulle entrate dell'Ordine

usarono i Reali Gran Mastri disporre di commende o pensioni a ricompensa di servizi resi allo Stato.

Il Re Carlo Alberto, portando in ciò il maggior spirito d'ordine e di regolarità, nelle anzidette Regie Patenti del 9 dicembre 1831 stabiliva in somma fissa il complesso di tali ricompense a carico del tesoro dell'Ordine, determinandola a lire 200,000, limite questo che non venne rigorosamente osservato, chè venne portato in qualche bilancio sino a lire 270,000.

Non eravi dapprima un prestabilito scompartimento di queste pensioni fra i vari dicasteri, secondo la proporzione dei personali che ne dipendono, e quindi ad imitazione di quanto già stabilivasi in Francia per la Legione d'Onore, veniva adottata una ripartizione fra i vari dicasteri dello Stato in ragione di *quarantesimi*, determinando preventivamente in ciascun anno all'occasione della formazione del bilancio la somma da distribuirsi.

In quanto al reggimento ed all'amministrazione delle cose appartenenti all'Ordine, gli antichi statuti circondavano il Re Generale Gran Mastro, supremo rettore ed amministratore, di un consiglio il quale provvedeva ad ogni occorrenza.

Anticamente l'Ordine doveva considerarsi veramente come uno Stato nello Stato, il quale aveva il proprio territorio — i proprii sudditi — l'intiera giurisdizione sì civile che criminale, e perfino ec-

clesiastica — aveva le sue finanze — le sue truppe di terra e di mare — ed in fine la sua corte — quindi le cariche di *Gran Priore ecclesiastico* — di *Gran Maresciallo* — di *Grand'Ammiraglio* — di *Gran Cancelliere alla giustizia* — di *Gran Tesoriere*.

Il consiglio era formato di tutti questi *grandi uffiziali* e rappresentava il *consiglio dei ministri*.

Coll'andar del tempo l'esistenza di uno Stato nello Stato ravvisavasi pericolosa, e l'Ordine fu a poco a poco avviato verso l'essere di un *Gran Corpo morale privilegiato*, ed il consiglio rimase composto di quei *Grandi* che avevano ritenuta un'amministrazione effettiva d'ufficio, e di quelli altri consiglieri che il Re Generale Gran Mastro nominava.

Colle di anzi citate Patenti del 1831 furono aboliti i *grandati* del maresciallo e dell'ammiragliato, e successivamente furono abolite altre cariche fino allora conservate, a misura che si rendevano vacanti, e se ne concentravano le funzioni nel primo segretario del Gran Magistero, il quale diventò essenzialmente il vero amministratore dell'Ordine.

Finalmente venne l'Ordine ed il governo di esso essenzialmente riformato dal re Vittorio Emanuele II, colle Regie Patenti del 16 marzo 1851.

In esse Regie Patenti fra le altre si hanno le seguenti determinazioni:

— Le ricompense alle virtù militari e civili cui

e destinato l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, consistono come per lo addietro nella decorazione — nei gradi dell'Ordine stesso — nelle insegne che li distinguono — ed in pensioni applicate alla decorazione ed al grado;

— Le beneficenze che l'Ordine specialmente si propone, consistono nel ricovero e nelle cure degli ammalati, e nei sussidi all'istruzione religiosa e civile, ed all'educazione infantile, ed ai più commiserandi infortuni (1). — Sono mantenute e confermate le distinzioni di grado di *cavalieri di piccola croce* — di *commendatori*, e di *cavalieri di gran croce, decorati del gran cordone*. — Sono pure mantenute le insegne che distinguono questi gradi;

— Il numero di cavalieri di ciascun grado è illimitato; sono richiamate in osservanza per la concessione della decorazione le norme determinate dall'art. 4 delle Regie magistrali patenti del 9 dicembre 1831, salvo i casi di segnalati meriti straordinari (2);

---

(1) Dopo la ristaurazione quattro erano gli spedali dell'Ordine — lo spedale maggiore di Torino, la cui fondazione rimonta al 1573 — lo spedale d'Aosta, quello di Valenza e quello di Lanzo.

Uno spedale di sufficiente eleganza venne per ordine del re Vittorio Emanuele II costrutto a Lucerna, sui disegni dell'ingegnere Ernesto Camusso nel 1853.

Alla pia munificenza del regnante sovrano Gran Mastro è pur dovuto l'ospizio pei fanciulli cretinosi aperto in Aosta nel 1853.

Nel febbraio 1855 ordinava che un'infermeria per le donne venisse aggiunta allo spedale maggiore dell'ordine coll'appellazione di Maria Adelaide.

Nel mese di ottobre 1858 venne aperto in S. Remo (Riviera di Ponente) un vasto spedale destinato al ricovero dei lebbrosi.

(2) « Art. 4 — La croce di grazia sarà conceduta da Noi, per

— Le pensioni date sul tesoro dell'Ordine in ricompensa, non potranno quind'innanzi eccedere le lire mille, nè essere minori di lire quattrocento;

— Il fondo destinato ad essere distribuito in pensioni di ricompensa ai decorati, compresa in esse la somma assegnata sul tesoro dell'Ordine per dote all'*Ordine del merito civile di Savoia,* e le commende assegnate ai membri del consiglio dell'Ordine, non potrà mai eccedere il quarto del totale bilancio attivo del tesoro;

— In ciascun anno sopra il fondo come sovra determinato per assegnazioni di pensioni, sarà stanziata nel bilancio dell'Ordine la somma che nel corso dell'anno potrà distribuirsi in nuove pensioni;

— Stabilite in capo dell'anno come sovra le

« ragione di antichi servizi che stimeremo ricompensare, a quelli « uffiziali dei nostri eserciti che avranno per lo meno il grado « di luogotenente colonnello, ed a quelli fra gli impiegati civili « dei Nostri Stati, la cui qualità onorifica corrisponda a quel « grado. »

Per recente risoluzione del ministero della guerra, viene accordata la decorazione di *cavaliere:*

— *Ai tenenti-colonnelli*, dopo un anno di grado, ovvero, quando riuniscano quattro anni di servizio, da computarsi dal giorno che sono promossi a maggiore;

— *Ai maggiori*, dopo vent'anni di servizio effettivo di uffiziale, o quattro anni di grado di maggiore;

— *Ai maggiori in servizio sedentario*, a venticinque anni di servizio come uffiziale;

— *Ai capitani* (in via eccezionale), dopo venticinque anni di servizio effettivo di uffiziale.

Tale risoluzione (che però non venne pubblicata) ri eniamo che sia stata presa nel fine di non prodigare senz'altro la decorazione di un Ordine così insigne, e probabilmente anche dagli altri ministeri saranno per adottarsi analoghe disposizioni.

somme distribuibili nel corso di esso per nuove pensioni, esse verranno scompartite in *quarantesimi* a disposizione dei vari dicasteri e nelle seguenti proporzioni:

Al ministero della guerra	. . . .	N° 16
Id.	dell'interno	» 5
Id.	di marina, agricoltura e commercio	» 4
Id.	di grazia e giustizia	» 3
Id.	d'istruzione pubblica	» 3
Id.	di finanze	» 3
Id.	per gli affari esteri	» 2
Id.	dei lavori pubblici	» 2
Al Gran Magistero dell'Ordine	. . . .	» 2

— Le pensioni sopra il tesoro dell'Ordine non possono essere accordate di regola, che dopo trenta anni di servizi resi allo Stato, ovvero all'Ordine per quelle che dipendono dal Gran Magistero:

— Le decorazioni e le distinzioni di grado nell'Ordine, e le pensioni sul tesoro mauriziano accordate per ricompensa di servizi resi allo Stato, devono essere proposte dal ministro segretario di Stato dirigente il ramo d'amministrazione a cui si appartengono i servizi prestati, ed il Decreto del Re porterà la firma del ministro proponente ed il visto del primo segretario del Gran Magistero:

— È riservata la forma del *motu proprio* del Re per quelle decorazioni, distinzioni o pensioni che verranno accordate per servizi resi dagli impiegati dell'Ordine o per opere di beneficenza specialmente dall'Ordine contemplate nella sua insti-

tuzione, o per benemerenza verso la persona del Re;

— La collazione di decorazioni, distinzioni e pensioni fuori delle norme ordinarie, dovranno essere proposte in consiglio dei ministri;

— I *grandati* dell'Ordine sono aboliti;

— È abolita la divisione territoriale in provincie per quanto riguarda l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro;

— Il consiglio dell'Ordine sarà composto di 9 consiglieri nominati dal Re e scelti fra i cavalieri decorati del gran cordone ed i commendatori;

— Il primo segretario del Gran Magistero ed il tesoriere generale dell'Ordine avranno seggio e voce deliberativa in consiglio, tenendo il luogo che loro verrà assegnato dal grado e dall'anzianità, senza che però mai possano avere la presidenza (1).

Finalmente con Sovrano Rescritto del 1° settembre 1860 venne decretato:

« Il patrimonio dell'*Ordine Costantiniano di San* « *Giorgio di Parma*, con tutti i diritti e pesi al mede« simo inerenti, è aggregato all'Ordine dei Ss. Mau« rizio e Lazzaro, e sarà retto ed amministrato colle « norme vigenti per questo. »

Per Regio Brevetto del 14 dicembre 1855, l'Or-

---

(1) Per Sovrane Patenti del 24 novembre 1853 alla presidenza del consiglio è dal Re nominato annualmente un consigliere scelto fra i grandi uffiziali dello Stato e fra i cavalieri di gran croce. — Il primo segretario del Gran Magistero ha il dritto d'intervenirvi e prendervi la parola ogni volta che lo crede, e vi occupa il primo luogo dopo chi presiede.

dine dei Ss. Maurizio e Lazzaro venne conformato nella distribuzione delle classi con quello *militare di Savoia*, e venne composto di cinque classi, cioè:

1° Di *cavalieri di Gran Croce;*

2° Di *commendatori di 1ª classe* (corrispondenti al grado di grand'uffiziale negli Ordini stranieri);

3° Di *commendatori di 2ª classe;*

4° Di *uffiziali;*

5° Di *cavalieri.*

Le dette R. Patenti determinano inoltre:

— Le insegne di *commendatori di 1ª classe* non verranno concedute fuorchè a persone rivestite del grado di luogotenente generale — presidente capo o di ministro residente, o di uffici di uguali dignità, le quali siano da quattr'anni compiti state decorate delle insegne di commendatori di 2ª classe;

— Potranno per altro, salvo sempre le condizioni sovr'espresse concedersi anche a maggiori generali — consiglieri di Stato — di cassazione — e della Camera dei conti, in occasione della loro ammessione a riposo;

— Le insegne di cavaliere gran croce decorati del gran cordone non si concederanno fuorchè ai funzionari che saranno da quattr'anni decorati della commenda di 1ª classe.

Con altro Sovrano Brevetto dell'11 febbraio 1857 venne determinato:

— I commendatori di 1ª classe dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro piglieranno il titolo di *grandi uffiziali dell'Ordine.*

§ II.

ORDINE MILITARE DI SAVOIA.

Con Patenti 14 agosto 1815 S. M. il Re Vittorio Emanuele I instituiva l'Ordine militare di Savoia a premio esclusivamente di azioni particolari e segnalate di valore in battaglia od in altro fatto di guerra, distinto in quattro classi: *cavalieri di gran croce* — *commendatori* — *cavalieri* — *militi.* — Stabiliva le prime cariche dell'Ordine ed un consiglio di membri dell'Ordine stesso, estratti a sorte volta per volta, per giudicare dei titoli degli aspiranti e proporre a quale classe potessero i meritevoli essere ascritti — determinava i distintivi delle varie classi, gli onori dovuti ed un'alta paga pei cavalieri e militi non uffiziali, da convertirsi in pensione per la vedova e figli minori di 15 anni — stabiliva che ne fosse concesso il cambio a coloro che per azioni di valore militare nelle passate guerre avevano ottenute le distinzioni militari dell'Ordine della Corona Ferrea dell'ex-regno d'Italia, e della Legione d'onore di Francia, ed erano quindi passati al regio servizio attivo.

Questi ultimi poi, per R. Decreto 20 aprile 1850, vennero autorizzati a fregiarsi di nuovo delle decorazioni predette della Corona Ferrea e della Legion d'onore, continuando a far uso di quella dell'Ordine di Savoia.

Sia per effetto della lunga pace, sia per le ristrette condizioni per conseguirlo, quest'Ordine non fu quasi mai conferto per molti anni, specialmente dopo l'instituzione della medaglia d'oro e d'argento al valore militare che nel 1833 ristabiliva il Re Carlo Alberto per premio a generosi fatti operati in guerra ed in pace dai militari.

Nel 1855, mentre una parte dell'esercito prendeva parte alla campagna di Crimea, il predetto Ordine venne con R. Decreto 28 settembre riordinato, allargandone le condizioni, per ricompensare non solo azioni personali, ma altresì imprese di guerra condotte con forze più o meno cospicue, e distinti servigi resi anche altrimenti nella milizia e nell'alta amministrazione militare con invenzioni, perfezionamenti, lavori insigni e di comprovata utilità.

Le classi dell'Ordine col predetto Decreto stabilite nel numero di quattro, furono per altro Decreto 28 marzo 1857 recate a cinque, come nell'Ordine Mauriziano, cioè: 1° *gran croci* — 2° *grandi uffiziali* — 3° *commendatori* — 4° *uffiziali* — 5° *cavalieri*.

La *gran croce* è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in guerra.

I *cavalieri di gran croce* portano ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro una gran fascia di colore turchino tramezzato in rosso, dalla quale pende la croce — ed inoltre si fregiano sul petto

a sinistra di una grande stella in argento orlata d'oro, dentro la quale è la croce dell'Ordine.

Può aspirare alla medesima quel generale o luogotenente generale — ammiraglio o vice-ammiraglio, che esercitando un comando del suo grado, abbia colle forze a lui obbedienti compiuta un'*impresa segnalata e molto utile allo Stato*, la quale dimostri *strordinario coraggio e singolar perizia.*

E similmente può aspirare alla gran croce nel medesimo caso e colle stesse condizioni quel maggior generale o contr'ammiraglio che eserciti un comando superiore al suo grado.

Alla *croce di grand'uffiziale* può aspirare quell'uffiziale generale, che esercitando un comando del suo grado o superiore, abbia colle forze a lui obbedienti compiuta una fazione distinta per coraggio e perizia.

E colla stessa condizione il colonnello che eserciti un comando superiore al suo grado.

Questa croce, sormontata da un trofeo con una corona in oro, come quella di gran croce è portata pendente dal collo sul petto, ed inoltre i cavalieri di essa si fregiano il petto a sinistra di una *stella in argento colla croce nel mezzo.*

Alla *croce di commendatore* può aspirare il colonnello o tenente colonnello che esercitando un co-

mando del suo grado abbia soddisfatto alle sovr'indicate condizioni.

E così pure un maggiore che eserciti un comando superiore al suo grado.

Alla *croce di uffiziale* può aspirare il maggiore che, esercitando il comando del suo grado, od il capitano esercitando il comando superiore al suo grado abbiano soddisfatto alle suindicate condizioni.

Può aspirare alla *croce di cavaliere* quell'uffiziale che abbia in guerra ottenuto un risultato distinto per valore ed utilità, oppure siasi distinto con una azione di valore personale.

Quel militare di qualsiasi grado il quale trovandosi già decorato di due medaglie al valor militare siasi distinto in guerra *per una splendida azione personale.*

L'uffiziale di qualsiasi grado, già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può aspirare a quella della classe superiore nel caso di nuove azioni segnalate.

In tempo di pace, sulla proposta del ministro della guerra, possono conferirsi le insegne dell'Ordine:

— A quei militari che facciano qualche egregia azione di valore;

— Ai militari benemeriti per invenzioni, perfezionamenti, lavori insigni e di comprovata utilità,

non che per servizi importanti nell'alta amministrazione militare.

I funzionari dei servizi amministrativi e sanitari di terra e di mare che siano ragguagliati ad un grado militare sono ammessi al conseguimento della decorazione nei casi e modi di anzi indicati, secondo il grado di assimilazione.

Per legge del 15 dicembre 1861 venne poi stabilito che ai militari ai quali è concessa la decorazione dell'Ordine militare di Savoia sono accordate le seguenti pensioni per le decorazioni:

Del grado di	cavaliere	L.	250	annue
Id.	uffiziale	»	400	id.
Id.	commendatore	»	800	id.
Id.	grande uffiziale	»	1500	id.
Id.	gran croce	»	2000	id.

§ III.

MEDAGLIA MAURIZIANA.

Con Sovrane Magistrali Patenti del 19 luglio 1839 fu instituita una medaglia in oro coll'effigie di S. Maurizio, di due dimensioni — la maggiore pei decorati che hanno il grado di uffiziali generali da portarsi sul petto appesa a mo' di collana — e la minore appesa con piccolo nastro verde all'occhiello dell'abito per gli uffiziali superiori ed inferiori.

Al conseguimento di tale medaglia possono aspi-

rare i soli decorati dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, i quali si trovino in effettivo militare servizio dopo cinquanta anni di meritevole carriera militare.

§ IV.

MEDAGLIE AL VALORE MILITARE E CIVILE.

Medaglie in oro ed in argento erano concesse al valore militare a norma del regolamento 21 maggio 1793, e confermato con regolamento 1° aprile 1815.

All'instituzione in agosto 1815 dell'Ordine militare di Savoia, esse furono soppresse e scambiate colla decorazione di cavaliere quelle in oro, e di militè quelle in argento.

Con Regio viglietto del 26 marzo 1833 fu instituito un distintivo d'onore consistente in una medaglia coniata in oro od in argento per premiare, a seconda dei casi, le azioni di segnalato valore dei militari di ogni grado delle armate di terra e di mare, che non potessero dar diritto all'ottenimento della croce dell'Ordine di Savoia, determinando che i decorati di simile medaglia godessero degli stessi onori e privilegi dei cavalieri e militi del predetto Ordine e di annuo soprassoldo di L. 100 e di L. 50, secondo che la medaglia fosse in oro od in argento.

Con legge del 31 dicembre 1848 tale soprassoldo venne recato a L. 200 per le medaglie in oro ed a L. 100 per quelle in argento.

Con Regio decreto 30 aprile 1851 venne instituito altro distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeritare le azioni di valore civile.

Questa medaglia è pure accordata ai militari di qualunque arma che, trovandosi sul luogo di qualche infortunio, abbiano fatto un'azione di valore civile. — I titoli per tale medaglia devono essere presentati al ministero dell'interno.

Ogni militare, di qualunque grado sia, fra i generali, ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati, tanto dell'esercito che dell'armata di mare, può ottenere la *medaglia al valore militare.*

Può essere concessa immediatamente sul campo di battaglia dal Re in persona o dal generale in capo, o dai generali di divisione che siano dal Re a ciò debitamente autorizzati.

Non è compartita a intiere compagnie o squadroni che, sotto gli ordini di ufficiali, sianosi distinte in qualche affare, essendo questa riservata unicamente per le azioni personali.

Qualora però il valore simultaneamente dimostrato da tutti gli individui d'uno stesso corpo sia così distinto, e talmente vantaggiosi ne siano stati i risultati, puonno determinare il sovrano a decorare la bandiera di esso reggimento.

TITOLO XIII.

Cavalli.

DEPOSITI STALLONI — RIMONTA CAVALLI — E RIFORME.

CAPO SETTANTESIMOSECONDO.

DEPOSITI STALLONI.

All'oggetto di coltivare e migliorare ad un tempo le razze dei cavalli nell'interno dello Stato sono instituiti in diverse località dei *depositi* di *cavalli stalloni*.

Sono poi fissati dei premi a coloro che si facciano a promuovere il miglioramento delle razze, e ad un tempo si facilitano i mezzi per lo smercio dei puledri che ne provengono, onde vieppiù incoraggiare i proprietari all'allevamento dei cavalli nelle diverse provincie.

È quindi instituita una *direzione generale dei depositi cavalli stalloni*, e da questa dipendono tutti

i depositi cavalli stalloni che si instituiscono nello Stato (1).

Il quadro del personale della direzione generale, come pure quello del personale addetto ad ogni deposito sono, cioè (2):

— *Direzione generale:*

Un uffiziale generale — *Direttore generale;*
Un uffiziale superiore — *Direttore;*
Un capitano — *Per la contabilità;*
Due uffiziali subalterni (di cui uno contabile);
Due sergenti — *Per contabilità e corrispondenza;*
Un serviente o veterano.

— *Per un deposito:*

Un uffiziale superiore o capitano — *comandante;*
Due uffiziali subalterni (di cui uno contabile);
Un veterinario;
Guarda stalloni (uno per stazione);
Un furiere;
Un sergente contabile:
Due sergenti pel servizio;
Caporali palafrenieri, uno per due stalloni;
Un maniscalco.

Gli ufficiali tutti addetti a questo stabilimento fanno parte dell'arma di cavalleria, epperciò godono dell'anzianità, paghe e vantaggi inerenti alla medesima (3).

---

(1) R. Decr. 11 agosto 1860, *Giorn. Milit.*, pag. 899.
(2) R. Decr. 6 maggio 1869, *Giorn. Milit.*, pag. 349.
(3) R. Decr. succitato 11 agosto 1860.

Le paghe dei veterinari — sott'uffiziali — caporali — e guarda stalloni sono come segue (1):

GRADI	Paghe uffiziali	SOLDO GIORNALIERO Paga	Decc.	TOTALE	
Uffiziali.					
Uffiziale generale.	Paga del grado				
Uffiziale superiore					
Capitano di 1ª o di 2ª classe .					
Luogotenenti di 1ª o di 2ª cl.					
Sottotenenti					
Veterinario del deposito centrale . . . . L.	800	»	»	»	Annue
Veterinari dei depositi . . »	600	»	»	»	Id.
Sott'uffiziali e Caporali.					
Furiere . . . . »	»	1 50	» 23	1 73	
Sergente. . . . . »	»	1 20	» 23	1 43	
Caporale (palafreniere) . »	»	» 75	» 23	» 93	
Guarda stalloni					
Guarda stalloni di 1ª classe »	»	»	»	400 »	Id.
Guarda stalloni di 2ª classe »	»	»	»	350 »	Id.

NOTA. — Le paghe del personale inferiore addetto alla tanca di Paulilatino (Sardegna) sono tuttora e sino a nuova disposizione secondo il R Decr. 6 febbraio 1859, e ad essa è tuttora per intanto applicabile il Regolamento che fa seguito ad esso Decreto (Istruz. 6 settembre 1860 avanti citata).

Il *direttore generale:*

Corrisponde coi vari ministeri e particolarmente con quello della guerra. — È incaricato della compra

(1) Istruz. 6 settembre 1860, *Giorn. Milit.*, 979.

degli stalloni — ha l'ispezione e la contabilità generale dei depositi — fa le riforme dei cavalli che sono da lui giudicate necessarie, riferendone contemporaneamente al ministero, e proponendo al medesimo le riforme degli uomini inabili od il loro passaggio in altri corpi — determina le località più convenienti per lo stabilimento delle stazioni e sulla loro composizione — provvede a economia o per appalto a quanto non è compreso o provvisto dai contratti generali (1).

L'*uffiziale comandante un deposito*:

Dipende direttamente dal direttore generale — ne riceve gli ordini e le direzioni — i fondi occorrenti — ed ha la contabilità di quanto si riferisce al personale — cavalli, — ed effetti di finanza, in uso od in riserva al deposito (1).

Ognorachè venga stabilito un nuovo deposito di stalloni a norma del succitato Regio Decreto 11 agosto 1860, è assegnata la somma di L. 15,000 a titolo di *spese di primo impianto*, che si corrisponde alla direzione generale dei depositi per l'occorrente provvista di oggetti di bardatura di forma affatto speciale, e per le varie altre minute spese.

I depositi ordinariamente constano di 60 stalloni cadauno.

È però in facoltà del ministro della guerra, per

(1) **Istruz. 6 settembre 1860 avancitata.**

circostanze di servizio o di località, o per ragione di economia:

— Di sospendere l'installamento di un deposito distribuendo gli stalloni fra gli altri depositi;

— Di suddividere uno o più depositi in due parti e di stabilirne le frazioni in diverse località (1).

SEZIONE I.

Dei Guarda-stalloni e dei Palafrenieri.

In tutte le stazioni sono nominati dei *guarda-stalloni*, i quali hanno la direzione del servizio delle monte, uniformandosi a quanto loro viene indicato dalla direzione generale.

Essi sono pel primo anno nominati provvisoriamente in esperimento. — Sono scelti più particolarmente fra i veterinari patentati, e sono divisi in due classi.

Tutti sono nominati di 2ª classe, e nessuno può passare alla 1ª classe se non è veterinario.

Il servizio di *guarda-stalloni* è considerato come quello di un sott'uffiziale di cavalleria, ed ha perciò gli stessi diritti alla pensione di riposo.

---

(1) R. Decr. 6 maggio 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 349.

I caporali *palafrenieri* sono a loro soggetti pendente il tempo delle monte.

I palafrenieri pel governo degli stalloni sono reclutati col mezzo ordinario della leva e sono ripartiti nei diversi depositi a seconda dei bisogni.

I sott'uffiziali e caporali (palafrenieri) hanno la paga dei soldati di cavalleria, ma hanno inoltre ragione:

— Ad un'alta paga di deposito di cent. 50 al giorno i sott'uffiziali, e di cent. 15 al giorno i caporali (palafrenieri);

— Ai caporali (palafrenieri) è inoltre corrisposta un'alta paga di cent. 50 al giorno nel tempo che sono comandati alle stazioni per le monte, compresa l'andata ed il ritorno (1).

I guarda stalloni dipendono direttamente dai rispettivi depositi. — Si dirigono, per tutto ciò che riguarda il servizio relativo alle razze provinciali, alle autorità locali.

È a carico dei medesimi di provvedere il letto del palafreniere, come pure tutti gli utensili di scuderia.

Le riparazioni alle scuderie sono a carico dei Comuni.

---

(1) R. Decr. 17 marzo 1856, *Giorn. Milit.*, pag. 275.

I guarda stalloni assistono ed aiutano i palafrenieri a dare le monte, e non permettono mai che si dia la monta dagli stalloni se non vi sono essi stessi presenti.

Registrano esattamente tutte le cavalle che hanno ricevuta la monta dagli stalloni delle loro stazioni, ed i registri sono tenuti per doppio originale. — Uno di questi registri, dopo finita la stagione delle monte, viene trasmesso al comandante del deposito. — In essi registri devesi annotare esattamente l'epoca in cui le cavalle abbiano rifiutato lo stallone, e quella in cui abbiano partorito.

Ogni volta che fanno dare il primo salto ad una cavalla spediscono un certificato di monta o *bolletta* al proprietario, e sul rovescio di essa notano a suo tempo l'epoca in cui avrà rifiutato lo stallone e sarà creduta piena.

Il sindaco fa a suo tempo il certificato di nascita del puledro, che è pur sottoscritto dal guarda stallone, dopo accertatosi della nascita.

I guarda stalloni hanno un'immediata ed illimitata autorità sopra i palafrenieri, per tutto ciò che riguarda il servizio degli stalloni e delle monte.

I guarda stalloni arrivano alle stazioni due giorni prima di quello fissato per cominciare le monte.

Il guarda stallone fa affiggere alla porta della scu-

deria un cartello indicante le ore destinate per la monta. — È sua cura di conoscere l'esistenza ed il domicilio di tutti i puledri dall'età di due anni ai quattro, non che delle più belle cavalle che abbiano partorito in quell'anno o nell'anno precedente.

I guarda stalloni rendono informati i proprietari di cavalle del loro circondario, che nell'ultimo mese delle monte, si compreranno da persone destinate dal ministero tutti quei puledri che vengono *volontariamente* dai loro padroni presentati, purchè abbiano le qualità richieste pel servizio della cavalleria o del treno e che abbiano almeno quattro anni compiti, e secondo il prezzo *maximum* stabilito dal ministero.

Avvertono pure i proprietari che nello stesso tempo della compra dei puledri si procederà a distribuzione di premi fissati dalle lire 150 a 300, ripartibili ai proprietari delle migliori cavalle che vengono presentate col loro puledro e coi certificati comprovanti essere figli di stalloni provinciali.

SEZIONE II.

Delle monte.

Le monte alle cavalle sono gratuite.

L'epoca ordinariamente è fissata dal 15 marzo a tutto il 15 giugno.

Le cavalle non appartenenti a regnicoli non sono ammesse alle monte.

Le cavalle da presentarsi alle monte dai proprietari nelle provincie devono essere condotte nel paese ove trovasi la stazione degli stalloni nelle ore destinate che sono pubblicate dai sindaci.

Esse devono avere non meno di m. 1, 50 di statura, dell'età almeno di anni quattro compiti, oltre tutti gli altri requisiti di conformazione, robustezza e sanità.

Le cavalle che hanno ricevuta la monta dagli stalloni dei depositi provinciali sono esenti da qualunque servizio pubblico e non possono per nessuna ragione essere precettate nel tempo in cui sono piene e quello in cui allattano.

Ogni qualvolta una cavalla si sgrava del puledro, il proprietario è tenuto di farsene fare la dichiarazione dal sindaco.

Del resto, i maggiori obblighi e doveri dei guardastalloni, e così tutti quelli altri maggiori particolari intorno alle monte, sono oggetto di speciali istruzioni che qui non occorre ulteriormente indicare (1).

---

(1) V. Istruzione 6 marzo 1833, a pag. 291 della *Raccolta* di detto anno.

SEZIONE III.

Amministrazione e contabilità (1).

Il governo economico dei depositi stalloni e la superiore direzione e sorveglianza delle operazioni amministrative e contabili sono affidate ad un consiglio d'amministrazione che risiede presso la direzione generale di essi depositi, ed è formato:

— Del direttore generale o della persona che ne fa le veci . . . . *Presidente*

— Di un uffiziale superiore *Relatore e Membro*

— Di un capitano . . . . *Membro*

— Dell'uffiziale contabile . *Segretario.*

La risponsabilità — le incumbenze ed i doveri del consiglio in generale e di ciascuno dei componenti il medesimo sono eguali a quelli attribuiti agli altri consigli d'amministrazione dei corpi dell'esercito.

I fondi occorrenti per le competenze in danaro tanto alla direzione generale che ai depositi sono provvisti per cura del ministero sulla domanda che ne fa il consiglio, secondo le norme prescritte pei corpi, al 15 d'ogni mese pel mese successivo.

Quando la direzione generale venga incaricata di effettuare qualche compra di cavalli-stalloni o di

(1) Istruz. 24 ottobre 1860, *Giorn. Milit.*, pag. 1123.

cavalli per uffiziali o per truppa, trasmette una domanda d'acconto separata.

Per la custodia del danaro il consiglio è provveduto di due casse — una principale a tre chiavi — l'altra sussidiaria a due chiavi; questa per le spese e riscossioni giornaliere — quella pei fondi non necessari alle occorrenze giornaliere.

Gli uffiziali ritentori delle chiavi sono personalmente mallevadori dei fondi.

Il consiglio d'amministrazione tiene i seguenti registri:

— Registro delle deliberazioni;
— Giornale generale categorico;
— Registro fondi depositati nella cassa principale;
— Registro della finanza in natura delle varie masse;
— Registro degli arnesi di selleria;
— Registro d'arredi, armi ed oggetti di corame;
— Registro d'avvisi di morte.

La contabilità in danaro è ripartita come segue:
Categoria paghe (1);
Id. deconto;
Massa d'economia;
Id. bardatura cavalli;
Id. scuderie ed infermerie cavalli.

(1) V. Istruz. 8 febbraio 1856, *Giorn. Milit.*, pag. 185.

La gestione *rimonte, monte e pascoli* le cui spese sono fatte dallo stabilimento per conto del governo, che gliele rimborsa, forma oggetto di distinte categorie (1).

I depositi di cavalli-stalloni sono considerati, in quanto all'amministrazione, come distaccamenti, e la contabilità loro è concentrata in ciaschedun comandante.

Presso cadun deposito evvi pure una cassa forte a due chiavi, di cui una è tenuta dal comandante rispettivo, l'altra dall'uffiziale contabile.

In massima, la contabilità in danaro ed in natura è costituita e tenuta sulle basi di quella degli squadroni di cavalleria ed è assestata e chiusa alla fine d'ogni trimestre, secondo le norme prescritte pei corpi dell'esercito, e così nei primi giorni del mese successivo viene trasmesso al consiglio d'amministrazione, colle norme additate dall'articolo 135 del Regolamento di contabilità (edizione 1863).

— Il foglio nominativo delle competenze uomini;

— Il foglio nominativo delle competenze cavalli;

— Il foglio nominativo del deconto e stato generale degli effetti distribuiti;

— Situazione di caricamento arredi, armi e buffetteria.

Le direzione generale ed i comandanti di depo-

---

(1) V. Regio Viglietto 4 novembre 1845, pag. 312 della *Raccolta*.

sito trasmettono ogni 15 giorni lo stato delle variazioni coi relativi documenti al rispettivo ufficio d'intendenza.

Le relazioni della direzione generale in quanto riflette l'amministrazione e contabilità col ministero e cogli uffici d'intendenza militare, e così quelle dei comandanti di deposito colla direzione generale e cogli uffici ora detti sono rette dalle norme generali medesime prescritte pei corpi e distaccamenti dell'esercito.

CAPO SETTANTESIMOTERZO.

RIMONTA CAVALLI — RIFORMA — ABBATTIMENTO E MORTE PULEDRI.

SEZIONE I.

Rimonta.

Il servizio delle rimonte ha per oggetto di provvedere ai diversi corpi dell'armata i cavalli di truppa — da tiro e da sella.

A ciò vien provvisto o per mezzo di contratti generali o parziali con *provveditori* o per mezzo di compre dirette per *commissione*, ad economia direttamente dai corpi, ovvero da uffiziali specialmente dal ministero incumbenzati.

In massima i cavalli provvisti per mezzo d'impresa devono essere atti sotto ogni rapporto al servizio dell'arma e corpo cui vengono destinati, ed i contratti speciali ne indicano le condizioni e le proporzioni pei maschi castrati e le giumente, sempre però escluse quelle pregne.

L'età è per tutti li cavalli dai quattro anni agli otto, cioè entrati nel 7°, e che non abbiano toccato l'ottavo.

L'altezza è determinata secondo l'arma cui devono servire.

§ I.

ACCETTAZIONE (1).

L'accettazione vien fatta in due volte distinte, per cura di uffiziali e persone a ciò delegate.

La prima ha luogo poco dopo l'acquisto.

La seconda è definitiva il giorno susseguente a quello dell'arrivo a destinazione.

I cavalli accettati vengono tosto marcati sul lato sinistro del collo con bollo portante le iniziali dell'uffiziale preposto all'accettazione, e con un numero d'ordine progressivo sull'unghia del piede anteriore destro.

I cavalli aventi *gourme* (cimurro) di carattere pernicioso che lascino dubbio di funeste conseguenze non sono accettati sino a perfetta guarigione.

(1) V. Capitoli in data 27 febbraio 1857, *Giorn. Milit.*, pag. 181, e Nota N° 84, del 5 giugno 1863, *Giorn. Milit.*, pag. 297.

All'accettazione dei cavalli interviene un funzionario del corpo d'intendenza militare per redigere apposito verbale, ma desso rimane estraneo ad ogni giudizio intorno all'ammessibilità.

Questo verbale, firmato dagli uffiziali delegati e dall'appaltatore, è dal detto funzionario trasmesso al ministero in un collo stato *segnaletico* dei cavalli.

§ II.

GUARENTIGIA (1).

L'impresa è in obbligo di guarantire i cavalli per quaranta giorni di tutti i difetti così detti *redibitorii*. — Questa garantia, estesa ai cavalli affetti da *ticchio* sia di *appoggio* che *volante* ed a quelli *bistorni*, decorre soltanto dall'accettazione definitiva, dal qual giorno soltanto sono mantenuti e governati a carico dell'amministrazione i cavalli accettati.

I cavalli che per difetti redibitorii sono restituiti all'impresaro cessano di essere a carico dell'amministrazione dal giorno susseguente a quello in cui questo riceve l'ordine di ritirarli.

Nei casi di prolungo di garantia, è a carico del-

(1) V. Capitoli e Nota avanti citati.

l'impresa la manutenzione per tutti i giorni del concesso prolungo.

I corpi che trovansi in tale caso — dopo fatta la restituzione, trasmettono al ministero una dichiarazione indicante il quantitativo delle razioni consumate, onde operarne la ritenzione sugli averi dell'impresa.

I corpi cui sono assegnati cavalli nuovi, comunque o effettivi od aggregati, appena trascorso il termine della guarantia, trasmettono al ministero la dichiarazione di ultimata guarentigia, firmata dal comandante del corpo e dal veterinario. — In essa vuole essere indicato il nome dell'impresaro — la data d'accettazione — il numero della rimonta, — e dove avvenga che taluno dei cavalli pei quali si spedisce la dichiara sia morto o sia stato restituito, oppure sia stato proposto per un prolungo, se ne deve far menzione nella dichiarazione.

Se nel corso dei quaranta giorni si sviluppano nei cavalli sintomi di malattie *redibitorie* si spedisce immediatamente al ministero la relativa dichiarazione.

Venendo a morte qualche cavallo prima che siano trascorsi i 40 giorni, si deve tosto dal funzionario d'intendenza compilare il verbale, procedendo all'autopsia per cura del veterinario del corpo, di cui in modo particolareggiato si deve far menzione nel verbale.

§ III.

BOLLO DA APPORSI AI CAVALLI DI TRUPPA.

Sittosto arrivati ai corpi i nuovi cavalli, devono farsi loro improntare sullo *zoccolo* anteriore sinistro il numero di matricola, che devesi rinnovare a misura che diviene meno apparente per crescere dell'unghia (1).

Ai cavalli di truppa, tosto compita la garantia di cui più sopra, si applica il bollo, avente lo stemma reale, sulla coscia sinistra, e sotto il bollo stesso i segni convenzionali per distinzione di corpo (2).

I cavalli concessi di agevolezza e di favore agli uffiziali sono parimenti improntati dello stemma reale (3).

Il ministero trasmette agli uffici d'intendenza questo bollo, che lo rimettono ai corpi a tale oggetto. — Il funzionario d'intendenza assiste a tale operazione e ne redige relativo verbale.

---

(1) Dispos. minist. 15 maggio 1853, *Giorn. Milit.*, p. 121, parte 2ª.

(2) Circol. N° 515 del 18 gennaio 1850, *Giorn. Milit.*, pag. 38. 1° semestre.

(3) Dispos. minist. 10 aprile 1844 e circol. succitata N° 515.

§ IV.

ASSEGNAMENTI.

È assegnata una razione di foraggio per ogni cavallo di truppa.

È inoltre corrisposta ai corpi per ogni razione di foraggio un'indennità che viene versata alla massa infermeria cavalli (V. Capo xix, Sez. ii, Vol. i).

Il foraggio spettante ai cavalli dei depositi degli stalloni sono provvisti per cura della propria amministrazione, cui dal ministero ne viene rimborsato il valore. Però può l'amministrazione dei depositi stalloni prelevare l'occorrente foraggio dalla impresa dei foraggi.

Similmente l'arma dei carabinieri provvede ai foraggi per i propri cavalli a diligenza dei rispettivi consigli d'amministrazione, e l'amministrazione militare abbuona nelle contabilità trimestrali L. 1. 40 per cadauna razione assegnata agli uffiziali — marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri a cavallo.

Pel servizio dei foraggi (V. il Capo lxiii).

§ V.

CAVALLI DI TRUPPA IN DONO A SOTTOTENENTI DI NUOVA NOMINA (1).

Ogni sott'uffiziale di qualsiasi corpo a cavallo che sia promosso sottotenente nello stesso corpo od in altro a cavallo, conserva in proprietà, a titolo di dono, il cavallo di truppa di cui trovasi fornito, od in difetto ne riceve quell'altro che sia per concedergli il comandante del corpo.

Il cavallo ricevuto in dono non può essere venduto nè permutato, se non quando venga dal comandante del corpo riconosciuto inservibile o per nulla confacente al servizio del proprietario; nel qual caso deve questi presentare contemporaneamente altro cavallo migliore e più idoneo.

Non può essere posto al tiro.

Deve esserne comprovata la morte, quando succeda, per mezzo di relazione veterinaria.

§ VI.

CAVALLI DI FAVORE AD UFFIZIALI (2).

Il ministero in vista di circostanze e considerazioni speciali, ed in seguito a domande dei coman-

---

(1) Nota N° 110 del 23 giugno 1860, *Giornale Militare*, pagina 706.

(2) V. Nota 110 avanti indicata.

danti di corpo accorda a taluni uffiziali subalterni, dei cavalli di favore, facendo loro facoltà:

— Di scegliere fra i cavalli di una determinata rimonta assegnata al corpo stesso;

— Di acquistare per uso proprio, al prezzo di impresa, alcuno dei cavalli da questa provvisti.

In questi casi, il cavallo di favore deve essere bollato, nè può essere cambiato con altro delle rimonte, a meno che non sia affetto da vizio redibitorio.

L'ammontare del costo può essere anticipato dalla cassa del corpo, ma l'uffiziale è assoggettato ad una ritenenza mensuale proporzionata al quinto dello stipendio.

Nè per morte, nè per malattie, nè per qualunque altra accidentalità l'uffiziale può chiedere il condono o bonificazione di sorta.

L'uffiziale non può disporre a suo talento del cavallo di favore, quand'anche già ne abbia compiuto il pagamento se non sei anni dopo d'averlo ricevuto (1).

---

(1) V. Nota N° 110 precitata.

SEZIONE II.

Riforme di cavalli

Quando i cavalli di truppa sono in istato da non più essere utili al militare servizio, e che riescono solo di aggravio pel loro mantenimento sono sottoposti alla rassegna di riforma (1).

Tale rassegna è passata da una commissione composta:

— *Presso i reggimenti di cavalleria*:

Del comandante del reggimento;

Di un maggiore;

Di due capitani;

Del funzionario d'intendenza militare addetto al reggimento;

Del veterinario in 1°.

— *Presso i reggimenti d'artiglieria*:

Di un uffiziale superiore;

Di due capitani;

Del funzionario d'intendenza;

Del veterinario.

— *Per una sola batteria distaccata*:

Di un uffiziale superiore dell'arma di cavalleria o dello stato maggiore divisionario o del presidio:

Del comandante la batteria;

---

(1) Circol. N° 427, 19 aprile 1849 e Disposiz. 6 maggio 1850, pag. 364, 1° semestre.

Di un altro uffiziale della medesima;
Del funzionario come sopra;
Del veterinario.

I cavalli giudicati inabili sono dichiarati di riforma, e ad un tempo bollati sulla parte destra del collo colla lettera R facendo ciò constare per mezzo di processo verbale in cui è fatto cenno dello stato di tali cavalli e dei motivi dell'inservibilità.

L'ufficio d'intendenza fa tosto i necessari incumbenti, onde nel più breve tempo i cavalli siano venduti all'asta pubblica, facendo all'uopo pubblicare gli avvisi, dandone partecipazione al corpo affinchè al giorno ed ora indicati faccia condurre al luogo dell'incanto i cavalli.

Se i cavalli da vendere sono in numero ed in condizione da lasciar probabilità che approssimativamente possa ricavarsi la somma di lire 4000, l'ufficio d'intendenza avvisa per tempo il direttore demaniale del luogo onde possa far presenziare l'incanto (1).

Nel giorno ed ora stabilita per la vendita il funzionario riconosce sul luogo colla scorta della copia del verbale di riforma ed in presenza dell'uffiziale delegato l'identità dei cavalli — li fa visitare da due veterinari uno militare l'altro borghese, onde

(1) Regol. sulla contabilità generale dello Stato, 7 novembre 1860.

assicurarsi che in quell'istante non siano affetti da malattie attaccaticcie, nel qual caso devono essere allontanati dall'incanto e sottoposti al giudicio di apposita commissione (1).

Quindi il funzionario apre l'incanto, facendo esplicita dichiarazione della condizione espressa nell'avviso pubblicato, *che i cavalli intendonsi venduti senza alcuna guarentigia, e con rinuncia assoluta per parte degli acquisitori ad ogni beneficio dalle leggi in simili casi acconsentito* e che gli arnesi de' quali sono provvisti all'atto dell'incanto *sono ritirati tosto seguitane la consegna ai compratori.*

I cavalli vengono deliberati al miglior offerente a squillo di tromba.

Il danaro ricavato viene ritirato dal funzionario per essere versato a suo tempo nelle casse erariali.

Di tutte le suddette operazioni il funzionario distende apposito verbale in cui devono essere particolareggiati tutti i fatti di dichiarazione di riforme dei cavalli venduti — della pubblicazione degli avvisi — delle visite dei veterinari — del numero della rimonta e contrassegni dei cavalli, — del prezzo di estimo e di quello cui fu deliberato — e sottoscritto dall'uffiziale delegato, dall'impiegato demaniale e dai veterinari.

---

(1) V. *Giorn. Milit.* 1853, pag. 393, parte 2ª.

Il verbale vien poi trasmesso al ministero della guerra, per gli opportuni incumbenti presso quello di finanze pel ricevimento nelle casse delle somme ricavate.

§ I.

CAVALLI DA DIRIGERSI ALLA SCUOLA DI VETERINARIA (1).

I comandanti dei corpi sono autorizzati a dirigere alla scuola di veterinaria, accompagnati ciascuno da un soldato, quei cavalli che sono affetti da malattie che credesi possano esserne ancora guariti.

I cavalli sono condotti da uomini dello stesso corpo, forniti di filetto — di coperta di lana, di sovrafascia e della razione di biada e fieno pel mantenimento della giornata (2).

Quando la scuola sia lontana dal presidio, l'invio alla medesima deve essere limitato a quelli soli pei quali in vista della stagione e per altri riguardi non siavi a temere alcuna sinistra conseguenza (3).

Gli uomini sono muniti di foglio di via e di bollette come pei cavalli che entrano alle infermerie (4).

(1) V. Dispos. minist. e l'elenco delle malattie a pag. 123 della *Raccolta* 1847.

(2) Circol. Disp. 7 aprile 1841, N° 22, *Raccolta*, pag. 164.

(3) Dispos. minist. 26 febbraio 1852, *Giorn. Mil.*, p. 45, parte 2ª.

(4) Dispos. minist. precit. del 15 maggio 1847.

I cavalli alla scuola sono mantenuti dallo stabilimento a carico del bilancio della guerra.

Se i medesimi vengono a risanare sono di nuovo fatti passare ai rispettivi corpi, oppure sono ceduti all'amministrazione laddove divenissero di difficile e troppa costosa guarigione, ovvero, anche guariti, fossero inetti al servizio — e sono dallo stesso stabilimento riformati e venduti (1).

SEZIONE III.

Abbattimento.

In ogni paese ove siavi a presidio truppa di cavalleria sono provviste a diligenza dell'amministrazione militare apposite scuderie per ricevervi i cavalli affetti da *moccio* o *farcino*.

I sospetti in primo grado sono tenuti appartati (2).

Una commissione composta del comandante la truppa — *presidente* — di un uffiziale del corpo — del funzionario d'intendenza, e del veterinario — giudica dello stato di progresso del morbo, ed ordina il pronto *abbattimento* dei cavalli che dopo breve cura, si riconoscono veramente infetti (3).

(1) Dispos. minist. 5 gennaio 1852, *Giorn. Milit.*, p. 17, parte 2ª.
(2) Circol. N. 15 del 7 gennaio 1833, *Raccolta*, pag. 51
(3) Circol. N° 15 precit.

Così pure la detta commissione delibera il pronto *abbattimento* dei cavalli che siansi accidentalmente fratturate le gambe o che per altre simili cause sono dichiarati insanabili.

Il giudizio profferto dalla commissione è fatto risultare da apposito verbale in cui devesi far menzione delle rimonte e di tutte le altre indicazioni portate dallo stato segnaletico.

In esso verbale parimenti si fa risultare del seguìto *abbattimento* e delle cause che vi diede luogo da farsi constare da dichiarazione del veterinario — semprequando avvenga l'uccisione di un cavallo deve esserne fatta l'autopsia per opera del veterinario in contraddittorio di un veterinario perito.

I cavalli *abbattuti* per mocci o farcino od altro morbo contagioso debbono essere sotterrati intatti e colla pelle — però è permesso spaccarli in quattro pel più facile interramento, purchè non resti illuso lo scopo delle leggi sanitarie — nè puonno togliersi nè coda, nè criniera (1).

---

(1) Circol. N. 180 e 2217 dell'ex-Azienda generale di guerra e Disp. mininist. 11 luglio 1846, *Raccolta*, pag. 508.

—

SEZIONE IV.

Cavalli morti.

Quando occorre la morte di un cavallo di truppa il corpo ne previene tosto in iscritto l'ufficio d'intendenza militare.

L'ufficio riscontra gli indizi accennati dal corpo col ruolo annuale — si trasferisce senza indugio sul sito ove giace la salma del cavallo per accertarsi se i contrassegni sono identici a quelli espressi nell'avviso scritto — fa operare l'autopsia — e ne fa del tutto constare per mezzo di particolareggiato verbale.

Quando la morte non sia cagionata da malattie contagiose, l'autopsia deve essere praticata in modo a non impedire la vendita della pelle (1).

SEZIONE V.

Puledri.

I puledri che provengono da cavalle di truppa che si sgravano alle infermerie dei corpi, sono mantenuti coi fondi della massa infermeria.

---

(1) Dispacci minist. 9 ottobre 1841, *Raccolta*, pag. 645.

Sebbene i puledri nati non abbiano diritto ad alcuna razione di foraggio sono tuttavia consegnati in variazione all'ufficio d'intendenza militare alla data di loro nascita — come pure sono consegnati quando sono venduti — vendita che deve seguire dalli otto ai dieci mesi previa autorizzazione del ministero (1).

La vendita segue a diligenza del consiglio d'amministrazione coll'intervento del funzionario d'intendenza. — In questo caso incumbe al segretario del consiglio il redigerne il verbale — il prodotto passa a beneficio della massa infermeria cavalli (2).

---

(1) Dispos. minist. 23 agosto 1853, *Giorn. Milit.*, p. 283, parte 2ª.
(2) R. Decr. 13 ottobre 1853, *Giorn. Milit.*, pag 467, e Regolamento di contabilità, art. 79 (edizione 1863).

TITOLO XLV.

Guardia nazionale mobilizzata.

CAPO SETTANTESIMOQUARTO.

AMMINISTRAZIONE E RELAZIONE COLL'INTENDENZ AMILITARE.

A termini degli articoli 112 in 117 della legge 4 marzo 1848, la guardia nazionale in servizio ordinario somministra i distaccamenti occorrevoli a recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento od il ristabilimento dell'ordine e della tranquillità pubblica. — Se trattasi di operare in tutta l'estensione del circondario, sulla richiesta del sotto prefetto — se in tutta l'estensione della provincia, sulla richiesta del prefetto, — e finalmente in altra provincia in virtù di un reale decreto.

In caso d'urgenza tuttavia i sindaci dei comuni limitrofi, senza distinzione di provincia possono richiedere un distaccamento della guardia nazionale di marciare immediatamente sul punto cui occorre,

rendendo però conto all'autorità superiore di tale movimento, e dei motivi che l'hanno provocato.

In tutti questi casi i distaccamenti della Guardia Nazionale non cessano di essere sotto l'autorità civile. — L'autorità militare non prende il comando dei distaccamenti della guardia nazionale pel mantenimento della pubblica tranquillità che sulla richiesta dell'autorità amministrativa.

Quando i distaccamenti della guardia nazionale (art. 116) si allontanano dal loro comune per più di 24 ore, sono assimilati alla truppa di linea pel soldo — l'indennità di via e le somministrazioni in natura.

I distaccamenti all'interno non possono essere, ad un servizio fuori del loro comune, richiesti dal sotto prefetto per più di dieci giorni — dal prefetto per più di 20 giorni — ed in virtù di un reale decreto per più di 60 giorni.

Per reale decreto in data 17 maggio 1859 vennero stabiliti gli assegnamenti alla guardia nazionale chiamata a far servizi di distaccamento fuori del rispettivo comune, in concorso o surrogazione della truppa — e con successive apposite istruzioni pure in data 17 detto maggio (1) vengono stabilite le norme per la corrisponsione e conteggio di tali assegnamenti.

(1) V. *Giorn. Milit.* 1859, pag. 17, suppl. N° 9.

Tali assegnamenti vengono corrisposti dal dì della partenza sino a quello inclusivo del ritorno nel rispettivo comune.

I fondi occorrenti vengono per cura dei municipi anticipati dalle casse comunali.

I detti assegnamenti sono dimostrati e conteggiati mediante la compilazione, per parte dei comandanti di compagnia o distaccamenti di un foglio nominativo, conforme a modello unito a detta istruzione.

Tale foglio verificato e cerziorato dal sindaco è da questi trasmesso all'autorità amministrativa, che dopo verificato e convalidato colla propria firma, lo trasmette al ministero della guerra per gli incumbenti relativi alla liquidazione ed al rimborso dell'importare del medesimo.

Il ministero operate le debite verificazioni dei documenti ricevuti e la liquidazione delle somme in essi comprese, e previe le rettifiche che possono occorrere, spedisce il mandato dell'ammontare di essi assegnamenti a favore dei rispettivi comuni.

Con la legge poi del 4 agosto 1861 (1) sono determinate le norme per la formazione dei corpi distaccati della guardia nazionale pel servizio di guerra, e per l'amministrazione dei medesimi.

(1) V. *Giorn. Milit.* 1861, pag. 587.

Tali corpi distaccati prendono il nome di *guardia nazionale mobile* e questa dipende dal ministero della guerra.

La guardia mobile è ordinata in battaglioni di fanteria della forza di 600 a 650 uomini caduno, in conformità dei regolamenti in vigore per l'esercito.

Il contingente di ogni comune è formato dal rispettivo consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima tutti quei cittadini i quali ancorchè non appartengano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente, e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le qualità morali quanto per la loro fisica conformazione purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno e non oltrepassino il quarantesimo d'età.

La durata della ferma alla quale si devono obbligare questi volontari è di due anni.

Possono però, in caso di guerra a loro richiesta ottenere di passare nell'esercito anche prima dello spirare della ferma anzidetta.

Quando per mancanza di sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata di militi, si procede per ordine di età e di categorie cominciando dai più giovani fra i celibi e vedovi senza prole.

I battaglioni di *guardia mobile* vengono chiamati

sotto le armi per decreto reale, ognivolta che il Governo lo stima utile nell'interesse dello Stato.

Questo servizio non oltrepassa la durata complessiva di tre mesi dell'anno, salvo il caso di guerra guerreggiata entro i confini d'Italia, nel qual caso il Governo può protrarla finchè il creda necessario.

Per altro a richiesta di un Capo di provincia può il comandante militare della divisione territoriale chiamare sotto le armi tutta o parte della guardia mobile della sua divisione per un tempo non maggiore di giorni venti.

La guardia mobile ha l'obbligo ogni anno degli esercizi militari sino alla scuola di battaglione inclusivamente — gli esercizi si fanno in una o più volte per uno spazio complessivamente non maggiore di trenta giorni.

Gli uffiziali dei battaglioni della guardia mobile sono tutti nominati dal Re sulla proposta del Ministro della guerra.

Possono essere scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, come anche tra gli uffiziali della guardia nazionale, e dell'esercito in attività di servizio o fra quelli in disponibilità od in ritiro.

I sott'uffiziali e caporali sono nominati dai rispettivi comandanti di battaglione.

L'armamento — il vestiario ed il corredo di guerra della *guardia mobile* sono forniti dallo Stato e depositati nei magazzini a ciò destinati, sotto la sorveglianza del ministero della guerra.

Pel soldo - indennità — prestazioni in natura — pensioni per cagione di ferite, mutilazioni o infermità contratte in servizio — onorificenze — ricompense — disciplina — e pene, la guardia mobile è assimilata alla truppa di linea ogniqualvolta sia chiamata sotto le armi.

Gli uffiziali — sott'uffiziali — caporali e soldati, che godono una pensione di ritiro, la cumulano tanto col soldo d'attività dei gradi che ottengono nella guardia mobile, quanto colle indennità che per questo servizio possono conseguire.

SEZIONE I.

Amministrazione e Contabilità.

Le guardie mobili chiamate all'istruzione, giunte al capo luogo di circondario, e per tutto il tempo che devono rimanere sotto le armi, sono accasermate ed hanno il trattamento della truppa di fanteria.

Non è loro somministrato verun oggetto di vestiario — esse devono essere provviste della divisa obbligatoria.

Alla scadenza dei trenta giorni prescritti per l'istruzione, gli uomini vengono rinviati alle case loro con foglio e indennità di via stabilita dai regolamenti.

La guardia mobile, ogni qual volta è chiamata sotto le armi, essendo assimilata per gli assegnamenti alla truppa di linea, è retta in massima dalle stesse discipline amministrative stabilite pei corpi conciliate però colla speciale sua istituzione e colla breve sua permanenza sotto le armi.

L'amministrazione è mantenuta distinta per battaglioni — ciascuno di essi rende separatamente la propria contabilità.

L'amministrazione è concentrata nel comandante del battaglione, che ne risponde verso il ministero — i comandanti di compagnie sono alla loro volta risponsabili dell'amministrazione e contabilità delle proprie compagnie.

Il comandante di battaglione corrisponde direttamente per quanto riguarda l'amministrazione cogli uffici d'intendenza militare, e rende i suoi conti, come ogni altro corpo al ministero della guerra.

L'aiutante maggiore del battaglione fa le veci di uffiziale d'amministrazione, e d'ufficiale di massa.

Appena il battaglione è formato nel capo-luogo del suo circondario, il comandante di esso rimette

all'ufficio d'intendenza militare, una situazione graduale numerica, per servire di norma in caso di richiesta di fondi, o prelevamenti di somministrazioni in natura.

La stessa situazione vien rimessa all'ufficio d'intendenza militare nel luogo destinato a presidio del battaglione nonsittosto siavi giunto.

Trovandosi due o più battaglioni riuniti in legione, lo stato maggiore di questa è amministrato dal rispettivo aiutante maggiore in 1°, come gli stati maggiori di battaglione, ma la di lui contabilità fa parte integrante di un battaglione della legione stessa.

Gli stampati occorrenti sono provveduti dal ministero della guerra per mezzo degli uffici d'intendenza militare.

§ I.

ASSEGNAMENTI.

Gli assegnamenti sì in contanti che in natura decorrono solo dal giorno in cui il battaglione è tutto riunito nel luogo di convegno.

Sempre quando sono distribuiti i viveri alla bassa forza dai magazzini del Governo, vien fatta la ritenzione di cent. 25 per ogni razione.

Pel pagamento degli assegnamenti il comandante del battaglione ad ogni 10 giorni fa la domanda all'ufficio d'intendenza del fondo necessario per la decina susseguente.

L'ufficio d'intendenza vi provvede per mezzo di acconti sulla tesoreria del circondario colle consuete formalità.

Le dimande dei fondi sono compilate su di un prospetto, secondo il modello stabilito, e sulla forza presente al giorno della domanda, nella quale deve essere indicato a nome di chi deve rilasciarsi il mandato.

Il pagamento degli assegnamenti è eseguito dall'aiutante maggiore a quindicina scaduta per gli ufficiali — ed a cinquine scadute ai comandanti delle compagnie per gli uomini di bassa-forza mediante un foglio di paga per gli ufficiali, ed un foglio del soldo per la bassa-forza.

Il prelevamento degli assegnamenti in natura è fatto mediante *buoni* distinti per ogni genere di somministrazione, rilasciati dall'aiutante maggiore, desunti dalle situazioni giornaliere che gli rimettono i comandanti di compagnia.

Tali *buoni* devono essere vidimati dall'ufficio d'intendenza militare, il quale ne accerta l'esattezza mediante confronto colle situazioni in calce delle variazioni giornaliere.

I *buoni* per le razioni foraggio dovute ai cavalli degli ufficiali superiori nel limite della tariffa, semprequando non siano prelevati in contanti colla paga, devono essere nominativi.

§ II.

CORREDO ED ARMI.

Nel solo caso di mobilizzazione, in forza di decreto reale, l'amministrazione militare concede agli individui della guardia mobile l'uso dei seguenti oggetti, distribuiti dai magazzini dell'amministrazione.

Un cappotto — un paio pantaloni di panno — un paio pantaloni di tela — una giubba di tela — un keppy o berretto — uno zaino — un gamellino — una borraccia — una tasca a pane.

Insieme agli oggetti di corredo sono pure distribuite le giberne — i centurini — le cinghie — le casse da tamburo — porta-bacchette con bacchette — grembiali per tamburini — marcacampi — coperte da campo.

La consegna risulta da processo verbale compilato dal funzionario d'intendenza militare alla presenza del comandante del battaglione e coll'intervento di periti onde far constare delle quantità, condizioni e valore degli oggetti.

Allo scioglimento del battaglione, devono restituirsi i detti oggetti nel luogo stesso ove fu fatta la distribuzione ed in tal circostanza viene compilato con uguali norme un verbale onde far constar le perdite od i guasti derivanti da semplice uso od eventi di servizio — o se da imputarsi ai battaglioni restituenti.

Le armi e le munizioni sono pure distribuite nel solo caso di mobilizzazione e la distribuzione ha luogo dai magazzini d'artiglieria in quelle località designate volta per volta.

Gli ordini sono impartiti dal ministero della guerra dietro le dimande che devono inoltrare i comandanti di battaglione.

Le consegne sono precedute da visite regolari da eseguirsi prima dell'invio loro al luogo di distribuzione, coll'intervento d'un uffiziale delegato dal battaglione.

Allo scioglimento del battaglione le armi e munizioni sopravanzate, sono restituite in quei magazzini che sieno designate dal ministero della guerra, e si procede alla visita di esse nel modo suindicato.

—

§ III.

ACCASERMAMENTO.

La guardia mobile è come ogni altro corpo di truppa, alloggiata nelle caserme colla somministrazione degli oggetti letterecci de' quali può disporre l'amministrazione militare.

In difetto di letti dessa è collocata sul piede d'*accantonamento.*

La consegna dei quartieri è fatta in modo regolare all'aiutante maggiore con appositi testimoniali.

Gli oggetti di casermaggio sono provvisti dagli appaltatori dell'amministrazione militare sulla produzione di *buoni* dell'aiutante maggiore, vidimati dall'ufficio d'intendenza, e si ricevono e si restituiscono nelle caserme.

Le coperte però, le lenzuola e capezzali si ricevono e si restituiscono nei magazzini degli appaltatori.

Dovendo il battaglione lasciare il presidio, prima di partire, l'aiutante maggiore fa la restituzione regolare agli appaltatori degli effetti letterecci, e colle norme stabilite si fa pure la restituzione del locale ed occorrendo si fa constare per mezzo di verbale

da redigersi dall'ufficio d'intendenza delle perdite o guasti avvenuti negli oggetti letterecci.

Tanto dei guasti nel locale, come delle perdite o guasti degli effetti letterecci, deggiono essere rimborsati sul luogo dal comandante il battaglione, il quale ne fa operare la ritenuta ai comandanti di compagnia.

Laddove ciò non possa operarsi prima della partenza, il comandante del battaglione rilascia apposita dichiarazione, nella quale sia annotata la somma dovuta per risarcimento, sì per l'uno che per l'altro motivo.

In questo caso l'importo è dedotto dal foglio generale delle *competenze.*

§ IV.

CONTABILITA'.

L'aiutante maggiore di battaglione tiene i seguenti quaderni:
—Giornale di cassa;
—Registro della forza del battaglione;
—Registro degli oggetti di spettanza del Governo.

Sul giornale di cassa sono giornalmente inscritti tutti gli introiti e spese occorse, che consistono:
— Negli acconti ricevuti in seguito a richieste agli uffici d'intendenza;

— Nel pagamento dello stipendio agli uffiziali — del soldo ed assegno generale;

— Nel pagamento delle spese indispensabili per l'andamento dell'amministrazione.

Il registro della forza è tenuto al corrente mediante le situazioni giornaliere, coll'indicazione delle avvenute variazioni, che le compagnie rimettono all'aiutante maggiore.

Appena trascritte le situazioni predette, l'aiutante maggiore compila l'elenco delle variazioni e la situazione del battaglione da consegnarsi all'ufficio d'intendenza, unitamente al *buono* delle somministrazioni occorrenti.

La contabilità di compagnia consta:

— Della situazione numerica giornaliera;

— Del foglio di paga degli uffiziali;

— Del foglio del soldo dovuto alla bassa-forza;

— Della dimostrazione dell'impiego dell'assegno generale;

— Del quaderno dei biglietti d'entrata all'ospedale.

Colla situazione numerica si dimostra la posizione graduale della compagnia — le variazioni occorse nelle 24 ore precedenti — ed il quantitativo delle competenze dovute per la giornata.

Il foglio di paga degli uffiziali è rimesso al 1° e

16 d'ogni mese all'aiutante maggiore, e quello del soldo alla truppa ad ogni cinquina scaduta.

La dimostrazione dell'impiego dell'assegno generale è consegnata al comandante del battaglione nel giorno stesso del licenziamento.

L'assegno generale corrisposto dal Governo a cadaun graduato e milite, in ragione di cent. 20 al giorno, si compone:

— Di cent. 5 come per la truppa stanziale, onde far fronte alle spese di bucato, barbiere, illuminazione, cancelleria e simili;

— Di cent. 15 equivalente al deconto giornaliero della fanteria di linea.

Ed è destinato:

A far eseguire le riparazioni più urgenti alla calzatura — alle vestimenta — alle armi ed altri oggetti;

A provvedere gli uomini della bassa forza più bisognosi degli oggetti di corredo di assoluta necessità non somministrati dal Governo, scarpe — camicie — mutande — cravatte a sciarpa e simili.

L'amministrazione di quest'assegno è devoluta ai comandanti di compagnia. — Il fondo che non risulti speso al giorno del licenziamento è ripartito in contanti fra gli uomini di bassa forza.

Semprequando non siano distribuiti i viveri per conto del Governo, il comandante del battaglione provvede, di concerto coi comandanti di compagnia,

perchè i caporali e militi abbiano un *ordinario* giornaliero regolato secondo le località e colle norme stabilite per le truppe stanziali, ed a tenore degli ordini in proposito del comando generale della divisione.

Ricevendo i viveri dal Governo, la bassa forza è soggetta, come più sopra si disse, alla ritenuta per cent. 25 al giorno, oltre a ciò i comandanti di compagnia ritengono cent. 5 sul soldo giornaliero, per provvedere alle spese del sale e condimento del rancio.

SEZIONE II.

Relazioni coll'Ufficio d'Intendenza militare.

I battaglioni della guardia mobile sono come gli altri corpi di truppa soggetti alle riviste del personale per accertarne l'effettivo, ed alle verificazioni di cassa che il ministero della guerra crede di far eseguire anche inopinatamente.

Le contabilità della guardia mobile sono soggette allo stesso controllo amministrativo, che gli uffici d'intendenza militare esercitano giusta i regolamenti presso i corpi di truppa.

Quindi corre obbligo all'ufficio d'intendenza di non dar corso a dimande di acconti senza che sia

accertata la coincidenza della forza coi documenti presentati.

Esige che la consegna delle variazioni si faccia regolarmente in ogni giornata, ancorchè possa riuscir negativa, e ricusa la firma dei buoni se non sono consegnate le variazioni.

Quando venga ordinato il licenziamento del battaglione, ed appena questo eseguito, il comandante del battaglione, sussidiato dall'aiutante maggiore, deve tostamente:

— Consegnare ai magazzini dell'amministrazione militare le armi, gli arredi ed oggetti di vestiario ed accampamento, come più sopra si è detto;

— Compilare i fogli nominativi delle *competenze* delle compagnie, ed il foglio generale delle *competenze* del battaglione.

Compiuti tali incumbenti il comandante del battaglione rimette all'ufficio d'intendenza un elenco particolarizzato in duplice copia di cui una è ritirata con quitanza della parte ricevente:

— Il giornale di cassa con tutti i documenti;

— Il foglio generale delle competenze, unitamente ai fogli nominativi predetti;

— Il registro degli oggetti di proprietà del Governo, unendovi le ricevute degli oggetti restituiti;

— Il registro della forza del battaglione;

— Il quaderno di caricamento degli oggetti di caserma.

L'ufficio d'intendenza fattane una preliminare verificazione onde accertarsi che i documenti siano compiuti, ne fa la trasmissione al ministero della guerra.

Il ministero ne fa seguire nei suoi uffici la verificazione, e stabiliti gli stati delle rettificazioni che occorressero — presenta la contabilità alla disamina della corte de' conti, e quindi fa spedire il mandato di saldo.

Copia dello stato di rettificazione è trasmessa alla prefettura del circondario in cui fu mobilizzato il battaglione, mentre annuncia la spedizione del mandato di saldo, affinchè il comandante del battaglione possa conoscere il motivo della rettificazione.

TITOLO XV.

Delle pensioni militari.

PRELIMINARI.

Le pensioni di ritiro sono da considerarsi quali ricompense accordate ai cittadini che sonosi dedicati alla difesa della patria.

Elleno sono pure a considerarsi quali rimunerazioni acquistate in virtù di un diritto, che nasce da un'obbligazione morale in tal qual modo imposta alla nazione di assicurare la sorte e l'esistenza dei suoi difensori, allorchè per l'età e per le infermità sopraggiunte non sono più in grado di continuare l'esercizio di un attivo servizio.

Colla legge 27 giugno 1850 vennero assicurati e guarentiti all'esercito i diritti a tali pensioni e con essa si provvide ad un tempo non solo al sostentamento delle vedove dei militari morti per la patria, ma eziandio all'onesta educazione dei loro figliuoli ed ai bisogni altresì dei loro più stretti

congiunti (1) disposizioni queste in gran parte nuove nella legislazione militare e che onorano il governo che le iniziava e la nazione che le adottava.

Prima di quest'epoca vi erano bensì delle disposizioni speciali, pur derivanti dagli stessi principii rimunerativi, ma oltre che non conferivano un diritto assicurato e guarentito (2), erano incomplete sotto molti riguardi. — Tali erano i Decreti del 15 dicembre 1815 e 9 giugno 1831.

Il militare che ottiene la pensione di ritiro rientra definitivamente nella vita civile e nella posizione della *giubilazione* (3).

Le pensioni che la legge accorda sono la conseguenza del grado di cui il militare è rivestito, e di cui il titolare non può essere spogliato se non per le cause e secondo le formalità determinate.

---

(1) V. Circol. 9 luglio 1850, N° 31, del ministero della guerra, con cui si accompagna la comunicazione della legge (*Raccolta* di detto anno, pag. 387).

(2) Decr. 15 febbraio 1840, *Raccolta*. pag. 74.

« Il Regolamento 9 giugno 1831, nel determinare che i militari « otterranno pensione di ritiro contando trent'anni di servizio, non « diede loro diritto di pretenderla, ma li dichiarò solo ammessibili « a poterla conseguire..... Qualora non constasse dei motivi d'ina- « bilità alla continuazione del servizio, nè delle autentiche prove, « i ricorrenti od i proposti per la pensione di ritiro non potranno « ottenere che la *semplice dispensa dal servizio, senza assegnamento* « *di pensione* »

(3) Art. 29 e 30 della Legge sullo stato degli uffiziali (V. §§ VI, VII, Sez. II, Capo IV, Vol. I).

Le pensioni sono personali e vitalizie — sono considerate come debito dello Stato — nè esse nè gli arretrati possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato e quelli previsti dal Codice civile (1).

Il dritto alla pensione ed il godimento di essa è pure sospeso in determinati casi di condanna o altre circostanze.

Il diritto alla pensione ha per base principale il *servizio* e le *campagne*.

Le pensioni sono accordate:

— *Per anzianità di servizio;*

— *Per ferite od infermità contratte in servizio.*

L'esercizio del dritto dei militari alla giubilazione per anzianità di servizio è sospeso allo aprirsi di una guerra fino al suo termine.

Con leggi speciali si accordano ricompense nazionali ai militari che se ne rendano meritevoli per servizi eminenti e straordinari resi alla patria.

La quota della pensione militare è fissata per ogni grado e distintamente per ognuno dei suddetti titoli pei quali essa può spettare, e secondo un *minimum* ed un *maximum*, secondo possa competere.

---

(1) V. Capo LXXVI qui appresso

La legge accorda alle vedove ed agli orfani dei militari, sotto l'osservanza di regole e condizioni stabilite, il diritto:

— Per le vedove, *ad una pensione*;

— Per gli orfani, *ad un sussidio*.

La stessa legge inoltre accorda ai figli di militari suddetti un titolo di preferenza a posti gratuiti negli instituti militari di educazione dello Stato.

Apposite discipline regolano il modo con cui debbono essere fatte le domande per la pensione ed il modo con cui se ne accerta il diritto.

Dopo una prima instruzione sulle domande stesse, la liquidazione di esse subisce tre gradi di controllo:

1° Quello del ministero della guerra;

2° Quello della corte dei conti;

3° Quello del ministero di finanze.

Le pensioni sono concesse e fissate con Sovrano Decreto.

Quando i richiedenti abbiano richiami a fare in merito alle medesime, questi sono esaminate dalla corte dei conti che ne giudica definitivamente colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

Il Sovrano Decreto del 15 agosto 1852 determina intorno al modo di accertare i diritti dei militari

o loro aventi causa alla giubilazione — pensione — o sussidio, secondo la citata legge del 27 giugno 1850.

Apposita istruzione quindi in data 26 giugno 1853 indica il modo di far constare dei diritti stessi.

Seguendo noi, quasi per testo, tutti i provvedimenti cosiffatti, abbiamo qui nel presente Titolo raccolte tutte le disposizioni che interessar puonno su tal riguardo.

CAPO SETTANTESIMOQUINTO.

DELLA GIUBILAZIONE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO.

I. — Hanno diritto alla giubilazione per anzianità dopo *trent'anni* di servizio:

— Gli uffiziali generali — gli uffiziali superiori ed i capitani;

— Gli intendenti militari — i commissari di guerra — i sotto-commissari di 1ª, 2ª e 3ª classe;

— I membri del consiglio superiore militare di sanità — i medici divisionali ed i medici di reggimento;

— Il farmacista direttore ed i farmacisti di 1ª e 2ª classe;

— Il veterinario ispettore ed i veterinari capi.

Dopo *venticinque anni* di servizio:

— I luogotenenti ed i sottotenenti;

— I sotto-commissari di guerra aggiunti;

— I medici di battaglione ed i medici aggiunti;

— I farmacisti aggiunti;

— I veterinari;

— I sott'uffiziali, caporali e soldati.

Il tenente promosso capitano dopo *venticinque anni* di servizio — come pure il sotto-commissario

di guerra aggiunto promosso di 3ª classe — il medico di battaglione promosso medico di reggimento — il farmacista promosso farmacista capo ed il veterinario in 1º promosso a veterinario capo conservano il diritto alla pensione di tenente finchè abbiano l'anzianità richiesta per la pensione di capitano (1).

I cappellani dell'esercito hanno diritto alla giubilazione dopo *venti anni* di effettivo esercizio delle loro funzioni (2).

SEZIONE I.

Modo di accertare i diritti alla giubilazione per anzianità di servizio.

II. — Il militare che intende far valere i suoi diritti alla giubilazione porge la domanda al rispettivo capo o comandante, avvalorata da documenti giustificativi (3).

III. — Le domande di giubilazione per anzianità

(1) Art. 2 della Legge — Art 41, R. Decr. 26 dicembre 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 645 — Art. 3, R. Decr. 15 marzo 1856 — Art. 4, R. Decr. 26 maggio 1861 — Art. 3, R. Decr. 27 giugno 1861.

(2) Non è però valevole il tempo scorso in aspettativa od il servizio prestato come soldato, od in qualunque modo che non sia effettivo esercizio delle funzioni di cappellano — Questi servizi sono computati giusta le norme della legge nel determinare la somma assegnata a titolo di pensione (§ 48 dell'Istruz. 26 giugno 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 230).

(3) Art. 1, R. Decr. 15 agosto 1852, *Giorn. Milit.*, pag. 434.

di servizio sono accompagnate dallo stato dei servizi (1).

IV. — Le domande come sopra presentate al comandante del corpo o capo dello stabilimento sono da questi trasmesse al consiglio d'amministrazione, il quale dopo esaminatele, consegna il suo avviso in una dichiarazione (Mod. N° 2, F).

A tale effetto esso procede al computo dei servizi del militare richiedente, ed occorrendo talun documento che il militare non sia in grado di procurarsi, il consiglio stesso promuove gli incumbenti necessari.

V. — L'avviso del consiglio, assieme alla domanda — allo stato dei servizi ed altri documenti, è quindi trasmesso al ministero della guerra.

VI. — Se il militare appartiene a corpo o stabilimento non retto da consiglio d'amministrazione, il comandante del medesimo ne fa le veci.

VII. — Le domande degli uffiziali del corpo di stato maggiore addetti alle divisioni sono vidimate

(1) I servizi militari devono essere giustificati con estratti del ruolo matricola del corpo firmati dal consiglio — accompagnati da copie autentiche dei Decreti di nomine o promozioni, o cambi di posizione.

I servizi civili, ancorchè registrati nei ruoli devono sempre essere giustificati con certificato del capo di dicastero od ufficio presso cui vennero prestati tali servizi (Art. 31 e 33 della citata Istruzione).

dal comandante militare di esse, e quindi presentate al comandante del corpo.

VIII. — Le domande degli uffiziali — sott'uffiziali e soldati dei corpi d'artiglieria e del genio sono similmente presentate al rispettivo comandante e da questi trasmesse al consiglio d'amministrazione.

IX. — Così pure le dimande dei militari della R. Casa Invalidi e compagnie veterani addetti allo stato maggiore d'una divisione — circondario o stabilimento, sono vidimate dai rispettivi capi e quindi trasmesse al comandante del corpo.

X. — Le domande degli uffiziali generali — colonnelli — comandanti dei corpi — di stabilimento — di circondario — di piazza, devono essere rivolte al ministero per via gerarchica, corredate dello stato dei servizi e dei certificati dei capi d'ufficio per quelli che abbiano prestati servizi civili.

XI. — Le domande degli uffiziali in aspettativa sono trasmesse al comandante del corpo per mezzo di quello di circondario, ed esaminate dal rispettivo consiglio d'amministrazione, secondo le regole di anzi indicate.

XII. Le domande dei militari che per congedo, dimissione, ecc., già abbiano cessato dal servizio, devono da essi presentarsi al comandante del circondario in cui risiedono per essere trasmesse al

capo o comandante da cui essi dipendevano al-l'epoca in cui cessarono dal servizio e da cui deve provvedersi per l'esame e trasmissione al ministero, come è più sopra indicato.

SEZIONE II.

Del grado considerato come norma nello stabilire la pensione di ritiro.

XIII. — Nello assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui il militare è rivestito — od a cui sono assimilati i cappellani — il corpo dell'intendenza militare — gli uffiziali sanitari ed altri.

Se però il militare dimanda di essere giubilato per anzianità di servizio prima di aver esercito per due anni le funzioni del proprio grado, ha soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli è ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore, per l'effetto di cui al N° xv che segue (Art. 11 della Legge) (1).

(1) Il militare ha diritto alla giubilazione del suo grado effettivo, semprecchè:

— Sia giubilato d'autorità.

— Sia giubilato per ferite, infermità contratte in servizio, ancorchè ne faccia la domanda egli stesso, ed ancora concorra in esso il diritto alla giubilazione per anzianità.

Se invece domanda egli stesso la giubilazione per anzianità

XIV. — I militari del corpo dei carabinieri reali ed i militari graduati del corpo di stato maggiore — dell'artiglieria — e del genio, sino al grado di maggior generale inclusivamente — e gli uffiziali sanitari; hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità di servizio, contino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi e venti anni di permanenza in una o più delle medesime (1).

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali non hanno diritto alle pensione del grado superiore nel caso di giubilazione per anzianità, qualora da essi non si contino sei anni di servizio nel loro grado (1).

---

di servizio, deve contare due anni, od almeno 18 mesi di grado da computarsi a norma dei numeri XVI e XXV seguenti, e senza tener conto dell'aumento del quinto portato dal n° XXIV (§ 51 della succitata istruzione, 26 giugno 1853).

S'intende grado effettivo quello di cui il militare è rivestito — occupa od almeno ha occupato l'impiego, ancorchè egli goda d'una paga inferiore, la quale non può essere oltrepassata nello assegnamento della pensione.

S'intende altresì tempo scorso nel grado effettivo quello scorso in servizio effettivo a tenore dall'alinea dell'art. 5 della Legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali (§ 52, Istruz. suddetta) — (V. § I, Sez. II, Capo IV, Vol. I)

(1) Art. 4, R. Decr. 17 marzo 1856, *Giorn Milit.* pag. 269. — Art. 12 della Legge.

Nota. — Il sergente, che passando carabiniere nei carabinieri reali ha conservato il diritto alla pensione del grado di sergente a senso del Regolamento generale speciale dei carabinieri (Art. 8, R. Determinazione 31 maggio 1836) conserva pure lo stesso diritto quando anche, venendo promosso a grado superiore, venga poi di nuovo retroccesso carabiniere (§ 53, Istruz. suddetta).

Non adempirebbe alle condizioni indicate nel suindicato N° XIV,

XV. — Tutti i militari graduati non contemplati nel numero precedente, se hanno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, hanno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante.

Lo stesso diritto compete ai luogotenenti generali delle armi suddette, dopo due anni di attivo servizio nel grado loro, purchè ne contino venti di permanenza in quelle armi (1).

---

il militare delle armi speciali che avesse prestato due anni di servizio nel suo grado attuale, parte in una, e parte in altra di tali armi (§ 54, Istruz.).

Tali due anni non sono però richiesti se non nel caso che abbia egli stesso domandata la giubilazione per anzianità di servizio (§ 55, Istruz.).

I venti anni di permanenza in una o più delle armi summentovate, e i sei anni di grado richiesti nei marescialli d'alloggio dei carabinieri, si considerano compiti quando il militare entra negli ultimi sei mesi dei venti o sei anni suddetti (§ 56, Istruz.).

I luogotenenti delle armi contemplati nel detto N° XIV, i quali abbiano compiti i 25 anni di servizio hanno ragione alla pensione di capitano, cioè al solo intiero *minimum* senza alcun aumento di vigesimi, sinchè abbiano oltrepassati gli anni 30 di servizio. — In ogni caso hanno ragione all'aumento per gli anni di campagna (§ 57, Istruz.).

(1) Art. 13 della Legge.

Nota. — Per l'aumento del quinto, di cui al suddetto N° XV, non basta che il militare sia entrato negli ultimi sei mesi dei 12 anni di servizio attivo nel suo grado, ma deve averli compiti (§ 58, Istruz.).

In tali 12 anni non vuole essere computato il servizio sedentario, nè l'aumento del quinto portato dal N° XXIV, che segue:

È bensì computato il servizio d'aspettativa prestato in virtù del R. Decr 23 luglio 1849, o della Legge sullo stato degli ufficiali, ma solo nelle proporzioni, nelle quali è da tali provvedimenti dichiarato valevole per la giubilazione, e purchè il militare all'epoca del suo collocamento in aspettativa appartenesse al servizio attivo.

Il tempo scorso in aspettativa da militari appartenenti al ser-

XVI. — È computato negli anni del grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo qualunque egli sia — non è però computato il tempo contemplato dal seguente N° XIX o scorso in congedo illimitato.

Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate dell'art. 14 della legge sullo stato degli ufficiali (V. CAPO IV, Sez. II, § VII, Vol. I).

XVII. — Nell'applicazione della legge è considerato come grado rispettivamante superiore od inferiore quello, cui, giusta la tariffa, viene assegnata una pensione maggiore o minore (Art. 15 della Legge).

---

vizio sedentario non è computato per l'applicazione di detto N° XV (Art. 23 della Legge sullo stato degli uffiziali) — (V. CAPO IV, Sez. II, § VII, Vol. I).

I servizi effettivi sono considerati attivi per l'applicazione del sovr'indicato art. 13 della Legge sullo stato degli uffiziali (V. detto CAPO IV), solo in quanto, all'epoca in cui furono prestati, erano dichiarati tali (§ 59 delle succitate Istruzioni).

Il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso grado non constituisce secondo la lettera e lo spirito della legge, interruzione del periodo dei 12 anni (§ 60, Istruz.).

L'aumento del quinto portato dal suddetto N° XV è operato dopo stabilita la pensione, che giusta le altre condizioni della legge spetta al militare.

In ogni caso, giusta la decisione del Consiglio di Stato, la pensione non può per l'aumento suddetto oltrepassare il *maximum* fissato dalla legge (§ 61, Istruz.).

SEZIONE III.

Del servizio considerato come norma nello stabilire la pensione di ritiro.

XVIII. — Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammessione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina (Art. 16 della Legge).

XIX. — Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessò dal servizio militare sino al giorno della sua riammessione;

2° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione quando sia trascorso più d'un anno dal giorno della cessazione del servizio a quello della riammessione nella qualità di surrogato ordinario.

3° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° Il servizio di punizione prestato dai soldati di 3ª classe nei cacciatori franchi (Art. 17 della Legge) (1).

---

(1) In virtù di quest'articolo s'intende abrogata la disposizione che escludeva dal computo per la giubilazione i servizi seguiti da una interruzione di due anni (§ 62, Istruz.).

Il Consiglio di Stato fu d'avviso che il disposto dal N° 1 del suindicato N° XIX non si applichi al tempo scorso in un servizio civile, ma solamente al tempo durante il quale il militare ha ces-

XX. — Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari da militari ammessi nello esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della legge, di cui si tratta, è ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. — Il servizio prestato in tale armata da militari ammessi nello esercito nazionale posteriormente alla promulgazione della legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono è tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato 20 anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale.

Non è parimenti tenuto alcun conto degli anni di servizio e della campagna fatta contro la libertà e l'indipendenza d'Italia (Art. 18 della Legge).

XXI. — È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato negli impieghi civili.

Il militare giubilato che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

I militari ammessi alla giubilazione mentre adem-

---

sato da ogni servizio, e doversi perciò computare il servizio che un militare giubilato e quindi riammesso nell'esercito prestò nel frattempo nella qualità di guardiano delle carceri (Parere del 20 e 25 giugno 1853) — (§ 63, Istruz.)

I servizi anteriori alla surrogazione ordinaria sono computati quando concorrono le condizioni imposte al N° 2 del suindicato N° XIX, i servizi anteriori alle surrogazioni militari, o di fratello, sono sempre computati (§ 64 Istruz.).

Il servizio prestato anteriormente alla discrzione non è computato, purchè essa sia stata accertata per via di una condanna (§ 65, Istruz.).

piono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni invece della pensione militare (Art. 19 della Legge) (1).

---

(1) Il Consiglio di Stato con suo parere del 13 e 24 maggio 1853 avvisava:

— Che nel determinare la pensione di riposo agli impiegati spettante in conformità delle leggi in vigore, si debba in massima tener conto anche dei servizi prestati negli impieghi ed ufficii, nei quali perdurando non avrebbero potuto sperare la pensione, semprecchè però tali impieghi ed uffici facciano parte delle amministrazioni pubbliche, e traggano seco le qualità di stabile o permanente servitore dello Stato;

— Che gli assistenti civili delle fortificazioni o fabbriche militari, i quali abbiano fatto passaggio alle categorie degli assistenti militari od altro impiego in cui si faccia luogo a pensione di riposo, *non possono nel computo del servizio all'effetto di essa, utilizzare il tempo passato nella primitiva qualità.*

Giusta il parere del detto Consiglio di Stato del 24 maggio 1853 e decisione conforme del Consiglio dei ministri anche i militari passati capi-uscieri od uscieri a tenore del R. Decreto 13 ottobre 1851, non hanno diritto ad invocare la pensione civile, se non dopo aver prestati servizi civili per oltre un decennio (§ 6°, Istruz.).

Con altro parere del 20 e 25 giugno 1853, citato al precedente N° XIX, il Consiglio di Stato dichiarò doversi, da quanto è detto al 1° alinea del suddetto N° XXI, inferire soltanto che il militare giubilato ammesso poi ad un impiego civile, ove desideri di far procedere alla liquidazione della pensione civile, conserva il diritto a computare i suoi servizi militari anteriori rinunciando alla pensione militare.

Dichiarava inoltre che il fatto d'aver cumulato lo stipendio di attività colla pensione di riposo anteriormente alla legge 27 giugno e ad ogni altra proibitiva dei cumuli, non priva il militare della ragione di conseguire la pensione civile, quando sia nei casi previsti dai due alinea di detto N° XXI, e tanto meno può privarlo dell'aumento alla pensione militare a seguito del maggior servizio militare o civile, stante le regole poste dallo stesso suddetto N° XXI per nessun modo limitata (§ 68, Istruz.).

XXII. — Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza: quello scorso in congedo illimitato è contato per intiero nel computo degli anni necessari per aver diritto alla giubilazione, ma non è valutato che per un terzo per determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione (Art. 21 della Legge).

XXIII. — Qualunque servizio effettivo si computa per intiero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione e quanto al tempo eccedente.

Il servizio dello stato maggiore delle piazze classificate fra le piazze forti — fortezze — nelle compagnie veterani dell'artiglieria e del genio è computato solo per metà.

Il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in sopranumero nelle compagnie veterani o comunque nelle reali case invalidi non è computato.

Il servizio però degli ufficiali e sott'ufficiali che fanno parte dello stato maggiore delle reali case invalidi, ovvero sono addetti al ministero della guerra — agli uffici da questo dipendenti — all'accademia militare — ed altri istituti militari tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi è computato per intiero.

Il servizio prestato dai commissari di leva in questa loro qualità è per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta, ove non sia loro applicato il 1° alinea del numero presente (Art. 22 della Legge) (1).

---

(1) I servizi sedentari, che risultano in eccedenza ai servizi ri-

Gli ufficiali delle piazze assediate o bloccate e gli ufficiali in servizio sedentario nelle piazze medesime, sono, durante questo tempo considerate come parte dell'esercito attivo (Art. 27, alinea 3° della Legge sull'avanzamento nell'esercito, *Giorn. Milit.*, pag. 626, parte 1ª).

XXIV. — Agli ufficiali del corpo de' cacciatori franchi — ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri nei carabinieri reali il servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità è aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione (Art. 23 della Legge).

XXV. — Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione. — Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe, che dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte per agire contro il nemico. — od un corpo d'esercito che occupi un paese estero.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi essa è calcolata per un anno intiero —

---

chiesti pel conseguimento del *minimum* sono computati per metà solamente, ovvero non sono computati secondo che è detto al suddetto N° XXIII (§ 69, Istruz.)

Sono considerate piazze forti — fortezze e forti per l'applicazione del suddetto 1° alinea le fortezze contemplate all'art. 1° del 2° alinea del R. Decreto 26 novembre 1850, e quelle altre che vengano stabilite.

Tale classificazione s'intende valevole pel servizio prestato anteriormente al suddetto R. Decreto (§ 70, Istruz.).

ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più d'una campagna salvo che per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma, qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali di stato maggiore di una piazza forte — agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale piazza è sottoposta a blocco od assedio, o si trova nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa (Art. 24 della Legge).

CAPO SETTANTESIMOSESTO.

DELLA GIUBILAZIONE PER FERITE ED INFERMITÀ CONTRATTE IN SERVIZIO.

XXVI. — Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato — e le infermità provenienti in un modo ben accertato da fatiche — eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione ogni qual volta esse abbiano cagionata la cecità — l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri od infermità equivalenti a tali perdite (Art. 3 della Legge).

XXVII. — Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause più sopra accennate, ed accertate come avanti, danno diritto alla pensione, solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio (Art. 4 della Legge).

SEZIONE I.

Modo di accertare i diritti alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragion di servizio.

XXVIII. — Il militare che intende far valere i suoi diritti alla giubilazione a termini degli art. 3 e 4 della legge e de' quali ai suindicati numeri, deve farne la domanda al rispettivo capo o comandante (Art. 2, Regio Decreto 15 agosto 1852).

XXIX. — La domanda deve contenere l'indicazione delle ferite o delle infermità e l'esposizione del fatto e delle circostanze che le hanno cagionate.

Essa deve essere avvalorata:

1° Dallo stato dei servizi;

2° Da un certificato dell'uffiziale di sanità in capo dello spedale militare, ove il richiedente è stato curato per l'ultima volta, il quale indichi la natura della malattia o delle ferite, e dichiari che esse sembrano rendere l'individuo per sempre inabile al servizio militare.

Ove il richiedente non sia stato curato in alcuno spedale militare, il certificato deve rilasciarsi dallo uffiziale di sanità in capo dello spedale divisionale della divisione ove egli risiede;

3° Dei documenti comprovanti la causa e la natura delle ferite — l'epoca — il luogo e le circostanze di guerra — o pel servizio comandato in cui esse furono ricevute — ovvero la causa — l'epoca e le circostanze da cui le addotte infermità ebbero origine.

Sono considerati come documenti i rapporti autentici che hanno fatto constare dei fatti asseriti — ovvero i certificati delle autorità militari — o finalmente le informazioni od inchieste operate per ordine e col concorso delle autorità medesime (Art. 3 del succitato Decreto).

XXX. — È considerato come in servizio comandato il militare che ha operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in virtù dei doveri che giusta le leggi e i Regolamenti militari spettano al suo ufficio (Art. 4° Decr. sudd.).

XXXI. — La domanda ed i documenti sono trasmessi pel loro esame al consiglio d'amministrazione del corpo, cui il militare appartiene, od all'autorità militare che giusta il seguente N° LXI è incaricata di farne le veci.

Il Consiglio si procura i documenti che valgono a supplire al difetto di quelli presentati procedendo all'uopo anche all'inchiesta di cui al precedente N° XXIX e ne consegna il risultato in apposito verbale da unirsi alla domanda (Art. 5 del Decreto).

XXXII. — Riconosciuta la regolarità della domanda e dei documenti giustificativi il consiglio fa visitare innanzi a sè il militare richiedente da due uffiziali di sanità addetti al corpo, od in difetto da due altri uffiziali di sanità militare, od anche civili, purchè addetti ad un pubblico stabilimento.

La visita è preceduta dalla lettura degli art. 1, 3,

4, 7 e 8 della legge 27 giugno 1850 e se ne fa constare nel verbale (Art. 6 del Decreto).

XXXIII. — Gli ufficiali sanitari rilasciano un certificato nel quale sia descritto accuratamente la natura delle ferite od infermità addotte dal militare indicando a qual categoria di ferite od infermità contemplate dalla legge esse appartengono.

Per quest'effetto esse si distinguono in tre categorie:

1ª *Categ.* — Cecità o perdita intiera ed incurabile della vista — amputazione di due membra — perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membra;

2ª *Categ.* — Amputazione di un membro — la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di un membro — e le infermità equivalenti;

3ª *Categ.* — Ferite od infermità non comprese nelle categorie precedenti, ma che rendono il militare inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio (Art. 7 Regio Decreto).

XXXIV. — Se dietro i risultati dell'esame consta che la ferita o l'infermità non può annoverarsi fra quelle contemplate dalla legge, il consiglio d'amministrazione ne esprime la dichiarazione nel verbale, che rimette per copia in un coi documenti al militare richiedente (Art. 8 del Decreto).

XXXV. — Quando il risultato dell'esame è favorevole al richiedente, ovvero dubbioso, la domanda coi documenti, e il parere del consiglio, sono tra-

smessi al ministero della guerra, il quale delega un uffiziale generale o superiore a verificare le ferite od infermità del richiedente, comunicandogli i documenti relativi (Art. 9 del Decreto).

XXXVI. — L'uffiziale delegato fa procedere in sua presenza alla visita del militare per mezzo di altri due uffiziali di sanità militare o civili scelti fra quelli designati al N° XXXII, con intervento d'un funzionario d'intendenza militare, che adempie le formalità ed estende il relativo verbale.

L'ufficiale delegato trasmette al ministero della guerra il certificato e verbale di visite e i documenti comunicatigli col suo parere (Art. 10 del Decreto).

XXXVII. — Pei militari che siano riconosciuti ancora capaci di prestar servizio utile nel treno d'armata, oppure nel corpo d'amministrazione o nei veterani, le autorità chiamate dai numeri XXXI e XXXII suddetti ad adempir gli incumbenti per accertare i diritti dei medesimi devonsi astenere dall'opinare favorevolmente sulle domande loro, e devono dichiarare invece a quale dei corpi ora detti, il militare al loro avviso sia reputato meglio idoneo (§ 1, Circol. minist. N° 100, *Giorn. Mil.* 1856, p. 1079).

XXXVIII. — Trattandosi di ferite o d'infermità comprese nella 3ª categoria; l'ufficiale di sanità ricusa il certificato quando la ferita od infermità non rende inabile l'individuo al servizio militare o quando non gli sembri insanabile (Art. 7 del citato Decreto).

In questo caso, ed ove il militare ne lo richieda,

gli rilascia una dichiarazione ragionata da cui consti della natura delle ferite od infermità, e dei motivi pei quali non crede dover rilasciare il certificato (§ 12 delle già citate Istruz. 26 giugno 1853).

XXXIX. — Il militare richiedente può quindi ricorrere, per la via gerarchica al comandante generale la divisione militare, il quale comunica la detta dichiarazione al consiglio superiore militare di sanità.

Il consiglio riconoscendo tale dichiarazione non sufficientemente ragionata ordina all'ufficiale di sanità che l'ha rilasciata di compierla o rettificarla (§ 13 dell'Istruzione).

XL. — Gli ufficiali di sanità chiamati alla seconda visita di cui al N° XXXVI, devono pur essere, se militari, di grado uguale a quello dei primi chiamati.

Il verbale di visita ed il certificato voluto da detto numero devono essere conformi al modello stabilito numeri 8 e 9 (§ 15 dell'Istruzione).

XLI. — Le domande di giubilazione per infermità o ferite incontrate in servizio dagli ufficiali generali — colonnelli — comandanti di corpo, di stabilimenti — di circondario o di piazza, si rivolgono per via gerarchica al ministero della guerra, il quale delega un ufficiale generale per procedere, coll'assistenza di un funzionario d'intendenza agli incumbenti prescritti come avanti ai numeri XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI e quindi trasmette al ministero il suo parere.

Ove poi si tratti di domande di militari:

— Non addetti a corpi aventi consiglio d'amministrazione;

— Distaccati dal corpo cui appartengono, ed inabili a raggiungerlo senza grave inconveniente;

— In aspettativa;

sono dal comandante del corpo indirizzate al comandante della divisione militare il quale designa il consiglio d'amministrazione del corpo — istituto o stabilimento prossimiore alla residenza del richiedente ad adempiere il disposto dai numeri menzionati al precedente alinea.

Le stesse norme si osservano riguardo ai militari provinciali in congedo illimitato (Art. 11 e 12 del Decreto e § 17 dell'Istruzione).

XLII. — Nel caso che il militare sia distaccato in una divisione diversa da quella ove stanzia il comandante del corpo egli presenta la domanda vidimata da quest'ultimo al comandante del circondario, perchè la trasmetta al comandante della divisione ove egli risiede.

Gli uffiziali in aspettativa ed i provinciali in congedo illimitato risiedenti in divisione diversa da quella ove stanzia il proprio corpo, presentano la loro domanda al comandante di circondario, il quale si procura la vidimazione del comandante del corpo e quindi trasmette essa domanda al comandante della divisione (§ 18 delle citate Istruzioni).

XLIII. Ove non sia nel presidio dove è stanziato il militare richiedente alcun consiglio d'ammini-

strazione, ed egli non possa senza inconveniente trasferirsi altrove, fanno le veci di esso consiglio quei due uffiziali generali o superiori, purchè maggiori in grado del militare ora detto, che il comandante della divisione ha designati a quest'uopo; i quali sono assistiti dal funzionario d'intendenza del circondario o del presidio (§ 19 delle Istruzioni).

XLIV. — Gli incumbenti per accertare i diritti alla giubilazione per ferite od infermità degli uffiziali e dei sott'uffiziali, caporali e soldati dei corpi d'artiglieria e del genio sono adempiti dal comandante rispettivo siccome è stabilito per gli altri corpi (§ 22 Istruzioni — modificato a senso delle vigenti Disposizioni).

XLV. — Accadendo che le ferite od infermità incontrate dal militare per ragione di servizio vengano ad aggravarsi dopo la giubilazione, in modo da attribuirgli maggiori diritti, egli può fargli valere nelle forme indicate nel presente capo entro il termine di un anno dal dì della giubilazione.

Il termine ora detto è di due anni nel caso che le anzi mentovate ferite od infermità abbiano cagionato la perdita intiera della vista o l'amputazione di un membro.

La sua domanda però non è accolta se non quando abbia fatto constare regolarmente delle ferite od infermità prima di lasciare il servizio (Art. 13 del detto Regio Decreto).

XLVI. — Il militare giubilato che si trovi nel caso previsto al numero precedente, presenta la sua do-

manda al ministero della guerra per mezzo del comandante di circondario accompagnata dal certificato di cui più sopra è caso — nel quale consti dell'aggravamento sopravvenuto alle sue ferite od infermità.

Il ministero della guerra ove riconosca che le ferite ed infermità del militare sono state regolarmente accertate prima della sua giubilazione, designa il consiglio d'amministrazione prossimo alla residenza del richiedente, ovvero le autorità indicate ai N. XLII, XLIII, ad adempiere quanto è detto ai N. XXXI, XXXII e XXXIII.

XLVII. — La trasmissione al ministero del parere dei consigli e degli uffiziali generali suindicati ha luogo per mezzo del comandante della divisione (§ 21 delle citate Istruzioni).

SEZIONE II.

Militari giubilati d'autorità per infermità.

XLVIII. — Quando il Governo intende giubilare alcun militare per infermità incontrate in servizio, esso promuove d'ufficio gl'incumbenti prescritti nei numeri precedenti (Art. 14 del detto Decreto).

XLIX. — I militari giubilati d'autorità e per conseguenza anche i sott'uffiziali, caporali e soldati, che in seguito a rassegna di rimando, devono essere proposti per la giubilazione, presentano lo stato dei loro servizi secondo le norme indicate al N° IV e relativa nota.

CAPO SETTANTESIMOSETTIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

L. — La legge distingue il *diritto* alla giubilazione dal *diritto* alla pensione per modo che alcuni servizi sono diversamente computati per l'uno per l'altro scopo.

Infatti il tempo scorso in congedo illimitato (articolo 21 della Legge) (N° XXII) è computato per intiero per conferire il diritto alla giubilazione, e per un terzo soltanto in quanto serve a determinare la somma della pensione.

Per contro il servizio dei militari contemplati all'articolo 23 della Legge (N. X e XIV) è aumentato di un quinto pel calcolo della pensione, ma non è punto aumentato pel diritto alla giubilazione.

Similmente gli anni di campagna valgono bensì ad aumentare la pensione, ma non già ad accelerare il conseguimento del diritto alla giubilazione.

Onde segue la necessità dei due diversi computi secondo che valgono a conferire il diritto alla giubilazione od a determinare la somma della pensione.

LI. — Il tempo eccedente gli anni intieri di ser-

vizio o di grado è computato per anno intiero quando oltrepassi la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato (Art. 25 della Legge) (1).

LII. — Sono eccettuati dai vantaggi fatti coi N. XIV e XXIV ai corpi speciali i veterinari — i capi sarto, calzolaio, sellaio, morsaro — i maniscalchi, i sellai — il trombettiere maggiore — il capo musica — il sergente ed i caporali trombettieri — caporali tamburini — i tamburini e vivandieri (Art. 26 della Legge).

LIII. — Il militare che soffrì condanna che trasse con sè la degradazione, non è più ammesso a far valere per conseguimento di una pensione, i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

LIV. Il diritto alla pensione ed il godimento di esso è sospeso:

1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere durante il tempo delle pene medesime;

2° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità;

3° Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re (Art. 39 della Legge).

---

(1) Questa disposizione è applicabile:

1° Alla somma totale degli anni di servizio richiesta per dritto alla giubilazione;

2° Alla somma totale degli anni di servizio valevoli al conseguimento della pensione.

3° Al computo degli anni di grado per l'applicazione del N° XIII, 1° alinea, e del N° XIV (§ 71 della citata Istruzione).

LV. — Le pensioni militari sono vitalizie, sono considerate come debito dello Stato, nè esse nè gli arretrati di esse possono cedersi, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile (1).

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione (Art. 40 della Legge).

SEZIONE I.

Delle pensioni.

LVI. — La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetta al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al 1° alinea del N° LVIII seguente.

Sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti pei sotto uffiziali — caporali e soldati (Art. 10 della Legge).

---

(1) V. detti articoli 116 e 118 del Codice, il primo relativo all'obbligo dei coniugi di nutrire, mantenere ed educare i loro figli, il secondo relativo agli alimenti che i figli sono in obbligo di somministrare ai loro genitori ed agli altri loro ascendenti.

§ I.

PENSIONI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

LVII. — I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tariffa — ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato al N° I all'aumento annuo indicato dalla stessa tariffa sino al conseguimento del *maximum* (Art. 7 della Legge) (1).

---

(1) Il *minimum* della pensione è invariabile tranne il caso contemplato al N° XXII.

Infatti il capitano che ha prestati 21 anni di servizio sotto le armi, e 9 nella categoria provinciale in congedo illimitato, ha diritto alla giubilazione, ma quanto alla pensione egli non ha diritto che a 24/30 del *minimum* (§ 49 della citata istruzione).

Il militare che ha diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per causa di servizio, e che vi ha contemporaneamente diritto per anzianità, ha sempre ragione di conseguire il *minimum*, o quella maggior somma, che pel numero d'anni e la qualità dei servizi prestati, gli possa spettare a termini della legge (§ 50, Istruz.)

§ II.

PENSIONE PER FERITE OD INFERMITA' INCONTRATE PER RAGIONI DI SERVIZIO.

LVIII. — La cecità — l'amputazione, o la perdita assoluta dell'uso delle mani — o dei piedi, ovvero di due di questi membri danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o d'un piede e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita danno diritto al *maximum* della pensione.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata, qualunque sia, dei servizi prestati (Art. 8 della Legge).

LIX. — Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto a giubilazione per la sua anzianità di servizio (Art. 9 della Legge).

---

§ III.

TARIFFA DELLE PENSIONI.

LX. — Le pensioni di ritiro sono regolate secondo il grado rispettivo dei militari e nel modo indicato dalla seguente tariffa (1):

DENOMINAZIONE	MINIMUM	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM
Generale d'armata.	6,000	100 »	8,000
Luogotenente-generale	4,200	90 »	6,000
Maggior-generale	3,300	60 »	4,500
Colonnello	2,700	45 »	3,600
Luogotenente-colonnello . . .	2,160	42 »	3.000
Maggiore.	1,800	35 »	2,500
Capitano	1,400	25 »	1,900
Luogotenente . . . . Veterinario in 1°	920	24 »	1,400
Sottotenente. . . . . Veterinario in 2°	720	22 50	1,170
Guardarme . . . . Maresciallo d'alloggio dei carabin.	540	15 »	840
Furiere-maggiore sotto-aiutante di contabilità . . . . Tamburino-maggiore, trombettiere-maggiore, capo-musica. .	360	14 50	650
Furiere, sergente, capo-armaiuolo, infermiere-maggiore	300	11 »	520
Caporal-maggiore . . . . Caporal-furiere, caporale, capo-sarto, capo calzolaio, capo-morsaro, capo-sellaio . . . . . Brigadiere, vice-brigadiere ed appuntato dei carabinieri reali. . Suonatore, trombettiere di cavalleria e d'artiglieria. . . . . Sellaio, morsaro, armaiuolo, infermiere, maniscalco	220	9 »	400
Sotto-caporale, tamburino, trombettiere, soldato, vivandiere. .	200	7 50	350

(1) V. *Giorn. Milit.* 1850, pag. 403.

SEZIONE II.

Liquidazione.

LXI. — Il Ministro della guerra ricevendo i titoli prodotti ad accertare il diritto alla giubilazione, pensione o sussidio, e riconosciutane la validità promuove il regio provvedimento relativo.

In difetto rigetta la domanda con decisione motivata che si comunica agli interessati.

LXII. — Riconoscendo delle irregolarità o l'insufficienza dei titoli, o trattandosi di giubilazione per ferite od infermità incontrate in servizio, il Ministro ordina, all'uopo, le maggiori visite ed incumbenti opportuni.

LXIII. — Il Ministro quindi forma il progetto di liquidazione, e lo trasmette in duplice esemplare alla corte dei conti coi documenti relativi (1).

LXIV. — La corte determina l'ammontare della pensione, e ne indica la somma in calce di uno degli esemplari di detti progetti, il quale con tutti i documenti ricevuti viene trasmesso al ministero delle finanze con appositi elenchi, affinchè sia conceduta la pensione nelle forme e secondo le norme ancora in vigore (2).

---

(1) Legge 5 ottobre 1862.

(2) All'art. 11 della legge 14 agosto 1862, che instituisce la corte de' conti del Regno d'Italia è detto:

« La corte de' conti liquida le pensioni competenti per legge a

L'altro esemplare è conservato presso la segreteria della corte.

LXV. — I Decreti di concessione sono dal ministero delle finanze trasmessi alla corte, perchè vi apponga il *visto* e li faccia registrare — Sono quindi restituiti al ministero.

LXVI. — Il procuratore generale presso la detta corte è specialmente incaricato di rispondere ai quesiti che dai ministeri possono essere fatti sulle materie delle pensioni.

« carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitiva-
« mente colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa
« all'art. 53. — Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle
« pensioni, la corte de' conti si atterrà per le medesime alle norme
« tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno. »

La legge quindi suindicata 5 ottobre 1862 provvede in via provvisoria.

CAPO SETTANTESIMOTTAVO.

PENSIONI ALLE VEDOVE ED ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI.

SEZIONE I.

Vedove e famiglie dei militari morti per ragione di servizio.

LXVII. — Le vedove de'militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua uguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito qualunque sia la durata dei di lui servizi.

Lo stesso diritto hanno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia, od in servizio — ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio — purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie (Art. 27 della Legge).

LXVIII. — I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di

madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, hanno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate, va a benefizio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni (Art. 28).

LXIX. — I figli dei militari suddetti hanno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facciano vacanti negli instituti militari di educazione dello Stato, compresovi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni richieste dai regolamenti per l'ammessione.

Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti cessano di godere del sussidio o porzione di esso, e questo va in accrescimento di quella porzione di cui godono i fratelli o sorelle (Art. 29).

LXX. — I figli de' militari menzionati al precedente N° LXVIII, hanno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico del bilancio della guerra, sono instituiti nei collegi — convitti nazionali, e negli instituti agrarii — forestali — veterinari e di arti e mestieri.

Essi parimenti sono esenti da ogni diritto di minervale od altro possa essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano dette scuole (Articolo 30).

LXXI. — L'ammessione ai posti gratuiti indicati come sopra ha luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate (Art. 31).

LXXII. — Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario — o di padre o madre vedovi, venisse a morte per cagioni indicate al precedente N° LXVII, i genitori hanno diritto alla pensione stessa che è assegnata alle vedove, semprecchè il militare non abbia lasciato vedova e figli.

Se il militare morto per le dette cause è fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, hanno questi ragione al trattamento fissato come sopra ai numeri LXVIII, LXIX e LXX pei figli orfani di militari (Art. 32).

SEZIONE II.

Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.

LXXIII. — Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro o comunque vi avevano diritto, e non contemplate nel N° precedente LXXVII, hanno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

Le vedove dei militari riformati dopo i 25 anni di servizio, o morti in servizio effettivo dopo aver servito per egual tempo, hanno ragione al quarto dell'asseguamento di riforma, concesso o spettante

al marito alla stessa condizione, che è indicato nell'alinea precedente (Art. 33 della Legge).

LXXIV. — I figli dei militari contemplati nel numero precedente, i quali siano o rimangano privi eziandio della madre, hanno ragione al sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita sino all'epoca e nei modi indicati al N° LXVIII (Articolo 34 della Legge) (1).

---

(1) Nel determinare la pensione o sussidio delle vedove od orfani, o congiunti di militari morti in servizio effettivo od in aspettativa, come ai suddetti numeri LXII — LXIII — LXXII — LXXIII e LXXIV — si prende sempre per norma il grado effettivo, di cui questi erano rivestiti all'epoca della loro morte, quand'anche non contino ancora i due anni di grado, essendo che tale condizione è ristretta dalla legge al caso che il militare domandi egli stesso d'essere giubilato per anzianità di servizio, e non può perciò estendersi ad altri casi (§ 72 della più volte citata Istruz.).

Non si può considerare vedova la donna separata dal marito, ancorchè la separazione sia stata pronunziata contro quest'ultimo, (§ 73, Istruz.)

Perchè i congiunti d'un militare morto per ragione di servizio possano invocare l'applicazione dell' art. 32 della legge (N° LXII), conviene che il militare defunto sia loro unico sostegno, ed inoltre:

— Se trattasi del padre, che fosse *cieco* o *vedovo*, o contante *cinquant'anni compiti* all'epoca della morte del figlio;

— Se trattasi di madre, che essa fosse *vedova*;

— Se trattasi di fratelli, che fossero *orfani* o *minorenni*;

— Se finalmente si tratta di sorelle, devono essere *orfane*, *nubili* e *minorenni* (§ 74, Istruz.).

I figli di militari morti prima della legge 1850, e divenuti orfani posteriormente alla detta legge hanno ragione al sussidio portato dall'art. 34 (N° LXXIV), equivalente alla pensione che secondo detta legge sarebbe spettato alla madre (§ 75, Istruz.).

SEZIONE III.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

LXXV. — La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo prescritto dai regolamenti militari (Art. 35 della Legge) (1).

LXXVI. — Nel caso di separazione di corpo, definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non

---

(1) L'autorizzazione del matrimonio non è richiesta se non quando il matrimonio sia stato contratto, mentre il militare era in servizio effettivo od in aspettativa.

Il matrimonio contratto, sia prima che il militare entrasse al servizio, sia dopo averne cessato per riassumerlo più tardi; conferisce alla vedova il diritto alla pensione, ancorchè, siccome è naturale, non sia stato autorizzato, ma purchè concorrano le altre condizioni dalla legge prescritte (§ 76, istruz.).

Per la stessa ragione, l'autorizzazione non è necessaria pei matrimoni contratti dai sott'uffiziali e soldati provinciali mentre erano alle case loro in congedo illimitato, i quali a tenore del ministeriale dispaccio 1° novembre 1834, non vi sono punto tenuti.

Ora per R. Decreto 29 agosto 1857, e per seconda Appendice al Regolamento 31 marzo 1855 sul reclutamento, § 55, è interdetto, agli inscritti di 1ª categoria di ammogliarsi sino a che a tenore della legge abbiano compito il 26° anno di età — lo stesso per quelli di 2ª categoria, i quali non possono contrarre matrimonio se non quando sieno effettivamente provvisti di congedo illimitato a scanso di incorrere nella punizione comminata dal § 905 del regolamento — quando provvisti di congedo illimitato intendono di ammogliarsi devono parteciparne il comandante del circondario trasmettendo l'atto di matrimonio entro 20 giorni.

ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

Similmente la vedova, o moglie, o madre, che passa ad altre nozze perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell'uno e nell'altro caso i figli, se ve ne sono, godono del trattamento stabilito al N° LXXIV.

LXXVII. — La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani, dei congiunti di militari contemplati come sopra, non può mai essere minore di L. 100 (Art. 37 della Legge) (1).

SEZIONE IV.

Modo di accertare i diritti delle vedove, orfani o congiunti di militari a pensioni o sussidii.

---

§ I.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CATEGORIE DI VEDOVE.

LXXVIII. — Le vedove dei militari che hanno diritto alla pensione devono presentare la domanda al comandante del circondario di loro residenza, ed unirvi:

1° La fede di nascita legalizzata;

---

(1) Il Consiglio di Stato con suo parere del 16 ottobre 1852, avvisa che sia il caso della fissazione della pensione non minore di L. 100, allora soltanto che concorrono più individui congiuntamente ad usufruirla.

2° La fede di matrimonio, pure legalizzata;

3° La copia autentica della licenza accordata pel matrimonio, salvo che sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiederne l'autorizzazione;

4° Atto di notorietà formato innanzi al sindaco con intervento di due testimoni, da cui consti che la ricorrente gode dei diritti civili, e che non fu contro di lei pronunciato sentenza di separazione di corpo;

5° Lo stato dei servizi del marito (Art. 13, Regio Decreto 14 agosto 1852).

§ II.

VEDOVE DI MILITARI GIUBILATI O RIFORMATI.

LXXIX. — Le vedove dei militari giubilati e quelle dei militari riformati, dopo 25 anni di servizio, devono unire ai documenti prescritti dal numero suddetto:

1° La fede legalizzata della morte del marito;

2° Il decreto o determinazione per cui il militare fu giubilato o riformato, od una copia legalizzata di essi.

Se il militare defunto fu giubilato o riformato prima che siano scaduti due anni dalla data del matrimonio, la vedova deve giustificare che ne sia nata prole (Art. 16 del citato Decreto).

LXXX. — Il comandante del circondario trasmette la domanda e i documenti al ministero della guerra colle sue osservazioni (Art. 17 del Decreto).

§ III.

VEDOVE DI MILITARI MORTI MENTRE ERANO IN SERVIZIO EFFETTIVO, IN DISPONIBILITA' OD IN ASPETTATIVA.

LXXXI. — Le vedove dei militari morti in servizio effettivo, ma dopo aver conseguito il diritto alla giubilazione per anzianità od aver prestato servizio per 25 anni, epperciò contemplato all'art. 33 della Legge 1850 (N° LXXIII), devono presentare i documenti indicati al precedente N° LXXVIII, e al N° 1 del successivo N° LXXIX (Art. 18 del citato Decreto).

LXXXII. — Le vedove dei militari morti in servizio effettivo, dopo aver acquistato il diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, ovvero morti nel caso contemplato dall'art. 27 della Legge (N° LXVII), devono presentare i documenti indicati dal suddetto N° LXXVIII ed inoltre quelli indicati, secondo i casi, nei numeri seguenti (Art. 19 del citato Decreto).

LXXXIII. — Il diritto del militare defunto, alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per servizio, vuolsi giustificare coi documenti indicati al N° XIX, numeri 2 e 3.

Non è però ammessa la vedova a far valere tale titolo, se le ferite od infermità appartengono alla 3ª categoria del N° XXXIII, e la morte del militare sia avvenuta dopo la guarigione delle medesime, o dopo un anno compito dall'origine di esse, senza

che siasi presentato dal militare la domanda, od incominciati d'ufficio gli incumbenti in proposito (Art. 20 del Decreto).

LXXXIV. — La morte avvenuta in battaglia è giustificata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile (Art. 21 del Decreto).

LXXXV. — La morte avvenuta in servizio comandato, o per effetto immediato degli accidenti della guerra, vuolsi giustificare:

1° Con rapporti ufficiali o altri titoli autentici che accertino i fatti asserti, o con certificati delle autorità militari, ovvero con informazioni ed inchieste operate col concorso delle autorità medesime;

2° Con documenti simili a quelli testè accennati, ovvero con certificati di uffiziali di sanità militari o civili, da' quali risulti che il fatto asserito fu causa diretta ed immediata della morte (Art. 22 del Decreto).

LXXXVI. — La morte avvenuta per effetto di ferite ricevute in guerra od in servizio comandato deve giustificarsi:

1° Con i documenti indicati al N° 1 del numero precedente;

2° Con certificati autentici di uffiziali sanitari militari o civili.

Non è però ammessa la vedova a far valere tale titolo, se la morte sia avvenuta dopo la guarigione

delle ferite, ovvero dopo un anno compito dall'origine delle medesime (Art. 23 del Decreto).

LXXXVII. — La morte avvenuta per effetto di malattie contagiose od endemiche si giustifica:

1° Con certificato delle autorità civili o militari del luogo ov'è avvenuta la morte, da cui consti che all'epoca di essa regnavano ivi le malattie alle quali si attribuisce;

2° Certificato delle autorità militari, da cui consti che il militare dovette assoggettarsi per causa del suo servizio all'influenza di tali malattie;

3° Certificato debitamente legalizzato dall'uffiziale di sanità in capo dello spedale, ove il militare fu ricoverato, ovvero dall'uffiziale di sanità militare o civile che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima delle malattie suddette.

Ove non fosse possibile di procurarsi il certificato dall'uffiziale di sanità, vi si supplisce con un'informazione od inchiesta prescritta e diretta dall'autorità militare o civile del paese (Art. 24 del Decreto).

LXXXVIII. — Il comandante del circondario trasmette la domanda ed i documenti al consiglio d'amministrazione del corpo cui apparteneva il marito della richiedente.

Rispetto alle vedove di militari non addetti a corpo avente consiglio d'amministrazione, o morti mentre erano in aspettativa, la loro domanda è trasmessa a quelle autorità più specialmente designate, giusta i vari casi dall'istruzione 26 giugno 1853, già nei numeri precedenti citati (Art. 25 del Decreto).

LXXXIX. — Il consiglio d'amministrazione o l'autorità che ne fa le veci, giusta il numero precedente, esamina, coll'intervento di un funzionario d'intendenza militare, la domanda e i documenti annessi, e li trasmette quindi, col suo parere al ministero della guerra (Art. 26 del Decreto).

XC. — Le vedove dei militari contemplati al N° x rivolgono la loro domanda al Ministro della guerra, il quale delega un uffiziale generale a procedere, coll'assistenza di un funzionario, agli incumbenti assegnati al consiglio d'amministrazione.

§ IV.

ORFANI E CONGIUNTI DI MILITARI.

XCI. — Se la vedova di un militare provvista di pensione muore o decade dal beneficio di questa, i figliuoli e le figliuole nubili minorenni devono presentare al comandante del circondario onde conseguire il sussidio loro accordato dalla legge, li documenti seguenti:

1° Fede di nascita;

2° Atto autentico da cui risulti della morte o del passaggio ad altre nozze o di altre cause, per cui la madre resta esclusa dalla pensione.

3° Lo stato di famiglia;

4° Una copia autentica della determinazione che accordava la pensione alla madre.

Il comandante si uniforma al disposto di cui al N° LXXX (Art. 28 del Decreto).

XCII. — I tutori dei figliuoli o figliuole nubili minorenni dei militari, la cui madre sia morta prima del marito, o prima di aver conseguita la pensione o sia dalla medesima esclusa, fanno valere i diritti dei loro amministrati, promovendo, giusta i vari casi, gli incumbenti prescritti a riguardo delle vedove, e presentano i titoli indicati ai numeri 1, 2, 3, del numero precedente (Art. 29 del Decreto).

XCIII. — Le persone indicate nell'art. 32 della legge (N° LXXII) che intendano far valere i dritti loro ivi attribuiti, presentano, a seconda dei casi, li documenti stessi e colle stesse norme indicate per le vedove, se non che invece dei documenti indicati al N° LXXVIII, presentano:

1° Lo stato dei servizi del militare defunto;

2° Lo stato di famiglia;

3° Una dichiarazione del consiglio delegato del rispettivo municipio, da cui risulti che il militare defunto era l'unico sostegno del ricorrente, e quando ne sia il caso, la dichiarazione di cecità o di vedovanza di questo.

Il consiglio d'amministrazione, o chi ne fa le veci, si uniforma al disposto di cui al N° LXXXVIII (Art. 30 del succitato Decreto 15 agosto 1852).

MODULI

DI

VERBALI E ATTI AMMINISTRATIVI

E

TARIFFE

DEGLI STIPENDI, PAGHE ED ASSEGNAMENTI

AGLI UFFICIALI, SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

D'OGNI GRADO E D'OGNI ARMA,

ED AI PERSONALI VARI DIPENDENTI

DAL

MINISTERO DELLA GUERRA

N° I.

UFFICIO D'

Processo verbale per

L'anno mille ottocento quest'oggi *(mese e data del mese in tutte lettere)* in .... *(luogo ove si compie l'atto)* Noi...... *(nome, prenome, grado e qualità del redattore; se capo dell'ufficio, se incaricato di qualche servizio, o presso uno stabilimento, o presso un corpo di truppa).*

In adempimento...... *(citare la legge, il decreto il regolamento o l'istruzione o l'ordine che dà luogo a compilare il verbale). Ovvero:* Giusta la relazione che ci venne fatta da...... *(qualificare e nominare le persone).*

Ovvero: Sull'istanza, o giusta le rimostranze fatteci da... ecc., ci siamo recati a... *(indicare il luogo)* ove abbiamo trovato....; *ovvero:* abbiamo fatto chiamare...... *(indicare e qualificare le persone che intervengono, per qualunque siasi ragione, nell'operazione di cui devesi far constare).*

(Qui si fa l'esposizione dei fatti, lo stato delle cose viste, le circostanze, le asserzioni d'ognuno, e tutto ciò che egli è necessario o conveniente di accennare).

Di tutto quanto sopra
o In fede del che. . . .
o Perlocchè . . . . } Noi abbiamo redatto il presente processo verbale, che tutte le persone dianzi citate hanno firmato con Noi, per servire e valere all'uso che di ragione.

Fatto a... *(in duplice o triplice spedizione)* il giorno, mese e anno sopra indicato.

(Fin qui la formola pel caso che si tratti di constatare soltanto un fatto. — Laddove trattisi di addivenire anche a perizia si procede come segue).

Sulle istanze o giusta le rimostranze fatteci da abbiamo invitato le parti...... *(indicare le parti fra le quali verte la questione)* ad eleggere ciascuna dal canto suo un perito...... *(quando sia il caso che ognuna delle parti debba eleggere un proprio perito)*; ovvero: venne da Noi richiesto il signor sindaco...... *(indicare se del luogo o di luogo viciniore)* di eleggere e mandare due periti fra persone probe e le più esperte del genere su cui cade oggi la perizia.

Ci siamo quindi recati a... *(indicare il luogo)* ove abbiamo trovato...... *(indicare e qualificare le persone che intervengono per qualsiasi ragione nell'operazione di cui devesi far constare, non che i periti).*

Sentito quivi l'oggetto della contestazione, vennero da Noi richiesti singolarmente i periti di dare il rispettivo avviso, epperciò:

Interrogato uno di essi sul di lui casato e professione risponde chiamarsi...... *(nome, cognome, se del fu o del vivente, nome del padre)* di professione domiciliato a

Data al medesimo lettura e visione *(dei capitoli, o contratto, o condizioni)* si è invitato a dichiarare sulla sua coscienza se. .. *(indicare il genere)* è secondo le condizioni volute.

Il medesimo, dopo accurato esame, ebbe a pronunciare il suo avviso nei seguenti termini:

(Inscrivere la dichiarazione testualmente).

Ed in conferma si è sottoscritto *(firma del perito).*

Interrogato quindi l'altro perito parimenti sul di lui casato e professione risponde chiamarsi..... (*nome, cognome, se del fu o vivente padre*), di professione domiciliato

Data parimenti al medesimo lettura e visione (*dei capitoli, contratto o condizioni*) si è invitato a dichiarare sulla di lui coscienza se (*indicare il genere*) è secondo le condizioni volute.

Il medesimo dopo accurato esame ebbe a pronunciare il suo avviso nei seguenti termini:

(*Inscrivere testualmente la dichiarazione*).

Ed in conferma si è sottoscritto (*firma del perito*).

Sentito pertanto l'avviso come sovra dei periti come avanti richiesti, e questo risultando unanime nel dichiarare.. (*indicare il genere*), siccome aventi (*o non aventi*) le condizioni volute da... (*indicare il capitolo o contratto*) ebbimo ad invitare ed invitiamo il.... (*indicare la parte contro cui viene pronunciato il giudizio, accennando a tutte quelle altre conclusioni cui devesi riferire il giudizio da pronunziarsi dal funzionario*).

(*Nel caso che non sia concorde l'avviso dei periti si continua come in appresso*).

Sentito pertanto come sopra il parere dei periti come avanti richiesti, e discordando essi nel loro avviso, Ci femmo a richiedere il sindaco..... (*indicare il luogo*) perchè fosse eletto e mandato un terzo perito, e si sospese frattanto per a tempo il giudizio fino all'arrivo del perito richiesto.

(*Se il perito è in luogo si continua l'atto, ove invece si dovesse dilazionare si fa menzione del motivo della sospensione, si sottoscrivono tutti gl'intervenuti, ad eccezione dei due periti*

già sottoscritti, e si riprende a suo tempo la continuazione, facendo pure menzione di tale continuazione del procedimento anteriore).

Giunto il terzo perito richiesto ed esibito l'ordine ricevuto dal signor sindaco, venne da Noi interrogato sul di lui casato, domicilio e professione.

Il medesimo risponde chiamarsi..... *(nome, cognome, nome del padre, domicilio e professione).*

Data al medesimo lettura e visione *(capitoli, contratto o condizioni)* s'invitò a dichiarare sulla di lui coscienza se..... *(indicare il genere)* è nelle condizioni volute.

Il medesimo dopo accurato esame ebbe a pronunciare il suo avviso nei termini seguenti:

(Inscrivere testualmente le dichiarazioni).

ed in conferma si è sottoscritto *(firma del terzo perito).*

Sentito pertanto l'avviso pronunciato dal terzo perito come avanti richiesto, e questo risultando concorde con quello pronunciato dal perito....... *(indicare quale)*, e che perciò il...... *(indicare il genere controverso)* trovasi *(o non trovasi)* avere le condizioni quali sono indicate dal
Noi ebbimo ad invitare, siccome invitiamo, ecc.

NB. *Per avere un retto giudizio dei periti è conveniente che questi sieno sentiti in disparte, e per modo che l'uno non conosca l'avviso pronunziato dall'altro. L'avviso simultaneo di ambedue di presenza può non essere indipendente, potendo per avventura l'un perito subordinarsi al parere dell'altro anche in via officiosa o di riguardo, per la comunanza di relazioni della stessa professione.*

N° II.

VERBALE D'INCANTO.

L'anno del Signore mille ottocento sessant ed alli del mese di dopo mezzogiorno, nell'ufficio...... *(del Ministero, Direzione generale o d'Intendenza militare)*, ivi giudicialmente avanti il signor...... *(indicare il nome, prenome, grado, carica, titoli di chi presiede)*, al rogito di me...... *(nome, prenome, grado, qualità)* ed alla presenza dei signori....... *(nomi, prenomi, figliazione e luogo di nascita)*, testimoni idonei, richiesti, e colle parti cogniti, tutti appiè del presente meco sottoscritti.

Ad ognuno sia manifesto che avendo il Ministero della guerra *(indicare la direzione o divisione e la data e numero del dispaccio)* determinato di dare ad appalto *(indicare la qualità dell'appalto)*

siansi fatti pubblicare gli opportuni avvisi d'asta *(indicare la data)*
coi quali s'invitavano quelli che volessero concorrere a quest'appalto di trovarsi in quest'ufficio nel giorno d'oggi alle ore

a presentare i loro partiti suggellati, e vederne quindi seguire il deliberamento a favore di colui la cui offerta *(di aumento o di ribasso)* fosse per risultare migliore (*del* maximum o *del* minimum) stabilito come base d'incanto nell'apposita scheda suggellata — con dichiarazione che i fatali pel ribasso del ventesimo erano fissati a giorni decorribili dal

mezzodì del giorno stabilito per l'incanto e pel deliberamento secondo l'avviso pubblicato, e della cui pubblicazione ne fanno fede le relative relazioni di (*citare le dichiarazioni di fatta pubblicazione*).

Che pertanto in detto giorno ed ora prestabiliti essendosi aperta la pubblica licitazione, abbia il signor...... (*autorità che presiede*) in presenza degli astanti deposto sul tavolo una scheda suggellata che disse contenere la dichiarazione (*del prezzo* maximum *o* minimum) inserviente di base pel d'incanto, e, chiamata l'attenzione degli accorrenti, ordinava la lettura dei (*capitoli d'onere*) e condizioni d'appalto, sotto la cui osservanza devesi effettuare quest'impresa — ciò eseguito s'invitarono gli accorrenti a presentare i loro partiti segreti.

Che gli stessi accorrenti abbiano rimesso al signor.... (*l'autorità che presiede*) i loro pieghi suggellati, ed apertisi i medesimi si lessero ad alta ed intelligibile voce le offerte infradescritte, cioè:

	Lotti.	Ribassi per 100	
		L.	Cent.
(*Indicare singolarmente e nominativamente tutte le offerte*).			

Che, palesati questi partiti, si è addivenuto all'apertura della scheda su cui è basato l'incanto, e si riconobbe (*indicare*

il prezzo contenuto nella scheda deposta sul tavolo), il quale, confrontato colle proposte sovra descritte, risulta che l'offerta più vantaggiosa è quella stata fatta dal..... (*indicare il nome del migliore offerente*), che si obbliga...... (*ripetere il genere di provvista ed in modo conciso tutte le principali condizioni*)

epperciò il lodato signor..... (*autorità che presiede*) delibera a medesim quest'impresa, purchè nella decorrenza dei fatali non venga fatto il ribasso del ventesimo.

Del che tutto volendo che ne risulti per pubblico verbale, si è personalmente costituito...... (*ripetere il nome e cognome del deliberatario*)

i qual si obbliga promett e si sottomett di nuovamente presentarsi in quest'ufficio tosto scaduti i fatali, senza che abbia avuto luogo ulteriore ribasso del vigesimo, per ivi ridurre il presente atto nella relativa sottomissione, presentando (*ovvero: consegnando nelle nostre mani, per essere depositato nella Cassa di depositi e prestiti, la rendita di lire in cedole*) un'idonea e valida cauzione per l'esatto ed intiero adempimento di tutte e singole le obbligazioni assuntesi col presente e col citato partito, a pena, in caso contrario, di essere tenut a tutti i danni e spese che ne potrebbero derivare pel frapposto ritardo, e ciò tutto sott'obbligo de' beni presenti e futuri nella più ampia e valida forma legale.

Presente al tutto il signor..... (*la persona che accetta nell'interesse dell'amministrazione*), il quale, per le ragioni ed interesse del Governo, interviene ed accetta il presente deliberamento, chiedendone testimoniali, le quali furono dal prefato signor..... (*autorità che presiede*) concesse, e previa lettura e conferma per me infrascritto..... (*qualità di chi roge l'atto*).

(*Seguono le sottoscrizioni*)

N° III.

TESTIMONIALI

di dichiarazione d (ribasso od aumento) *del vigesimo sull'appalto del* (indicare il genere di provvista).

L'anno del Signore mille ottocento sessant...... addì..... del mese di...... in...... (*luogo, ufficio*), avanti me, ed alla presenza degl'infrascritti testimoni,

È comparso il signor...... (*nome, cognome, figliazione, luogo di nascita e di domicilio*), il quale essendo informato che con atto del si è da...... (*indicare l'ufficio*) proceduto all'appalto e successivamente al deliberamento in capo del signor...... (*nome e cognome, la provvista, ed il ribasso o l'aumento cui fu al medesimo deliberata*)

dichiara perciò il comparente di fare, come fa, per lo stesso appalto...... (*la diminuzione o l'aumento*) del vigesimo sul prezzo suaccennato, per cui (*indicare il prezzo a cui si riduce la provvista, dedotti od aumentati i ribassi o gli aumenti, ed il ventesimo*)

di quale dichiarazione, seguendo l'instanza di detto signor gli si concedono opportune testimoniali, e previa lettura e conferma, si è il medesimo in un coi sunnominati testimoni meco infra sottoscritto.

(*Sottoscritti il dichiarante, i testimoni e chi roge l'atto*).

N° IV.

VERBALE DI SECOND'INCANTO.

L'anno del Signore mille ottocento sessant   ed alli
                del mese di   dopo mezzogiorno, nell'ufficio (*indicare l'ufficio*), ivi giudicialmente avanti il signor...... (*nome, prenome, grado e titoli dell'autorità che presiede*) ed al rogito di me...... (*nome, prenome, grado e qualità*) ed alla presenza dei signori...... (*nomi, prenomi, figliazione e luogo di nascita*) testimoni idonei, richiesti, e colle parti cogniti, tutti appiè del presente meco sottoscritti.

Ad ognuno sia manifesto che in seguito ai pubblici avvisi ha quest'ufficio proceduto nel giorno
                al pubblico incanto e successivamente deliberato in capo (ad esempio di *Arese Carlo*) la provvista e l'introduzione a farsi nel magazzino   di
di (*duemila cinquecento paia scarpe al prezzo di lire sei centesimi quaranta cadun paia*) sotto l'osservanza dei relativi capitoli d'appalto in data...... mediante il ribasso su detto, prezzo di lire *tre centesimi due per cento* come risulta da relativo verbale d'incanto infrainserto.

Che nella decorrenza dei fatali avendo il signor *Cajoli Pietro* offerto il ribasso del ventesimo sul prezzo cui venne questa impresa deliberata siansi fatti pubblicare (*indicare i luoghi*) nuovi avvisi d'asta, coi quali s'invitava chiunque voleva concorrere a quest'appalto di trovarsi in quest'ufficio nel giorno d'oggi alle ore   per ivi

vederne seguire il deliberamento a favore dell'ultimo e migliore offerente all'estinzione della candela vergine (1), fede facendone la relazione di pubblicazione infra annessa.

Che pertanto in detto giorno ed ora prestabiliti essendosi aperta la pubblica licitazione, ha il signor..... (*l'autorità che presiede*) chiamata l'attenzione degli accorrenti, ed ordinata la lettura dei capitoli e condizioni d'appalto, sotto la cui osservanza deve eseguirsi quest'impresa, la quale, dedotti i ribassi suddetti di lire *tre centesimi due per cento*, e del *ventesimo* offerto, residuasi ora a sole lire *sei* e *diecimillesimi duemila sessantasette* per ciascun paia scarpe; ciò eseguito ha ordinato di accendere, come si accese, la prima candela

1ª candela	Arese diminuì ancora L	0	10 0/0
2ª id.	Spinelli Pietro . . »	0	15 0/0
3ª id.	Soldati Paolo . . »	0	20 0/0
4ª id.			

quest'ultima dichiarata vergine si estinse naturalmente senza ulteriore offerta; perciò il lodato signor..... (*autorità che presiede*) delibera quest'impresa al *signor Soldati Paolo.*

(1) Avendo luogo l'incanto ad estinzione di candela, si accendono successivamente delle piccole candele preparate in maniera da durare accese un minuto circa caduna. — Nella durata di una stessa candela, e così di seguito sino a deliberamento, l'offerta di un prezzo qualunque è immediatamente annullata dall'offerta di un prezzo inferiore (V. Nota pag. 178, vol. I).

Del che tutto volendo che risulti per pubblico verbale, *si è personalmente costituito lo stesso detto signor Soldati Paolo,* fu *Pietro,* nato in e dimorante in il quale si obbliga, promette e si sottomette di nuovamente presentarsi in quest'ufficio fra il termine di giorni per ivi ridurre il presente atto nella relativa sottomissione, presentando un'idonea e valida cauzione per l'esatto ed intiero adempimento di tutte e singole le obbligazioni assuntesi col presente e col citato suo partito, a pena, in caso contrario, di essere tenuto a tutti i danni e spese che ne potrebbero derivare pel frapposto ritardo, e ciò tutto sotto obbligo de' suoi beni presenti e futuri nella più ampia e valida forma legale.

Presente quivi al tutto il signor...... (*nome e prenome della persona accettante e sua qualità*) il quale, per le ragioni ed interesse del Governo interviene ed accetta il presente deliberamento, chiedendone testimoniali, le quali furono dal prefato illustrissimo signor..... (*autorità che presiede*) concesse, e previa lettura e conferma per me infrascritto..... (*grado e qualità di chi roga l'atto*) ricevute.

(*Sottoscritti: provved., accettante, testimoni, l'autorità che presiede e il funzionario che roga l'atto*).

N° V.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

con cauzione del signor N. N. per la provvista di un lotto di 2500 *paia scarpe di cuoio per la truppa, al prezzo di lire* 6, 40 *cadun paia, col ribasso di lire* 3, 02 *per cento — del* 20° — *e di lire* 0, 20 *per cento.*

L'anno del Signore mille ottocento sessant ed alli del mese di dopo mezzogiorno, in (*luogo ed ufficio*), ivi avanti il signor (*autorità che presiede*) al rogito di me
ed alla presenza dei signori (*nomi e cognomi, figliazione, luogo di nascita e di domicilio*), testimoni idonei, richiesti, e colle parti cogniti, tutti appiè del presente meco sottoscritti.

Ad ognuno sia manifesto che in seguito ai pubblici avvisi abbia questo (*ufficio*) proceduto nel giorno
ai pubblici incanti, e successivamente deliberato in capo, *per esempio*, di *Arese Carlo* la provvista ed introduzione a farsi nel magazzino merci di Torino di un lotto di *duemila cinquecento paia scarpe* per la truppa al prezzo di lire *sei* e *centesimi quaranta* cadun paia, sotto l'osservanza dei relativi capitoli d'appalto, in data primo luglio ultimo scorso formati dallo stesso Ministero, me-

diante il ribasso su detto prezzo di lire *tre centesimi due* per cento, e meglio come ne risulta dal verbale d'incanto dello stesso giorno infrainserto.

Che nella decorrenza dei fatali avendo il signor *Cajoli Pietro* offerto il ribasso del *ventesimo* sul prezzo cui venne questo lotto deliberato, siasi, previa pubblicazione di nuovi avvisi d'asta, proceduto nel giorno..... ultimo scorso ad un secondo e definitivo incanto, nel quale venne dichiarato deliberatario il signor *Soldati Paolo*, il quale oltre ai ribassi suindicati offre ancora quello di *centesimi venti* per ogni cento lire, come risulta dal relativo *verbale di second'incanto pure infrainserto*.

Che volendosi ora addivenire alla stipulazione di questo contratto con cauzione qui è comparso e si è personalmente costituito lo stesso signor *Soldati Paolo*, fu Pietro, nato in e dimorante in il quale nel mentre che per l'esecuzione del presente elegge domicilio legale in questa Città alla propria abitazione, via ed ammettendo essere vero il contenuto nella sovra fatta narrativa e quello in dispositiva riducendo, si è per sè, suoi eredi e successori obbligato e sottomesso come in forza di questo contratto si obbliga, promette e si sottomette di eseguire e di dare eseguita a totali sue spese, diligenza e pericolo nel termine di mesi tre ratealamente un terzo per ciascun mese, a datare dall'avviso che riceverà dell'approvazione del presente contratto l'intiera quantità della provvista ed introduzione a farsi nel magazzino di di *duemila cinquecento paia scarpe*, sotto l'osservanza dei succitati ed *infrainserti* capitoli d'appalto che si resero nuovamente ostensivi e furono dal suddetto impresario in data d'oggi sottoscritti per l'esatto ed intiero loro adempimento mediante il prezzo di lire *sei centesimi quaranta* caduna paia, da pagarsi sotto la diminuzione degli offerti ribassi di lire *tre centesimi due* per cento, del *ventesimo*, e di *centesimi venti* per ogni cento lire, a misura che detta provvista verrà eseguita colla riten-

zione del *decimo* su cadun acconto, ed il saldo a provvista compiuta previe le debite giustificazioni e collaudazioni.

Per cautela dell'osservanza di tutte e singole le obbligazioni portate dal presente contratto il signor *Soldati Paolo* ha rimesso al (*nome, prenome e qualità di chi roga l'atto*) per essere depositate nella Cassa dei depositi e prestiti lire *ottanta* di rendita sul Debito pubblico d'Italia, consistente in due cartelle al portatore, delle quali una di lire cinquanta di rendita col numero 22345, e l'altra di lire trenta di rendita col numero 223523, con decorrenza d'interessi dal primo luglio corrente anno.

Presente quivi al tutto il signor..... (*nome, prenome e qualità del funzionario accettante*) il quale, per le ragioni ed interesse del Governo, salva l'approvazione, accetta il presente in forza di atto giudiciale e ne chiede pubbliche testimoniali, le quali furono dal prefato signor...... (*autorità nanti cui si stipula*) concesse, e per me...... (*qualità di chi roga l'atto*) infrascritto ricevute, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce alla presenza dei signori testimoni quivi colle parti meco sottoscritti.

E per l'insinuazione alla tariffa

(*Seguono le sottoscrizioni del deliberatario, dell'accettante, dei testimoni, autorità che presiede, e di chi distende l'atto*).

TENORE D'INSERZIONE.

VERBALE D'INCANTO.

L'anno del Signore mille ottocento sessant ed alli del mese di dopo mezzogiorno, nell'ufficio di

ivi giudicialmente avanti il signor
al rogito di me
ed alla presenza dei signori

testimoni idonei, richiesti e colle parti cogniti, tutti appiè del presente meco sottoscritti.

Ad ognuno sia manifesto che il Ministero della guerra, direzione generale (*indicare la direzione ed il dispaccio*), avendo determinato di dare ad appalto (*indicare nuovamente la provvista, il luogo d'introduzione, ecc.*) p. es. di *diecimila paia scarpe* divise in quattro lotti di *duemila cinquecento paia* caduno, al prezzo di lire *sei centesimi quaranta* cadun paia, sotto l'osservanza dei capitoli d'appalto in data...... siansi fatti pubblicare gli opportuni avvisi d'asta (*indicare i luoghi*)

con cui s'invitavano tutti quelli che volessero concorrere a quest'appalto di trovarsi in quest'ufficio nel giorno d'oggi, alle ore per ivi presentare i loro partiti suggellati, e vederne quindi seguire il deliberamento a favore di colui la cui offerta di ribasso sul prezzo suddetto fosse per risultare (*maggiore del ribasso minimo*) stabilito come base d'incanto nell'apposita scheda suggellata, e con dichiarazione che i fatali pel ribasso del ventesimo erano fissati a giorni decorribili dal mezzodì del giorno d'oggi, fede facendone le relazioni di pubblicazione infra annesse.

Che in detto giorno ed ora essendosi aperta la pubblica licitazione, abbia il signor..... (*autorità che presiede*) in presenza degli astanti deposto sul tavolo una scheda suggellata, che disse contenere la dichiarazione del *ribasso minimo* inserviente di base pel ribasso d'incanto, e, chiamata l'attenzione degli accorrenti, ordinava la lettura dei capitoli e condizioni d'appalto, sotto la cui osservanza doversi effettuare

quest'impresa; ciò eseguito, s'invitarono gli accorrenti a presentare i loro partiti segreti.

Che gli stessi accorrenti abbiano rimesso al signor...... (*autorità che presiede*) i loro pieghi suggellati, ed apertisi i medesimi si lessero ad alta ed intelligibile voce le offerte infradescritte, cioè:

	Lotti	Ribassi per cento	
Sartoris Costantino diminui . . .	1	1	»
Bertini Pietro	1	2	»
Il medesimo	1	3	»
Feltri Pietro	1	3	02
Il medesimo	1	3	»
Arese Carlo	1	3	02

Che, palesati questi partiti, siasi addivenuto all'apertura della scheda su cui è basato l'incanto, e si riconobbe che il ribasso minimo è di lire *una centesimi novanta* per cento lire, il quale, confrontato colle proposte sovra descritte, risulta che le offerte più vantaggiose sono quelle state fatte dal signor *Arese Carlo*, che si obbliga di provvedere un lotto paia scarpe al prezzo sovra stabilito, sotto il *ribasso* di lire *tre*, *centesimi due* per cento; *Feltri Pietro* che si obbliga di provvedere due lotti paia scarpe al prezzo sovra stabilito, un lotto sotto il *ribasso* di lire *tre, centesimi due* per cento, ed un altro lotto sotto il *ribasso* di lire *tre* per cento; *Bertini Pietro*, che si obbliga di provvedere un lotto paia scarpe al prezzo sovra stabilito sotto il ribasso di lire tre per cento, epperciò il lodato signor (*autorità che presiede*)

delibera a medesim quest'impresa, purchè nella decorrenza dei fatali non venga fatto il ribasso del ventesimo. Del che tutto volendo che ne risulti per pubblico verbale, quivi si sono personalmente costituiti i signori *Arese Carlo*, fu Pietro, nato in e dimorante in
Feltri Pietro, di Giovanni, nato e dimorante in
e *Bertini Pietro*, di Carlo, nato e dimorante in
i quali si obbligano, promettono e si sottomettono di nuovamente presentarsi in quest'ufficio tosto scaduti i fatali, senza che abbia avuto luogo ulteriore ribasso del *vigesimo*, per ivi ridurre il presente atto nella relativa sottomissione, presentando un'idonea e valida cauzione per l'esatto ed intero adempimento di tutte e singole le obbligazioni assuntesi col presente e col citato loro partito, a pena, in caso contrario, di essere tenut a tutti i danni e spese che ne potrebbero derivare pel frapposto ritardo, e ciò tutto sott'obbligo dei loro beni presenti e futuri nella più ampia e valida forma legale.

Presente quivi al tutto il signor (*funzionario accettante*) il quale, per le ragioni ed interesse del Governo, interviene ed accetta il presente deliberamento, chiedendone testimoniali, le quali furono dal prefato signor (*autorità che presiede*) concesse, e previa lettura e conferma per me infrascritto

(Sottoscritti i deliberatari — il funzionario accettante — i testimoni — l'autorità che presiede — il funzionario che roga l'atto).

N° VI.

ATTO DI PRIVATA SOTTOMISSIONE

con cauzione del signor N. N., per la provvista di ascendente in complesso a lire 5,000 col ribasso di lire 7 per cento.

L'anno del Signore mille ottocento sessant ed alli del mese di in (*luogo ed ufficio*)

Per virtù della presente privata scrittura, che mediante la voluta approvazione avrà forza di pubblico instrumento, il signor *N. N.*, del fu nato in e dimorante in si obbliga, promette e si sottomette nella più ampia e valida forma legale di provvedere e dare provvisto a totali sue spese, diligenza e pericolo nei magazzini di il (*indicare il magazzino — luogo — ed il genere di provvista, ecc.*).

Tale provvista dovrà essere ultimata nel termine di giorni sessanta, a partire dalle date d'avviso dell'approvazione del presente contratto.

Ciò mediante il Ministero della guerra si obbliga dal suo canto di far corrispondere al succitato *N. N.* il prezzo rilevante in complesso a lire cinquemila da pagarsi sotto la deduzione dell'offerto ribasso di lire 7 per cento a misura di provvista, colla ritenzione del decimo per cadun acconto ed il saldo a provvista compiuta, previe le debite giustificazioni e collaudazioni.

Per l'esecuzione del presente il signor *N. N.* elegge domicilio legale in via .

Si dichiara per patto espresso e convenuto che non compiendo il provveditore la suddetta fornitura fra il preciso termine come sovra prefisso, dovrà il medesimo soggiacere alla penale della perdita del dieci per cento sull'ammontare della parte di provvista non stata introdotta in tempo utile, con facoltà all'amministrazione militare di farvi in tal caso altrimenti supplire per di lui conto e spese, senz'obbligo di alcun preventivo avviso o di giudiciale diffidamento.

Si dichiara inoltre che non si avrà mai per compiuta in tempo debito la fornitura, sebbene di essa siasene introdotta nel anche una quantità maggiore, se non avrà la medesima conseguita la collaudazione ed accettazione di cui sovra alla precisa scadenza de termin come sovra prefiss

A cautela di tutto quanto sovra lo stesso signor *N. N.* ha prestato e presta sicurtà solidario il signor *N. N.*, approvato per valido, idoneo, e risponsale dal signor *N. N.* — Quali signori cauzionari alla presente sottoscritti, si sottomettono e si obbligano *in solidum*, nella più ampia e valida forma legale a tutte e singole le obbligazioni assunte dal principale in forza della presente scrittura, rinunciando a tal fine ai benefizi ed a qualsivoglia privilegio dalle leggi introdott a favore di più coobbligati per altri, della forza ed importanza di quali rinuncie si dichiarano pienamente edotti e cerziorati.

In fede del che dopo lettura data dell'avanti estesa privata sottomissione alla presenza del signor (*funzionario nanti cui si passa l'atto*), coll'intervento del signor (*funzionario che accetta*) stipulante ed accettante pel Ministero della guerra nell'interesse dell'erario, salva la superiore approvazione, si sono le parti contraenti, coi signori testimoni, tutti meco sottoscritti.

(*Sottoscrizioni*).

N° VI *bis.*

UFFICIO DI

Torino, addì 186

Per la presente privata scrittura

(nome e prenome dell'assuntore)

obblig e sottomett
nella più ampia e valida forma legale, di provvedere e di dare provvisto a totali spese, diligenza e pericolo
(Segue la descrizione delle provviste)

Tale provvista verrà fatta nel termine

perciò si dichiara che qualora non fosse in questo tempo adempiuta, oltre le multe comminate nella succitata richiesta e nei capitoli generali d'onere sulla parte di provvista non eseguita nel termine convenuto, è pure fatta facoltà al Ministero di farla eseguire per proprio di lui conto e spese
senza che sia bisogno di preventivo avviso, di costituzione in mora, e di giudiciale diffidamento.

Pagabil dett prezz

mediante le debite giustificazioni e collaudazioni.

N° VII,

TARIFFA *degli assegnamenti in danaro agli uffiziali — impiegat*

(Regio Decreto

DESIGNAZIONE DEI GRADI	ASSEGNO DI FERROVIA
Uffiziali generali	L'intiero importo di un posto nei vagoni di 1ª classe.
Uffiziali superiori	Id.
Capitani ed uffiziali subalterni . . .	La metà dell'importo di un posto nei vagoni di 2ª classe.
Impiegati	L'intiero importo di un posto nei vagoni di 1ª o 2ª classe, secondo il grado cui sono assimilati, ovvero un posto di 2ª classe ove non abbiano assimilazione.
Aiutanti del genio di 1ª classe . . . Id. di 2ª classe . . . Id. di 3ª classe . . .	L'intiero importo di un posto nei vagoni di 3ª classe.
Furieri maggiori . . . . Furieri . . . . Sergenti	La metà dell'importo di un posto nei vagoni di 3ª classe.
Caporali . . . . Soldati	Id.

— sott'uffiziali — caporali e soldati isolati in marcia sulle ferrovie.

24 dicembre 1854).

SOPRASSOLDO GIORNALIERO agli UFFIZIALI ED IMPIEGATI.			INDENNITA' DI VIA alla bassa forza in luogo della paga e competenze in danaro.		ANNOTAZIONI
Quello stabil. dalla tavola annessa al R. Decreto del 25 marzo 1852.	3 2	» »			Oltre il rimborso ad ognuno del trasporto del bagaglio sulle basi delle tariffe delle amministrazioni delle strade ferrate, in ragione di: — Chil. 25 se per semplice trasferta; — Chil. 100 per traslocazione con posto di 2° classe; — Chil. 200 se per traslocazione con posto di 2ª classe.
Quello stabil. dall'art. 1° del Regio Decreto 9 marzo 1854.	(a)				(a) V. Tariffa 40.
	2	»			
	»	»	2	50	
R. Decreto 20 novembre 1859.	»	»	2	»	
	»	»	1	80	
R. Decreto 15 settembre 1859.	»	»	1	25	
	»	»	1	»	

NOTE.

Il soprassoldo giornaliero agli uffiziali, impiegati ed aiutanti del genio è dovuto solamente per un giorno, qualunque sia il numero dei chilometri che si debbono percorrere sulle ferrovie.

L'indennità stabilita pei sott'uffiziali, caporali e soldati, è corrisposta in luogo delle competenze militari per un solo giorno, qualunque sia il numero dei chilometri che debbano percorrere sulle ferrovie. — I medesimi perciò sono esclusi per detto giorno dalla paga e competenze in natura.

Gli aiutanti di campo, allorchè viaggiano coi rispettivi generali sulle vie ferrate, hanno ragione ad un posto nei vagoni di 1ª classe per non disgiungerli dai generali durante il viaggio (Nota a pag. 757 *Giornale Militare* 1858, alla lett. c del Mod. di Richiesta).

Lo stesso assegnamento è pur concesso all'uffiziale subalterno che viaggia unitamente ed al seguito di un uffiziale superiore in missione (Nota e lett. sudd.).

La somma da corrispondersi per gli anzi indicati assegnamenti ed a senso dell'Istruzione che segue il succitato Decreto 24 dicembre 1854, è ragguagliata sulle basi dei prezzi stabiliti dalle tariffe dell'amministrazione delle strade ferrate. — Quest'assegno è dovuto in ragione d'ogni chilometro che si deve percorrere.

Con Nota N° 1 del 1° gennaio 1856, sulla difficoltà d'applicazione delle tariffe nel modo suindicato, venne stabilito che: agli uffiziali, impiegati, sott'uffiziali, caporali e soldati isolati in marcia sulle ferrovie, a vece di abbuonare l'importo del posto a cui hanno diritto come sovra, sia somministrato il posto stesso per mezzo di regolari richieste alle direzioni delle Strade ferrate, spiccate dagli uffici d'intendenza nell'atto in cui rilasciano il foglio di via.

Con successiva Nota N° 87 del 17 agosto 1858, modificando il Modulo delle Richieste, il ministero dichiarava che in quanto al trasporto dei bagagli si abbiano per norma le competenze determinate dal Decreto del 27 gennaio 1851 (pag. 73 del *Giorn. Milit.*) avvertendo che nei casi di una semplice trasferta gli uffiziali ed impiegati di qualunque grado hanno soltanto ragione al trasporto di chilogr. 25 di bagaglio (V. Capo xviii, pag. 264, vol. i).

Tali competenze sono: — per colonnello miriagr. 33 — per tenente colonnello miriagr. 22 — per maggiore miriagr. 16 — pel grado di capitano miriagr. 8 — per uffiziale subalterno miriagr. 5.

Il personale contabile del genio, in occasione di traslocamento, ha diritto al trasporto sulle ferrovie sì e come per gli uffiziali dell'esercito e gli impiegati dipendenti dal medesimo (Nota 99 del 26 giugno 1862).

N° VIII.

Carri competenti ai Corpi di truppa siccome mezzi di trasporto.

(Regol. 9 agosto 1836, modific. con R. Decr. 27 gennaio 1851.)

	Se senza i trasporti diretti pel grosso bagaglio				Se col trasporti diretti pel grosso bagaglio			
	Carri da cavalli							
	1	2	3	4	1	2	3	4
Ad ogni reggimento di fanteria, qualunque sia il numero delle compagnie per battaglione								
Di 4 battaglioni	•	•	•	9	•	1	•	7
Di 3 battaglioni	•	•	•	7	•	1	•	5
Di 2 battaglioni	•	•	•	5	•	•	•	4
Ad ogni battaglione col suo stato maggiore composto di 6 compagnie.	•	1	•	2	•	•	•	2
» di 5 »	•	1	1	1	•	•	1	1
» di 4 »	•	•	•	2	•	1	•	1
Ad ogni Corpo di cavalleria col suo stato maggiore composto di 6 squadroni . . .	•	•	•	4	1	•	•	3
» di 5 » . . .	•	1	•	3	•	•	•	3
» di 4 » . . .	•	•	•	3	•	1	•	2
Ad una compagnia di fanteria — d'artiglieria — genio — ad uno squadrone che marcino isolatamente	•	1	•	•				
Ad ogni drappello o distaccamento di fant., di cavall. d'artigl. e genio — da 50 a 100 uomini. .	1	•	•	•				
— da 101 a 200 » . . .	•	1	•	•				
— da 201 a 300 » . . .	•	•	1	•				
— da 301 a 400 » . . .	•	•	1	•	Qualora le compagnie drappelli o distaccam.ti abbiano seco loro la cassa e la contabilità del Corpo è loro assegnato un altro carro in più, ad un cavallo.			

NOTE.

(Art. 9 in 34, Regol. 9 agosto 1836).

Grossi bagagli s'intendono constare:

— Dei panni-lana, tele ed altre merci occorrenti alla confezione del vestiario — degli oggetti di vestiario, ed altri effetti d'ogni specie facienti parte dei fondi di magazzino presso i Corpi. — Gli strumenti ed uten-

sili spettanti ai capi-operai sino alla concorrenza (R. Decr. 27 gennaio 1851) pel capo-sarto di miriagr. 4 — pel capo-calzolaio miriagr. 12 — pei capi armainolo, sellaio e morsaro, per caduno miriagr. 8. — Sono compresi nel *grosso bagaglio* gli oggetti appartenenti all'infermeria reggimentale — le carte e registri dell'amministrazione — la cassa ed il danaro non occorrente in marcia — le marmitte, caldaie e simili, delle quali faccia uso il corpo.

Non fanno mai parte delle condotte eseguite coi mezzi di *trasporti diretti:*

— Gli equipaggi ai quali hanno diritto gli uffiziali — gli arredi ed altre robe d'uso giornaliero, così detti *effetti di compagnia.*

Dalle condotte di bagaglio a spese dell'erario sono esclusi — tutti gli oggetti i quali, benchè dichiarati fondi di magazzino del corpo, non appariscano tali nei registri di contabilità — gli oggetti fuori uso che il corpo ritenga e che risultino nei fondi spettanti alle masse d'economia — tutti gli altri oggetti di qualunque natura che non siano proprietà del corpo — i mobili, scaffali, arredi che il corpo stimi recar seco e conservare per uso dei magazzini, della cancelleria, etc. — Tutte le siffatte robe possono bensì essere recate coi trasporti diretti che si eseguiscono ad appalto, ma il porto loro è pagato dal corpo o dal proprietario.

Ricevendosi da un corpo o battaglione l'ordine di mossa o dislocazione, il Consiglio rimette al funzionario d'intendenza la nota particolareggiata degli effetti da trasportarsi, con l'indicazione del peso approssimativo, ed il funzionario apponevi la sua firma e la trasmette al ministero perchè avvisi ai mezzi per effettuare il trasporto.

I corpi sono obbligati a far imballare ed incassare a proprie spese.

Caricato il bagaglio sui carri, deve esser pesato. — Prima però il funzionario predetto, per mezzo di persone delegate, fa procedere al pesamento dei carri vuoti. — A tale pesamento deve assistere l'impresaro incaricato del trasporto. — La qualità, il numero, il peso dei colli, delle casse, come altresì la consegna all'impresaro, si comprovano per mezzo di una polizza di carico, redatta in triplice copia, una delle quali è rimessa allo stesso impresaro, l'altra all'uffiziale deputato al bagaglio, e la terza dal predetto funzionario è spedita al ministero. — In calce della polizza il predetto funzionario appone la dichiarazione se il trasporto dell'intiero bagaglio esser deve a carico dell'erario, ovvero se una parte di esso debba porsi a carico del corpo, indicandone in tal caso il peso.

Il *minuto bagaglio* che i corpi puonno tradurre seco coi mezzi di

trasporto al seguito consiste: — nella cassa contenente il danaro e le carte contabili — gli oggetti di grande e piccolo corredo — gli effetti proprii delle compagnie — gli arredi dell'infermeria reggimentale — libri ed oggetti della musica — strumenti ed utensili del capo-armaiuolo.

Il *peso* pel *minuto bagaglio*, giusta la tariffa annessa al succitato R. Decreto del 27 gennaio 1851, è stabilito come segue:

Per ogni battaglione	di 6 compagnie	a miriagr.	175
»	di 5	»	160
»	di 4	»	140

Per ogni reggimento di fanteria in proporzione del numero dei battaglioni;

Ogni reggimento di cavalleria	di 6 squadroni	a miriagr.	265
»	di 5	»	220
»	di 4	»	175

Questa tariffa si ha per norma anche pel trasposto dei bagagli sulle ferrovie, salvo che, nel caso di *semplice trasferta* di uffiziali ed impiegati di qualunque grado, essi hanno ragione soltanto al trosporto di 25 chilogr. (Decis. Minist. in Nota N° 87 del 17 agosto 1858, pag. 757 del *Giorn. Milit.*).

Gli uffici d'intendenza militare, nello stabilire i mezzi di trasporto per un corpo che debbe muovere, occorrenti al minuto bagaglio, devono tenere per norma la tariffa sovr'accennata, nè possono eccederla mai, fuorchè trattisi di casi speciali e strordinari, riferendone però il fatto in apposito processo verbale da trasmettersi al ministero (V. Cap. xviii).

Convalescenti o *feriti al seguito dei corpi.* — I convalescenti, i feriti e gli infermi incapaci di far cammino a piedi che un corpo o drappello abbia seco nella marcia, che non abbia potuto far ricoverare in uno spedale, od affetti da leggera indisposizione tale da non montar la spesa di lasciarli in uno spedale, possono essere vetturaggiati coi mezzi di trasporto al seguito. — Dove il numero di essi sia tale che basti il metterne uno per carro, il corpo non ha diritto ad assegnazione di altro carro. — Qualora però il loro numero sia tale da oltrepassare uno per carro, il corpo ha diritto a quella maggior assegnazione che occorra. — Ad ogni modo l'incapacità di marciare a piedi vuolsi far constare da dichiarazione medica o chirurgica.

Disposizioni speciali. — Le vetture e carri assegnati alle compagnie — squadroni — drappelli isolati, servono così al trasporto del loro minuto bagaglio, come a quello altresì degli equipaggi degli uffiziali.

I drappelli di una forza minore di 50 uomini e maggiore di 25, hanno ragione ad una bestia da soma pel trasporto degli equipaggi degli uffiziali e dei pochi arredi del distaccamento.

I drappelli di 25 uomini o meno hanno ragione ad una bestia da soma semprequando siano comandati da uffiziali.

Gli uomini che nei detti drappelli si facciano incapaci di marciare a piedi vengono ragguagliati agli uomini isolati che sieno in simile caso e come questi trasportati.

Nel computo della forza d'un drappello o distaccamento sono sempre calcolati gli uffiziali.

Sono considerati quali drappelli: — Le frazioni di una compagnia o squadrone — i distaccamenti composti d'uomini tratti da diverse compagnie — i battaglioni o squadroni di deposito quando abbiano una forza minore di quella per essi prescritta.

Drappelli d'inscritti. — I drappelli d'inscritti non incorporati, che dal rispettivo circondario s'avviano ai rispettivi corpi, qualunque ne sia la forza, non hanno diritto a mezzi di trasporto — gli uffiziali però in accompagnamento hanno diritto ad una bestia da soma se sono in numero di uno o di due, e ad un carro ad un cavallo se più di due (Disp. Minist. 28 dicembre 1855).

Militari isolati. — Il sott'uffiziale o soldato marciando isolato, se ferito od ammalato, incapace di marciare a piedi, ha diritto ai mezzi di trasporto se si trovi in alcuno dei seguenti casi:

— Mandato da un corpo ad uno spedale che non sia nel luogo stesso — mandato alle acque termali o ritornandone — destinato da un corpo attivo, per effetto di riforma, a far transito nei veterani — congedato per riforma ed avviato a sua casa (Regol. sul reclutamento, § 1170) — partito in licenza straordinaria per malattia di sei mesi o di un anno (Disp. Minist. 14 aprile 1858) — assolto per sentenza e rimandato dal luogo ov'era ditenuto al corpo cui appartiene — liberato dalla reclusione o dal carcere per pena scontata o per condono o grazia sovrana, e rimandato al suo corpo o ad altro qualunque — trasferto d'ordine superiore dall'uno ad altro corpo — di ritorno da prigionia di guerra — ammalato per via, qualora non vi sia nel luogo opportunità di ricoverarlo, sia forza recarlo all'ospedale viciniore — ammalato essendo in distaccamento — trasferito da un ospedale ad un altro — convalescente e rimandato da uno spedale al suo corpo — i carabinieri reali mandati ai bagni e che ne ritornino — gli inscritti di leva mandati in osservazione ad uno spedale.

Ogni qual volta un militare viaggiando isolatamente sia dichiarato

abbisognevole di mezzi di trasporto deve, per massima, essere mandato alla sua destinazione per via delle pubbliche vetture periodiche — e laddove non vi esista un tale servizio, deve essere avviato coi soliti carri di precetto.

In generale, in nessun caso un uffiziale può aver diritto a mezzi di trasporto sulle vie ordinarie, ma solo i sott'uffiziali, caporali e soldati quando si trovino nelle circostanze previste dall'art. 29 del Regolam. 9 agosto 1836, che devono essere giustificate per mezzo delle formalità stabilite all'art. 31 dello stesso Regol. (Nota N° 21 del 7 febbraio 1861).

N° IX.

NUMERO *delle razioni di foraggio assegna*
agli uffici

GRADI	Ufficiali generali	Corpo di stato maggiore
Generale d'armata	5	»
Luogotenente generale	4	»
Maggior generale	3 (*)	»
Colonnello	»	3
Colonnello comandante di reggimento	»	»
Id. del Comitato e stato maggiore d'artiglieria	»	»
Luogotenente colonnello	»	3
Luogotenente colonnello addetto ai reggimenti	»	»
Luogot. colonn. del Comitato e stato maggiore d'artiglieria	»	»
Maggiore	»	3
Maggiore addetto ai reggimenti d'artiglieria	»	»
Id. del Comitato e stato maggiore d'artiglieria	»	»
Capitano	»	»
Capitano comandante di distaccamento	»	»
Id. di 1ª classe	»	2
Id. di 2ª classe	»	2
Id. addetto al Comitato d'artiglieria e vice-direttore di stabilimento	»	»
Luogotenente	»	»
Luogoten. addetto al Comitato d'artigl. e direzioni territoriali	»	»
Id. di 1ª classe	»	»
Id. di 2ª classe	»	»
Sottotenente	»	»
Sottoten. addetto al Comitato d'artigl. e direzioni territoriali	»	»
Ufficiale subalterno aggregato	»	2
Veterinario in 1°	»	»
Id. in 2°	»	»

(*) Regio Decreto 2 marzo 1862, specchio VII, *Giorn. Milit.*, pag. 151.

per cadaun giorno in tempo di pace
tutti dell'esercito.

Reggimenti di fanteria e bersaglieri	Reggimenti di cavalleria	Reggimenti zappatori genio	Treno d'armata	Carabinieri reali	Cacciatori franchi	Veterinari	REGGIMENTI D'ARTIGLIERIA (*) Stato maggiore Regg. di piazza Regg. operai	Reggimenti di campagna e pontieri	Batterie a cavallo
							4		
							3		
2	6	2	2	4					
							2	3	
							2		
2	4	2	2	4	2				
							2	3	
							2		
1	4	2	2	4	1				
							2	3	
							2		
				3					
			2						
	3							2	3
	3							2	3
							1		
			2	2					
							1		
	2							2	2
	2							2	2
	2		2	2				2	2
							1		
						1			
						1			

NOTE.

(V. Cap. lxiii, vol. ii).

Il primo aiutante di campo del Re, ed i maggiori generali ai quali è affidato il comando presso la cavalleria godono n° 6 razioni di foraggio al giorno.

Giusta il § 18 delle disposizioni in decreto 25 marzo 1852 (pagina 191, *Giorn. Milit.*), le razioni di foraggio assegnate agli uffiziali si corrispondono sul piede di pace a norma del decreto 19 maggio 1851 — *in natura* pei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna, pontieri e operai, treno d'armata, scuola militare di cavalleria: *in contanti* al ragguaglio di lire una per ciascuna razione per gli altri uffiziali non appartenenti ai corpi predetti (V. Cap. xv, p. 247).

Quanto ai carabinieri reali vedi Regio Decreto 29 agosto 1851 e 28 novembre 1858.

La composizione delle razioni di foraggio è stabilita dalla tariffa annessa al Regio Decreto 4 settembre 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 453 (V. Cap. lxiii, vol. II).

Gli uffiziali di tutte le armi ai quali spettino razioni di foraggio, e sono in *servizio effettivo* (esclusi quelli in disponibilità ed in aspettativa), possono anche in tempo di pace ricevere in natura tale assegnamento nel limite delle razioni dovute al rispettivo grado. — Per quelle razioni che non sono prelevate in natura è corrisposta a tutti indistintamente gli uffiziali (in modo supplettivo allo stipendio) l'indennità di lire una per ogni razione sia sul piede di stazione che su quello di marcia.

Gli uffiziali che avendo diritto a razioni di foraggio intendono di prelevarle tutte in natura oppure soltanto una parte di esse, rilasciano ai magazzini eglino stessi i buoni relativi direttamente, oppure ne fanno comprendere il quantitativo nel buono del corpo cui sono addetti.

Gli uffiziali addetti ai corpi regolano alla scadenza di ogni mese il conto delle rispettive competenze coll'amministrazione del corpo. — Quelli che ricevono direttamente i loro stipendi dalle Casse dello Stato e quelli che sono disgiunti dal corpo rimettono alla fine del trimestre all'ufficio d'intendenza militare una dichiara, nella quale risulti del

quantitativo delle razioni prelevate e di quelle che spettino in contanti. Quali dichiare dall'ufficio predetto sono spedite ai rispettivi corpi per quelli che da essi ricevono le loro competenze, onde da essi se ne operi il pagamento *suppletivo* allo stipendio — od al Ministero per quelli che sono pagati con mandato dal medesimo, per essere soddisfatti con *mandato speciale*, e ciò mediante, cessa di essere corrisposta assieme allo stipendio alcuna indennità rappresentativa.

L'ufficiale cui competono razioni di foraggio *in contanti* od *in natura*, che per qualunque motivo possa andar privo dello stipendio, non è mai escluso dal godimento delle razioni di foraggio, salvo che ciò sia esplicitamente determinato in talun caso dal Ministero (Nota 986 del 11 marzo 1853).

L'uffiziale che dall'arma di cavalleria passa a quella di fanteria — o da una posizione in cui godeva delle razioni di foraggio in altra in cui non v'abbia ragione — se per promozione od aumento di paga non gli spetta alcuna bonificazione di razioni di foraggio, che cessano dal giorno in cui cessa dalla carica — se il passaggio è per semplice scambio, conservando grado e stipendio, questi ha ragione alla bonificazione delle razioni di foraggio ancora per un mese (Disposizioni ministeriali 24 marzo 1852, pag. 70 del *Giornale Militare*).

Le razioni di foraggio vengono continuate per un mese ancora a quelli uffiziali che ne godono in attività, dopo il *loro collocamento a riposo* od altrimenti *non in attività di servizio* (R. Decr. 8 ottobre 1832 — 8 ottobre 1842 — e Disposizione ministeriale 24 marzo 1852, n° 1405, pag. 70, *Giornale Militare*, parte 2ª).

L'uffiziale che serve a cavallo e cessa dal servizio per *dimissione volontaria* non ha ragione alla continuazione delle razioni di foraggio per un mese dopo la dimissione (Dispos. minist. 29 settembre 1853, n° 7006, divisione Personale).

L'uffiziale in aspettativa od in disponibilità al quale pel suo grado ed arma o corpo erano assegnate razioni di foraggio ne gode durante la disponibilità e l'aspettativa, e gli vengono corrisposte in contanti, non in natura, a titolo d'indennità rappresentativa a lire 1 caduna (Dispos. 24 marzo 1852 succitato; — art. 32, 33 e 34 della legge sullo stato degli uffiziali, del 25 maggio 1852).

Gli uffiziali di fanteria destinati ad aiutanti di campo presso un uffiziale generale hanno ragione ad una razione di foraggio al giorno, ma non loro spetta la bonificazione di 30 razioni di foraggio, oltre la scadenza di loro missione (Circol. dell'Azienda generale di guerra, n° 1911 del 12 maggio 1836; e Decisione ministeriale 11 dicembre 1854, div.

contab. dei corpi). — Loro spetta però tale bonificazione quando cessino per circostanze indipendenti da loro volontà, prima della scadenza dell'anno di tali funzioni (Dispos. minist. 1° luglio 1855). Le razioni foraggio per gli aiutanti di campo presso gli uffiziali generali ispettori, sia di fanteria che di cavalleria, sono corrisposte come di *marcia* pei giorni impiegati in marcia tra l'una e l'altra stanza dei diversi corpi che vengono sottoposti ad ispezione.

Gli uffiziali del genio destinati alle piazze di Genova godono durante la loro permanenza colà una giornaliera razione di foraggio (R.° Vigl. 31 marzo 1838). Vedi Tariffa XXIV.

I cavalli degli uffiziali che cambiano di corpo con *aumento di grado* hanno ragione durante la marcia alle razioni di foraggio di *marcia* come qualunque altro cavallo in viaggio (Dispos. minist. 13 febbraio 1857). Allorchè sono trasportati sulle ferrovie hanno la razione di *stazione*, e le spese del loro trasporto è a carico del Governo (Nota 222 del 23 novembre 1860).

L'uffiziale dell'arma a cavallo chiamato alla carica di uffiziale istruttore o sostituito istruttore presso un tribunale militare continua a ricevere le razioni di foraggio assegnate al suo grado nell'arma cui appartiene (Nota 154 del 6 settembre 1862).

Gli uffiziali isolati in marcia per servizio con indennità di via hanno ragione al rimborso delle spese che incontrano pel trasporto sulle ferrovie dei loro cavalli fino al numero corrispondente al quantitativo delle razioni di foraggio loro assegnate, purchè sia fatta menzione specifica sui fogli di via (Nota 57 del 25 marzo 1855).

Per la paglia di lettiera gli uffiziali che tengono i loro cavalli nelle scuderie del quartiere puonno farsela somministrare dall'impresaro che la provvede pei cavalli del corpo, mediante il compenso a loro carico fissato pei cavalli di truppa (Circol. n° 20 del Minist. del 9 agosto 1851.

N° X.

INDENNITA' *di viaggio pei militari che viaggiano isolatamente quando non sono provvisti di soprassoldo di marcia — d'accantonamento — di campagna o di altro speciale trattamento.*

(Regii Decreti 25 marzo 1852 — 15 settembre e 20 novembre 1859 e Istruz. 30 settembre 1860).

GRADI	Per ogni giornata		OSSERVAZIONI
Generale	17	500	I capi-operai hanno ragione all'indennità assegnata al soldato. Le indennità di via sono corrisposte per la totalità del cammino a percorrere L'indennità competente agli uffiziali isolati in marcia per servizio, è calcolata in base alla Tariffa N° 16 annessa al succitato Regio Decreto 25 marzo 1852, ragguagliata però in ragione di cent. 24 per ogni chilom., e non di cent. 60 per ogni miglio, a norma della Nota N° 107 del minist. 6 agosto 1854, pag. 625, e ritenuto il ragguaglio di chilom. 25 per ogni giornata o di marcia o di soggiorno (R. Decr. succit. del 15 settembre 1859). Per gli uffiziali trasportati sulle ferrovie si corrispondono gli assegnamenti stabiliti dal Regio Decreto 24 dicembre 1854 (V. Tariffa N° VII).
Luogotenente generale	13	750	
Maggior generale	10	•	
Uffiziale superiore	5	•	
Capitano ed uffiziale subalterno	3	750	
Furiere-maggiore	2	500	
Furiere	2	•	
Sergente	1	800	
Caporale	1	250	
Soldato	1	•	

NOTE.

(V. Capo xvi, pag. 253, vol. i).

Le posizioni nelle quali compete agli uffiziali l'indennità di via sono determinate dall'art. 75 del Regolamento 9 agosto 1836 e dal dispaccio ministeriale 9 settembre 1850, a pag. 368 del *Giornale Militare*, 2° semestre, e dalla successiva disposizione 6 marzo 1853, p. 38, Parte ii e Nota 222 del 23 novembre 1860, pag. 1239.

Le posizioni nelle quali compete l'indennità ai sott'ufiziali, caporali

e soldati sono determinate dalla disposizione 11 febbraio 1851, pag. 39 del *Giorn. Milit.*, parte 2a e dall'art. 3° del R. Decreto del 29 gennaio 1850, a pag. 53 del *Giorn. Milit.*, 2° semestre.

L'indennità di via, nelle diverse posizioni nelle quali compete, è corrisposta alla bassa forza nel ragguaglio delle tappe o giornate che i militari isolati in marcia devono effettivamente impiegare nel recarsi da un luogo all'altro, assegnando per ciascheduna giornata, compresi i soggiorni, sia che viaggino sulle vie ordinarie o siano trasportati sulle ferrovie, una somma fissa nelle proporzioni indicate nella presente Tariffa. — Con questo trattamento i militari non hanno diritto ad altri assegnamenti di marcia, tranne l'alloggio per quelli che muovono per servizio, ed il trasporto sulle ferrovie ove possano approfittarne.

Le indennità si pagano nella loro totalità. — Pel calcolo della somma dovuta si ha per base, nel determinare le tappe, il mandamento in cui l'individuo si reca in licenza o va in congedo illimitato (Circol. minist. 30 settembre 1859, pag. 652). — L'indennità vuole essere corrisposta sino al paese che dà nome al capo-luogo di mandamento (Disp. minist. 1° luglio 1858).

L'indennità di via dovendo essere ragguagliata per giornata, giusta la presente Tariffa, la somma a corrispondersi non deve mai eccedere la quota stabilita in tale ragguaglio per ciaschedun militare, nè deve per altra parte la stessa somma essere inferiore a detta quota qualunque sia la distanza a percorrere (Disp. minist. 27 luglio 1860, N° 4245).

Il pagamento dell'indennità di via ai militari lontani dal proprio corpo viene fatto dai comandi militari di circondario colle norme stabilite dall'Istruzione succitata del 30 settembre 1860, a pag. 1047 del *Giornale Militare*.

L'indennità di via è corrisposta nei casi infra specificati:

In quanto agli uffiziali:

— A quelli che essendo in disponibilità, in aspettativa od in riforma, sono ricollocati in servizio attivo, o dall'aspettativa autorizzati a prestar servizio presso un corpo, partano per raggiungerlo;

— Agli uffiziali dello stato maggiore delle piazze che sono ricollocati in un corpo o dislocati dall'uno ad altro comando;

— Agli uffiziali che sono incaricati di qualche missione per ordine del ministero, e per la quale non è loro fatto uno speciale trattamento;

— A quelli comandati come membri presso un tribunale militare

una commissione d'inchiesta, un consiglio di disciplina. — A questi spetta inoltre il soprassoldo di marcia pei giorni di fermata nel luogo dove siede il tribunale o la commissione (Disp. minist. 6 novembre 1851, *Giorn. Milit.*, parte 2ª, p. 367 — e 7 luglio 1852, *Giorn. Milit.*, pag. 408);

— All'uffiziale chiamato come *testimonio* o come *inquisito* presso una commissione d'inchiesta od un consiglio di disciplina, e questa soltanto per l'andata e pel ritorno, e non pel soggiorno. — L'uffiziale chiamato come *inquisito* presso un magistrato o tribunale civile ordinario ha ragione allo stesso trattamento. — L'uffiziale però che trovisi *in istato d'arresto* al momento in cui viene citato come *inquisito*, o che vengavi posto durante il procedimento, in tal caso gli è assegnato il trattamento stabilito per simile posizione (Dispos. nel *Giorn. Milit.*, 2° sem. 1849, pag. 135 — 2° sem. 1850, pag. 368 — 1855, 2ª parte, pag. 38 — V. Capo xiv, Sez. ii, §§§ iii, pag. 226, vol. i) — L'uffiziale chiamato come *testimonio* nanti un magistrato o tribunale civile non ha ragione all'indennità di via, ma bensì all'indennità di trasferta stabilita per ogni altro testimonio civile dalla Legge 17 dicembre 1854, che è corrisposta dagli agenti demaniali, cioè: per ogni chilom. sulla ferrovia, L. 0, 04 — sulla strada ordinaria, L. 0, 07 — per ogni giornata di marcia, L. 1 — per ogni soggiorno nel luogo ove fu chiamato e per ogni soggiorno forzato in marcia, L. 1, 50 (Articoli della Legge a pag. 1010 *Giorn. Milit.* 1854);

— Gli uffiziali comandati quali aiutanti di campo hanno pur ragione all'indennità di via per raggiungere gli uffiziali generali presso i quali sono comandati, e così per far ritorno al corpo quando cessata la loro missione, non che quando viaggiano col loro generale (§ 3 dell'art. 75 Regol. 9 agosto 1836 — e Nota 114 del 26 maggio 1855, pag. 1270 del *Giorn. Milit.*);

— Hanno pur diritto all'indennità di via gli uffiziali comandati per un corso di studi presso il corpo di stato maggiore e per l'andata e pel ritorno (Nota N° 17 del 28 gennaio 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 21, parte 2ª). Essi godono inoltre di un soprassoldo di L. 300 per supplire alle maggiori spese (V. Cap. xv, § iii, pag. 240, vol. I).

— Agli uffiziali dislocati da un corpo e mandati in un altro, ognora che ciò non avvenga per motivi di particolare convenienza (Art. 75 Regol. 9 agosto 1836);

— Agli uffiziali comandati per ordine speciale del ministero presso le fabbriche d'armi, o cessando dalle medesime per ritornare al corpo (Art. 75 succitato);

— Agli uffiziali per ricevere o restituire armi nelle sale d'armi, tanto per l'andata come pel ritorno e pei primi tre giorni di fermata nel luogo, ed inoltre hanno diritto al trattamento di ferrovia. — Però tanto l'indennità che il trattamento sono a spese del *bene-armato*, nè perciò vengono conteggiati nei fogli di *competenze* — per la metà poi del posto sulla ferrovia che il ministero rimborsa all'amministrazione delle strade ferrate, è dedotta nella 3ª parte dei fogli di *competenza* (Nota 146 del 15 luglio 1856, pag. 1616, e Disp. minist. 1° agosto 1858, N° 2631). — Pel soggiorno maggiore di tre giorni il ministero provvede volta per volta (Nota N° 149 del 20 luglio 1855);

— Agli uffiziali mandati isolatamente fuori di loro residenza ad assumere il comando di un luogo o di un distaccamento o a surrogare un altro uffiziale (Art. 75 del citato Regol.);

— Agli uffiziali dislocati con autorizzazione ministeriale o del comandante del corpo dall'un battaglione o compagnia in un altro in diversa stanza (Art. 75 del Regol. e Disp. minist. 17 giugno 1839);

— Agli uffiziali che ascritti ad un corpo vengono destinati agli stati maggiori di piazza (Art. 75 succitato);

— Agli uffiziali che vengono mandati quali addetti allo stato maggiore di una divisione o dipartimento (Art. 75);

— Agli uffiziali d'amministrazione e di sanità traslocati da uno ad altro spedale, o destinati a passare in un corpo o nelle piazze e viceversa (Art. 75 sudd.);

— Ai medici militari comandati a prestare la loro assistenza ai consigli di leva fuori di loro residenza, sia per l'andata come pel ritorno (§ 366 del Regol. sul reclutamento). Essi hanno pure diritto al soprassoldo di marcia (V. Tariffa N° XI);

— All'uffiziale che per causa di malattia nella circostanza di partenza dal proprio corpo non possa seguirlo o che si ammali in marcia, allorquando risanato si reca al corpo, spetta l'indennità di via (Disp. minist. 20 novembre 1851, p. 373, parte 2ª).

— Agli uffiziali di sanità ed ai veterinari chiamati agli esami e per l'andata e pel ritorno (Dispos. 10 agosto 1841 e 18 giugno 1850);

— A quelli infine che trovandosi isolati in marcia per restituirsi ai loro corpi sono in una posizione cui i regolamenti accordano l'indennità di via.

Non hanno ragione all'indennità di via:

— Gli uffiziali che abbiano altri assegni speciali si in danaro che in natura, o riscuotano un soldo od un trattamento maggiore qua-

lunque di quello che è prescritto pel tempo di pace secondo l'arma ed il grado rispettivo (Art. 68 del Regol. 1836).

— Gli uffiziali destinati a far servizio in Corte, tanto per l'andata che pel ritorno;

— Quelli che essendo in licenza sono nel frattempo destinati altrove; secondo i casi spetta al ministero il determinare se abbia o no ragione all'indennità (Disp. minist. 17 dicembre 1861). — Essi però hanno diritto ai mezzi di trasporto del loro bagaglio o cavalli lasciati addietro quando partiti dalla prima sede, nel limite però di quanto loro spetti in ragione del grado od uffizio, e pei cavalli nel numero effettivo di essi non superiore a quello delle razioni di foraggio loro attribuite, onde riceverli nella nuova sede, mediante curino in proprio le cautele occorrevoli tanto pel bagaglio che pei cavalli. — Coi cavalli è ammesso il trasporto dell'attendente o domestico (Nota 92 dell'11 giugno 1863).

— Quelli ammessi a far parte degli invalidi — provvisti di ritiro — collocati in aspettativa od in riforma (Art. 76 del Regol. succit.):

— Quelli che essendo detenuti raggiungono il corpo od altra destinazione dopo scontata la pena (Disp. minist. 7 febbraio 1838);

— Quelli che ottengono di recarsi ai bagni (Disp. minist. 30 settembre 1860).

In quanto a sott'uffiziali, caporali e soldati:

— I sott'uffiziali, caporali e soldati partenti in licenza ordinaria hanno ragione all'indennità di via ed al trasporto sulle ferrovie, anche pel ritorno al corpo (R. Decr. succit. del 15 settembre e 20 nov. 1859);

— Il caporale promosso sergente mentre trovasi in licenza ha ragione pel ritorno al corpo all'indennità di via quale sergente (Decis. minist. 24 ottobre 1854);

— I soldati di confidenza che accompagnano gli uffiziali in licenza (eccettuate le licenze per funzioni politiche) sono considerati come in licenza *ordinaria* (§ 7 dell'art. 2° del R. Decr. 25 marzo 1852);

— Quelli ai quali sono accordate licenze per consultare i parenti e quelli ai quali sono accordate le licenze per surrogare sono considerati in licenza *ordinaria* (Dispos. minist. 29 giugno 1850, N° 8108, Divis. Operaz. milit., e Decis. minist. 17 luglio 1855, Divis. Contab. dei corpi);

— Quelli che ottengono proroghe alle licenze per motivi di salute e che eccedono i 30 giorni senza essere ricoverati in uno spedale, hanno diritto all'indennità di via pel ritorno al corpo (Art. 7 del Regio Decreto 29 gennaio 1850 e spiegaz. relative in Nota 1° luglio 1851);

— Quelli che ottengono licenze straordinarie di 3 o 6 mesi ed anche per un anno, per convalescenza, ricevono l'indennità di via per l'andata e pel ritorno (Nota N° 200 del 9 novembre 1856);

— Quelli che mentre trovansi in licenza sono ricoverati in uno spedale sono considerati come entrati in uno spedale essendo al corpo, uscendone puonno continuare la loro licenza. — In tal caso hanno ragione all'indennità di via pel tratto di strada che abbiano a percorrere dal luogo dello spedale al loro domicilio, non però per l'andata all'ospedale (Disp. minist. 14 agosto 1858);

— Quelli che essendo negli ospedali civili escono e vengono diretti ai rispettivi corpi hanno ragione all'indennità di via;

— I nuovi di recluta e che devono impiegare uno o più giorni di marcia per raggiungere il corpo ricevono l'indennità di via come militari che viaggiano isolati per servizio (Decis. minist. 7 luglio 1854);

— Gli uomini di leva che dopo l'*assento* sono diretti ai corpi ricevono l'indennità di via come pei soldati incorporati, a vece del soldo speciale stabilito dal Regolamento (R. Decr. 31 ottobre 1860, p. 1166, e *Giorn. Milit.* 1861, pag. 769). — Tale indennità è pur dovuta agli uomini di 1ª e 2ª categoria che debbono raggiungere i corpi;

— I soldati di nuova leva indrappellati che durante la marcia cadono ammalati e siano ricoverati in uno spedale, al loro uscire sono provvisti d'indennità di via;

— I sott'uffiziali ed altri comandati in accompagnamento degli inscritti di leva hanno ragione all'indennità di via pei giorni di marcia e per l'andata e pel ritorno, secondo il rispettivo grado (R. Decr. succitati 15 settembre e 20 novembre 1859, e 31 ottobre 1860);

— I sott'uffiziali e caporali destinati presso gli uffiziali delegati alla leva (Nota N° 17 del 2 febbraio 1861);

— I soldati di leva riconosciuti inabili e provvisti di congedo di rimando o rimandati alla ventura leva (Art. 215 dell'Istruz. 30 luglio 1834 e § 989 del Regol. sul reclut.);

— Quelli che sortono dalla reclusione e che sono avviati al rispettivo corpo (Disp. 18 ottobre 1853, pag. 367);

— Gli individui che da congedo illimitato sono chiamati in servizio di punizione hanno diritto all'indennità di via per ripatriare (Circol. 16 marzo 1835 e Disp. minist. 13 giugno 1858, N° 2065);

— I soldati comandati quali uomini di confidenza presso gli aiutanti di campo e che raggiungono l'uffiziale presso cui sono addetti: così per l'andata come pel ritorno;

— Quelli comandati per due mesi in qualità di uomini di confi-

denza presso quelli uffiziali che posti in aspettativa hanno ragione a conservare piazze di foraggio, hanno l'indennità di via per l'andata e pel ritorno (Dispos. 1° ottobre 1849 e Nota 233 del 26 dicembre 1855);

— I sott'uffiziali, caporali e soldati comandati presso le scuole di fanteria e di cavalleria, sì per l'andata come pel ritorno;

— I veterani del genio, essendo in marcia per servizio, ma cessa loro l'aumento alla paga pel pane e letto;

— I sott'uffiziali di veterani comandati quali ordinanze, che cessano da tale qualità per rientrare al corpo:

— I militari che ammessi in esperimento presso i penitenziari o carceri centrali, o comandati presso i bagni marittimi, cessino da tale destinazione:

— I sott'uffiziali dei battaglioni dei figli di militari incaricati di accompagnare gli allievi presso i corpi, sia per l'andata come pel ritorno (Disp. 30 agosto 1851);

— I sott'uffiziali, caporali e soldati chiamati a comparire quali testimoni nanti una commissione d'inchiesta, un consiglio od un tribunale, sì per l'andata che pel ritorno, ed anche pel soggiorno quando non possono essere aggregati a qualche corpo (eccettuati quelli del corpo dei carabinieri reali ai quali continuano i loro assegnamenti maggiori dell'indennità di via):

— Il militare che deve essere ricoverato in uno spedale lontano dalla stanza del proprio corpo, e quando ne sorte per rientrare al corpo (Art. 210 del Regolam. 4 giugno 1833, ed 82 del Regolamento 9 agosto 1836);

— I sott'uffiziali, caporali e soldati ammessi ai bagni;

— Quelli che escono dalle carceri per pene scontate e che devono raggiungere i rispettivi corpi;

— I disertori che si costituiscono volontariamente e sono diretti al corpo, compresi gli uomini di leva stati dichiarati tali:

— Il sott'uffiziale, caporale e soldato che passa da un corpo all'altro riceve dal corpo che lascia l'indennità di via, in base alla Disposizione di cui in Circol. 1513 del ministero del 19 giugno 1853, colle norme additate dai suindicati Decreti 15 settembre e 20 novembre 1859:

— Il soldato di leva il quale posteriormente al suo assento passa dalla 1ª alla 2ª categoria e che deve ripatriare;

— I militari di bassa forza che ricevono l'*assoluto congedo* hanno ragione all'indennità di via stabilita in L. 1 per ogni giornata di marcia per tutti indistamente (Nota N° 139 del 20 agosto 1862);

— I sott'uffiziali, caporali e soldati comandati in accompagnamento di polveri hanno ragione ad un'indennità speciale per l'andata che viene loro pagata dai corpi, e per ogni giornata di marcia, cioè: di L. 3, 50 per il sott'uffiziale — di L. 3 al caporale e di L. 2, 50 al soldato. — Pel ritorno hanno diritto all'indennità ordinaria, a meno che siano comandati anche nel ritorno in accompagnamento di polveri;

— Il militare che venga lasciato in marcia in custodia di cavalli ammalati, pei giorni che è obbligato a soffermarsi;

— Gli individui che vanno in licenza od in congedo illimitato in seguito a rassegna di rimando.

Non hanno diritto all'indennità di via, neppure pel ritorno di licenza, perchè conservano la loro paga mentre sono in licenza, i sott'uffiziali, caporali e soldati appartenenti al corpo dei carabinieri — compagnie guardie del palazzo — accademie, collegi, scuole militari e battaglioni di figli di militari — veterani d'artiglieria e del genio — depositi cavalli stalloni — corpo de' cacciatori franchi — moschettieri della reclusione.

Non hanno neppure diritto quelli che ritornano di licenza per funzioni politiche, avendo eglino ragione alla continuazione degli ordinari assegnamenti.

Non ispetta a quelli che ritornano da una licenza che loro non diede diritto per l'andata — a quelli che ottennero una licenza minore di 12 giorni o che ritornino senza esserne richiamati prima della scadenza — a quelli che eccedettero la licenza senza giustificarne la causa — a quelli che hanno smarrito il viglietto di licenza — a quelli che sianosi recati in luogo diverso di quello per cui ottennero la licenza — a quelli che smarrirono il congedo illimitato e ne ottennero uno per duplicata.

N.° XI.

SOPRASSOLDO *giornaliero dovuto agli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati in marcia con un corpo o drappello di truppa o comandati per l'ordine e sicurezza pubblica o per la repressione del contrabbando o nei villaggi della Sardegna.*

(Regio Decreto 25 marzo 1852).

GRADI	IN MARCIA				COMANDATI					
	Nei corpi di fanteria, bersagl., artigl., cavalleria e del genio		Nei reggimenti del treno		Per l'ordine e sicurezza pubblica		Per la repressione del contrabbando		Nei villaggi della Sardegna	
Uffiziali superiori	3	»	3	»	3	»	»	»	1	
Uffiziali inferiori ed assimilati . .	2	»	2	»	2	»	2	»		
Sott'uffiziali (compresi i capi armainoli e morsari)	»	200	»	350	»	250	»	750		
Caporali (compresi i capi operai)	»	100	»	250	»	150	»	600	»	150
Soldati	»	100	»	250	»	150	»	400		

NOTE.

(Vedi Cap. xv, sez. i, pag. 237, vol. I).

Tutti gli uffiziali superiori ed inferiori sì dell'arma di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria, dei zappatori del genio, del treno d'armata hanno ragione al soprassoldo di marcia, semprecchè siano eglino in marcia

con un corpo, distaccamento o drappello di truppa, quando anche la marcia non sia che di un giorno (tabella 16, annessa al succitato Regio Decreto 25 marzo 1852).

L'aiutante maggiore in 1° nei reggimenti di fanteria e dei zappatori del genio nelle occasioni di mosse o dislocazioni, oltre al suindicato soprassoldo che gli compete, ha diritto alla retribuzione giornaliera di lire sei a titolo di trasferta. Cessa questa in tempo di guerra, avendo allora ragione ad una razione di foraggio.

Gli uffiziali delegati alla leva fuori del luogo di loro residenza dal giorno della loro partenza sino a tutto quello d'arrivo hanno pure ragione al soprassoldo di marcia (Regio Decreto 27 giugno 1851 e § 63 del regolamento sul reclutamento), non che quelli comandati in accompagnamento d'inscritti di leva (§ 255 di detto regolamento).

Agli uffiziali in marcia con truppa, che per qualunque causa indipendente dalla loro volontà sono obbligati a soffermarsi, loro continua detto soprassoldo sino a tutto il giorno d'arrivo a destinazione (Disposizione ministeriale 27 gennaio 1850).

Hanno pure diritto al soprassoldo di marcia gli uffiziali di sanità chiamati agli esami dal giorno del loro arrivo in Torino sino a tutto quello che precede la loro partenza (Disposizione ministeriale 10 agosto 1844).

Compete pure ai medici militari comandati a prestare l'opera loro ai Consigli di leva quando siano fuori di loro residenza dal giorno di loro partenza da questa sino a tutto quello d'arrivo al corpo. È inoltre a questi dovuta l'indennità di via per l'andata e ritorno quale indennità di trasferta, ed una lira per ogni giornata di permanenza a titolo di indennità d'alloggio (§ 366 del citato Regolamento sul reclutamento e Nota n° 101, 9 novembre 1858, pag. 1175).

In generale il soprassoldo di marcia principia col giorno della partenza, continua durante tutto il tempo della marcia e dei soggiorni, e cessa con tutto il giorno d'arrivo a destinazione.

I soggiorni in massima non debbono oltrepassare i due giorni, ma in quanto al treno, siccome lo speciale suo servizio può richiedere che taluni uffiziale protragga di alcuni giorni la sua fermata in un luogo, per ciò gli è continuato il soprassoldo, purchè tale sua proroga sia de-

bitamente giustificata, e non ecceda i cinque o sei giorni (Disposizione ministeriale 22 luglio 1837).

La truppa non può in alcun caso godere simultaneamente di due soprassoldi per due distinte posizioni. — Il soprassoldo maggiore esclude sempre il minore. Non è nemmeno dovuto allorchè la truppa che muove gode già di altri assegnamenti (Nota ministeriale n° 191 del 13 ottobre 1860; *Giorn. Milit.*, pag. 1095).

N° XII.

ASSEGNAMENTI *di campagna alle truppe, uffiziali del corpo d'intendenza militare ed altri impiegati addetti all'esercito.*

(Tariffa stabilita per Regii Decreti 24 aprile 1859 — 13 ottobre 1860 — e 4 settembre 1862).

GRADI ED IMPIEGHI	Gratificazione di entrata in campagna (*a*)	Soprassoldo giornaliero di campagna (*b*)	Indennità annua di rappresent. (*c*)	INDENNITA' PER PERDITA DI CAVALLI ED EFFETTI — A quelli fatti prigionieri — Per perdita d'effetti (*d*)	A quelli fatti prigionieri — Per perdita di cavalli (*d*)	Per ogni cavallo ucciso dal nemico (*d*)	RAZIONI — Viveri (*h*)	RAZIONI — Foraggio (*h*)
	L.	L.	L.	L.	L.	L.	N.	N.
Generale in capo	Vengono	assegnate	col Regio	Decreto di	nomina.			
Generale d'armata	6000	36	»	4000	2250	450	16	10
Comandante di un corpo d'armata	6000	36	5400	4000	2250	450	16	10
Luogotenente generale	4500	28	»	3000	1800	450	8	8
Comandante di divisione . . .	4500	28	3600	3000	1800	450	8	8
Maggior generale	3000	14	»	2000	1350	450	6	6
Comandante di brigata	3000	14	1800	2000	1350	450	6	6
Comandante superiore d'artigl. .	3000	14	1800	2000	1350	450	6	6
Comandante superiore del genio .	3000	14	1800	2000	1350	450	6	6
Intendenza militare.								
Intendente generale d'armata . .	3000	14	1800	2000	1350	450	6	6
Intendente militare	1500	10	»	900	900	450	3	3
Commissario di guerra di 1ª classe	1000	8	»	800	900	450	2	2
Id. id. di 2ª classe	850	8	»	700	450	450	2	2
Sotto-commissario di guerra . .	600	6	»	500	450	450	2	1
Id. aggiunto	500	[illegible]	»	500	450	450	2	1

Scrivano d'intendenza	400	4	»	400	450	450	2	1
Volontario	400	4	»	400	450	450	2	1
Arma a piedi.								
Colonnello di fanteria, bersaglieri e corpo d'amministrazione . .	1000	3	»	800	900	450	3	3
Colonnello d'artiglieria	1500	3	»	800	900	450	3	5
» del genio	1500	3	»	800	900	450	3	4
Luogotenente colonnello di fanteria, bersaglieri e corpo d'amministrazione	850	3	»	700	900	450	3	3
Luogoten. colonn. d'artigl. e genio	1000	3	»	700	900	450	3	4
Maggiore di fanteria, bersaglieri e corpo d'amministrazione . .	750	3	»	600	450	450	2	2
Maggiore d'artiglieria e genio .	850	3	»	600	450	450	2	3
Capitano	500	1	»	400	»	»	2	»
Capitano di bersaglieri	500	2	»	400	»	»	2	1
Capitano d'artiglieria e genio . .	600	2	»	400	»	»	2	2
Luogotenente	300	1	»	300	»	»	2	»
Luogotenente d'artiglieria e genio	400	2	»	300	»	»	2	2
Sottotenente	300	1	»	300	»	»	2	»
Sottotenente d'artiglieria e genio	300	2	»	300	»	»	2	2
Arma a cavallo.								
Colonnello di cavalleria, di stato maggiore e carabinieri reali .	1500	3	»	900	900	450	3	6
Colonnello d'artiglieria	1500	3	»	900	900	450	3	5
Id. del treno	1500	3	»	900	900	450	3	4
Luogotenente colonnello di cavalleria, di stato maggiore e carabinieri reali	1000	3	»	800	900	450	3	5
Luogotenente colonnello d'artiglieria e treno	1000	3	»	800	900	450	3	4

Segue *Competenze di campagna alle truppe, ecc.*

GRADI ED IMPIEGHI	Gratificazione di entrata in campagna (a)	Soprassoldo giornaliero di campagna (b)	Indennità annua di rappresent. (c)	INDENNITA' PER PERDITA DI CAVALLI ED EFFETTI — A quelli fatti prigionieri — Per perdita d'effetti (d)	Per perdita di cavalli (d)	Per ogni cavallo ucciso dal nemico (d)	RAZIONI — Viveri (b)	Foraggio (b)
	L.	L.	L.	L.	L.	L.	N.	N.
Maggiore di cavalleria, stato maggiore e carabinieri reali	850	3	.	700	450	450	2	4
Maggiore d'artiglieria e treno	850	3	.	700	450	450	2	3
Capitano di cavalleria, stato maggiore e carabinieri reali	600	2	.	500	450	450	2	3
Capitano d'artiglieria e treno	600	2	.	500	450	450	2	2
Luogotenente	400	2	.	400	450	450	2	2
Sottotenente	400	2	.	400	450	450	2	2
Indennità di rappresentanza.								
Comand. di un regg. di fanteria	.	.	600	.	.	.	.	.
Id. id. di cavalleria	.	.	450	.	.	.	.	.
Id. id. d'artiglieria	.	.	800	.	.	.	.	.
Id. id. del genio	.	.	600	.	.	.	.	.
Id. id. treno d'arm.	.	.	400	.	.	.	.	.
Comandante dei carabinieri reali all'armata	.	.	600	.	.	.	.	.
Comandante locale d'armi all'armata	.	.	450	.	.	.	.	.
Giustizia militare.								

Uditore di divisione	750	8	•	600	•	•	2	2
Segretario	500	5	•	400	•	•	2	1
Sostituto avvocato generale milit.	850	8	•	700	•	•	2	2
Avvocati fiscali militari	750	8	•	600	•	•	2	2
Sostituito dell'avvocato fiscale militare	600	6	•	500	•	•	2	1
Segretari	500	5	•	400	•	•	2	1
Sostituiti segretari	400	4	•	300	•	•	2	1
Scrivani	300	3	•	250	•	•	2	1
Servizio sanitario presso gli ospedali ed ambulanze.								
Medico capo	1000	8	•	800	900	450	2	2
Id. divisionale	850	6	•	700	450	450	2	2
Id. di reggimento	600	3	•	500	450	450	2	1
Id. di battaglione	400	3	•	400	450	450	2	1
Id. aggiunto	400	3	•	400	450	450	2	1
Farmacista di 1ª classe	600	2	•	500	450	450	2	1
Id. di 2ª e 3ª classe	400	3	•	400	450	450	2	1
Servizio sanitario presso i corpi.								
Medico di reggimento	600	2	•	500	450	450	2	1
Id. di battaglione	400	2	•	400	450	450	2	1
Id. aggiunto	400	2	•	400	450	450	2	1
Veterinario	400	2	•	400	450	450	2	1
Cappellano	500	1	•	400	•	•	2	•
Personale contabile pel materiale d'artiglieria.								
Contabile	500	6	•	400	•	•	2	1

Segue *Competenze di campagna alle truppe*, ecc.

GRADI ED IMPIEGHI	Gratificazione di entrata in campagna (a)	Soprassoldo giornaliero di campagna (b)	Indennità annua di rappresent. (c)	INDENNITA' PER PERDITA DI CAVALLI ED EFFETTI — A quelli fatti prigionieri — Per perdita d'effetti (d)	Per perdita di cavalli (d)	Per ogni cavallo ucciso dal nemico (d)	RAZIONI — Viveri (b)	Foraggio (b)
	L.	L.	L.	L.	L.	L.	N.	N.
Aiutante contabile	400	5	»	400	»	»	2	1
Scrivano e volontario	300	4	»	300	»	»	2	1
Personale di contabilità pel genio.								
Commissario	500	6	»	400	»	»	2	1
Sotto-commissario	400	5	»	400	»	»	2	1
Volontario-aiutante ed aspirante.	300	4	»	300	»	»	2	1
Sussistenze militari.								
Direttore principale	850	8	»	700	»	»	2	1
Direttore	750	7	»	600	»	»	2	1
Vice-direttore	500	5	»	400	»	»	2	1
Commesso e volontario	300	4	»	300	»	»	2	1
Cassa militare.								
Cassiere	750	8	»	600	»	»	2	2
Cassiere assistente	500	6	»	400	»	»	2	1
Controllo ...								

Controllore	750	8	•	600	•	•	2	2
Controllore assistente	500	6	•	400	•	•	2	1
Regie poste.								
Direttore	750	8	•	600	•	•	2	•
Vice-direttore	500	6	•	400	•	•	2	1
Applicato	300	4	•	300	•	•	2	•
Serviente	•	2	•	•	•	•	2	•
Servizio del telegrafo elettrico.								
Ispettore capo	1000	10	•	900	900	450	2	3
Sotto ispettore	750	8	•	700	450	450	2	2
Direttore compartimentale . . .	750	8	•	700	450	450	2	2
Verificatore	500	6	•	400	•	•	2	1
Capo sezione	500	6	•	400	•	•	2	1
Ufficiale telegrafico	400	5	•	400	•	•	2	1
Telegrafista	400	4	•	300	•	•	2	1
Volontario	300	4	•	300	•	•	2	1
Sorvegliante	400	5	•	400	•	•	2	1
Capo squadra	•	4	•	•	•	•	2	•
Guardafili	•	2	•	•	•	•	2	•
Messaggiere	•	2	•	•	•	•	2	•
Per ogni sott'uffiz., cap. e soldato	(ad eccezione di quelli del corpo d'amministr. addetti agli spedali)						1	•

NOTE.

(a) Gratificazione d'entrata in campagna:

Questa è dovuta ad ogni uffiziale ed impiegato che riceve ordine di far parte dell'armata in campagna e l'eseguisce.

L'uffiziale e l'impiegato, se dopo aver ricevuto la gratificazione viene promosso e continua a far parte dell'armata in campagna, riceve il supplemento della gratificazione fissata pel nuovo grado. Colui che avendo cessato per qualsiasi motivo (meno il caso di missione o congedo) di appartenere all'armata in campagna, riceve ordine di farne nuovamente parte, ha ragione ad una seconda gratificazione se la di lui assenza dall'armata è stata maggiore d'un anno. — Colui però che fa servizio a cavallo ha ragione alla metà della gratificazione quand'anche rientri prima che sia trascorso l'anno — ed in caso di ottenuta promozione ha inoltre ragione al supplemento come sopra.

Non è dovuta gratificazione all'uffiziale od impiegato che si rechi presso l'armata unicamente per eseguire una missione temporanea. — Colui che dopo aver ricevuto la gratificazione non raggiunge l'armata deve restituire la somma relativa, a meno che sia stato trattenuto per motivi indipendenti dalla propria volontà.

Gli uffiziali del corpo di stato maggiore, dei carabinieri reali, del genio, dell'artiglieria e del treno hanno diritto alla somma stabilita per le armi a cavallo secondo il rispettivo grado.

Gli aiutanti maggiori in 1° dei reggimenti di fanteria, i capitani dei bersaglieri e uffiziali di fanteria aiutanti di campo, o comunque obbligati a servire a cavallo, hanno la gratificazione eguale a quella del rispettivo grado a cavallo. — Gli aiutanti maggiori in 2° ed uffiziali contabili godono della gratificazione stabilita pel grado loro nel rispettivo corpo.

Hanno ragione alla detta indennità assegnata agli uffiziali del grado loro nell'arma a piedi tutti gli uffiziali tanto di *attivo* o *sedentario* servizio, quanto i *giubilati*, quelli in *aspettativa*, in *disponibilità* od in *riforma* che vengono destinati presso l'armata sia pei comandi delle armi, sia per la direzione degli spedali, sia pel comando dei depositi di convalescenti, sia per qualunque altro servizio continuativo all'armata.

(b) *Soprassoldo giornaliero e razioni viveri e foraggio.*

Questi assegnamenti sono corrisposti a cominciare dal giorno che viene determinato dal ministero con apposito provvedimento — continuano durante la campagna, e cessano dal dì in cui viene determinato con altro apposito provvedimento.

Le *razioni foraggio* sono corrisposte esclusivamente in natura pel solo numero effettivo di cavalli — vietato ogni pagamento in contanti.

Delle *razioni viveri* assegnate agli uffiziali ed impiegati una è prelevata in natura, le altre vengono pagate in contanti al prezzo di centesimi 70 caduna.

La razione assegnata ai sott'uffiziali, caporali e soldati, e quella che deve essere prelevata in natura dagli uffiziali ed impiegati non può in massima mai essere loro pagata in danaro, salvo nei casi speciali da determinarsi dall'intendente generale dell'esercito.

Gli aiutanti maggiori in 1° nei reggimenti di fanteria hanno ragione al *soprassoldo* di lire 2 — a 2 razioni *viveri* e ad una razione di *foraggio*. — Gli aiutanti maggiori in 2° e gli uffiziali contabili godono degli assegnamenti stabiliti pel loro grado.

Gli uffiziali inferiori destinati a far servizio d'aiutanti di campo presso un uffiziale generale od aggiunti allo stato maggiore di un quartier generale hanno ragione al trattamento assegnato agli uffiziali del loro grado nell'arma di cavalleria — se non che hanno tutti ragione a tre razioni di foraggio.

Hanno ragione agli assegnamenti fissati per gli uffiziali del loro grado nell'arma a piedi tutti gli uffiziali più sopra indicati tanto in servizio *attivo* che *sedentario* — *giubilati* — in *disponibilità* od in *riforma*, destinati presso l'armata per comandi delle armi — direzioni di ospedali — comandi di depositi di convalescenti e per qualunque altro servizio.

Gli uffiziali che adempiscono le veci e le incumbenze del grado superiore non hanno ragione al soprassoldo ed alle razioni di viveri e foraggi assegnate al grado superiore, eccetto che siano destinati a tali incumbenze dal ministro della guerra o dal generale in capo, e semprecchè ciò sia dichiarato nell'ordine di destinazione.

Ad ogni sott'uffiziale, caporale e soldato cui è assegnata una razione viveri vien fatta la ritenenza di centesimi 20 sulla paga, ad eccezione dei carabinieri reali — del treno d'armata e del corpo d'amministrazione.

I sott'uffiziali, caporali e soldati del corpo d'amministrazione che sono addetti ad uno spedale o ad un'ambulanza, oltre alle razioni viveri,

od ai viveri somministrati dagli ospedali, hanno ragione ad un soprassoldo giornaliero di centesimi 10, non che quelli delle compagnie infermieri che sono a disposizione dell'intendenza generale dell'esercito.

Gl'individui del corpo d'amministrazione destinati a far servizio presso le sussistenze militari all'armata, oltre alla razione viveri loro assegnata, hanno pure ragione agli speciali benefizi stabiliti dalle disposizioni per tal fine esistenti.

I marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri hanno ragione oltre alla razione viveri: se dell'arma a cavallo alle razioni foraggio pei loro cavalli, senz'obbligo di ritenenza sulle loro paghe — se dell'arma a piedi al soprassoldo giornaliero di lire 1 ai marescialli d'alloggio — di lire 0 75 ai brigadieri e vice-brigadieri — e lire 0 50 agli appuntati e carabinieri, nè lo perdono durante il ricovero nello spedale.

I sott'uffiziali, caporali e soldati comandati per lavori di cancelleria negli uffizi dei quartieri generali ed altri godono, durante il solo tempo per cui attendono a tale servizio, del giornaliero soprassoldo di lire una.

I veterani della real casa che sono destinati quali inservienti presso i diversi uffici all'armata oltre ai rispettivi assegnamenti godono del soprassoldo giornaliero di lire una. — Tale soprassoldo non è però dovuto ai veterani che siano destinati all'armata nella qualità di uomini di confidenza, hanno questi il trattamento uguale ai soldati dei corpi dell'armata.

Il domestico borghese che ha seco l'uffiziale o l'impiegato militare ha pure ragione ad una razione giornaliera di viveri.

Durante il ricovero nello spedale coloro tutti cui sono assegnate razioni di viveri ne sono esclusi. Gli uffiziali ed impiegati conservano bensì il soprassoldo di campagna.

Qualora un cappellano abbia un cavallo suo proprio, ha ragione ad una razione di foraggio.

(c) Indennità di rappresentanza.

Questo indennità sono dovute dal giorno in cui principiano i soprassoldi di campagna. Nei casi d'assenza del titolare o di vacanze la indennità spetta all'uffiziale che ne disimpegna le funzioni.

(d) Indennità per perdita di cavalli e di effetti.

(Vedi Capo xv, pag. 249, vol. I).

Gratificazione di primo corredo a sott'uffiziali promossi uffiziali.

Ogni sott'uffiziale promosso uffiziale in campagna, e che continui a rimanervi, oppure che per effetto della promozione debba raggiungere l'armata in campagna, ha ragione all'indennità di primo corredo stabilita per l'arma nella quale è promosso, cioè:

Di lire 400 nei corpi di fanteria — bersaglieri — zappatori del genio — cacciatori franchi — corpo d'amministrazione; di lire 600 nei corpi dei carabinieri reali — artiglieria — genio — cavalleria — treno d'armata.

Il sott'uffiziale che riceve quest'indennità non ha diritto alla gratificazione d'entrata in campagna.

Militari e personali diversi che raggiungono l'armata o ne ritornano.

(Disposizione ministeriale 6 maggio 1859 e circolare n° 8 dell'intendenza generale d'armata del 20 maggio 1859, pag. 24 del supplemento n° 7 del *Giorn. Milit.*; e Circolare n° 55 del ministero in data 20 giugno 1859, pag. 531 del *Giorn. Milit.*).

Il militare che non essendo all'armata attiva parte per raggiungerla, e quello che già facendone parte rientra al deposito, riceva un'altra destinazione o sia comunque messo sul piede di pace, ha ragione inoltre alla paga intiera al trattamento per ogni giornata di marcia:

Se uffiziale, al soprassoldo di campagna fissato pel rispettivo grado ed arma stabilito dalla suddetta tariffa del 24 aprile 1859, ed inoltre ad un'indennità in danaro equivalente all'ammontare delle razioni viveri assegnategli in ragione di centesimi 70 caduna;

Se sott'uffiziale, caporale o soldato un'indennità di via fissa per ogni giornata di marcia nella seguente proporzione:

Lire una per soldati — lire 1 25 per caporali — lire 1 50 per sergenti — lire 1 75 per furieri — e lire 2 per furieri maggiori.

Con tale trattamento comune per tutte le armi e corpi essi non hanno più ragione nè alle razioni viveri, nè ad altri assegnamenti, tranne l'alloggio. — I corpi però continuano a conteggiare per detti individui il rispettivo deconto.

N° XIII.

STIPENDIO assegnato agli uffiziali generali.

(R. Decr. 15 marzo 1860.)

GRADI	STIPENDIO			RITENZIONE per la TASSA E SOVRATASSA		
	al giorno	al mese	all'anno	al giorno	al mese	all'anno
Generale d'arm. .	41 666 2/3	1250 »	15000 »	1 958 3/9	58 750	705 »
Luogot. generale.	33 333 1/3	1000 »	12000 »	1 458 1/3	43 750	525 »
Maggior generale	25 »	750 »	9000 »	1 041 2/3	31 350	375 »

NOTA.

Nel tempo di pace, ed unicamente quando siano in marcia con un corpo di truppe e non altrimenti, gli uffiziali generali hanno ragione all'indennità di via. — L'indennità stessa loro compete qualora nel tempo di pace siano per a tempo dislocati dal luogo di loro ordinaria residenza per recarsi ad assumere altrove il comando momentaneo di un corpo di truppe: in tal caso l'indennità loro compete così per l'andata come pel ritorno (§ 212 dell'art. 70 del Regol. 9 agosto 1836) V. Capo xvi, vol. I.

Semprequando un corpo di truppa è dislocato, e l'uffiziale generale che ne ha il comando si muove dalle stanze in cui era per recarsi alle nuove stanze assegnate, tale uffiziale intendesi in marcia colle stesse truppe ancorchè le preceda o le seguiti viaggiando egli isolato (Disp. minist. 8 dicembre 1838, *Raccolta*, p. 759).

Allorchè viaggiano sulle strade ordinarie loro è corrisposta l'indennità di via in ragione di chilometri 25 al giorno per ciascheduna giornata di viaggio e soggiorno (RR. Decr. 25 marzo 1852 e 15 settembre 1859) V. sudd. Capo xvi e Tariffe vii e x.

In tempo di guerra non compete ai detti uffiziali l'indennità di via, essendo loro fatti speciali assegnamenti. — Questa non è nemmeno loro assegnata in tempo di pace, dove si tratti di occasioni diverse da quelle divisate nel precitato art. 70, benchè siano in viaggio o per effetto di speciali missioni, o per altre cause dipendenti da servizio, essendo in tali casi e secondo la specialità delle circostanze loro fatti particolari assegnamenti (Art. 71 del Regol. sudd.).

Per ottenere il pagamento dell'indennità di via secondo il succitato art. 70, gli uffiziali generali prima di partire ritirano dall'ufficio d'intendenza militare del luogo l'opportuno foglio di via in cui sia indicata la ragione per cui loro compete l'indennità di via. — Giunti al luogo di destinazione spediscono il detto foglio, se comandanti di brigata al consiglio d'amministrazione del reggimento od al comitato, da cui sono soddisfatti dei loro assegnamenti se luogotenenti generali o generali, al ministero, per riceverne il pagamento (Art. 72 del precit. Regolamento).

N° XIV.

INDENNITÀ *di rappresentanza assegnata ai* comandanti generali *di dipartimento — di divisioni territoriali ed altre cariche.*

CARICHE	SOMMA ASSEGNATA PER SPESE DI			Razioni di foraggio al giorno	ANNOTAZIONI
	Rappresentanza	Cancelleria	Totale		
Comand. di dipart. milit. .	18000	3600	21000	10	
Comandante di divisione militare territoriale .	3600	1200	4800	4	Oltre l'alloggio con mobili R. Decr. 9 giugno 1861.
Comandante di sotto-divisione milit. territorialo .	2000	1200	3200	3	
Comand. di divis. attiva .	3600	1200	4200	4	
Uffiz. gener. a dispos. del minist. per le ispez. o per disimpegnare le cariche di segr. gener. o di direttore generale:					
Se luogoten. generale	3600	»	3600	»	R. Decr. 15 marzo 1860.
Se maggior generale.	1800	»	1800	»	
Presidenti di comitati .	3600	»	3600	»	Regii Decreti 17 giugno 1860 e 26 dic. 1861.
Comand. d'artigl. di dipart.	1800	»	1800	»	
Comandante di brigata .	1800	»	1800	»	R. Decr. 15 marzo 1860.
Comand. di reggimento:					
— di fanteria . . .	600	»	600	»	
— di cavalleria . .	450	»	600	»	
— d'artigl. a cavallo .	800	»	600	»	
— d'artigl. a piedi .	600	»	600	»	
— di zappatori . .	600	»	600	»	
— di bersaglieri . .	600	»	600	»	
— di legione di carab.	600	»	600	»	
Comandanti della R. Casa Invalidi	1400	»	1400	»	
Comandanti delle scuole di fanteria e cavalleria	600	»	600	»	L'indennità di rappresentanza è fissata in L. 400 annue, oltre a L. 50 per ognuna delle compagnie di cui consta (R. Decr. 29 giugno 1859).
Comand. di un deposito disgiunto dal corpo .	»	»	»	»	

NOTE.

(V. Capo xv, Sez. ii, pag. 246, vol. i.)

Le indennità di rappresentanza fissate pei comandanti generali di dipartimento (V. avvvertenze in calce a Tabella unita ai R. Decreti 14 aprile e 9 giugno 1861) spettano soltanto agli uffiziali generali nominati effettivamente a tali cariche. — Avvenendo il caso di vacanza del titolare, il ministero determina la quota d'indennità di cui deve godere l'uffiziale generale che ne fa le veci.

Ogni qual volta il comando di una divisione militare sì territoriale che attiva, o di una sotto-divisione sia riunito nella stessa persona già incaricata di altro comando, cui già sia assegnata un'indennità di rappresentanza non puonnosi cumulare le due indennità, ma quando l'indennità di cui gode sia minore, è dovuto un supplemento da equiparare l'indennità stabilita pel comandante di divisione o sotto-divisione. — Così pure non puonnosi cumulare le indennità per spese d'ufficio, ma è soltanto corrisposta la metà dell'assegnamento fissato.

I mobili ed arredi negli alloggi dei comandanti generali di dipartimento e dei comandanti delle divisioni e sotto-divisioni militari territoriali sono descritti in apposito inventario.

Ai sott'uffiziali, caporali e soldati che siano comandati per lavori di cancelleria presso gli uffizi dei comandanti generali di dipartimento, delle divisioni e sotto divisioni militari, è corrisposto un giornaliero soprassoldo di cent. 50 stabilito dal Decreto 1° febbraio 1860 — 9 e 23 giugno 1861.

L'indennità di rappresentanza stabilita pei presidenti dei comitati quando questi sono chiamati a cuoprire altra carica od impiego per cui ricevono speciali assegnamenti, è devoluta all'uffiziale generale incaricato di reggere la presidenza del comitato (R. Decr. 4 gennaio 1863).

Le spese occorrenti per le ispezioni e per le missioni delle quali siano incaricati i membri dei comitati sono rimborsate a piede di lista.

Coll'indennità di rappresentanza come avanti stabilita, i comandanti di brigata devono far fronte anche alle spese di cancelleria (Tav. N° 1 B annessa al R. Decr. 25 marzo 1852 e Disp. minist. 19 agosto 1861).

N° XV.

—

STIPENDIO *assegnato agli uffiziali del* corpo di stato maggiore, *disegnatori ed altri.*

(Regii decreti 15 marzo 1860, 24 gennaio e 4 agosto 1861).

GRADI ED IMPIEGHI	STIPENDIO al giorno		al mese		all'anno		RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA al giorno		al mese		all'anno		Annotazioni
Colonnello	20	»	600	»	7200	»	»	791 2/3	23	750	285	»	
Luogotenente colonnello	15	555	496	666	5600	»	»	569 4/9	17	083 1/3	205	»	
Maggiore	12	777	383	333	4600	»	»	441 2/3	13	250	159	»	
Capitano di 1ª classe	9	444	283	333	3400	»	»	308 1/3	9	250	111	»	
Capitano di 2ª classe	8	611	258	333	3100	»	»	275	8	250	99	»	
Disegnatore anziano	9	722	291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»	
Disegnatori di 1ª classe	8	333	250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»	
Disegnatori di 2ª classe	6	111	183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»	
Disegnatori di 3ª classe	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»	
Incisore anziano	9	722	291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»	
Incisore litografizzatore di 1ª classe	8	333	250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»	
Incisore litografizzatore di 2ª classe	6	111	183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»	
Incisore litografizzatore di 3ª classe	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»	
Archivista	8	333	250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»	
Applicato	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»	
Calcografo	6	111	183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»	
Aiutante calcografo	2	222	66	666	800	»	»	066 2/3	2	»	24	»	
Fotografo	8	333	250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»	
Aiutante fotografo	4	666	125	»	1500	»	»	125	3	750	45	»	
Litografo	3	333	100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»	

Annotazioni: …i servizio colla stessa paga godono …00 (Regii Decreti 24 gennaio e

													Dopo dieci anni dell'aumento di L. 4 agosto 1861).
Scrivano	2	777	83	333	1000	»	»	083 1/3	2	500	30	»	
Sezione di Napoli.													
Ingegnere geografo anziano	12	777	383	333	4600	»	»	441 2/3	13	250	159	»	
Ingegnere geogr. di 1ª classe	11	111	333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»	
Ingegnere geogr. di 2ª classe	9	722	291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»	
Ingegnere geogr. di 3ª classe	8	333	250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»	
Consegnatario del materiale	6	666	200	»	2400	»	»	200	6	»	72	»	
Contabili di 1ª cl. di 1º rango	6	666	200	»	2400	»	»	200	6	»	72	»	
Contabili di 1ª cl. di 2º rango	5	833	175	»	2100	»	»	175	5	250	63	»	
Contabili di 2ª cl. di 1º rango	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»	
Contabili di 2ª cl. di 2º rango	4	166	125	»	1500	»	»	125	3	750	45	»	
Contabili di 3ª cl. di 1º rango	3	333	100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»	
Contabili di 3ª cl. di 2º rango	2	777	83	333	1000	»	»	083 1/3	2	500	30	»	
Sopranumerario	2	500	75	»	900	»	»	075	2	250	27	»	
Applicato	2	»	60	»	720	»	»	060	1	800	21	60	
Usciere capo	3	333	100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»	
Usciere	2	777	83	333	1000	»	»	083 1/3	2	500	30	»	

Soprassoldo giornaliero dovuto in campagna geodetica.

(Regio Decreto 25 marzo 1852 e 4 agosto 1861).

Colonnello	L. 12
Tenente colonnello	» 12
Maggiore	» 10
Ingegnere geografo	» 10
Capitano di 1ª e 2ª classe ed uffiziali subalterni aggregati . .	» 7
Ingegneri geografi di 1ª 2ª e 3ª classe	» 7
Disegnatori topografi di 1ª, 2ª e 3ª classe	» 5

N° XVI.

STIPENDI *assegnati agli uffiziali dell'*arma di fanteria.

(Regio Decreto 15 marzo 1860).

GRADI	STIPENDI al giorno	STIPENDI al mese	STIPENDI all'anno	RITENZIONE per la TASSA E SOVRATASSA al giorno	RITENZIONE al mese	RITENZIONE all'anno
Colonnello	18 333	550 »	6600 »	» 708 1/3	21 250	255 »
Luogotenente colonnello	13 888	416 666	5000 »	» 486 1/9	14 583	175 »
Maggiore	11 111	333 333	4000 »	» 375	11 250	135 »
Maggiore relatore	12 500	375 »	4500 »	» 430 5/9	12 916	155 »
Capitano di 1ª classe	7 777	233 333	2800 »	» 241 2/3	7 250	87 »
Id. di 2ª classe	6 944	208 333	2500 »	» 208 1/3	6 250	75 »
Luogotenente	5 »	150 »	1800 »	» 150	4 500	54 »
Sottotenente	4 444	133 333	1600 »	» 133 1/3	4 »	48 »
Medico di reggimento di 1ª classe	8 611	258 333	3100 »	» 275	8 250	99 »
Id. di 2ª classe	7 777	233 333	2800 »	» 241 2/3	7 250	87 »
Medico di battaglione di 1ª classe	5 555	166 666	2000 »	» 166 2/3	5 »	60 »
Id. di 2ª classe	5 »	150 »	1800 »	» 150	4 500	54 »
Medico aggiunto	4 722	141 666	1700 »	» 141 2/3	4 250	51 »
Cappellano	5 833	175 »	2000 »	» 175	5 250	63 »

Soprassoldo assegnato a cariche speciali (1).

CARICHE	SOPRASSOLDO al giorno		al mese		all'anno		RITENZIONE per la TASSA E SOVRATASSA al giorno	al mese		all'anno	
Aiutante maggiore in 1°	»	555	16	666	200	»	» 016 2/3	»	250	6	»
Id. in 2°	»	416	12	500	150	»	» 012 1/2	»	375	4	500
Direttore de' conti capitano	»	833	25	»	300	»	» 025	»	750	9	»
Id. subalterno	1	666	50	»	600	»	» 050	1	500	18	»
Uffiziale di massa	»	416	12	500	150	»	» 012 1/2	»	375	4	500
Uffiz. d'ammin. disgiunto dal deposito	»	833	25	»	300	»	» 025	»	750	9	»
Id. col deposito	»	416	12	500	150	»	» 012 1/2	»	375	4	500

(1) Colla paga rispettivamente del grado e classe.
Per decisione minist. 2 maggio 1860 un tale soprassoldo va soggetto alla ritenuta della tassa e sovratassa.
Per la stessa decisione il direttore dei conti non avente grado di capitano non va soggetto alla ritenuta della giornata di stipendio in favore della musica.

NOTE.

Al comandante del corpo è assegnata un'indennità di rappresentanza (V. Tariffa xiv). — In assenza del comandante (tranne i casi di licenza ordinaria) essa è dovuta all'uffiziale superiore che ne assume temporariamente il comando (Regio Decreto 21 ottobre 1850, § 3, disposizioni generali).

Ai comandanti di deposito è pure assegnata un'indennità di rappresentanza in lire 100 annue, oltre a lire 50 per ogni compagnia di cui consti il deposito (R. Decr. 29 giugno 1859, e R. Decr. 15 marzo 1860). V. Tariffa xiv.

A ciascun reggimento è corrisposto un assegno giornaliero pel bene armato ed arredi — per l'infermeria uomini — per le scuole reggimentali, secondo le tabelle unite al R. Decreto 23 marzo 1852. — L'assegno bene armato e per l'infermeria uomini è calcolato in base al quantitativo delle giornate di deconto (art. 63, 66, 69 del regolamento di contabilità). — Oltre tali indennità evvi pure l'assegno per la mensa uffiziali, il cui ammontare è annualmente determinato (art. 47 di detto regolamento). Vedi Capo xix, vol. I.

Per le razioni foraggio assegnate agli uffiziali superiori vedi tariffa IX.

N° XVII.

PAGA (*non compreso il deconto*) *assegnata ai sott*

Regii Decreti 25 marz

GRADI	al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Tamburino maggiore		
Furiere d'amministrazione	1	400
Furiere		
Capo musica		
Sergente d'amministrazione	1	100
Sergente		
Caporale maggiore	»	750
Caporale trombettiere		
Caporale tamburo	»	»
Musicante	»	600
Trombettiere	»	»
Caporale falegname		
Caporale d'amministrazione	»	550
Caporale conducente		
Caporale		
Capo armaiuolo di 1ª classe	1	400
Id. di 2ª classe	1	100
Tamburino	»	500
Capo sarto		
Capo calzolaio	»	450
Falegname		
Soldato scelto		
Soldato ordinario		
Soldato conducente	»	400
Vivandiere		

N

Per l'assegno giornaliero del deconto per tutti indistintamente i sotto uffiziali, caporali e soldati vedi tariffa XXXVI.

Per ciascun sott'uffiziale, caporale e soldato il Governo corrisponde un assegno giornaliero di centesimi cinque per porgere alla massa di economia i mezzi di sopperire alle spese di bucato e di barbiere, ed a quelle di cancelleria e dell'illuminazione della caserma (Regio Decreto 19 settembre 1861). Vedi Cap. xix, vol. 1.

I nuovi soldati di recluta o di leva hanno ragione a titolo d'assegnamento

*ffiziali, caporali e soldati dell'*arma di fanteria.

852 e 20 novembre 1859.

PAGA Per trimestri di giorni 90		91		92		INDENNITA' di via al giorno		SOLDO di ospedale	
180	»	182	»	184	»	2	500	»	650
126	»	127	400	128	800	2	»	»	500
99	»	100	100	101	200	1	800	»	400
67	500	68	250	69	»	1	250	»	»
»	»	»	»	»	»	1	250	»	»
54	»	54	600	55	200	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
49	500	50	050	50	600	1	250	»	»
126	»	127	400	128	800	2	»	»	500
99	»	100	100	101	200	1	800	»	400
45	»	45	500	46	»				
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
36	»	36	400	36	800				

A E.

di primo corredo alla somma di lire 150 (Regio Decreto 25 agosto 1861). Vedi Cap. xix suddetto.

Per l'arruolamento volontario i comandanti dei corpi devono spedire al ministero della guerra le carte e documenti prodotti dagli aspiranti all'arruolamento (§§ 115, 116 e 117 della 2ª appendice al regolamento sul reclutamento).

Non possono essere direttamente arruolati presso i corpi volontari in qualità di armaiuoli, tamburini, allievi tamburini e musicanti, dovendo questi essere tratti dagli speciali stabilimenti (§ 805 del citato regolamento).

N° XVIII.

—

STIPENDI *assegnati agli uffiziali del* **corpo dei bersaglieri.**

(R. Decr. 15 marzo 1860.)

GRADI	STIPENDI						RITENZIONE per la TASSA E SOVRATASSA					
	al giorno		al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	18	333	550	»	6600	»	»	708 1/3	21	250	255	»
Luogotenente colonnello	13	888	416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
Maggiore	11	111	333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
Capitano di 1ª classe	7	777	233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
Id. di 2ª classe	6	944	208	333	2500	»	»	208 1/3	6	250	75	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
Sottotenente	4	444	133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
Medico di reggimento di 1ª classe	8	611	258	333	3100	»	»	275	8	250	99	»
Id. di 2ª classe	7	777	233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
Medico di battaglione di 1ª classe	5	555	166	666	2000	»	»	166 2/3	5	»	60	»
Id. di 2ª classe	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
Medico aggiunto	4	722	141	666	1700	»	»	141 2/3	4	250	51	»
Cappellano	5	833	175	»	2000	»	»	175	5	250	63	»

CARICHE	SOPRASSOLDO			RITENZIONE per la TASSA E SOVRATASSA		
	al giorno	al mese	all'anno	al giorno	al mese	all'anno
Aiutante maggiore	» 555	16 666	200 »	» 016 2/3	» 500	6 »
Direttore de' conti, se capitano . .	1 111	33 333	400 »	» 033 1/3	1 »	12 »
Id. se subalterno .	2 222	66 666	800 »	» 066 2/3	2 »	24 »
Aiutante maggiore contabile . . .						
Uffiziale d'amministrazione	» 555	16 666	200 »	» 016 2/3	» 500	6 »
Uffiziale di massa						

(a) Colla paga rispettiva secondo il grado e classe.
Per decisione minist. del 2 maggio 1860 il soprassoldo è soggetto alla ritenuta della tassa e sovratassa.
Il direttore de' conti che non abbia grado di capitano non è soggetto alla ritenuta della giornata di stipendio a favore della musica.

N O T E.

Al comandante di reggimento è assegnata un'indennità di rappresentanza (V. Tariffa xiv).
In assenza del medesimo, tranne per licenza ordinaria, essa è devoluta all'uffiziale superiore che ne assume temporariamente il comando.
È corrisposto ai reggimenti un assegno per il bene armato ed arredi — per l'infermeria uomini — per le scuole, secondo il Regio Decreto 23 marzo 1852 (V. Cap. xix, vol I). — È inoltre corrisposto un annuale assegnamento per la mensa degli uffiziali (V. art. 47, 63, 66, 69 del Regol. contab., ediz. 1863).
Per le razioni di foraggio agli uffiziali superiori vedi tariffa IX.

N° XIX.

PAGA (*non compreso il deconto*) *assegnata ai so*

(Regii Decreti 25 ma

GRADI	al giorno	
Furiere maggiore	2	•
Furiere d'amministrazione	1	400
Furiere		
Sergente trombettiere	1	300
Sergente d'amministrazione	1	100
Sergente		
Capo armaiuolo di 1ª classe	1	400
Id. di 2ª classe	1	100
Caporal maggiore	•	800
Caporal trombettiere		
Caporal furiere d'amministrazione	•	600
Caporale furiere		
Caporale		
Capo sarto	•	450
Capo calzolaio		
Conducente		
Attendente d'uffiziali superiori		
Vivandiere		
Bersagliere		
Bersagliere trombettiere		
Bersagliere allievo trombettiere		

N

A n° 8 soldati bersaglieri per compagnia destinati a fare da trombettieri è assegnato un caposoldo giornaliero di centesimi cinque caduno, che loro continua tanto nelle licenze ordinarie che straordinarie, ed essendo all'ospedale (Nota ministeriale n° 96 del 16 luglio 1857, p. 387 del *Giorn. Milit.*).

Per l'assegno giornaliero di deconto vedi tariffa XXXVI.

Per ciascun sott'uffiziale, caporale e soldato il Governo corrisponde un assegno giornaliero di centesimi cinque per porgere alla massa di economia i mezzi di sopperire alle spese del bucato, del barbiere, della cancelleria e dell'illuminazione delle caserme (R. Decr. 19 settembre 1861). V. Cap. xix, vol. I.

ufficiali, caporali e soldati dei reggimenti di bersaglieri.

1852 e 20 novembre 1859).

PAGA — Per trimestri di giorni — 90		91		92		INDENNITA' di via al giorno		SOLDO di ospedale	
180	»	182	»	184	»	2	500	»	650
126	»	127	400	128	800	2	»	»	500
117	»	118	300	119	600	1	800	»	400
99	»	100	100	101	200	1	800	»	400
126	»	127	400	128	800	2	»	»	500
99	»	100	100	101	200	1	800	»	400
72	»	72	800	73	600	1	250	»	»
54	»	54	600	55	200	1	250	»	»
40	50	40	950	41	400	1	»	»	»

TE.

I nuovi soldati di recluta o di leva hanno ragione a titolo d'assegnamento di primo corredo alla somma di lire 150 (V. CAP. XIX suddetto).

Per l'arruolamento volontario i comandanti dei reggimenti devono spedire al ministero le carte e documenti prodotti dagli aspiranti all'arruolamento (§§ 115, 116 e 117 della 2ª appendice al Regolamento sul reclutamento).

Non possono essere direttamente arruolati presso il corpo i volontari in qualità di armaiuoli e di allievi musicanti, dovendo questi essere tratti dagli speciali stabilimenti (§ 805 del citato Regolamento).

N° XX.

STIPENDI *assegnati agli uffiziali dell'*arma di cavalleria.

(R. Decr. 15 marzo 1860.)

GRADI	STIPENDI						RITENZIONE per la TASSA E SOVRATASSA					
	al giorno		al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	20	•	600	•	7200	•	•	791 2/3	23	750	285	•
Luogotenente colonnello	15	555	466	666	5600	•	•	569 4/9	17	083 1/3	205	•
Maggiore	12	777	383	333	4600	•	•	441 2/3	13	250	159	•
Capitano di 1ª classe	9	444	283	333	3400	•	•	308 1/3	9	250	111	•
Id. di 2ª classe	8	611	258	333	3100	•	•	275	8	250	99	•
Luogotenente di 1ª classe	6	388	191	666	2300	•	•	191 2/3	5	750	69	•
Id. di 2ª classe	5	555	166	666	2000	•	•	166 2/3	5	•	60	•
Sottotenente	5	•	150	•	1800	•	•	150	4	500	54	•
Medico di reggimento di 1ª classe	8	611	258	333	3100	•	•	275	8	250	99	•
Id. di 2ª classe	7	777	233	333	2800	•	•	241 2/3	7	250	87	•
Medico di battaglione di 1ª classe	5	555	166	666	2000	•	•	166 2/3	5	•	60	•
Id. di 2ª classe	5	•	150	•	1800	•	•	150	4	500	54	•
Medico aggiunto	4	722	141	666	1700	•		141 2/3	4	250	51	•
Cappellano	5	8 3	175	•	2000	•	•	175	5	250	63	•

Soprassoldo assegnato a cariche speciali (1).

CARICHE	SOPRASSOLDO al giorno		al mese		all'anno		RITENZIONE per la tassa e sovratassa al giorno		al mese		all'anno	
Aiutante maggiore in 1°	»	555	16	666	200	»	»	016 2/3	»	500	6	»
Id. in 2°	»	416	12	500	150	»	»	012 1/2	»	375	4	500
Direttore de' conti, se capitano	»	833	25	»	300	»	»	025	»	750	9	»
Id. se subalterno	1	666	50	»	600	»	»	050	»	500	18	»
Uffiz. d'ammin. col deposito	»	416	12	500	150	»	»	012 1/2	»	375	4	500
Id. disgiunto dal deposito		833	25	»	300	»	»	025	»	750	9	»
Uffiziale di massa e matricola	»	416	12	»	150	»	»	012 1/2	»	375	4	50

(1) Paga del grado e classe.
Per decis. minist. del 2 maggio 1860 il soprassoldo di cui sovra è soggetto alla ritenuta della tassa e sovratassa.
Il direttore dei conti non avente grado di capitano non è soggetto alla ritenuta della giornata di stipendio a favore della musica.

NOTE.

Al comandante di reggimento è assegnata un'indennità di rappresentanza (V. Tariffa XIV). — In assenza del comandante (tranne i casi di licenza ordinaria) essa è devoluta all'uffiziale superiore che ne assume temporariamente il comando (Regio Decreto 21 ottobre 1850, e § 3 delle Disposizioni generali).

Ai comandanti di depositi è pure assegnata un'indennità di rappresentanza in somma fissa di annue L. 100, oltre a L. 50 annue per ogni squadrone di cui consti il deposito (R. Decr. 29 giugno 1859, e R. Decr. 15 marzo 1860). Vedi Tariffa XIV.

A ciascun reggimento è corrisposto un giornaliero assegno pel bene armato — infermeria uomini — per bardatura e per ferratura cavalli — per l'infermeria cavalli e manutenzione scuderie — per le scuole reggimentali, a norma del Regio Decreto 23 marzo 1852. Queste indennità sono calcolate in base al quantitativo delle giornate di deconto (Art. 47, 63, 66, 69, 76, 78, 79, 82 del Regol. di contabilità, edizione 1863). Oltre tali indennità evvi pure l'assegno per la mensa uffiziali, il cui ammontare è annualmente determinato (art. 47 di detto Regol.). V. Capo XIX, vol. I.

Per le razioni di foraggio assegnate agli uffiziali vedi tariffa IX.

N° XXI.

PAGA *(non compreso il deconto) assegnata ai sott*

(Regii Decreti 25 marz

GRADI	al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Furiere d'amministrazione	1	500
Furiere		
Trombettiere maggiore	1	700
Sergente d'amministrazione		
Sergente commesso ai bagagli	1	200
Sergente		
Caporale maggiore	»	850
Caporale trombettiere	1	100
Caporale furiere d'amministrazione		
Caporale furiere	»	700
Caporale ai bagagli		
Caporale		
Capo morsaro di 1ª classe	1	500
Id. di 2ª classe	1	200
Capo sarto	»	500
Capo calzolaio		
Appuntato	»	600
Trombettieri di 1ª classe	1	»
Id. di 2ª classe	»	450
Maniscalco	»	650
Allievi maniscalchi		
Sellai		
Morsari	»	450
Soldati		
Vivandieri		

N (

Per l'assegno giornaliero del deconto per tutti indistintamente i sott'uffiziali, caporali e soldati vedi tariffa XXXVI.

Per ciascun sott'uffiziale, caporale e soldato il Governo corrisponde un assegno giornaliero di centesimi cinque per porgere alla massa d'economia i mezzi di sopperire alle spese del bucato, del barbiere e della cancelleria e illuminazione delle caserme (Regio Decreto 19 settembre 1861). Vedi Cap. xix, vol. I.

I soldati nuovi di recluta o di leva hanno ragione a titolo d'assegnamento

*uffiziali, caporali e soldati dell'*arma di cavalleria.

1852 e 20 novembre 1859).

PAGA						INDENNITA' di via al giorno		SOLDO di ospedale	
Per trimestri di giorni									
90		91		92					
180	»	182	»	184	»	2	500	»	650
135	»	136	500	138	»	2	»	»	500
153	»	154	700	156	400	2	»	»	500
108	»	109	200	110	400	1	800	»	400
76	500	77	350	78	200	1	250	»	»
99	»	100	100	101	200	1	250	»	»
63	»	63	700	64	700	1	250	»	»
135	»	136	500	138	»	2	»	»	500
108	»	109	200	110	400	1	800	»	400
45	»	45	500	46	»	1	»	»	»
54	»	54	600	55	200	1	»	»	»
90	»	91	»	92	»	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
58	500	59	150	59	800	1	»	»	»
»	»	40	950	41	400	1	»	»	»

T E.

di primo corredo alla somma di lire 200 (Regio Decreto 25 agosto 1861). Vedi CAP. XIX suddetto.

Per gli arruolamenti di volontari i comandanti dei reggimenti devono trasmettere al ministero le carte e documenti degli aspiranti all'arruolamento (§§ 115, 116 e 117 della 2ª appendice al regolamento sul reclutamento).

Non possono essere direttamente arruolati ai corpi volontari nella qualità di maniscalchi, allievi trombettieri e musicanti, dovendo questi essere tratti dagli speciali stabilimenti (§ 805 del succitato regolamento).

N° XXII.

STIPENDI *assegnati agl*

(Regio Decret

GRADI	al giorno	
Colonnello	19	444
Luogotenente colonnello	15	277
Maggiore	11	388
Capitano di 1ª classe	8	611
Id. di 2ª classe	7	777
Luogotenente di 1ª classe	5	555
Id. di 2ª classe	5	»
Sottotenente	4	722
Controllori e capi-officina di 1ª classe	7	777
Id. id. di 2ª classe	6	388
Id. id. di 3ª classe	5	»
Medico di reggimento di 1ª classe	8	611
Id. di 2ª classe	7	777
Medico di battaglione di 1ª classe	5	555
Id. di 2ª classe	5	»
Medico aggiunto		722
Cappellano		833

*uffiziali dell'*arma di artiglieria.

15 marzo 1860.)

STIPENDI				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
583	333	7000	»	»	763 8/9	22	916 2/3	275	»
458	333	5500	»	»	555 5/9	16	666 2/3	200	»
341	666	4100	»	»	386 1/9	11	583 1/3	139	»
258	333	3100	»	»	275	8	250	99	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
166	666	2000	»	»	166 2/3	5	»	60	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
141	666	1700	»	»	141 2/3	4	250	51	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
191	666	2300	»	»	191 2/3	2	875	69	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
258	333	3100	»	»	275	8	250	99	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
166	666	2000	»	»	166 2/3	5	»	60	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
141	666	1700	»	»	141	4	250	51	»
175	»	2000	»	»	175	5	250	63	»

Segue *Stipendi assegnati agli uffiziali*, ecc.

GRADI	al giorno	
Aiutante maggiore in 1°	»	555
Id. in 2°	»	416
Direttore de' conti, se capitano	»	833
Id. se uffiziale subalterno	1	666
Id. nei reggimenti in campagna	»	833
Ufficiale di massa	»	416
Soprassoldo annuo per gli uffiziali		
Direttore di stabilimento	1	111
Vice-direttore	1	»
Segretario del comitato	1	111
Uffiziale subalterno applicato al comitato (3)	»	555
Uffiziale superiore applicato alla direzione del materiale .	1	111
Soprassoldo agli uffiziali		
Capitano	1	»
Luogotenente	»	833
Sottotenente	»	833

(1) Paga del grado e classe.
(2) Regio Decreto 23 dicembre 1859. — Tabella N° VI annessa al Regio Decreto 15 marzo 1860

N O

Ai comandanti di reggimento è assegnata un'indennità di rappresentanza (V. Tariffa XIV).
In assenza del comandante (tranne i casi di licenza ordinaria) essa è dovuta all'uffiziale superiore che ne assume temporariamente il comando (Regio Decreto 21 ottobre 1850, § 3 delle Disposizioni generali).
Sono poi corrisposti ai reggimenti i seguenti assegni:
— Per l'infermeria uomini e pel bene armato — bardatura cavalli

— *Soprassoldo assegnato a cariche speciali* (1).

SOPRASSOLDO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
16	666	200	•	•	016 2/3	•	500	6	•
12	500	150	•	•	012 1/2	•	375	4	500
25	•	300	•	•	025	•	750	9	•
50	•	600	•	•	050	1	500	18	•
25	•	300	•	•	025	•	750	9	•
12	500	150	•	•	012 1/2	•	375	4	500

destinati a speciali incumbenze (2).

33	333	400	•
30	•	360	•
33	333	400	•
16	666	200	•
33	333	400	•

delle batterie a cavallo (4).

37	500	450	•
25	•	300	•
25	•	300	•

(3) R. Decreto 17 giugno 1860. — Specchio XII.
(4) Regio Decreto 25 marzo 1852. — Tabella N° VI annessa al Regio Decreto 15 marzo 1860.

TE.

— ferratura cavalli — infermeria cavalli e manutenzione scuderie, secondo la Tabella annessa al Regio Decreto 23 marzo 1852;
— Per le scuole (Regio Decreto suddetto 23 marzo 1852 e Regio Decreto 26 marzo 1853);
— Per la mensa uffiziali (Regio Decreto suddetto 23 marzo 1852).
Pel conteggio di tali assegni vedi art. 47, 63, 66, 69, 76, 78, 79 ed 82 del Regolamento di contabilità, edizione 1863 (V. Capo XIX, vol. I).
Per le razioni foraggio assegnate agli uffiziali vedi Tariffa IX.

N° XXIII.

PAGA (*non compreso il deconto*) *assegnata*

(Regii Decreti 25 ma

GRADI		al giorno	
Furiere maggiore		2	»
Trombettiere maggiore		1	»
Furiere d'amministraziane			
Furiere scudiere		1	500
Furiere			
Sergente d'amministrazione			
Sergente trombettiere		1	300
Sergente			
Capo armaiuolo di 1ª classe		1	500
Id. di 2ª classe		1	300
Capo sarto		»	800
Capo calzolaio			
Caporale maggiore		1	»
Caporale trombettiere		1	100
Caporali d'amministrazione,	operai	»	800
caporali scudieri, capo-	da piazza	»	700
rali furieri e caporali nei	da campagna	»	750
reggimenti	pontieri	»	800
Trombettieri di 1ª classe		1	»
Id. di 2ª classe		»	450
Mnsicante		1	»
Artista di 1ª classe		»	750
Id. di 2ª classe		»	700
Artificieri di 1ª classe		»	600
Id. di 2ª classe		»	550
Artista armaiuolo		»	700
Cannoniere di 1ª classe		»	500
Id. di 2ª classe		»	450
Pontieri di 1ª classe		»	750
Id. di 2ª classe		»	700
Maniscalco		»	650
Sellaio		»	650
Vivandiere		»	450

*sott'uffiziali, caporali e soldati dell'*arma d'artiglieria.

1852 e 20 novembre 1859.)

PAGA						INDENNITÀ		SOLDO	
per trimestre di giorni						DI VIA		di OSPEDALE	
90		91		92					
180	»	182	»	184	»	2	500	»	650
153	»	154	700	156	400	2	500	»	650
135	»	136	500	138	»	2	»	»	500
117	»	118	300	119	»	1	800	»	400
135	»	136	500	138	»	2	»	»	500
117	»	118	300	119	600	1	800	»	400
72	»	72	800	73	600	1	»	»	»
90	»	91	»	92	»	1	250	»	»
99	»	100	100	101	200	1	250	»	»
72	»	72	800	73	600	1	250	»	»
63	»	63	700	64	400	1	250	»	»
67	500	68	250	69	»	1	250	»	»
72	»	72	800	73	600	1	250	»	»
90	»	91	»	92	»	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
90	»	91	»	92	»	1	»	»	»
67	500	68	250	69	»	1	»	»	»
63	»	63	700	64	400	1	»	»	»
54	»	54	600	55	200	1	»	»	»
49	500	50	050	50	600	1	»	»	»
63	»	63	700	64	400	1	»	»	»
45	»	45	500	46	»	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
67	500	68	250	69	»	1	»	»	»
63	»	63	700	64	400	1	»	»	»
58	500	59	150	59	800	1	»	»	»
58	500	59	150	59	800	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»

Segue *Paga* — Veterani d'artiglieria

GRADI	PAGA GIORNALIERA					
	MINIMA — 25 anni di servizio o meno		MEDIA — da 25 a 29 anni di servizio		MASSIMA — entrando od oltrepassando i 30 anni	
Furiere	1	20	1	25	1	30
Sergente	1	»	1	10	1	20
Caporale	»	55	»	62	»	70
Cannonieri di 1ª cl.	»	45	»	52	»	60
Id. di 2ª cl.	»	40	»	43	»	50
Id. di 3ª cl.	»	40	»	42	»	45

Oltre il deconto giornaliero di centesimi 14 (Regio Decreto 25 marzo 1852).

—

Ai sott'uffiziali, caporali e cannonieri distaccati nei vari presidii, soli od in numero non maggiore di 6 od 8 insieme uniti, spetta durante la permanenza in tali presidii il soprassoldo giornaliero, cioè:
— Di cent. 15 ai sott'uffiziali e caporali;
— Di cent. 8 ai semplici cannonieri.

NOTE.

Per l'assegno giornaliero di deconto per tutti indistintamente i sott'uffiziali, caporali e soldati V. Tariffa XXXVI.

Per ciascun sott'uffiziale, caporale e soldato il governo corrisponde un assegno giornaliero di cent. 5 per porgere alla massa d'economia i

mezzi di sopperire alla spesa del bucato, del barbiere, della cancelleria e dell'illuminazione delle caserme (R. Decr. 19 settembre 1861) V. Capo xix, vol i.

I soldati nuovi di recluta o di leva hanno ragione a titolo d'assegnamento di primo corredo alla somma di L. 200 (Regio Decreto 25 agosto 1861).

Per gli arruolamenti di volontari i comandanti dei reggimenti devono trasmettere al ministero le carte e documenti prodotti dagli aspiranti all'arruolamento (§§ 115, 116 e 117 del Regol. sul Reclut.).

Non possono essere direttamente arruolati ai corpi volontari nella qualità di capi armaiuoli — maniscalchi, allievi musicanti, dovendo questi essere tratti dagli stabilimenti speciali (§ 805 del succitato Regolamento).

È inoltre dovuto un assegno annuo per premi ai sott'uffiziali, caporali e cannonieri per le scuole del tiro delle artiglierie, nel ragguaglio di L. 500 annue ai reggimenti di piazza — di campagna, e di L. 200 ai reggimenti pontieri (Disp. minist. 13 novembre 1861, N° 12285, Div. Contab. dei corpi).

N° XXIV.

STIPENDI *assegnati agli uffizi*

(Regio Decreto 15 marzo 1860

GRADI	al giorno	
Colonnello	19	144
Luogotenente colonnello	15	277
Maggiore	11	388
Capitano di 1ª classe	8	611
Id. di 2ª classe	7	777
Luogotenente di 1ª classe	5	555
Id. di 2ª classe	5	»
Sottotenente	4	722 2/9

Soprassoldo

CARICHE	al giorno	
Aiutante maggiore in 1°	»	555
Id. in 2°	»	416
Direttore dei conti, se capitano	»	833
Id. se subalterno	1	666
Uffiziale d'amministrazione disgiunto dal deposito	»	555
Id. col deposito	»	416
Uffiziale di massa	»	416
Ai luogotenenti e sottotenenti addetti al comitato *(b)*	»	555

(a) Paga del grado e classe.
(b) Decreto 9 maggio 1861.

*dell'*arma del genio militare.

Regio Decreto 5 settembre 1860.

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
583	333	7000	•	•	763 8/9	22	916 2/3	275	•
458	333	5500	•	•	555 5/9	16	666 2/3	200	•
341	666	4100	•	•	386 1/9	11	583 1/3	139	•
258	333	3100	•	•	275	8	250	99	•
233	333	2800	•	•	241 2/3	7	250	87	•
166	666	2000	•	•	166 2/3	5	•	60	•
150	•	1800	•	•	150	4	500	54	•
141	666	1700	•	•	141 2/3	4	250	51	•

cariche speciali (a).

SOPRASSOLDO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
16	666	200	•	•	016 2/3	•	500	6	•
12	500	150	•	•	012 1/2	•	375	4	500
25	•	300	•	•	025	•	750	9	•
50	•	600	•	•	050	1	500	18	•
16	666	200	•	•	016 2/3	•	500	6	•
12	500	150	•	•	012 1/2	•	375	4	500
12	500	150	•	•	012 1/2	•	375	4	500
16	666	200	•	•	016 2/3	•	500	6	•

NOTE.

Ai comandanti dei reggimenti è assegnata un'indennità di rappresentanza (vedi tariffa XIV). In assenza del comandante (tranne i casi di licenza ordinaria) essa è devoluta all'uffiziale superiore che ne assume temporariamente il comando (Regio Decreto 21 ottobre 1850 e § 3 delle disposizioni generali).

Ai comandanti di deposito è pur dovuta un'indennità di rappresentanza in somma fissa di annue lire 100, oltre a lire 50 annue per ogni compagnia di cui consti il deposito (Regio Decreto 29 giugno 1859 e 15 marzo 1852). Vedi tariffa XIV.

A ciascun reggimento è corrisposto un assegno per il bene armato ed arredi — per l'infermeria uomini — per le scuole reggimentali e per la mensa uffiziali (art. 47, 63, 66, 69 del regolamento di contabilità, edizione 1863). Vedi Cap. XIX, vol. I.

Agli uffiziali, impiegati di contabilità, aiutanti ed aspiranti aiutanti, destinati sia presso il comando superiore in Napoli, sia presso le direzioni e sotto direzioni nelle piazze di Napoli, Palermo e Genova è accordato il seguente soprassoldo giornaliero in compenso delle maggiori spese nelle trasferte.

— Agli uffiziali che pel proprio grado non sono provvisti di razioni di foraggio, ed agli impiegati contabili d'ogni grado e classe, compresi i volontari . . . . L. 1

— Agli aiutanti ed aspiranti aiutanti . . . . » 0 50

— Un tale soprassoldo è corrisposto in un collo stipendio per ogni giornata di permanenza (Regio Decreto 26 agosto 1861, *Giornale militare*, pag. 639).

Per le razioni di foraggio agli uffiziali superiori vedi tariffa IX.

Le indennità e gli assegnamenti di trasferta per gli uffiziali del genio ed impiegati del genio militare sono determinati dal Regio Decreto 4 dicembre 1849. Questo decreto ed annesso regolamento, che era esclusivo per la Sardegna, venne esteso ed applicato alla terraferma per Decreto 27 gennaio 1856 a vece di quello 11 luglio 1837 (vedi Cap. xxxviii; sez. iii, pag. 631, vol. I), e sono stabilite come segue (vedi Regio Decreto 27 luglio 1862).

— Gli uffiziali del corpo del genio, commissari e sotto commissari del genio ed i volontari che per motivo di servizio devono trasferirsi fuori dell'ordinaria loro residenza, o sono traslocati da una città ad un'altra, od a punti diversi della direzione, godono di un'indennità di lire 1, 20 per ogni ora di strada percorsa per l'andata e ritorno; e gli assistenti civili o militari di centesimi 60.

— Oltre la suindicata indennità godono per ogni notte che debbono passare fuori della residenza il soprassoldo, cioè:

Il direttore e l il commissario di . . . . L. 6
Il capitano, il luogotenente ed i sotto commissari di sezione » 5
I sotto commissari aggiunti ed i volontari . . . . . . » 4
Gli assistenti sì civili che militari . . . . » 2

— Tale soprassoldo cessa se il soggiorno nello stesso luogo oltrepassa giorni 20.

— Ove la trasferta segue per una distanza minore di ore sei, ma maggiore di due ore di cammino tra l'andata ed il ritorno è invece corrisposta un'indennità fissa:

Al direttore e commissario di	L. 10
Al capitano, ai luogotenenti, e sotto commissari di sezione	» 9
Ai sotto commissari aggiunti e volontari.	» 8
Agli assistenti sì civili che militari	» 4

Per le trasferte a distanza minore di ore due per andata e ritorno non è corrisposta indennità alcuna.

Ogni ora di strada vuole essere ragguagliata a chilometri cinque, eguali a circa due miglia di Piemonte.

— Il soprassoldo e l'indennità assegnato al direttore del genio è devoluto a tutti gli uffiziali superiori dell'arma, non che ai commissari anziani e di 1ª classe (Nota 123 del 28 luglio 1862).

Il soprassoldo e l'indennità assegnati pei capitani e luogotenenti è pure dovuto ai sottotenenti, non che ai commissari di 2ª e 3ª classe ed ai sotto commissari del genio delle varie classi.

Il soprassoldo e l'indennità assegnati ai volontari sono pur dovuti agli aiutanti ed aspiranti aiutanti e quelli assegnati agli assistenti sì civili che militari sono pur dovuti agli assistenti temporari.

— Gli uffiziali di qualunque grado addetti ai reggimenti di zappatori non percepiscono le avanti indicate indennità se non quando fanno contemporaneamente servizio presso le direzioni e viaggiano per servizio dipendente dalle medesime. — In tutti gli altri casi ricevono le sole indennità prescritte per l'arma di fanteria secondo il regolamento del 9 agosto 1836.

Pei tratti di strada a percorrere sulle ferrovie spetta agli uffiziali ed impiegati del genio (Regio Decreto 27 luglio 1862) il trasporto gratuito a norma della tabella annessa al Regio Decreto 24 dicembre 1854 (vedi tariffa VII), oltre al soprassoldo giornaliero di cui sovra.

Pei tragitti di mare spetta agli uffiziali ed impiegati del genio militare il trasporto gratuito, oltre il soprassoldo giornaliero di cui sovra (Regio Decreto 27 luglio 1862) nel caso solamente che non sieno ammessi a fruire del trattamento di tavola (Nota 123 suddetta).

Il soprassoldo di cui devono godere gli uffiziali ed impiegati del genio pei tratti di strada a percorrere sulle ferrovie non può mai essere accumulato in uno stesso giorno coll'indennità di pernottazione (Nota 191 del 13 ottobre 1860).

N° XXV.

PAGA (*non compreso il deconto*) *assegnata ai sott'uffiziali,*

(Regii Decreti 25 marzo

GRADI	al giorno	
Furiere maggiore	2	•
Furiere	1	500
Furiere d'amministrazione		
Sergente	1	300
Sergente d'amministrazione		
Tamburino maggiore	1	500
Capo musica	1	400
Capo armaiuolo di 1ª classe	1	500
Id. di 2ª classe	1	300
Capo sarto	•	800
Capo calzolaio		
Caporale maggiore	1	•
Caporale furiere	•	800
Caporale		
Caporale d'amministrazione		
Caporale tamburino	•	650
Musicante	•	600
Tamburino	•	500
Soldato tamburino	•	450
Artista di 1ª classe	•	750
Id. di 2ª classe	•	700
Zappatore	•	450
Vivandiere	•	450
Veterani — furiere	1	200
Veterani — sergente	1	•
Veterani — caporali	•	550
Veterani — soldati di 1ª classe	•	450
Veterani — id. di 2ª classe	•	400

N O

Per l'assegno giornaliero del deconto per tutti indistintamente i sott'uffiziali, caporali e soldati V. Tariffa XXXVI.

Per ciascun sott'uffiziale, caporale e soldato il governo corrisponde un assegno giornaliero di cent. 5 onde porgere il mezzo alla massa d'economia di sopperire alla spesa del bucato, del barbiere, della cancelleria e dell'illuminazione delle caserme (R. Decr. 19 settembre 1861). V. Capo XIX, vol. I.

I soldati nuovi di leva o di recluta ricevono a titolo di assegnamento di primo corredo L. 150 (R. Decr. 25 agosto 1861).

...porali e soldati dell'arma del genio militare.
...852 e 20 novembre 1859.)

PAGA						INDENNITA' DI VIA al giorno		SOLDO DI OSPEDALE	
PER TRIMESTRI DI GIORNI									
90		91		92					
180	•	182	•	184	•	2	500	•	650
135	•	136	500	138	•	2	•	•	500
117	•	118	300	119	600	1	800	•	400
135	•	136	500	138	•	1	800	•	400
126	•	127	400	128	800	1	800	•	400
135	•	136	500	138	•	2	•	•	500
117	•	118	300	119	600	1	800	•	400
72	•	72	800	73	600	1	•	•	•
90	•	91	•	92	•	1	•	•	•
72	•	72	800	73	600	1	250	•	•
58	500	59	150	59	800	1	250	•	•
54	•	54	600	55	200	1	•	•	•
45	•	45	500	46	•	1	•	•	•
40	500	40	950	41	400	1	•	•	•
67	500	68	250	69	•	1	•	•	•
63	•	63	700	64	400	1	•	•	•
40	500	40	950	41	400	1	•	•	•
40	500	40	950	41	400	1	•	•	•

Oltre il giornaliero deconto di cent. 14 (R. Decreto 25 marzo 1852).

...E.

Per gli arruolamenti volontari i comandanti di reggimento devono trasmettere al ministero le carte e documenti prodotti dagli aspiranti all'arruolamento (§§ 115, 116 e 117 del Regol. sul Reclutam.).

Non possono essere direttamente arruolati presso i corpi i volontari nella qualità di capi armaiuoli, allievi tamburini e musicanti, dovendo questi essere tratti dagli stabilimenti speciali (§ 805 del citato Regol.).

N° XXVI.

STIPENDI *assegnati agli uffizia*

(Regio Decret

GRADI	al giorno	
Colonnello	19	444
Luogotenente colonnello	15	277
Maggiore	11	111
Capitano	7	777
Luogotenente	5	555
Sottotenente	4	722

Soprassoldo assegnat

CARICHE	al giorno	
Aiutante maggiore in 1°	»	555
Id. in 2°	»	416
Direttore dei conti, se capitano	»	833
Id. se subalterno	»	666
Uffiziale d'amministrazione — di massa e matricola	»	416

(1) La paga del grado e classe.

N

Ai comandanti di reggimento è assegnata un'indennità di rappresentanza (V. Tariffa XIV). In assenza del comandante (tranne i casi di licenza ordinaria) è dovuta all'uffiziale superiore che ne assume temporariamente il comando (R. Decr. 21 ottobre 1850 e § 3 dello Dispos. gen.).

A ciascun reggimento è corrisposto un assegno pel bene armato ed arredi — infermerie uomini — bardatura cavalli — ferratura cavalli — infermerie cavalli e manutenzione scuderie — scuole reggimentali — manutenzione carri, a norma della tabella annessa al R. Decr. 23 marzo 1852 (V. art. 47, 63, 66, 69,

dei reggimenti del treno d'armata.

15 marzo 1860).

STIPENDIO				RITENZIONI PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
583	333	7000	»	»	763 8/9	22	916 2/3	275	»
458	333	5500	»	»	555 5/9	16	666 2/3	200	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
166	666	2000	»	»	166 2/3	5	»	60	»
141	666	1700	»	»	141 2/3	4	250	51	»

a cariche speciali (1).

SOPRASSOLDO				RITENZIONI PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
16	666	200	»	»	016 2/3	»	500	6	»
12	500	150	»	»	012 1/2	»	375	4	500
25	»	300	»	»	025	»	700	9	»
50	»	600	»	»	050	1	500	18	»
12	500	150		»	012 1/2	»	375	4	500

TE.

76, 79, 82, 165 e 168 del Regol. di contab., ediz. 1863). V. Capo xix, vol. i.
Per le razioni foraggio assegnate agli uffiziali V. Tariffa ix.
Oltre i cavalli e muli contemplati nei quadri di formazione dei reggimenti (24 gennaio 1861), ogni reggimento del treno ha in forza effettiva allo stato maggiore un numero di cavalli e muli da somministrare quelli occorrenti al traino dei carri e carrette di battaglione assegnati ai vari corpi. — Detti cavalli o muli, ancorchè in consegna ai corpi, continuano a considerarsi effettivi ai reggimenti del treno che li somministrano (V. * 339 del Regol. di contab.).

N° XXVII.

PAGA *(non compreso il deconto) assegnata ai so*

(Regii decreti 25 marzo 18

GRADI	al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Furiere d'amministrazione	1	500
Furiere		
Sergente d'amministrazione		
Sergente del carreggio	1	200
Sergente		
Sergente trombettiere	1	500
Capo morsaro di 1ª classe	1	500
Id. di 2ª classe	1	200
Capo sarto		
Id. calzolaio		
Id. sellaio	»	500
Id. carradore		
Caporal maggiore	»	850
Caporal furiere d'amministrazione	»	700
Caporale trombettiere	1	»
Caporale carradore		
Caporal furiere	»	700
Caporale		
Trombettiere di 1ª classe	»	700
Id. di 2ª classe	»	450
Maniscalco	»	650
Sellaio	»	450
Carradore	»	450
Soldato di 1ª classe	»	500
Id. di 2ª classe	»	450
Vivandiere	»	450

N

Per l'assegno giornaliero del deconto a tutti indistintamente i sott'uffiziali, caporali e soldati vedi tariffa XXXVI.

Per ciascun sott'uffiziale, caporale e soldato il Governo corrisponde un assegno giornaliero di centesimi cinque, onde porgere i mezzi alla massa di economia di sopperire alle spese del bucato, barbiere, cancelleria e illuminazione delle caserme (Regio Decreto 19 settembre 1861). Vedi Cap. xix, vol. I.

ufficiali, caporali e soldati dei **reggimenti del treno d'armata.**

20 novembre 1859).

PAGA						INDENNITA'		SOLDO	
Per trimestri di giorni						di via al giorno		di ospedale	
90		91		92					
180	»	182	»	184	»	2	500	»	650
135	»	136	500	138	»	2	»	»	500
108	»	109	200	110	400	1	800	»	400
135	»	136	500	138	»	1	800	»	400
135	»	136	500	138	»	2	»	»	500
108	»	109	200	110	400	1	800	»	400
45	»	45	500	46	»	1	»	»	»
76	500	77	350	78	200	1	250	»	»
63	»	63	700	64	400	1	250	»	»
90	»	91	»	92	»	1	250	»	»
						1	250	»	»
63	»	63	700	64	400	1	250	»	»
						1	250	»	»
63	»	63	700	64	400	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
58	500	59	150	59	800	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
45	»	45	500	46	»	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»

T E.

I soldati nuovi di leva o di recluta ricevono a titolo d'assegnamento di primo corredo lire 200 (Regio Decreto 25 agosto 1861).

Per gli arruolamenti volontari i comandanti di reggimento devono trasmettere al ministero le carte e documenti prodotti dagli aspiranti all'arruolamento (§§ 115, 116, 117 del regolamento sul reclutamento).

N° XXVIII.

—

STIPENDI *assegnati agli uffizi*

(Regio Decr

GRADI	al giorno	
Colonnello	18	333
Luogotenente colonnello	15	555
Maggiore	12	777
Capitano	9	444
Luogotenente	6	666
Sottotenente	4	444

N

È assegnata un'indennità annua per rappresentanza, per trasferta e cancelleria, a norma del Regio Decreto 28 novembre 1858:

— A colonnello comandante di legione .	L. 1800	Comprese lire 600 stabilite pei comand. di corpo (V. tariffa XIV).
— A tenente colonnello comand. di legione	» 1800	
— A colonnello	» 1200	
— A maggiore	» 900	
— A capitano	» 600	
— A tenente	» 500	
— A sottotenente	» 400	

Gli uffiziali hanno diritto all'indennità per le girate d'ispezione, e per ogni girata e per ogni stazione:

ll'arma dei carabinieri reali.

marzo 1860).

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
550	»	6600	»	»	708 1/3	21	250	255	»
466	666	5600	»	»	569 4/9	17	083 1/3	205	»
383	333	4600	»	»	441 2/3	13	250	159	»
283	333	3400	»	»	308 1/3	9	250	111	»
200	»	2400	»	»	200	6	»	72	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»

E.

— I maggiori generali ed i comandanti di legione L. 11 900
— I comandanti di divisione . . . . » 8 850
— I comandanti di compagnia . . . . » 7 000
— I comandanti di luogotenenza . . . . » 6 500

I sottotenenti destinati temporariamente al comando di luogotenenza hanno ragione ad una giornaliera razione di foraggio, oltre al trattamento ordinario, dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno.

Gli uffiziali comandati ad assistere ai consigli di leva, e che per compiere la loro missione debbono traslocarsi, hanno ragione ad una giornaliera razione di foraggio, oltre al loro trattamento ordinario.

N° XXIX.

PAGHE *assegnate ai sott'uffiziali e carabinieri dell'*arma dei carabinieri reali.

(Regii Decreti 28 novembre 1858 e 20 novembre 1859.)

GRADI	PAGA							
	al giorno		per trimestri di giorni					
			90		91		92	
Arma a cavallo								
Maresciallo d'alloggio	3	350	301	500	304	800	308	200
Brigadiere	2	900	261	»	263	900	266	800
Vice-Brigadiere	2	500	225	»	227	500	230	»
Appuntato o carabiniere	2	450	220	500	222	950	225	400
Allievo carabiniere	1	650	148	500	150	150	151	800
Arma a piedi.								
Maresciallo d'alloggio maggiore . .	3	300	297	»	300	300	303	600
Maresciallo d'alloggio capo . . .	3	300	297	»	300	300	303	600
Maresciallo d'alloggio	2	700	243	»	245	700	248	400
Brigadiere	2	250	202	500	204	750	207	»
Vice-Brigadiere	1	900	171	»	172	900	174	800
Appuntato o carabiniere	1	850	166	500	168	350	170	200
Allievo carabiniere	1	100	99	»	100	100	101	200

NOTE.

I marescialli d'alloggio che siano al comando di una luogotenenza hanno ragione ad una giornaliera indennità di L. 1, e quelli al comando di una sezione l'indennità giornaliera di L. 0. 274.

I marescialli d'alloggio che siano destinati a far le veci degli uffiziali all'estrazione della leva, ricevono per ogni giornata l'indennità di L. 5 se dell'arma a cavallo e di L. 3 se di quella a piedi.

I militari di bassa forza citati a comparire nanti i tribunali, oltre gli ordinari loro assegnamenti hanno ragione all'indennità di pernottazione stabilita secondo il grado.

I volontari e quelli provenienti dalla lèva ricevono un assegno di primo corredo, meno i surrogati ordinari e cambi di numero, di L. 100

se arruolati nella qualità di allievi tanto nell'arma a piedi che in quella a cavallo — di L. 200 se arruolati come carabinieri a piedi — e di L. 450 se arruolati come carabinieri a cavallo.

L'allievo carabiniere passando carabiniere effettivo riceve il supplemento al primo corredo, di L. 100 se a piedi, e di L. 350 se a cavallo.

Quelli che dall'arma a piedi passano in quella a cavallo ricevono il supplemento assegno di primo corredo — e quelli che dall'arma a cavallo passano in quella a piedi prima d'aver prestati 35 mesi di servizio, restituiscono le L. 250 in proporzione del servizio non prestato a compimento dei 35 mesi.

Gli individui provenienti da altri corpi e che contraggono una nuova ferma di anni otto, ricevono l'intiero assegno stabilito — quelli che vi vengono per terminare la loro ferma ovvero si assumono l'obbligo di prestare un servizio minore di anni otto, non ricevono assegno di primo corredo; ma cessando di far parte del corpo prima di compiere i 35 mesi di servizio viene loro condonato il debito di massa, che è rimborsato dal governo, salvo nei casi di promozione o di destinazione a servizio sedentario o di passaggio concesso in seguito a volontaria domanda.

I sott'uffiziali e carabinieri hanno ragione alla gratificazione di L. 25 per l'arresto di ogni disertore; di L. 50 per l'arresto d'ogni renitente in tempo di pace e di L. 100 in tempo di guerra. — Qualunque possa essere il numero dei disertori arrestati in una sola operazione, non è assegnato più del doppio premio a ciascun individuo arrestante. — I premi si dividono in parti eguali fra gli individui operanti il fermo, descritti nel relativo verbale.

Gli individui ricoverati negli spedali hanno diritto alla continuazione dei loro assegnamenti, ma sottostanno alla ritenzione di centesimi 80 al giorno per la retribuzione stabilita all'ospedale.

È inoltre accordata un'indennità di pernottazione per ogni notte passata fuori dell'ordinaria residenza:

— Di L. 0. 60 per marescialli d'alloggio — di L. 0. 50 per brigadiere — di L. 0. 40 per vice-brigadiere, appuntato, carabiniere ed allievo dell'arma a piedi;

— Di L. 0. 70 per marescialli d'alloggio — di L. 0. 60 per brigadiere — di L. 0. 50 per vice-brigadiere, appuntato, carabiniere ed allievo dell'arma a cavallo.

Simile indennità però non spetta ai marescialli d'alloggio allorchè hanno il comando provvisorio di una luogotenenza, o sono destinati ad assistere alla estrazione della leva.

Nei casi nei quali spetta l'indennità di via agli individui di bassa forza, si calcola per ogni tappa come per gli altri corpi, cioè:

— Di L. 2. 50 per maresciallo d'alloggio maggiore o capo — di L. 2 per maresciallo d'alloggio — di L. 1. 80 per brigadiere — di L. 1. 25 per vice-brigadiere — di L. 1 per appuntato, carabiniere ed allievo.

Ai congedati per qualsiasi motivo è calcolata in ragione di L. 1 per ogni tappa e giornata, qualunque sia il grado.

N° XXX.

STIPENDI *assegnati agli uffizia*

(Regio Decret

GRADI	al giorno	
Colonnello	18	333
Luogotenente colonnello	15	277
Maggiore	11	388
Capitano	8	055
Luogotenente	5	277
Sottotenente	4	722

Soprassoldo assegna

CARICHE	al giorno	
Aiutante maggiore	»	555
Direttore de' conti	1	666
Ufficiale d'amministrazione e massa	»	416

(1) Oltre la paga del grado e classe.

N

Al comandante è assegnata un'indennità di rappresentanza (V. Tariffa XIV). In assenza del comandante (tranne i casi di ordinaria licenza) è devoluta all'uffiziale superiore che ne assume temporariamente il comando (R. Decreto 21 ottobre 1850, § 3 delle Disposizioni generali).

Il Governo corrisponde al corpo un assegno pel bene armato — infer-

del corpo dei cacciatori franchi.
15 marzo 1860.)

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
550	»	6600	»	»	708 1/3	21	250	255	»
458	333	5500	»	»	555 5/9	16	666 2/3	200	»
341	666	4100	»	»	» 386 1/9	11	583 1/3	139	»
241	666	2900	»	»	252 7/9	7	583 1/3	91	»
158	333	1900	»	»	158 1/3	4	750	57	»
141	666	1700	»	»	141 1/3	4	250	51	»

cariche speciali (1)

SOPRASSOLDO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
16	666	200	»	»	016 2/3	»	500	6	»
50	»	600	»	»	050	1	500	18	»
12	500	150	»	»	012 1/2	»	375	4	500

TE.

meria uomini e per la mensa uffiziali, a norma della tabella annessa al Regio Decreto 23 marzo 1852 (V. art. 47, 63, 66 e 69 del Regol. di Contab., ediz. 1863) V. CAPO XIX, vol. I.
Per le razioni foraggio assegnate agli uffiziali vedi Tariffa IX.

N° XXXI.

PAGA (*non compreso il deconto*) *assegnata ai sott*

Regii Decreti 25 mar

GRADI	al giorno	
Per quelli tratti dai corpi.		
Furiere maggiore	2	300
Furiere	1	700
Sergente d'amministrazione		
Sergente trombettiere	1	400
Sergente		
Caporale maggiore	»	900
Capo armaiuolo di 1ª classe	1	400
Id. di 2ª classe	1	100
Caporale furiere d'amministrazione		
Caporal furiere	»	700
Caporale		
Caporale tamburo	»	750
Capo sarto		
Capo calzolaio	»	450
Tamburino	»	500
Soldato	»	400
Vivandiere	»	400
Per quelli non tratti dai corpi.		
Furiere maggiore	2	»
Furiere	1	400
Sergente d'amministrazione		
Sergente trombettiere	1	100
Sergente		
Caporal maggiore	»	750
Capo armaiuolo di 1ª classe	1	400
Id. di 2ª classe	1	100
Caporal furiere d'amministrazione		
Caporal furiere	»	550
Caporale		
Caporal tamburino	»	600
Capo sarto	»	450
Capo calzolaio	»	450
Tamburino	»	500
Soldato	»	400
Vivandiere	»	400

N

Per l'assegno giornaliero del deconto ai sott'uffiziali, caporali e soldati vedi Tariffa XXXVI.

Per ciascun sott'uffiziale, caporale e soldato il Governo corrisponde un as-

ffiziali, caporali e soldati del corpo di cacciatori franchi.

52 e 20 novembre 1859.

PAGA Per trimestri di giorni 90		91		92		INDENNITA' di via al giorno		SOLDO di ospedale	
207	»	209	300	211	600	2	500	»	650
153	»	154	700	156	400	2	»	»	500
126	»	127	400	128	800	1	800	»	400
81	»	81	900	82	800	1	250	»	»
126	»	127	100	128	800	2	»	»	500
99	»	100	100	101	200	1	800	»	400
63	»	63	700	64	400	1	250	»	»
67	500	68	250	69	»	1	250	»	»
40	500	40	950	41	400	1	»	»	»
45	»	45	500	46	»	1	»	»	»
36	»	36	400	36	800	1	»	»	»
36	»	36	400	36	800	1	»	»	»
180	»	182	»	184	»	2	500	»	650
126	»	127	400	128	800	2	»	»	500
99	»	100	100	101	200	1	800	»	400
67	500	68	250	69	»	1	250	»	»
126	»	127	400	128	800	2	»	»	500
99	»	100	100	101	200	1	800	»	400
49	500	50	050	50	600	1	250	»	»
54	»	54	600	55	200	1	250	»	»
40	500	49	950	41	400	1	»	»	»
40	500	49	950	41	400	1	»	»	»
45	»	45	500	46	»	1	»	»	»
36	»	36	400	36	800	1	»	»	»
36	»	36	400	36	800	1	»	»	»

E.

segno giornaliero di centesimi cinque per porgere i mezzi alla massa d'economia di sopperire alle spese del bucato, del barbiere e della cancelleria e illuminazione delle caserme (R. Decr. 19 settembre 1861). Vedi Cap. XIX, vol. I.

N° XXXII.

—

STIPENDI *assegnati agli uffiziali dell*
(Regii Decreti 22 febbrai

GRADI ED IMPIEGHI	al giorno	
Capitano comandante, se maggior generale.	25	»
Id. se colonnello di fanteria . . .	18	333
Luogoten. comand. in 2°, se colonnello	18	333
Id. id. o tenente colonn. di fanteria .	13	888
Sottotenente (luogotenente colonnello di fanteria) . .	13	888
Maresciallo d'alloggio relatore (maggiore)	11	111
Maresciallo d'alloggio (maggiore di fanteria)	11	111
Primo brigadiere (capitano di fanteria)	9	444
Brigadiere furiere (capitano di fanteria)	8	333
Brigadiere di vestiario ed armamento (capit. di fant.) .	7	777
Brigadiere anziano (capitano di fanteria di 1ª classe) .	7	777
Brigadiere anziano (capitano di fanteria di 2ª classe) .	6	944
Guardia anziana (luogotenente di fanteria)	5	833
Guardia di 1ª classe (luogotenente di fanteria) . . .	5	»
Guardia di 2ª classe (sottotenente di fanteria) . . .	4	444

Personale di servizio (R

Trombettiere	2	550
Portinaio	1	300
Caporale trabante	1	300
Trabante	»	650

N

I brigadieri, sempreché siano fregiati del grado di luogotenente, hanno ragione, dopo compiuti *dieci anni di servizio* nel grado anzidetto, senza avere in tale frattempo conseguita la nomina a brigadiere anziano, di ottenere il grado di capitano con un aumento di stipendio di L. 150 all'anno (R. Decr. 17 marzo 1849 e 22 febbraio 1852).

I sottotenenti guardie del corpo, dopo dieci anni di servizio nella stessa qualità di semplice guardia, assumono il titolo di *guardia anziana*, ed hanno ragione, oltre all'esser fregiati del grado di luogotenente, alla paga di guardia anziana come sovra (Regii Decreti succitati).

Sono assegnate alla compagnia guardie del corpo (Regii Decreti 22 febbraio 1852 e 1° maggio 1853):

L. 600 annue per supplire alle spese di culto religioso e pel servizio sanitario;

compagnia **guardie del corpo di S. M.**
1852 e 15 marzo 1860.)

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
750	»	9000	»	1	041 2/3	31	250	375	»
550	»	6600	»	»	708 1/3	21	250	255	»
550	»	6600	»	»	708 1/3	21	250	255	»
416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
283	333	3400	»	»	308 1/3	9	250	111	»
250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
208	333	2500	»	»	208 1/3	6	250	75	»
175	»	2100	»	»	175	5	250	63	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»

Decr. 1° maggio 1853).

»	»	930	750
»	»	474	500
»	»	474	500
»	»	237	250

TE.

L. 300 annue a titolo d'indennità per supplire ad ogni spesa di cancelleria per gli uffizi d'amministrazione;

L. 750 annue a titolo d'indennità per supplire alla manutenzione delle spade, carabine, giberne e trombe;

L. 850 annue a titolo d'indennità per supplire alla spesa dell'olio per l'illuminazione del quartiere della camera dei brigadieri e guardie, non che alla provvista del combustibile pel corpo di guardia;

L. 3450 annue per la manutenzione dei letti ed effetti di casermaggio in servizio, non che alla provvista della legna occorrente tanto per la cottura del rancio che per gli uffizi ed altri siti del proprio quartiere che sia d'uopo riscaldare nell'invernale stagione.

N° XXXIII.

STIPENDIO *assegnato agli uffiziali dell*

Regio Decreto 2

GRADI	al giorno	
Comandante, se colonnello	16	666
Id. se tenente colonnello	13	888
Comandante in 2° (maggiore)	11	111
Uffiziale pagatore, se capitano	7	777
Id. se subalterno	»	»
Capitano	7	777
Luogotenente	5	»
Sottotenente	4	444

PAGA *a*

	al giorno	
Brigadiere furiere	2	»
Brigadiere	1	500
Sotto brigadiere	1	400
Tamburino	1	150
Guardia	1	100
Deconto per cadaun sott'uffiziale e altri	»	300

N O

Sono assegnate alla compagnia le seguenti indennità (Regii Decreti 22 febbraio 1852 e 1° maggio 1853, variate poi per dispaccio ministeriale del 12 novembre 1861, n° 12242, divisione contabilità di corpi):

compagnia guardie reali del palazzo.

settembre 1860.

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		al giorno		al giorno		al mese		al giorno	
500	»	6000	»	»	625	18	750	225	»
416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»

sott'uffiziali.

PAGA					
Per trimestri di giorni					
90		91		92	
180	»	182	»	184	»
135	»	136	500	138	»
126	»	127	400	128	400
103	500	104	650	105	800
99	»	100	100	101	200
27	»	27	300	27	600

T E.

Centesimi 12 cadauna giornata per le spese di letti e legna;
Lire 800 annue per spese di culto e servizio sanitario;
Lire 400 annue per spese d'ufficio e cancelleria;
Lire 150 annue per manutenzione del bene armato.

N° XXXIV.

STIPENDI *assegnati agli uffiziali e sott'uffiziali del*

(R. Decr. 15 marzo 1860

GRADI	al giorno	
Stato maggiore e compagnie veterani.		
Maggior generale comandante	25	»
Colonnello	18	333
Luogotenente colonnello	13	888
Maggiore relatore	12	500
Maggiore	11	111
Capitano	7	777
Luogotenente	5	»
Sottotenente	4	444
Medico di divisione o reggimento	V. Tariffa XXXVII	
Medico di battaglione		
Farmacista		
Compagnie Invalidi.		
Capitano	6	111
Luogotenente	4	444
Sottotenente	3	888
Ufficiali addetti alla scuola di musica.		
Direttore (tenente colonnello o maggiore)	Assegnamenti or	
Vice-direttore (capitano)		
Uffiziali addetti (luogotenenti o sottotenenti)		

R. Casa invalidi, *dello* stato maggiore *e* compagnia veterani.
R. Decr. 28 luglio 1861.)

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
750	»	9000	»	1	041 2/3	31	250	375	»
550	»	6600	»	»	708 1/3	21	250	255	»
416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
375	»	4500	»	»	430 5/9	12	916 2/3	155	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
116.	666	1400	»	»	116	3	500	42	»

nari di fanteria (R. Decr. 28 luglio 1861).

Segue *Stipendi assegnati agli uffiziali*, ecc. —

CARICHE	al giorno	
Aiutante maggiore	»	555
Capitano contabile del vestiario		
Id. id. dell'ospedale	»	833
Id. dell'accasermamento		
Direttore de' conti, se capitano	»	833
Id. se uffiziale subalterno	2	777
Uffiziale d'amministrazione ed uffiziali subalterni aggiunti per le scuole	»	555
Direttore della scuola di musica	1	666
Vice-direttore della scuola	»	833

(1) Collo stipendio secondo il grado e classe.

N O

Sono inoltre assegnate L. 1,400 annue a titolo d'indennità di rappresentanza al comandante del corpo (R. Decr. 30 marzo 1852 e 15 marzo 1860).
È inoltre corrisposto alla R. Casa invalidi (R. Decr. 21 agosto 1853):
— A titolo di *indennità medicinali* la somma di L. 2,400 annue, compresa la spesa per la provvista di bendaggi, sospensorii, stampelle, gambe di legno e simili;
— A titolo di *bene-armato ed arredi* l'assegno giornaliero di L. 0, 002 per ciascun individuo di bassa forza dello stato maggiore e della compagnia sott'uffiziali veterani, e di L. 0, 007 per cadaun individuo delle compagnie veterani ordinarie.

Soprassoldo assegnato a cariche speciali (1).

SOPRASSOLDO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
16	666	200	»	»	016 2/3	»	500	6	»
25	»	300	»	»	025	»	750	9	»
25	»	300	»	»	025	»	750	9	»
83	333	1000	»	»	083 1/3	2	500	30	»
16	666	200	»	»	016 2/3	»	500	6	»
50	»	600	»	»	050	1	500	18	»
25	»	300	»	»	025	»	750	9	»

T E.

Gli uffiziali addetti al governo ed istruzione della scuola di musica, oltre agli assegnamenti ordinari di fanteria, hanno ragione, secondo i rispettivi gradi, allo stesso soprassoldo stabilito per quelli addetti ai battaglioni dei figli di militari (R. Decr. 28 luglio 1861), cioè:

Uffiziale superiore direttore	L.	600
Capitano vice-direttore	»	600
Uffiziali subalterni addetti al governo ed all'istruzione	»	300

Nº XXXV.

—

PAGA *(non compreso il deconto) assegnata ai sott'uffiziali, caporali e soldati della* **Real casa invalidi** *e dello* **stato maggiore** *e* **compagnia veterani.**

Regio Decreto 30 marzo 1852 — Regio Decreto 10 febbraio 1855 — e Regio Decreto 20 novembre 1859.

GRADI *(a)*	PAGA								INDENNITA' di via al giorno	
	al giorno		Per trimestri di giorni							
			90		91		92			
Stato maggiore.										
Furiere maggiore	2	•	180	•	182	•	184	•	2	500
Capo musica *(b)*	1	400	126	•	127	400	128	800	2	•
Istruttore di musica *(b)*	•	900	81	•	81	900	82	800	1	800
Capo sarto	•	450	40	500	40	950	41	400	1	•
Capo calzolaio	•	450	40	500	40	950	41	400	1	•
Aggiunti.										
Furiere	1	400	126	•	127	400	128	800	2	•
Sergente	1	100	99	•	100	100	101	200	1	800
Caporal maggiore	•	750	67	500	68	250	69	•	1	250
Caporale	•	550	49	500	50	050	50	600	1	250
Compagnie sott'uffiziali ed altri.										
Furiere effettivo	2	•	180	•	182	•	184	•	2	500
Sergente effettivo	1	400	126	•	127	400	128	800	2	•
Sott'uffiziale di 1ª categoria	•	900	81	•	81	900	82	800	1	800
Id. di 2ª categoria	•	750	67	500	68	250	69	•	1	250
Tamburino	•	500	45	•	45	500	46	•	1	•
Compagnie veterani.										
Furiere effettivo	1	400	126	•	127	400	128	800	2	•

Sergente effettivo	1	100	99	»	100	100	101	200	1	800
Caporale effettivo	»	550	49	500	50	050	50	600	1	250
Caporale di 1ª categoria	»	500	45	»	45	500	46	»	1	250
Id. di 2ª categoria	»	450	40	500	40	950	41	400	1	250
Soldato	»	400	36	»	36	400	36	800	1	»
Tamburino	»	500	45	»	45	500	46	»	1	»
Deconto per tutti i sott'ufficiali e soldati	»	150	13	500	13	650	13	800	»	»
Scuola di musica.										
Sott'ufficiali ed altri aggregati *(c)* . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(a) Col sovracitato Regio Decreto 20 novembre 1859 la paga dei sott'ufficiali venne aumentata di centesimi 20 al giorno a quelli dell'impiego di furiere maggiore e di furiere — e di centesimi 10 a quelli dell'impiego di sergente.

(b) Oltre lire 360 annue al capo musica, e lire 1240 all'istruttore di musica (Regio Decreto 30 marzo 1852).

(c) I sott'ufficiali ed altri addetti al governo ed istruzione della musica sono *aggregati* allo stato maggiore della Real casa, sono considerati siccome in servizio effettivo nella fanteria, e ne godono i vantaggi secondo i rispettivi gradi, vestendone la divisa. — Oltre poi agli assegnamenti ordinari di fanteria hanno anche ragione, secondo i loro gradi, allo stesso soprassoldo stabilito pel personale addetto ai battaglioni di figli di militari (Regio Decreto 28 luglio 1861), cioè: furiere maggiore lire 180 — furieri lire 144 — sergenti d'amministrazione lire 108 — sergenti pel governo e istruzione lire 108 — caporali d'amministrazione lire 60 — caporale tamburino, trombettieri lire 48 — e lire 30 gli altri di bassa forza, come da specchio unito a Decreto 4 dicembre 1858.

NOTE.

Per disposizione ministeriale di cui in nota nº 73 del 13 giugno 1854 hanno ragione ad un annuo soprassoldo di lire 18 i sott'ufficiali e soldati della Real casa che per qualunque siasi causa siano ciechi o mutilati di uno o più membri fra quelli annoverati all'articolo 7 del decreto 15 agosto 1852 (pag. 433 del *Giornale militare*).

Per ciascun sott'ufficiale, caporale e soldato viene corrisposto l'assegno giornaliero di centesimi cinque come agli altri corpi dell'esercito per porgere alla massa d'economia i mezzi per sopperire alle spese di bucato e del barbiere (Regio decreto 18 settembre 1861).

I sott'ufficiali, caporali e soldati delle compagnie veterani comandati presso il ministero od altri uffici per far servizio d'ordinanza, caserniere e simili godono di speciali competenze determinate dal regio decreto 23 giugno 1861 (V. tariffa nº XLVI).

N° XXXVI.

—

DECONTO *assegnato a tutti indistintamente i sott*

(R. Decr. 25 marzo 1852 e Circol. minist.

DESIGNAZIONE DEI CORPI	IN TEMP			
	AL GIORNO		PER T	
			90	
Reggimenti di fanteria e granatieri	»	150	13	500
Bersaglieri	»	170	15	300
Reggimenti di cavalleria, sia di linea che leggera	»	230	20	700
Reggimenti del genio	»	170	15	300
Reggimenti del treno	»	230	20	700
Corpo de' cacciatori franchi	»	150	13	500
Artiglieria — Reggimenti di operai	»	170	15	300
Artiglieria — Id. da piazza	»	170	15	300
Artiglieria — Id. di pontieri	»	210	18	900
Artiglieria — Regg. da campagna — batterie di battaglia	»	210	18	900
Artiglieria — Regg. da campagna — id. a cavallo	»	230	20	700
Depositi stalloni	»	230	20	700
Guardie reali del palazzo	»	300	27	»
Corpo d'amministrazione	»	150	13	500

(1) Aumento di cent. 10 stabilito da R. Decr. 25 marzo 1852.

N O

L'*assegno deconto* è dovuto ai sott'uffiziali, caporali e soldati per tutto il tempo che trovinsi presenti al corpo — quando siano ricoverati negli ospedali od ai bagni (Art. 64 dell'Istruz. 2 giugno 1834 e R. Decr. 10 giugno 1852) — quando sono in licenza sì ordinaria che straordinaria (Art. 3 e 5 del Decr. 29 gennaio 1850 e Decis. minist. 22 febbraio 1851), meno nelle licenze straordinarie di sei mesi, o di un anno per convalescenza od in licenza illimitata — è dovuto in tutte le circostanze nelle quali trovinsi in marcia comandati in servizio con indennità di via, soprassoldo di marcia o paga di bordo — quando trovinsi aggregati in sussistenza presso altre compagnie o corpi, o comunque comandati e che hanno ragione alla *paga*.

Essendo ricoverati in un manicomio hanno diritto al deconto soltanto per un anno (Disp. minist. 7 settembre 1847, pag. 806 della *Raccolta*).

Non hanno ragione all'assegno deconto quelli che sono in licenza di sei

ffiziali, *caporali e soldati dei* corpi dell'esercito.
febbraio 1859, non inserta al *Giorn. Milit.*)

DI PACE				IN TEMPO DI GUERRA (1)							
MESTRI DI GIORNI				AL GIORNO		PER TRIMESTRI DI GIORNI					
91		92				90		91		92	
13	650	13	800	»	250	22	500	22	750	23	»
15	470	15	640	»	270	24	300	24	570	24	840
20	930	21	160	»	230	29	700	30	030	30	360
15	470	15	640	»	270	24	300	24	570	24	840
20	930	21	160	»	330	29	700	30	030	30	360
13	650	13	800	»	250	22	500	22	750	23	»
15	470	15	640	»	270	34	300	24	570	24	840
15	470	15	640	»	270	24	300	24	570	24	840
19	110	19	330	»	310	27	900	28	210	28	520
19	110	19	330	»	310	27	900	28	210	28	520
20	930	21	160	»	330	29	700	30	030	30	360
20	930	21	160	»	»	»	»	»	»	»	»
27	300	27	600	»	»	»	»	»	»	»	»
13	650	13	800	»	230	22	500	22	750	23	»

T E.

mesi o di un anno od in licenza illimitata, o che, essendo in tale posizione, entrino in uno spedale (Nota N° 200 del 8 novembre 1856 e art. 70 dell'Istruz. 2 giugno 1834). Quelli che sono al prevosto od alle carceri in attesa di giudizio (Art. 3 del R. Decr. 17 marzo 1851 e Decis. ministeriale 26 febbraio 1855), e nemmeno quando, essendo in tale posizione, si ammalino e siano ricoverati all'ospedale (Art. 72 della sudd. Istruz.). — Non hanno ragione al deconto per tutto il tempo eccedente la licenza senza giustificazione (Art. 13 del Decr. e 50 e 51 del Regol. 29 gennaio 1860). I nuovi surrogati al corpo in esperimento prima di essere definitivamente accettati (Disp. minist. 6 settembre 1853 e § 754 del Regol. sul reclut.). — Gli uomini di leva che avviati ai corpi, essendo in marcia, entrino in uno spedale (R. Decr. e relat. Istruz. del 31 ottobre 1860).

N° XXXVII.

STIPENDI *assegnati al persona*

(Regio Decreto 15 mar

GRADI	al giorno	
Maggior generale	22	222
Colonnello	16	111
Luogotenente colonnello di 1ª classe	12	777
Id. di 2ª classe	11	944
Maggiore di 1ª classe	10	833
Id. di 2ª classe	9	722
Capitano di 1ª classe	7	222
Id. di 2ª classe	6	666
Luogotenente	4	583
Sottotenente	4	305
Guard'arme	3	055

N° C

Per l'indennità di cancelleria, illuminazione e combustibili vedi Tariffa XLV.
Gli uffiziali dello stato maggiore delle piazze ovunque siano traslocati vengono trattati giusta i regolamenti e tariffe in proposito vigenti.
In quanto alle famiglie dei medesimi (moglie e figli) nei tragitti di mare, a norma dell'articolo 2 del Regio Decreto 3 agosto 1857 è stabilito da determinazione del ministero della guerra di cui in nota n° 71 del 4 maggio 1863, che è loro accordato il trasporto gratuito o sui regii legni o sui piroscafi postali, ma preferibilmente sui primi, tuttavolta che lo attenderne l'occasione non debba far tardare la partenza dell'uffiziale oltre il limite di

dello **stato maggiore delle piazze.**

1860 e 18 agosto 1861).

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
666	666	8000	»	»	902 7/9	27	083 1/3	325	»
483	333	5800	»	»	597 2/9	17	916 2/3	215	»
383	333	4600	»	»	441 2/3	13	250	159	»
358	333	4300	»	»	408 3/9	12	250	147	»
325	»	3900	»	»	363 8/9	10	916 2/3	131	»
291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»
216	666	2600	»	»	219 4/9	6	583 1/3	79	»
200	»	2400	»	»	200	6	»	72	»
137	500	1650	»	»	137 1/2	4	125	49	500
129	166	1550	»	»	129 1/6	3	875	46	500
91	666	1100	»	»	091 2/3	2	750	33	»

T E.

tempo statogli fissato, e ciò mediante richiesta d'imbarco speciale per le famiglie, che devono rilasciare gli uffizi d'intendenza, in cui devono essere dichiarati i membri componenti le medesime, risultanti da dichiarazione del capo delle famiglie cerziorate dal rispettivo comandante per gli uffiziali addetti ad un comando, e dal comandante generale della divisione pei comandanti militari.

Nella stessa richiesta d'imbarco devesi avvertire che le famiglie degli uffiziali non hanno ragione al trattamento di tavola, nè al trasporto del mobiglio, ma solamente del bagaglio, in guisa, però che ogni membro della famiglia abbia lo stesso assegnamento dovuto al capo di essa.

N° XXXVIII.

STIPENDIO ***assegnato al*** **personale sanitario militar**

(Regii Decreti 15 marzo 186

GRADI		al giorno	
Servizio sanitario (1)	Presidente del consiglio	19	444
	Ispettore	15	277
	Segretario del consiglio (2)	»	»
	Medico capo	15	277
	Medico di divisione	11	388
	Medico di reggim. di 1ª cl.	8	611
	Id. di 2ª cl.	7	777
	Medico di battagl. di 1ª cl.	5	555
	Id. di 2ª cl.	5	»
	Medico aggiunto	4	722
Servizio religioso (3)	Cappellano di regg. o corpo	5	833
	Id. di fortezza o cittadella	2	777
Servizio farmaceutico (4)	Farmacista direttore del laborotorio centrale	11	111
	Farmacista capo di 1ª classe	7	777
	Id. id. di 2ª classe	6	944
	Farmacista	5	»
	Id. aggiunto	4	444
Servizio di veterinaria (5).	Ispettore	11	111
	Veterinario capo	7	777
	Id. in 1°	6	944
	Id. in 2° di 1ª classe	5	277
	Id. in 2° id. di 2ª classe	4	722
	Id. aggiunto	4	444

(1) Cogli stipendi stabiliti dal R. Decreto 15 marzo 1860.
(2) Il segretario con paga del grado e classe.
(3) Cogli stipendi stabiliti dal detto Decreto 15 marzo 1860. — Oltre le indennità stabilite per la manutenzione della chiesa. Ai religiosi che siano soltanto incaricati di disimpegnare il servizio di cappellano è corrisposta la rimunerazione stabilita o che sia stabilita individualmente.

N

Gli ispettori del consiglio sanitario, oltre dello stipendio, ogni volta che secondo l'ordine del ministero debbono recarsi fuori della loro residenza, hanno ragione all'indennità di trasferta di cent. 20 per ogni chilometro di distanza

— religioso — farmaceutico e di veterinaria.
— 26 maggio e 27 giugno 1861).

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
583	333	7000	»	»	763 8/9	22	916 2/3	275	»
458	333	5500	»	»	555 5/9	16	666 2/3	200	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
458	333	5500	»	»	555 5/9	16	666 2/3	200	»
341	666	4100	»	»	386 1/9	11	583 1/3	139	»
258	333	3100	»	»	275	8	250	99	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
166	666	2000	»	»	166 2/3	5	»	60	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
141	666	1700	»	»	141 2/3	4	250	51	»
175	»	2100	»	»	175	5	250	63	»
83	333	1000	»	»	083 1/3	2	500	30	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
208	333	2500	»	»	208 1/3	6	250	75	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	111	»
233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
208	333	2500	»	»	208 1/3	6	250	75	»
158	333	1900	»	»	158 1/3	4	750	57	»
141	666	1700	»	»	141 2/3	4	250	51	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»

(4) Cogli stipendi fissati dal R. Decreto 26 maggio 1861. — Il personale di fatica pel servizio degli stabilimenti farmaceutici è tratto dal corpo d'amministrazione, e gode d'un giornaliero soprossoldo a carico del rispettivo stabilimento.
(5) Cogli stipendi fissati dal R. Decreto 27 giugno 1861.

TE.

percorsa sì nell'andata come nel ritorno, e ad un soprassoldo giornaliero di L. 6 dal dì della partenza sino a quello del ritorno alla loro sede presso il consiglio.

N. XXXIX.

STIPENDI *assegnati al personale contabile*

(R. Decreto 22

IMPIEGHI	al giorno	
Quartier mastro per l'armata	13	888
Contabile di 1ª classe (vice-quartier mastro)	9	722
Id. di 2ª classe	8	333
Id. di 3ª classe	6	111
Aiutante contabile di 1ª classe	5	»
Id. di 2ª classe	4	444
Id. di 3ª classe	3	888
Id. di 4ª classe	3	333
Scrivani di 1ª classe	3	055
Id. di 2ª classe	2	777
Volontari	»	»

N O

Sono inoltre assegnate al quartier mastro L. 2000 annue per spese d'ufficio, stampati, registri, legna, ecc.
Le paghe dei vice-quartier mastri da nominarsi nei capo-luoghi di diparti-

dell'ufficio del **quartier mastro** *per l'armata.*

dicembre 1861).

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»
250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»
183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
116	666	1400	»	»	116 2/3	3	500	42	»
100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»
91	666	1100	»	»	091 2/3	2	750	33	»
8	333	1000	»	»	083 2/3	2	500	30	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

T E.

mento, secondo il R. Decreto 28 luglio 1861, sono regolate sulle basi di questo quadro.

N° XL.

STIPENDI *assegnati al personal*

(Regio decreto

GRADI	al giorno	
Intendente militare di 1ª classe	16	666
Id. di 2ª classe	13	888
Commissario di guerra di 1ª classe	11	111
Id. di 2ª classe	9	722
Sotto commissario di guerra di 1ª classe.	8	333
Id. di 2ª classe.	6	111
Id. di 3ª classe.	5	555
Sotto commissario di guerra aggiunto	4	444
Scrivano di 1ª classe	3	611
Id. di 2ª classe	3	333
Sotto commissario di guerra locale *(a)*	»	»

(a) Lo stipendio pei sotto commissari locali è fissato nel limite di lire 800

N O

Agli uffici d'intendenza e di sotto intendenza militare è assegnata un'indennità di cancelleria, e questa a norma del decreto 4 agosto 1861 è fissata:

— Da lire 1000 a lire 1500 per gli uffici d'intendenza militare di 1ª categoria;
— Di lire 900 per quelli di 2ª categoria;
— Di lire 600 per quelli di 3ª categoria;

lel corpo d'intendenza militare.

5 marzo 1860.

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
500	»	6000	»	»	625	18	750	225	»
416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»
250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»
183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»
166	666	2000	»	»	166 2/3	5	»	60	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
108	333	1300	»	»	108 1/3	3	250	39	»
100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

lire 1600 annue.

E.

— Di lire 480 per gli uffici di sotto intendenza militare di 1ª categoria;
— Di lire 360 per quelli di 2ª categoria;
— Di lire 300 per quelli di 3ª categoria.

Per gli uffici d'intendenza militare nei capoluoghi di dipartimento i locali sono provvisti per cura del ministero. — Per gli altri, quando non siano stabiliti in edifizio del Governo, viene pagata al capo dell'ufficio un'annua indennità pari alla metà dell'indennità di cancelleria.

È pure assegnata un'indennità di trasferta, a norma del succitato Decreto, di L. 1000 agli uffizi d'intendenza militare di Milano — Napoli e Bologna — e di L. 600 agli uffizi di Torino — Parma — Firenze — Alessandria — Genova — Cagliari — Ancona — Palermo.

Ai capi degli uffizi d'intendenza militare di Genova e Palermo è inoltre assegnata una razione giornaliera di foraggio (Regio Decreto succitato).

Gli intendenti militari e commissari di guerra capi degli uffizi, ai quali è assegnata la suindicata indennità di trasferta, non hanno ragione ad altra indennità per spese di trasferta nella propria divisione (R. Decreto 26 dicembre 1853, Tabella B).

Agli impiegati del corpo d'intendenza cui occorre di trasferirsi fuori dell'ordinaria loro residenza per oggetto di servizio, e nei casi di traslocazione, percorrendo le vie ordinarie, è corrisposta (R. Decreti 22 luglio 1845 — 1° settembre 1846 — 9 marzo 1854):

— Un'indennità di trasferta ragguagliata a centesimi 24 per ogni chilometro (Nota N° 107 del 6 agosto 1854), così per l'andata, come pel ritorno;

— Per ogni giornata di pernottamento fuori della residenza, il soprassoldo giornaliero.

— Per gli intendenti militari (R. Decr. 26 dicembre 1853) di L. 6.

— Pei commissari di guerra di 1ª e 2ª classe (R. Decr. 9 marzo 1854) di L. 6.

— Pei sotto commissari di guerra delle diverse classi (R. Decr. 9 marzo 1854) di L. 5.

— Per gli scrivani e volontari (R. Decreto 9 marzo 1854) di L. 4.

Nei paesi di montagna, ove la strada a percorrere si regola a ore, un'ora di cammino si ha in conto di due miglia di Piemonte (chilometri 5,900).

Semprequando la trasferta non costringe l'impiegato a pernottare fuori della sua residenza, egli ha ragione per detto giorno, oltre alla indennità di centesimi 24 per chilometro, anche alla metà del soprassoldo attribuito al suo grado.

Laddove la trasferta sia minore di miglia 14 (chilometri 35) compreso il ritorno, a vece dell indennità di centesimi 24 per chilometro se ne corrisponde una fissa di L. 8 oltre la metà del soprassoldo.

Il soprassoldo pei giorni di penottamento fuori dell'ordinaria residenza pei funzionari che sono in missione non si corrisponde per un tempo maggiore di 20 giorni (art. 28 del succitato Decr. 22 luglio 1845), semprequando si tratti di missione, per adempiere la quale debba stare

permanente nello stesso luogo. — Ma qualora il funzionario debba star fuori di sua residenza, e trasferirsi, per effetto di sua missione, dall'nno ad altro luogo snccessivamente, il detto soprassoldo continua per tutto il tempo della missione, qualunque ne sia la durata della permanenza che il fnnzionario debba fare in un lnogo e quindi successivamente in un altro (R. Decreto 1° settembre 1846).

Nelle circostanze di traslocazioni il soprassoldo è computato per tutti indistintamente i precitati funzionari di *uno* ogni 40 chilometri di strada percorsa.

Se la traslocazione segue a distanza minore di chilometri 40, ma non cinqne, si corrisponde un soprassoldo intiero.

Per le trasferte e per le traslocazioni che si eseguiscono sulle strade ferrate, oltre il soprassoldo dianzi indicato per tutti indistintamente nel ragguaglio solamente per un giorno, qualnnque sia il numero di chilometri cbe si debbono percorrere (Decreto 24 dicembre 1854), spetta ai detti funzionari un posto nei vagoni di 1ª o 2ª classe secondo il grado militare cni sono assimilati (V. Tariffa N. VII), oltre al trasporto del proprio bagaglio in chilogr. 25, se per semplice trasferta, od in chilogr. 100 o 200, secondo la classe del posto se per traslocazione.

Pel tragitto di mare ai predetti funzionari competono i posti di 1ª o 2ª classe, secondo il rispettivo grado, come sulle strade ferrate (di 1ª classe per tutti, se per la Sardegna con i postali dell'impresa Rubattino), oltre il giornaliero soprassoldo per ogni giornata di navigazione, calcolandosi qnella d'imbarco e di sbarco.

N° XLI.

STIPENDI *assegnati al personale contabile delle* **sussistenze militari**

(R. Decr. 15 marzo 1860.)

e assegnamento ai militari del **corpo d'amministrazione** *addetti ai magazzini.*

(R. Decr. 17 luglio 1862).

QUALITA'	STIPENDI						RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
	al giorno		al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
Direttore di 1ª classe	9	722	291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»
Id. di 2ª classe	8	333	250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»
Vice-direttore di 1ª classe	6	111	183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»
Id. di 2ª classe	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
Id. di 3ª classe	4	444	133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
Commesso di 1ª classe	3	888	116	666	1400	»	»	116 2/3	3	500	42	»
Id. di 2ª classe	3	333	100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»
Commesso provvisorio	3	333	100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»

Assegnamento in danaro spettante agli individui del corpo d'amministrazione durante la loro permanenza come operai presso i magazzini delle sussistenze.

GRADI, QUALITA' E CLASSE	SOLDO DA PAGARSI per cadauna giornata			
	di lavoro		di sola presenza	
Sergente di disciplina	2	100	1	100
Caporale di disciplina	»	»	»	550

Capo-operaio, *caporale*	3	100	»	550	Il soldo di lavoro della 1ª categoria spetta soltanto agli operai addetti alla *panificazione* e *macellazione*.
Sotto capo-operaio, *scelto*	2	050	»	450	
Operaio di 1ª classe, *soldato*	1	800	»	400	
Id. di 2ª classe, *soldato*	1	500	»	400	
Id. di 3ª classe, *soldato*	1	300	»	400	
2ª *categoria.*					
Capo-operaio, *caporale*	1	950	»	550	Il soldo di lavoro per la 2ª categoria spetta agli operai addetti a tutti gli altri servizi.
Sotto capo-operaio, *scelto*	1	550	»	450	
Operaio, *soldato*	1	300	»	040	

N O T E.

I magazzini delle sussistenze militari sono distinti in categorie, e rispettivamente è corrisposto un assegnamento a titolo d'indennità di cancelleria, cioè:

— A quelli di 1ª categoria, L. 500 — a quelli di 2ª, L. 400 — a quelli di 3ª, L. 220 — a quelli di 4ª, L. 150 — a quelli di 5ª, L. 50.

Mediante tale assegnamento devono far fronte a tutte le spese, escluse quelle pel combustibile pel riscaldamento degli uffizi (da determinarsi secondo le località e la classe del magazzino) e comprese quelle per le trasferte ad una distanza minore di 10 chilometri per le quali, a tenore dell'art. 4 del R. Decreto 30 luglio 1851, non è dovuta alcuna indennità.

Gli impiegati delle sussistenze hanno ragione, per le trasferte che loro occorra di fare per servizio, all'indennità di centesimi 24 per cadun chilometro sia per l'andata come pel ritorno (eccezione fatta come avanti per le distanze di 10 chilometri).

Oltre all'indennità predetta hanno ragione, per ogni pernottazione fuori dell'ordinaria loro residenza:

— Se direttori o vice direttori, all'indennità di L. 5:

— Se commessi di qualunque classe, all'indennità di L. 4.

Le predette indennità sono regolate nel modo stesso che lo sono quelle che si corrispondono ai funzionari del corpo d'intendenza militare.

Per le trasferte sulle ferrovie, e così pei tragitti di mare sono applicate per gli impiegati delle sussistenze militari i R. Decreti 9 marzo e 24 dicembre 1854, come pei funzionari d'intendenza militare (V. Tariffa XL).

N° XLII.

STIPENDI *assegnati al pers*

(Regii Decreti 15 marz

GRADI ED IMPIEGHI	al giorno	
Contabile anziano	11	111
Id. di 1ª classe	9	722
Id. di 2ª classe	8	333
Id. di 3ª classe	6	111
Aiutante contabile di 1ª classe	5	.
Id. di 2ª classe	4	444
Id. di 3ª classe	3	888
Id. di 4ª classe	3	333
Scrivano di 1ª classe	3	333
Id. di 2ª classe	2	777

N

Nell'ordinamento di cui in succitato R. Decreto 18 aprile 1861 evvi compreso il contabile cassiere con annue lire di stipendio 4000 — questo, con Decreto 16 aprile 1862, venne soppresso, conservando l'attuale temporariamente.

I contabili d'artiglieria, in occasione di viaggio per ragione di servizio, hanno ragione:

— All' indennità di via di centesimi 24 per ogni chilometro di strada percorso così per l'andata come pel ritorno — ed inoltre ad un soprassoldo per ogni 40 chilometri di L. 6, se contabili — di L. 5, se aiutanti contabili — di L. 4, se scrivani.

nale di contabilità d'artiglieria.

1860 e 18 aprile 1861.)

STIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
333	333	4000	•	•	375	11	250	135	•
291	666	3500	•	•	319 4/9	9	583 1/3	115	•
250	•	3000	•	•	263 8/9	7	916 2/3	95	•
183	333	2200	•	•	183 1/3	5	500	66	•
150	•	1800	•	•	150	4	500	54	•
133	333	1600	•	•	133 1/3	4	•	48	•
116	666	1400	•	•	116 2/3	3	500	42	•
100	•	1200	•	•	100	3	•	36	•
100	•	1200	•	•	100	3	•	36	•
83	333	1000	•	•	083 1/3	2	500	30	•

TE.

* Sono applicabili del resto ai contabili d'artiglieria le disposizioni contenute in decreto 9 marzo e 24 dicembre 1854 come per i funzionari del corpo di intendenza (V. Tariffa XL), sia per le trasferte come per le traslocazioni che occorrono sulle ferrovie o per la via di mare, tenendo per norma, per in quanto a godere dei posti di 1ª o 2ª classe, la graduazione stabilita coll'art. 1 del suddetto Decreto 9 marzo 1854, classificando:

— I contabili come commissari di guerra di 1ª e 2ª classe;

— Gli aiutanti contabili, come i sotto commissari di guerra;

— Gli scrivani, come quelli dell'intendenza militare (Vedi Tariffe VII XL).

N° XLIII.

STIPENDIO *assegnato al personal*

(Regii Decreti 15 marz

GRADI ED IMPIEGHI		al giorno	
Commissari del genio	anziano	11	111
	di 1ª classe	9	722
	di 2ª classe	8	333
	di 3ª classe	6	111
Sotto commissari	di 1ª classe	5	»
	di 2ª classe	4	444
	di 3ª classe	3	333
Aiutanti del genio	anziano	6	111
	di 1ª classe	5	»
	di 2ª classe	4	166
	di 3ª classe	3	611
Aspiranti aiutanti		2	500
Contabili di magazzino (1)		»	»

(1) Lo stipendio pei contabili del materiale è fissato entro i limiti di lire

N O

Per i soprassoldi, indennità di trasferta e di traslocazione cui hanno diritto gli uffiziali del genio e gl'impiegati di contabilità, aiutanti ed

ntabile ed aiutanti del **genio militare.**

5 settembre 1860).

TIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
333	333	4000	•	•	375	11	250	135	•
291	666	3500	•	•	319 4/9	9	583 1/3	115	•
250	•	3000	•	•	263 8/9	7	916 2/3	95	•
183	333	2200	•	•	183 1/3	5	500	66	•
150	•	1800	•	•	150	4	500	54	•
133	333	1600	•	•	133 1/3	4	•	48	•
100	•	1200	•	•	100	3	•	36	•
183	333	2200	•	•	183 1/3	5	500	66	•
150	•	1800	•	•	150	4	500	54	•
125	•	1500	•	•	125	3	750	45	•
108	333	1300	•	•	108 1/3	3	250	39	•
75	•	900	•	•	075	2	250	27	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

00 a lire 2200 annue (Regii Decreti 15 marzo 1860 e 16 ottobre 1861).

E.

aspiranti vedasi la Tariffa XXIV, *stipendio agli uffiziali del genio.*

N° XLIV.

STIPENDI *assegnati al persona*

(Regio Decreto 15 mar

GRADI ED IMPIEGHI		al giorno	
Direttore		16	666
Vice-direttore		13	888
Contabile	anziano	11	111
	di 1ª classe	9	722
	di 2ª classe	8	333
	di 3ª classe	6	111
Aiutante contabile	di 1ª classe	5	»
	di 2ª classe	4	444
	di 3ª classe	3	888
	di 4ª classe	3	333
Scrivano	di 1ª classe	3	055
	di 2ª classe	2	777
Verificatore del casermaggio		6	666

N (

I direttori ed i vice direttori possono essere tratti indistintamente:
— Dal personale dell'amministrazione centrale;
— Da uffiziali superiori dell'esercito;
— Dal personale del corpo d'intendenza militare;

*ontabile dell'*amministrazione della guerra.

860 e 7 luglio 1861).

TIPENDIO				RITENZIONE PER TASSA E SOVRATASSA					
al mese		all'anno		al giorno		al mese		all'anno	
500	»	6000	»	»	625	18	750	225	»
416	666	5000	»	»	486 1/9	14	583 1/3	175	»
333	333	4000	»	»	375	11	250	135	»
291	666	3500	»	»	319 4/9	9	583 1/3	115	»
250	»	3000	»	»	263 8/9	7	916 2/3	95	»
183	333	2200	»	»	183 1/3	5	500	66	»
150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
116	333	1400	»	»	116 2/3	3	500	42	»
100	»	1200	»	»	100	3	»	36	»
91	666	1100	»	»	091 2/3	2	750	33	»
83	333	1000	»	»	083 1/3	2	500	30	»
200	»	2400	»	»	200	6	»	72	»

E.

— Dal personale contabile dell'amministrazione della guerra.
Per le trasferte e traslocazioni, sia sulle vie ordinarie, che sulle ferrovie e nei tragitti di mare, sono applicate le disposizioni come al corpo d'intendenza militare, tenendo per norma la graduazione corrispondente.

N° XLV.

PROSPETTO DELL[E]

Di cancelleria — illuminazione e combustibile stabilite per gli uffizi d[ei]

(Regio Decr[eto]

DIVISIONI, SOTTO-DIVISIONI E PROVINCIE	COMANDI MILITARI DI PROVINCIE — CIRCONDARI — DISTRETTI E FORTEZZE
I Dipartimento e Gran Comando	
Divisione di Torino	Torino. . . . . Alba — Aosta — Biella — Cuneo — Ivrea — Mondovì — Pinerolo — Saluzzo — Susa — Savigliano (*distretto*) . . . . *Fortezze* Exilles — Bard — Fenestrelle .
Divisione di Alessandria . . .	Alessandria (*circondario*) . . . . . . Alessandria (*cittadella*) . . . . . . Acqui — Asti — Bobbio — Casale — Novi — Tortona — Voghera . . . .
Divisione di Genova	Genova . . . . Albenga — Chiavari — Levante — Porto Maurizio — Savona — S. Remo. . . *Fortezza* Ventimiglia. . . . . . .
Divisione di Novara	Novara. . . . . Lomellina — Ossola — Pallanza — Valsesia — Vercelli . . . .
II Dipartimento e Gran Comando	
Divisione di Milano	Milano. . . . . Como — Gallarate — Lecco — Monza — Sondrio — Treviglio — Varese . .

NDENNITA'. ANNUE

omandi militari dello stato maggiore delle piazze del regno d'Italia.

2 gennaio 1863.)

INDENNITA' DI CANCELLERIA ed illuminazione		INDENNITA' DI COMBUSTIBILE		
		Ammontare		Tempo per cui si corrisponde
1200	»	600	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
400	»	120	»	
240	»	120	»	
720	»	360	»	
240	»	120	»	
400	»			
960	»	288	»	Per novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
400	»	96	»	
240	»			
480	»	240	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
400	»	120	»	
960	»	600	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
400	»	120	»	

Segue *Prospetto de*

DIVISIONI, SOTTO-DIVISIONI E PROVINCIE	COMANDI MILITARI DI PROVINCIE — CIRCONDARI — DISTRETTI E FORTEZZE
Divisione di Brescia	Brescia (*compreso il castello*) . . . . . Bergamo — Breno — Castiglione — Chiari Clusone — Salò — Verolanuova . . . *Fortezza* Rocca d'Anfo . . . .
Divisione di Cremona	Cremona . . . . Casalmaggiore — Crema . . . . . . *Fortezza* Pizzighettone . . . .
Sotto-divisione di Pavia . . .	Pavia . . . . Abbiategrasso — Lodi . . . .
III Dipartimento e Gran Comando	
Divisione di Parma	Parma . . . . Borgo S. Donnino — Borgotaro — Pontremoli . . . .
Divisione di Piacenza	Piacenza . . . . Fiorenzuola . . . .
Divisione di Modena	Modena . . . . Guastalla — Mirandola — Pavullo . — Reggio . . . .
IV Dipartimento e Gran Comando	
Divisione di Bologna	Bologna . . . . Cento — Ferrara — Imola — Vergato . .
Divisione di Forlì	Forlì . . . . Comacchio — Faenza — Lugo — Ravenna
Divisione di Ancona	Ancona . . . . Ascoli — Fermo — Camerino — Macerata

ndennità annue, ecc.

INDENNITA' DI CANCELLERIA ed illuminazione		INDENNITA' DI COMBUSTIBILE		
		Ammontare		Tempo per cui si corrisponde
720	»	360	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
400	»	120	»	
240	»	120	»	
540	»	240	»	
400	»	120	»	
240	»			
540	»	240	»	
400	»	120	»	
720	»	360	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
400	»	120	»	
720	»	360	»	
400	»	120	»	
540	»	240	»	
400	»	120	»	
840	»	360	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
400	»	120	»	
480	»	240	»	
400	»	120	»	
720	»	240	»	
400	»	120	»	

Segue *Prospetto del*

DIVISIONI, SOTTO-DIVISIONI E PROVINCIE	COMANDI MILITARI DI PROVINCIE — CIRCONDARI — DISTRETTI E FORTEZZE
Sotto-divisione di Rimini. . .	Rimini . . . .
	Cesena — Pesaro — Urbino . . . . . .
V Dipartimento e Gran Comando	
Divisione di Firenze	Firenze . . . .
	Lucca — Pistoja — Rocca S. Casciano — S. Miniato . . . .
Divisione di Livorno	Livorno . . . .
	Castelnovo-Garfagnana — Massa e Carrara — Piombino — Pisa — Portoferrajo — Viareggio — Volterra . . . . . .
Sotto-divisione di Siena . . .	Siena . . . .
	Arezzo — Grosseto — Montepulciano — Orbetello . . . .
Sotto-divisione di Perugia . .	Perugia . . . .
	Foligno — Orvieto — Rieti — Spoleto — Terni . . . .
VI Dipartimento e Gran Comando	
Provincie	Napoli . . . .
	Terra di Lavoro (*Caserta*). . . . . .
	Campobasso . . . .
	Avellino — Benevento — Salerno — Foggia — Potenza — Lecce — Cosenza — Reggio — Catanzaro . . . . . .
	Chieti . . . .

indennità annue, ecc.

INDENNITA' DI CANCELLERIA ed illuminazione		INDENNITA' DI COMBUSTIBILE		
		Ammontare		Tempo per cui si corrisponde
480	»	240	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
400	»	120	»	
960	»	288	»	Per novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
400	»	96	»	
540	»	192	»	
400	»	96	»	
480	»	192	»	
400	»	96	»	
480	»	192	»	
400	»	96	»	
2000	»	216	»	Per dicembre, gennaio e febbraio.
600	»	192	»	Per novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
600	»	192	»	
600	»	144	»	Per dicembre, gennaio e febbraio.
600	»	192	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbr.

Segue *Prospetto dell*

DIVISIONI, SOTTO DIVISIONI E PROVINCIE	COMANDI MILITARI DI PROVINCIE — CIRCONDARI — DISTRETTI E FORTEZZE
Provincie	Teramo — Aquilà . . . . Bari . . . .
Provincie	*Distretti*
Napoli	Casoria — Pozzuoli — Castellamare . .
Caserta	Nola . . . . Sora — Piedimonte . . . .
Salerno	Sala — Campagna — Vallo . . . . .
Avellino	Ariano — S. Angelo de' Lombardi . . .
Benevento	Cerreto — S. Bartolomeo in Galdo . . .
Foggia	S. Severo — Bovino . . . .
Potenza	Matera — Melfi — Lagonegro . . . .
Bari	Barletta — Altamura . . . .
Lecce	Gallipoli — Brindisi . . . .
Cosenza	Castrovillari — Rossano — Paola . . .
Reggio	Gerace — Palmi . . . .
Catanzaro	Monteleone — Nicastro — Cotrone . .
Campobasso	Isernia — Larino . . . .
Chieti	Lanciano — Vasto . . . .

indennità annue, ecc.

INDENNITA' DI CANCELLERIA ed illuminazione		INDENNITA' DI COMBUSTIBILE		
		Ammontare		Tempo per cui si corrisponde
600	»	192	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbr.
600	»	144	»	Per dicembre, gennaio e febbraio.
400	»	72	»	Per dicembre, gennaio e febbraio.
400	»	96	»	Per novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
400	»	96	»	
400	»	72	»	Per dicembre, gennaio e febbraio.
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	72	»	
400	»	96	»	Per novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
400	»	96	»	

DIVISIONI, SOTTO-DIVISIONI E PROVINCIE	COMANDI MILITARI DI PROVINCIE — CIRCONDARI — DISTRETTI E FORTEZZE
Teramo	Penne . . . .
Aquila	Cittaducale — Solmona — Avezzano . .
Fortezze	Taranto . . . . Gaeta . . . . Capua — Pescara . . . .
VII Dipartimento e Gran Comando	
Divisione di Palermo	Palermo . . . . Alcamo — Cefalù — Corleone — Mazzara . Termini — Trapani . . . .
Divisione di Messina	Messina . . . . Acireale — Caltagirone — Castroreale — Catania — Mistretta — Nicosia — Patti.
Sotto-divisione di Caltanissetta.	Caltanissetta . . . . Bivona — Girgenti — Piazza — Sciacca — Terranova . . . .
Sotto-divisione di Siracusa . .	Siracusa . . . . Modica — Noto . . . .
Isola di Sardegna	
Divisione di Cagliari	Cagliari . . . . Sassari . . . . Alghero — Iglesias — Lanusei — Nuoro — Oristano — Ozieri — Tempio . .

indennità annue, ecc.

INDENNITA' DI CANCELLERIA ed illuminazione		INDENNITA' DI COMBUSTIBILE — Ammontare		Tempo per cui si corrisponde
400	•	96	•	Per novembre, dicembre, gennaio, febbr.
400	•	96	•	
400	•	72	•	Per dicembre, gennaio e febbraio.
480	•	192	•	Per novembre, dicembre, gennaio, febbr.
400	•			
1000	•	216	•	Per dicembre, gennaio e febbraio.
400	•	72	•	
720	•	144	•	
400	•	72	•	
480	•	144	•	
400	•	72	•	
480	•	144		
400	•	72	•	
660	•	144	•	Per dicembre, gennaio e febbraio.
400	•	144	•	
400	•	72	•	

INDENNITA' *di cancelleria o di combustibile assegnata ai comandi a nelle fortezze e isole (nelle provincie Napoletane e Siciliane per Decr Ventotene per R. Decr.* **2** *settembre* **1862.**

(V. Decreto minist. 1° marz

COMANDO MILITARE	CIRCONDARIO da cui dipende il comando
Parma (*cittadella*)	Parma
Rubbiera e Bardi	Reggio
Brescello	Reggio
Urbano	Vergato
Isola del Giglio — Porto Stefano — Monte Filippo — Talamone	Orbetello
Civitella di Tronto (*fortezza*)	Teramo
Castello a Mare	Brindisi
Capri (*isola*)	Castellamare
Procida e Ischia	Pozzuoli
Baia	Pozzuoli
Nisita	Pozzuoli
Ventotene	Pozzuoli
Ponza	Gaeta
Tremiti	Foggia
S. Paola	Lecce
Favignana	Trapani
Pantellaria	Trapani
Augusta (*fortezza*)	Siracusa
Milazzo	Messina

N C

* Mediante le suindicate indennità i comandanti militari devono provvedere: — All'acquisto delle robe di cancelleria — all'acquisto degli stampati, compresi quelli per la leva, registri e regolamenti prescritti e *Giornale Militare* — alla legatura del *Giornale Militare* e degli atti del Governo e altri — alle minute spese d'ufficio — all'illuminazione delle camere d'ufficio, comprese quelle delle ordinanze — all'illuminazione delle finestre dell'ufficio nell'occorrenza di feste nazionali.

Le indennità per spese di cancelleria e di illuminazione si corrispondono

fortezze e distretti (*nell'Emilia e Toscana per Decr.* 28 *febbraio* 1861) 30 *giugno* 1862 *e Decr. minist.* 1° *marzo* 1863) *e nell'isola di*

1863, *Giorn. Milit.*, pag. 249).

INDENNITA' di cancelleria		INDENNITA' DI COMBUSTIBILE Ammontare		Tempo per cui si corrisponde
200	»	»	»	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
200	»	100	»	
200	»	»	»	
200	»	»	»	
50	»	»	»	Per dicembre, gennaio e febbraio.
100	»	»	»	
100	»	60	»	
100	»	60	»	
200	»	60	»	
100	»			
150	»			
150	»	60	»	
200	»	60	»	
100	»	60	»	
100	»	60	»	
100	»	60	»	
150	»	60	»	
200	»	60	»	
200	»	60	»	

T E.

rateatamente alla fine d'ogni mese assieme allo stipendio — quella del combustibile pure a rate mensili in quei mesi che è dovuta.

Nei capi-luogo di dipartimento, di divisione e sotto-divisione gli uffici dei comandi militari sono stabiliti in locali demaniali, ed in mancanza di questi sono tolte ad affitto a spese del governo le camere necessarie. — In tutte le altre città nelle quali non sia possibile avere i detti uffici in locali demaniali, i titolari dei medesimi hanno ragione ad un'annua indennità corrispondente alla metà dell'assegnamento per le spese di cancelleria e illuminazione.

N° XLVI.

TARIFFA *degli assegnamenti giornalieri*
comandati per servizio d'ordinanza

(Regio Decreto

GRADI	
Sotto uffiziale	Comandato per servizio d'ordinanza al Ministero della guerra od in qualunque ufficio dipendente dal medesimo.
Caporale	
Soldato	

N O

Pei sott'uffiziali, caporali e soldati comandati presso gli uffici non dipendenti dal ministero della guerra, gli assegnamenti sono corrisposti per cura ed a carico dei ministeri dai quali dipendono gli uffici, tranne il deconto, che continua ad essere corrisposto dal corpo secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Il soprassoldo d'ufficio a quelli che sono comandati per lavori di scritturazioni presso gli uffizi dei generali comandanti dei dipartimenti e dei circondari delle divisioni e sotto divisioni militari, è parimenti di cent. 50 al giorno (R. Decreto 9 giugno 1861).

i sotto uffiziali, caporali e soldati
ı uffici e per altri servizi.

:3 giugno 1861).

PAGA	SOPRASSOLDO d'ufficio		INDENNITA' per tener luogo degli assegnamenti in natura di					
			Pane e legna		Alloggio		Letto	
Secondo il grado ed il corpo. Il deconto non è pagato, ma portato dal corpo a credito sulla massa.	»	500	»	500	»	250	»	050

T E.

Quelli comandati per servizio di casermiere, portinai e simili, non hanno diritto al soprassoldo d'ufficio.

Gli assegnamenti di pane e legna non sono mai distribuiti in natura, a meno che non sia espressamente disposto.

Gli assegnamenti invece di alloggio e di letto sono in massima dovuti in natura, e solo quando non si possa o non vi sia modo di alloggiare gli individui nella caserma od in altri locali del Governo o non convenga distribuire il letto, si corrisponde l'indennità d'alloggio e letto.

Il soprassoldo d'ufficio è uguale per tutti, qualunque sia l'ufficio presso il quale sono comandati.

N° XLVII.

RECLUSIONE MILITARE

Stipendi e paghe assegnati agli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati, e reclusi.
(Regio Decreto 17 novembre 1860).

Uffiziali.

GRADI	STIPENDIO al giorno		al mese		all'anno		RITENZIONE PER LA TASSA E SOVRATASSA al giorno		al mese		all'anno	
Comandante ed uffiziali superiori (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Capitano	7	777	233	333	2800	»	»	241 2/3	7	250	87	»
Direttore dei conti (2)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Luogotenente	5	555	166	666	2000	»	»	166 2/3	5	»	60	»
Sottotenente	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
Cappellano presso il deposito princip.	5	»	150	»	1800	»	»	150	4	500	54	»
Cappellano presso la succursale . .	4	444	133	333	1600	»	»	133 1/3	4	»	48	»
Uffiziali di sanità (2)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bassa forza.

	PAGA al giorno		Per trimestri di giorni 90		91		92	
Furiere maggiore	3	»	270	»	273	»	276	»
Capo musica	2	600	234	»	236	600	239	200
Furiere	2	600	234	»	236	600	239	200
Furiere d'amministrazione	2	600	234	»	236	600	239	200
Sergente d'amministrazione . . .	2	200	198	»	200	200	202	400
Sergente	2	200	198	»	200	200	202	[illegible]

Caporale contabile	1	700	153	•	154	700	156	400
Caporale d'amministrazione . . .	1	700	153	•	154	700	156	400
Caporale	1	700	153	•	154	700	156	400
Moschettiere	1	500	135	•	136	500	138	•
Reclusi.								
Sani	•	140	12	600	12	740	12	880
Ammalati	•	700	63	•	63	700	64	400
Deconto giornaliero	•	090	8	100	8	190	8	280

(1) Colla paga del grado nell'arma di fanteria, sempre che non sia diversamente determinato nel decreto di nomina.

(2) Paga del grado e classe.

N O T E.

Il comandante, oltre alla paga del suo grado, ha pur ragione all'annuo assegnamento di L. 600 come indennita di rappresentanza, ed in luogo anche della razione di foraggio.

Semprequando gli uffiziali non possono avere l'alloggio nello stabilimento, ricevono in compenso:

— Lire 400, il comandante — L. 300, gli uffiziali superiori — L. 200, i capitani, i cappellani e gli uffiziali di sanità — e L. 150, gli uffiziali subalterni.

Il direttore dei conti ha ragione al soprassoldo di L. 300, se del grado di capitano, e di L. 600, se uffiziale subalterno.

Gli uffiziali d'amministrazione e di matricola, e quelli incaricati della contabilità dello spedale e dell'accasermamento, hanno ragione all'annuo soprassoldo di L. 150.

Agli individui che si arruolano volontari nelle compagnie moschettieri non compete verun assegno di primo corredo.

I sott'uffiziali, caporali e moschettieri, essendo comandati in marcia per trasferirsi per servizio da un luogo all'altro, non hanno diritto a soprassoldo di marcia, nè ad indennità di via, ma continuano ad avere gli assegnamenti loro in paga e in pane, con ragione però all'alloggio militare — godono pure del trasporto gratuito sulle ferrovie.

Durante le licenze, anche straordinarie, hanno ragione ai due terzi della paga, ma non compete loro la indennità di via — sono poi totalmente privati della paga pei giorni di proroga o di eccedenza, tranne il caso di malattia comprovata.

Quelli che sono ricoverati negli spedali continnano a ricevere i loro assegnamenti, sotto deduzione però di cent. 80 per ogni giornata, e sono soggetti alla ritenzione di L. 5, se ammalati di morbo sifilitico — le razioni di pane pel tempo che sono all'ospedale sono corrisposte in contanti.

N° XLVIII.

—

TARIFFA *delle assegnazioni in legna, olio e candel*
nelle provincie settentrional

(Nota n° 177 de

NUMERO degli uomini componenti il corpo di guardia	1ª CATEGORIA — *Nelle divisioni militari di:* Torino — Milano — Parma — Bologna — Alessandria — Brescia — Cremona — Piacenza — Modena — Forlì; *Sotto divisioni militari di:* Novara — Pavia — Rimini (meno circondario di Pesaro) — Circondario di Ascoli e Fermo		
	LEGNA		
	Intieri a chilogr. 66	Mezzi a chilogr. 33	Terzi a chilogr. 22
Da uomini 15 e più, escluse le sentinelle	1	»	»
Da nomini 8 in 14, escluse le sentinelle	»	1	»
Da uomini 1 in 7, escluse le sentinelle	»	»	1
Ronda notturna	»	»	»

N (

La legna ai corpi di guardia compete durante il periodo dell'invernale stagione, fissata dal 1° novembre a tutto il 24 marzo — oltre alle somministrazioni straordinarie.

L'olio e le candele competono ai posti e corpi di guardia in tutta l'annata.

Nei presidii nei quali è stabilita la distribuzione del carbone in luogo della

[s]tabilite per ciascun corpo di guardia
[...] centrali del regno.
[1]0 ottobre 1862).

2ª CATEGORIA — *Nelle divisioni militari di:* Genova — Firenze — Livorno — Perugia — Sardegna — Ancona (ad eccezione dei circondari di Ascoli e Fermo); *Sotto divisioni militari di:* Siena — Circondario di Pesaro.			Razioni d'olio al giorno di centilitri uno	Candele di sevo di grammi 90 caduna	ANNOTAZIONI
LEGNA					
Intieri a chilogr. 66	Mezzi a chilogr. 33	Terzi a chilogr. 22			
1	»	»	1	1	Le candele per l'uffiziale comandante il posto.
»	1	»	1	»	
»	»	1	1	»	
»	»	»	»	1	

T E.

legna, la medesima ha luogo nella proporzione di un terzo dell'assegnamento.
Trattandosi di posti che somministrano le sentinelle in numero diverso il giorno dalla notte, si diffalca sempre il numero maggiore dal totale della forza per determinare il numero dei soldati su cui debbesi calcolare per stabilire la qualità del corpo di guardia.

N° XLIX.

TARIFFA *delle assegnazioni di olio, candele e carbo*

(Nota n° 177 d

DISTINZIONE DEI CORPI DI GUARDIA	OLIO			
	In gennaio, febbraio, novembre e dicembre		In marzo, aprile, settembre, ottobre	
	oncie	Pari a grammi	oncie	Pari a gramm
Per ogni corpo di guardia di 1° classe . .	8	214	6	160
Id. di 2° classe . .	8	214	6	160
Id. di 3° classe . .	6	160	4 1/2	120
Per ogni fanale di ronda	6	160	4 1/2	120

C

PROVINCIE	Classe dei corpi di guardia	NOVEMBRE						DICEMBRE							
		da 16 in 30			da 1° in 30			da 1° in 15			da 16 in 31			da 1° in	
		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pa a chil
Napoli															
Terra di lavoro — le Puglie e la Sicilia, esclusa la provincia di Caltanissetta.	1°	10	8	910	»	»	»	10	8	910	15	13	365	»	»
	2°	8	7	128	»	»	»	8	7	128	12	10	692	»	»
	3°	5	4	455	»	»	»	5	4	455	8	7	128	»	»
Le Calabrie — Basilicata — Principato Ulteriore.	1°	10	8	910	»	»	»	10	8	910	15	13	365	»	»
	2°	8	7	128	»	»	»	8	7	128	12	10	692	»	»
	3°	5	4	455	»	»	»	5	4	455	8	7	128	»	»
Gli Abbruzzi — Principato Citeriore — Molise e Caltanissetta in Sicilia.	1°	»	»	»	10	8	910	»	»	»	»	»	»	15	13
	2°	»	»	»	8	7	128	»	»	»	»	»	»	12	10
	3°	»	»	»	5	4	455	»	»	»	»	»	»	8	7

Le diverse classi di corpi di guardia sono
— 1° classe da 17 uomini in sopra — la 2° da 8 a 16 uomini — la 3° da 3 a 7 uomini.
Le camere degli ufiziali, pel carbone, si ragguagliano ad un corpo di guardia di 3° classe.

stabilite pei corpi di guardia nelle provincie meridionali.
21 ottobre 1861).

In maggio, giugno, luglio, agosto		NOTE
oncie	Pari a grammi	
5	133	L'appaltatore è obbligato a somministrare i lucignoli. — Le oncie sono del peso napoletano — 12 di esse fanno la libbra, e 33 1|3 il rotolo.
5	133	Ad ogni uffiziale di guardia si corrispondono: — N° 2 candele di sevo dal 1° marzo al 31 ottobre.
3 1/2	94	— N° 3 id. dal 1° novembre a tutto febbraio.
3 1/2	94	Ogni candela deve essere del peso di oncie 3, pari a grammi 81.

bone.

GENNAIO			FEBBRAIO									MARZO									APRILE					
da 1° in 31			da 1° in 15			da 16 in 28			da 1° in 28			da 1° in 15			da 16 in 31			da 1° in 31			da 1° in 15			da 1° in 30		
Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr.		Rotoli	Pari a chilogr		Rotoli	Pari a chilogr.	
15	13	365	15	13	365	10	8	910	»	»	»	10	8	910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	10	692	12	10	692	8	7	128	»	»	»	12	10	692	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	7	128	8	7	128	5	4	455	»	»	»	5	4	455	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	13	365	»	»	»	»	»	»	15	13	365	15	13	365	10	8	910	»	»	»	10	8	910	»	»	»
12	10	692	»	»	»	»	»	»	12	10	692	12	10	692	8	7	128	»	»	»	8	7	128	»	»	»
8	7	128	»	»	»	»	»	»	8	7	128	8	7	128	5	4	455	»	»	»	5	4	455	»	»	»
15	13	365	»	»	»	»	»	»	15	13	365	»	»	»	»	»	»	15	13	365	»	»	»	10	8	910
12	10	692	»	»	»	»	»	»	12	10	692	»	»	»	»	»	»	12	10	692	»	»	»	8	7	[illegible]
8	7	128	»	»	»	»	»	»	8	7	128	»	»	»	»	»	»	8	7	128	»	»	»	5	5	455

TE.

Ove non esista carbone si dà la legna in tripla quantità.
I comandanti militari possono far ritardare la suddetta distribuzione secondo la temperatura, e farla egualmente cessare più tardi senza oltrepassare il numero dei mesi e la quantità di carbone stabilita.

N° L.

TRASPORTI PER

Assegnamenti ai militari dell'esercito a bordo dei

(Regio Decreto

POSIZIONE del militare che prende imbarco	QUALITA' DEL LEGNO
Uffiziali con truppa ed uffiziali senza truppa, ma in servizio.	Legni della marina militare.
	Legno noleggiato.
	Piroscafi postali o del commercio.
Sott'uffiziali, caporali e soldati in marcia in corpo o drappello, od isolati.	Piroscafi postali — Legni della marina militare o della marina mercantile noleggiati.
Sott'uffiziali, caporali e soldati che si recano in licenza o ne ritornano.	Come sovra.
Sott'uffiziali, caporali e soldati che si recano in congedo illimitato o che congedati ripatriano.	Come sovra.

N (

(Vedi Cap. XVII

Mediante gli assegnamenti come sovra cessano, durante l'imbarco, tutti gli altri speciali alle truppe in marcia d'indennità di via e soprassoldi.
Gli uffiziali che, durante l'imbarco, non ricevano gli assegnamenti loro dovuti, ne ricevono dai corpi rispettivi l'equivalente indennità in danaro,

VIA DI MARE

regii legni o di legni noleggiati dal Governo.

1° giugno 1853).

ASSEGNAMENTI
Trasporto gratuito con diritto alla mensa di bordo, od all'equivalente in danaro di lire 5 per ogni uffiziale superiore — e di lire 3 per ogni capitano ed uffiziale subalterno e per ciascun giorno, con diritto, per il letto, a quanto è stabilito dai §§ 13 e 14 del regolamento 6 marzo 1853 — cioè: — Se uffiziale superiore ad un quadretto all'inglese; — Se capitano o subalterno ad un materasso nel quadrato degli uffiziali.
Trasporto gratuito con diritto alla mensa di bordo, od all'equivalente indennità in danaro come sopra.
Posti di 1ª o di 2ª classe come è stabilito per i legni della marina militare (Nota 208 del ministero del 19 dicembre 1861).
Trasporto gratuito di 3ª classe; Razioni di viveri di bordo; Paga di bordo.
Se colla continuazione della paga, a senso del regolamento sulle licenze: — Trasporto gratuito come sovra — razioni viveri di bordo e paga di bordo. Se senza continuazione della paga: — Trasporto gratuito e viveri di bordo.
Trasporto gratuito come sovra con razioni viveri di bordo.

T E.

pagina 261, vol. I).

dietro autorizzazione ministeriale (dispacci 1° gennaio 1856 — divisione contabilità dei corpi).

Se gli uffiziali a bordo dei postali fosservi trattenuti, per circostanze straordinarie, per un numero di giorni maggiore di quelli per i quali l'impresa è

obbligata a somministrar loro la tavola di bordo, ricevono, per tali giorni pei quali non hanno ricevuta la tavola, l'equivalente in danaro che parimenti loro è pagato dai rispettivi corpi, previa autorizzazione ministeriale (dispaccio 21 gennaio 1856, N. 510, divisione contabilità dei corpi).

Gli uffiziali generali che muovono per servizio, siano dessi con truppa od isolati, hanno ragione durante il tragitto per mare allo stesso trattamento dovuto agli uffiziali superiori (Disp. 6 febbraio 1857, n° 510, divisione contabilità dei corpi).

L'uffiziale che, alla scadenza di sua licenza, deve raggiungere il proprio corpo per via di mare, per avere il corpo cambiato di stanza, spetta al ministero il determinare se deve, o no, essergli fatta ragione del trasporto gratuito durante il tragitto (dispaccio ministeriale 17 dicembre 1861, N. 13929).

Il trattamento di bordo è pure corrisposto agli uffiziali *per una giornata*, ancorchè debbano fare sul mare un tragitto di poche ore (dispaccio ministeriale 5 febbraio 1859, divisione contabilità dei corpi).

Uguale trattamento di bordo spetta agli uffiziali che muovono per effetto di promozione (Nota N. 222 del 22 novembre 1860, pag. 1239 del *Giornale militare*).

Gli impiegati militari comandati per servizio, e le loro famiglie, non che le famiglie dei sott'uffiziali, caporali e soldati, hanno diritto al trasporto gratuito, e, quando il ministero lo conceda, anche le famiglie degli uffiziali (art. 52 del Regolamento 20 agosto 1850, *Giornale militare*, supplemento N. 7).

Riguardo ai percorsi per via di mare è concesso il trasporto gratuito sui vapori del commercio, quando non vi siano vapori del Governo prossimi a partenza, a tutti i sott'uffiziali, caporali e soldati che si recano o ritornano di licenza anche straordinaria (Nota N. 21 del 7 febbraio 1861).

N. B. Convenzioni speciali vennero stipulate dal ministero con diverse imprese dei piroscafi postali pel trasporto di militari ed impiegati d'ogni grado. — Per alleviare le spese di viaggio per mare agli uffiziali ed impiegati e dipendenti dal ministero allorquando il trasporto non è a carico del Governo, venne, in esse convenzioni, accordata simile facilitazione ai detti uffiziali ed impiegati, non che alle loro famiglie, e sono stabiliti i prezzi pei posti delle diverse classi, e quelli per la tavola.

Per gli scali tra Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Messina — vedi convenzione 6 gennaio 1862 e 30 marzo 1863, pag. 83 e 175 del *Giornale militare*.

Per gli scali tra Genova, Livorno e Sardegna — vedi convenzione 14 luglio 1862, pag. 861 del *Giornale militare*.

Per gli scali tra Genova, Livorno, Spezia e Ventimiglia — vedi convenzione 10 febbraio 1863, pag. 205 del *Giornale militare*.

Nello apprezzamento del dritto al trasporto, preso per base che lo hanno solo gli uffiziali ed impiegati i quali si trovano in servizio comandato, ne consegue che restano esclusi in modo assoluto:

— I partenti in licenza o reduci da detta, qualunque ne sia la causa;

— I partenti per le terme, o che ne ritornino;

— I partenti per presenziare un giudizio civile o fiscale in causa non trattata da tribunali militari;

— I partenti per esplorare i loro diritti elettorali, o per sedere al Parlamento, ed al loro ritorno;

— I partenti per il domicilio eletto essendo collocati a riposo, in riforma, od in aspettativa per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego;

— Tutti quelli infine i quali sono in posizione da non aver diritto all'indennità di via sulle strade ordinarie ed al soprassoldo di ferrovia, viaggiando sulle strade ferrate.

Gli uffiziali e gli impiegati *non in servizio comandato*, i quali ottengano il passaggio gratuito sui Regi legni, non hanno diritto al trattamento di tavola.

Gli uffizi d'intendenza, nel rilasciare i fogli d'imbarco, devono notare su di esso *se con*, o *senza trattamento di tavola*.

In massima assoluta, sono sempre esclusi dalla ragione al trattamento della tavola le famiglie degli uffiziali ed impiegati, viaggino desse congiunte o disgiunte dai loro capi, ed anche quando compete ai loro capi medesimi, e ne sono sempre escluse le persone borghesi.

Tali norme sono seguite per gli imbarchi sui vapori postali od altri legni che somministrino posti per conto dell'amministrazione militare (Nota N. 85 del 1° giugno 1862, pag. 397 del *Giornale militare*).

Il personale contabile del genio, in occasione di traslocamento, ha diritto al trasporto sui vapori postali, sì e come gli uffiziali del Regio esercito e gli impiegati dipendenti dal medesimo (Nota N. 99 del 26 giugno 1862).

Per l'imbarco dei cavalli d'uffiziali rimane a carico del proprietario la provvista del foraggio ed altro occorrente pel nutrimento del cavallo durante il tragitto, non che le spese d'imbarco e sbarco. Il Governo non guarentisce nessun accidente di mare (Nota 17 marzo 1841, pagina 142 della *Raccolta*).

N° LI.

—

GUARDIA NAZIONALE

Tariffa degli assegnamenti giornalieri dovuti ai graduati e militi della Guardia Nazionale comandati in servizio di distaccamento *in concorso e surrogazione della truppa* sul piede ordinario di pace.

(Dispòsizioni ministeriali 26 settembre 1860).

GRADI ed IMPIEGHI	ASSEGNAMENTI IN CONTANTI										Assegnamenti in natura	
	Paga		Soprassoldo di marcia		Indennità vestiario alla bassa forza		Indennità di rappresentanza		Totale		Foraggi Raz	Pane Raz
Colonnello	18	33	3	•	•	•	1	67	23	•	2	•
Maggiore	11	11	3	•	•	•	•	•	14	•	1	•
Capitano aiut. magg. in 1° *(a)*	6	94	2	•	•	•	•	•	8	94	•	•
Aiutante maggiore in 2° *(b)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capitano dirett. dei conti *(c)*	6	94	2	•	•	•	•	•	8	94	•	•
Capitano d'armamento . .	6	94	2	•	•	•	•	•	8	94	•	•
Ufficiale d'amministraz. *(d)* .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta bandiera sottotenente	4	44	2	•	•	•	•	•	6	44	•	•
Medico di reggimento . .	7	77	2	•	•	•	•	•	9	77	•	•
Medico di battaglione . .	5	•	2	•	•	•	•	•	7	•	•	•
Capitano	6	94	2	•	•	•	•	•	8	94	•	•
Luogotenente	5	•	2	•	•	•	•	•	7	•	•	•
Sottotenente	4	44	2	•	•	•	•	•	6	44	•	•
Furiere maggiore	2	•	•	20	•	15	•	•	2	35	•	1
Capo tamburo	1	40	•	20	•	15	•	•	1	75	•	1
Caporal maggiore	•	75	•	10	•	15	•	•	1	•	•	1
Caporal tamburino	•	60	•	10	•	15	•	•	•	85	•	1
Sergente furiere	1	40	•	20	•	15	•	•	1	75	•	1
Sergente	1	10	•	20	•	15	•	•	1	45	•	1
Caporal furiere	•	55	•	10	•	15	•	•	•	80	•	1
Caporale	•	55	•	10	•	15	•	•	•	80	•	1
Milite	•	40	•	10	•	15	•	•	•	65	•	1
Tamburino	•	50	•	10	•	15	•	•	•	75	•	1

NOTE.

(a) L'aiutante maggiore in 1° ha inoltre diritto al soprassoldo stabilito per la carica di lire 200 annue, corrispondenti a lire 0, 55 al giorno.

(b) L'aiutante maggiore in 2° ha gli assegnamenti del grado ed inoltre il soprassoldo stabilito per la carica in ragione di lire 150 all'anno, corrispondenti a lire 0, 41 al giorno.

(c) Il direttore dei conti ha inoltre diritto al soprassoldo stabilito per la carica di lire 300 all'anno, ossia di lire 0, 83 al giorno.

(d) L'ufficiale d'amministrazione oltre gli assegnamenti del grado ha diritto al soprassoldo stabilito per la carica in ragione di lire 300 all'anno, corrispondenti a lire 0, 83 al giorno.

Se le razioni foraggio non sono prelevate in natura se ne corrisponde l'ammontare assieme alla paga al prezzo di lire 1 cadauna. — Così quelle del pane al prezzo di centesimi 20 cadauna.

N° LII.

GUARDIA NAZIONALE

Tariffa degli assegnamenti giornalieri dovuti ai graduati e militi della Guardia Nazionale mobile chiamata sotto le armi.

(Regio Decreto 31 luglio 1862).

GRADI	IN CONTANTI				IN NATURA			
	Paga		Assegno generale e deconto vestiario		Foraggio	Pane	Legna	Letti
					Raz.	Raz.	Raz.	Piazze
Colonnello *(a)*	18	33	»	»	2	»	»	»
Maggiore	11	11	»	»	1	»	»	»
Capit. aiut. magg. di leg. *(b)*	6	94	»	»	»	»	»	»
Aiutante magg. di batt. *(c)*	»	»	»	»	»	»	»	»
Sottotenente porta bandiera	4	44	»	»	»	»	»	»
Medico di reggimento . .	7	77	»	»	»	»	»	»
Medico di battaglione . .	5	»	»	»	»	»	»	»
Capitano	6	94	»	»	»	»	»	»
Luogotenente	5	»	»	»	»	»	»	»
Sottotenente	4	44	»	»	»	»	»	»
Furiere maggiore . . .	2	»	»	20	»	1	2	1
Capo tamburo	1	40	»	20	»	1	2	1
Caporale maggiore . . .	»	75	»	20	»	1	1	1
Caporale tamburino . . .	»	60	»	20	»	1	1	1
Furiere	1	40	»	20	»	1	2	1
Sergente	1	10	»	20	»	1	2	1
Caporale furiere	»	55	»	20	»	1	1	1
Caporale	»	55	»	20	»	1	1	1
Milite	»	40	»	20	»	1	1	1
Tamburino	»	50	»	20	»	1	1	1

NOTE.

Al colonnello è inoltre assegnata un'indennità di lire 600 annue per rappresentanze da corrispondersi in ragione di lire 1 67 per giornata.

L'aiutante maggiore di legione ha inoltre ragione al soprassoldo della carica di lire annue 200, da corrispondersi in ragione di lire 0, 55 per giornata.

L'aiutante maggiore di battaglione oltre la paga del grado ha ragione all'annuo soprassoldo di lire 150, da corrispondersi in ragione di lire 0, 41 per giornata, ove però egli compia pure le attribuzioni di ufficiale d'amministrazione e di ufficiale di massa il soprassoldo è di lire 300, ossia di lire 0, 83 per giornata.

Lo stipendio degli ufficiali si corrisponde in ragione di giorni effettivi, de' quali consta ogni mese.

Gli ufficiali ricoverati in uno spedale sono soggetti alla ritenenza giornaliera sul loro stipendio di lire 2 se capitani od ufficiali superiori — di lire 1, 50 se luogotenenti o sottotenenti.

L'assegno generale per la bassa forza è corrisposto in base delle giornate di presenza e di quelle d'ospedale.

I sott'ufficiali ricoverati in uno spedale cessano d'aver diritto alla paga giornaliera, e ricevono solo alla loro uscita un soldo giornaliero di ospedale di L. 0, 66 se furiere maggiore;
» 0, 50 se furiere o capo tamburo;
» 0, 40 se sergente.

Le razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali possono essere prelevate in natura o pagate in contanti. In quest'ultimo caso l'ammontare è corrisposto in ragione di lire 1 per razione, ed è compreso sul foglio dello stipendio degli ufficiali.

Le razioni di pane devono sempre essere prelevate in natura, ma quando ne sia autorizzato il pagamento in contanti l'importo è pagato assieme al soldo giornaliero al prezzo di centesimi 25 cadauna razione.

La razione legna consta di chilogramma 1, 600 dal 1° novembre a tutto marzo, e di chilogramma 0, 830 dal 1° aprile a tutto ottobre.

Nelle mosse ordinarie, come altresì nelle circostanze di mosse straordinarie per servizio, la *Guardia mobile* riceve, come ogni altro corpo di truppa, gli assegnamenti stabiliti dai regolamenti, secondo le comunicazioni che all'uopo siano date dalle competenti autorità militari.

N° LIII.

ACCADEMI[A]

Personale pel govern[o]

(Regio Decreto 2[...]

	PEL GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE	
	GRADO E CARICA	STIPENDIO ANNUO
	Personale superiore militare.	
1	Comandante generale (uffiziale generale)	Stipendio e razioni foraggio del grado (*a*).
1	Relatore del Consiglio d'amministrazione (uffiziale superiore)	Stipendio e razioni foraggio del grado nella fanteria.
3	Capitani di compagnia	Stipendio del grado nella fanteria.
6	Luogotenenti id.	
6	Sottotenenti id.	
1	Direttore dei conti ed economo (capitano o luogotenente (*b*)	
1	Aiutante maggiore (luogotenente) (*c*)	
1	Aiutante di contabilità (civile)	L. 900
1	Infermiere maggiore (*d*) Id.	» 600
	Personale inferiore militare.	
37	Furiere maggiore — Furieri scrivani — Furieri portinai — Sergenti portinai — Sergenti scrivani — Sergenti pel servizio di sopraveglianza e altri	Cogli assegnamenti del grado nella fanteria (*e*).
	Personale pel servizio interno.	
	Ispettori di servizio — Sotto ispettori — Distributori — Camerieri — Cocchi ed altri	Il numero e lo stipendio (a carico dell'Accademia) sono proposti dal Consiglio ed approvati dal Ministero.

Gli uffiziali ed impiegati non militari hanno l'alloggio nell'accademia, permettendolo le condizioni del locale, però senza indennità ove non possa essere fornito.

Gli uffiziali (ad eccezione del comandante) godono della mensa comune a carico dell'istituto, ovvero lire 600 annue, sia uffiziali superiori, sia inferiori, ove siano dispensati di convivere in comune.

Il servizio sanitario, ove non creda valersi di medici militari, è affidato a due medici civili, con l'indennità da approvarsi dal ministero.

(*a*) Oltre l'annua indennità di rappresentanza in lire 1800.
(*b*) Oltre il soprassoldo speciale di lire 300 se capitano — di lire 600 se luogotenente.
(*c*) Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di lire 150.
(*d*) Coll'aumento del decimo per ogni quinquennio di servizio nell'Instituto.
(*e*) Oltre l'alloggio ed il vitto a carico dell'istituto.
(*f*) Oltre l'alloggio e la mensa a carico dell'istituto come pel personale superiore di governo.

N° [...]

Il direttore di spirito dopo 15 anni di servizio nell'instituto è ragguagliato a maggiore, con lire 2600 di stipendio.

MILITARE.

d insegnamento.
ovembre 1862).

PEL CULTO — ISTRUZIONE RELIGIOSA ED INSEGNAMENTO

	CARICA	ASSIMILAZIONE a gradi militari	STIPENDIO ANNUO
1	Direttore degli studi (uffiziale superiore)	. . . . .	Stipendio e foraggio del grado ed arma*(*f*).
1	Direttore di spirito	Capitano	2100 (*g*)
10	Professori titolari { 4 per le matematiche	Capitano	3000
	2 per la fisica-chimica		3000
	2 per le lettere italiane e francesi .		3000
	1 pei principii d'architettura e disegno architettonico		2000
	1 pel disegno di paese		1500
11	Professori aggiunti { 4 per le matematiche	Luogotenente	2000
	2 per la fisica e chimica		2000
	2 per le lettere italiane e francesi .		2000
	1 pel disegno architettonico		1500
	1 per disegno topografico		1000
	1 per disegno di paese		1000
1	Professore titolare od aggiunto incaricato delle funzioni di segretario del comando e della direzione degli studi .	. . . . .	1000 (*h*)
8	Professori militari { 4 titolari . . . . 4 aggiunti . . . . }	(*i*)	800 (*k*)
2	Preparatori di chimica	. . . . .	1200
1	Maestro di equitazione (*l*)	. . . . .	2000
1	Maestro di ginnastica	Sottotenente	1200
1	Maestro di scherma	id.	1200
1	Assistente maestro d'equitazione (*m*)	. . . . .	Da 700 a 900
2	Assistenti maestri di scherma		
1	Uffiziale d'artiglieria per le manovre d'artiglieria . . .	. . . . .	400 (*k*)

(*g*) Oltre l'alloggio nell'istituto.
(*h*) Soprassoldo annuo oltre lo stipendio di sua carica.
(*i*) Per l'arte militare — topografia — Elementi d'artiglieria e fortificazione campale.
(*k*) Soprassoldo annuo oltre la paga loro corrisposta dal corpo.
(*l*) Qualora sia uffiziale gli viene corrisposta la paga del grado ed arma.
(*m*) Qualora sia sott'uffiziale ha l'assegnamento del grado.

E.

I professori titolari di scienze e lettere dopo 15 anni di servizio sono pure raggnagliati al grado di maggiore.
Lo stipendio del personale insegnante è aumentato del decimo per ogni quinquennio di servizio.

N° LIV.

SCUOLA DI

Personale pel governo

(Regio Decreto 23

PEL GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE

	GRADO E CARICA	STIPENDIO ANNUO
	Personale superiore militare.	
1	Comandante generale (uffiziale generale)	Paga e razioni di foraggio del grado (*a*).
1	Direttore delle istruzioni teorico-pratiche (uffiziale superiore)	Paga e razioni foraggi del grado nella fanteria.
1	Relatore del consiglio d'amministrazione (uffiziale superiore)	
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano) (*b*)	Paga del grado nella fanteria.
8	Capitani di compagnia	
8	Luogotenenti id.	
16	Sottotenenti id.	
1	Direttore dei conti (capitano o luogotenente) (*c*) . . .	
1	Aiutante maggiore in 2° (uffiziale subalterno) (*d*) . . .	
1	Segretario del comando (civile) (*e*)	L. 1200.
1	Economo id.	» 1800.
4	Aiutanti di contabilità id.	» 900.
1	Infermiere maggiore id.	» 600.
	Personale inferiore militare.	
78	Furiere maggiore — Furiere — Furieri scrivani — Furieri portinai — Sergenti scrivani — Sergenti pel servizio di sorveglianza ed altri	Cogli assegnamenti del grado (*f*).
	Personale di servizio interno.	
	Ispettore del servizio — Sotto-ispettori — Distributori — Camerieri ed altri	Il numero e lo stipendio (a carico della scuola) proposto dal consiglio ed approvato dal ministero.

Gli uffiziali ed impiegati non militari hanno l'alloggio nella scuola ove lo consenta la località, però senza indennità ove non sia loro fornito — gli uffiziali (ad eccezione del comandante) godono della mensa a carico della scuola — ovvero L. 600 ove siano dispensati di vivere in comune.

Il servizio sanitario è affidato a due medici civili, quando non credasi valere dei medici militari.

(*a*) Oltre l'annua indennità di rappresentanza di L. 1800.
(*b*) Oltre il soprassoldo speciale per tale carica d'annue L. 200.
(*c*) Oltre il soprassoldo speciale di L. 300 se capitano — di L. 600 se luogotenente.
(*d*) Oltre il soprassoldo speciale di annue L. 150.
(*e*) Coll'aumento del decimo per ogni quinquennio di servizio nella scuola.

'ANTERIA.

per l'insegnamento.
ovembre 1862).

PEL CULTO — ISTRUZIONE RELIGIOSA ED INSEGNAMENTO

	CARICA	ASSIMILAZIONE a grado militare	STIPENDIO ANNUO
1	Direttore degli studi (uffiziale superiore)	. . . . .	Paga e razioni di foraggio del grado ed arma (*g*).
2	Sotto-direttori degli studi (maggiore o capitano) . . .	. . . . .	
1	Direttore di spirito	Capitano . .	2100 (*h*)
7	Professori titolari: 2 di scienze fisica e chimica . . .	Capitani . .	2200
	2 di lettere italiane e francesi . . .		2200
	1 di disegno lineare		2000
	1 di disegno topografico		1500
	1 di disegno di paese		1500
14	Professori aggiunti: 4 di scienze	Luogotenenti	1760
	4 di lettere		1760
	6 di disegno		1000
1	Professore titolare od aggiunto per le funzioni di segretario della direzione	. . . . .	600 (*i*)
6	Professori titolari militari	. . . . .	800 (*k*)
17	Professori aggiunti militari		
1	Preparatore di chimica	. . . . .	1000
1	Maestro di scherma	Sottotenente	da 1000
1	Maestro di ginnastica e nuoto	Id. . . .	a 1500
7	Assistenti di maestro di scherma	. . . . .	da 800
4	Assistenti di ginnastica e nuoto	. . . . .	a 1000

Il direttore di spirito, dopo 15 anni di servizio nell'instituto, è ragguagliato a maggiore, collo stipendio di L. 2600.
Lo stipendio del personale insegnante civile è aumentato del decimo per ogni quinquennio di servizio nell'instituto.

(*f*) Oltre l'alloggio ed il vitto a carico dell'istituto.
(*g*) Oltre l'alloggio e la mensa a carico dell'istituto come al personale superiore.
(*h*) Oltre l'alloggio nell'istituto.
(*i*) Annuo soprassoldo oltre lo stipendio della carica.
(*k*) Annuo soprassoldo oltre lo stipendio del grado loro corrisposto dal corpo.

N° LV.

SCUOLA DI

Personale pel governo

(Regio Decreto 23

PEL GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE

	GRADO E CARICA	STIPENDIO ANNUO
	Personale superiore militare.	
1	Comandante generale (uffiziale generale)	Stipendio e razioni di foraggio del grado *(a)*.
1	Comandante in 2° relatore del Consiglio d'amministrazione (colonnello o luogotenente colonnello)	Stipendio e razioni di foraggio del grado e classe nella cavalleria.
1	Capitano di squadrone, direttore delle istruzioni militari	
1	Direttore dei conti ed economo (capitano o luogotenente *(b)*	
2	Luogotenenti	
2	Sottotenenti	
1	Aiutante di contabilità (civile)	L. 900 *(c)*
	Personale inferiore militare.	
2	Furieri scrivani	Cogli assegnamenti del grado nella cavalleria *(d)* . . .
6	Sergenti per servizio di sorveglianza	
	Personale pel servizio interno.	
	Ispettore del servizio — Sotto ispettori — Distributori — Camerieri ed altri.	Il numero e lo stipendio proposti ed approvati dal Ministero.

Gli uffiziali e l'aiutante di contabilità hanno l'alloggio presso la scuola, permettendolo le condizioni del locale — però senza indennità ove non possa esser loro fornito. — Gli uffiziali (ad eccezione del comandante), godono della mensa in comune, ovvero lire 600 annue quando siano dispensati dal vivere in comune.

Il servizio sanitario è disimpegnato dagli uffiziali sanitari addetti alla scuola normale di cavalleria

(a) Oltre l'annua indennità di rappresentanza di L. 1800.
(b) Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di annue L. 300 se capitano e di L. 600 se luogotenen
(c) Coll'aumento del decimo per ogni quinquennio di servizio nell'istituto.
(d) Oltre l'alloggio ed il vitto a carico dell'istituto.

CAVALLERIA.

e per l'insegnamento.

novembre 1862).

PEL CULTO — ISTRUZIONE RELIGIOSA ED INSEGNAMENTO

	CARICA	ASSIMILAZIONE a grado militare	STIPENDIO ANNUO
1	Direttore degli studi (uffiziale superiore)	. . . . .	Stipendio e razioni foraggio del grado ed arma (e)
1	Direttore di spirito	Capitano	2100 (f)
6	Professori titolari { 1 per la fisica e chimica . . . . . 1 per le lettere italiane . . . . . 1 per le lettere francesi . . . . . 1 per l'ippiatria . . . . 1 pel disegno lineare e topografico . 1 pel disegno di paese	Capitani	2200 2200 2200 2000 1500 1500
1	Professore aggiunto pel disegno lineare e topografico .	Luogotenente	1000
1	Professore titolare od aggiunto incaricato delle funzioni di segretario del comando e della direzione degli studi	. . . . .	600 (g)
5 1	Professori titolari militari . . . . Professore aggiunto militare	. . . . .	800 (h)
1 1	Maestro per la scherma . . . . Maestro per la ginnastica e nuoto	Sottotenente Id.	Da 1000 a 1500
1	Preparatore di chimica	. . . . .	1000
2	Assistenti maestri per la scherma	. . . . .	Da 800 a 1000

Il direttore di spirito in 1° dopo 15 anni di servizio nell'istituto, è ragguagliato a maggiore collo stipendio di lire 2600.
Lo stipendio del personale insegnante civile è aumentato del decimo per ogni quinquennio di servizio.

(e) Oltre l'alloggio e la mensa come per gli uffiziali del suo grado.
(f) Oltre l'alloggio nell'istituto.
(g) Annuo soprassoldo, oltre lo stipendio della sua carica.
(h) Annuo soprassoldo, oltre lo stipendio del grado loro corrisposto dal corpo.

N° LVI.

COLLEG

Personale pel govern

(Regio Decreto 2:

PEL GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE

	GRADO E CARICA	STIPENDIO ANNUO	ANNUO SOPRASSOLDO
	Personale superiore militare.		
1	Cumandante (uffiziale superiore)	Stipendio e raz. di foraggio dei grado ed arma.	600
1	Comandante in 2° direttore degli studi (uffiziale superiore		600
1	Capitano istruttore	Stipendio del grado e classe nella fanteria.	600
1	Capitano relatore del consiglio d'amministrazione . . .		600
1	Direttore dei conti (capitano o luogotenente) (*a*) . . .		600
1	Aiutante maggiore (uffiziale subalterno) (*b*)	Stip. del grado nella fanteria	400
8	Uffiziali subalterni per le compagnie		360
1	Economo (civile) (*c*)	1800	»
1	Aiutante di contabilità (id.)	900	»
1	Infermiere (id.)	600	»
	Personale inferiore militare.		
39	Furiere maggiore — Furieri — Sergenti ed altri . . .	Assegnam. del grado nella fanteria.	»
	Personale di servizio interno.		
	Ispettore di servizio — Sott'ispettore — Distributori — Camerieri — Infermieri ed altri	Il numero e lo stipendio sono proposti dal consiglio all'approvazione del ministero.	

Gli ufficiali ed impiegati non militari hanno l'alloggio nel collegio, permettendolo le condizioni del locale — però senza indennità ove non possa esser fornito.
Il servizio sanitario è affidato a due medici civili, mercè un'annua indennità da determinarsi, quando non credesi valere dell'opera di medici militari.

(*a*) Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di L. 300 se capitano e di L. 600 se luogotenente.
(*b*) Oltre il soprassoldo speciale di annue lire 150.
(*c*) Coll'aumento del decimo per ogni quinquennio di servizio nei collegi.

MILITARI

e per l'insegnamento.

novembre 1862).

PEL CULTO — ISTRUZIONE RELIGIOSA ED INSEGNAMENTO

	CARICA		ASSIMILAZIONE a grado militare.	STIPENDIO ANNUO
1	Direttore di spirito in 1°		Capitano	2100 (d)
1	Direttore di spirito in 2°		Luogoten.	1500
1	Sotto-direttore degli studi		Maggiore	3000
15	Professori titolari	1 per la logica e metafisica	Capitani	2200
		5 per le lettere italiane		2200
		3 per le lettere francesi		2200
		3 per le matematiche		2200
		1 per la storia naturale		1800
		1 per disegno, figura e paese		1500
		1 per disegno lineare		1500
12	Professori aggiunti	3 per le lettere italiane	Luogotenenti	1760
		3 per le lettere francesi		1760
		3 per le matematiche elementari		1760
		2 pel disegno, figura e paese		1000
		1 pel disegno lineare		1000
1	Professore titolare od aggiunto incaricato delle funzioni di segretario del comando e direzione degli studi			300 (e)
»	Professori titolari ed aggiunti			600 (f)
4	Maestri	1 per la calligrafia	Sottotenenti.	da 800 a 1400
		1 per la ginnastica		
		1 per la scherma		
		1 per il ballo		
4	Assistenti maestri	1 per la calligrafia		da 700 a 1000
		1 per la ginnastica		
		1 per la scherma		
		1 per il ballo		

Il direttore di spirito dopo 15 anni di servizio nell'istituto, è ragguagliato a maggiore collo stipendio di lire 2600.
Lo stipendio del personale insegnante civile è aumentato del decimo per ogni quinquennio di servizio.

(d) Oltre all'alloggio nel collegio come gli ufficiali del personale superiore
(e) Annuo soprassoldo, oltre lo stipendio della sua carica.
(f) Oltre lo stipendio che viene loro continuato dal corpo.

INDICE DEL SECONDO VOLUME

PARTE PRIMA.

TITOLO X.

SERVIZIO SANITARIO.

TITOLO XI.

SERVIZIO DELLE SUSSISTENZE MILITARI.

TITOLO XII.

SCUOLE, ISTITUTI ED ORDINI MILITARI.

TITOLO XIII.

CAVALLI, DEPOSITI STALLONI, RIMONTA E RIFORME.

TITOLO XIV.

GUARDIA NAZIONALE MOBILIZZATA.

TITOLO XV.

DELLE PENSIONI MILITARI.

Moduli *di verbali e atti amministrativi e* Tariffe *degli stipendi — paghe — ed assegnamenti dovuti agli uffiziali — sott'uffiziali, caporali e soldati d'ogni grado e d'ogni arma — ed ai personali varii dipendenti dal Ministero della Guerra.*